STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL' ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XI - 1890

ROMA
TIPOGRAFIA VATICANA
1890

LA RAPPRESENTANZA NEI GIUDIZII SECONDO IL DIRITTO MEDIEVALE ITALIANO

(V. anno 1889 fasc. 1° pag. 3 segg.)

CAP. II.

DIRITTO FRANCO-LONGOBARDO.

a) *La legislazione.*

Visto sin dove fossero giunti gli editti dei re longobardi nel riconoscere e consentire la rappresentanza delle parti in giudizio, prima di procedere avanti, per vedere come la corrente franca sopraggiunta in Italia avesse rinforzato la corrente longobarda e infusa nuova vita nei principii del diritto germanico, è necessario rifarsi alquanto indietro, per constatare il punto di sviluppo raggiunto dal diritto franco, in rapporto alla materia della quale ci occupiamo, quando venne importato fra noi.

Come avemmo già l'occasione di avvertire, la Legge Salica, nella sua forma più antica, incomincia comminando senz'altro la multa di 15 soldi contro l'attore o il convenuto, che nel giorno fissato con la *mannitio* non si presentava nel mallo [44].

[44] Dalla *L. Sal.* L, 1 pare che il termine a comparire fosse di 40 giorni (= *noctes* TACITO *Germ. 11) aut quomodo placitum fuerit*, o sia, quando il termine non concordasse con il giorno del mallo, fino al giorno in cui questo si fosse radunato, dopo i 40. Cfr. PARDESSUS, *Fragment d'un comméntaire inédit de la loi salique*, nella Bibliothèque de l'École des Chartes, I. an. 1839-40, p. 423 sgg. Sui successivi aggiornamenti, dei quali parla la *L. Rib.* XXXII, 2-4, e che, sebbene non in egual numero, sono anche ricordati dalla *L. Sal.* LVI, cfr. lo stesso, *ibid.*, e vedi anche SIEGEL, *Gerichtsverf.* p. 75 sgg. Sulla questione, se tali aggiornamenti fossero sempre necessarii, o fossero invece stabiliti dal tribunale, v. la formola pubblicata da HAUBOLD, *Opusc.* II, 910: « Ille oblatis praecibus nobis detulit in quaerella ab illo rem sibi debita iniuste retineri; ideoque datis ad te literis praesentibus iudicamus ut memorato, salva civilitate, eatenus admonere procuris, ut die statuta ad audientiam nostram se venturum sub idonei fideiussoris cautione promittat, petitoris partibus in omnibus responsurus, quatenus iurgio, quod inter altercantes vertitur, cum iusticia terminus imponatur. » Le parole *audientiam nostram*, - dice il PARDESSUS l. c., - mostrano chiaro che l'ordine d'intima era dato da un capo della giustizia. Alcune parole,

Solo più tardi furono aggiunte le altre parole « si eum sunnis non detenuerit vel tricaverit, » con le quali si vennero a riconoscere taluni legittimi impedimenti [45], che non avevano altra forza, se non quella di liberare dalla multa comminata dalla legge. Giacchè essi pare in origine non autorizzassero alla nomina di un rappresentante; e chi non poteva andare da sè nel giudizio, non avea altro mezzo di farsi rappresentare da altri, tranne quello della *commendatio in mundeburdium*, consistente nella volontaria sottomissione al mundio di un'altra persona, la quale solo così poteva intervenire nel giudizio. Ciò si deduce da un importante documento franco del 693, ed è confermato anche da notizie posteriori. Questa specie di rappresentante dicevasi *mundboro*, o *momper*, che torna a possessore del mundio, e come tale, assorbendo in sè tutta la sfera giuridica del suo rappresentato, interveniva nel giudizio in nome proprio. La *commendatio* però dovea aver luogo nel mallo, mediante un contratto formale *per festucam;* e dopo sembra fosse necessaria anche l'approvazione regia [46]. Le difficoltà e forse anche i pericoli, che presentava questo modo di nominarsi un rappresentante, lo avranno fatto probabilmente adoperare solo in casi eccezionali; e forse deriva anche da ciò la scarsezza delle testimonianze rimastene. Perciò ben presto, invece di *commendare se in mundeburdium*, s'introdusse l'uso di *commendare causam*, o sia il

che nel ms. precedono la formola, provano chiaramente che l'aggiornamento era fatto per affisso pubblico: « Edictus infrascriptus in foro illius qui amonitur et venire contempserit debet aspendi. »

[45] La *Lex Ribuaria* nel tit. XXXII, 1, ch'è uno di quelli modellati sulla legge salica, ripete l'identica disposizione: « Si quis legibus ad mallum mannitus fuerit et non venerit, si eum sunnis non detenuerit, 15 solidos culpabilis iudicetur. Illi vero, qui alium mannit et ipse non venerit, similiter 15 solidos culpabilis iudicetur. » Cfr. Sohm nella prefazione alla sua ediz. della *Lex Ribuaria* e nella *Ztsch. f.* R-G. V, p. 380 sgg.

[46] Vedi il Placito di Clodoveo III del 693 presso Pardessus, n. 431 e pr. K. Pertz 66: « .... nec venisset ad placitum ipso mundeborone suo ...., » e su di esso cfr. Roth, *Beneficialw.* 164 sg. e Brunner, *Zeugen-und Inquisitionsbeweis im deutschen Gerichtsverfahren karolingischer Zeit* nei *Sitzungsberichte der K. Akad. d Wissensch., philosophisch-histor. Classe*, Bd. LI, p. 385 sgg. - Per le notizie posteriori cfr. *Sachsenspiegel* I, 42 § 1 ed il *Görlitzer Landrecht* 47 § 17, citato dallo Heusler, *Instit.* I, p. 204.

singolo affare, per il quale si avea bisogno di un procuratore [47]. È quello che sappiamo da un capitolare merovingio, che fu il primo aggiunto alla *Lex Salica* [48], c. 12:

« De eum, qui causa aliena dicere presumpserit, cui nec demandata nec leverpita fuerit et non potuerit vindicare, sol. 15 culpabilis iudicetur. De postea ei cui causa est liceat legibus causam suam mallare [49]. »

Ma la domanda, che qui ci si presenta, si è di sapere, in quali casi potesse aver luogo il « commendare se in mundeburdium », ed in quali il « commendare causam. »

Per quel che riguarda il « commendare se in mundeburdium, » io credo non vi sia stata nessuna limitazione, e quindi neanche il bisogno di dimostrare prima il legittimo impedimento (sunnis). Trattandosi di una dedizione volontaria nell'altrui potestà, ciò potea farsi sempre che si fosse voluto, o con lo scopo di crearsi un rappresentante, od anche per altra ragione. Anzi, a parlar propriamente, la rappresentanza conseguita per tal mezzo non era rappresentanza vera, perchè di persona, che avea perduta la sua capacità a stare in giudizio. Essa perciò entra in quella stessa categoria, della quale parlano, come vedemmo nel capitolo precedente, la Lex Rib. XXXI, 1 e la leg. 11 di Ratchis; e se tale espediente fu adoperato anche per ottenere quella rappresentanza giudiziaria, che altrimenti secondo la legge non sarebbe stata possibile, non si può dire che il « commendare se in mundeburdium » fu un ripiego trovato apposta per raggiun-

[47] L'analogia fra la *commendatio causae* del diritto franco e l'*adstipulator* del primitivo diritto romano è messa assai bene in evidenza dal BRUNNER, *Beiträge zur Geschichte u. Dogmatik der Werthpapiere* nella *Ztsch. für das gesamm. HR.* del GOLDSCHMIDT XXXIII, p. 234 sg.

[48] BEHREND-BORETIUS p. 92.

[49] Anche per la *commendatio causae* si richiedeva un *praeceptum* regio, e pare che essa fosse possibile in origine soltanto per le cause che si trattavano davanti al Re. Cfr. ROTH *Feudalität u. Unterthanverband* p. 315 sg. e BRUNNER *Die Zulässigkeit der Anwaltschaft* nella *Ztsch. f. vergleich.* RW. I, p. 381: « Doch ist es höchst unwahrscheinlich, dass das volksgerichtliche Verfahren des salischen Rechtes die Anwaltbestellung allgemein gestattet habe. Vielmehr liegt die Annahme am nächsten, dass jenes *demandare et laisowerpire causam* im Königsgerichte mit Bewilligung des Königs erfolgte. »

gere quello scopo, essendo istituto d'importanza assai più generale.

Quello invece, che pare un espediente ritrovato *ad hoc*, fu la *commendatio causae;* la quale perciò non si potea adoperare, se non quando se ne sentiva veramente il bisogno, o sia nei casi in cui le parti erano davvero impedite da motivi previsti dalla legge a presentarsi in giudizio. Per il capit. merovingio testè riferito si richiede che colui, il quale si presenta in giudizio a far le veci della parte direttamente interessata, sia in grado di dimostrare *(potuerit vindicare)*, ch'egli con atto solenne mediante la festuca *(laisowerpitio)* [50] è stato investito della facoltà necessaria, o meglio, è stato per la faccenda della quale si tratta sostituito nella persona del mandante. Ora, che ciò non avesse potuto aver luogo ogni qual volta fosse piaciuto alla parte, ma soltanto nei casi di legittimi impedimenti della medesima, e che vi fosse stato bisogno di dimostrare l'esistenza di tali impedimenti, si deduce da un capitolare dell'802 [51] e da parecchie formole del periodo merovingio, ch'è interessante esaminare a questo proposito.

Il *capit. missorum generale* dell'802, c. 9 stabilisce: « Ut « nemo in placito pro alio rationare usum habeat defensionem « alterius iniuste, sive pro cupiditate aliqua, minus rationare « valente vel pro ingenio rationis suae iustum iudicium marrire « vel rationem suam minus valente opprimendi studio. Sed unus- « quisque pro sua causa vel censum vel debito ratione reddat, « nisi aliquis isti infirmus aut rationes nescius, pro quibus missi « vel priores qui in ipso placito sunt vel iudex qui causa huius « rationis sciat rationetur complacito; vel si necessitas sit, talis « personae largitur in rationem, qui omnibus provabilis sit et « qui in ipsa bene noverit causa: quod tamen omnino fiat se-

[50] Cfr. *L. Sal.* XLVI, 1: « fistucam in laisum iactet, » e vedi su questo simbolo GRIMM R-A. p. 121 sgg., MÜLLENHOFF pr. WAITZ p. 287 sg. e KERN *die Glossen in der Lex Salica u. die Sprache der Salischen Franken*, Haag, '69, p. 134.

[51] BORETIUS, *Capit.* I, 93, c. 9.

« cundum convenientiam priorum vel missorum, qui praesentem « adsunt .... »

In questo luogo anzitutto si noti la determinazione degli impedimenti legittimi: « nisi aliquis *infirmus* aut *rationes nescius*... vel si *necessitas sit* » E, a meglio intendere questo passo, ad esso si avvicini il c. 1 del capit. III aggiunto alla Legge Salica [52]: « De agsoniis [53]. Secundum legem Salicam hoc con- « venit observari, ut cuicumque domus arserit et res quas li- « beraverit ubi reponat non habuerit, similiter si eum infir- « mitas detenuerit, aut certe de proximis aliquem mortuum in « domo sua habuerit vel in dominica ambasia fuerit detricatus: « per ista sunnis se homo, *si probatione dederit,* excusare se « poterit. »

Dal raffronto dei due capitolari, il merovingio ed il carolingio, (quando in quest' ultimo vediamo confermata in tutto il suo rigore l' antica regola: - « nemo in placito pro alio rationare usum habeat ... sed unusquisque pro sua causa ratione reddat », - e poi leggiamo riprodotti i casi della possibile rappresentanza, già racchiusi nella primitiva frase generica: - « si eum sunnis non detenuerit » - e specificati nell' addizione posteriore del III° capitolare merovingio, e ad essi non vediamo aggiunto che un solo caso nuovo, richiesto dalle mutate condizioni sociali, come già vedemmo per il diritto longobardo), dobbiamo dedurre che col I° capitolare merovingio altro non s' era fatto, se non prescrivere la *commendatio causae* per mezzo della *laisowerpitio*, nei casi di pura necessità riconosciuta [54].

[52] Behrend-Boretius, p. 98.

[53] *Agsoniae* (franc. *exoine*) è eguale a *sunnis*.

[54] Se nel capitolare dell' 802 non si richiede la *laisowerpitio*, ma si dice che il rappresentante dev' esser nominato dal presidente del mallo, ciò è dovuto all' incremento della potestà regia, la quale si sostituì all' autorità della legge popolare; e quindi, mentre per lo innanzi il rappresentante era nominato con atto formale e solenne, adesso invece la nomina si faceva dal Re, o dai suoi ufficiali, e specie dai *missi* che furono i primi ad aver comunicato un tal potere. Ciò apparirà ancor meglio dall' esame che adesso faremo delle formole. Cfr. Heusler *Institut.* I, p. 205.

E tale risultato è messo fuori di dubbio dalle formole. Nel n. 26 delle *Cartae Senonicae*[55], scritte ai principii della seconda metà del sec. VIII, è riferita la formola di un giudizio *in palatio*, o sia davanti il tribunale del Re. L'attore, fatta la *mannitio* all'altra parte, s'era presentato nel termine fissato e « *per triduo seo amplius placitum suum custodivit;* » ma l'avversario *nec* IPSE *ad eum placitum venit*, *nec* MISSUM *in vice sua non direxit, qui ulla sonia nuntiasset.* » Perciò il Re *cum fidelibus vel* (= *et*) *comite palate* constatò che il convenuto « *iactivus*[56] *exinde remansit,* » ed ordinò all'autorità del luogo, nel quale questi si trovava, di costringerlo a pagare la composizione stabilita dalla legge del luogo medesimo. Come vedesi, la formola constata senz'altro la contumacia e dichiara caduto in multa il contumace, solo perchè questi citato nè s'era presentato di persona, nè avea notificato legittimi impedimenti per mezzo di un *nuncius*[57]. Ad evitare dunque le conseguenze della contumacia, quando la parte non si poteva presentare di persona, non vi era altro mezzo fuori del « nunciare sunia per nuncium, » il che avrebbe potuto dar luogo alla rappresentanza. Ma di quest'ultima ipotesi la formola non tien conto per due ragioni. In primo luogo, perchè la rappresentanza avesse validamente potuto rimediare alla contumacia, sarebbe stato indispensabile che fosse preceduta dalla *commendatio* con la *laisowerpitio;* e in secondo luogo, perchè la *commendatio causae,* giusta il capit. dell'802 e gli altri testi avanti citati, non avrebbe potuto compiersi senza le cause in quelli tassativamente stabilite, o sia senza l'esistenza degli impedimenti legittimi. Ora quando la formola ha detto, che il convenuto non avea inviato alcun messo, *qui sunia nuntiasset*, ha escluso ogni possibilità di

[55] ZEUMER, *Form.* I, p. 182: « Formulas itque inter annos 768 et 775 conscriptas esse, pro certo haberi potest. »

[56] Su questa parola indicante il *contumace* cfr. WAITZ, *das alte Recht*, p. 181 n. 1 e BEHREND, *zum Process der L. Sal.*, nelle *Festgaben für Heffter*, p. 84 n. 2.

[57] *Form. cit.:* « Proinde nos... visi fuimus iudicasse, ut, dum ipse ille per triduo seo amplius placito suo legitime custodivit et nec ipse ille ad eum placitum venit, nec misso in vice sua direxit, qui ulla sonia nuntiasset, et placito suo neglexit. »

rappresentanza. – Negli stessi termini è redatta anche un'altra formola di Marculfo I, 37 [58]. Un tale, battuto e spogliato della sua roba da un altro, erasi da costui fatto dare fideiussori avanti l'autorità del *pagus* di dover insieme comparire nel giorno fissato innanzi al tribunale regio. Egli va di fatti, ma l'avversario nè va, nè invia scuse: – « ipse nec venisset ad placitum nec nulla sonia nunciasset. » – In seguito di che, avendo anche il *comes palacii* attestato, che l'attore « placitum suum legibus custodivit et eum *(convenuto)* abiectivit vel (= et) solsativit, » il quale invece « placitum suum custodire necglexit, » il re ordina all'autorità del pago, che avea ricevuto i fideiussori dal colpevole, di costringere costui a conferire all'altra parte « quicquid lex loci vestri de tale causa edocet. » Qui veramente si tratta di giudizio penale, e perciò da sè sola questa formola non sarebbe atta a provare quello che dimostra la precedente, in cui l'attore avea *mannito* il convenuto, accusandolo di tenere « res suas post se mali ordine iniuste. » Ma se nell'ultima formola non si trova cenno della rappresentanza, allo stesso modo come non si trova neanche nella prima, vuol dire che il trattamento dei due casi era lo stesso; ed unica differenza tra l'uno e l'altro parmi sia questa, che cioè, mentre in affari civili la parte, coll'annunziare al tribunale legittimi impedimenti, poteva ottenere o di rimandare la causa al mallo successivo, senza soggiacere alla multa di 15 soldi minacciata al contumace, ovvero il permesso di nominarsi un rappresentante nel modo voluto dalla legge; in faccende penali invece la notifica degli impedimenti non potea produrre altri effetti, che il differimento della trattazione della causa, senza dover sottostare alla composizione; poichè non sarebbe stata affatto possibile la rappresentanza degli accusati di delitti [59].

[58] ZEUMER, *Form.* I, p. 67; cfr. BRUNNER *Entstehung der Schwurgerichte*, p. 83.
[59] Cfr. HEUSLER, *Institut.* I, p. 205.

Esaminiamo ancora qualche altra formola sotto questo medesimo rapporto. Il n. 33 delle Formole di Tours [60] è perfettamente identico a quello di Marculfo testè esaminato. Anche qui l'attore, ch'era stato assalito e spogliato della sua roba, « per triduum suum custodivit placitum et iam dicto illo secundum legem abiectivit vel (= et) solsativit, qui nec sonia nuntiavit nec suum placitum adimplevit. » – Un'altra formola ci fornisce un altro particolare [61]. Si tratta anche di giudizio *in palatio* e il Re attesta che l'attore « placitum suum legibus custodivit, quod habebat apud hominem (= cum homine) ..... quod (= quem) ipse ille per sua fistucam ante nos visus fuit adframire [62]. » L'altro però « nec ad placitum suum *venit*, nec ipsum sacramentum iuravit, neque iuratores sui; nec nulus fuit *testes*, qui sonia nonciasset. » Perciò il Re, considerando che il convenuto « tale sacramento habuit aframitum et ipsum nulatenus iuravit, nec ipse neque iuratores sui, sed exinde se iectivum in omnibus dimisit, » ordina che l'attore « ipsas res ... habeat evindicatas atque elidicatas [63]. » Qui, come vedesi, si tratta di affari civili e la dizione è la medesima: solo, usandosi, per indicare il *missus*, la parola *testis*, si esclude apertamente ogni possibilità che questi avesse potuto rappresentare il contumace.

[60] Sull'età di queste formole v. ZEUMER, l. c. pag. 128 sgg. e specialmente p. 131 in princ.

[61] *Additamenta e codicibus formularum Turonensium*, n. 6 pr. ZEUMER l. c. p. 161 e nota 1 ibid.

[62] Cfr. *Cartae Senonicae* 10, l. c. pag. 189: « ... ante ipso comite aframitum habuisset. » Lo ZEUMER annota: « Aframire *i. q.* achramire, adhramire = feststellen, » GRIMM, R-A. p. 123. 844, cf. « Vorrede » apud MERKEL, L. Salica, p. 7; MÜLLENHOFF ap. WAITZ *das alte Recht* p. 277: *arripere, raptare, cogere ad rem aliquam;* SOHM, *Process der L. Sal.* p. 78: *fidem facere*, geloben, *hoc loco:* » geloben (jemand vor Gericht zu bringen) », p. 79. THÉVENIN, *Contributions à l'histoire du droit Germanique, extrait de la Nouvelle Revue de droit français et étranger* p. 13 sqq. « An sich ziehen, » p. 28: aframitum habuisset, « qu'il a attiré (angezogen), assigné au tel à comparaître devant le comte. » In formula nostra *aframitum* vix aliter potest intelligi ac interpretatus est WAITZ ll. p. 158, n. 3: « vor dem Grafen verpflichtet (gebunden) zu erscheinen. » Lo SCHUPFER, *Allodio*, p. 93 n. 5 avvicina l'italiano *ghermire* ad *agramire*.

[63] *Elidicatas* = *eliticatas*, da *lis*.

Nè solo nei giudizii *in palatio*, ma anche nei giudizii *in pago* la procedura era la stessa [64]. Da un' altra delle già citate *Cartae Senonicae* [65] rileviamo il seguente schema. L'attore presentatosi *in mallo publico*, *ante comite vel (= et) reliquis quam plures bonis hominibus*, diceva di avere « homine alico (= alio) ante ipso comite aframitum. » E mentre egli *placito suo custodebat*, l' altro « nec ipse ille ad eum placitum venit, nec misso in vicem suam direxit, qui ulla sonia nuntiasset; et placito suo neglexit et iactivos exinde remansit. » – E ciò avveniva non solo per riguardo agli uomini, ma altresì per le donne, a proposito delle quali mi pare interessante il n. 12 delle *Formulae Andecavenses* [66]. Taluni si presentano nel mallo per accusare certe donne di aver ucciso il loro genitore *per maleficio* e custodiscono « placitum eorum legebus a mane usque ad vesperum; » però la donna « nec ad placitum advenit, nec misso in persona sua direxit, qui sonia [noncia]re debuisset. » Qui trattavasi di accusa penale e la donna non avrebbe potuto farsi rappresentare. – Un' altra formola è notevole per la speciale dizione che adopera. Essa appartiene alla *Formulae Salicae Merkelianae* [67] e, a proposito della contumacia del convenuto, dice: « ipse nec ad placitum venit nec misso in pecio [68] suo direxit, *qui de hac causa denuntiare debuisset*, sed inde neglegens vel iectus apparuit. » Ora, la frase: « qui de hac causa denuntiare debuisset, » corrisponde all' altra: « qui sonia nuntiare debuisset, » che abbiamo sin qui riscontrato nelle precedenti formole? Pare che sì; anche perchè, quando si volle esprimere qualche cosa di diverso, o anche di più del semplice *sonia nuntiare*, si adoperò un' altra frase, che ci è conservata in due altre *Formulae Andecavenses* [69]. Le quali, per con-

[64] Cfr. per i giudizi *in pago* ed *in palatio* BETHMANN-HOLLWEG, *Civilprocess* IV, p. 421 sgg.
[65] N. 10 pr. ZEUMER l. c. pag. 189.
[66] Sull' età di questa raccolta v. ZEUMER l. c. pag. 1 sgg.
[67] N. 30, pr. ZEUMER l. c. p. 252 sg.
[68] Lo ZEUMER l. c. annota alla v. *pecio:* « Etiam alias pro *parte* dicitur, sed hic sat insolite. »
[69] Nn. 13. 14 pr. ZEUMER, l. c. pag. 9.

statare la contumacia di una delle parti, si esprimono così: « Nam ille nec ad placitum adfuit, nec nulla persona ad specie (= vice) sua direxit, qui *ipso placito custodisset,* aut *sonia nonciare debuisset.* » Qui, non v'ha dubbio, si vuol chiaramente esprimere che l'assente avrebbe potuto inviare un'altra persona con duplice incarico, o di *custodire ipsum placitum* e rappresentarlo per conseguenza nel giudizio, o di *nunciare sonia* ed ottenere quindi che il giudizio venisse differito. Però queste due formole, che pure offrono la riprova della giustezza dell'interpretazione da noi data al semplice *sonia nunciare* delle formole precedenti, che cioè questa frase bastava da sola per indicare esclusa la rappresentanza, a prima vista parrebbe invece che dovessero fornire argomento per mostrare il contrario. Una volta che la persona inviata dalla parte principale avesse potuto far due cose, cioè *custodire placitum* o *sonia nunciare*, sembrerebbe che l'ultima cosa non contenesse la prima, e quindi il *missus* potesse *custodire placitum* anche quando non esistevano impedimenti. Tale conseguenza però al più potrebbe esser giusta, se la formola avesse detto *sonia nunciasset aut placitum custodisset;* perchè solo con questa dizione si può ammettere la possibilità del *custodire placitum* anche fuori i casi dei *sonia*. Ma una volta che la formola dice: *placitum custodisset aut sonia nunciasset*, mentre pare faccia due ipotesi, in verità non ne fa che una sola, perchè la prima è contenuta nella seconda, ed è la stessa ipotesi già riscontrata nelle formole precedenti, con la sola differenza che qui il *sonia nunciare* ha per iscopo di *custodire placitum*, e là il *nunciare sonia* mira solo all'aggiornamento del giudizio ed a liberare la parte assente dalla multa comminata per legge. E se non si riconoscesse per giusta questa interpretazione, che bisogno vi sarebbe stato nella formola, dopo aver detto *qui placitum custodisset*, di aggiungere *aut sonia nunciare debuisset?* Una volta che si fosse potuto *custodire placitum* anche fuori i casi dei *sonia* non vi sarebbe più stata ragione a parlare di questi: ma

la ragione invece c'è, se diamo ad essi il significato e l'importanza che debbono avere, d'essere cioè validi a far aggiornare il giudizio, oltre che a costituirsi un procuratore. Invece se la formola si fosse espressa nell'altro modo: « qui sonia nunciasset aut placitum custodisset, » allora il *custodire placitum* sarebbe uscito dalla cerchia dei *sonia*, e, in altre parole, si sarebbe potuto *custodire placitum* anche senza l'esistenza dei *sonia*.

Sicchè, in conclusione, giusta anche i risultati avuti dall'esame delle formole, per il diritto franco non si esce affatto dalla teoria degl'impedimenti legittimi fissati nella Legge Salica e confermati ed ampliati, in rapporto alle condizioni sociali dell'epoca, dal capitolare dell'802.

Ed ora passiamo a vedere come le formole stesse ci soccorrano a confermare quanto innanzi accennammo sulla nomina del rappresentante nei casi, in cui ciò era permesso. Una formola di Marculfo [70] è molto importante a questo riguardo. È il Re che parla:

« Fidelis noster ille ad nostram veniens presentiam, suggessit
« nobis, eo quod propter simplicitatem suam causas suas minime
« possit prosequire vel obmallare. Clemenciae regni nostri petiit,
« ut inlustris vir illi omnes causas suas in vicem ipsius, tam in
« pago quam in palatio nostro, ad mallandum vel prosequendum
« recipere deberit, quod [et] in presente per fistuca eas eidem
« visus est commendasse. Propterea iubemus, ut, dum taliter
« utrisque decrevit voluntas, memoratus vir ille omnes causas
« lui ubicumque prosequire vel obmallare debeat, ut unicuique
« pro ipsum vel omnibus suis de reputatis condicionibus et di-
« rectum faciat, et ab aliis simili modo veritatem recipiat, sic
« tamen, quamdiu amborum decreverit voluntas. »

Qui, prima di tutto, bisogna notar la causa, per la quale la parte si fa a dimandare al Re la facoltà di essere rappre-

[70] Pr. ZEUMER l. c. pag. 56: I, 21.

sentato nei giudizi: *propter simplicitatem*, o sia per ignoranza. Il che dimostra che già prima del capit. dell'802 [71], che parla del *rationes nescius*, s'era fatto nella pratica sentire il bisogno di introdurre anche questa importante eccezione al divieto generico della rappresentanza. E poi è da guardare al modo come avviene il conferimento della rappresentanza: « in presente per fistuca eas (causas) visus est commendasse. » Sicchè non era già il Re, ma la parte direttamente interessata, che con la *laisowerpitio (fistucam in laisum* [sinum] *jactabat)* nominava il suo procuratore. L'intervento del Re si spiega, parmi, col contenuto della domanda dell'interessato, il quale chiede che il procuratore da lui voluto « *omnes causas* in vicem ipsius, tam in *pago* quam in *palatio* ad mallandum vel prosequendum recipere deberet. » Questo, come vedesi, è un mandato generale, che perciò non si sarebbe potuto concedere nell'assemblea giudiziaria del distretto, la quale avea una potestà limitata esclusivamente a ciò che sarebbesi trattato entro i confini del distretto medesimo, e non già in altri distretti, e molto meno poi a ciò che dovea esser deciso dal tribunale regio. Il Re invece possedeva la potestà suprema su tutto ed egli solo quindi era in grado di adottare provvedimenti sopra faccende, che avrebbero dovuto essere trattate e nei malli distrettuali e davanti al suo tribunale. Perciò soltanto il Re, pur restando nei limiti dei *sonia*, potè allargare la sfera della rappresentanza e da speciale farla diventare generale, in quanto, per forza della suprema potestà ond'era investito, si credette autorizzato ad adottare provvedimenti, che sarebbero stati obbligatorii per tutte le assemblee giudiziarie. Tranne questa latitudine della rappresentanza dovuta alla potestà regia, del resto essa continuò ad essere un atto compiuto dalla parte, in conformità dello spirito che informava il processo germanico primitivo. E ciò è confermato anche dalla formola presente, la quale non solo dice « in

[71] Lo Zeumer l. c. p. 34 ritiene che Marculfo fece la sua raccolta verso la fine del VII secolo.

presente per fistuca eas (causas) eidem *visus est* commendasse, » ma, nel mentre parla della concessione regia, sente il bisogno di soggiungere: « dum taliter utrisque decrevit voluntas », e in fine di dire che la rappresentanza durerà finchè le parti vorranno: « quamdiu amborum decreverit voluntas. » Sicchè, in conclusione, era l'interessato stesso che con l'atto formale della *laisowerpitio fistucae* nominava il suo rappresentante, e in ciò il Re non interveniva che come testimone, faciente le veci del mallo. Quello, a cui il re partecipava direttamente con la potestà sua, era la determinazione e l'estensione dei poteri concessi al rappresentante. Ma le cose non durarono in questo stato. La potestà regia venne sempre più crescendo nell'epoca carolingia, e come in altre esplicazioni della vita giuridica si sostituì alla libera attività delle parti, così pure a riguardo della rappresentanza avocò a sè il diritto di concederla, e l'atto formale della parte cadde in desuetudine. Ciò, per la Francia almeno, si deduce dal capitolare dell'802, nel quale è il *missus regis* che accorda il rappresentante, nè vi si fa alcun cenno dell'atto formale dell'interessato. Il quale invece, come vedremo, si conservò assai più a lungo in Italia, mentre in Francia fino al sec. XV rimase un privilegio del Re l'accordare il permesso di nominarsi un procuratore, come anche in seguito accenneremo.

A tal punto di sviluppo si trovava il diritto franco, per riguardo alla teoria della rappresentanza nei giudizii, quando fu esteso anche al regno longobardo, di recente incorporato alla monarchia carolingia. Quant'è al capitolare dell'802, esso non apportò nessuna innovazione per l'Italia [72], perchè col suo c. 9 in sostanza non fece che proclamare i principii già fissati con

[72] Questo capitolare si trova nel solo codice parig. 4613, fol. 91: cfr. BORETIUS, *Capitularia*, p. 91. È notevole che questo codice contiene gli editti longobardi ed altri capitolari pubblicati esclusivamente per l'Italia, il che dimostra che fu compilato a punto in terra italiana. Ciò non ostante il *Liber Papiensis* non accolse il capit. dell'802 c. 9, perchè lo riguardò come ripetizione di principii già contenuti nell'editto di Ratchis. Cfr. BORETIUS, *die Capitularien im Langobardenreiche* (Halle, 64) p. 44 sg.

l'Editto di Ratchis. In altri capitolari però il principio della comparizione personale delle parti in giudizio fu mantenuto e rinnovato vigorosamente. Nelle addizioni fatte dell'803 alle varie leggi popolari dell'impero, e quindi anche alle longobarde [73], troviamo minacciata la multa di 15 solidi a chi si fosse permesso di aiutare un altro *in iudicio* [74]; e nel c. 6 delle aggiunte introdotte dello stesso anno alla legge Ribuaria, accolto poi anche nel *Liber legis Langobardarum* (Kar. M. 27), vediamo ripetuto il principio sanzionato già nella legge salica, e da questa passato nella ribuaria, che cioè la parte, la quale senza un legittimo impedimento avesse trascurato di presentarsi nel mallo al giorno stabilito con la *mannitio*, sarebbe caduta nella multa di 15 solidi [75]. E qui sono anche da ricordare tutti quegli altri luoghi dei capitolari, in cui si ordina ai *missi*, ai *comites* ed ai *vicarii* di non costringere ad intervenire nelle assemblee giudiziarie tutt'i liberi indistintamente, com'erasi praticato in addietro, ma quelli soltanto che vi avessero avuto cause da trattare, sia come attori, sia come convenuti. Giacchè oramai l'incremento della potestà regia e le modificazioni introdotte nell'ordine giudiziario, essendosi ai liberi e popolari rachinburgi sostituiti i regii scabini, avean menomato nel popolo il senso della vita pubblica, e gli faceano apparire l'intervento nel mallo come un dovere penoso, mentre prima era stato riguardato come il precipuo diritto dell'uomo libero e la capitale garanzia della sua libertà. Perciò non solo nelle leggi di Carlo Magno [76] ma anche, e sempre più

[73] BORETIUS, *Capitularia* p. 113: *Haec sunt capitula quae domnus Karolus Magnus imp. iussit scribere in consilio suo et iussit eos ponere inter* ALIAS LEGES. Esso passò anche nel *Liber Papiensis*, Kar. M. 103.

[74] « Si quis hominem in iudicio iniuste contra alio altercantem adiuvare per malum ingenium praesumpserit atque inde coram iudicibus vel comite increpatus fuerit et negare non potuerit, sol. xv culpabilis iudicetur. »

[75] BORETIUS l. c. p. 117: *Capitulare legi Ribuariae additum*, c. 6: « Si quis ad mallum legibus mannitus fuerit et non venerit, si eum sunnis non detenuerit *rel.* » Su questo e sul capitolare precedente cfr. BORETIUS, *Capitularien im Langobardenreiche* p. 76 sgg.

[76] *Capit. Aquisgranense* an. 809, c. 5 (= Karl. M., 49) per i *Comites:* « Ut nullus alius de liberis hominibus ad placitum vel ad mallum venire cogatur, exceptis scabinis et vassis

vivamente, in quelle dei successori [77] troviamo ricordato un tal dovere, limitato però a colui, « qui causam suam querere debet aut respondere. »

Sicchè, in conclusione, pel diritto dei capitolari fu sostanzialmente mantenuto il principio, che vietava la rappresentanza tra le persone capaci a stare in giudizio. I nuovi ordinamenti pubblici però da una parte e dall'altra l'influenza grande acquistata ed esercitata dalla chiesa furono cause, che contribuirono ad introdurre delle eccezioni a quel principio, o meglio ad estendere il campo della rappresentanza necessaria.

Di questa posizione diversa, che lo Stato sotto i Carolingi assunse di fronte alla famiglia, abbiamo subito una prova nella trasformazione, che subì la rappresentanza degli orfani e delle vedove e dei minori in generale. Quant'è alle vedove ed agli orfani, ad essi, nei casi in cui non aveano mundualdi o tutori familiari, il diritto longobardo non provvedeva, come vedemmo, con uno stabile mundio legittimo, ma lasciava ai giudici di vegliare, quando se ne presentasse l'occasione ed il bisogno, agli interessi di siffatte persone, che o erano in tutto destituite di famiglia o non trovavano in essa la loro protezione naturale, e di garentirle secondo i modi stabiliti dalla legge. Siffatti prin-

comitum, nisi qui causam suam aut quaerere debet aut respondere. » Presso BORETIUS *Capitularia* p. 148. - Karl. M. 68, per i *Vicarii:* « .... ingenuos homines nulla placita faciant custodire ..., nisi forte contingat ut aliquis aliquem accuset ... » = PIPPINI *Capitulare italicum* an. 801 (806?)-810), c. 14, pr. BORETIUS *Capitularia* pag. 209 sg. Nei codd. Chigiano e Cavense è attribuito anche a Carlo M. - *Capitul. missorum* a. 803, c. 20, per i *Missi* (Karl. M. 114): « Ut nullus ad placitum banniatur, nisi qui causam suam quaerere aut si alter ei quaerere debet ... » pr. BORETIUS l. c. p. 116.

[77] HLUDWICI PII *Capitul. missorum* an. 819, c. 14 (= Hlud. P. 39): « De placitis siquidem quos liberi homines observare debent constitutio genitoris nostri penitus observanda atque tenenda est ... et nullus eos amplius placita observare compellat, nisi forte quilibet aut accusatus fuerit aut alium accusaverit aut ad testimonium perhibendum vocatus fuerit. Ad caetera vero, quae centenarii tenent, non alius venire iubeatur, nisi qui aut litigat aut iudicat aut testificatur. » La *constitutio genitoris* qui ricordata non esiste: cfr. BORETIUS, l. c. p. 290 n. 18. - HLUDOW. P. *Capit. leg. add. Wormat.* a. 829, c. 4-6 (= Loth c. 61-63) ripete le stesse cose con le stesse parole, premettendo questa osservazione: « De vicariis et centenariis, qui magis propter cupiditatem quam propter iustitiam faciendam saepissime placita tenent et exinde populum nimis affligunt, ita teneatur ... » Presso PERTZ *leges* I, pag. 353. - Cfr. BETHMANN-HOLLWEG, *Civilpr.*, V, p. 21.

cipii vennero negl' inizii della dominazione franca rifermati da un capitolare di Pipino, il quale non introdusse in questa materia nessuna novità [78]. Ma Ludovico il Pio, nel suo capitolare pubblicato a Worms dell' 829 e introdotto in Italia dal figlio Lotario [79], prescrisse che pel minore privo di padre fosse obbligato a rispondere in giudizio *legitimus eius propinquus, qui iuste ei tutor ac defensor esse videtur* [80].

Per ciò che riguarda i minori in genere, questo medesimo capitolare, cogliendo l' occasione di un abuso invalso nella pratica, fece importanti modificazioni al diritto preesistente. Sin qui nessun procedimento a favore o contro un minore era stato possibile: sia che egli avesse azioni da far valere contro altri, sia che altri le avessero da sperimentare contro lui, non le si poteano esercitare giudiziariamente, sinchè non avesse raggiunto l' età maggiore. La Lex Ribuaria 81 non avea neanche distinto tra affari penali e civili, ma avea detto in generale « ... usque

[78] Pipp. Capit. an. 782, c. 5, p. 192 (= Capit. ital. Pipp. 5): « Ut viduas et orphanos tutorem habeant *iuxta illorum legem*, qui illos defensent et adiuvent et per malorum hominum oppressiones suam iustitiam non perdant. Et si tutor aliquis illorum esse non voluerit, iudex provideat *Deum timentem hominem, iuxta ut lex ipsorum est*, qui per nostra preceptione illorum peragere debeant causa. » - Anche l'*Expositio* dice che questo cap. non introdusse alcuna novità, ed osserva che l' espressione « *tutorem habeant iuxta illorum legem* » si riferisce a *Roth.* 204, *Liutpr.* 149 e *Ratch.* 11, e, bisogna anche aggiungere, a *Liutpr.* 19, 74 e 75, dei quali riproduce l'espressione « *personam Deum timentem...* » E neanche alcuna innovazione introdussero i *Capitula legg. add.* an. 818-819 p. 280, c. 3 (= *Capit. ital.* Lud. P. 8): « De viduis et pupillis et pauperibus. Ut quandocumque in mallo ante comitem venerint, primo eorum causa audiatur et definiatur. [Cfr. in Boret. Cap. 23, c. 17 e Cap. 102, c. 4]. Et si testes per se ad causas suas quaerendas habere non potuerint vel legem nescierint, comes illos vel illas adiuvet, dando eis talem hominem qui rationem eorum teneat vel pro eis loquatur. »

[79] Boretius *Capitularien im Langobardenreiche* p. 148.

[80] Hludov. P. capit. leg. add. Wormat. a. 829, c. 60, p. 353 seg. (= Capit. ital. Loth. 60)): « ... Si autem ipse pater mortuus fuerit, tunc legitimus eius propinquus, qui iuste ei tutor ac defensor esse videtur, pro ipso rationem reddere compelletur. » L'*Exposit.* ora citata continua, notando che quel cap. di Pipino fu in parte modificato da questo cap. di Lotario, poichè in quello « nullus tutor *compellitur* rationem reddere pro ipso cui est tutor, immo alius per *providentiam iudicis* eligi precipitur, qui eius causam peragere debeat. » E la stessa osservazione ripete al cap. 60 di Lotario: « Pip. cap. 5 rumpitur ab hoc. cap. precipiente, tutorem, si pro illo (*scil.* orphano) interpellatus fuerit, rationem reddere esse cogendum. » — Per il diritto longobardo cfr. Blume, *die Muntschaft nach Langobardenrecht.* nella *Ztsch. f. RG.* XI, 375.

15. anno pleno nec causam prosequatur, nec in iudicium interpellatus responsum reddat; 15. autem anno aut ipse respondeat aut defensorem elegat. Similiter et filia [81]. » Fu il capit. VII aggiunto alla legge Salica sotto Ludovico il Pio, ai principii del sec. IX, che distinse tra faccende penali e civili, prescrivendo che per le prime il minore dovesse subito intervenire nel giudizio assistito dal mundualdo, mentre per le altre non fosse tenuto a rispondere se non dopo diventato maggiore [82]. E d'una siffatta specie di immunità del minore profittavano coloro, che voleano impedire la rivendicazione delle cose altrui da essi ingiustamente tenute, trasferendo le cose medesime ad un minore *iustitiae tollendae causa.* Or dal desiderio appunto di eliminare un tale abuso prese le mosse il citato capitolare dell'829, il quale incominciò col prescrivere che, verificandosi casi simili, il padre o il tutore fossero obbligati ad intervenire nel giudizio ed a rispondere pel minore, e poi estese questo obbligo a tutte le altre questioni riguardanti il minore stesso, eccettuando solo quelle, che si riferissero ai beni ereditarii dei genitori [83].

Per ciò che concerne gli altri rapporti mundiali, quello fra padroni e servi fu l'unico, che non ebbe a risentire l'influenza

[81] Intorno all'epoca della redazione di questo tit. 81 della L. Rib. il SOHM *praefat.* § 6 dice: « *Quarta pars legis Rib.* (tit. 80-89) *saeculo octavo ineunte esse videtur concepta.* » Si vegga però BRUNNER *deutsche Rechtsgesch.* I, p. 306 sg.

[82] *Capit. leg. Sal. add.* an. 819 aut paulo post, c. 5 (BORETIUS *Capit.* 292: BEHREND-BORETIUS 115): « De XXVI capitulo [= *L. Sal. emend.* 26, 9]. Si quis puer infra 12 an. aliquam culpam commiserit, fredus ei non requiratur. - De hoc capitulo iudicatum est, ut si infans infra 12 an. res alterius iniuste sibi usurpaverit, eas excepto fredo, cum lege sua componat, et ita manniatur sicut ille manniri potest cui contra legem fuerit, et ita a comite ad mallum suum adducatur, sicut ille adduci potest cui contra legem fecit. De hereditate vero paterna vel materna, si aliquis eum interpellare voluerit, usque ad spatium 12 annorum expectare iudicatum est. »

[83] *Capit. cit.:* « Quicumque res alienas cuilibet homini vendiderit et ipse homo easdem res alicui alteri dederit sive vendiderit, et ipse homo qui tunc easdem res comparatas habet per malum ingenium proprio filio suo aut alteri cuilibet necdum legitimos annos habenti iustitiae tollendae causa tradiderit, volumus atque firmiter praecipimus, ut, si pater eiusdem parvuli vixerit, ipse intret in causam rationem reddendi pro filio. Si autem ipse pater *rel.* ... Similiter de aliis omnibus iustitiis ad eum pertinentibus, excepta sua legitima hereditate, quae ei per successionem parentum suorum legitime obvenire debet ... » Cfr. HEUSLER, *Instit.* II, p. 493, n. 4 e p. 494.

del cresciuto potere dello Stato e delle mutate condizioni politiche. Accusanti o accusati, attori o convenuti, i servi furono considerati sempre come incapaci ad intervenire nei giudizii e continuarono perciò ad essere interamente rappresentati dai loro padroni che ne assorbivano tutta la sfera d'azione e tutta la capacità [84]. Gli aldii invece, che, sotto il rapporto della rappresentanza erano, come vedemmo pel diritto longobardo, in tutto equiparati ai servi [85], adesso si avvantaggiarono in indipendenza, essendo stati da Carlo Magno messi a paro dei fiscalini e dei liti [86], i quali, se attori, intervenivano da sè nei giudizii con la semplice assistenza del padrone; se convenuti, o si presentavano anche per difendersi insieme col padrone medesimo, o erano da costui obbligati, prima del giudizio, a far ragione alle richieste della parte contraria [87]. Ma più ancora del rapporto fra aldii e padroni si trasforma quello nascente dalla *commendatio* fra il *senior* ed il *vassus*. L'*homo ingenuus in obsequio aut in servitio*, quale lo incontrammo nella Lex Ribuaria e nell'Editto di Ratchis, diventa in questo periodo il vassallo; e mentre allora, pur con-

[84] *Pipp. capit. ital.* an. 801 (806?)-810, c. 16, p. 211 (= *Capit. ital.* Kar. M. 70): « Iubemus, ut servi non mittantur in districtionem, sed per missos nostros vel dominos eorum aut illorum advocatos ipsi servi distringantur, et ipsi sicut lex iubet rationem pro servos reddant, utrum culpabiles sint an non. Ipsi vero domini distringant et inquirant servos suos sicut amant. » - *Capit. leg. Rib. add.* an. 803, c. 5, p. 117 (= *Capit. ital.* Kar. M. 26): « Nemini liceat dimittere servum suum propter damnum ab illo cuilibet illatum, sed iuxta qualitatem damni dominus pro illo respondeat, vel eum in compositionem aut ad penam petitori offerat. » - *Capit. leg. add.* an. 818-819, c. 15, p. 281 (= *Capit. ital.* Lud. P. 21): « Si servus de furto accusatus fuerit, dominus eius pro eo emendet aut eum sacramento excuset, nisi tale furtum perpetratum habuerit, propter quod ad subplicium tradi debeat. » *Hludovi. II. capit. in leg. data* a. 855, c. 1, p. 436 (= *Capit. ital.* Loth. 78): « Si quis aliquem de aliquo mallaverit negotio, et ille qui mallatus fuerit dixerit: ideo ei respondere nolo quia servus alterius sit, aut si testimonia produxerit et similiter dixerit, quod eo recipere non debeat, quia aliquis eorum servus sit alterius, nominet dominum eius et sic det wadiam de eo ad placitum adducendo *rel.* » - Cfr. *form.* a q. l.: « P., te appellat M., quod tu occidist D. suum patrem. - Non tibi respondeo, quia tu es servus de P. de C. - Da sibi wadiam de illo domino ad placitum adducendum ... »

[85] Cfr. Heusler, *Instit.* I, p. 127 sg.

[86] *Capit. ital.* an. 801, p. 204, c. 6 (= *Capit. ital.* Kar. M. 82): « Aldiones vel aldianae ad ius publicum pertinentes ea lege vivant in Italia in servitute dominorum suorum, qua fiscalini vel lites (= liti) vivunt in Francia. »

[87] Cfr. Bethmann-Hollweg *Civilproz.* V, p. 105: *L. Rib.* 58, 20; *L. Franc. Cham.* 44; *Capit. de villis*, an. 800. c. 29 e cc. 52 e 57, pag. 85.

servando la libertà sua nei rapporti privati, la perdeva quando questi rapporti medesimi erano oggetto di contestazioni giudiziarie, nelle quali avea perciò bisogno della rappresentanza di colui al quale erasi commendato, adesso invece, dopo prestato il giuramento di fedeltà e l'omaggio, per cui la *commendatio* diventò un rapporto di diritto pubblico, egli conservava la capacità sua ed interveniva direttamente nei giudizii [88]. Solo quando si trovava nell'immediata dipendenza del signore, nel tempo, cioè, in cui prestava il servizio, riviveva in parte l'antico rapporto mundiale, che sospendeva temporaneamente la capacità del vassallo e volea che fosse rappresentato dal signore [89].

Se la trasformazione della *commendatio* nella feudalità restrinse la rappresentanza da un lato, dall'altro questa videsi aperto davanti un largo e vastissimo campo con l'incremento che ebbero a punto nel periodo carolingio le immunità, le quali già s'erano fatta strada sotto i Merovingi. Noi qui non intendiamo di fare la storia dell'istituto delle immunità, sorto in Francia ed importato poscia in Italia [90], ma vogliamo solo studiarle nel lato, ch'era una delle manifestazioni della rappresentanza giudiziale. Gl'investiti delle immunità, vescovi, abati e nobili, oltre ad esigere per sè le prestazioni fiscali da tutt'i residenti

[88] *Capit. Mantuanum*, an. 781, p. 190, c. 13: « De vassis regalis, de iustitiis illorum, ut ante comitem suum recipiant et reddant. » - *Capit. Aquisgr.* an. 809, p. 147 c. 5 (= *Capit. ital.* Karl. M. 49): « Ut nullus alius de liberis hominibus ad placitum vel ad mallum venire cogatur, exceptis scabinis et vassis comitum, nisi qui causam suam aut querere debet aut respondere. »

[89] *Concessio general.* an. 823, p. 320, c. 3, che però manca nel *Lib. Pap.*: « His vero personis, quae se nobis commendaverunt, volumus specialiter hoc honoris privilegium concedere pre ceteris liberis, ut in quocumque loco venerint, sive ad placitum vel ubicumque omni honore digni habeantur et caeteris anteponantur et quidquid ad querendum habuerint, absque ulla dilatione iustitiam suam accipere mereantur. Et illorum homines liberi, qui eis commendati sunt, si *ipsi seniores eos secum in servitio habuerint*, propter iustitiam faciendam nec distringantur nec pignerentur, quousque de nostro servitio reversi fuerint. Et tunc si quid ab eis queritur, primum senioribus eorum moneatur ut iustitiam suam querentibus faciant, et si ipsi facere noluerint, tunc legaliter distringantur. » Cfr. *capit.* an. 866, c. 10 (Pertz I, 505). Sul *Capit.* an. 853, c. 4 (Pertz I, 422) e su due *Cartae Senon.* 27, 30 (Zeumer 197, 198) cfr. Heusler, *Institut.* I, p. 131.

[90] Bethmann-Hollweg, *Civilproz.* V, p. 24, nota 5 e 6.

nelle loro terre, liberi e servi, aveano anche su costoro una giurisdizione limitata, che essi d'ordinario esercitavano per mezzo di un loro ufficiale, conosciuto sotto il nome di *advocatus*. Il quale però, mentre era giudice nell'interno dell'immunità e per tutte le questioni sorgenti fra gli abitanti in essa tra loro o con il signore, esercitava, come lo stesso suo nome lo dice, un'altra funzione, che costituisce appunto il lato dell'immunità, che si riferisce al nostro argomento. Egli era il rappresentante in tutt'i rapporti, per così dire, esterni e dell'immunità stessa e di colui che n'era investito, e di tutti quelli che resiedevano nelle terre dell'immunità, a qualsiasi classe di persone fossero appartenuti. Quant'è alla rappresentanza che l'advocatus avea dell'immunità stessa e del possessore della medesima, di essa si parlerà appresso: ora bisogna vedere in che consistesse la rappresentanza dei singoli residenti nell'immunità. Di diritto, questa sarebbe spettata al signore, il quale, se si fosse trattato di persone servili o semilibere, vi era obbligato per i principii che abbiamo innanzi esposto; se poi si fosse trattato di liberi, vi era tenuto per il rapporto reale, in cui questi si trovavano verso di lui. Ma come l'advocatus è prima di tutto il rappresentante estrinseco dell'immunità e del possessore di questa, così avviene ch'è anche d'ordinario il rappresentante del diritto e dell'obbligo spettante al signore di rappresentare nei giudizii tutt'i suoi soggetti, ed è per conseguenza il rappresentante di costoro [91]. Vediamo in che consistesse tale rappresentanza.

Il Capitolare Mantuanum secundum (an. 787?) c. 5 stabilisce [92]:

« ... Servi aldiones libellarii [*censuales liberi*] antiqui vel illi
« noviter facti, qui terram ecclesiae colunt vel colenda suscipiunt,
« si de crimine aliquo accusantur, episcopus primo compellatur,

[91] Sulla parola *mithio*, adoperata specialmente nel periodo merovingio a significare il diritto e il dovere del signore di rappresentare i proprii soggetti, cfr. ROTH, B. - W. p. 163 e sgg. e BETHMANN-HOLLWEG, C-P. IV, p. 440 e sg.

[92] BORETIUS, 196 = *Capit. ital.* Kar. M. 99.

« et ipse per advocatum suum, secundum quod lex est iuxta « conditionem singularum personarum, iustitiam faciant. »

Sicchè, quando una persona estranea all'immunità avea diritti da far valere contro un abitante dell'immunità, si dovea anzitutto rivolgere al padrone di questa, il quale gli faceva rendere giustizia per mezzo del suo avvocato. Che se non fosse riuscita questa, che meglio che un giudizio, era un'amichevole composizione, allora, continua il passo testè citato, si farà secondo le norme stabilite per le cause delle persone ecclesiastiche [93]. Le quali norme sono fissate dal c. 1 di questo medesimo capitolare:

« ... Si vero talis aliqua contentio inter eos [94] orta fuerit que « per se pacificare non velint aut non possint, tunc per advo- « catum episcopi, qualem iusserit ipse, causa ipsa ante comite « vel iudice veniat, et ibi secundum legem finiatur, anteposito [95] « persona clericorum. »

Non riuscendo dunque la pacificazione amichevole davanti l'*advocatus*, questi dovea appresentare e difendere l'abitante della immunità innanzi ai tribunali ordinarii.

(Continua)

F. Brandileone.

[93] « Sin vero, sicut in capitulare nostro scriptum est, ita fiat. »
[94] Cioè *abbates presbiteri diaconi subdiaconi vel quislibet de clero.*
[95] *Longobardice pro excepto,* annota il Boretius: lo trovammo anche in Astolfo.

LE CARDINAL HENRI DE NORIS

ET SA CORRESPONDANCE.

Les débris de la correspondance du Cardinal Jérôme Henri de Noris [1] sont conservés à la bibliothèque Angélique, autrefois dépendance du couvent romain de l'ordre des Augustins, dont on sait qu'a été membre ce célèbre érudit. Les recueils qui les contiennent ont été formés par un des plus fidèles amis de Noris, le R. P. Nuzzi d'Altamura, qui, après avoir été longtemps prieur du monastère « *alla Scrofa* », devint supérieur de son ordre. Nuzzi a inséré dans cette collection, avec quelques lettres du cardinal sur des questions scientifiques, véritables dissertations qui n'ont d'épistolaire que le nom, et avec un grand nombre de celles que lui adressaient les savants ou les curieux de toute l'Europe, l'importante correspondance qu'il avait reçue de son illustre ami. Cette série de cent vingt trois lettres forme un volume d'environ trois cent pages in quarto. Une dizaine sont datées de Venise, pendant le séjour qu'y fit Noris dans l'hiver de 1681 à 1682; quatre-vingt-dix environ, de Florence, de 1682 à 1690, à l'époque où l'auteur était précepteur du prince héritier, théologien du grand-duc, professeur à l'Université de Pise; le surplus, de Rome, par Noris devenu cardinal et bibliothécaire de

[1] Rappelons brièvement les principales dates de sa vie: - Né en 1631, élevé au collège des jésuites de Rimini, il entre dans l'ordre des Eremitae S. Augustini (Augustins) et termine son noviciat à Rome; étudiant en théologie à Pésaro et à Pérouse, professeur à Padoue, il est nommé en 1673 qualificator Sancti-Officii. Magliabecchi le fait nommer la même année théologien du grand duc Cosme III, précepteur de son fils Jean-Gaston, et professeur d'histoire sacrée à Pise (1674). Il est rappelé à Rome par Innocent XII; remplace Schelstrate comme premier custode de la Vaticane, est fait cardinal, bibliothécaire de l'Église après Casanata (1700), président de la commission pour la réforme du calendrier (1701) et meurt d'une hydropisie en 1704.

l'Église. C'est là tout ce qui nous reste, - au moins à la bibliothèque Angélique, - d'une correspondance probablement beaucoup plus étendue, mais dont la perte partielle s'explique par le nombre des voyages et des déplacements de son destinataire. Ces lettres sont jusqu'à présent, au moins à ma connaissance, demeurées inédites.

Cette destinée se justifie à de certains égards. Il y a en effet dans ces lettres bien du bavardage, trop de ces formules d'une politesse où l'on ne saurait dire si l'Italien a mis plus d'emphase, l'ecclésiastique plus d'onction, ou tous deux ensemble plus de banalité. Il y a nombre de renseignements qui sans doute étaient importants pour les contemporains de l'auteur, mais qui n'ont plus de sens pour nous que l'avancement et le tableau du personnel dans l'ordre des Augustins au XVII[e] siècle laissent indifférents. Il y a enfin trop de ces plaisanteries qu'on sent qui devaient paraître très drôles aux lecteurs de Noris, mais que nous ne saisissons plus guère et qui, partant, nous semblent fort ennuyeuses.

Cependant il y a plus et mieux dans les lettres de Noris. Si l'on veut bien ne pas s'arrêter aux défauts que je viens d'indiquer, au delà des exordes pompeux et des chroniques conventuelles, on s'étonnera de découvrir en Noris non seulement un érudit, mais un politique, et un caractère très-original. L'historien et le psychologue peuvent faire leur profit de cette correspondance : l'un en tirera le portrait très-personnel et très-vivant d'un religieux érudit et de son entourage au XVII[e] siècle ; l'autre y trouvera de nombreuses informations sur les affaires politiques de l'Europe, et sur l'opinion publique en Italie de 1680 à 1700. Ce que Noris montre ou dit de lui-même dans ses lettres, ce qu'il y raconte des événements de son temps nous paraît assez intéressant pour justifier la publication au moins partielle de ses lettres au P. Nuzzi [1].

[1] La correspondance de Noris étant très-volumineuse et inégalement intéressante, je ne publie ci-après que ce qu'elle contient de véritablement important. Plusieurs de ses

I.

Noris intime

Les œuvres du cardinal Noris et la biographie qui sert de préface à l'édition complète nous montrent en lui un austère érudit, un théologien savant, un religieux exemplaire. Les lettres intimes de l'auteur du *De Epochis Syro-Macedonum* nous autorisent à croire qu'il n'a pas eu toutes ces qualités, et qu'il en a eu d'autres.

C'est moins par vocation religieuse que par amour pour l'étude que le descendant de Jacques Noris, le politique et historien florentin, que le fils d'Alexandre Noris, l'auteur encore connu du livre *De Bellis germanicis*, était entré dans les ordres. L'exemple de son compatriote, le véronais Panvinio, avait été pour beaucoup dans sa décision, et l'une des grandes ambitions de sa vie fut de continuer les *Annales* entreprises par Baronius sur les plans de Panvinio [1]. Cette passion de science s'indique nettement dans plusieurs passages des lettres intimes de Noris, par les plaintes qu'il fait entendre quand on veut l'enlever à ses études et qu'on multiplie le nombre de ses occupations ecclésiastiques et administratives, par la joie qu'il manifeste à plusieurs reprises de vivre tranquille à Florence. Bianchini n'a donc pas eu tort de croire que l'établissement de Noris à la cour du grand duc eut pour motif principal le désir de se soustraire à des querelles théologiques incessantes et à des travaux sans profit intellectuel [2].

lettres ne sont donc imprimées ici que par extraits, mais, sauf les suppressions, j'ai respecté absolument le texte de Noris. Outre les lettres qu'on pourra lire ici, la correspondance de Noris en comprend d'autres datées de Rome, 15 mai 1694, 25 mai, 18 juin, 2 juillet 1695, 22 décembre 1696, 27 avril 1697, 27 mai et 28 juin 1698, 23 mai 1699, 11 juin 1703 et trois sans date, dont on trouvera des fragments dans une autre étude.

[1] Il voulut aussi corriger Baronius, mais il renonça à ce projet à l'exécution duquel travaillait un capucin provençal, le R. P. Antoine Pagi.

[2] Voir une lettre du 1er juillet 1673 à Magliabecchi citée par Bianchini.

En même temps qu'elles confirment cette conjecture, les lettres de Noris nous laissent voir d'autres raisons de la retraite de l'érudit à Florence.

Noris n'aimait pas *l'air de Rome*. Pour s'y plaire, il n'était ni assez riche ni assez intrigant. Il fallait, pour y vivre indépendant, renoncer à toute ambition mondaine, ou la réaliser par les moyens alors en usage. La quête des bénéfices et des honneurs était alors le principal souci d'un grand nombre d'abbés romains: c'est de son temps que datent ces innombrables *Avvertimenti politici per un cortegiano, Ragionamenti per uno che vive nella corte di Roma*, manuels de l'intrigue rédigés pour des Gil Blas en soutane, par des Machiavels de séminaire. Jamais le proverbe n'avait été plus vrai: *Messer Interesso cammina sempre avanti*. Mais la concurrence rendait le succès difficile, douteux et tardif. Noris n'était pas ambitieux d'honneurs et il aimait l'argent: « *Je hais cette ville*, dit-il, *où l'on se nourrit d'espérances* ». Il préférait des appointements fixes à l'attente d'une grande situation: « *En neuf ans, j'ai vu mourir deux papes, des douzaines de cardinaux, des évêques, tous avec l'espoir au cœur, les uns d'un règne sans fin, les autres de la tiare, les derniers, de tout* ». Il aimait mieux vivre avec trente quatre piastres par mois, et sans titre, que postuler à Rome et mendier en attendant avec huit écus et soixante deux baïoques par mois. L'impression de ses livres lui coûtait fort cher d'ailleurs, et cette grande place faite à l'argent dans ses préoccupations ne vient pas seulement de l'avarice.

La stricte observance des règles de la vie conventuelle ne lui plaisait guère. Il ne parle pas sans ironie à son ami Nuzzi de ses devoirs religieux: « Penser toujours à courir au chœur; chanter matines avant le jour, tomber en extase, comme un séraphin, à la fin de l'office rester pâmé jusqu'au coup de cloche qui annonce le confiteor ». A Florence, il jouissait d'une demi liberté, toujours occupé à la cour, souvent en voyage, ne vivant à son couvent que par intervalles.

Il était un épicurien. Se lever de grand matin pour aller à l'imprimerie, braver le froid et la pluie, lui semblent des traits de bravoure. Il s'effraye de la course qu'il aurait à faire trois fois par semaine de l'Angélique à la Vaticane s'il en était custode; la traversée du pont Saint-Ange lui semble une dure épreuve les jours de pluie, car pour être redevenue sous Sixte IV une ville de brique, selon le mot du cardinal Gilles de Viterbe, Rome n'avait pas cessé d'être une ville de boue. - L'ordinaire du couvent, malgré son amitié pour l'économe Ambrosini, lui paraissait insuffisant. Certaine recette pour la fabrication d'andouillettes suffirait à justifier son exode de Rome. Noris était un véritable gourmand; il s'intéresse partout à la cuisine. À Venise sa première surprise, son premier plaisir, est le prix infime du gros et gras chapon qu'on lui sert au débotté. Il caractérise Venise, non par le Lido ou le Canal grande, mais par les caisses de caroubes. De Rome il ne regrette que les sorbets qu'en dilettante achevé, il allait déguster au café Rosso, place d'Espagne. À Florence, sa cellule est l'été le rendez-vous de ses confrères qui viennent y boire, à la glace, des vins excellents. La prise de Tokai par les Turcs le désole, et il accable d'ironies le vin du P. Ambrosini, « vin nouveau de Languedoc, âpre, épais, sans bouquet, sans arôme, dont un Allemand ne voudrait pas ». La gastronomie lui inspire même des vers!

Ces goûts tranquilles le retinrent douze ans à Florence. Sa vie s'y écoula sans incidents, partagée entre l'Université de Pise, le cabinet des médailles du Grand-duc, la cellule encombrée de livres où il travaillait. Il prècha deux carêmes, l'un à Pise, l'autre à Paganica. Il fit deux voyages, l'un à Venise pour imprimer les *Cenotaphia Pisana*, l'autre à Vérone pendant une très grave maladie de son frère qui y succomba.

Le biographe de Noris ne dit presque rien de son voyage à Venise, qui fut un des plus joyeux épisodes de sa vie. Les lettres de cette période sont des plus amusantes. Elles révèlent un Noris

nomade, je dirai presque bohême, qui va baguenaudant sur les places en chausses de cavalier, sachant regarder et écouter, osant tout entendre et tout voir. Son voyage de Florence à Venise est plein d'aventures contées avec infiniment de bonne grâce. Il y a une ironie charmante dans le récit de son arrivée à Venise. « Nous voici à onze heures du soir au couvent: personne n'est là pour nous recevoir; les uns sont au lit, les autres à la comédie; un frère convers nous donne les chambres d'un père maître qui était à la campagne; le prieur ce soir-là prolongeait la soirée *extra claustra* en famille ». Dès le lendemain, il court à l'imprimerie; l'impression de son livre l'occupait le matin, les après-midi étaient consacrées aux plaisirs: promenades en gondole avec l'archevêque de Spalato, longues stations devant les marionnettes si perfectionnées de la place Saint Marc, devant des charlatans astrologues, séances du grand-conseil où, lors d'une élection d'un procurateur de S.[t] Marc, il assiste au défilé de 1075 nobles votants. Puis il s'instruit des bruits de la ville, apprend des anecdotes, s'occupe entretemps des affaires de l'ordre, rétablit la paix dans le couvent de Venise, fait un envoi de vitraux au couvent de Rome.

De retour à Florence, après avoir grâce à son ami le P. de Lacerda, assistant d'Espagne, évité son rappel à Rome, il reprend sa vie régulière. Ses lettres nous donnent quelques indications sur son existence: marques de la faveur ducale, causeries d'érudition avec le prince Ferdinand, classement du cabinet numismatique et rédaction du catalogue. Il y parle aussi, mais rarement, de ses travaux personnels. Il envoie Nuzzi retirer à Saint Louis des Français un volume de lettres d'Innocent III que lui adresse Baluze; ailleurs il le prie de la vérification d'un texte de Dithmar. En 1682, il lui écrit: « Je suis si occupé que c'est merveille si je ne tombe pas malade. Je n'ai jamais eu plus d'heures de travail de jour et de nuit; il me faut passer tous mon temps sur des livres gros comme Calepin! » En 1685 il lui

explique les raisons de son refus de publier son Histoire des Donatistes: il lui faudrait dix-huit mois de travail tranquille, et d'ailleurs son histoire du Pélagianisme a été si discutée qu'il a résolu de n'écrire plus que sur des matières profanes. « Je touche à la vieillesse, ajoute-t-il, et il faut faire mon paquet ». Des remerciements pour des cadeaux, des condoléances pour des deuils, des félicitations et des envois scientifiques ou culinaires venaient parfois troubler cette vie calme, et l'on se représente volontiers Noris, - comme il s'est décrit, - le soir dans sa cellule, apaisant les querelles du chat et du chien de son ami Benfatti, et caressant son chat Grillo, à qui il parle de Nuzzi.

Cette cellule était un des lieux de pélerinage où ne manquaient pas de se rendre les religieux de passage à Florence. L'accueil de l'érudit était bienveillant. Sa courtoisie pour les étrangers était si grande qu'elle inspira à un adroit voleur, - demeuré inconnu, - une audacieuse fourberie. On en verra plus loin le récit par Noris lui-même. Tous ses hôtes ne lui étaient pas aussi coûteux que le pseudo *Rector magnificus* de Louvain. Les visites du Père Général et du Père Assistant le mettaient cependant en frais de cadeaux et de représentation. Il priait volontiers à déjeuner ses visiteurs Augustins: peut-être sa gourmandise était-elle en cela d'accord avec son hospitalité.

Les œuvres d'érudition de Noris ne montraient pas qu'il eût été un homme d'esprit: c'est ce qui ressort de ses lettres. Il avait de la verve, des plaisanteries d'une gaîté un peu grosse mais réelle; il tourne agréablement l'anecdote et réussit dans le développement fantaisiste. Quelques religieux de son couvent, qui semblent avoir été d'amusants grotesques, ont le don d'exciter les saillies. Il en est un, le P. Grassi, qui aurait pu figurer avec honneur à la chapelle Sixtine: on devine les plaisanteries que Noris lui prodigue. Le nom du dépensier Ambrosini revient souvent sous sa plume. Cet excellent homme, habile dans l'art d'accommoder les restes, mais d'ailleurs totalement illettré, avait vieilli

au couvent de la Scrofa, y avait nourri et abreuvé plusieurs générations de prieurs et de prédicateurs. Noris l'appelle Préfet des Celliers, le représente régnant dans sa cantine, sa cuisine et sa cave. Nuzzi lui-même n'est pas épargné, à propos d'un évanouissement attribué à une extase prolongée et dû à une prosaïque indigestion; mais il ne figure pas seulement dans ces lettres comme un sujet de plaisanteries: l'amitié très vive de Noris pour lui le soutint toujours et l'on verra plusieurs fois comment elle s'employait en sa faveur. - Malheureusement bon nombre de ces plaisanteries sont obscures pour nous, vu notre ignorance du milieu où elles sont nées. Telle est la formule: « *Ve lo dico ò non ve lo dico?* » si souvent répétée par Noris, et qui revient presque toujours quand l'érudit a quelque anecdote un peu scabreuse à raconter, ce qui lui arrive assez souvent. Je leur préfère les lettres de pure fantaisie: celle sur l'indigestion de Nuzzi est un joli badinage, bien dans le goût de son temps; une diatribe tragi-comique pour lui reprocher une indiscrétion est amusante; une histoire de conférence paléographique est pleine de naturel et de bonhomie. La valeur littéraire des lettres de Noris n'est pas inférieure à leur valeur psychologique.

Pour celle-ci, la nouveauté des renseignements que l'on peut en tirer sur Noris la démontre assez. Elles permettent de substituer au portrait officiel de l'illustre érudit un portrait moins austère peut-être, mais plus humain sans doute et à coup sûr plus ressemblant. Noris est un de ces érudits dont les œuvres ont fini par absorber la personne et dont le nom n'éveille plus l'idée que d'un certain nombre de travaux scientifiques. Il n'est peut-être pas inutile de montrer que nos devanciers avaient comme nous leurs faibles et leurs faiblesses, leurs moments de repos, leurs échappées vers la littérature et la fantaisie; que « les auteurs » ont été des vivants et que leurs in-folios n'ont été ni toute leur jeunesse ni toute leur philosophie.

II.

La politique européenne de 1680 à 1700 dans les lettres de Noris.

Noris était admirablement placé pour assister en spectateur désintéressé à l'histoire de son temps. Réduite à l'impuissance politique, la Toscane était devenue un centre d'informations fort bien renseigné, un des pays où l'opinion publique pouvait s'exprimer avec le plus d'indépendance. Installé à la cour du grand-duc, délivré des attaques de ses adversaires ou de ses jaloux, libre de son travail et de son repos, jouissant de la faveur et des confidences de son maître, Noris connaissait toutes les nouvelles qui arrivaient à Florence, celles qu'apportaient les courriers officiels, et celles que lui envoyaient ses correspondants, que lui fournissaient ses visiteurs. Il puisait ses renseignements aux sources les plus sûres, apportant à son œuvre de nouvelliste la méthode et la critique de l'historien. C'est ainsi qu'il a lu pour donner des nouvelles de la guerre Turque des relations de sièges, des descriptions de cérémonies de la Cour Ottomane. Il envoie à Nuzzi une Relation (imprimée) de la sortie de Mahomet V de Constantinople [1]. Il se fait envoyer par le frère du général Caprara, retenu prisonnier en Turquie, sa relation de Constantinople. Il tient même compte, avec une perspicacité qui dépasse son temps, des caricatures: il signale une estampe, gravée à Bologne, représentant d'une manière comique le retour du vizir battu dans la capitale. Il étudie les mouvements militaires sur les cartes, il envoie par exemple des détails sur un plan de Neuheusel. S'il tenait,

[1] Nuzzi lui envoyait en échange un dessin de l'étendard ottoman plus exact que celui gravé à Florence: « Ringrazio la cortesia di V. P. M. R. del dissegno dello stendardo ottomano inviatomi, poichè quello che fù qui stampato è difettoso, mancandoli la prima fascia intestata con lettere arabe. Il P. Maracci Confessore di S. S.tà hà quà mandata una longa interpretazione di tali arabe sentenze stampata al S.r Magliabechi. » (23 octobre 1683).

comme on voit, grand compte des documents écrits, il ne s'est pas moins attaché à recueillir des informations originales, à interroger ses contemporains, acteurs ou témoins oculaires des faits qu'il raconte, surtout de la guerre turque, à conserver leurs impressions et leurs souvenirs. À Venise, il avait longuement causé avec le bayle Morosini de l'attitude de la Sérénissime République à l'égard de l'empire ottoman. C'est de l'amiral des galères toscanes qu'il apprend les dissentiments des amiraux vénitiens Morosini et Cornaro, et les funestes résultats qu'ils ont eus pour la cause des chrétiens. L'histoire des querelles du maréchal Stahremberg et des autres généraux de l'Empire lui est racontée par un jeune pisan revenu de l'assaut de Buda. Il interroge encore sur l'assaut de Buda deux jeunes italiens, l'un de Pise, l'autre d'Arezzo, qui y ont assisté. Il interroge sur les faits et gestes du roi Sobieski son chargé d'affaires à Florence, son secrétaire, le lucquois Talenti, qui vient offrir au Pape l'étendard du vizir pris dans sa déroute. Le marquis Vitelli, l'abbé Bassetti, le comte Caprara lui fournissent des informations bénévoles. Il questionne les courriers qui traversent Florence; ne dédaigne pas d'accueillir malgré son économie les *on-dit* que lui répètent les laquais de la cour, auxquels il faut les payer grassement; malgré sa critique, les nouvelles très-suspectes apportées à Venise par un gentilhomme d'Insprück [1]. A défaut des conversations, il use des lettres de ses nouvellistes ordinaires: c'est par les dépêches du marquis Pucci, résident toscan à Vienne, qu'il connaît la retraite de l'empereur à Linz; mais surtout ce sont les lettres adressées, soit à lui-même, soit à l'abbé Bassetti, par le général Caprara, qu'il extrait ou résume à l'usage du P. Nuzzi; on ne saurait souhaiter des informations plus sûres et plus autorisées. C'est pour la guerre d'Orient que

[1] Gionse in Venezia un gentiluomo che da Ispruk per la posta se ne passava à cotesta volta; il popolo gridando: « la xe vegnua la niova della resa di Buda? » l'attorniò con farle richiesta, se portava l'avviso bramato a' S. S.ria Ed egli negando, fu dalla plebe caricato di tante ingiurie, che li bisognò dire di sì, che con i Viva fù pubblicato per la città.

Noris est le mieux renseigné. Pour les affaires de l'Europe occidentale, il n'a guère, avec les renseignements officiels de la cour, que les lettres de quelques religieux de Gênes ou d'Espagne adressées à son couvent, et les conversations des voyageurs de passage à Florence, surtout des érudits et des curieux qui manquaient rarement de le visiter: il mentionne dans ses lettres le marquis Cioffi dell'Oliveto, chargé d'affaires du vice roi de Naples [1], un jeune prêtre syrien, des confrères portugais, le P. Augustin Foyx, assistant de France. Quiconque, laïque ou religieux, lettré ou soldat, lui apportait des nouvelles, était le bienvenu chez lui. Ainsi donc, Noris savait voir ce qui se passait autour de lui. Il ne savait pas moins bien l'apprécier, encore que les récits tiennent dans ses lettres plus de place que les jugements.

Le milieu immédiat de Noris, son couvent et son ordre, est celui qui nous arrêtera le moins. C'est à peine si l'on peut glaner dans ce que l'écrivain en dit quelque détail significatif. Le récit d'une inspection du Père Général peut donner une idée de la vie conventuelle d'alors: le général reste vingt-six jours à Florence, logé et entretenu par le couvent, à qui ce séjour coûte cent quatorze écus. Mais par discrétion, cet hôte onéreux refuse le cadeau de départ de dix huit doublons que la tradition voulait qu'on lui fît. Noris offre au père assistant deux petits objets d'argent; celui ne veut pas les accepter et le prie de les garder: échange de politesses assez rare, si je comprends bien le souhait peut-être ironique de Noris. Le général était venu faire passer des examens: ils n'ont été qu'une formalité. Il a rendu quelques décrets; (Noris en parle bien légèrement; celui qui l'a le plus frappé, c'est l'interdiction de laisser coucher les petits séminaristes deux à deux dans le même lit). Puis la tournée d'inspec-

[1] Qui si trattiene il marchese Cioffi dell'Oliveto inviato a questa corte dal vice-re di Napoli. È assai dotto e venne per meco discorrere, ma ero fuora di convento. È stato a casa del Magliabechi et ebbe udienza che non fu poco. (10 octobre 1683).

tion continue, aussi superficielle à Prato ou à Lucques qu'à Florence, troublée parfois par des querelles d'étiquette. Ailleurs se peint, - dans le récit du chapitre tenu à Volterra, - l'ingérence du grand-duc dans les affaires de l'ordre, et les *prepotenze* qu'il pouvait se permettre avec l'approbation de bien des religieux et de Noris lui-même. Le grand-duc avait donné l'exclusion pour la place de procureur au P. Capranica et avait recommandé comme candidat au P. Merlini, président de l'élection, le P. Bernardino de Prato. Cette recommandation n'était qu'un ordre poliment donné: le grand-duc le fit bien voir. Capranica ayant été élu, il lui imposa une renonciation, et demanda au général de l'ordre le châtiment du P. Merlini, qui dut aller lui fournir des explications à Rome. Pour satisfaire Son Altesse, il fallut nommer recteur et commissaire général deux de ses protégés. S'il imposait parfois ses créatures, le prince savait aussi reconnaître et essayait de fixer à sa cour les Augustins distingués. Noris en est un exemple. Il disputa au pape pour en faire un professeur à Pise le P. Lodrù, et n'ayant pu l'emporter, malgré ses belles propositions, il le combla de cadeaux. Noris voyait toutes ces petites intrigues avec indifférence. Plus tard devenu cardinal et puissant, il n'aima pas davantage à s'en occuper et plus d'une fois refusa des recommandations même à son fidèle Nuzzi. - Peu mêlé aux affaires de son couvent, il reste également étranger à celles de son ordre: on retrouve toutefois dans ses lettres l'histoire de quelques désastres qui l'atteignent: la destruction des deux couvents de Gênes, lors du bombardement, l'un rasé pour la défense, l'autre incendié par les bombes; la profanation du couvent de Vienne lors du siège de cette ville par les Turcs: - (un pacha principal en fait son quartier, et installe ses écuries dans l'église; heureusement l'église n'était pas achevée, et on en avait enlevé les objets précieux;) - la destruction par un tremblement de terre de divers couvents de l'Italie méridionale. Notons son indifférence pour les affaires des autres ordres, pour

celles de l'Eglise en général, pour les grandes questions religieuses du temps: à peine mentionne-t-il la déclaration des quatre articles; il ne nomme pas, sauf pour un fait personnel, le jansénisme; il ignore presque l'affaire du cardinal de Furstemberg. Tout au plus parle-t-il des jésuites, qu'il appelle non sans une discrète ironie « la santa società ». Il raconte deux procès soutenus par eux. Le plus piquant est celui de l'érudit Maimbourg: « En entrant dans la compagnie, l'ancien capitaine avait donné 90,000 livres aux pères, avec promesse de restitution s'il en était renvoyé. Il en sort, et réclame l'argent, mais les jésuites refusent de le lui rendre, prétendant qu'il quitte la compagnie par l'ordre du Pape, et qu'elle ne le renvoie pas ».

À demi-mondain et presque courtisan, la vie florentine l'intéresse davantage, et les détails curieux sont ici plus nombreux. Il ne se passait rien d'exceptionnel à la cour ni à la ville; le vide de cette existence et l'ennui de son histoire sont visibles, rien qu'à considérer les faits que Noris croit importants et qu'il raconte comme tels. La rupture de la roue d'un carrosse de la grande-duchesse y défrayait assez longtemps la chronique pour qu'il en parle. Un diner de fiançailles de quarante couverts au palais Michelozzi fait sensation, et l'on y invite comme à une fête nompareille les princes Ferdinand et François. Fêtes et illuminations pour la délivrance de Vienne ou la prise de Buda, services funèbres en l'honneur des soldats morts sur les champs de bataille, fêtes d'un mariage princier, entrée d'un ambassadeur anglais, voilà les distractions les plus notables, - j'oubliais le spectacle d'une pendaison. On se passionnait pour une querelle d'officiers supérieurs: le comte Caprara, au service du grand-duc depuis dixhuit ans, disputait au comte Borri la charge de général de l'artillerie; de dépit de ne pas l'obtenir, il abandonne Florence avec éclat et se retire à Bologne. On se pressait à voir des pachas Turcs qui, ayant rendu aux Vénitiens Napoli de Romanie, fuyaient prudemment à Tunis la colère du Sultan. Voilà ce qui à la fin

du XVII^e siècle intéressait les descendants de Pier Capponi et de Machiavel.

Aussi Florence, dont les révolutions étaient jadis la clé de l'histoire italienne, est-elle presque au dernier rang des puissances de la péninsule. La part qu'elle prend à la politique européenne est nulle; elle n'intervient dans la guerre d'Orient que par l'envoi de quelques galères et d'un corps de débarquement de 600 hommes. Sauf quelques prises, ces galères n'agissent pas: elles restent ancrées dans les eaux de Sainte Maure, et l'amiral Guidi n'épargne guère les reproches à la tactique de son généralissime Morosini. Cette campagne mettait les galères toscanes en mauvais état; aussi en janvier 1684 le grand-duc faisait-il construire une superbe galère ornée de très-beaux bois sculptés. Ce devait être le plus magnifique vaisseau de la flotte alliée. Malheureusement l'arsenal de Livourne mit deux ans à l'achever. Avec quelque intérêt que le grand-duc en suivît les phases, la guerre austro-turque ne tenait que peu de place, on le voit, dans la vie florentine.

Il faut regretter aussi que Noris n'ait pas voulu se faire l'écho de la chronique scandaleuse de la cour de Toscane: à sa discrétion aussi louable que fâcheuse, nous avons sans doute perdu bien des anecdotes piquantes, si l'on en juge par celles qu'il a cru que la médiocre condition de leurs héros l'autorisait à raconter, et qui jettent de nouvelles lumières sur l'état des mœurs populaires en Italie. Peut-être la discrétion de l'érudit se doublait-elle ici de sa prudence: Noris n'a jamais eu de goût pour les tragiques aventures, comme celle du pauvre gazetier des *Nouvelles secrètes* qui fut de son temps pendu à Lyon; et il se rappela toujours que Jules II voulait faire jeter au Tibre les nouvellistes, les satiriques, les pamphlétaires, et Pasquin tout le premier. Sa sagesse n'allait pas sans quelque scepticisme, car en citant le mot de Jules II, il citait aussi la réponse éternellement vraie de l'incorrigible railleur: « *Chi fa il quieto, va al Santo Uffizio; chi*

parla in chiesa, è esiliato; chi scrive è impiccato. Tempora mala sunt! »

Les affaires générales d'Europe, à défaut de celles d'Italie, avaient de quoi satisfaire la curiosité de Noris et de ses lecteurs. Deux grandes affaires s'y partageaient alors l'attention des publicistes et des politiques: la politique de Louis XIV et la guerre d'Orient, qui ne sont pas d'ailleurs sans avoir entre elles d'étroits rapports.

Il ne faut pas demander à Noris de détails inédits sur la politique de Louis XIV, qui d'ailleurs, pour la période écoulée entre la paix de Nimègue et le début de la guerre de la Ligue d'Augsbourg est bien connue. Mais si les faits qu'il raconte sont sus d'autre part, ses appréciations sont fort intéressantes. Noris ne se vantait pas quand il disait que telle conversation avec le Pape lui vaudrait un renom de politique. Il le mérite pour la finesse qu'il met à grouper les faits de la chronique européenne pour en tirer des idées et des conclusions générales. Un autre motif de l'intérêt que nous trouvons à ses lettres, c'est que Noris y est un écho fidèle de l'opinion contemporaine si hostile en Italie à la politique de Louis XIV. Le misogallisme n'est pas né avec Alfieri, et Noris en est un très remarquable spécimen.

Bien qu'ils eussent décliné les propositions d'alliance de l'Empire et de l'Espagne, les états italiens n'avaient pas avec la France de relations amicales: pour des motifs de famille, le mari de Marguerite d'Orléans, Cosme III, était en froid avec la cour de Versailles. Le duc de Savoie se tenait en garde contre de brillantes, mais aléatoires, propositions de mariage. De longues et graves querelles éloignaient du Roi Très-Chrétien les papes Alexandre VII ou Innocent XII. Louis XIV d'ailleurs ne faisait rien pour s'allier les sympathies italiennes. Deux actes de violence caractérisaient sa politique aux yeux du public: l'occupation de Casal, acheté cent mille écus au duc de Mantoue, et le bombardement de Gênes. Avec une très-importante relation de cet

odieux événement, nous trouvons dans les lettres de Noris nombre d'autres faits non moins propres que ceux-là à irriter sans profit l'opinion, par exemple la querelle avec Venise pour l'emprisonnement de quelques laquais de l'ambassade française.

Louis XIV apparaît donc dans les lettres de Noris comme le principal auteur de la situation troublée de l'Europe. Aucun de ses actes n'échappe à la malveillance de l'écrivain. Fait-il désarmer Strasbourg seulement après en être sorti? Sa *gloire* eût souffert à entrer dans une ville désarmée. Fait-il déclarer que les Chambres de Réunion ne réuniront que les territoires dépendant du landgraviat d'Alsace? C'est feintise de modération. Son ambassadeur à Madrid fait-il un long bail? c'est hypocrisie de sentiments pacifiques. Si Alger est bombardé; si Duquesne avec huit galères va demander le *coussin* pour l'ambassadeur français à Constantinople; si un officier français, bloqué dans le port de Livourne où son navire est en cale de radoub, ose traverser une flotte hispano-génoise de trente-sept vaisseaux sans être attaqué ni poursuivi, c'est affectation de puissance et orgueil. Aussi bien le plaisir de Noris est-il évident, à accueillir tous les méchants bruits qui courent sur Louis XIV, sur sa cour et sa politique. Il enregistre avec joie la nouvelle, d'ailleurs fausse, que Louis XIV est tombé dans l'hypocondrie, et, lors de la fameuse opération, il se livre à des plaisanteries aussi cruelles que grossières sur la fistule si mal placée « entre la Sublime Porte et le Grand Seigneur ».

À cette haine près, quand elle ne l'aveugle pas, Noris marque avec justesse les diverses phases de la politique européenne, faite de nuances, de demi-mesures et d'intrigues compliquées, en ce temps où les cabinets dépensaient tant de diplomatie à mantenir un statu quo impossible, pour se donner le temps d'affronter dans les meilleures conditions une crise inévitable. Il note les principaux actes de Louis XIV, témoignages de sa prudence, de son désir de sauvegarder ses forces pour la succession d'Espagne, de

son habileté à diviser ses ennemis. Il signale le pamplet *La Mina sventata*, l'un de ceux qui prétendaient révéler à l'Europe le secret du cabinet de Versailles. Il voit avec beaucoup de netteté par où la puissance de Louis XIV peut être atteinte, et il écrit le 5 février 1688 cette phrase quasi prophétique: « Que la guerre dure seulement trois ans, et la décadence des Français égalera celle des Turcs ». En regard de cette politique, Noris montre celle de l'Europe coalisée, qui s'attaque surtout aux alliés de Louis XIV et qui est paralysée par ses dissensions intimes. Il est en principe bien disposé pour les alliés; ceux qu'il préfère, comme toute l'Italie, sont l'Autriche et l'Espagne. Toutefois il n'admire pas tout dans leur conduite. Il approuve l'Espagne d'avoir refusé la trève de Ratisbonne, mais il croit que le motif de ce refus, - l'espérance de voir la France épuisée après un an de guerre, - n'est pas fondé. Il déplore l'influence fatale de la reine française d'Espagne. Il aime moins la Hollande: il lui reproche ce génie commercial qui lui fait vendre des armes et des munitions aux Turcs. - A côté de ces faits plus ou moins significatifs, il y a des jugements qui sont à retenir: une lettre du 22 avril 1684 contient un tableau très-précis et très-pittoresque de la situation des puissances de l'Europe pendant la trève de Ratisbonne; celle du 29 décembre 1691, un curieux raisonnement sur la détresse financière de Louis XIV.

La haine de Noris contre Louis XIV avait aussi pour cause l'alliance de la France et de la Turquie. Noris avait contre *le Turc* un haine de prêtre et de Vénitien. À ses yeux, l'affaire la plus importante de son temps était certainement la guerre des Impériaux contre les Turcs, dont j'ai déjà dit qu'il a su se procurer une connaissance si exacte. Ses lettres nous en racontent très complétement l'histoire de 1684 à 1696. Il faut les lire en entier pour connaître la suite des événements, et il serait fort inutile de les résumer ici. Ce ne sont plus en effet ici des appréciations et des dissertations, ce sont de faits très briévement

racontés, et dont le nombre même et le groupement accroissent l'importance. Parmi les événements sur lesquels Noris a été le mieux informé, il faut signaler, après l'exposé qu'il fait de la situation de l'Empire au début de la guerre et son tableau du mauvais état de l'armée impériale : la retraite de Caprara à Buda en Octobre 1682 devant les 150,000 hommes du vizir, l'impression de terreur produite en Allemagne et en Italie par cette invasion, les préparatifs de défense nationale de la péninsule, la retraite de l'empereur à Linz, l'union de toute l'Allemagne contre l'ennemi commun, l'insurrection de Tékéli (juillet-août 1683), les tentatives d'incendie de Vienne par des rebelles Hongrois travestis, le siège de Vienne et ses angoissantes péripéties, et enfin la délivrance de Vienne par Sobieski. Le récit de la victoire du roi de Pologne mérite toute attention, car les relations imprimées, dit Noris, l'ont été « con brevità e poca verità ». Il n'y a plus guère ensuite que le siège de Buda par les Impériaux (1684) qui soit raconté en détail : il faut y noter surtout ce que Noris dit des divisions des généraux allemands Stahremberg, Caprara, le duc de Lorraine, et de l'incapacité du premier. Il y a aussi nombre de jugements curieux sur l'empereur Léopold, qui n'était qu'un musicien indolent, sur Sobieski, sur Caprara, sur Tékéli qu'il nous montre arrivant fugitif à Andrinople dans un état de misère incroyable.

Bien renseigné sur les opérations militaires, Noris est loin de l'être autant sur la politique générale des puissances à l'égard de la Turquie. Il n'a que des informations éparses et insuffisantes pour reconstituer les dessous de cette obscure histoire diplomatique. Ses jugements et ses hypothèses portent souvent à faux. Il professe, comme on peut le croire, la plus grande admiration pour Sobieski, et aime peu la reine de Pologne, à qui il reproche de sacrifier aux intérêts de son fils les intérêts supérieurs de la guerre sainte. - De Constantinople même, Noris a peu de nouvelles, et il faut sans doute se défier de celles qu'il donne. Une peinture de la Turquie à la fin de 1685 est assez

frappante. Malgré la décadence des Osmanlis, leur orgueil suivirait: un petit fait raconté avec beaucoup de sang-froid par Noris suffit à le prouver. (Pour punir ses troupes de s'être laissé vaincre par les Géorgiens rebelles, le pacha Mussaïp fait écorcher vifs trois soldats.) - En revanche, les renseignements que Noris nous donne sur la campagne maritime de Venise sont très complets et originaux; et en même temps que la guerre, il décrit fort bien l'état des esprits à Venise, l'indignation populaire contre l'incapable et pusillanime Mocenigo que l'on proposait ironiquement de nommer gouverneur de Peschiera et qu'on envoya en effet commander le château San Felice à Vérone [1], l'intérêt qu'excitaient les expériences de pyrotechnie militaire et de balistique à l'arsenal, et les paris que les patriciens faisaient sur les chances de la guerre. Si pour l'histoire de la politique des états occidentaux, les lettres de Noris n'ont qu'une valeur subjective, pour la question d'Orient elles constituent un témoignage direct de première importance.

On voit quelle est la part de l'histoire dans les lettres de Noris. Les faits nouveaux y sont relativement peu nombreux; mais l'état des esprits qu'elles révèlent est intéressant, et la peinture d'autant plus véridique qu'inconsciente. Sous le numismate et le théologien qu'avaient révélés ses œuvres publiques, elles nous montrent en Noris un politique passionné, ironique et clairvoyant. Par là même il est permis de le considérer comme un représentant de son époque, et dans sa correspondance, d'étudier toute une phase de l'histoire morale de son pays: cette génération, l'une des moindres par le rôle historique qu'ait produites sa race, qui, désaccoutumée des affaires ou impuissante à les traiter, n'a su qu'entretenir, comme un peu de feu sous des cendres, l'amour de la vie publique, la finesse diplomatique, le goût des informations minutieuses, - traits essentiels du caractère italien.

Léon-G. Pélissier

[1] Dont on aurait pu dire ce que Chapelle et Bachaumont disaient du fort de N. D. de la Garde.

LE CARACTÈRE ET LA VIE DE NORIS

(Extraits de ses lettres au R. P. Nuzzi d'Altamura)

I.

Pour la biographie de Noris.

Lettre au P. de la Cerda.

Florence, 4 Novembre 1681. — So persuaso avere costì qualche amico, ma tutti mi contrariano col volermi trascinare alla Biblioteca Vaticana per forza. Tutti loro altri sono costì abbagliati dallo splendore delle porpore, e delle mitre, quali qui non spargono tanta luce. Grande infortunio è il mio, dovere vivere al genio degli altri. *Pereat dies* nel quale principiai a stampare! Volumi traditori, che fatti fra la dolce quiete di una cella, ora mi fate chiamare fra i tumulti d'una città ove s'affollano tutti i negozi del Mondo Cattolico! Io sto sospeso *inter Arnum et Tyberim*, nè sò ciò abbia scritto costà il Ser.^{mo} Gran Duca, che per mia sorte sta in villa, onde non gli ho potuto palesare i miei guai col pregarlo d'aiuto. Io però ho pensato quello che devo fare, e glielo dico in verità. Se S. A. S. non mi vuole liberare dall'impegno, io voglio ritirarmi a Verona; se poscia la Repubblica Veneta non mi vorrà difendere, in quattro passi mi ritirerò sul Mantovano, e mi farò fare cappellano d'un reggimento Francese, e così sarò sicuro da cotante persecuzioni. Se ella mi scriverà, io mandarò la sua lettera all'Illm̃o ed Ecc^{mo} Ambasc.^{re} Marchese del Carpio, per farli vedere che tiene corrispondenza con un Francese. Questo sarà l'anchora che mi salverà in questa inondazione del Tevere: farmi francese. Ho già comprato il Dizionario Ragneta e molto n'approfitto. So che tale risoluzione farà ridere molti; è vero, ma io così non piangerò, come farei se venissi costà contro mio genio per intisichirmi fra una dolorosa mestizia in un mese. Ho scritto in buone parole al P. Rev.^{mo} per scemarli lo sdegno, ma per certo che a Roma non ci verrò. Ella intanto se vuole altri specchi in Venezia, me lo avvisi perchè in persona colà la servirò prima d'essere capellano. Ho scritto tutto a S. A. S. e mi scrive il Segretario che l'ho fatto ridere, mentre S. A. sentì i miei pericoli. S'ella mi vuole favorire e liberarmi dal presentissimo pericolo di farmi francese, persuada il P. Rev.^{mo} a lasciarmi vivere in quiete con 34 piastre al mese, senza venire costà a pitoccare 4 pagnotte con 8 scudi e bajocchi 62 al mese,

con gli avanzi de' quali à pena potrei stampare uno di quei lunarii che ora vado facendo. Io ho provata la stanza di Roma; ella non fà per mè. Già mi protestai che non volevo impieghi costì. Contro il mio genio me gli hanno procurati. La vendetta sarà col rifiutarli, che già vedo come sono rimasti mortificati. Parlo principalmente di quella testa pelata di S. Fedra, che pensa che tutti siano pazzi come lui coll' imaginarsi Cardinale *ad kalendas Graecas.* La prego però a non scrivermi più circa questo affare, perchè parla alle muraglie, nonchè ad un sordo; e ringraziandola dello scudo ordinato pagarsi in Ancona, le bacio le mani.

Extraits de Lettres à Nuzzi.

Florence, 25 Novembre 1681. — Ho sentito con gusto, ma senza invidia, l' arrivo prospero di V. P. M. R. ove fanno la loro carovana i futuri Reggenti, e spero che con la sua virtù farà costì meno desiderata la mia persona. Ella non mi difenda, ma seguiti il genio degli accusatori, col dire che sono stato disubbidiente, ostinato, temerario, ecc. perchè possono dire quello che vogliono, quando io ho fatto quello che ho voluto. Se sapessero con quali comodi sto nella Toscana non mi chiamerebbero altrove. Mi rincresce solo che sarà meco sdegnato fra Ippolito Ambrosini, al quale sono tanto obligato per avermi mantenuto nove anni povero studentucolo in Roma, avendomi somministrato pane e vino, sicchè non sono allora morto di fame. Ora però mi avrebbe negato pane e vino col dirmi che ero provvisto della parte di palazzo.

Ibid. 7 Juillet 1682. — Il Padre Priore accompagnò sino alla Selva 12 miglia di là da Pistoja il Padre Generale, quale voleva che andassi sino a Prato, ma io me ne sono liberato per dovere ire alla Galleria; ma il punto è stato che mi toccava stare in portiera e bere l' alta e folta polve delli cavalli e carrozza.

Ibid. 25 Septembre 1682. — Ci sono 500 scudi che mi fanno mezzo vescovo quanto all' entrate, senza spese di cavalli, pistone, supellettile, ecc.; in una parola, guadagno senza spesa. Quindi ella vede, che non ho occasione d' accettare altri inviti, se non mi gonfiassero le speranze *futurorum contingentium.* A questo non sono soggetto, perchè sono Re fra i miei libri; i grilli sono i miei vassalli.

Ibid. 18 Novembre 1682. — Stando costì nove anni di stanza, viddi morti due Papi, Cardinali a decine, Prelati a bizeffe, e tutti con le speranze in corpo, li primi di più longo dominio, li secondi del camauro, gli ultimi di tutto. Quindi sprezzai tale sorte di vita ed ebbi in aversione cotesta città ove tutti vivono pasciuti di speranze. Voi ancora, sig. mio, perchè state costì sol-

lecito a correre al coro benedetto e celestiale, per recitare avanti giorno i matutini col punto in mezzo, e chiudere le replicate preci con l'andare alla serafina in estasi e gloria, sino che il campanello ci chiama a dire il Confiteor, facendovi i ghirlinghiri? La speranza della reggenza, e dell'oggi però lontano magisterio, è d'essere *Protoquanquam* in Petilia e nella provinzia delle Tarantole [1]. Io dunque non mi pento di vivere fra' miei libri, senza nudrire alcuna speranza di posto maggiore; mi bastano i tarantantera de' mercanti, e lascio Roma a V. S. et a F. Ippolito Ambrosini, prefetto della cella vinaria, e del campo ove nasce il liquore per empirla. Se avessi libri, starei ancora in Artemino sì piccino, senza però il resto.

Ibid. 29 Décembre 1682. — Ella fa bene a non scrivermi senza necessità poichè sono tanto occupato che è miracolo non mi ammali. Mai più ho studiato tante ore *diu noctuque* come ora, poichè tratto materie che bisogna leggere libroni come Calepini per ricavarne qualche autorità. Il Serenissimo Gran Duca, che sa le mie fatiche, mi ha fatto esente leggere in Pisa per questo anno. Sicchè collo stare a sedere al tavolino, presto guadagnerò 500 piastre. Se venivo custode della Vaticana Biblioteca, quante caminate dovevo fare a S. Pietro per la fanghetta del Ponte S. Angelo. Orsù! Tenetevi la vostra Roma, che sino potrò non vi sono per venire.

Ibid. 16 Mai 1684. — Il caso dell'uomo assassinato è verissimo, come anco è vera in parte la truffa fattami da un prete ladrone che à studiato in Lovanio. Costui mi comparve avanti con una lettera del P. Maestro Zucchi che diceva così: « *Con l'occasione del Sig. Roberto Ignazio Thegaros, già Rettore Magnifico di Lovanio e soggetto celebre, presento in questo foglio tutto il mio ossequio, certo che per venirmene con un letterato di primo grido, non sarò sgridato come molesto a' suoi studi*, ecc. » Il detto Padre Maestro Zucchi, ma in tal fatto zuccone, mi fece credere che fosse vero ciò che mi scriveva. Io però che vedevo il Prete di colore e pelo rosso, non li potevo avere tanto credito. Costui mi pregò che lo introducessi a S. A. S., che lo ricevè a portiera chiusa, e seco discorse tre quarti d'ora. È *alias* prete dotto, pronto, vivace, assorda 50 (*sic*); disse a S. A. che veniva a portare a Sua Beatitudine un libro composto dalla Sua Università, avendo per collega il Professore Hughens, che per la morte d'un mulo della letiga s'era fermato in Bologna per provedersene d'un altro. Il Gran Duca lo regalò con 25 scudi di rinfreschi, e poi fattomi nel giorno doppo chiamare, mi narrò S. A. molte cose dettele dal Prete, e mi disse che aveva ordinato fosse servito di carrozza del Palazzo. Io risposi a S. A. che per la carrozza averei aspettato l'arrivo dal Dott. Hughens.

[1] C'est à dire les Pouilles, d'où était originaire le P. Nuzzi et où les tarentules sont nombreuses: cette allusion et cette métaphore sont fréquentes sous la plume de Noris.

Ora entriamo nella truffa del teologo, doppo fatta la truffa de' regali al Gran Duca. Il Prete rosso mi disse, che pensava trovare in Firenze una lettera di cambio, ma non essendoli stata trasmessa, lo favorissi di quindici doble per mandarle per il suo segretario ch'era a Bologna per la compra del mulo. Io, pincone di quelli dell'antica gloriosa prosapia, dissi che dovevo mandare a Lovanio 68 scudi per tanti esemplari delle opere del P. Lupo, delli quali 50 scudi ne aveva comprato S. A. et a me consegnato il denaro. Così li consegnai 68 scudi per risparmiare il lazzo della lettera di cambio. Il Prete la mattina per tempo si partì di ritorno a Bologna col lasciare detto all'albergo, che sarebbe venuto col compagno, e lasciò alcuni panni sporchi, acciò se li lavassero. *Notandum* che diceva messa in chiesa con molta divozione. Intanto passano 5, 8, 12 giorni e poi tre settimane, nè più s'è visto il Prete rosso, nè Hughens, nè il malanno che lo porti. Il Gran Duca prima d'andare in villa due volte m'ha chiamato per saperne nuova; nè può credere che sia un birbante, come io dicevo alla stessa Altezza Serenissima. Sono iti li 68 scudi non a Lovanio, ma al bordello, o per dir meglio col birbante; e sarà grazia, che non sia condannato a rifare li 25 del regalo, poichè io lo presentai a S. A. Il Prete, *interrogatus* come conosceva il P. Maestro Zucchi, *respondit*, che il P. Maestro Lodrù ad esso l'aveva raccomandato. Ma il Padre Maestro Zucchi mi risponde non essere ciò vero; ma che incontratolo in Serravalle, credutolo per Rettore già Magnifico, l'aveva servito per i Conventi di Tortona, Pavia e Milano, ove il Magnifico mangiò alle spese de' Frati Agostiniani. Io però non lo invitai in Convento perchè aveva avuto il regalo; li pagai però più di 200 posate all'osteria a mangiare a pasto *mane et vespere*. Eccole dunque tutta l'istoria della truffa fatta a S. A. et al suo Teologo Agostiniano. *Utrum* che V. S. a tal racconto riderà?

Ibid. 7 Juin 1684. — È leggiero conforto il consolare uno con le altrui uguali o peggiori molestie e miserie. È però questo un antico lenitivo delle piaghe. Vellejo nel lib. 2 [19. 4] scrivendo che Mario bandito da Roma si ritirò fra le rovine della distrutta Cartagine, soggiugne: « *Cum Marius aspiciens Carthaginem, illa intuens Marium, alter alteri possent esse solatio* ». Ove sono, diceva Carthagine, le numerose armate che uscivano da questo mio lido? Ove, aggiugneva Mario, le vittoriose legioni, che io sei volte Console condussi alle guerre? Ove, replicava quella, i trofei degli abbattuti nemici, e le spoglie che dalle Spagne e dalla tua Italia gli Asdrubali vittoriosi qua mandarono per ornare la curia et i templi? Ove, replicava Mario, le ricche prede che riportai da i vinti Cimbri e Teutoni? ecc. Ella dirà: *belle ac bene*. Padre M. R. sì; ma F. Ippolito Ambrosini le dirà, che le belle parole non riempiono la borsa vuotata dalle truffe de' birbanti. Il Serenissimo Gran Duca per consolarmi mi fece andare vicino alla Petraja, ove villeggia, et ogni giorno mi regalò d'un piatto reale con una cestella di fraole moscatellate. Così non intervenni alla lettura dell'*Aperiantur*, perchè ritornai nella sera del Sabbato

in un calesso di S. A., che parevo l'abbate di Farfa. Fra doi o tre giorni devo partire verso Verona per la salute disperata di mio fratello, così pregato dalla vecchia mia madre; e ieri S. A. mi ha esibito la lettiga sino a Bologna. Vorrei ritornare prima del sole in lione.

Ibid. 22 Juillet 1684. — Eccomi fatto di nuovo Fiorentino. Non volsi partire da Verona se non doppo l'eclisse, che riuscì ordinaria, e fece vedere l'errore dei calcoli dell'Argoli, e suoi seguaci. *Itaque* a dì 13 del corrente in calesso partii da Verona e fui in Mantova alle 13 ore. Il sig. Duca era in Venezia, ove è catechizzato a non prendere presidio francese in Mantova, e si dice che li Veneziani gli abbino dati 10 m. zecchini ruspi. Nella sera alle 23 ore m'imbarcai per Ferrara ove giunsi alle 14 ore del seguente. Partii in carrozza alle 22 ore, e alle tre della notte giunsi in S. Pier in Casale, e nella mattina seguente a Bologna. Ieri trovai una lettiga di S. A. nella quale partii alle 22 ore del Lunedì, e a 4 ore e mezza di notte fui a Lojano, ove per essere i letti occupati dormii sopra la tavola, ove aveva mangiato, per due ore, e poscia per il fresco venni a Fiorenzuola, indi al ponte ecc. Eccole il viaggio di Pietro della Valle [1]. Così col viaggiare nella notte in sedia, in barca, in carrozza, in lettiga, senza sentire caldo, sono giunto al termine *ad quem*.

Ibid. 22 Janvier 1686. — V. P. non ha la natura come io che sono indurito fra'libri; ma però da un anno in quà mi cresce la pancia.

Rome, 29 Décembre 1691. — Io fui chiamato a Roma per essere Prelato Coadiutore di Monsignor Sagrista; ma dissi che oltre la parte, volevo stipendio per mantenere due staffieri, e la carrozza; mentre qui senza spese ho 500 scudi all'anno; e pregai S. S.tà che mi lasciasse godere la vita privata. La spesa della carrozza che importa 300 scudi parve dispendiosa a S. S.tà, che però non mi fece più motto alcuno.

Ibid. 30 Décembre 1691. — Ho ricevuto sommo contento nel vedere nella sua lettera, che mi continuava il suo affetto, coll'augurarmi felici le correnti solennità Natalizie. Io sono entrato nell'anno LX, e sono 32 anni, che nè meno mi è dolsuto una volta il capo; et ho fatigato la mia parte; ed ora sono povero vecchio, e la vado tirando come prima. Che però, Padre mio molto Reverendo, *Si vales bene est; ego quidem valeo.*

Ibid. 28 Mai 1692. — Mi rallegro che V. P. M. R. sia dalle lagune Venete ritornata alla sua Residenza, ove da i Padri Giesuiti è stata ottimamente raguagliata del mio arrivo in Roma. Io rinonziai il primo invito; ma

[1] Allusion plaisante au voyageur P. della Valle qui avait parcouru la Turquie, la Perse et l'Inde et dont la relation de voyage avait été publiée d'abord en 1650, puis en 1662.

avendo S. S.[tà] replicato, *che bramava da me questa consolazione*, il Serenissimo Gran Duca mi esortò a ubbidire non al comando, che non vi era, ma alla reiterata istanza. Ciò inteso, furono sparsi memoriali contro di me, che ero Giansenista, e S. B.[ne] rimase perplessa; ma informata, che queste erano accuse appostemi già 16 anni prima, se ne sdegnò, inteso che ebbe dal Cardinal Casanatta, che io a pieno e in stampa e in scritto avevo risposto a quanto ora mi apponevano. Non solo S. B.[ne] mi ha accolto con grand'espressione d'affetto; ma mi ha donati 300 scudi, con promessa di 300 altri annui di stipendio sopra il solito di scudi 500. E intanto mi fa servire da una carrozza di palazzo. Io però, che nulla desidero, che lo starmene fra i miei libri, non sono per continuare in quest'impiego, perchè sto troppo malinconico, come che devo ogni mattina consumare tre hore nella Biblioteca Vaticana; e l'aria di Roma sempre mi è stata nociva; ove in Firenze per anni 18 sono stato sanissimo. Sta per arrivare in Roma oggi o dimani il Padre Maestro Lodrù, che sarà Illm̃o Sagrista. Io ho ricusato tale carica, per non volere Prelature. Al Vaticano ho un bello e grande appartamento, ma l'aria è cattiva. Si ricordi della vita gioconda, che si faceva in Firenze, ove avevo tutti li comodi, quali qui tutti mi mancano. Misero me!

Ibid. 2 Janvier 1694. — Ella si prepari a far fare li occhi grossi col buon vino per l'epifania. Il mio carozziero li fece tali nell'ultimo giorno dell'anno; poichè ito a desinare con alcuni de' cocchieri di palazzo, ritornò così cotto, che cadè nel fieno addormentato, nè si sapeva ove trovarlo. Quando il carozziero del Padre Generale ito a prendere di notte il fieno, lo trovò *somno sopitum* e durò la cottura 28 hore, terminando con essa l'anno 1693 e principiando così *bonis avibus* il nuovo, nel di cui secondo giorno in Roma le scrivo.

Ibid. 20 Janvier 1694. — Oggi sono stato a ringraziare S. S.[tà] delli 300 scudi datimi e mi ha detto che è il solito ajuto di costà stabilitomi. Ho discorso circa le accuse, che rinnovano contro il mio libro il P. Diaz e suoi principali. Sarà deputata una consulta di Teologi di varie religioni, fuorchè de' Padri Giesuiti, per esaminare ciò che ho scritto, e così si finirà in qualche modo questa continua vessazione.

Ibid. 7 Avril 1694. — Il mio negozio sarebbe finito, se gli emoli la volessero una volta finire. Erano 46 proposizioni accusate. Nell'esame li cinque Teologi deputati *motu proprio* da S. S.[tà] le dichiararono tutte immuni da ogni censura. Ordinò il Papa, che l'esame fosse letto nella publica Congregazione del S. Uffizio, come si fece in due volte, perchè durò la recita hore tre. Poi li Cardinali approvarono l'esame, e si ordinò imporre silenzio alle dette accuse. Ma gli emoli hanno presentato al Papa e libri e scritture contro me, che parimente si sono esaminate. Sono incredibili le traversie, che mi fanno, perchè temono che il Pontefice non mi dia qualche altra ono-

revolezza. Intanto io incoccio, e sto saldo a tante battoste e ci lascio pensare al Papa.

Ibid. 16 Août 1694. — Sento che V. S. è destinata Predicatore di Terni. Io colà predicai anno Domini 1663; sicchè V. S. sarà il nostro trigesimo primo successore. Incontrai tanto il gusto di cotesti cittadini che fecero decreto, che io e tutta la casa Noris fossero ascritti alla cittadinanza di Terni. Encomio il maggiore che dirà di me, chi farà l'orazione de' morti nel capitolo generale.

Ibid. 17 Avril 1694. Li miei emoli seguitano a perseguitarmi, nè io ci penso più, perchè nulla voglio.

Ibid. 19 Septembre 1694. — Ieri S. S.tà mi tenne un'ora all'udienza, e mi feci onore. Era qua capitato un libretto di stampa minuta, uscito nell'anno corrente, nel quale si mostra che li collegati non devono per ora dare orecchio alla pace proposta da i Francesi. Il Papa mi disse che vedeva urtare in scogli tutti gli attentati, che faceva per la pace. Io che a punto nella mattina aveva letto due volte il detto libro, ne feci una bella ripetizione con aggiungervi altre sode osservazioni. Sicchè ora sarò stimato anco politico.

Ibid. 18 Septembre 1694. — Se V. P. M. R. avesse saputo la ripugnanza, che ho hauto nell'accettare la carica di consultore del S. Uffizio non se ne rallegrerebbe meco. Mi chiamò S. B.ne e mi significò volermi dare il sudetto impiego. Per un terzo d'hora andai adducendo molte ragioni che S. Tommaso porrebbe *sed contra* ne' suoi articoli. Alle violenze di gran personaggi, ho ceduto. Sicchè ora ogni mattina devo andare vagabondo per Roma, tre giorni alle Congregazioni e tre alla Biblioteca e studierò poi nella notte. L'argomento, che mi ha convinto, è stato: sei mesi sono, li miei libri erano esaminati dal S. Uffizio, onde ora divenuto di reo giudice nel gran Tribunale, mi riesce di somma giustificazione.

Ibid. 20 Octobre 1694. — Ella si conservi, e stia allegramente, come faccio io fra mille imbrogli e fatiche, ora che come Consultore del S. Uffizio devo ire tre volte alla settimana alle Congregazioni.

Ibid. 2 Juillet 1695. — Io incontro poco fortuna col padre Generale per la sua ostinazione nel fare le grazie; e il Padre Secretario è ostinatissimo; onde ho finito di pregare, e bado a' casi miei; e certo non mi voglio più tanto umiliare. Nell'*aperiantur* avevo raccomandati tre soli studenti, niuno ha hauto quello che io avevo pregato. O veda V. S. se si può avere flemma! Intanto gli Assistenti hanno vinta la gran lite contro il P. Generale, ed io sono stato neutralissimo.

Ibid. 10 Décembre 1695. — Qui bolle Roma nell'aspettativa della certa prossima promozione, e con gl'indovini si fanno varii e varii Cardinali. Se Lunedì si farà la festa, non è gran caso, che vi entri il Padre Maestro del Sacro Palazzo Pugliese, ed io ne ho buoni riscontri. Sicchè ella potrà costì preparare non li lanternoni alle fenestre; ma sei o otto fiaschi di buon vino alle glorie della Puglia Porporata. Io poi fatico come quattro somari per terminare la stampa del libro contro gli emoli, che per paura, che fossi ancor io Cardinalizato, mi hanno fatto comparire nemico dell'infallibilità Pontifizia, e marcio Giansenista. Ora hanno accusato il mio libro all'Inquisizione di Spagna. Ma S. S.^{tà} ha colà mandati gli ordini opportuni.

Ibid. 14 Janvier 1696. — La Badia d'Anghiari, che dalla Dataria mi è assegnata di rendita di scudi 550 mi viene dimandata da molti per amministrarla, e quando averò cavate le bolle, allora prese le necessarie informazioni, risolverò quello mi tornerà al conto, e lei ne sarà avvisata,

Mi è toccato il titolo di S. Agostino nè altro mi poteva toccare come a ultimo Prete; onde il Santo Padre così ha premiato le mie vindicie Agostiniane. Ora ho terminato il libro contro li libercoli scrittimi contro, e presto ne manderò costì molti esemplari. Era stato accusato il mio libro all'Inquisizione di Spagna, quando questa all'improviso condannò 14 tomi del P. Papebrochio.

Il Padre Generale de' Giesuiti mi è stato a pregare, acciò gli assista per scansare tal condanna; nè io ho mancato suggerirli il modo più espediente, che può tenere in tale difficile accidente. Ringrazio la premura che lei ha mostrato per difendermi dalle calunnie del Giansenismo, che costì spargevansi col libercolo che mi avvisa. Ora io spendo scudi a centinaja, e a mille per addobbare il palazzo, e provedermi di carrozze, e supellettili conforme il posto. La Republica Veneta mi ha esibiti in imprestito 6 mila ducati, come fa alli Cardinali Patricij Veneti, ma io non vorrei indebitarmi.

Ibid. 18 Février 1696. — Io non ho ancora potuto assettare la casa, per gli addobbi che vi si ricercano, e già sono spesi 6 m. scudi et ho ancora da pagare 1500 scudi di lavori, che si vanno facendo. Io sono de' Cardinali esaminatori de' Vescovi, e ogni giorno bisogna carrozzare alle Congregazioni, nè ho più un'ora libera doppo le 14. Sicchè era meglio restare nella cella religiosa, che fra le presenti laboriose grandezze.

Ibid. 3 Août 1697. — Io rinonziai li 400 scudi datimi di pensione sopra una badia assegnata all'Eñio Barbarigo, perchè questo si lagnava essere troppo aggravato. Ho acquistato lode di generoso e nulla ho perduto, perchè S. B.[ne] mi ha dato 400 scudi sovra il Vescovato di Padova, conferito all'Eñio Cornaro.

Ibid. 8 Novembre 1698. — Mi rincresce, che sono tante le faccende de' Cardinali nella Quaresima, che non rimane tempo d'andare a sentire

prediche, mentre si deve assistere a quelle del nuovo Padre Capuccino predicatore che ha una barba venerabilissima da imprestarne quattro e più agli altri Predicatori.

Ibid. 27 Décembre 1698. — Intanto io sono nell'anno IV del Cardinalato, e lo tiro avanti senza debito alcuno; ma bisogna ben attendere all'economia, il che mi è di molta distrazione dalli studi. Circa il moscatello, io assolutamente non lo voglio; *Ratio a priori est:* perchè per farlo assaggiare, sarebbe necessario invitare questi Reverendi spesso a meco desinare, e il vino a uffo mi farebbe patire danno frequente nella compra de'cibi solidi. Sicchè lei lo farà bere nella collazione, che farà costì nella sera dell'Epifania, se vi si mantiene l'usanza delle celebri collazioni costì già pratticate.

II.

Un théologien à Venise en 1680.

28 Octobre 1680. — Il nostro itinerario fu acquoso. Da Fiorenzuola a Corano ci cadeva addosso l'acqua a diluvio, e passò fino li stivalli nuovi a me e lavò le zampe a Pollicinella, e non era difeso che da calze di bombace. In Bologna sapessimo esser guasta la strada per acqua verso Ferrara, sì che per la via da Cento si fece il camino. [......] Arrivassimo in Venezia nel giovedì alle tre della notte, nè vedessimo alcun sbirro. Alle quattro fussimo in convento; e perchè i fratelli dormivano o pure altri erano alla comedia un converso ci alloggiò nella camera del M.ro ch'era ito in villa. Il Bacc.re Vicenza andò all'osteria a comprare la cena e per 18 grazie comprò un cappone; grosso e così pingue mai me lo trovò costì Fascina seniore. Il priore quella sera pernottava *extra claustra* appresso suoi parenti. S'è principiata la stampa con carta bellissima et costa 17 giuli la risma e mi danno un foglio e mezzo stampato al giorno. Questi Baglioni hanno 18 uomini et nell'officina lavorano le stampe, ed ora ristampano il nostro Diurno con carattere grande per le monache vecchie.

2 Novembre 1680. — Mgr. Arcivescovo di Spalatro due volte mi ha condotto seco a spasso in gondola con comunicarmi ciò che medita comporre. Dirà a F. Cristoforo che quei due fratelli nobili a'quali diedi doi anni sono a desinare, mi hanno condotto a spasso con molti eccessi di cortesie, e che così riceve favori chi li fa a gli altri; che però non mormori quando si dà costì a desinare ai forestieri. La lettera circolare per il sussidio dell'organo è stata sospesa dal Senato col dire che se si fosse abrucciato l'organo di Venezia, il Convento di Roma non averebbe dato un quattrino per rifarlo. Io qui nulla so degli avvisi perchè non ho tempo di andarli a leggere alle

speziarie. Il Respondente dice sempre la seconda messa per venire poi meco alla stampa. Così si leva nel bel mattino......

Intendo il caso funesto e strano della morte del religioso conte Veronese, e prego V. P. accertarmi se sia confermato da lettere di Siena; poichè qui in Venezia si trova il conte Gasparo suo fratello a cui nulla dirò senza la certezza. Ieri i canali allagarono molte strade nè si potè andare in pescheria; sì che si magnarono i macaroni. Il vino è cattivo perchè troppo battezato. Ora sotto le mie finestre si dà la pasta ai poveri che fanno un bordello diabolico e infernale.

16 Novembre 1680. — Corre il secondo mese che non godo della santa e celestiale conversazione del benedetto Nuzzo, ch'è un religioso di paradiso. Sono tutto occupato con queste stampe maledette che mi fanno errori diabolici che devo con mia somma fatica correggere. In tanto la devo supplicare delle sue gràzie cioè: che dica al mio compagno se li fu consegnato il libro delle guerre di Candia d'Andrea Valiense; che se no, vada a chiederlo al S.r Michele che serve il sig. Ferrante Capponi perchè di S. A. S. me lo dimanda il Magliabecchi. *Item*, ella cerchi fra i miei libri un volume in foglio co'cartoni di Sommacco alto due dita, di Ricardo Montacutio (è latino il libro). *Item, de Incarnatione,* del P. Macedonio, ch'è libro sciolto e sta nel mezzo della scanzia, un poco più in su o in giù dell'umbelico quando ella vi si accosterà. Poscia questi tre libri li porti al palazzo al S. Magliabecchi che me gli ha richiesti con instanza. Sono stampate 120 facciate, cioè 30 fogli. Ma le 14 feste che sono nel futuro Decembre tireranno fino al principio di Quaresima il fine della stampa. Il P. Conti ha quasi finito la stampa del suo tometto *de Trinitate* che loda per molte sue particolari speculazioni.

Sans date. — Qui ancora il tempo è cattivo. Qui ancora nello stesso giorno tuonò ma non grandinò. Regnano sirocchi continui ed oggi i canali erano su le strade. Nulladimeno con la gavardina, feraiolo di baràccano e tela incerata sul sobriero, si galoppa alla stampa mane e vespere. Et incontro alle volte i mercanti Turchi e mi viene la tentatione di andar in Constantinopoli, ma ho paura che il mio compagno non suoni la tromba. Padre sì, siamo a 40 fogli e già veggo che mi converrà stare nel carnevale futuro qui a vedere i Burattini. Nel ritornare dallà stampa passo per la piazza di S. Marco e veggo che v'è gran folla di popolo intorno al castello dei Burattini, che recitano molto polito perchè due sono quelli che li maneggiano. Una di queste sere impiccarono il sempre disgràziato Policinella. La forca aveva le scale et il reo vi salì e fu impiccato. Se bene di lì a poco resuscitò. A mio tempo, quando ero picerillo, Policinella s'impiccava ad un legno che solo usciva dalla scena. Non s'erano trovate le forche così belle. Il Sig. Duca di Mantova ier mattina passeggiò solo quasi una ora nella nostra piazza e poi con un altro entrò nella chiesa ad udire messa. *Item* ieri l'altro, festa votiva della

Città, si fece la solita processione sovra un longo ponte, ma io volsi vedere i padri della Compagnia benedetti e celestiali che prima d'instradarsi bini e bini stavano ritirati in una capella soli. Entrai dentro e m'inginochiai avanti il corpo di S. Isidoro; paternostravo con la bocca, ma *hinc inde* dando dell'occhiate a quei reverendi ecc. Gli amb.ri dell'Imperatore e del Re Cristianissimo sono garbati cavalieri e di bello aspetto. Vi vorrebbe il Respondente Brigandi per descriverli.

7 Décembre 1680. — Di nuovo abbiamo la salute ricuperata dal Delfino, s'aspetta il Card. d'Estrées, ed ha negozii regii. Sono qui 6 galere; tre di Dalmazia, tre dell'armata di Levante. È giunto il Dragomano con due Chiavas per condurre il nuovo Bailo Donato in Costantinopoli (e come anderei ancor io in Costantinopoli, ma però alla muta, senza il suono di tromba). La Repubblica vuole che vada per terra perchè così non potrà portare mercanzie, come ha fatto il Bailo che perciò è stato richiamato. Io sono stato tre ore à discorrere col Bailo Morosini, che è venuto ultimamente dalla Porta, e mi ha mostrate, e dette cose varie di Turchi. M'ha detto che l'Ambasciator d'Olanda ha donati al Visire gli atlanti, e per questo va osservando i lidi del regno di Napoli; (Quanto è lontana Petilia dal mare?) che alcuni Messinesi l'esortano invadere la Sicilia etc. I Polacchi hanno fatto la pace col Turco cedendo molte fortezze, e mezza quasi la Podolia. Il Moscovito farà l'istesso, e si contenterà d'aver Ezecrino con parte dell'Ucrania. In Lisbona è stato gran rumore, mentre molti s'opponevano al matrimonio; ma si dice essere poi il tutto aggiustato. Sono fra i grandi della Corte Cattolica molti dispareri, quali però pajono uniti a tenere lontano da Madrid l'Ambasciadore presente di Roma. Così mi ha detto il Sig. Corniani che è stato colà Ministro della Repubblica. L'aggiustamento del Provinciale è ito a monte perchè il P. Generale non vuole fare un minimo patto con un suddito. Ho replicato altra lettera, e starò a sentire. Le ho scritto che o il negozio ha da rimanere sospeso, o pure l'ha da decidere. *Si primum dicatur « Padre no », « fiat » non dicatur.* Il Provle avrà vinto con impedire l'esecuzione della lettera di S. P. Revm̃a se si deve decidere, ciò si deve qui fare avanti il pubblico Magistrato, nel quale quando dirà l'avvocato del Provle che il legente escluso è frate Trentino, cioè di quei frati che si sono ultimamente disgiunti e ribellati alla provinzia della Serenissima Republica coll'aggregarsi a quella di Lombardia; che può aver ragione il Rm̃o Padre Procuratore d'impedire che frati Trentini abbiano qui cariche onorevoli ecc., i giudici diranno: *Nol xe il dover che un Trentino vegna ricevuto da nu con onor; moja moja che nol che vegna.* Così perderà la lite con pessimo esempio. Qui in quel giorno si tennero le conclusioni dai PP. Conventuali; ma successe uno scandalo, che il Catedrante sdegnato col Regente che gli assisteva, di lì a due giorni, li diede due stillettate che però il ferito non è senza pericolo della vita. Sono stampati 54 fogli, poichè alcune volte ne ho due al giorno, sempre poi uno e mezzo. Non si può finire che per quaresima. Nella piazza i burattini hanno

gran concorso, ed io nel ritorno dalla stampa, do la buona sera a Pollicinella che sempre è bastonato da quel furbo di Arlecchino. Vi sono anco due birbanti, che fanno da Astrologi e parlano con una canna all'orecchio. Uno di questi fece in latino una lezione *de cognitione futurorum contingentium*. Io mi sono vestito da inverno: che però dirà a fra Cristoforo che li dono il mio vestito vecchio, giubbone, e bragoni, e che ne facci la sua livrea, perchè ora sono fornito da gentiluomo.

4 Janvier 1681. — Il Card. d'Estrées nulla ha trattato col pubblico. Nell'Arsenale lasciò di mancia 50 doppie. Intervenne nel gran Consiglio per vedere la ballottazione d'un nuovo Procurator di S. Marco (non di S. Spirito). Furono i Nobili votanti 1075. Nella nostra Chiesa *die S. Stefani* il detto Cardinale s'abboccò col Sig. Duca di Mantova per un quarto d'ora; è partito per Padova, e di là per Loreto con una corte numerosissima va a Roma. È stato qui a tre opere in musica, et ad un festino fatto nel Palazzo del nuovo Procuratore di San Marco, ove v'erano Dame in gran numero. V. S. andarebbe in Costantinopoli? La mia stampa è alla pagina 300 e per Quaresima si finirà.

18 Janvier 1681. — La stampa camina verso il fine, mentre rimane da imprimersi la sola sesta parte cioè 100 facciate manoscritte. Quindi bisogna pensare al ritorno che sarà nella Quaresima, ma mi bisognano alcune cose. *In primis* dirà a F. Cristoforo che dia al P. maestro Anselmo dodici doppie per pagare le gabelle, e porto de' miei libri costà. Se ne ha tante delle sue, queste mi mandi, che al mio ritorno li restituirò tanto oro; o pure mi mandi del mio denaro, sapendo egli a chi lo consegnai nel mio partire. Qui ho pagato sette scudi al mese per le spese al convento, per il Respond^te^ però, mentre per me nulla ho speso. Voleva ancora il P. Priore fare le spese senza denaro al Respond^te^ ma io non ho volsuto perchè il Convento è povero, e per Febrajo principiarà a comprare il vino. *Item* V. P. M. R. anderà nella camera della nostra udienza, e vedrà quanti vetri bisognano per li due sportelli che di tela sono rotti dai grilli scelerati, e prenderà la misura con una lista di carta sì della longhezza del vetro come della larghezza, e lo facci con diligenza, volendoli comprare qui, e portarli meco.

Se il G. Duca mi darà licenza d'andare a Verona, non verrò che passata la metà della Quaresima. Qui si fanno molte opere musicali in cinque teatri, con due comedie ogni sera, e dimani si faranno le maschare; io però *bis in die* galoppo alla stampa, e fra i freddi mi godo la stuffa; faccio però un tantino di collazione ogni mattina perchè le fatiche sono molte.

1 Février 1681. — Replico, che dica a F. Cristoforo che vada ove consegnai alcuni danari, e dalla borsa piccola si facci dare dodeci doppie, o sei dobloni di buon peso, eccettuato il doblone di Spagna, che conservo per memoria (Padre sì, me lo guadagnai, che non faranno mai tanto i nostri Crisaori) e li porti al Sig. Co. Caprara, o al Padre Provinziale Benfatti, che è più

vicino, acciò me li rimettino per polizza di cambio qua, poichè la spesa del libro cresce il quinto più di quello s'immaginava, e pago per il Respondente 10 ducati al mese per spesarlo, mentre nulla ho per lui voluto dal Convento. Tardarò un poco più a ritornare, perchè ho avuta licenza d'andare a Verona sicchè non sarò costì che circa la settimana di Passione, e andarò in birba un poco più. Il libro è alle pagine 421 e assisto indefessamente alla stampa, con andarci mane alle 14 e mezza, iterum alle 16 sino alle 21 hore; e così va il tutto bene. Ho speso in altri intagli di rami, se bene meno che costì.

Il Carnevale è rinforzato ut octo, e sono pieni gli alloggi di nobili forastieri. M^ro Cortese è qui per ire a Trento. In questa città fra li 72 predicatori ve ne sono quattro di nostri: M^ro Anselmo, M^ro Capitanio in S. Luca, il Reg.^te Tegliacci a S. Gio. in Bragola, un Bacc^re in altra Chiesa. Il Mattioli Gesuita predica nella sua Chiesa. Martedi il Procurator Delfino fa l'entrata, e con pompa insolita s'appara con archi la piazza di San Marco.

28 Février 1681. — Ho ricevuta la misura delli specchi con 18 scudi, poichè il rimanente l'ha speso il P. M^ro Anselmo, ma al mio ritorno da Verona, verso ove dimani primo di Marzo m'incamino, me lo potrà rimborsare perchè sbaiocca. Ogni lastra delli specchi costa 17 giuli perchè sono alquanto maggiori de' miei, et in questa sorte di lavoro un dito d'avvantaggio altera di non poco il prezzo. Un mercante più ricco de' vetri mio amico a tal prezzo mi servirà. Si deve però spendere 13 grazie per lastra per darli la foglia, poichè il solo vetro importa la spesa di 17 giuli. Se il P. assistente vuole tali specchi per le sue camere di Napoli, ella me lo avvisi perchè li farò porre nelle casse de' cristalli, et di qua per mare si mandano à Napoli, mentre il lungo viaggio di terra è pericoloso per il vetro. Ciò ella mi deve avvisare, ed io nel mio ritorno, che sarà avanti 15 giorni, darò gli ordini opportuni; e caso la di lei risposta non giunga a tempo, lascerò persona attissima a tal negozio. Ieri 27 Feb.^o finì totalmente la stampa, et è cresciuta a 126 fogli. Ora nella mia assenza si finiranno i rami, e poscia m'incaminarò a Firenze prima della domenica di Passione.

III.

Sur le couvent et les confrères.

V. S. obiiciet contra dicta: E che nuove fratesche sono coteste?
Noris.

Florence, 7 Juillet 1682. — È partito questa mattina in una carozza a 6 del Serenissimo Francesco Maria sino a Prato il Padre Reverendissimo doppo essere qui stato 26 giorni, ne' quali in tutto e per tutto ha speso il Convento 114 scudi. Non ha voluto nè anco le 10 doppie solite darsi dal Convento nelle visite per regalo al Generale. Io diedi due cosuccie d'argento

che mi costavano 8 pezze al Padre Assistente, ma le rimandò, et item da me rimandate, esso me le riportò in camera. Così faccia ancora V. S. quando sarà assistente! Fra Cristoforo ne fa panegirici per tutte le mie camere.

Nell'esame delli studenti è stato mite, e disse palam lasciare in studio Panbianco per pura misericordia, e su la considerazione che aveva la potenza obedienziale alle specolative e la rimota alla latinità. Ha fatti pochi decreti, verbi grazia che s'apri la porta del piccolo chiostro e si chiuda la solita; che li studenti bis aut ter possint exire, e si pongano in altre due camere, ove stava il sagrestano.

Ibid. 18 Juillet 1882. — Il P. Reverendissimo in Lucca ricevè regali di quasi 60 scudi dalla Republica, Cardinale ecc. L'assistente Biffo volse la sedia uguale al P. Generale, quale fece contro le proteste ecc. Gionse lunedì a Pisa, partì la notte verso il Mercoldì, e gionto alla torre del Duca di Massa, ove s'imbarcano i marmi, s'imbarcò alle hore 11 per Genova in salute col Zucca Prov^le^.

Ibid. 8 Novembre 1684. — Se ne viene costà il Baccelliere Bugati per farle società nella cantoria col bel piviale, e accompagnarla nella notte à matutini, acciò Ella non abbia paura del brutto babao. Ho consegnato al medemo un vasetto di balsamo apopletico, che desidera il P. Frate Ippolito Ambrosino, Prefetto Cucco della cella vinaria la più copiosa che sia alla Scroffa, eccettuata quella che fu di messer Ascanio, ove Tripetta furtivamente trincava *in diebus illis.* Potrà dunque il P. Prefetto con quella mostarda che le invio ongersi i baffi, che sentirà un odore di scapini, che li farò rientrare li spiriti, e andare in estrasi e in grolia [1]. Che se pensa con quello impiastro vivere di più nè anco un quarto d'ora di quello, che è segnato ne'libri delle Parche, è un pincone. Vi vuole altro che un poco di mostarda per far paura a quella crudelaccia della morte. Quando però considero, che deve levare la fame e sete à centinaia di frati per il sesto Generale Capitolo che imbandirà, veggo che ha bisogno fra tante fatiche di qualche conforto. Ditteli però che li somministrerà più vigore un bicchiere di vino di Lingua d'oca che 100 barattoletti di questi balsami. Il Padre Prefetto ha fatti centinaia di Reggenti, Priori a bizeffe; ha fatto quattro Generali Vescovi, ma poi li manda tutti a Patrasso, ed egli sta sodo come un travertino. Avvertitelo che non pretenda nella compra del vino per i Capitolanti risarcire il danno delle mancie morte con li Magisteri in questo Generalato. Che pensi più all'anima, che alla borsa, perchè è vecchio, e più di là con gli anni, che di quà. Ella poi mi conservi la sua grazia.

[1] Une des plaisanteries ordinaires de Noris consiste à ecrire *in estrasi e grolia* au lieu de *in estasi e gloria.* Peut-être veut-il se moquer d'une prononciation vicieuse de quelque convers.

Ibid. 2 Janvier 1685. — Di nuovo abbiamo l'anno 1685 che ieri principiò con una gran neve, che s'è aggiacciata su' tetti; e questa notte hanno murate le porte del Marangini et Antonioli con un carro e mezzo di neve.

Ibid. 13 Février 1685. — Prima di partire raccordi al P. F. Ippolito Ambrosini, che faccia buona provisione di vino bianco e rosso, acciò i frati Capitolanti non si lamentino. Fra Cristoforo mio converso s'era per il male di punta, preparato con li Sacramenti per ire all'altro mondo a pagare le pene della sua avarizia, scroccaria e lesina. È guarito; ma è rimasto pelle e ossa, smunto, asciutto, secco come un baccalà. Ella non pensi al Carnevale; ma al Giubileo.

Ibid. 20 Octobre 1694. — Nel venerdì 8 corrente muorì il Padre Maestro Benfatti doppo 5 mesi e più di malatia incurabile, perchè aveva guasto mezo il polmone; aveva nel fegato un tumore duro di grossezza quanto una palla da gioco; il chile era acquoso, con molte libre d'acqua nello stomaco.

Ibid. Sans date. — Partirono di qui Domenica Castore e Polluce. Haveva risoluto il primo non abbandonare l'altro nel letto con la podagra, che però essendo alquanto risanato, nella mattina del detto giorno lo pose a cavallo, e lo inviò verso Norcia ad imparare a canteriare. Nel doppo desinare partì anco Castore col Respond.te di Padova Pratese, con il Pietra Santa per rimaner alla torre degli Asinelli e col Reg.te di Pavia che conduce seco il Montecatino. Così cinque religiosi s'avviarono verso le loro stanze. Io in quella mattina diedi da desinare alli primi tre con un giovane che era venuto di Roma a spese di S. A. S. e vestiva da Abbate e come tale essi lo riverivano, ma era un ebreo fatto Cristiano, altro buon Teologo, e scolaro del Pre Carrenas, o chi si sia cotesto lettore Spagnuolo nel Collegio Romano. Io però desinai col Provle Zucca, che va con lento ritorno alla provincia scroccando i pasti; come fa ora in Prato, ove vuole stare cinque giorni exclusis terminis adventus et discessionis.

Ibid. 6 Juin 1682. — Il Respondente a cui mancano quelli che sarebbero belli occhiali al naso di V. S. litigò col Priore, e questi lo fece ire sequestrato in camera, nè io pregato dal Reggente, mi volsi interporre, nauseato della natura litigiosa benchè contrariata.

Ibid. 24 Mai 1685. — Denique dirà al decrepito prefetto della cella vinaria che non s'affatichi tanto in cotesto capitolo, nel quale farà il sesto Generale con suo gusto, perchè è sua creatura, avendola per tre anni, come me anni nove, mantenuto a pane e vino studentucoli in Roma. Questo sarà il secondo Generale suo allievo. O che vanto del Padre Ambrosini! Chi ce la potrà con esso lui? Generali, Priori Generali, Assistenti, tutti mantenuti col vitto somministrato da F. Ippolito *in diebus illis.*

Ibid. 19 Juin 1685. — Già sono anni sei che il Padre Maestro Zucchi raccomandò a Maestro Enrico Noris un tal religioso Pugliese sua creatura; ed ora Maestro Noris deve pregare quel tale Pugliese che lo raccomandi al Padre Maestro Zucchi nuovo Procurator Generale, che promette alla Religione un redivivo Consonio. Così vanno le cose di questo mondo civile. Ora mi nasce un dubbio chi gonfierà più a tanta aura; o V. S. creatura carissima del Padre Procurator Generale, o Fra Ippolito Ambrosini, vignaiuolo della frateria via Flaminia *ad pontem milvium*, per tante creature così felicemente portate avanti? Io, egli al certo dirà, ho mantenuto a pane e a vino poveri studentucoli, che portavano il piviale çantori nel coro, il Provinciale, il Reverendissimo Generale, il Procuratore Generale, il Padre Secretario, che senza l'opera della mia mano benefica sarebbero periti di fame; Ora li veggo *Patres patratos* riveriti, corteggiati, e temuti *domi* e *foris*, stimati dalla Curia. Dirà al repostorio del pane: O cara Credenza, quanti gran soggetti hai pasciuto, e voi, botte mie antiche, a quanti Maestroni Satraponi havete levata la sete? Io m'immagino, che vada in brodetto tutto vanaglorioso e il Pugliese di nuovo in estasi, come nel giorno dell'Ascenzione.

Ibid. 13 Octobre 1685. — Con l'occasione che questa mattina è partito il nostro Respondente per venire costà a portare il piviale nelle solennità maggiori, fra Cristoforo gli ha consegnato una ghianda di balsamo appopletico che V. S. si compiacerà dare a nome di lui al Reverendo Padre Ippolito Ambrosini acciò si unga i baffi. Ma sarebbe meglio che se li sbruffasse col vino migliore della sua cantina. La lesina tentava Fra Cristoforo risparmiare questa spesaccia, che così l'avarizia gliela faceva chiamare; ma la gratitudine e scroccature del vino puro per far collazione per lo spazio di nove anni ha vinto le contrarie persuasioni, e così li manda il balsamo. Li voleva mandare ancora una scattola dorata di palle di Bologna, e ne l'aveva consegnata. Io l'ho aperta, ed ho veduto quelle palle che sono vecchie, e quasi senza odore. Credo che siano delle prime lavorate in detta città. Se il Padre Ambrosini vuole accettare tal dono, io al di lui avviso lo manderò per la prima occasione.

Ibid. 24 Mai 1687. — Mi conservi in grazia di F. Ippolito, vecchio Prefetto *cellae vinariae* ecc., e che si goda la sua Roma, la sua vigna, la sua cantina, e la sua fontana con tutte le stagnate, e stagnattine e stagnarine, fiaschi, boccali, fogliette di vino asciutto et abboccato, Romanesco, di Marino, d'Albano, Corso, e di Linguadoca con tutte le ciambelle, allume di rocca et ingarbugli che imparava da Messer Ascanio quando era oste alla Scrofa.

IV.

Sur les relations de Noris et de Nuzzi.

Florence, 25 Novembre 1681. — Intanto V. R. la tirerà avanti con iterati atti di relissa pazienza col portare i piccioli, aspettare vestito degli abiti sacerdotali la discrezione del Sagrista che la mandi all'altare, coll'andare in estrasi e grolia, nella Serotina, col frequentare la messa, con i cucchiari da cappuccino, col levarsi al matutino benedetto e celestiale, e così ben presto potrà andare reggente a Lecce per rinforzare quella riforma.

Ibid. 2 Décembre 1681. — Mio Sig. Grande.

Pongo il *grande* doppo il Sig.re per non farla monarca de i turchi. Già le sue lettere spirano santità, e m'immagino che spesse fiate nella benedetta e celestiale santità sia ita in estrasi verso la grolia di paradiso. Quelle esenzioni dal coro erano dannose alla di lei innata divozione, che però è bene scontarle con la continua frequenza corale *a mane usque sera* inclusive. Io che non ho tanta bontà dello spirito, non ho potuto piegarmi venire costà, e lasciare tanti commodi che vagliono più che tutte le speranze Romanesche. Sono stato costà *partim minor partim major*, anni X : *sat est.* Voglio qui godere l'entrate della mia pingue Abbazia.

Ibid. 5 Mai 1682. — Che V. S. M. Ill.re trasmetta al P. Priore Benfatti le nuove di Roma, e della frateria della Scroffa, è effetto della di lei cortesia, ma che vogli anco scrivere le nuove del fondaccio di S. Spirito e del Palazzo de' Pitti, è (ve lo dico o non ve lo dico?) sproposito. Attenti, et incomincio!

Io scrivo costà in confidenza che sto scrivendo del *jus* di Pontenoli contro le pretensioni del conte Pio Luigi Mario de' Fieschi, ed ella per quest'ordinario lo scrive al Segretario della Comunità Priore Benfatti, che subito ne ha riempito il convento, e dimani lo pubblicarà a suono di tromba nella piazza. Io mi ero ritirato nelle camere del Predicatore annuale per fare i fatti miei con ogni segretezza; niuno sapeva cosa alcuna, e messer Diodato da Altamura, mancandole materia da scrivere, scrive li secreti da Roma. O che vi vengano tutti i ghirlinghiri, che vi possa morsicare le dita una delle Pugliesi tarantole! L'errore è così grande che non mi saprei qual castigo determinarli. Un'altra nuova ho scritto al P. Mro Sabbatini, verbi grazia che S. A. S. mi mandò prima d'ire in villa, un baule pieno di medaglie d'oro e d'argento, con gran medaglioni di bronzo. Ho chiuso il tutto con chiave nuove nelle medesime camere Predicatorie. Quelle d'oro pesano 24 libre. Mai più ho veduto tanto oro, o argento. Il Demonio mi suggeriva che con tanto tesoro poteva ire dentro et ultra Costantinopoli a suono di trombe, e girando

per la Polonia e Francia, ritornare alla patria. Il Diavolo non vi tenti scrivere questa nuova, perchè se mi rubbano V. S. sarà il primo da me indiziato, mentre qui niuno sa che abbia il tesoro in camera. Spero fra pochi giorni liberarmi da tali pericoli. Se V. S. fosse stato qui, forse mi sarei fidato mostrarle il tutto. È finita la predica e lei non la ridirà, rescriverà, publicarà ecc. Se le sarà detto: « Scrive nuove Maestro Noris? » Responde: « Signor no. » - « Ha lei lettere da Firenze? » - « Sig. no. » - « Sa quello che componga M^ro^ Noris? » - « Sig. no. » - « Le scrive spesso? » - « Signor no. » Che così facendo vi manterrete la mia grazia.

Ibid. 1^er^ Aout 1684. — È giunto il Padre Ceppi a dì 30 Luglio; mi consegnò due fazzoletti da parte di V. S. molto Illustre nella prodigalità. Ma mi pare difficile che sia robba d'Altamura, perchè la fattura mi pare superiore all'industria Altamurese. Sono fatti in Napoli, o in Messina. Gli Altamuresi non sanno fare cose sì belle.

Rome, 29 Décembre 1691. — Prima di finire l'anno V. P. M. R. mi porta una gran consolazione con la sua lettera, perchè sospettavo che ella mi avesse perduto di memoria. Ora lei è Reggente Metropolitano con quattro Suffraganei. Se cotesto convento non è bello, è però bellissimo il camino della Reggenzia, e anco è ottimo in questi freddi, che qui sono acutissimi, che arrestano il corso dell'Arno. Godo che sia per andare a predicare a Vicenza, ove non avendo io mai stanziato, non conosco alcuno, ma l'eunuco la servirà per l'amicizia antica. In Venezia la raccomanderò al Padre Maestro Marazzi per l'alloggio, e colà ella procuri vedere l'Arsenale e considererà che è sprovisto di centinaia di cannoni, e infinità d'armi, che ora sono nell'armata di Levante; e pure vedrà armi per dieci armate.

Ibid. 5 Août 1693. — Non ho altro motivo da scrivere a V. P. M. R. se non per sapere, se ha per anco principiato a stare costì allegramente; poichè se le dispiace la stanza, bisognerà che ella ritorni a Fermo, per non intisichirsi costì di malinconia. Spero però che il vino delle vittine glie l'averà scemata, giacchè *vinum laetificat cor hominis.* Voli V. S. col pensiero fra le delizie di Tempe, fra le decantate amenità dell'antica Capua, che poteva raddolcire la fierezza d'Annibale. E se non basta, voli ne'spazi imaginari, e vi formi piani sentieri, lastricati di fiori odoriferi, spalleggiati da superbi palazzi, con ampie piazze, ove vi siano per trastullo anco li burattini.

Ora che sono le ferie letterarie della specolativa, ponga assieme la materia per fare in Terni nella Domenica in Albis il panegirico delle Reliquie, che lei doppo la predica, col Piviale fra il suono di tromba e tamburi dall'alto sogesto mostrerà al popolo.

Ibid. Novembre 1693. — Volevo scrivere in compendio, e con ciarle a bizeffe entro sino a discorrere *de futuris contingentibus.* V. S. è un (sia detto

con sua pace) un gran ciarlone, mentre nel Capitolo Generale senza discrezione, mi teneva in discorsi politici *de futuro regimine* coll'impedirmi andare a riposare. Che però ora faccio le vendette.

Ibid. 29 Mai 1694. — Se V. P. M. R. vuole la predica o pulpito d'Ancona, procuri informarsi colà, come camina la nomina o elezione, perchè qui niuno me ne sa dare raguaglio, nè io in Ancona conosco alcuno per essere 30 anni, che non sono stato in quel paese.

Ibid. 7 Juillet 1694. — Io sono rimasto mortificato, quando raccomandando di nuovo al Padre Generale V. P. M. R. per il pulpito d'Ancona, mi ha detto avere già spedita la lettera al Reg.te di Bologna destinatolo a quel pulpito. Si è espresso dolersi d'essersi scordato d'averlo promesso a me, se bene col nominarli lei, gli è venuta la reminiscenza. Mi ha esibito il pulpito di Siena, poichè cotesto è già destinato. Veda lei quello che devo fare, che in quanto a me sono molto in collera, perchè pensavo non vi bisognassero istromenti, mentre niente altro ho dimandato al Padre Generale. Il Sig. Principe Ferdinando è assai risentito, e ognuno lo teme; nè io consiglierei V. P. andare a Firenze contro il di lui volere.

Ibid. 25 Mai 1695. — Ora non posso punto servire circa li studenti V. P. M. R. *ratio a priori*, perchè sono alcuni giorni, che non parlo al Padre Generale, perchè egli mi negò con molta collera una grazia vilissima, di liberare dalla prigione uno, che vi era stato dodici giorni, e li pedocchi di quel letto se lo mangiavano bello e vivo. È vero che lo liberò subito, ma io non mi posso così subito aggiustare, perchè quando mi saltano li ghirlinghiri divengo animale. In Firenze credo stiano in pace, e il P. Priore è dominante. Ella vada d'accordo con lui, perchè ha molto cooperato, acciò lei vada a Firenze. Tratti con li Graduati famigliarmente, nè siali a male che questi o altri prattichino come vogliono, perchè colà sono pochi maestri. Quanto più tratterà col Padre Priore con andare nella sera nel suo orto, che già era giardino di Maestro Benfatti, tanto più vi sarà la pace comune. Io non posso più durare a tante fatiche, e mi sento mancare, e quelle sempre crescono. Ella ora è in una città bella, si conservi sana, e consideri che il tempo passa, come hanno fatto due anni di dimora costì.

Ibid. 18 Juin 1695. — Io non posso procurare predica, nè altro per lei, o per altri, perchè sono ingrugnito e mi seguitano li ghirlinghiri. Può essere però, che ora che il P. Generale ha perduto *omni pejori modo* la lite circa il Rettore fatto in Portogallo contro li Padri Assistenti, si rimetta alquanto; perchè io me li sono protestato, che bisogna rendersi a patti, perchè sono troppi *numero et unione*. Il P. Generale è troppo ostinato, e sospettoso, e per tale causa io mi sono ritirato ecc.

Obiicies: Dunque io restarò senza predica? — Io non posso rispondere a questa sua istanza. Si compiace ella che risponda per me il mio compagno fra Gio. Batt[a] Buoninsegni, che ha una presenza a frontispizio Teologale e Magistrale? Esso nega la sovradetta conseguenza, e dice, che a pena egli seppe, che lei andava Reggente a Firenze, che memore d'avere lei posto in studio con suo nipote, stimò suo debito procurarle la predica del Duomo del Borgo S. Sepolcro, che è per il giro degli Agostiniani nell'anno venturo. Quindi spedì un corriero all'Illmo Magistrato che al suono del Campanaccio adunato, intesa la dimanda del loro concittadino frà Gio. Batt.[a], elessero V. P. M. R. a Predicatore per l'anno 1696, e hanno in questo ordinario mandata nomina al Padre Generale, che credo la passerà. Che ne dice V. S.? Non ha meglio di me, risposto e corrisposto frà Gio. Batt[a]? Il P. Generale fa cascare troppo *ab alto* le grazie. La pregai dirmi, chi proponessero in suo luogo Priore in Pisa, e rispose non poterlo palesare per non rompere il suo dissegno. Che però ne seguì lo sconcerto che lei sà. Intanto lei ringrazi il benefattore, che senza altro motivo *et gratitudinis gratia*, le ha procurato il pulpito.

Il Sig. Magliabecchi mi scrive con lode di V. P. M. R. quale qualche Domenica lo potrà visitare; ed io ringrazio il studente, che mi ha copiato quanto cercavo in quel libro Francese.

(Continua)

STATUTI E REGESTI
DELL'OPERA DI S. MARIA DI ORVIETO

Nella solennità del *Corpus Domini* del prossimo anno 1891 la chiesa e la città di Orvieto celebrerà il VI° centenario dalla fondazione della celebre cattedrale, alla quale in detta circostanza il pontefice regnante Leone XIII ha conferito il titolo di Basilica.

Abbiamo creduto opportuno di pubblicare per tale occasione gli antichi Statuti della magnifica Opera, confermati dal pontefice Martino V, insieme agli antichi privilegi alla medesima concessi dai papi, e agli atti che comprovano le sue giurisdizioni. Cotesta pubblicazione, affidata all'egregio nostro amico cav. L. Fumi, mira sopratutto a dare la storia della amministrazione della grande Opera monumentale; poichè la storia artistica della medesima viene preparata in separato volume dallo stesso dotto scrittore. Trattandosi di una chiesa così insigne e di un'opera secolare, riuscita il più illustre monumento di arte ogiva, da Leone X celebrata per cosa *divina*, in un momento tanto solenne, per il quale saranno inaugurati i grandiosi restauri che vi si praticano da oltre venti anni, farà piacere ai dotti apprendere le leggi singolari, compendiate ne' suoi Statuti, per le quali l' Opera sorse e crebbe e si trasse a fine con meraviglia di ognuno.

Nel presente numero del nostro Periodico incominciamo la stampa degli Statuti, che vien fatta con propria numerazione di pagine ed in modo che possa poi essere riunita in separato volume. In seguito sarà data la Prefazione, dove gli Statuti e i

documenti riceveranno ampia luce, e la singolarità della amministrazione dell'Opera tutta la sua storia fino ad oggi.

La fede degli avi, la sapienza dei cittadini, ai quali spettava e spetta il governo dell'Opera, dopo sei secoli di costanti sforzi, raccolgono oggi la gloria del fortunato compimento di essa. Non meno della storia delle sue arti, piena di curiosità deve essere per gli eruditi la storia della sua costituzione amministrativa, e noi siamo sicuri di offrire loro uno studio interessante e gradito.

LA GUERRA ANNIBALICA IN ITALIA
DA CANNE AL METAURO

(Continuazione: v. fasc. precedente pag. 417).

Il Proconsole Q. Fulvio Flacco a Roma. — Prendiamo ora ad esaminare qual grado di probabilità meriti l'intervento del proconsole Fulvio Flacco, in forza del quale, se si deve prestar fede a Livio [1], Annibale si sarebbe tolto da Roma, e non già, come narra Polibio [2], per le nuove reclute, accorse per avventura in città a quel medesimo tempo, nè mosso dalla speranza che in quel frattempo i Romani si fossero tolti dall'assedio di Capua per venire in aiuto della minacciata capitale.

E prima di tutto s'affaccia spontaneo il dubbio se Q. Fulvio Flacco stesse realmente, come afferma lo storico romano, ad assediar Capua insieme all'altro proconsole Ap. Claudio Pulcro e al propretore Claudio Nerone, o non piuttosto fosse a quest'assedio il solo Appio, come sembra voglia farci intendere Polibio il quale tace affatto di Fulvio. La questione, la chiamerò così, incidentale, risoluta in senso contrario al racconto liviano, taglierebbe, come suol dirsi, la testa al toro; io però sono costretto a confessare che le fonti non mi somministrano dati sufficienti per definirla. Tutti gli antichi storici che parlino di ciò, son con Livio [3], e in contrario non avvi che la maggiore autorità di Polibio, la quale, tutt'al più, potrebbe indurci a dubitare della presenza del proconsole Fulvio a Capua.

Ma, ammesso pure ch'ei fosse con Appio ad assediare quella città, è egli credibile che sia corso a difendere Roma minacciata da Annibale? — Anche in ciò gli antichi storici tutti, tranne Polibio, ci si mostrano concordi con Livio nell'affermarlo. Dione Cassio, pur compendiandolo, si attiene strettamente allo storico

[1] Vedi Fascicolo Ottobre-Dicembre 1889, p. 439.
[2] Vedi ivi p. 438.
[3] Cfr. Zonara IX, 6; Appiano Ἀννιβ. 37; Valerio Massimo I, 3, 3; II, 8, 4; V, 2. 1.

di Roma[1]. Appiano invero accenna ancora ad altri aiuti che in sull'appressarsi del Cartaginese avrebbergli impedito d'impadronirsi di Roma, narrando come vecchi, donne e fanciulli corressero in sulle mura recando sassi e dardi, come dai campi affluisse in città gran moltitudine di gente[2], e come da Alba Fucense venissero le 2000 persone, di che abbiamo detto più innanzi[3]; ma nel tempo stesso crede anch'egli che Roma sia stata salvata dal proconsole Fulvio, venuto infine da Capua a dare il colpo di grazia[4]. Floro finalmente ammette il fatto, e inneggia alla costanza del popolo romano[5].

E a questa, pressochè universale, affermazione degli antichi nessuno de' moderni ha finora osato contraddire. Il Vannucci a questo proposito scrive: « Il senato provvide a tutto con meravigliosa fortezza. Rese il comando a tutti quelli ch'erano stati già magistrati, e li distribuì pe' varii quartieri, a provvedere da ogni parte alla salute pubblica e a quietare i tumulti. Posti presidii sul Campidoglio e alle porte, guardato ogni luogo. Vi erano due legioni ora nuovamente levate; tutti correvano alle armi; i vecchi salivano le mura, le donne stesse e i fanciulli portavano sassi e strali da scagliare contro i barbari. Vennero duemila uomini in aiuto da Alba: venne subito dopo con 16 mila uomini Fulvio dal campo, lasciando colà i suoi colleghi »[6]. Mommsen nega bensì che i duci romani fosser caduti nell'errore su cui il loro avversario aveva calcolato, e afferma che le legioni romane rimasero ferme nelle linee innanzi a Capua; ma ammette pure che un debole corpo se ne staccasse alla notizia della marcia d'Annibale verso Roma[7], e al Mommsen va dietro il Bertolini, il quale aggiunge (non saprei su quale autorità appoggiato) che

[1] Zonara IX, 6.

[2] 'Αννιβ. 39. ὅμως δὲ ἐκ τῶν παρόντων οἱ μὲν δυνάμενοι φέρειν ὅπλα τὰς πύλας ἐφύλασσον, οἱ δὲ γέροντες ἐς τὸ τεῖχος ἀνεπήδων; γύναια δὲ καὶ παιδία λίϑους καί βέλη παρέφερον. οἱ δὲ ἐκ τῶν ἀγρῶν συνέϑεον ές τὸ ἄστυ δρόμῳ.

[3] Vedi Fascicolo Ottobre-Dicembre 1889, p. 445.

[4] 'Αννιβ. 40. τῶν δὲ στρατεγῶν Ἄππιος μὲν Καπύῃ παρέμενε.... Φούλβιος δὲ Φλάκκος ἑτέραις ὁδοῖς ἐπειχϑεὶς ἀλήκτῳ τάχει ἀντεστρατοπέδευσε τῷ 'Αννίβᾳ, μέσον ἔχων τὸν 'Ανιῆνα.

[5] Lib. II, 6: O populum dignum orbis imperio! dignum omnium favore et admiratione hominum ac deorum! Compulsus ad ultimos metus ab incepto non destitit, et de sua urbe sollicitus, Capuam tamen non omisit; sed parte exercitus sub Appio consule relicta, parte Flaccum in urbem sequuta, absens simul praesensque pugnabat.

[6] Vannucci. Storia dell'Italia antica. Vol. II pag. 388.

[7] Mommsen. Storia romana. Vol. I pag. 158

quel corpo era capitanato dal console P. Galba [1]. La narrazione di Livio poi viene, senza riserva alcuna, accolta nella storia di Roma del Liddel e negli altri manuali quasi tutti, che mi son capitati fra mano.

Ora è appunto di questo intervento di Fulvio che io non posso in modo alcuno persuadermi. E primieramente richiamo alla memoria che il duce cartaginese, per ciò che si è detto di sopra [2], dovette giungere in Roma inaspettato, e con ciò cade di per sè quanto ci riferisce Livio della notizia di quella marcia, che Fulvio avrebbe trasmessa al senato per lettere. S'aggiunga poi che Annibale per fare il colpo su Roma (che pur questo, anche secondo Livio [3], era tra'suoi intenti) dovette partirsi di Capua così occulto, che Fulvio, seppur eravi, non ne potè conoscere nè lo scopo nè la direzione.

Senonchè seguiamo ad essere indulgenti con Livio, e supponiamo pure che il disegno del duce nemico fosse trapelato e riferito ai proconsoli per mezzo di disertori e che Fulvio accorresse in Roma per la via Appia. È vero che questa via, misurando da Capua a Roma 132 miglia [4], è alquanto più breve della Latina, la cui lunghezza, da Roma a Casilino, come già avemmo occasione di notare [5], è di miglia 135. È ancor vero che Annibale, stando sempre a Livio, traversato in una notte il Volturno, stette per un giorno accampato alla destra di questo fiume, s'intrattenne per un altro nel paese de' Sidicini a farvi preda, ne trascorse altri due accampato sotto Cassino, fu rattenuto dal tagliato ponte sul Liri [6], deviò da Tuscolo a Gabio e da Gabio a Pupinia per accostarsi finalmente all'Aniene e alla porta Collina [7]. Ma, d'altra parte, neppure a Fulvio il suo piano sarebbe stato sgombro da qualsiasi difficoltà. Costui infatti, come narra Livio, saputo appena del disegno di Annibale, ne informò subito il senato; il senato s'adunò, discusse, deliberò e inviò a

[1] Storia generale d'Italia - Storia antica pag. 282.

[2] Vedi Fascicolo Ottobre-Dicembre 1889, p. 441-42.

[3] Livio XVI. 7, 4-5. Ipse (Hannibal) non dissimulabat: nec opinato pavore ac tumultu non esse desperandum aliquam partem urbis occupari posse.

[4] Corpus Inscript. - Vol. I, pag. 334-335.

[5] Vedi Fascicolo Ottobre-Novembre 1889, p. 446.

[6] Livio XXVI. 9, 1-3.

[7] Livio XXVI. 9, 12.

Capua il senato-consulto, per cui uno de' proconsoli doveva rimanere in Capua e l' altro con parte dell' esercito correre in aiuto di Roma.

Allora finalmente Fulvio si risolve ad operare; fa la scelta di 15,000 pedoni e di mille cavalieri, e da Capua recasi al Volturno. Ma qui un forte ostacolo lo arresta. Le navi romane, ivi stanziate, erano già state arse da Annibale, e il proconsole è astretto a costruirsi delle zattere con molta difficoltà, dice Livio, stante la scarsezza del materiale, e perciò, aggiungo io, con altra gran perdita di tempo, volgente il quale, Annibale avrebbe dovuto non solo avvicinarsi di molto alla sua meta, Roma, ma esservi pervenuto,

Livio forse intravide questa difficoltà; poichè ci vuol fare intendere che Fulvio seppe del piano d'Annibale, prima che fosse messo in esecuzione [1]. Ma a cotesto suo modo di rappresentare il fatto contrasta apertamente una preziosa notizia tramandataci da Polibio, il quale ci assicura che Annibale operò la sua diversione su Roma dopo soli cinque giorni da che erasi appressato a Capua [2]. E siccome non può supporsi ch'egli venisse a questa determinazione prima di aver tentata ogni via per aprirsi un varco tra le schiere romane assedianti Capua, ne viene per conseguenza che Annibale architettò repentinamente il suo piano, e repentinamente miselo in atto.

Conchiudo quindi che, per quanto la sua marcia fosse riuscita agevole a Fulvio, per quanto i soldati romani si fossero affrettati esortando l' un l' altro col ricordo che n'andavano a difender la patria [3]; io non riesco a persuadermi come il proconsole Fulvio Flacco, percorrendo la via Appia, più breve della Latina di sole tre miglia, sia riuscito a prevenire il nemico che già molto prima erasi avviato per questa, ed entrare in Roma, quando Annibale, accampato nel territorio di Pupinia, n'era ancor lontano otto miglia [4].

[1] Livio XXVI. 8, 1. Id priusquam fieret, ita futurum conpertum ex transfugis Fulvius Flaccus......

[2] Polibio 9, 5, 7. Ἀννίβας δὲ μετὰ πέμπτην ἑμέραν τῆς παρουσίας, δειπνοποιησάμενος..... ἐποίησε τὴν ἀναζύγην.

[3] Livio XXVI. 9, 5. Relicuum Fulvio expeditum iter.... alacresque milites alius alium, ut adderet gradum memor ad defendendam iri patriam, hortabantur.

[4] Livio XXVI. 9, 12. Inde in Pupiniam exercitu demisso, octo millia passuum ab Roma posuit castra. — 10, 1. Fulvius porta Capena cum exercitu Romam ingressus, media

Inoltre, se una parte dell'esercito romano erasi staccata da Capua, il piano di Annibale era riuscito. E perchè dunque i Capuani che, avvertiti preventivamente da Annibale, dovevano stare in sulle vedette, non tentano ora una sortita? Perchè Annibale che in questa sua diversione non aveva subita alcuna perdita, corre alla estremità d'Italia, e non torna a Capua per battere l'altro proconsole Appio, che solo vi sarebbe rimasto con forze notevolmente diminuite?

D'altra parte, può dedursi dallo stesso racconto liviano che Roma non doveva aver bisogno di rinforzi per difendersi da un assalto improvviso. Nell'adunanza tenuta dal senato per discutere sui provvedimenti da prendere allo scopo di ovviare al pericolo annunziato dalle lettere di Fulvio, P. Cornelio Asina propose si richiamassero immantinente le truppe da tutta Italia; P. Valerio Flacco opinò si rimettesse ai proconsoli che assediavano Capua, se fosse possibile staccarne un corpo d'armati e inviarli in soccorso di Roma; Fabio Massimo infine sostenne, non si facesse verun conto di Annibale e si proseguisse alacremente nell'assedio di Capua [1]. Roma, ei diceva, sarà difesa e dalle milizie che son presso la città, e dagli dei e specialmente da Giove, testimonio della mala fede di Annibale. Livio afferma che fu adottata la proposta di Valerio Flacco, come quella che si conteneva nel giusto mezzo; ma il vecchio Fabio, duce sperimentato e sempre cauto, non avrebbe potuto emettere quel suo parere, se Roma non fosse stata sufficientemente guernita.

Tutte queste incoerenze, rilevate nella narrazione di Livio, mi fanno attenere strettamente a Polibio, e m'inducono a credere che Roma abbia dovuta la sua salvezza, non già all'intervento del proconsole Q. Fulvio Flacco, accorsovi da Capua, ma piuttosto alle due legioni di fresco levate e in quel medesimo tempo chiamate sotto le bandiere in Roma dai consoli P. Sulpicio Galba e Cn. Fulvio Centumalo.

urbe per Carinas Esquilias contendit. — 10, 3. Inter haec Hannibal ad Anienem fluvium tria millia passuum ab urbe castra admovit.

[1] Livio XXVI. 8, 3-5. Fabius Maximus abscedi a Capua terrerique et circumagi ad nutus comminationesque Hannibalis flagitiosum ducebat...... Romam cum eo exercitu, qui ad urbem esset, Iovem, foederum ruptorum ab Hannibale testem, deosque alios defensuros esse.

E qui, a proposito del console Cn. Fulvio Centumalo, mi si permetta di affacciare una mia supposizione che parmi abbia tutte le apparenze della verità. Non potrebbe darsi che il nome di *Fulvio*, portato da questo console, che certo deve aver avuto gran parte nella salvezza di Roma, abbia dato motivo alla invenzione dell'intervento dell'omonimo proconsole *Fulvio* Flacco [1]?

Itinerario di Annibale nel ritorno e battaglia notturna. — Allorquando Livio affermava non potersi revocare in dubbio che la via indicataci da Celio sia stata percorsa da Annibale, ma tutta la difficoltà consistere soltanto nel determinare se il Cartaginese l'abbia battuta nella venuta o nel ritorno [2], ci dava chiaramente a vedere com' egli, che lo aveva fatto venire per la via Latina, propendesse a credere che si fosse ritirato verso il settentrione. E a questa sua opinione si conforma altresì il rimanente del racconto, ove si riferisce che Annibale, mosso dai prodigii e dall'ardimentosa fiducia de' Romani, ricondusse il suo campo fino alla riva del fiumicello Tuzia, donde corse a depredare il tempio di Feronia. Quindi in poi il gran capitano si sottrae alla vista dello storico, che solo torna a vederlo, quando, attraverso il Sannio, l'Apulia, la Lucania e il Bruzio, si spinge insino a Reggio [3]. Tutto ciò viene a dire, che i Cartaginesi operarono la loro ritirata prendendo la direzione di

[1] Era già venuto a questa conclusione, quando mi venne dato di consultare il lavoro, già altrove citato, di Ermanno Haupt intorno alla marcia di Annibale su Roma. Quivi trovai la medesima spiegazione, e ciò, se da una parte (non posso negarlo) fu per me di grande sorpresa, dall' altra mi confortò a ritenere come vera la mia supposizione. Ciò non pertanto ho creduto bene di conservare la mia primitiva forma dubitativa, non già perchè ne dubiti ancora o perchè aspiri al brevetto d' invenzione, ma solo per indicare che io, indipendentemente da altri, intravidi la soluzione del nodo. Ecco ora le parole dell' Haupt: « Sur la façon dont se sera formée la legende de Fulvius, nous ne pouvons être embarassés. Elle repose sur une confusion de Cn. Fulvius Centumalus, le consul, avec Q. Fulvius Flaccus, le proconsul, et on peut conjecturer que Cœlius, le premier, l'aura fait passer de la tradition orale dans l'histoire écrite. — Le Marche d'Hannibal contre Rome en 211 par Herman Haupt. Mélanges Graux. Paris 1884, p. 32.

[2] Livio XXVI. 11, 10. *Coelius Romam euntem ab Ereto devertisse eo Hannibalem tradit, iterque eius ab Reate Cutiliisque et ab Amiterno orditur, ex Campania in Sannium, inde in Pelignos pervenisse praeterque oppidum Sulmonem in Marrucinos transisse, inde Albensi agro in Marsos, hinc Amiternum Forulosque vicum venisse. Neque ibi error est, quod tanti ducis tantique exercitus vestigia intra tam brevis aevi memoriam potuerint confundi: isse enim ea constat, tantum id interest, veneritne eo itinere ad urbem, an ab urbe in Campaniam redierit.*

[3] Livio XXVI. 12, 2. Per Sannium Apuliamque et Lucanos in Bruttium agrum ad fretum ac Regium eo cursu contendit, ut prope repentino adventu incautos oppresserit.

tramontana, ove erano la Tuzia e il tempio di Feronia, per poi prendere la via Valeria e quindi ripiegare nella direzione di mezzodì.

Livio ci dà per certissima la depredazione di questo tempio, perchè, ce n'assicura egli, riferita da tutti gli storici [1]. Polibio però non ne fa menzione, benchè non taccia delle scorrerie de'Cartaginesi pel territorio di Roma nè degli edifici da loro arsi nè della gran preda ritrattane [2]. Ciò non pertanto un esame accurato del racconto polibiano c'induce anch'esso a credere che Annibale si ritirò percorrendo press'appoco la via donde era venuto. È vero che vi si narra come Annibale si partisse di Roma, mosso dalla speranza che in questo frattempo i Romani o con parte o con tutte le loro milizie si fossero staccati da Capua per correre in aiuto della loro minacciata città [3]; il che ci farebbe supporre che il Cartaginese avesse dovuto prendere la via più breve per recarsi a Capua al più presto possibile. Codesta via più breve però non poteva certo essere l'Appia per dove, se la sua speranza si fosse avverata, sarebbesi facilmente imbattuto nell'esercito romano accorrente in difesa della capitale, e neppure la Latina, le cui difficoltà, non che esser diminuite, dovevan essersi notevolmente accresciute; stante che le varie colonie che nella venuta potevan esser sorprese alla sprovvista, ora, fatte consapevoli del suo ardito tentativo potevan essersi apparecchiate a combatterlo. Rifletto finalmente che, se i Romani si fossero veramente staccati da Capua, il piano di Annibale, quello cioè di vettovagliare e presidiare Capua e impedirne la resa, non sarebbe andato fallito, quand'anche la sua marcia di ritorno fosse stata ritardata di qualche dì; chè, ad ogni modo, avrebbe sempre prevenuti i Romani, i quali, mentre egli tornava, dovevano esser ancora in marcia alla volta di Roma.

D'altronde, che nessuna delle due vie suddette, per quanto riferisce Polibio, sia stata percorsa da Annibale, si deduce da ciò

[1] Livio XXXI. 11, 10. Huius populatio templi haud dubia inter scriptores est.

[2] Polibio IX. 6, 8. Οἱ Καρχηδόνιοι..... τὴν χώραν ἐδῄουν ἐπιπορευόμενοι, καὶ τὰς οἰκίας ἐνεπίμπρασαν.

[3] Polibio IX. 7, 1-3. Ἀννίβας ἅμα μὲν λείας πλῆθος ἠθροικώς, ἅμα δε τῆς κατὰ τὴν πόλιν ἐλπίδος ἀποπεπτωκώς, τὸ δὲ μέγιστον, συλλογιζόμενος τὰς ἡμέρας, ἐν αἷς ἤλπιζε κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐπίνοιαν, πυθομένους τοὺς περὶ τὸν Ἄππιον τόν περὶ τὴν πόλιν κίνδυνον, ἤτοι λύσαντας τὴν πολιορκιαν ὁλοσχερῶς παραβοηθήσειν τοῖς ἐπὶ τῃ Ῥώμῃ πράγμασιν, ἢ μέρος τι καταλιπόντας, τῷ πλείονι βοηθήσειν κατὰ σπουδήν·..... ἐκίνει τήν δύναμιν ἐκ τῆς παραμβολῆς ὑπὸ τὴν ἑωθινήν.

che lo storico medesimo narra del console Publio. Il quale, saputo del ritirarsi de' Cartaginesi, piombò loro addosso, costrinseli a ripassare a guado l'Aniene, i cui ponti erano già stati tagliati dai Romani, e riuscì a riprender loro gran parte della preda [1]. Dunque Annibale, per tornare in Campania, passò dalla riva sinistra, ove erasi trasferito nel muovere contro Roma, alla destra dell'Aniene, cioè a dire, prese la via di settentrione. Inoltre Polibio, come già Livio che probabilmente lo desunse da quello, ci mostra Annibale percorrere l'Apulia, la Daunia, il Bruzio e piombare inaspettato su Reggio [2]. Qual necessità avrebbelo spinto a fare un giro così ampio per correre fino allo stretto, s'egli per la via Appia o per la Latina fosse tornato in Campania?

Prima di abbandonare questa discussione circa l'itinerario di Annibale nel ritorno, credo necessario far parola di un tempio che è fama sia stato dai Romani consecrato alla divinità in ringraziamento di aver salvata Roma da un pericolo così grande. Ce ne fa testimonianza Festo [3], il quale afferma che fuori della porta Capena eravi un fano del dio *Redicolo*, così chiamato, perchè Annibale dopo essersi accostato a Roma, da quel luogo stesso cominciò a battere la ritirata, atterrito da spaventevoli visioni [4]. Dove poi fosse precisamente il luogo, possiamo raccoglierlo da Plinio il quale, a proposito della morte di un corvo ammaestrato a salutare Tiberio, Germanico, Druso e il popolo romano, ci fa sapere che fu sepolto nel campo del *Redicolo*, alla destra della via Appia e a due miglia dalla città [5], cioè a dire un po' più oltre la Chiesuola detta *Domine quo vadis* e probabilmente entro la già vigna Ammendola, ora de' Palazzi Apostolici, sotto cui è il cimiterio di S. Calisto [6].

[1] Polibio IX. 7, 4. Οἱ δὲ περὶ τὸν Πόπλιον, διασπάσαντες τὰς ἐπὶ τοῦ προειρημένου ποταμοῦ γεφύρας, καὶ συναναγκάσαντες αὐτὸν δία τοῦ ῥεύματος περαιοῦν τὴν δύναμιν, προσέκειντο τοῖς Καρχηδονίοις περὶ τὴν διάβασιν, καὶ πολλὴν παρεῖχον δυσχρηστίαν.

[2] Polibio IX. 7, 10. Ποιησάμενος δὲ τὴν πορείαν διὰ τῆς Δαυνίας καὶ τῆς Βρεττίας, ἐπέστη τοῖς κατὰ τὸ Ῥήγιον τόποις ἀνυπόπτως.

[3] Festo, grammatico del III secolo dell'era nostra, compendiò Verrio Flacco, scrittore dell'età Angustea, e fu alla sua volta compendiato da Paolo Diacono.

[4] Festo - *In Rediculi Fanum* - Rediculi fanum extra portam Capenam Cornificius (ait) propterea appellatum esse, quod accedens ad urbem Hannibal ex eo loco redierit, quibusdam visis perterritus.

[5] Plinio X. 60. Funus aliti innumeris celebratum exequiis.... ad rogum usque, qui constructus dextra viae Appiae ad secundum lapidem in campo Rediculi appellato.

[6] La prima pietra milliare di questa via fu rinvenuta poco più in là della porta di S. Sebastiano, e ora trovasi nel museo capitolino.

Ma, se al Genio del ritorno fu collocata una memoria lungo la via Appia, parrebbe dovesse dedursene che per questa operò Annibale la sua ritirata, prendendo la direzione del mezzodì e non già quella del settentrione, come ho cercato di dimostrare, deducendolo dalla concorde testimonianza di tutti gli antichi scrittori. La difficoltà ci si presenta abbastanza seria, perchè possa essere trascurata, e io tenterò risolverla esaminando ne' suoi particolari un fatto, inserito nella storia liviana a mo' d'un piccolo episodio della diversione di Annibale su Roma.

Il cartaginese, secondo la narrazione di Livio, traversata la via Latina, scese da Tuscolo a Gabio, da Gabio recossi a Pupinia e quindi venne a porre il campo presso l'Aniene, a tre sole miglia dalla città [1]. I dati topografici sono qui tanto manifesti, che ci permettono di determinare con esattezza quasi matematica il luogo dell'accampamento, il quale dovette essere o presso il ponte Mammolo *(pons Mammae)* sulla Tiburtina o tra questa via e la Nomentana, un poco più in là del ponte Nomentano, ma sempre alla riva sinistra del fiume, non ancora valicato dai Cartaginesi.

Da questo luogo del suo accampamento, è Livio che narra, Annibale con 2000 cavalieri s'avanzò fin presso la porta Collina, e cavalcando quanto più poteva da vicino, andò considerando e spiando le mura e il sito della città, fino al tempio d'Ercole [2].

Notai già come la ubicazione di questo tempio suburbano di Ercole ci fosse ignota [3]; ma ora godo di essere stato necessitato a meditare ancora su questo argomento; poichè, o io m'inganno, o i nuovi studi mi han messo nella via di poterlo rinvenire e, nel tempo stesso, di risolvere la difficoltà che mi sono proposta.

Fu già chi sostenne doversi questo tempio d'Ercole collocare nelle vicinanze di porta Collina [4], e questa opinione sembrò trovare

[1] Livio XXVI. 10, 3. Inter haec Hannibal ad Anienem fluvium tria millia passuum ab urbe castra admovit.

[2] Livio XXVI. 10, 3. *Ibi stativis positis, ipse cum duobus millibus equitum ad portam Collinam* (nelle antiche edizioni *a porta Collina*) *usque ad Herculis templum est progressus atque, unde proxume poterat, moenia situmque urbis obequitans contemplabatur.*

[3] Vedi Fascicolo Ottobre-Dicembre 1889, p. 439, n. 2.

[4] Nardini (*Roma Antica*, lib. IV, cap. 4, pag. 59): « Appresso esservi stato un tempio d'Ercole mostra Livio nel 6 della deca terza c. 7, mentre dice che Annibale s'inoltrò *cum duobus millibus equitum a porta Collina usque ad Herculis templum.* Il Sachse poi (Geschichte und Beschreibung der alten Stadt Rom., I, p. 442, 482) opina che

una conferma in una iscrizione pubblicata per la prima volta dall' Henzen nel 1878, nella quale vien detto che una certa Publicia, figlia di Lucio e moglie di un Cn. Cornelio, a spese sue e del marito, restaurò l'ara sacra ad Ercole, ne edificò il tempio e lo munì di porte [1]. Nel maggio dello stesso anno quella lapide fu acquistata dalla Commissione Archeologica Comunale, nel cui Bollettino a pag. 94 leggesi quanto appresso: « Lastra di travertino di metri 0, 34 × 0, 34 × 0, 03, *forse* ritrovata negli sterri del palazzo delle Finanze.... I caratteri sono arcaici: le interpunzioni di forma quadrata. Sul tempio d'Ercole vicino alla porta Collina ed al sito del rinvenimento della iscrizione cf. Livio 26, 10. » L'autore di questo comunicato [2], attenendosi al Nardini, di cui cita l'opera e la pagina, poneva il tempio d'Ercole, del quale parla Livio, ne' pressi della porta Collina, e a questo tempio riferiva naturalmente la iscrizione.

Ma perchè questa opinione potesse accettarsi senza riserva, converrebbe dimostrare che la lapide fu veramente rinvenuta negli sterri del palazzo delle Finanze, che fu rinvenuta al posto e che questo rispondeva ad un luogo estramurano rispetto al

questo tempio possa collocarsi a mille passi dal ponte Nomentano, donde Annibale era venuto. R. Peter finalmente (Roscher, Ausf. Lexicon der Griech. und Röm. Mytologie, v. *Hercules* T. I. 2. p. 2922) afferma recisamente che questo tempio di Ercole era ne' dintorni di porta Collina, e, in ogni caso, fuori di essa.

[1] Eccone la relazione inserita nel Bollettino dell' Istituto di Corrispondenza Archeologica per l'anno 1878, p. 102. Adunanza del dì 22 marzo « (Henzen) aggiunse in ultimo una bella lapide arcaica da lui copiata nella casa n.º 42 della via del Principe Amedeo, la quale incisa in caratteri poco regolari, in tavola di travertino di c. 34 quadrati, è così concepita:

PVBLICIA . L . F
CN . CORNELI . A . F . VXOR
HERCOLE . AEDEM
VALVASQE . FECIT . AEDEMQVE
EXPOLIVIT . ARAMQVE
SACRAM . HERCOLE . RESTITVIT
HAEC . OMNIA . DE . SVO
ET . VIREI . FECIT
FACIVNDVM . CVRAVIT

I personaggi in essa mentovati, una Publicia cioè figlia di un Lucio, sposa di un Cn. Cornelio figlio di Aulo, sono ignoti. Nel v. 8 è cancellata la parola *fecit.* »

[2] È il chiarissimo comm. Lanciani che qui nomino a titolo di ringraziamento, avendo avuto da lui la notizia della epigrafe e il consiglio di dirne qualcosa. Nel Bollettino della Commissione Archeologica Comunale la iscrizione è riportata con maggiore esattezza, ma ciò non conferisce al mio scopo.

recinto di Servio. Or tutto questo come può dimostrarsi, se non è neppure accertato che quella lapide sia stata rinvenuta negli sterri del palazzo delle Finanze? Che certo non può darsi gran valore al *forse* del bollettino della Commissione Archeologica, specialmente da chi rifletta a quante e quali avventure, o meglio dissanventure, sieno andate e vadan soggette le lapidi, e come sembri più verisimile che questa sia stata piuttosto rinvenuta negli sterri della casa ove Henzen copiò, per primo, la iscrizione.

Ma comunque si voglia, e proprio vero che in quella iscrizione venga indicato un tempio sacro ad Ercole, e quello stesso tempio di cui Livio fa menzione? — Al primo quesito rispondono il Jordan [1] e il Preller [2], i quali sostengono, forse non a torto, che la iscrizione non rende già testimonianza di un pubblico tempio ma soltanto di una privata edicola (*aedes cum valvis*), che certo da Livio o dalla sua fonte, evidentemente romana, non poteva essere scambiata con un tempio.

Io peraltro voglio spingermi anche più oltre e concedere che nelle vicinanze di porta Collina vi fosse veramente un tempio d'Ercole e che questo, se così piace, sorgesse anche fuori delle mura Serviane. E che per ciò? Resterebbe forse esclusa la supposizione che nel suburbio di Roma fosse anche un altro tempio d'Ercole, fino al quale potè spingersi Annibale nella sua perlustrazione?

Che poi questa supposizione non sia campata in aria, ma poggi sopra solido fondamento, io lo deduco dal fatto che la opinione di coloro i quali pongono questo tempio presso la porta Collina, è in aperta contraddizione col racconto liviano, secondo il quale Annibale dal suo campo, in riva all'Aniene, s'accostò alla porta Collina, ed esplorò le mura di Roma fino al tempio d'Ercole. Ma se il tempio era vicino alla porta, qual tratto delle mura avrebbe egli ispezionato? [3].

[1] Hermes. XIV (1879) p. 572 e Bursian Iahresbericht, XV (1878) p. 420. In prova della sua opinione adduce un'altra iscrizione della IV coorte de' Vigili, ove si legge: *Aediculam marmoream cum valvis fecit.*

[2] Römische Mytologie. Vol. II³ p. 296, n. 2.

[3] Questa ragione parmi tanto forte, che quasi quasi mi persuade a leggere colle antiche edizioni: A PORTA COLLINA *usque ad Herculis templum*, e non: AD PORTAM COLLINAM *usque ad Herculis templum*, come leggono il Weissenborn, il Madvig e il Luchs sull'autorità de' codici migliori. Ad ogni modo, anche letto in questa seconda maniera, a

Nè si dica che Annibale dal ponte Mammolo, ove forse era accampato, potè benissimo, per la via Tiburtina, accostarsi alla porta Esquilina e quindi spingersi fino alla Collina e al tempio d'Ercole sito in quelle vicinanze. Imperciocchè, lasciando anche da parte che il percorso sarebbe stato assai breve, Livio ci attesta che il proconsole Fulvio aveva posto il campo fuori della città, tra le due porte suddette [1], nè certo avrebbe permesso ad Annibale di avvicinarsi alle mura e contemplarle a suo bell'agio dá questa parte che, del resto, non era neppure la più adatta alla esplorazione.

Mi sia lecito dunque conchiudere che, nella mente di Livio o degli scrittori da lui seguiti, il tempio d'Ercole, fin dove si spinse Annibale co' suoi cavalieri, non poteva essere nelle adiacenze della porta Collina, ma o a destra o a sinistra, e sempre ad una certa distanza dalla porta medesima.

A me, peraltro, non par verisimile che il duce cartaginese, giunto alle vicinanze della porta, abbia piegato a destra. Da questo lato la cinta Serviana, procedendo quasi in linea retta dalla porta Collina alla Salutare, Sanguale, Fontinale, per quindi ripiegare alla Ratulena che aprivasi alle falde del colle Capitolino, oltre ad essere per natura munitissima, non offriva alcuna altura vicina, onde essere esplorata. Egli dunque dovette piuttosto volgere a destra, ove il giro sinuoso delle mura e l'altopiano che le circondava e dominava, si prestavano a meraviglia al suo scopo; ed è pure da questa parte che è duopo dirigere le indagini per rinvenire il tempio che andiamo cercando.

L'Ampére, infatti, ha creduto bene collocarlo nelle vicinanze di S. Bibiana, identificandolo con quello d' Ercole Sullano, che, com' è noto, sorgeva nella regione (V) Esquilina [2]. Ma perchè questa congettura potesse ammettersi, converrebbe dimostrare che il tempio d' Ercole della regione Esquilina esisteva fin dai tempi della seconda guerra punica e che Silla non fece che restaurarlo,

me sembra che il passo liviano possa e debba interpretarsi in modo, che Annibale dal campo siasi prima accostato alla porta Collina, e da questo sia corso fino al tempio d'Ercole, quasi dicesse: *Hannibal ad portam Collinam (atque inde) usque ad templum Herculis est* progressus ....

[1] Livio XXVI. 10, 1. *Fulvius Flaccus .... Esquilias contendit*; INDE EGRESSUS INTER ESQUILINAM COLLINAMQUE PORTAM POSUIT CASTRA.

[2] Ampére, *Histoire Romaine à Rome*. Tom. III. p. 97-98, n. 4.

e non ne edificò un nuovo dalle fondamenta. Osservo inoltre che la distanza da porta Collina alla Chiesa di S. Bibiana è così breve, che Annibale, ammessa la congettura dell'Ampére, avrebbe esplorato appena una piccolissima porzione delle mura, seppure gli fosse stato possibile accostarvisi da quella parte, essendo che i Romani, come ho già notato, s'erano accampati fuori delle mura fra la porta Collina ed Esquilina [1]. Il Klügmann [2] fa progredire Annibale fino alla Chiesa di S. Lorenzo fuori le mura, ove, alcuni anni addietro, fu trovata una base di peperino, portante un voto ad Ercole del dittatore M. Minucio per la vittoria di Gerunio, riportata sopra Annibale nell'anno 217 a. C. [3]. E poichè, egli dice, la Chiesa di S. Lorenzo è situata in direzione nord-est dell'antica porta Esquilina, è molto probabile che la ricognizione di Annibale abbia potuto aver luogo lì presso, verso l'accampamento de' consoli. Ma neanche questa congettura è in perfetta consonanza con Livio, il quale riferisce che il Cartaginese si mosse co' suoi cavalieri non già per esplorare il campo nemico, ma per osservare le mura e il sito di Roma, e che veramente le andò osservando, avvicinandovisi quanto più poteva. Il che non avrebbe potuto fare dalle adiacenze della Chiesa di S. Lorenzo, e perchè lì presso erano accampati Romani, e perchè da quella parte il suolo va sempre più digradando.

Annibale perciò deve essersi spinto molto più innanzi verso la parte meridionale della città, ove i colli Lateranense e Celio, sovrastanti alla cinta Serviana dalla porta Esquilina alla Capena, si prestavano a meraviglia per una esplorazione di tal genere. Da questi colli soltanto ei poteva esaminare commodamente le mura e la condizione della città, e accertarsi ancora, come riferisce Appiano [4], del pauroso silenzio che vi regnava.

Frattanto, prosegue Livio, il proconsole Fulvio, sdegnato per tanta audacia del nemico, mandogli contro la cavalleria, coll'or-

[1] Livio XXVI. 10, 1-2. Fulvius Flaccus porta Capena cum exercitu Romam ingressus media urbe per Carinas Esquilias contendit; inde egressus inter Esquilinam Collinamque portam posuit castra.... Consules senatusque in castra venerunt. Ibi de summo republica consultum. Placuit consules circa portas Collinam Esquilinamque ponere castra.

[2] Arch. Zeitung. 35 (1877) p. 109, n. 73.

[3] Corp. Inscript. Lat. I n. 1503 = VI n. 284.

[4] Appiano ('Αννιβ. 40) riferisce che Annibale fece questa escursione di notte e con tre soli cavalieri. λέγεται μὲν νυκτὸς σὺν τρισὶν ὑπασπισταῖς λαθὼν κατασκέψασθαι τὸ ἄστυ, καὶ τὴν τῆς δυνάμεως ἐρημίαν καὶ θόρυβον τὸν ἐπέχοντα ἰδεῖν.

dine di ricacciarlo ne' suoi accampamenti [1]. Erasi già attaccata la zuffa, quando i consoli dal campo, ove eransi recati, davan ordine a 1200 cavalieri Numidi, disertori di Annibale, che dall'Avventino, ove erano acquartierati, traversando la città per mezzo, si recassero all' Esquilino [2].

Questi cavalieri, secondo il piano ideato da' Consoli, dovevan certo coadiuvare la cavalleria romana, o molestando Annibale di fianco o anche tagliandogli la ritirata nel probabile caso che fosse respinto. La manovra peraltro non sortì altro effetto, tranne quello di metter sossopra la città; chè alcuni avendo dal Campidoglio visti que' Cavalieri scendere pel clivo Publicio alla porta Trigemina e quindi percorrere il foro Boario, credettero e sparser la voce che l' Aventino fosse caduto in mano de' nemici [3]. Quanto al resto, anche prima che i Numidi fossero giunti al posto, lo scontro era già avvenuto, e Annibale era stato respinto [4].

A me peraltro, nel motivo che indusse i consoli a chiamar que' disertori nella regione Esquilina, non par difficile riconoscere il campo in cui l'azione di quelli avrebbe dovuto svolgersi. Ciò fecero, attesta Livio, perchè li ritenevano attissimi a combattere in riposte convalli, tra le casipole degli orti, le affondate vie e i sepolcri [5]. In queste parole era probabilmente descritta la parte sud-est della regione esquilina, percorsa dalle vie Prenestina e Tiburtina, lungo le quali non dovevan mancare de' sepolcri: seppure non dobbiam correre col pensiero al primo tratto della via Appia con le sue adiacenze, ove il suolo è soverchiamente ondulato, le vie quasi sempre affondate tra le sovrastanti colline, e fra esse l' Appia, la regina delle vie, fiancheggiata da monu-

[1] Livio XXVI. 10, 4. Id eum tam licenter atque otiose facere Flacco indignum visum est; itaque immisit equites summoverique atque in castra redigi hostium equitatum iussit.

[2] Livio XXVI. 10, 5. Cum commissum proelium esset, consules transfugas Numidarum, qui tum in Aventino ad mille et ducenti erant, media urbe transire Esquilias iusserunt, nullos aptiores inter convalles tectaque hortorum et sepulcra et cavas undique vias ad pugnandum futuros rati.

[3] Livio XXVI. 10, 6-7. Quos cum ex arce Capitolioque clivo Publicio in equis decurrentes quidam vidissent, captum Aventinum conclamarunt. Ea res tantum tumultum ac fugam praebuit, ut nisi castra Punica extra urbem fuissent, effusura se omnis pavida multitudo fuerit.

[4] Livio XXVI. 10, 9. Equestre proelium secundum fuit, summotique hostes sunt.

[5] Livio XXVI, 5-6. Consules transfugas Numidarum..... transire Esquilias iusserunt, nullos aptiores inter convalles tectaque hortorum et sepulcra et cavas undique vias ad pugnandum futuros rati.

menti sepolcrali fin dalla più remota antichità [1]. È qui dunque, nella parte meridionale del suburbio, ove gl' indizi tutti ci conducono; qui dovette aver luogo lo scontro tra la cavalleria romana e la cartaginese, e qui pure, per conseguenza, doveva sorgere il tempio di Ercole, ultima meta di Annibale in questa sua ricognizione.

Ma, diran qui gli archeologi, di templi d' Ercole, lungo la via Appia, non rimane nè avanzo nè memoria, ove se ne eccettui quello di cui fa parola Marziale [2], sito nel campo degli Orazi, a sei miglia dalla città; nè può supporsi che Annibale possa essersi spinto fino a quel luogo. Orbene, mi perdonino i signori archeologi se io, profano, ardisco esporre la opinione che del tempio d' Ercole, di cui Livio qui fa parola, non ogni traccia siasi smarrita, ma che ne resti pure una qualche memoria presso gli antichi scrittori.

Non recherà certo meraviglia ad alcuno se io suppongo che la ritirata di Annibale, cui gli scrittori onde Livio dessunse il suo racconto, attribuirono all' azione militare, da altri, e specialmente dalla fantasia popolare, venisse invece riferita ad un dio, il cui tempio sorgeva presso il luogo ove erasi combattuta la scaramuccia, in forza della quale il Cartaginese aveva dovuto indietreggiare. Lo scambio non solo era possibile ma naturalissimo. E che veramente sia così avvenuto, lo apprendiamo già dal contemporaneo Ennio il quale, come ci è stato tramandato da Properzio [3], ripeteva dai lari la fuga di Annibale; lo possiamo ar-

[1] La espressione di Livio - *ut transirent Esquilias* - si presta anche mirabilmente alla seconda interpretazione, potendosi intendere o che *accorressero all' Esquilino* o che *andassero* oltre *l' Esquilino,* uscendo dalla porta Querquetulana o Celimontana.

[2] Marziale Lib. III, 47:

Capena grandi porta qua pluit gutta,
Phrygiaeque Matris Almo qua lavat ferrum,
Horatiorum qua viret sacer campus,
Et qua pusilli fervet Herculis fanum.

[3] Q. Enni Carminum Reliquiae. Emendavit et adnotavit Lucianus Mueller. Petropoli, 1884. Tra queste reliquie è il seguente verso del lib. VI:

Hannibalemque lares Romana sede fugantes.

Ecco poi il passo di Properzio (III, 3).

Visus eram molli recubans Heliconis in umbra
. . . .
Parvaque tam magnis admoram fontibus ora,
Unde pater sitiens Ennius ante bibit,

guire da Livio [1] ne' prodigii che, al dire di lui, ne causarono la ritirata, e, sebbene in forma dubitativa, ce lo ripete anche Appiano [2].

Nè basta. Presso Varrone questa generica divinità, liberatrice di Roma, diventa un nume speciale e prende un suo nome proprio, il nome di *Tutano*. Il passo ci è stato trasmesso da Nonio [3]; il nume stesso vi parla in prima persona, e dichiara che in Roma s'ebbe il nome di *Tutano* per aver fugato, notte tempo [4], l'esercito di Annibale. Ebbene, chi era mai questo nume che ora per la prima volta, e in Roma soltanto, che dichiara di aver tutelata in questa pericolosa circostanza, prende il nome di *Tutano?* E qual era dunque l'originario nome di questo dio? — Possiamo dedurlo dallo stesso Nonio, il quale ci attesta che quel passo di Varrone faceva parte della Satira Menippea, che prendeva titolo da Ercole *Hercules tuam fidem.* Ercole dunque, a mio modo di vedere, e niun altro che Ercole, è il dio Tutano di Varrone, Ercole ripeto, che agli altri titoli di *tutor* e di *tutator* dovette aggiungere anche quello di *tutanus* in virtù di questo supposto prodigio a lui attribuito.

Dopo ciò non mi pare molto difficile dimostrare che questo tempio del dio Tutano, o meglio di *Ercole Tutano*, doveva essere fuori della porta Capena, lungo la via Appia. Varrone nel libro V della lingua latina ce ne somministra un primo indizio che pro-

Et cecinit Curios fratres. . . . .
. . . . pugnamque sinistram
Cannensem, et versos ad pia vota deos
Hannibalemque lares Romana sede fugantes.

[1] Livio XXVI, 11, 2-4 Imber ingens grandine mixtus ita utramque aciem turbavit, ut vix armis retentis in castra sese receperint ...... Et postero die eodem loco acies instructas eadem tempestas diremit, ubi recepissent se in castra, mira serenitas cum tranquillitate oriebatur.

[2] 'Αννιβ. 40. λέγεται ...... ἀναστρέψαι ἐς Καπύην, εἴτε θεοῦ παράγοντος αὐτὸν ἀεὶ ὡς καὶ τότε ......

[3] Noni Marcelli Compendiosa Doctrina p. 47-48. — *Tutanus* Deus a *tutando.* Varro:

Hercules tuam fidem.
noctu Hánnibalis cum fugávi exercitum.
tutátus haec, Tutánu' Romae nuncupor,
hacprópter omnes, qui laborant, invocant.

[4] Anche Appiano ('Αννιβ. 40), afferma che la ricognizione avvenne di notte, λέγεται μὲν νυκτὸς σὺν τρισὶν ὑπασπισταῖς λαθὼν κατασκέψασθαι τὸ ἄστυ.

babilmente sarebbe definitivo, se, per disavventura, il capitolo 33 non ci fosse giunto mutilato. Quivi parlava egli delle porte, e da quanto ci rimane, apparisce manifesto che lo scrittore, nel trattarne, percorse prima il lato occidentale e settentrionale della cinta Serviana, e quindi ripiegò a levante e a mezzodì; poichè alla Nevia, prima nominata nel frammento, tien dietro la Raudusculana, e a questa la Lavernale [1]. Alla Nevia dunque dovette precedere immediatamente la Capena, e alla trattazione di questa doveva appartenere la testimonianza che lo scrittore dichiara aver tratta da Catone, intorno ad Ennio, che cioè costui venerasse i luoghi *Tutilini*. Questi luoghi pertanto dovevan essere fuori di porta Capena; nè parrà certo un assurdo, se io col Lugari [2] li riannodo con Ercole Tutano pel quale Ennio, che probabilmente si trovò presente alla inaspettata liberazione di Roma, doveva nutrire reverenza grandissima. E se è così, come a me sembra non improbabile, converrà conchiudere che Ercole s'ebbe l'epiteto di Tutano fin dai tempi della seconda guerra punica.

Ma i Romani, e noi l'abbiamo già appreso da Festo, ripeterono la improvvisa ritirata di Annibale anche da un'altra divinità il cui fano era fuori della porta Capena, e a cui era pure consecrato un campo lungo la via Appia. Che diremo dunque del dio *Redicolo?* — La circostanza che un solo ed unico supposto prodigio, verificatosi nel tempo medesimo e colle medesime circostanze, viene attribuito a due numi diversi, e l'altra, non meno importante, che le due supposte divinità erano venerate in un medesimo luogo, m'inducono a credere che qui si tratti di un solo ed unico dio.

Ed ecco manifesto per intero il mio concetto. Per me, Tutano e Redicolo costituiscono una sola divinità, protettrice di Roma, Ercole, il cui tempio doveva essere presso il luogo, donde Annibale tornò indietro dopo avere ispezionato le mura e il sito della città. Ad Ercole i Romani attribuirono la ritirata del Cartaginese e la loro salvezza, e lo dissero perciò *Tutano (a tu-*

[1] Varrone - *De lingua latina.* V, 33. (Rel)igionem Porcius designat, cum de Ennio scribens dicit, eum coluisse Tutilina loca. Sequitur porta Naevia, quod in nemoribus Naeviis, sic dicta, deinde Rauduscula, quod aerata fuit ...... Hinc Lavernalis, ab ara Lavernae, quod ibi ara eius.

[2] Giov. Battista Lugari - *Intorno ad alcuni monumenti antichi esistenti al IV miglio dell'Appia.* Roma 1882, p. 47.

tando) e *Redicolo (a redeundo).* E siccome sappiamo da Festo che il fano del dio Redicolo era fuori della porta Capena, e da Plinio che il campo del medesimo nume stendevasi alla destra della via Appia, a circa due miglia dalla porta suddetta, ne deduco che qui precisamente devesi collocare il tempio di Ercole, termine fisso della ricognizione di Annibale [1].

Ne faccia difficoltà che di questo tempio d'Ercole niuna traccia materiale siaci rimasta; chè certo è un vero assurdo identificare col tempio del dio Redicolo gli avanzi dell'edificio, che si ammirano nella valle dell'Almone o Caffarella, presso il ninfeo o pretesa grotta della ninfa Egeria. Quegli avanzi all'occhio sperimentato dell'archeologo rivelano un monumento sepolcrale de' tempi imperiali, e ad ogni modo quell'edificio non sarebbe a destra ma a sinistra della via Appia, restando naturalmente la mano determinata da chi usciva dalla città. Si rifletta peraltro che – *il tempo va d' intorno colle force* – anche ai monumenti. E poi quello che Livio chiama un *tempio*, da Festo vien detto un *fano*, ed è noto che, sebbene i due vocaboli si trovino spesso scambiati presso gli scrittori, pur tuttavia, a rigore di termine, per fano non s'intende già un edificio, ma semplicemente un luogo consecrato con certe determinate forme alla divinità e con soltanto un'ara nel mezzo. E ciò parrebbe rispondere a capello e ai *loca Tutilina* di Varrone e al *campum Rediculi* di Plinio.

E ora, tornando al punto da cui sono partito, dico che, qualunque sia per essere il giudizio che di questa mia congettura, intorno al tempio d'Ercole, saran per dare gli eruditi; il tempio o fano, o campo, che voglia dirsi, del dio Redicolo, collocato sulla via Appia, tutt' al più fa testimonianza del punto estremo fin dove Annibale si sarebbe spinto nella sua escurzione intorno alle mura di Roma, e donde sarebbe tornato al suo campo dell'Aniene, o perchè ricacciato dalla cavalleria romana o perchè volto in fuga da Tutano o finalmente perchè atterrito da visioni spaventevoli. Di questa escursione non pare possa dubitarsi. È vero che Polibio

[1] Anche i dizionari accennano alla possibilità di questa identificazione, apponendo al vocabolo *Tutanus* vedi *Rediculus* e viceversa. Cf. Forcellini *Lexicon totius latinitatis.* Oltre a ciò, nel *Calepinus septem linguarum* al vocabolo *Tutanus* si legge quanto appresso: *Deus apud Romanos, idem, ut putant, atque* HERCULES, *cui ara fuit extra portam Capenam,* A TUTELA, *quod adversus Hannibalem tutatus esset populum Romanum.*

non ne fa parola; ma, oltrechè potrebbe intendersi implicitamente contenuta nelle escursioni che lo storico greco afferma operate da Annibale in questa occasione, ce ne offrono sufficiente garanzia e Livio e Appiano che, come già accennai, e ripeterò qui appresso, desunsero il loro racconto da scrittori diversi, e molto più la perenne tradizione de' Romani, che ripetendo dalla divinità l'improvviso indietreggiare del nemico, si spinsero fino ad ideare nuovi numi, o meglio a dare al nume Ercole i nuovi epiteti di Tutano e di Redicolo, che poi ecclissarono l'originale nome del dio.

Tutto ciò, peraltro, nulla a che fare colla ritirata di Annibale da Roma al mezzodì d'Italia nè con la via da lui battuta nel suo ritorno. Questa, come ho già dedotto dall'esame di tutti gli antichi storici, fu nella direzione di tramontana, e fu molto probabilmente la Tiburtina Valeria; imperciocchè io non posso indurmi a credere che il Cartaginese, in questa sua frettolosa ritirata, sia andato ad accamparsi alla Tuzia [1] per quindi spingersi a depredare il tempio di Feronia. Questo tempio, se fu veramente messo a ruba dai Cartaginesi, lo sarà stato piuttosto nella venuta o nel tempo in cui s'intrattennero intorno a Roma. Allora forse una squadra di cavalieri di Annibale, in una delle frequenti escursioni, di cui parla Polibio, sarà corsa fino al Soratte, e avrà fatto man bassa di quel famoso e ricco santuario; ma ora la fretta pungeva Annibale, e, fallitagli la impresa di Roma, spronavalo la speranza di Capua, donde immaginava che i Romani in questo frattempo si fossero o in tutto o in parte distolti.

Battaglia notturna. — Il console P. Sulpicio Galba, segue a narrare Polibio, condotta nel campo la preda ritolta al nemico, stimò che quel suo ritirarsi così in fretta fosse effetto di paura, e tennegli dietro, lungo le radici de' monti, per ben cinque giorni. In capo ai quali Annibale, saputo che Appio non si era staccato da Capua, rallentò la fretta, voltò la fronte ai Romani, e assalitili notte tempo, molti ne uccise, e scacciò gli altri dai loro stessi accampamenti. E fu appunto la mattina seguente a questo scontro notturno che, vistili accampati in un colle molto forte per natura, nè credendo opportuno d'intrattenersi più a lungo, traversò la

[1] Livio (XXVI. 11, 8) a questo proposito si esprime così: Ad Tutiam fluvium castra rettulit sex millia passuum ab urbe. Ove nella parola *rettulit* parmi possa rinvenirsi l'idea che Annibale siasi accostato a Roma per la stessa via di settentrione.

Daunia e pel Bruzio si spinse infino a Reggio, così inaspettato, che fu ad un punto che la città non cadesse nelle sue mani [1].

Questo semplicissimo racconto di Polibio, improntato a tutti i caratteri della verosimiglianza, prende, presso Appiano, proporzioni gigantesche. Secondo questo scrittore, non è il console P. Sulpicio Galba, ma il proconsole Q. Fulvio Flacco, venuto da Capua in soccorso di Roma, che tien dietro ai Cartaginesi, in modo però che si tien pago a frenarli dal predare e a schermirsi dalle loro insidie. Ma che? In una notte tenebrosa e tranquilla, ecco di repente il campo romano tutto sossopra. Gli elefanti di Annibale, forzati i ripari, vi eran penetrati, e dietro a quelli e flautisti e trombettieri, che, con quanto n'avevano in gola, davan fiato ai loro strumenti. Accrescevan la confusione le grida de' Romani, sorpresi nel sonno, e il bandirsi di un editto per cui il console esortava ciascuno a correre e salvarsi ad un vicino colle, ove per ordine di Annibale la cavalleria numida erasi già posta in agguato. Ma Fulvio, mosso o dalla sua stessa prudenza o da divino impulso o finalmente dall' avviso avutone da qualche prigioniero, grida non esser suo l'editto ma di Annibale, bandito da' Cartaginesi parlanti latino; nullo essere il pericolo e pochi soltanto i nemici penetrati nel campo cogli elefanti, e affinchè, non ostante queste sue assicurazioni, i suoi non corressero all'altura loro indicata, fa sbarrare da tribuni de' soldati le vie tutte, che a quella menavano. Si accendono finalmente le faci; i Romani, fatti certi del piccol numero di nemici, li assalgono, li tagliano a pezzi, e, volti poi contro gli elefanti, li feriscono, li inseguono e li astringono a fuggire mandando orrendi barriti [2].

[1] Polibio IX. 7, 6-10. Μετὰ δὲ ταῦτα νομίσαντες (οἱ Ῥομαῖοι) τοὺς Καρχηδονίους διὰ φόβον σπουδῇ ποιεῖσθαι τὴν ὑποχώρησιν, εἵποντο κατόπιν ταῖς παρωρείαις. Ἀννίβας δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠπείγετο, σπεύδων ἐπὶ τὸ προκείμενον· μετὰ δὲ πέμπτην ἡμέραν προσαγγελθέντος αὐτῷ, μένειν ἐπὶ τῆς πολιορκίας τοὺς περὶ τὸν Ἄππιον, οὕτως ὑποστὰς καὶ προσδεξάμενος τοὺς ἑπομένους, ἐπιτίθεται νυκτὸς ἔτι τῇ στρατοπεδείᾳ. καὶ πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινε, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἐξέβαλε.

[2] Ἀννιβαική 41 e 42. La prolissità del racconto mi dispensa dal riportarlo per intero; tanto più che ho procurato di darne un sunto fedelissimo. Mi terrò quindi pago a trascrivere le seguenti espressioni che dimostrano la stretta analogia tra Appiano e Livio. τοὺς δὲ Ῥομαΐζοντας βοᾶν ὅτι Φούλβιος ὁ Ῥωμαίων στρατεγὸς κελεύει, τὸ στρατόπεδον ἐκλιπόντας, ἐπὶ τὸν ἐγγὺς λόφον αναπηδᾶν..... δᾳδάς τε ἧπτε καὶ πῦρ πανταχόθεν ἤγειρε, καὶ καταφανὴς ἦν ἡ τῶν ἐσελθόντων ὀλιγότης, ὥστε αὐτῶν πάνυ καταφρονήσαντες οἱ Ῥωμαῖοι, ἐς ὀργὴν ἐκ τοῦ πρὶν δέους μεταβαλόντες,.... διέφθειραν. οἱ δὲ ἐλέφαντες..... ἐξεπήδων ἐκ τοῦ στρατοπέδου.

Per tal modo da Polibio e da Appiano ci vien narrato questo combattimento notturno, e alla narrazione loro si conforma, come già osservai [1], quella che, secondo alcuni annalisti, ci ha tramandata Livio dell'ultima battaglia combattutasi sotto le mura di Capua, prima che Annibale divergesse su Roma. Essa sarebbe tutta consistita nell'irrompere de'Numidi e degli Ispani nel campo romano, insieme agli elefanti, che penetrando attraverso i padiglioni e le tende, avrebbero abbattuto ogni cosa e sparsa la confusione dappertutto. E alla confusione avrebbe Annibale aggiunta anche la frode, inviando alcuni de'suoi in mezzo ai nemici, per bandirvi in latino che, poichè il campo era perduto, si riparasse ciascuno ne'monti vicini. L'inganno però sarebbe stato presto scoperto e vendicato con grandissima strage de'nemici, e gli elefanti ricacciati col fuoco [2].

Abbiamo dunque dinanzi tre narrazioni d'un avvenimento medesimo, descrittoci con colori più o meno vivaci e con differenze di cui non è difficile rintracciar la cagione. Polibio e Appiano, per esempio, lo dicono avvenuto allorquando Annibale da Roma faceva ritorno verso il mezzodì d'Italia, laddove Livio afferma questa essere stata l'ultima battaglia combattutasi presso Capua, prima che il Cartaginese s'avviasse alla volta di Roma [3]. Ma in ciò Livio tradisce sè stesso là dove afferma che il bando di rifugiarsi nelle vicine alture fu dato in latino da alcuni Cartaginesi a nome *de' consoli* [4] mentre è manifesto che Appio Claudio Pulcro e Q. Fulvio Flacco, nell'anno 211, non eran più consoli, ma assediavano Capua in qualità di proconsoli. Vedremo poi or ora la causa che probabilmente indusse Livio a scambiare questo

[1] Vedi Fascicolo Ottobre-Dicembre 1889, pag. 436.

[2] Livio XXVI. 6, 9-12. Apud alios nequaquam tantam molem pugnae inveni, plusque pavoris quam certaminis fuisse: quum inopinato in castra romana Numidae Hispanique cum elephantis irrupissent; elephanti per media castra vadentes, stragem tabernaculorum ingenti sonitu ac fugam abrumpentium vincula iumentorum facerent; fraudem quoque super tumultum adiectam, immissis ab Hannibale, qui (habuit aliquot) gnari linguae latinae iuberent consulum verbis, quoniam amissa castra essent, pro se quemque militum in proximos montes fugere; sed eam celeriter cognitam fraudem, oppressamque magna caede hostium, elephantos igni e castris exactos.

[3] Livio XXVI. 6, 13. Hoc ultimum, utcumque initum finitumque est, ante deditionem Capuae proeliim fuit.

[4] Livio XXVI. 6, 11. Fraudem quoque super tumultum adiectam, immissis ab Hannibale, qui habitu italico, gnari linguae latinae iuberent *consulum* verbis......

combattimento notturno con l'ultima battaglia combattutasi sotto le mura di Capua.

Appiano, se è d'accordo con Polibio in quanto al tempo in che avvenne lo scontro, ne dissente però in quanto all'esito, affermando aver i Romani riportata la vittoria, che Polibio dice essere invece stata di Annibale. Questa differenza e la strettissima analogia che passa tra il racconto di questo storico e quello che Livio dichiara d'aver letto presso alcuni annalisti, ci rivelano che Appiano fe'uso di quello stesso scrittore, la cui versione Livio, non prestandogli intera fede, rinviò in seconda linea. Chi poi sia questo scrittore, spero verrà dimostrato da quanto si dirà qui appresso.

Fonti di Livio. — Non soltanto la battaglia notturna, di cui abbiam discorso qui innanzi, ma tutta la intera storia della diversione di Annibale su Roma ci si mostra distinta ed essenzialmente diversa nelle tre narrazioni di Polibio, di Livio e di Appiano; segno evidente che i tre storici, nel dettarla, non fecero uso degli stessi scrittori, delle stesse memorie. La questione delle fonti si presenta quasi sempre intralciata e alcune volte anche insolubile; ma qui non credo io discaro nè del tutto inutile il tentativo di rintracciarle. Lo farò pertanto, e comincierò da Appiano il quale somministra indizi meno vaghi, e nel tempo stesso può metterci nella retta via onde riuscire allo scoprimento della fonte principale di Livio, oggetto primario di questo punto [1].

Appiano, più assai di Livio, si accosta qui al modo di vedere di Polibio, e lo abbiamo già osservato, a proposito dell'itinerario di Annibale da Capua a Roma [2]. Ma siccome in questo argomento Polibio è in consonanza con Celio, potrebbe rimaner dubbio a qual de'due Appiano abbia fatto ricorso, se altri indizi, anche più sicuri, non ci riportassero a questo analista.

La manovra, descritta da Appiano e già da noi riportata [3], per cui Annibale riuscì a passar l'Aniene, risponde a capello

[1] A questo proposito mi gioverò molto dello scritto più volte citato di Ermanno Haupt, a cui richiamo il lettore.

[2] Vedi Fascicolo Ottobre-Dicembre 1889, p. 445-446.

[3] Vedi ivi.

all'altra che, pur non accettandola, Livio ci ha trasmessa, mediante la quale, lo stesso capitano traversò il Po; manovra che lo storico romano dichiara di aver rinvenuta presso Celio. Dunque anche la maniera di eseguire il passaggio dell'Aniene è fattura di Celio da cui deve averla desunta Appiano [1].

Annibale, narra questo stesso storico, essendo in sul punto d'impadronirsi di Roma, se ne ritrasse, sia che un dio, anche ora, come sempre, si opponesse al suo cammino; sia che paventasse del valore e della fortuna di così grande città, sia che finalmente ciò facesse a bella posta, come soleva dire agli amici, per timore che, finita la guerra, i Cartaginesi nol privassero del comando [2]. Delle quali osservazioni le due prime ci rivelano evidentemente Celio e la sua mania di riferire avvenimenti soprannaturali [3]; l'ultima poi, esprimente una tal quale diffidenza da parte d'Annibale per il governo di Cartagine, deve essere stata anch'essa desunta dal medesimo annalista, il quale, come ha dimostrato Zienlinski [4], deve aver tratta da Fabio Pittore, combattuto in ciò da Polibio [5], la opinione che, a que'tempi, nel senato di Cartagine vi fosse una potente fazione ostile alla famiglia di Barca.

[1] Anche il passaggio del Rodano, secondo la narrazione di Livio (XXI. 47) si eseguì nella stessa maniera, tranne che quivi sono i cavalieri e la fanteria leggiera che risalgono il fiume, lo traversano, e prendono i Romani alle spalle, nel tempo stesso che il grosso dell'esercito si dispone a passarlo.

Ecco ora, per maggiore commodità, i due relativi passi di Livio e di Appiano posti a riscontro.

Livio XXI, 47. Coelius auctor est, Magonem cum equitatu et Hispanis peditibus flumen extemplo trasnasse; ipsum Hannibalem per superiora Padi vada exercitum traduxisse, elephantis in ordinem ad sustinendum impetum fluminis oppositis. Ea peritis amnis eius vix fidem fecerint.

Appiano. Ἀννιβ. 40. τῷ δ' Ἀννίβᾳ τὴν γέφυραν εὑρόντι λελυμένην καὶ τὸν Φούλβιον ἀντικαθήμενον, ἔδοξε τὰς πηγὰς τοῦ ποταμοῦ περιοδεῦσαι. καὶ ὁ μὲν Φούλβιος ἀντιπαρώδευεν, ὃ δὲ καὶ ὣς ἐνήδρευε, Νομάδας ἱππέας ὑπολιπών, οἳ τῶν στρατῶν ἀναστάντων τὸν Ἀνιῆνα ἐπέρασαν καὶ τὰ Ῥωμαίων ἐδῄουν, μέχρι παρὰ τὴν πόλιν αὐτὴν γενόμενοι καὶ φοβήσαντες ἐπέστρεψαν ἐς Ἀννίβαν.

[2] Appiano. Ἀννιβ. 40. λέγεται (Ἀννίβας) ..... ἀναστρέψαι ἐς Καπύην, εἴτε θεοῦ παράγοντος αὐτὸν ἀεὶ ὡς καὶ τότε, εἴτε τὴν τῆς πόλεως ἀρετὴν καὶ τύχην δείσας, εἴτε, ὡς αὐτὸς τοῖς ἐσβαλεῖν προτρέπουσιν ἔλεγεν, οὐκ ἐθέλων τὸν πόλεμον ἐκλῦσαι δέει Καρχηδονίων, ἵνα μὴ καὶ τὴν στρατηγίαν αὐτὸς ἀποθοῖτο.

[3] Degli Annali di Celio ci son rimasti solo sessanta frammenti, e di questi, per lo meno, sei contengono racconti di cose meravigliose, di prodigii, di apparizioni divine.

[4] Zienlinski. Die letzen Sahre des zweiten punischen Krieges. Leipzig, 1880.

[5] Polibio. Lib. III. 8.

Finalmente un ultimo indizio che c' induce a riconnettere Appiano a Celio, può vedersi nell' assalto notturno, dato da Annibale al campo de' Romani che, guidati dal console P. Sulpicio Galba, secondo Polibio, e dal proconsole Fulvio Flacco, secondo Appiano, tenevangli dietro nel ritirarsi ch' ei faceva verso il mezzodì. Il semplicissimo racconto di Polibio, amplificato fino alla esagerazione; il meraviglioso sparsovi a piene mani, e specialmente la possibilità d' un intervento divino, di cui in quel racconto si fa cenno [1], ogni cosa ci rivela Celio che giuoca su dati immaginari, e tutto esagera o falsifica.

Che se Celio Antipatro, come parmi dimostrato a sufficienza, fu qui la fonte primaria di Appiano, ne deriva per conseguenza legittima che, nel narrar questi fatti, a quell' annalista non fece ricorso Livio, il quale da Appiano in tutto e per tutto dissente. Celio fa di tanto in tanto capolino nel racconto liviano, ma solo per esser contraddetto o per lo meno rigettato. E noi lo abbiamo veduto e a proposito della via che, secondo questo annalista, Annibale percorse da Capua a Roma, e che Livio dice esser piuttosto stata battuta da quello nel ritorno [2], e a proposito dell'assalto notturno del campo romano, che, quale ci vien compendiato da Livio, è dovuto certamente a Celio, e che nella storia liviana è posposto al racconto dell'ultima grande battaglia, avvenuta sotto le mura di Capua [3].

Lo stesso possiamo ripetere di Polibio, con la notevole differenza che lo storico romano non ardisce mai oppugnarlo, ma lo accetta, pur contraddicendosi, e quasi lo traduce a parola, come può vedersi dai passi paralleli, già da noi notati e riportati, in cui vien descritta la costernazione di Roma all'appressarsi di Annibale [4] e la via percorsa da costui per ispingersi inaspettato fino a Taranto [5]. Oltre questi due punti di contatto, i due racconti, liviano e polibiano, ci si presentano in continua discordanza tra loro. Segno evidentissimo che neppure Polibio fu in ciò fonte primaria di Livio.

[1] Appiano. 'Αννιβ. 42. Φούλβιος δέ.... εἴθ' ὑπ' οἰκείας τότε συνέσεως, εἴτε θεολήπτῳ γνώμῃ προσπεσών, εἴτε παρ' αἰχμαλώτου τὰ ἀκριβέστατα μαθών, τοὺς χιλιάρχους ὀξέως ἐπέστησε ταῖς ἐς τὸν λόφον ἀγούσαις ὁδοῖς.

[2] Vedi Fascicolo Ottobre-Dicembre 1889, p. 444.

[3] Vedi Ivi, p. 436.

[4] Vedi Ivi, p. 442.

[5] Vedi Ivi, p. 440.

A rintracciar la quale (è necessità il confessarlo) non abbiamo se non pochi indizi, e questi molto languidi. Seguiamoli.

Livio, ne'libri XXV-XXX, cita Pisone, Clodio Licinio, Celio e Valerio Anziate. Se non che, mentre i primi due non sono rammentati che una sola volta [1], Celio lo è per sei e Valerio per ben sette volte. Oltre a ciò, nel presente libro XXVI, che ora stiamo esaminando, i soli scrittori, di cui egli invochi l'autorità, sono Celio [2] e Valerio [3]. Nasce quindi il sospetto che Livio, nel narrar questa parte della seconda guerra punica, abbia tratto gran partito dagli Annali di Valerio Anziate.

Ed è appunto a questo annalista che sembrano far capo gl'indizi di cui sopra io faceva parola. Abbiamo già detto e ripetuto che Livio, in proposito dell'ultimo combattimento avvenuto sotto Capua, dopo aver riferito che, secondo gli scrittori da cui desunse quel racconto, sarebbero ivi morti 8,000 Cartaginesi e 8,000 Campani, osserva che, secondo altri, questo gran fatto d'arme non fu altro che un subitaneo spavento causato dall'improvviso assalto, dato dai Cartaginesi al campo romano [4]. In questa osservazione pare anche a me, come all'Haupt, d'intravedere come un leggiero biasimo per la esagerazione apportata al fatto dagli scrittori preferiti da Livio; biasimo che naturalmente ci fa sovvenire di Valerio Anziate, accusato spessissime volte dallo stesso Livio di aver esagerata e falsificata la storia [5]. Nè si opponga che, dando un tal significato alla osservazione di Livio, costui viene indotto a biasimare ciò che nel tempo stesso preferisce; poichè sembra ch'egli medesimo presti poca fede alla narrazione da lui preferita, e lasci il lettore nella piena libertà

[1] Livio XXV, 39, 12 e 15.

[2] Livio XXVI, 11, 10-13.

[3] Livio XXVI, 49, 3.

[4] Livio XXVI, 6, 8. Caesa eo die, qui huius pugnae auctores sunt, octo millia hominum de Hannibalis exercitu, tria ex Campanis tradunt, signaque Cathaginiensibus quindecim adempta, duodeviginti Campanis.

[5] Nullus Valerio Antiati mentiendi modus est (XXVI, 49, 3). — Difficile est, in tam antiqua re, quot pugnaverint ceciderintque, exacto adfirmare numero: audet tamen Valerius Antias concipere summas (III. 5). — Valerius Antias quinque millia hostium caesa ait: quae tanta res est, ut aut impudenter ficta sit aut neglegenter (XXX, 19). — Quid si Valerio Antiati credamus, sexaginta millia militum fuisse in regio exercitu scribenti, quadraginta inde millia cecidisse, supra quinque millia capta, cum signis militaribus ducentis triginta? (XXXV. 19). — Valerius Antias, qui magis immodicus in numero augendo esse solet..... (XL. 43).

d'attenersi all'una o all'altra delle due versioni da lui riportate, mentre chiude il racconto dicendo: Questa, comunque sia avvenuta, fu l'ultima battaglia combattuta prima della dedizione di Capua [1].

Un ultimo indizio della dipendenza di Livio dall'Anziate può rinvenirsi nell'adunanza che tenne il senato, appena ricevute le lettere del proconsole Fulvio, annuncianti la venuta di Annibale. Accennai già [2] come in quell'adunanza P. Valerio Flacco, tenendosi nel giusto mezzo tra P. Cornelio Asina che proponeva si richiamassero le milizie da tutta Italia, e Fabio Massimo che sosteneva non si dovesse fare conto alcuno di Annibale, propose che si rimettesse ai proconsoli il decidere se fosse possibile staccare una parte dell'esercito da Capua e inviarla in soccorso della minacciata capitale [3]. La proposta di Valerio, stando al racconto liviano, venne accettata, e ad essa si dovette la salvezza di Roma. Ma chi può vietare al critico d'intravedere in quella proposta una invenzione del vanitoso Valerio Anziate, tendente a rendere salvatore della patria in pericolo uno della gente Valeria?

Del resto, chiunque sia stato l'annalista preferito da Livio in questa parte della sua storia, riman sempre fermo ch'esso non fu nè Celio nè Polibio co' quali è in pieno disaccordo, ma quello stesso, donde aveva già tratto il racconto dell'ultimo gran fatto d'arme, avvenuto presso Capua, prima che Annibale partisse per Roma. Possiamo quindi rappresentarci lo storico romano che, nell'atto di dettare la diversione di Annibale, segue ad affidarsi interamente al suo storico prediletto, senza che, peraltro, abbia messo del tutto in disparte nè le storie polibiane, dalle quali deriva ciò che può giovare all'effetto artistico del suo racconto, nè gli annali di Celio, cui, contradicendo con garbo,

[1] Livio XXVI. 6, 13. Hoc ultimum - utcumque initum finitumque est - ante deditionem Capuae proelium fuit.

[2] Vedi pag. 71.

[3] Livio XXVI. 8, 6-8. Has diversas sententias media sententia P. Valerii Flacci vicit, qui utriusque rei memor, imperatoribus qui ad Capuam essent scribendum censuit, quid ad urbem praesidii esset; quantas autem copias Hannibal duceret aut quanto exercitu ad Capuam obsidendam opus esset ipsos scire. Si ita Romam e ducibus alter et exercitus pars mitti posset, ut ab reliquo et duce et exercitu Capua recte obsideretur, inter se compararent Claudius Fulviusque, utri obsidenda Capua, utri ad prohibendum obsidione patriam Romam veniundum esset.

nega che Annibale siasi avanzato su Roma per la via Valeria, e concede che, tutt'al più, il Cartaginese abbia percorsa quella via nel ritorno.

Ripreso così Celio una volta tra mano, ci è lecito pensare che Livio vi abbia subito letto dell'assalto notturno, la cui narrazione abbiamo vista riprodotta da Appiano. La circostanza che in questo scontro notturno gli elefanti di Annibale avevano parte grandissima, come già nella suaccennata grande battaglia, e la riflessione che questa, tutto sommato, riducevasi anch'essa ad un assalto che Capuani e Cartaginesi avevan dato agli accampamenti de' Romani assedianti Capua, poterono forse indurlo a identificare i due fatti e a compendiare il racconto di Celio come una seconda versione dell'ultima battaglia, combattutasi, secondo la sua fonte, sotto le mura di Capua, prima che questa città tornasse in potere di Roma. Congetturo e non giudico.

Caduta di Capua. — Andato così, come s'è detto, completamente a vuoto l'ultimo tentativo fatto da Annibale per liberare Capua, la caduta di questa città erasi resa inevitabile. Il ritorno di Fulvio, e non di Annibale, e anche più l'editto del proconsole, che, a nome del senato, fissava per l'ultima volta il giorno a chiunque di loro volesse impunemente passare al campo romano, rese certi i miseri cittadini dell'esito infelice della diversione su Roma e della imminente loro rovina. I nobili, avversi sempre alla causa romana, che già da qualche tempo, abbandonate a persone indegne le supreme magistrature, eransi ridotti a vita privata, ora non osavan nemmeno comparire più in pubblico, ma, chiusi entro le case, attendevano di giorno in giorno il supremo lor fato e quello della patria. La somma delle cose erasi tutta ridotta nelle mani de'due comandanti il presidio cartaginese, Bostare e Annone, i quali, più che d'altrui eran solleciti della propria salute. Un'ultima prova, tentata da costoro per richiamare Annibale dalla punta estrema del Bruzio, andò fallita; i settanta Numidi che, sotto specie di fuggiaschi, eransi trasferiti nel campo romano per quindi recare il messaggio al duce cartaginese, furono scoperti, e, mutilati delle mani vennero rinviati in città, ove l'orrida vista del supplizio mise il colmo alla desolazione. Il popolo si levò a tumulto, astrinse il medix-tutico Lesio a convocare il senato, e i nobili con terribili minacce ad intervenirvi. E fu in questa me-

morabile adunanza, ultima di Capua libera, che Vibio Virrio, uno de' principali autori della defezione ad Annibale, convitò i senatori tutti, promettendo loro un' ottima cena e una morte onorata. A quella proposta inaspettata, l'entusiasmo della disperazione strappò dagli animi un plauso pressochè universale, ma a soli ventisette bastò il coraggio di tenere l' invito. Si mangiò, si tracannò del vino fin quasi alla completa alienazione della mente, e poi una coppa di veleno pose termine alla cena e alla vita di tutti i convitati.

Gli altri, fidando nella clemenza di Roma, mandarono oratori e aprirono le porte a Fulvio il quale, occupata militarmente la città e fatto prigioniero il presidio cartaginese, ordinò loro si recassero al campo. Il fiero proconsole aveva già segnato in cuor suo la sentenza di que' miseri. Incatenati e spogliati d'ogni loro ricchezza, inviolli subito a Cales e a Teano sotto ferma custodia, e poco dopo, per timore che le infelici vittime non gli fuggissero di mano, vi accorse egli stesso con una schiera di cavalieri, e feceli tutti, sotto i suoi occhi, spietatamente decapitare, nulla curando le rimostranze del più mite suo collega Appio e tenendo perfino in poco conto gli ordini del senato, le cui lettere, pervenutegli a Cales, non s' indusse ad aprire, se non compiuta la esecuzione capitale.

Giubellio Taura, solo fra tanti risparmiato, ricusò sopravvivere alla patria, ai parenti, agli amici e alla moglie e ai figli che aveva di propria mano scannati per sottrarli alle turpi ingiurie del vincitore. Invocò, tentò strappare dalle mani del crudele carnefice morte uguale a quella de' suoi concittadini, e non riuscito nell'intento, si trafisse da per sè stesso, e caddegli morto ai piedi.

Intorno ai destini della città si discusse molto nel senato di Roma, proponendo perfino alcuni fosse rasa al suolo, perchè troppo potente, vicina e nemica. Ciò non pertanto prevalse un più moderato consiglio, suggerito dalla immediata utilità, e Capua fu risparmiata a cagione del suo territorio, il più fertile di tutta Italia. Questo venne assegnato a degli agricoltori che rimpiazzarono i cittadini o uccisi o gittati in carcere o cacciati in esilio o venduti come schiavi; ma Capua delle sue istituzioni municipali non conservò neppur l' ombra: non senato, non adunanze della plebe,

non magistrati. Anzi fu stabilito perfino che ogni anno vi si mandasse un prefetto da Roma per giudicarvi le cause. Sorte non dissimile subirono anche Atella e Calazia, tornate pur esse in soggezione di Roma.

Per tal modo Capua, nella state dell'anno 211, tornava in potere di Roma dopo sei anni di defezione e due di assedio non mai interrotto, e tale fu il trattamento che Roma inflisse alla sua odiata rivale.

Livio ha speso ben cinque capitoli [1] nel narrarci tutte le più minute circostanze di questo avvenimento che io ho cercato soltanto di riassumere. E qual pro tener dietro, passo passo, allo storico, se la sua narrazione non ammette controllo? Il racconto di Polibio, che qui sopratutto ci sarebbe stato di utilità grandissima, n'è andato perduto; Valerio Massimo [2] elogia l'operato di Fulvio nello sterminare i ribelli senatori di Capua, e nel tempo stesso mette in bella vista la costanza di Giubellio, ma nulla, ne' due passi, che riveli la più piccola discrepanza da Livio; Appiano [3] finalmente, pur rivelando una fonte diversa da quella dello storico di Roma, non ci apprende di nuovo se non la sorte del presidio cartaginese. De' soldati che lo componevano, i nobili, egli dice, furono inviati in Roma, gli altri tutti venduti [4]. Chiude poi la sua sobria narrazione rilevando la importanza del fatto per cui in Italia volse in basso la potenza cartaginese [5].

Nè poteva essere altrimenti. La resa di Capua, osserva Mommsen col suo abituale acume, produsse un'immensa impressione, e tanto maggiore, in quanto che essa non avvenne per sorpresa, ma sibbene dopo un lungo assedio di due anni, continuato malgrado tutti gli sforzi di Annibale. Essa fu il segnale della riconquistata preponderanza de' Romani, come sei anni prima la sua diserzione era stato il segnale ch'essi l'avevano perduta [6].

Annibale viceversa n'ebbe peggiorata e di molto la propria condizione. Perduta con Capua qualsiasi base d'operazione nella

[1] Livio XXVI. 12-16.

[2] Valerio Max. III. 8, 1 e III. 2 ext. 1.

[3] 'Αννιβ. 43.

[4] Ivi. Λιβύων δὲ τοὺς μὲν ἐπιφανεῖς ἐς Ῥώμην ἔπεμψαν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἀπέδοντο.

[5] Ivi. Καπύη μὲν δὴ πάλιν ἐς Ῥωμαίους ἐπανῆκτο, καὶ μέγα τοῦτο Λιβύων ἐς τὴν Ἰταλίαν πλεονέκτημα περιῄρετο.

[6] *Storia Romana*, Vol. II, p. 159.

Campania e nel Sannio, dovette definitivamente togliersi da queste contrade e chiudersi nella parte estrema della Penisola, ove Taranto, Metaponto e Turio offrivangli libertà di comunicazioni con la Macedonia, la Sicilia e Cartagine. Ma in chi mai poteva egli più fondare le sue speranze? Filippo in aperta lotta cogli Etoli e cogli altri stati di Grecia antimacedoni, che l'accorta politica del senato romano aveva contro lui sguinzagliati, non che inviarne altrui, aveva egli stesso urgente bisogno di aiuti. La Sicilia, con la presa di Siracusa avvenuta nell'antecedente anno (212), era diventata quasi tutta romana, e le gelosie sorte tra Mutinete, avventuriero di Libia, che vi operava per conto di Annibale, e Annone, generale del senato cartaginese, andavano preparando il completo trionfo delle armi di Roma. Cartagine finalmente aveva, in questo stesso anno (211), diretti tutti gli sforzi al riacquisto della Spagna, inviandovi un forte nerbo di truppe con a capo Asdrubale e Magone Barca e Asdrubale di Giscone, ai quali s'era unito anche il prode Massinissa colla sua impareggiabile cavalleria. I due Scipioni tentarono far fronte ai preponderanti nemici; ma invano. Sconfitti in due separate battaglie, caddero ambedue morti sul campo, e le reliquie delle legioni romane, nell'autunno dell'anno suddetto, difendevano a stento la linea dell'Ebro. Alla Spagna dunque doveva ora Annibale tener appuntato l'ansioso suo sguardo; ma qui pure potè Roma rivolgere tutta la sua attenzione, poichè, sbarazzatasi di Capua, aveva cessato di aver timore del suo più terribile nemico che, sebbene rimanesse in Italia, pur prevedevasi che non vi si sarebbe potuto mantenere più a lungo. Gli effetti della migliorata condizione di cose non tardarono ad apparir manifesti. Il propretore Nerone venne subito incaricato di condurre nella Spagna 12,000 fanti e 1,400 cavalli[1], e ai consoli che fino ad ora avevano ritenuto in comune l'Apulia, fu ordinato di sorteggiarsi le provincie. A P. Sulpicio Galba toccò la Macedonia, governata fin qui da Levino, e a Cn. Fulvio Centumalo

[1] Livio XXVI. 17, 1-2. Romani perfuncti, quod ad Capuam attinebat, cura, C. Neroni ex iis duabus legionibus, quas ad Capuam habuerat, sex millia peditum et trecentos equites, quos ipse legisset, et socium Latini nominis peditum numerum parem et octingentos equites decernunt. Eum exercitum Puteolis in naves impositum Nero in Hispaniam transportavit.

l'Apulia [1]. Costui peraltro fu ben presto chiamato in Roma a presiedere i Comizi ne' quali riuscirono eletti M. Claudio Marcello, celebre per la testè domata Sicilia, e M. Valerio Levino, resosi anch'esso famoso nella guerra contro il re di Macedonia [2]. Così chiudevasi l'anno 211, ottavo della guerra.

(Continua)

GAETANO BOSSI.

[1] Livio XXVI, 22. Consules cum ambo Apuliam provinciam haberent, minusque iam terroris a Poenis et Hannibale esset, sortiri iussi Apuliam Macedoniamque provincias. Sulpicio Macedonia evenit, isque Levino successit. Fulvius Romam comitiorum causa arcessitus ......

[2] Livio XXVI. 22, 13. M. Marcellum fulgentem tum Sicilia domita et M. Valerium absentes consules dixerunt.

PONTIFICATO DI INNOCENZO XII

DIARIO DEL CONTE GIO. BATTISTA CAMPELLO

(*Continuazione:* vedi anno X, 1889, pag. 417).

A dì 21, S. Tommaso Apostolo. Il P. Valle nella predica al S. Collegio, esagerò al solito contro la Riforma e li riformatori, e n'è stato talmente applaudito dal Papa, che se ne mostra non poco annoiato et assai intiepidito. N. S. ha dato altri mille scudi al principe dei Due Ponti per fare il viaggio d'Ungheria,

A dì 29. La Congregatione dell'Immunità tenne capella nella chiesa di S. Tommaso degli inglesi. Si è pubblicato editto, che i preti uadano uestiti in abito talare e non portino parucche. Persistendo con calore il cardinale Denof e monsignore Fabroni nella Riforma, hanno fatto accondiscendere S, S. all'approuatione. Discorresi ora di obbligare a dire le messe più lunghe; di proibire di prendere tabacco in chiesa; di proibire ai preti di abitare con donne non parenti in primo e secondo grado, di obbligare a mantenere inuiolabile rispetto alle chiese, e che si osserui la legge che le meretrici non deuono stare su la porta: di più ai signori Cardinali, che non parlino in capella, e non dicano l'uffitio, ma stiano attenti alla messa.

A dì 31 molti Cardinali se ne andarono al Gesù oue intonarono il Te Deum in rendimento di gratie di tutti li benefizii riceuuti in detto anno, e da N. S. ui furono mandate 12 torcie per tale funtione fattasi la prima uolta, alla quale interuenne tutta Roma.

A dì 1 Gennaio 1697, capella papale al Quirinale, doue N. S. ui fu per di dentro.

Due giorni auanti era morto nelle carceri il famoso eresiarca, capo dei quetisti, D. Michele Molinos spagnolo, con gran sentimento di buon cattolico [1].

A dì 2, Purificatione della B. V. S. S. è interuenuta alla capella, doue ha fatta la distributione dei ceri e doppo la processione, se n'è andato a pranzo, ed il cardinale Vicario Carpegna ha cantato la messa.

[1] Vi era rimasto più di 11 anni. Le proposizioni con cui egli dette origine al *quietismo*, furono tra le altre vittoriose confutazioni combattute, come egli poteva farlo, dal grande BOSSUET.

A dì 9 si aperse il carneuale doppo la caualcata di monsignore Gouernatore e conseruatori con esso, andati in mezzo a tutti i pallii da corrersi; e si uidero per il primo giorno molte maschere nel qual tempo S. S. assisteua alla Congregatione della Riforma dei costumi.

A dì 15. Passò all'altra uita in età di 75 anni il P. Francesco Marcheri fiorentino, superiore dei PP. dell'Oratorio di S. Filippo Neri, celebre per la dottrina, per la pietà. e per il suo gran zelo.

A dì 16. Il tempo così uario leuò d'animo a S. S, d'andare alle sette chiese in questa settimana come aueua risoluto.

A dì 22. N. S. ha risoluta la sua andata a Nettuno la settimana in albis, e giacchè il sig. principe Borghese uecchio non ui ha palazzo, uuole farlo fare di tauole, in mezzo alla campagna, con totale lusso e magnificenza per alloggiarui S. S.

A dì 28, N. S. auanti di andare alla Congregatione del S. Offitio conferì 300 scudi di pensione sopra il ricco uescouato di Mileto a ciasceduno dei tre cardinali palatini.

A dì 1 Marzo N. S. fu nella loggia del suo appartamento richiesto di giustitia da una numerosa truppa di neophiti, acciò leui la proibitione di contrattare con ebrei.

A dì 5 essendogli andati incontro a Marino il cardinale Del Giudice, il contestabile Colonna, agente di Spagna, e barone Tassis mastro delle poste per la Spagna, arriuò incognitissimo il nuouo ambasciatore di Spagna conte di Altamira, et alloggiò in casa Colonna.

A dì 12 S. S. assistè alla signatura di gratia, con gran carità e maggior sodisfatione.

A dì 13 N. S. entrò felicemente nell'anno ottantesimo terzo della sua età, con prospera salute.

A dì 21. Doppo la congregatione del S. Offitio N. S. disse ai diuersi porporati auere auuto auuiso che s'era fatta cristiana la Regina di Etiopia, con un'infinità di uassalli. Ha fatto scriuere una lettera circolare a tutti i uescoui acciò non permettano a'sacerdoti di seruire per braccieri alle dame, nè da mastri di casa, nè in altri seruizi di uiltà publica.

A dì 22 N. S. diede lunga udienza al cardinale Del Giudice, e benchè non dimostri curarsene, in sostanza gode sommamente de' gran preparamenti si fanno dai ppi Borghese e Pamphilj per il suo uiaggio a Nettuno, perchè con ciò uede correre il denaro, e dare a mangiare a tanta pouera gente.

A dì 29, ultimo Venerdì di Marzo, S. S. assistè in palazzo alla predica del P. Valle, e prima aueua dato udienza all'ambasciatore di Malta che por-

taua lettere del nuouo gran Maestro; et il giorno la diede al Residente di Sauoia. Ha prefissa la partenza per Nettuno ai 14; caso non si possa ai 21 del mese uenturo.

Auendo fatto spianare la strada che da Campo Marzo conduce al palazzo della Curia, l'ha fatta lastricar tutt' assieme all'altra auanti il palazzo, rendendo più dolce il decliuio della nuoua piazza. Ha ordinato che si riconosca la spesa che occorrerebbe per restaurare gli antichi porti d'Antio, poche miglia lontani da Nettuno, perchè se la spesa non eccede uuol ritornare nella pristina sicurezza almeno uno di essi, affinchè ui si possano, se non altro, saluare le tartane pescarecce.

A dì 31. Per la prima uolta la natione siriaca fece la processione delle palme alla loro nuoua chiesa uerso S. Maria Maggiore, secondo il curioso proprio rito,

A dì 11 Aprile, N. S. uolle andare a Ripa per uedere l'altro braccio della nuoua fabrica di S. Michele et entrò in carrozza coi cardinali Spada e Panciatici non ostante il tempo torbido. Volse ritornare al Quirinale non ostante diluuiasse, onde tutta l' accompagnatura di guardie e caualcata restò ben bagnata.

A dì 17. Si è publicato il decreto della Riforma, che li preti di Roma debbano due uolte l'anno far gli esercizi spirituali, tanto se sono sacerdoti, quanto se sono diaconi e sudiaconi.

La mattina monsignor Borghese presentò a N. S. un libro con la descritione di tutti li luoghi per doue dourà passare S. S. per andare a Nettuno. Gli mise tanto prorito d'andarui, che ordinò la partenza per i 21 a 18 ore.

A dì 19, si come la precedente mattina N. S. diede udienza a' ministri de' Principi; e ha riformati alcuni di quelli che condusse l' anno passato a Ciuitauecchia, anche tra quelli più necessari al sue seruitio, et ha proibito a tutti di sua corte di andare a uedere i merauigliosi alloggi di Carroceto e Nettuno, di che molto si sono doluti li principi Pamphilj e Borghese, quali ci uorrebbero tutta Roma oltre tutta la corte papale, giacchè hanno speso tanto profusamente. Monsignor Borghese et il presidente delle strade hanno mandato 200 uomini per accomodarle, et un mese auanti ne aueuano per tale effetto mandati 400; et il principe Borghese padre del prelato, si come il principe Pamphilj spedirono subito 200 ufficiali, per tali alloggi, che più sontuosi non si saranno mai ueduti, ne anco ai tempi degli antichi imperatori. Questa fretta ha rotto molte misure prese col supposto che N. S. uolesse partire li 28; nondimeno sperano poter eseguire tutti li loro uasti disegni.

All'incontro N. S. uuol andare alla leggiera, con le solite persone di suo seruitio e uuole far uedere che dal canto suo non uuole pompa nè dare aggrauio. Li cardinali palatini hanno fatto il possibile per far condurre monsignor Segretario de'memoriali, ma non ui sono riusciti.

Intanto S. S. ha ordinato al cardinale Albani un breue per far proseguire tutte le cause, congregationi, tribunali, nel tempo della sua assenza, acciò la Curia non patisca. Et è facile che si trattenga qualche giorno più del solito, e forse che uada in qualche altro luogo a cui non si pensa.

Infiniti sono li caualieri, dame e prelati che sono già partiti e che partiranno per uedere queste marauiglie. Tre cauanelle turche furono uiste a otto miglia da Nettuno, in tempo che ui erano diuersi cardinali e prelati, esse presero una barca napoletana, co'marinai che non poterono saluarsi. Il principe Pamphilj ha appaltato il prezzo di tutti i pollami, uini, carni, salami. pesci frutti et erbaggi, pagando il uiaggio da Roma a Nettuno, acciò non gli manchi auere robba perfetta.

S. S. diede ordine si trouassero pronte a Nettuno le sue galere. per correre quella spiaggia. In detta mattina partirono anche le soldatesche per diuidersi iu uari luoghi nelle strade. Monsignore Commissario delle Armi spedì due compagnie de Fanti alla custodia dei luoghi doue starà S. S.

A dì 21 il Papa partì alla uolta di Castel Gandolfo, benchè piouesse, et inuece d'aspettare le 18 ore, come aueua destinato. se ne montò in sedia alle 15 con pochissima gente, et andato a S. Giouanni Laterano al perdono, entrandoui per la porta di fianco, di poi escì per la porta grande, doue entrato in carrozza con li cardinali Spada e Panciatici, proseguì il suo cammino. Dietro quella del Papa, ui era la carrozza del cardinale Spada col cardinale Albani, monsignore Maestro di Camera, monsignore Maggiordomo e monsignor Coppiere; doppo ueniuano le guardie de cauallegieri con le carabine in cambio delle lance, si come la guardia suizzera con i moschettoni, era intorno al Papa, in uece che con le alabarde. Poi 40 staffieri con 2 cappellani, 2 aiutanti, 2 scopatori segreti, il confessore, il medico, il Maestro di Cerimonie e li 3 capitani delle guardie et il sopraintendente delle stalle. Veniuano poi 6 mute per i cortigiani dei cardinali predetti.

Per più miglia fuori erano piene le strade, non ostante il tempo tanto strauagante. È stato da per tutto sempre applaudito N. S. con incessanti uiua del popolo, augurandogli ciascuno un felicissimo uiaggio.

In detto giorno si allargò il tempo e partirono infinità di gente, essendosi arriuati a pagare 6 scudi l'uno i caualli, anco con obbligo di spesarli. Par-

tirono anco molti cardinali, ma non già monsignor Tesoriere et Ambasciatore Cesareo, per essere indisposti.

La prima posata fu alle 17 ore a Torre a mezza uia, e ui trouò li due figliolini del conte Capizucchi, quali in strada inginocchiatisi recitarono un epigramma per uno [1], presentandoli stampati, con sei bacili di canditi, confettini e due gabbioni inargentati entroui 4 pauoni. Doppo montati a cauallo seruirono il Papa sino a Castel Gandolfo.

Alle frattocchie il Contestabile gli fece trouare un nobile regalo, cioè 12 casse dipinte piene di uino prelibato di più sorti, e 120 barili pieni di tutte le sorti di galanterie. Iui S. S. scese di carrozza et entrò nel casino, in cui stette affacciato per mezza ora alla fenestra. Montato in sedia, alla salita si ruppe una stanga, ma retta da' sediari non cadde; e subito gli fu mutata stanga. e fu seruito dal Contestabile a cauallo con diuersi caualieri di suo seguito sino a Castello, doue arriuò alle uenti, con acqua e nebbia.

Giunto N. S. riceuè il regalo che monsignor Maestro di Camera gli aueua fatto uenire dalla sua tenuta Falconiana, e finita la pioggia alle 22 ore, gli arriuò quello del principe Angelo Altieri, quello maestoso del principe Farnese e di D. Agostino Chigi portato da 120 uomini carichi. S. S. regalò due uitelle per uno alli generali dei Gesuiti e dei Minori Osseruanti, uenuti a baciargli il piede. Dopo uennero i cardinali Ottoboni e Bichi per inuitarlo.

La bella festa fu il uedere quelle strade piene di gente, non ostante che fossero tutte rotte, perchè sebbene accomodate prima, la terra smossa dopo le acque le ha peggio rouinate.

[1] Uno dei due giovanetti recitò il sonetto che segue, dettato dalla propria madre contessa Prudenza Gabrielli Capizucchi, tra gli arcadi *Elettra Citeria.*

A Innocenzo XII mentre andando a Castel Gandolfo passa per torre di Mezzavia d'Albano, mia tenuta.

Deh perchè mie del Gange ora non sono
 Le ricche sponde folgoranti d'oro:
 Che eguale alla mia voglia offrir tesoro
 Vorrei, divota all' immortal tuo trono.

Ma folle or io che bramo, e che ragiono,
 Se 'l mar, la terra, e quanto è chiuso in loro,
 Padre, già tutto è tuo ? qual sia decoro
 Le ricchezze, che aborri, offrirti in dono ?

Or se donarti ogn' altra cosa è vano:
 Il desire, che è mio, t' offro: ed umile
 Rivolta al Ciel, m' ascolti il Vaticano.

Per te lo stame d'or, la Parca file
 Tanto che con tua santa invitta mano
 Tutte guidi le gregge a un solo ovile.

Infinità di curialetti e di studenti ui erano a piedi, con la sola ombrella, nè si passauano cento canne senza incontrare mute, carrozze con serui, et un flusso di calessi, caualli, e some; la fanga arriuaua sino ai barili delle ruote, perciò un gran numero di legni si sono rotti.

A dì 22, uscì N. S. da Castello, e uide nella piazza la gran macchina contenente il regalo del cardinale Ottoboni, portato da 50 facchini e molti uillani. Vi erano quattro uitelle scannate per uittima all'Agnello Pasquale, ripiene di festoni di canditi, frutti, et ogni sorte di galanteria.

N. S. montò in sedia per passare per la uilla Barberina e poco fuori montò in lettiga per andare a Carroceto. Dietro S. S. vi era la carrozza dell'emõ Spada con li tre cardinali Palatini et il cardinale Ottoboni, auendolo preceduto a Nettuno l'emõ Bichi. Perchè dall'altra parte di Albano era impossibile uscire dal fango, il Papa fu costretto passare sotto la strada della Ariccia. Si arenò nondimeno la muta di S. S., onde dalli caualli brauissimi del Maggiordomo fu cauata fuori. Altre carrozze ebbero bisogno di boui e delle bufale e ui fu infinità di stanghe, ruote e di calessi, sterzi, birocci rotti e di carrozze arenate. Molti caualli sono rimasti abbattuti e come morti. Per fortuna passò dalla strada di torre Palazza, che da quella di Fontana di Papa non sarebbe uscito. Arriuò a Carroceto alle 14 ore e mezza, auendo piouuto sempre lungo il uiaggio. Restò stupefatto della gran magnificenza, maggiore a quella che si aspettaua, nè poteua idearsi più grande da nessun monarca. In campagna rasa il principe Borghese aueua fatto costruire di pianta un palazzo di tauole; il quale era tutto adornato, indorato e dipinto, per opera continua di 250 uomini. Ha douuto comprare 23 mila tauole, senza i tauoloni, traui e trauicelli. Pei chiodi fu immensa la spesa. Per adornamenti ha tenuto 20 uetrari, 250 indoratori, et altrettanti intagliatori e corniciatori, e, tra lui e Pamphili fecero uenire da Roma per Fiumicino 5 nauigli carichi di arredi e pretiosi mobili per detto alloggio. S. S. fu seruita nel suo appartamento con tutti speciali seruitii, in gallerie a uolte, dipinte di buone pitture e uaghissimi adobbi. Vi sono aggiunte corsie e loggie separate per i soldati e seruitori, e moltissime officine e stalle per 500 caualli. Oltre altri officiali e ministri, ui erano 60 cuochi [1].

[1] Nella gran sala della biblioteca del principe Borghese esistono due grandi quadri rappresentanti uno di essi il Papa quando scende di carrozza dinanzi al magnifico palazzo di legno. Vi si contano al pianterreno 21 finestre e due grandi portoni, al piano nobile 9 finestre. L'altro quadro fa vedere lo spaccato mentre il Pontefice sedeva a desinare al piano superiore e all'inferiore venivano servite le mense ai cardinali da un lato, ai gentiluomini dall'altro. La magnificenza degli addobbi e perfino del vasellame vi è fedelmente riprodotta. Del primo soggetto possiede la stessa biblioteca un'incisione stampata nel 1697 da

Non è credibile la cortesia del Papa al Principe, sicome al principe di Rossano. Alle 17 ore e mezza fatti molti ringraziamenti entrò in lettiga, e fu seguito dai signori Cardinali in carrozza, e da tutta la corte come per l'innanzi.

Vicino a Nettuno fu incontrato dal principe Pamphilj che doppo auerlo complimentato, montò a cauallo, e lasciando i figli per seruire il Papa, corse auanti per riceuerlo nel suo palazzo, doue arriuò S. S. alle 21 ore. Vi trouò anche l'emo Pamphilj, che fece spiccare la sua magnificenza e buon gusto, negli apparati, imbandimenti, illuminationi et altro [1].

Vi tenne sempre corte imbandita per tutti quelli che ueniuano per uedere il Papa, di qualunque sesso e conditione, e furono tutti trattati alla regia. Auendole proibite, non ui furono in tutto il tempo nè bettole, nè osterie. Grandi prouiste di robe et officiali poteuano seruire tutti comodamente. Vi erano 160 cuochi. Dalla camera doue dormì S. S. uedeuasi il mare, et aueua fatto preparare un piccolo bucintoro tutto indorato e adorno, con coperchio di cristalli, caso il Papa auesse uoluto andare in mare. La gente d'Ottoboni fu alloggiata in casa Costaguti [2], e quella del Pontefice in casa Segneri [3].

A dì 23, la mattina non uolle andare fuori, ma trattenersi a godere quelle delitie del palazzo Pamphilj, e ui riceuè molti regali dal ministro del cardinale Baglione come Vescouo di Albano, dal capitolo della città di Anagni, dall'agente del Gran Duca di Toscana, da monsignore Tesoriere, dal principe Sauelli, duca Cesarini, principi di Caserta et altri baroni Romani. Il giorno andò alla uilla del cardinale Costaguti, doue gli aueuano preparato il regalo.

A dì 24, andò solamente a capo d'Antio a uedere quel porto insieme con 13 Cardinali, quali fece andare quasi per forza in barca, per restare solo sotto una baracca con il cavalier Fontana architetto che gli fece il disegno di detto porto, col preuentiuo di spendere 60 mila scudi, ma in fatto non basterebbero 200 mila.

Domenico de Rossi. Una relazione ivi esistente, narra che « vi erano quartieri divisi per gli svizzeri, per i cavalleggeri e un terzo per gli staffieri e sediari. Nonostante mentre diluviava vi erano allo scoperto più centinaia di cavalli. »

[1] Il principe Camillo Pamphily aveva edificato questo vasto palazzo nel 1651, comprando da Federico Cesi la casa costruita sopra quella piazza, già dei Colonna, dal cardinale Bartolomeo Cesi. Oggi è posseduto dai principi Borghesi; vi si conserva nella grande galleria lo stemma in pietra con alcune parole allusive alla dimora d'Innocenzo XII.

[2] Il casino della villa di Bellaspetto, posseduta ora dal principe Borghese, era stato nel 1660 edificato dal cardinale Vincenzo Costaguti.

[3] Poco discosto dal palazzo, esiste anche oggi questo stabile, nella facciata laterale del quale si legge: *In questa casa è nato il ven. P. Paolo Segneri Gesuita.* In tanta abbondanza di monumenti ad uomini mediocrissimi, giova sperare che Nettuno ne farà sorgere uno a chi non fu soltanto principe degli oratori sacri, ma tra i più insigni letterati d'Italia.

Destinato il lauoro, ne dette incombenza al cardinale Pamphilj [1]. A Nettuno il Papa ha fatto gran limosine, et ha fatto distribuire ai poueri i regali riceuuti da Casoli affittatore di quel luogo, e quelli di monsignore Gouernatore e della prouincia. A Castel Gandolfo ha leuato la gabella del macinato per tre anni.

A dì 25, N. S. partì da Nettuno et andò a pranzo a Carroceto, et il giorno fu a Castello alle 20 ore con 12 Cardinali, oue li fece trattare con ogni maggior lautezza in quel suo palazzo.

A dì 26, la S. S. fu a messa alla Abbatia del cardinale Ottoboni ad Albano, il quale aueua fatto erigere un arco trionfale; e uide gli abbellimenti e restauri di detta chiesa e palazzo, che di fienile e presepio, l'ha ridotta una basilica et una reggia. Entrò poi nel giardino doue era preparato un solenne rifresco di 400 bacili. Licentiati li Cardinali e Prelati e inuitandoli a pranzo a Castello, se ne uolle andare con 4 preti et altri tanti alabardieri alli cappuccini di Albano.

Montò in sedia, cessato il diluuio e la grandine che aueua durato due ore, et andò alle Frattocchie, et iui montò in carrozza. Arriuò in Roma nelle 20 ore, oue trouò gran moltitudine di gente lungo la strada che dalla porta conduce al Quirinale, la quale fece conoscere il giubilo che prouaua per il suo felice ritorno. I Cardinali lo accompagnarono e il popolo mai si è uisto tanto. Il motiuo principale della sua andata, è stato per ridurre a perfetione l'antico porto d'Antio già famoso, e riconoscere *de visu* se può rendersi atto al riceuimento delle naui, per prouuedere alla sicurezza delle barche che passano di leuante uerso Ciuitauecchia.

Diede anche ordine che si rimedi alla bella chiesa di Alessandro VII, che minaccia rouina in Castel Gandolfo.

[1] Anche altri lavori di pubblica utilità furono incominciati, come ne fa fede la seguente iscrizione:

INNOCENTIVS XII PONT. MAX.
DE NAVIGANTIVM INCOLVMITATE
SOLLICITVS
ANTIO PRAESENTIA ILLVSTRATO
EXTRVCTO PORTV ARCE CONDITA
AQVIS PER ARDVA DEDVCTIS
ET EXCITATO FONTE
PVBLICAE FELICITATI
CONSVLIT
ANNO IVBILAEI MDCC.

« Questa lapida (nota il Soffredini) col prospetto della fontana ov'era collocata, e che pure ricordavano il benefattore di Anzio, furono di recente distrutti. »

A dì 27, N. S. fece scriuere a Genoua acciò mandassero due uomini pratici per fare cassoni in mare da fabbricarui il porto d'Antio [1], doue si comincerà dal 29 a mandarui condannati per risparmiare alla mano d'opera più che sia possibile.

Il descritto uiaggio del Papa non solamente non gli ha recato alcuno incomodo alla sua salute, anzi l'ha maggiormente ristabilita, onde si applica più indefessamente che mai alli negozi, et ha dato nel corso di questa settimana udienza a persone d'ogni conditione. Ha fatto distribuire a luoghi pii, così a Roma come Nettuno, li copiosi regali riceuuti.

A dì 30, il principe D. Liuio Odescalchi si portò a Bracciano a prendere possesso di quel ducato da esso ultimamente comprato dai principi Orsini.

Persiste S. B. nella risolutione di fare un molo al porto d'Antio, et a tale effetto uuole udire il parere degl'ingegneri che fecero quello di Genoua.

La costrutione del porto la crede sempre più necessaria non solamente per la sicurezza delle naui, ma anche per quella degli abitanti di Nettuno sottoposti continuatamente alle piraterie de' Turchi.

A dì 5 Maggio, N. S. mutò camera per essere troppo calda quella in cui dormiua, e fece il chirografo di X m. scudi per cominciare il porto d'Antio, doue si mandarono molti materiali, e ui si recò monsignor Tesoriere, col Commissario della Camera e il cavalier Fontana architetto.

A dì 10, N. S. diede udienza a' ministri dei principi, mancatoui l'Ambasciatore Cesareo, incomodato dalla podagra. Ha S. S. fatto porre una lapide sopra il portone del palazzo della sua famiglia, doue prima stauano i uecchi cappuccini, per dichiarare che quel luogo non gode immunità ecclesiastica.

A dì 12, si esposero le 40 ore alla chiesa dei polacchi, per impetrare dal cielo una buona eletione del nuouo Re, auendo N. S. concesso indulgenza in forma di giubileo per i giorni seguenti.

A dì 13, doppo il pranzo l'ambasciatore Cesareo andò dal Papa ad una lunga udienza, doue partecipò l'accordo dell'imperatore con il S. Collegio, onde

[1] Sciaguratamente il Fontana fu messo poi da parte, e fu prescelto il disegno dell'architetto Alessandro Zinaghi, il quale volle creare un porto nuovo, giovandosi del solo molo sinistro del neroniano. Egli prevedeva la spesa di 15 mila scudi, ma ne costò oltre 200 mila, come aveva presagito il Fontana. Benedetto XIV vi fece fare, e sempre indarno, nuovi lavori.

Nel 1847, per impulso del principe Cosimo Conti e Giuseppe Soffredini, furono fatte nuove proposte, le quali non approdarono a nulla. Questi vi scrisse un diluito volume, e l'ingegnere Romolo Burri un succoso opuscolo; in cui la storia del porto neroniano, l'importanza avuta, l'utilità che avrebbe, e il modo di raggiungere lo scopo, vi sono in bella forma esposte.

S. S. diede parte ai 3 capi d'ordine, cioè alli cardinali Cibo, Maidalchini et Pamphilj.

A di 17, N. S. delegò diuersi Cardinali per uisitare questi monasteri di Roma.

A dì 20, N. S. andò a S. Pietro, doue uolle uedere il famoso battesimo e poi l'opera di mosaico sul disegno di Carlo Maratta per mettere al Quirinale sotto l'orologio.

A dì 30, S. S. diede udienza ai ministri dei Principi.

Nel porto d'Antio, oltre la motiuata torre, si fa un fortino per timore dei corsari. Sono impiegate circa 400 persone, e già si cammina a piede asciutto sopra il molo.

A dì 2 giugno. Domenica della Trinità, capella oue N. S. restò molto scandalizzato perchè ui fossero pochissimi Cardinali, e per tanto ha ordinato ai maestri di cerimonia che notino tutti quelli che u'interuengono dimoranti in Roma. Di più ha dato commodo di stanze al Quirinale e Vaticano per formare un archiuio, acciò i sopradetti cerimonieri notino tutte le funtioni, capelle, concistori, caualcate e simili.

A dì 6. Solennità del Corpus Domini. S. S. portò il SS. Sacramento in processione. Non ui fu alcun disturbo auendo N. S. leuato tutti i corteggi de' Cardinali, principi e ambasciatori, permettendo solo i maestri di camera, coppieri e caudatari.

A dì 15, ebbe la prima udienza, il sig. cardinale Baglione di Francia, mandato dal suo Re (che ha richiamato nel regno il sig. cardinale Janson di Fourbin) per ingerirsi ne' negozi della corona.

È stata sì grande et uniuersale l'allegrezza per la compra fatta dalla Camera del possesso di Albano dal sig. principe Sauelli, che pensa N. S. farlo capo di prouincia. Dappoi che fu stipolato il contratto, gli artisti cessarono di lauorare per beuere e brindare alla salute di questo gloriosissimo Pontefice, sentendosi gridare da pertutto uiua Innocenzo XII.

A dì 20. La sera morì il sig. cardinale Gio-Casimiro Denoff. polacco, creatura d'Innocenzo XI, nella sua età di 48 anni; e con ciò uacò il settimo cappello.

La mattina degli 11 fu uisto affisso sopra la porta di questo ambasciatore Cesareo un editto d'ordine dell'Imperatore, quale diceua che chi aueua comprati feudi imperiali si debba riuelare in termine di 3 mesi, sotto pena dì caducità. Il foglio reale, cominciaua *Leopoldus Imperator et Rex Romanorum*, con la data 29 Aprile 1697; era in due luoghi del palazzo sopra due tabelle, con un gran sigillo. Doppo otto giorni d'ordine Santissimo in tutti i luoghi soliti ne fu affisso un altro che conteneua il contro editto, annullando

tutto ciò diceua quello, e che i suoi sudditi non douessero riconoscere altro sourano che la S. S. et la S. Sede Apostolica [1].

Pare l'Imperatore sia stato mosso a far ciò dalla richiesta del principe Sauelli, perchè comprato da N. S. Albano per istanza dei creditori, auendo un debito di 617 mila scudi, non aueua, benchè lo neghi, altra risorsa che domandare aiuto a Cesare.

A dì 23 seguì l'ingresso con le mute a 6 del nuouo ambasciatore di Spagna, conte d'Altamira che spiegò una ricca liurea da campagna. Fece precedere il suo maestro di stalla a cauallo e poi 4 corsieri col regio segno, doppo il suo decano con 16 palafrenieri, con 4 aiutanti di camera, indi 6 caualli da caualcare, una truppa di lacchè, et infine la muta del cardinale del Giudice con S. Eminenza dentro coll'ambasciatore e con li due auditori di Ruota spagnoli. Ueniua dietro a cauallo il cauallerizzo maggiore di Sua Eccellenza e 12 paggi a cauallo, appresso la sua prima muta a 6, doppo la seconda del cardinale del Giudice et indi altre 5 mute del detto ambasciatore, e poi le 3 dell'ambasciatore Cesareo accompagnate da tutti gli aiduchi di Sua Eccellenza e da molti staffieri. Infine ueniuano due mute di D. Liuio et altra del principe di Piombino e altre 70 carrozze a 6. Passò per tutto il corso, doppo di che andò al palazzo di Spagna, doue si pose in un carrozzino col cardinale del Giudice, e con esso andò dal Papa, quindi dal cardinale Spada, ripartendo da Montecauallo a mezza ora di notte.

A dì 28, N. S. andò a pranzo al Vaticano, et il giorno assistè al uespero in S. Pietro, e ui riceuè poi la Chinea, che la presentò il Contestabile, come ambasciatore straordinario del Re di Spagna, auendo per tale effetto spiegata ricca liurea, con nobilissima caualcata, e al solito è seguita la funtione con quiete. La sera si fecero li soliti fuochi arteficiali nella piazza di Spagna, sicome la girandola di castel S. Angelo.

A dì 29, si rinnouarono li fuochi arteficiali in piazza di Spagna, come la girandola.

Il cardinale Vicario portò alla S. S. la lista delle anime di Roma in questo anno, cresciute sopra 2500, arriuando a 133,894 battezzati senza gli

[1] Da quale movente l'imperatore si lasciasse condurre ad assumere la parte di prepotente sin allora esercitata da Luigi XIV, non è ben chiaro. Erano forse i germi che dettero poi frutti si acerbi al tempo di Pio VI e Giuseppe II. Innocenzo ammonì Leopoldo II « che l'Austria aveva altri conti da saldare con Roma e l'Italia; rammentasse il turco ferito, non caduto nella battaglia di Vienna, e di questa e di altre vittorie non si mostrasse ingrato ai papi. » Più delle giuste parole del Pontefice, fecero rinsavire il sovrano austriaco e il bizzarro suo ambasciatore, le mosse dell'esercito ottomano, minacciante sulle rive del Tibisco. Cesare ritrattò l'editto e chiese ed ottenne soccorsi per la guerra.

ebrei che sono 9 in X mila. Ma tale aumento deriua dalla gran moltitudine de' poueri uenuti da fuori.

Si leuò all'improuiso alle dieci un temporale così terribile che non se ne ricordaua uno simile; oltre i danni alle uigne et a S. Giouanni, un fulmine portò uia la palla e la croce della chiesa della Madonna dei Miracoli.

D'ordine di S. S. è stata posta sotto l'orologio del palazzo Pontefìcio al Quirinale, una bellissima imagine della Madonna con Bambino in mosaico. Essendo poi stati carcerati molti uagabondi, circa 200 sono stati mandati a lauorare nel porto d'Antio; la qual'opera progredisce con feruore; come anche le condotture dell'acqua a Ciuitauecchia.

Nel porto d'Antio si sono trouate delle statue di pregio, e due casse antiche.

A dì 22 Luglio, S. Maria Madalena, N. S. andò in cappella a celebrare, e poi tenuto il Concistoro segreto ottuagesimo quarto, furono nel medesimo preconizzati i uescouati di Gineura e Mondouì, et infine S. S. fece la promotione di sei cardinali per le corone, de' quali uno ne riseruò in petto. In Roma fu poca l'allegrezza per detti cardinali per non esseruene stato alcuno qui, e pochi fecero luminarii.

S. B. ha destinato a portare la beretta Mgr della Barriera suo cameriere; per Germania Mgr Arrigoni pure suo cameriere d'onore, et in Portogallo D. Girolamo Colonna suo Lancia spezzata.

A dì 26, il cardinale de Janson si licentiò dal Papa, e piansero ambedue. N. S. fece al detto cardinale il solito regalo.

Morì Mgr Mario Spinola.

A dì 29. Il Presidente di Sauoia fu a lungo da N. S. per interessi del Duca suo signore.

A dì 30, essendo i primi uesperi di S. Ignatio, si scoprì nella chiesa del Gesù la sua uaga capella, quale riesce maestosa, ricchissima pei bassirilieui in argento e metallo, con pietre pretiose del ualore di più che 200 mila scudi.

A dì 31, S. Ignatio Lojola; la mattina andò N. S. alla chiesa del Gesù e doppo auer orato ai due altari, entrò nella detta capella, restando marauigliato di tanta gran ricchezza.

Circa la nuntiatura di Portogallo quel Re non uuole per Nuntio nessun suddito di Spagna, onde si crede ui anderà Mgr Conti, et in suo luogo Mgr Acquauiua; e Mgr Ruffo o Vidoni al uescouato di Cremona.

Auendo la Republica di Venetia donate al Papa due galere ualutate 60 mila scudi, et S. S. ha donato ai marinai che l'hanno condotte 100 scudi di mancia.

A dì 4 Agosto, Domenica, S. Domenico. N. S. con il solito accompagnamento doppo uespero andò in sedia alla festa di S. Domenico e Sisto, dipoi alla Minerua doue furono 16 cardinali a riceuerlo, e poi a S. Michele a Ripa, et insieme scese oue sbarcano le merci, e uolle uedere le imbarcationi che ui sono e parlare con diuersi marinari.

A dì 7, finalmente il Papa amise la transatione coll'erede del ricchissimo abbate Piccini, contentandosi di 20 mila scudi, quali subito distribuì a cinque luoghi pii; cioè 8 mila alle monache conuertite; 1000 ai PP. della Missione; 3000 al conseruatorio delle Filippine; 2500 a quello dell'Orsoline a Ripetta, e 1500 all'altro nella Salita di S. Onofrio. Si ebbe notizia della morte di Mgr Fedeli uescouo di Acquapendente, di Mgr Sillani da Spoleti uescouo di Ciuita Castellana, e dell'arciuescouo di Capua Mgr Bologna napoletano, di anni 80.

A dì 11, il Sig. Cardinale del Giudice fu a lungo dal Papa per negotii della corona Cattolica; e procurò che N. S. riceua l'ambasciatore conte di Altamira in abito nero.

A dì 16. Godendo la S. S. ottima salute, diede udienza ai ministri dei principi, mancatoui il solo amb. Cesareo per le note controuersie, non essendo più andato da N. S. doppo l'affisso editto di Stato.

A dì 20. Nella congregatione della Riforma per la disciplina ecclesiastica tenuta coram SSmo, fu risoluto proibire la recita delle commedie in musica uenali, com'anco di guastare il teatro publico di Tordinona, fatto di nuouo due anni auanti con gran spesa da *monsieur* Co. d'Alibert, che poteua paragonarsi ad uno dei più belli d'Italia. Non ostante l'oppositione di tutta Roma, che gridò sino alle stelle, N. S. ordinò si gettasse giù subito. I signori cardinali aderenti alla demolitione furono Colloredo, Albani, Negroni e Sagripanti, i contrari: Carpegna, Imperiali, Sperelli e Mgr Vicegerente. Il teatro di Capranica resterà in piedi perchè di casa particolare, nè sarà conuertito ad altro uso, nè si proibirà ad alcuno far commedie in priuato sia in musica sia in prosa.

A dì 21. Morì la Sig. D. Lorenza d'Aragona contestabilessa Colonna, sorella del Duca di Medina Celi uicerè di Napoli, nella sua età di 29 anni, compianta da tutti per le sue belle qualità. Fu tenuta esposta nella cappella del suo palazzo, poi fu trasportato il cadauere a Pagliano, nei sepolcri della casa.

A dì 2 Settembre, non auendo N. S. uoluto sentire le doglianze degli interessati sopra la demolizione del teatro di Tordinona, deputò una Congregatione, che in tal giorno si adunò per la prima uolta, e risoluè douersi pa-

gare le maestranze, i materiali di fabrica, ferri, legnami e pitture non ancora pagate.

A dì 5. N. S. doppo le 22 ore, andò a SS. Giouanni e Paolo per uedere quelle uigne, giardini e il bel conuento che passò dai PP. Domenicani inglesi, ai PP. della Missione, che ui faranno gli esercizi spirituali per gli ordinandi ed altri deuoti. Lo studio lo terranno al conuento presso Montecitorio.

A dì 6, si tenne per la seconda uolta la congregatione anzidetta, doue fu risoluto di pagare N. S. 40 mila scudi di spese dei palchetti posseduti dai priuati, dai quali se ne deue detrarre due annate di recita. Più si deuono pagare le spese non sodisfatte, oltre i 20 mila scudi presi in interesse dal conte d'Alibert per detta fabrica, e li 16 mila scudi di un pezzo di feudo da lui uenduto in Corsica, che era dote della moglie. N. S. douendo ora fare sborsare così grosse somme, strepita contro i zelanti che lo hanno inuisibilmente ingolfato in così grandi spese, contro il gusto uniuersale.

A dì 7, riauutosi alquanto il cardinale di Baglione fu da N. S. per dargli la nuoua della presa di Barcellona, et a licentiarsi per andare a Frascati all'aria buona.

A dì 10, S. Nicola da Tolentino N. S. fu à uisitare la chiesa di S. Nicola a Capo le Case, et indi fu a uedere la uilla e giardino dei Medici alla Trinità dei Monti; non mai ueduta da S. S. che spasseggiò per quelli ombrosi e uasti uiali parte a piedi e parte in sedia.

Essendo morto in età di 84 anni l'auuocato concistoriale Carlo Cartari, N. S. ha conferito tal carica all'auuocato Tommaso Prouenzale napolitano.

Si astenne S. S. di dare audienza ordinaria ai ministri dei principi, acciò non auesse occasione di domandarla l'ambasciatore Cesareo prima non ritornino le risposte da Vienna circa le note differenze.

(Continua)

PAOLO CAMPELLO DELLA SPINA.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

De Ruggiero Ettore, *Dizionario epigrafico di antichità romane*. — Roma, Loreto Pasqualucci editore.

Come agli studii dell'antico diritto de' Romani, e specialmente alla scienza delle loro istituzioni politiche, è di grande sussidio l'epigrafia; così, d'altra parte, non possono coltivarsi con profitto gli studii epigrafici, senza una seria cognizione delle romane antichità e delle discipline attinenti al diritto. In fatti è di per sè manifesto, che la retta intelligenza delle antiche iscrizioni dipende essenzialmente dalla conoscenza tanto della materia che delle formole contenute nei testi epigrafici; e queste hanno sempre riferimento a qualche pubblica o privata istituzione, regolata da norme giuridiche. Dal più semplice titoletto sepolcrale, ove si trovano esemplificate le regole del diritto concernenti la nomenclatura delle persone ed i mutui rapporti di famiglia, fino ai prolissi testi che contengono veri atti ed istromenti di diritto pubblico o privato; tutte le antiche lapidi sono, per così dire, un riverbero della costituzione giuridica di Roma nelle molteplici sue parti e nelle diverse sue fasi. Quindi è che, mentre agli studiosi del diritto assai utilmente s'inculca lo studio ausiliare dell'antica epigrafia, non si ripete mai abbastanza ai cultori di questa la necessità di porre come primo fondamento ai loro studii la conoscenza delle romane antichità.

Nell'una e nell'altra scienza assai versato l'esimio prof. De Ruggiero, ha intrapreso la pubblicazione dell'opera qui sopra annunciata, che ci auguriamo di veder proseguita con alacrità sempre maggiore, e portata al desiderato compimento in un tempo non troppo lontano. Basta il nome del dotto professore, già chiaro per molti scritti in materia epigrafica e giuridica, per assicurare il pieno successo del suo grandioso ed originale lavoro.

Il titolo ne spiega abbastanza il contenuto e lo scopo. Tutti gli elementi forniti dalle antiche lapidi, che hanno attinenza più o meno diretta con le istituzioni pubbliche e private dei Romani, e con le svariate e molteplici manifestazioni della vita antica, sono raccolti ordinatamente nel *Dizionario* e dichiarati con dottrina e sana critica. Quindi la mitologia col suo sacerdozio, le sue istituzioni e i suoi riti; l'ordinamento politico di Roma, dell'Italia, delle province e dei municipii; l'amministrazione finanziaria, giudiziaria e militare coi suoi rami speciali riguardanti le miniere, la zecca, le poste, le vie, le frumentazioni, le alimentazioni, le opere pubbliche ecc.; gli offici della corte, del patrimonio, della cancelleria, del consiglio di Stato, delle biblioteche ecc. dell'Imperatore; le fonti del diritto privato, come leggi, senatoconsulti, editti e costituzioni del principe, e parecchi de' suoi istituti; gli ordini sociali e le corporazioni d'ogni genere; le professioni, le arti, i mestieri varii; i giuochi pubblici, le feste popolari, molti usi e oggetti della vita comune: — ecco il vasto campo, dove l'A. ha raccolto la maggior parte delle parole. Ed a più ampio corredo di notizie, vi si aggiungono le opportune allegazioni delle fonti storiche, giuridiche e letterarie, e la bibliografia degli scrittori che hanno particolarmente trattato dei singoli articoli.

Per tal modo si raggiunge pienamente lo scopo, cui il ch. A. ha mirato con questa opera, altrettanto faticosa quanto importante, che è — siccome egli stesso scrive nella prefazione — « di rendere più stretti i legami tra lo studio dell'epigrafia latina e quello delle antichità romane, diminuendo quanto più è possibile le difficoltà tecniche e pratiche, che il maggior numero degli studiosi incontra nel servirsi delle iscrizioni, per ricerche storiche, archeologiche ed in parte anche giuridiche ». G. GATTI.

LACOUR-GAYET G., *Antonin le Pieux et son temps: essai sur l'histoire de l'empire romain au milieu du deuxième siècle (138-161).* — Paris, Thorin, 1888: un vol. in 8° gr. di pag. XXVII-500.

Quantunque il titolo di questa egregia opera del sig. Lacour-Gayet accenni semplicemente ad una storia dell'impero di Antonino Pio, il libro abbraccia un campo assai più vasto; dacchè vi si trovano ampiamente dichiarate tutte le parti della pubblica amministrazione di Roma sotto il regno di quell'Augusto.

Per ciò che riguarda i fatti storici relativi alla vita ed alle gesta di Antonino Pio, il ch. Autore ha raccolte in quest'opera tutte le notizie fornite dagli antichi scrittori e dai monumenti, con savia critica delle fonti e con accurata esposizione dei fatti medesimi. Quanto poi alle pubbliche istituzioni, non solo è dichiarato genericamente il governo di Antonino Pio con le attribuzioni dei singoli officiali dello Stato, ma è svolto tutto ciò che riguarda l'amministrazione finanziaria, la milizia, le guerre, i lavori pubblici, l'ordinamento dell'Italia e delle province, la corte e la società romana, il commercio, le industrie, le arti, le lettere e le scienze durante il lungo impero di quel principe. Uno speciale capitolo è destinato alla esposizione della giurisprudenza e delle leggi romane, civili e penali, ed ai giureconsulti che fiorirono nella metà del secondo secolo.

In altre pagine l'A. tratta particolarmente della religione, considerando tanto il paganesimo, quanto il cristianesimo, e le relazioni di questo con lo Stato. Egli dimostra quanto grande ed estesa a tutte le classi sociali fosse la Chiesa di Cristo ai tempi di Antonino, il quale, amico dell'ordine e della pace, non ne fu nemico dichiarato nè persecutore.

Come appendice al volume, il ch. A. ha dato le tavole genealogiche della famiglia imperiale, cioè delle genti Annia ed Aurelia; ed i fasti consolari dall'anno 138 al 161, notando secondo le fonti non solo i consoli ordinari e suffetti di data certa, ma anche quelli, la cui cronologia non può determinarsi che approssimativamente per mancanza di documenti positivi. G.

LÉCRIVAIN CH., *Le Sénat romain depuis Dioclétien, à Rome et à Constantinople.* — Paris, Thorin, 1888; un vol. in 8° gr. di pag. 240.

La storia del senato romano dai tempi costantiniani fino alla caduta dell'impero bizantino, non era stata finora studiata ed esposta sistematicamente da alcuno scrittore di diritto pubblico romano. L'illustre prof. Willems e il sig. Mispoulet, nelle loro *Istituzioni politiche di Roma*, ne hanno trattato in alcuni speciali capitoli; come pure molti dotti hanno toccato, nelle loro opere, vari punti risguardanti la pubblica amministrazione del basso impero.

Ma il ch. sig. Lécrivain si è particolarmente occupato dell'importante argomento; ed ha esposto con molta dottrina le varie condizioni del senato romano dalla fine del terzo secolo fino ad Odoacre, e poi sotto la dominazione degli Ostrogoti. Ha dichiarato in primo luogo la storia del ristabilimento di quella nobiltà privilegiata nei tempi dioclezianei, la sua composizione, la nuova gerarchia che ne risultò, le varie attribuzioni, i diritti e i privilegi de' senatori; tracciando in appresso la storia politica e religiosa del senato e della nobiltà senatoria.

Lo stesso studio è rivolto poi al senato di Costantinopoli, il quale continuò la storia e mantenne le tradizioni generali del senato romano sino all'ultima caduta dell'impero.

G.

Diehl Ch., *Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568-751).* — Paris, Thorin, 1888: un vol. in 8° gr. di pag. xx-422.

Le prime modificazioni nell'organismo amministrativo dell'impero bizantino in Italia avvennero con la trasformazione delle antiche province del quinto secolo in nuove circoscrizioni territoriali, dipendenti dal governo militare stabilito nell'esarcato di Ravenna. Determinare con precisione le cause, il carattere, l'epoca di questo nuovo riparto territoriale; studiarne le successive modificazioni nel secolo settimo ed ottavo; stabilire accuratamente l'estensione ed i confini dei possedimenti bizantini in Italia; è l'argomento intorno al quale si svolge la prima parte dell'opera dell'egregio sig. Diehl.

Nella seconda parte l'A. tratta diffusamente dei nuovi funzionarii militari, che pian piano succedettero ai funzionarii civili; ed è studiata insieme la grande riforma amministrativa in tutto l'impero d'Oriente, dove le istituzioni romane non furono sradicate, ma diedero origine ad un nuovo regime analogo a quello dei regni barbari, nei quali allora era divisa l'Europa occidentale.

La terza parte è dedicata ad analizzare l'azione del governo greco nell'Italia bizantina, esponendo i tentativi fatti per assimilare le popolazioni italiane alle altre dell'impero greco, e le cause che li mandarono falliti. La rivolta degli ufficiali imperiali, le sollevazioni delle popolazioni italiane, il conflitto fra la Chiesa romana e lo Stato bizantino furono gli effetti che ne seguirono, e che produssero poi la caduta definitiva dell'amministrazione greca in Italia.

Tale è il concetto, che il ch. A. ha svolto nel suo libro; il quale è il primo lavoro che tratti di proposito la storia dell'amministrazione bizantina nell'esarcato di Ravenna.

G.

Diehl Ch., *L'église et les mosaïques du couvent de Saint-Luc en Phocide.* — Paris, Thorin, 1889: un vol. in 8° di pag. 72.

È questo un altro pregevole studio, nel quale il sig. Diehl ha dato nuovo saggio della vasta sua conoscenza delle antichità bizantine. Il convento, fondato nella prima metà del secolo X da un eremita per nome Luca, ebbe grande celebrità nella Focide: e quivi fu più tardi costruita una chiesa, che dura ancora, ingrandita e restaurata in vari tempi. Tutte le parti dell'edificio, le sue decorazioni architettoniche, e sopra tutto i grandi mosaici figurati, a fondo d'oro, nella maggior parte conservatissimi, sono dall'A. pienamente descritti e con molta erudizione illustrati. G.

Cours de littérature celtique par H. D'Arbois de Jubainville *et par* J. Loth, tomes III et IV. — *Les Mabinogion par* J. Loth. Paris, Thorin, 1889.

Mabinogion appellasi una raccolta di vari racconti, fantastici o romantici, scritti probabilmente verso la fine del secolo XII o sugli inizi del XIII, nell'antico dialetto della Gallia meridionale. Il codice più importante di cotesti scritti è in Oxford; ed il sig. Loth ne pubblica ora l'intiera traduzione in francese, accompagnandola con un commentario esplicativo e con note critiche di molto valore per lo studio dell'antica letteratura gallica.

Fra parecchi testi pubblicati in Appendice, segnaliamo specialmente gli *Annales Cambriae*, della metà del sec. X, dai quali togliamo, come saggio, gli avvenimenti che seguono:

« Anno 453. Pasca commutatur super diem dominicum cum papa Leone, episcopo Romae.
» 624. Sol obscuratus est.
» 665. Primum Pasca apud Saxones celebratur.
» 676. Stella mirae magnitudinis visa est per totum mundum lucens.
» 684. Terrae motus in Eubonia factus est magnus.
» 689. Pluvia sanguinea facta est in Brittannia, et lac et butirum versa sunt in sanguinem.
» 714. Nox lucida fuit sicut dies. Pipinus maior rex Francorum obiit in Christo.
» 721. Aestas torrida.
» 854. Cinnen rex Pouis in Roma obiit.
» 928. Higuel rex pervenit ad Romam ». G.

Duchesne L. *Origines du culte chrétien.* — Paris, Thorin, 1889: un vol. in 8° di pag. VIII-504.

Il ch. sig. ab. Duchesne, membro dell'Istituto di Francia, ha raccolto in questo volume le lezioni da lui date nella Facoltà cattolica di Parigi intorno alle principali ceremonie del culto cattolico, quali erano celebrate nelle chiese dell'Occidente latino, dal IV al IX secolo.

Premesso un breve trattato sulle circoscrizioni ecclesiastiche, l'A. discorre diffusamente della messa, tanto secondo la liturgia orientale, quanto secondo l'occidentale, risalendo alle prime origini, e dichiarando specialmente l'uso delle formole e dei libri liturgici, i riti della messa romana e quelli della messa gallicana. Sono quindi esposte le origini delle feste cristiane, i diversi riti del battesimo, dell'ordinazione, della dedicazione delle chiese, della consecrazione delle vergini, della benedizione nuziale, della riconciliazione dei penitenti; mentre in separati capitoli sono dichiarate le vestimenta liturgiche e le riunioni per l'officio divino.

Come appendice vengono pubblicati alcuni testi liturgici del secolo nono, e tutta la parte della *Peregrinatio s. Silviae*, edita in questi fogli (anno 1888 p. 101-174), che tanto illustra la liturgia seguita a Gerusalemme sullo scorcio del secolo quarto. G.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

Italiane

Annali di Statistica. — Serie quarta, fasc. 17.

Archivio della R. Società romana di storia patria — Vol. XII (1889) fasc. 1-4.

Atti della R. Accademia dei Lincei — Serie quarta. Rendiconti, vol. VI fasc. 1-5.

— Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quarta, vol. VI, parte 2ª fasc. 4-12.

Bullettino di archeologia cristiana. — Serie quarta, anno VI (1888-89) fasc. 1-2.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XVIII (1890) fasc. 1-3.

Bullettino dell'Istituto di diritto romano — Anno II (1889) fasc. 1-6.

Bulletin de l'Institut international de statistique — Tom. IV (1889) fasc. 1.°

Civiltà (la) Cattolica — Gennaio-Marzo 1890, quaderni 949-954.

Corte (la) suprema di Roma — Anno XV (1890) fasc. 1.

Cultura (la) — Anno IX (1890) n. 1-4.

Digesto (il) italiano — dispense 124-127.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 87, 88.

Foro (il) italiano — Vol. XV (1890) fasc. 1-5.

Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia — Gennaio-Marzo 1890.

Indici e cataloghi, pubblicati dal Ministero della P. Istruzione — Vol. IX. Indice del *Mare Magnum* di F. Marucelli.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo — Anno XXX (1890) vol. I n. 1-14.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Année IX (1889) fasc. 3-5.

Miscellanea della R. Società romana di storia patria. — G. A. Sala, Diario romano 1798-99. Parte 1ª, 2ª.

Notizie degli scavi di antichità — Anno 1889, fascicoli Aprile-Agosto.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. VIII fasc. 1-3.

Römische Quartalschrift für christl. Alterthumskunde und für Kirchengeschichte — Anno IV (1890) fasc. 1.

Temi (la) romana — Anno IX (1889) fasc. 1-9.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. XLIV fasc. 1-3.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quinta, tom. V disp. 1 (n. 175).

Archivio storico lombardo. Milano — Anno XVII (1890) fasc. 1.

Archivio storico per le Marche e per l'Umbria. Foligno. — Vol. IV (1888) fasc. 13-14.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli. — Anno XV (1890) fasc. 1.°

Archivio storico siciliano. Palermo — Anno XIV fasc. 1, 2.

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze. — Vol. IV fasc. 1.

Archivio veneto. Venezia — Anno XIX tom. 38 parte 1ª (n. 75).

Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca. — Vol. XXV.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXV disp. 1-5.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lett. ed arti. Venezia — Serie 7ª, tomo I disp. 1.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino. — Vol. V fasc. 1.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova. — Vol. XX.

Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le province di Romagna. Bologna — Serie III vol. 7° fasc. 1-2.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province Modenesi e Parmensi. Modena. — Serie terza, vol. V parte 1ª.

Circolo (il) giuridico. Palermo — Serie terza, vol. I (1890) n. 1.

Filangieri (il), rivista di giurisprudenza. Napoli-Milano — Anno XIV parte 2ª, n. 4.

Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca. Lucca. — Vol. XIII parte 1ª.

Miscellanea di storia italiana. Torino. — Serie seconda, Tom. XII.

Rivista critica della letteratura italiana. Firenze — Anno VI n. 1.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Anno XVIII fasc. 1-6.

Rivista storica italiana. Torino. — Anno VII (1890) fasc. 1.

Studi Senesi. Siena. — Vol. VI (1890) fasc. 2-4.

Straniere

Annales de l'enseignement supérieur de Grenoble. Grenoble — Tom. I (1889) n. 1.

Annales du musée Guimet. Paris — Tome XIV.

Annali dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Ljetopis Jugoslavencke Akademije). Zagabria — Fascicolo 2° (1877-1887).

Antichità pubblicate per cura dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Starine). Zagabria — Tom. XXI (1889).

Archivio della Società scientifica e letteraria di Jassy (Romania) — Num. 2, 3, 4.

Basler Chroniken, herausg. von der hist. und antiq. Gesellschaft in Basel. Leipzig — Tom. III.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel — Vol. XIII, fasc. 2°.

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris. — Livraison 49-55.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno XIII (1890) fasc. 1-2.

Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — XIe année (1890) n. 1-7.

Bulletin international do l'Academie des Sciences de Cracovie. Cracovie — Comptes rendus des séances 1890, n. 1, 2.

Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires. Paris — Année XXVII (1890) fasc. 1-3.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. XI (1890) fasc. 1.

Journal du droit canon et de la jurisprudence canonique. Paris — IXe année (1889) n. 4-11.

Journal du Palais. Paris — Année 1890, livr. 1.

Mémoires de l'Académie de Vaucluse. Avignon — Tom. VIII (1889) fasc. 3.

Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. Basel — 2ª Serie, n. 1, 2.

Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. XI (1890) fasc. 1.

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Zagabriae — Pars 1ª vol. III (1883).

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Zagabriae — Tom. XVII, XVIII, XIX.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — XIVe année (1890) n. 1.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1889, livraisons 4-7.

— Partie technique. Année 1889, livraisons 4-7.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble — Nouvelle série, vol. IV n. 10-13.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XXI (1890) n. 3-5.

Revue générale du droit. Paris — XIVe année (1890) livr. 1.

Revue historique. Paris — XVe année, tom. XLII (n. 83, 84).

Revue des questions historiques. Paris — XXVe année (1890) tom. XLVII n. 93, 94.

Revue de l'histoire des religions. Paris — Neuvième année (1888) tom. XVIII n. 3.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. XI (1890) fasc. 1.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar. — Vol. X (1889) n. 2.

Roma, 1° Aprile 1890.

SULLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI

I.

La comune dottrina dei moderni distingue due classi di obbligazioni solidali, le correali e le puramente solidali. Nelle prime si hanno, secondo essa, più persone tutte obbligate o tutte aventi diritto ad un' identica prestazione in forza di una sola obbligazione; si ha, in una parola, unità di obbligazione e pluralità di soggetti attivi o passivi. L' altra classe consta di obbligazioni in cui più persone sono bensì tutte obbligate a prestar la stessa cosa, e in modo anche che la prestazione dell' una liberi tutti, ma per altrettanti vincoli indipendenti; in una parola, si ha pluralità di obbligazioni e di soggetti. Questa teoria, sorta or fanno circa 60 anni per opera del Ribbentrop, presto si generalizzò ed oggi è ammessa quasi unanimemente la distinzione delle obbligazioni in solido in due classi. Nascono invece le discordie sul modo come concepire la diversità. Mentre parecchi scrittori accettano in massima l'idea del Ribbentrop di distinguere fra unità e pluralità, ad altri il concetto dell' unità di un' obbligazione con più creditori o debitori non par possibile. Dove sono più obbligati o più creditori, si afferma, là sono anche necessariamente più obbligazioni perchè l'obbligazione, si dice, è un vincolo fra due determinate persone. Di qui varii tentativi di porre la distinzione su altra base. E così alcuno ha detto che, mentre nella solidarietà semplice si hanno effettivamente più obbligazioni indipendenti, tutte però collo stesso oggetto, nella correalità invece si ha una alternatività subiettiva per modo che quello solo sia effettivamente creditore o debitore che verrà determinato

dalla *electio*. Altri ha parlato di identità della causa e unità dell'atto di fronte a tutti i soggetti come requisiti essenziali alla correalità, la cui simultanea presenza non si riscontra invece nella pura solidarietà. Altri concetti più o meno lontani da quello del Ribbentrop sono stati inoltre proposti; ma non è men certo però che la distinzione di due categorie fu generalmente accettata, e che solo pochi l'avversarono.

A me questa teoria non par buona. E ciò non perchè io creda inammissibile la distinzione fra il caso di più persone che tutte siano obbligate alla prestazione identica, ma ciascuna per causa e per vincolo indipendente, e quello in cui più siano tutti per la causa stessa e con un'unica obbligazione tenuti a tale prestazione. Egli è però che in primo luogo questi due tipi di obbligazione mi sembrano, come dimostrerò, così essenzialmente diversi da non potersi considerare come due classi di una stessa famiglia di obbligazioni. E in secondo luogo i limiti di tale distinzione, quali comunemente si tracciano, sono errati completamente, tanto che di tutti i casi che pongonsi fra le obbligazioni così dette puramente solidali uno solo forse potrebbe starvi. E questa erronea delimitazione deriva appunto in gran parte, s'io non m'inganno, dal falso concetto per cui di quei due tipi d'obbligazioni si son fatte due classi di una stessa famiglia. Dato quel concetto, e traviati anche da apparenze fallaci delle fonti, è stato facile infatti scambiare casi appartenenti al tipo dell'obbligazione unica correale con casi dell'altro tipo, mentre invece ciò sarebbe stato impossibile se si fosse tenuto ben fermo che fra l'uno e l'altro di quei tipi non vi ha parentela alcuna e che obbligazioni solidali sono soltanto quelle della prima specie. Per ciò mentre da un lato mi allontano da tutti coloro che hanno fin qui combattuto la classica distinzione del Ribbentrop, d'altro lato io pure credo di dovermi porre fra gli assoluti avversarii di essa; perocchè, sebbene io non disconosca la verità che ne forma la base, pur non di meno la concepisco in modo affatto diverso.

Quando adunque nel corso di questo scritto più volte affermerò e qui tosto cercherò di dimostrare anche in tesi astratta la falsità di quella distinzione, ciò dovrà intendersi nel senso e nei limiti qui espressi; nel senso cioè che non si neghi il vero consistente nell'esservi casi di unità e di pluralità delle obbligazioni di più persone, ma soltanto si affermi doversi quel vero concepire in tutt' altro modo da come comunemente lo si concepisce ed avere esso per ciò estensione e limiti ben diversi da quelli che il comune concepimento gli assegna.

La ricerca che dobbiamo fare è, riguardo al diritto romano, più che altro esegetica. La distinzione è sorta per conciliare passi delle fonti, che sembravano contradirsi sull'efficacia della *litis contestatio* nelle obbligazioni in solido. Presso gli antichi i tentativi erano stati molti, ma nessuno aveva svolto il concetto di una duplice categoria di tali obbligazioni. Dopo il Ribbentrop però, come dicevamo, quel concetto è stato accettato generalmente e posto come indiscusso da quasi tutti gli scrittori sulla materia. Il Ribbentrop è per ciò ancora quasi l'unico fra i sostenitori della distinzione, nel quale si trovi un' ampia discussione sull'ammissibilità di essa. Tutti gli scrittori venuti dopo di lui si sono in genere limitati ad accettare l'idea della duplice categoria di obbligazioni solidali, per costruire sulla base di essa teorie più o meno originali, più o meno lontane da quella, che resta ancora la migliore, di quel primo scrittore. La nostra critica pertanto seguirà in massima parte il libro del Ribbentrop [1].

[1] Per le stesse ragioni, e anche perchè il tema è notissimo, credo potermi astenere da una minuta bibliografia. Basti citare Ribbentrop *Zur Lehre von den Correalobligationen* Göttingen 1831, Keller *Ueber Litis contestation und Urtheil* Zürich 1827 pag. 446 seg. Savigny *Obligationenrecht* I § 16 segg. Brinz *Kritische Blätter civilistischen Inhalts* fasc. IV. *Pandekten* II p. 78 segg. e pag. 163 seg. 2ª edizione. Fitting *Die Natur der Correalobligationen* Erlangen 1859. Czyhlarz *Beitrag zur Lehre von den Correalobligationen* nella Zeitschrift di Grünhut. Vol III pag. 60 seg. Weibel *Die Correalobligationem im R. R.* Erlangen 1873. Vangerow *Pandekten* III § 573. Demangeat *Des obligations solidaires en droit romain* Paris 1858. Landucci *Le obbligazioni in solido* Parte I Padova 1880. In questo ed in Windscheid *Pand.* § 292 puoi vedere notizie bibliografiche più particolari.

II.

Alcuni testi dicono che la *litis contestatio* eseguita da uno dei *correi stipulandi* contro il debitore comune o contro uno dei *correi debendi* dal creditore comune, estingue per tutti l'obbligazione solidale derivante dalla stipulazione. Fr. 2, Fr. 16 *de duobus rei const.* 45, 2. Fr. 116 *de verb. oblig.* 45, 1. Fr. 5 *de fideiuss.* 46, 1. Fr. 31 § 1 *de novat.* 46, 2 - cfr. pure fr. 1, 14 *ratam rem haberi* 46, 8 e L. 28 Cod. *de fideiuss.* 8. 40. In altri passi invece è detto che le obbligazioni di più tutori per la stessa tutela, di più depositarii o commodatarii per lo stesso contratto, di più *mandatores* per lo stesso mandato qualificato, di più delinquenti per lo stesso delitto, di più inquilini per la stessa prestazione in base all'editto *de effusis et deiectis* non si estinguono per tutti colla sola *litis contestatio*, ma soltanto quando sia stata da uno di loro eseguita la prestazione e anche, in tal caso, è spesso riservata come *utilis* l'azione a colui che pagò per ottenere il risarcimento dai suoi condebitori. Fr. 18 § 1, Fr. 42 *de adm. tut.* 26, 7, Fr. 1 §§ 13, 17, Fr. 15, Fr. 21 *de tut. et rat. distr.* 27, 3. L. 2 Cod. *de contr. iud.* 5, 58. Fr. 1 § 43 *dep.* 16, 3. Fr. 5 § 15 *commodati* 13, 6. Fr. 52 § 3 *de fideiuss.* 46, 1. Fr. 14 § 15. Fr. 15 *quod metus causa* 4, 2. Fr. 7 § 4. Fr. 8 *quod falso tut.* 27, 6. Fr. 3 pr. *si mensor falsum modum* 11, 6. Fr. 1 § 13 *de vi* 43, 16. Fr. 1 § 4 *de eo etc.* 2, 10. L. 1. Cod. *de cond. furtiva* 4, 8. Fr. 1 § 10, Fr. 2, 3, 4, 5 *de his qui effuderint* 9, 3.

Utile per la conoscenza delle varie opinioni è SAMHABER *Zur Lehre von den Correalobligationen* Erlangen 1861. Fra gli avversarii della distinzione vedi RÜCKERT *De exceptione divisionis* Göttingen 1852 e nella Zeitschrift del Linde, Nuova serie, Vol XII. FRITZ nella Zeitschrift für Civilrecht ecc. di Linde, Nuova serie, Vol. 18, 19. KUNTZE *Die Obligationen im R. und heutigen Recht* ecc. Leipzig 1886, pag. 143 segg. e nel libro *Die Obligation und die Singularsuccession* Leipzig 1856, pag. 115 segg. HELMOLT *Die Correal-Obligationen* Giessen 1857. MAYNZ *Droit romain* II pag. 67-77, § 186. RUGGIERI *De obligationibus* § 22. BIANCHI FERDINANDO *Delle obbligazioni solidali in diritto romano* Parma 1878, pag. 173 seg. SIEBENHAAR *Correalobligationen nach röm. gem. und sächs. Rechte* Leipzig 1868.

Da questa contradizione è sorta nel Ribbentrop l'idea di distinguere due classi di obbligazioni solidali nell'una delle quali, a cagione della unicità del vincolo, la contestazione della lite contro un *correus* libererebbe tutti gli altri; nell'altra invece la *litis contestatio* non potrebbe intaccare il rapporto di altri correi legati al comune creditore da altrettanti vincoli indipendenti. Per ciò anche la efficacia stessa della *litis contestatio* avrebbero tutti gli atti riguardanti il lato obiettivo della obbligazione correale, come per esempio l'accettilazione, la transazione; intaccando l'unica obbligazione, essi libererebbero tutti gli obbligati. Mentre atti riguardanti il solo soggetto non toccherebbero che il rapporto di lui col creditore e quindi niun effetto avrebbero sull'obbligazione degli altri; tali sarebbero il patto *de non petendo in personam* e la *confusio*. Nelle obbligazioni puramente solidali nulla di tutto ciò; solo la *solutio* o i suoi sostituti possono avere efficacia liberatoria per tutti. Non dissimile è la cosa per quelli che negano l'unicità del vincolo nelle obbligazioni correali. Essi soltanto cercano di giustificare la diversa efficacia della *litis contestatio* nelle due specie di obbligazioni, argomentandola dal diverso criterio di distinzione da essi accettato; dalla mancanza di identità di causa ed unità di atto, per esempio, nelle solidali che si crede requisito essenziale per le correali; o dalla esistenza di identità dell'oggetto in queste, mancante, secondo un altro criterio, in quelle. Pertanto la questione del criterio di distinzione è del tutto indifferente per noi; quello che interessa è vedere se la distinzione stessa sia nelle fonti giustificata.

Però, prima di scendere a questo esame esegetico, non sarà male vedere quanto ci possa esser di accettabile in astratto nella teoria che vogliamo combattere. Prendiamo due casi che, generalmente dai sostenitori di quella teoria si danno come tipi delle due classi; l'obbligazione correale *ex stipulatu* e quella solidale *ex delicto*. Più persone da un lato promettono nello stesso atto di stipulazione l'identica somma di 100; d'altro lato più persone

commettono insieme un delitto e per questo incontrano responsabilità solidale pel danno. Si afferma che nel primo caso si ha una sola obbligazione di 100 con più debitori, nel secondo più obbligazioni indipendenti tutte però collo stesso oggetto e nelle quali per ciò il pagamento dell'uno ha efficacia estintiva per tutte venendo con esso ad annientarsi il contenuto di tutte. Ora io non so scorgere dove stia questa differenza fra i due casi. Nell'uno e nell'altro si hanno due o più obbligati a prestare ad comune creditore un identico oggetto per una identica causa comune a tutti. I due delinquenti debbono lo stesso risarcimento pel comune delitto, i due promittenti gli stessi 100 per la comune promessa. E si ha un bell'affermare che nel caso del delitto ciascuno è obbligato pel dolo suo e che quindi si ha pluralità di cause e per necessità naturale anche di obbligazioni; mentre nella stipulazione invece l'atto è unico e quindi una per tutti l'obbligazione. Nulla di più falso. Come i delinquenti sono obbligati ciascuno pel dolo proprio, così i promittenti lo sono ciascuno pel consenso proprio; ma la causa dell'obbligazione non è vero che sia nel primo caso indipendente per ciascuno, nel secondo comune a tutti. Il delitto comune è la causa unica dell'obbligazione dei delinquenti, come l'atto comune di stipulazione lo è del l'obbligazione dei promittenti. Tanto è vero ciò che il solo atto di uno dei delinquenti preso isolatamente potrebbe anche non esser sufficiente base di obbligazione. Pongasi per esempio il caso di due ladri che rubino una trave così pesante che uno non avrebbe potuto da sè asportarla; è evidente che mentre qui dal comune delitto deriva obbligazione solidale per ambedue, nessuna obbligazione di risarcimento avrebbe potuto derivare contro uno solo dei ladri se questi da solo, colla stessa intenzione dolosa avesse posto in essere gli stessi atti che pose in essere in collaborazione coll'altro. Quegli atti, essendo riusciti insufficienti a smuover la trave e a consumare il furto, mancherebbe il sustrato di un'obbligazione di risarcimento verso il proprietario. Come si vede

adunque è solo per l'atto comune dei due che l'obbligazione ha potuto nascere in questo caso. Per ciò, lungi dall'affermare che la indipendenza delle due obbligazioni è una necessità naturale nei casi di delitto, pare a me che potrebbe dirsi necessità logica e naturale l'unicità dell'obbligazione. La legge avrebbe potuto poi benissimo, applicando gli ordinarii principii sulle obbligazioni, dividere qui l'onere del danno imponendo a ciascuno dei delinquenti l'obbligazione per metà; ma certamente, prendendo la via diversa, essa non ha fatto che confermare la logica conseguenza del delitto, il quale essendo il portato di un'azione comune dovea produrre anche un'unica responsabilità comune. Tanto meno poi mi parrebbe possibile il considerare l'obbligazione solidale quasi un alleggerimento della condizione dei debitori, i quali avrebbero dovuto logicamente ciascuno sopportare le conseguenze del proprio dolo e ciascuno quindi pagare l'intero danno. Ciò può esser sembrato non del tutto inammissibile ad alcuno, perchè in questo riguardo entra l'idea che, trattandosi di delitto, in fin dei conti non ripugnerebbe neppure il principio che il pagamento dovesse avvenire più d'una volta, mentre ciò ripugnerebbe certamente nel caso di stipulazione. Ma è evidente che questa diversa impressione morale che farebbe il principio applicato ai due casi non è il portato di una diversità giuridica o naturale di essi, ma del fatto che in un caso il pagamento molteplice potrebbe considerarsi come pena del delitto, mentre ciò nella stipulazione non sarebbe possibile. Concludendo mi sembra che la distinzione delle due classi di obbligazioni solidali in astratto non regga. Io non intendo con ciò negare, si noti, che vi siano effettivamente dei casi in cui più persone senza essere legate con un vincolo comune correale abbiano il diritto o l'obbligo di una prestazione identica. Di questi casi ve ne sono, ma essi non rappresentano affatto una classe delle obbligazioni solidali, nè sono così numerosi come si afferma. Vi ha invece obbligazione solidale soltanto ogni volta che più siano debitori o creditori di una

identica prestazione per una identica causa comune. Sia poi questa causa contratto o delitto od altra qualsiasi, nulla importa; requisito essenziale è l'identità della causa e dell'oggetto [1].

III.

Veniamo ora all'esame delle fonti. Da un lato stanno i testi già citati in cui si afferma l'efficacia estintiva della *litis contestatio*. Fr. 2 e 16 *de duobus reis* 45, 2 fr. 5 *de fid.* 46, 1 fr. 31 § 1 *de novationibus* 46, 2, fr. 116 *de verb. obl.* 45, 1 fr. 1 e 14 *ratam rem haberi* 46, 8. L. 28 Cod. *de fideiussoribus* 8, 40. D'altro canto i testi contrarii possono dividersi in cinque gruppi. I° Quelli sulle obbligazioni dei contutori. II° Quelli sui mandatores. III° Quelli sui depositarii. IV° Quelli sui commodatarii. V° Quelli sulle obbligazioni solidali *ex delicto* e *quasi ex delicto*.

[1] Io accetto qui il criterio dello Czyhlarz (*Zeitschrift* del Grünhut Vol. III pag. 60 segg.) ma differisco da lui sotto due riguardi. I° Perchè io non ammetto la distinzione fra obbligazioni correali e puramente solidali. II° In quanto egli è avversario dell'unità del vincolo obbligatorio; io non lo sono. Quanto al primo punto, è quello che rende debole la teoria dello Czyhlarz; imperocchè l'identità della causa e dell'oggetto esiste non meno nelle obbligazioni *ex delicto*, che sogliono porsi fra le puramente solidali, che in quelle *ex stipulatu* che tutti annoverano fra le correali. Sul secondo punto io non vedo la inconciliabilità del concetto dello Czyhlarz con quello del Ribbentrop: esso è anzi piuttosto una conferma di questo perchè l'unità del vincolo obbligatorio, dal lato obiettivo, non è che una conseguenza e quasi un diverso manifestarsi della unità della causa. La pluralità dei soggetti d'altronde non importa necessariamente pluralità di obbligazioni. Questo principio si è per ora molto energicamente affermato da tutti gli avversarii del Ribbentrop (anche da quelli che negano la distinzione), ma una efficace dimostrazione non ne è stata fatta. I più si limitano a dire che dove più sono i creditori o debitori, per necessità logica e naturale, più devono essere le obbligazioni; ma io non vedo davvero questa necessità. In proposito mi torna in mente una curiosa ma molto acuta similitudine che un dotto ed erudito professore mi narrava di aver letto in non so qual vecchio pragmatico a difesa dell'*una obligatio*. Non avete mai veduto due buoi attaccati ad un sol giogo? domandava lo scrittore. E veramente la similitudine mi par felice. Se nel mondo fisico non è impossibile legare due buoi ad un giogo, perchè troveremmo noi strano che ne mondo morale due persone possano esser legate con un sol vincolo obbligatorio? E come può avvenire che dei due buoi uno solo sia sciolto o che ambedue siano liberati perchè sia tolto il giogo, così anche può darsi che dei due obbligati uno soltanto sia liberato per avvenimenti che sciolgano soltanto lui, o che ambedue lo siano pel fatto che l'unico vincolo, cioè il comun giogo, fu distrutto. Vedi, del resto, come esempio di tentativo veramente infelice di dimostrazione quello del Kuntze (*Obligationen* ecc. Abhandl. I § 39 e § 32), il quale giunge a dire che la teoria dell'unicità, ritenendo l'esistenza obiettiva dell'obbligazione indipendente dal soggetto, tanto che per essa più di due possono essere i soggetti ed una la obbligazione, conduce per buona logica ad ammettere la possibilità di obbligazioni senza nè creditore nè debitore (!).

IV.

Il Ribbentrop cita in primo luogo tre frammenti nei quali è espresso il principio che *ex duobus tutoribus, si cum altero actum sit, alter non liberatur* (fr. 18 § 1 *de adm. tut.* 26, 7 fr. 15 *de tut. et rat. distr.* 27, 3 fr. 1 § 43 *depositi* 16, 3). In secondo luogo cita i quattro seguenti testi: fr. 1 § 13 *de tut. et rat. distr.* 27, 3 fr. 42 *de adm. tut.* 26, 7 fr. 21 *de tut. et rat.* 27, 3. L. 2 Cod. *de contr. ind. tut.* 5, 58. In questi si parla dell'obbligo del pupillo di cedere l'azione di tutela contro i contutori al tutore, che, solo convenuto pel *solidum*, abbia, dietro la condanna, eseguita la prestazione dell'intero debito di tutti. Ora, osserva il RIBBENTROP [1], se l'azione contro uno dei tutori si consumasse per la contestazione della lite avvenuta contro l'altro, non si potrebbe parlare di cessione di essa al contutore condannato. Se pur ciò si volesse ottenere, occorrerebbe accordare una *restitutio propter minorem aetatem* all'attore, il quale così potrebbe cedere l'azione riottenuta al tutore condannato. Ma a questo procedimento non accennano le fonti; è forza dunque ammettere che l'azione contro l'un tutore non si consumi colla contestazione della lite contro l'altro, che dunque qui si abbia un rapporto diverso dalla correalità. La diversità consiste pel Ribbentrop nell'esservi qui bensì l'obbligazione in ciascuno a prestare il *solidum*, ma in forza di tanti vincoli indipendenti; nell'esservi, in una parola, pluralità di obbligazioni. Esaminiamo quanto vi sia di vero in questi concetti.

L'*actio tutelae* deriva dall'esercizio effettivo della gestione, non dalla carica di tutore [2]. Sabino e Cassio pertanto insegna-

[1] *Op. cit.* pag. 49 seg.

[2] Fr. 28 (29) *de neg. gestis* 3, 5 fr. 5 § 1 *de O. et. A.* 44, 7 fr. 5 § 1, 2, 3 fr. 18 pr. fr. 27 *de adm. tut.* 26, 7 ULP. XI, 25. La formula dovette per conseguenza essere nella demonstratio concepita, secondo il Rudorff: « Quod N. N. A. A. tutelam gessit » (RUDORFF *E. P.* § 130 *Das Recht der Vormundschaft* Berlin 1832-34, § 155 vol. III pag. 4 segg. LENEL *E. P.* § 124 pag. 255), oppure, secondo il WLASSAK (*Zur Geschichte der negotio-*

vano essere ogni singolo atto di gestione causa di una particolare obbligazione e per ciò, anche per un solo tutore, tante essere le obbligazioni quanti gli atti. « Tutorem qui tutelam gerit « Sabinus et Cassius, pro ut gerit, in singulas res per tempora, « veluti ex pluribus causis obligari putaverunt » (fr. 37 pr. *de adm. tut.* 26, 7; vedine le applicazioni nei paragrafi seguenti). Il tutore che non avesse amministrato non era dunque passibile dell'azione. Sembra anzi certo che nel più antico diritto neppure fosse possibile costringerlo *extra ordinem* ad assumere la tutela; poi ciò divenne possibile, a quanto pare, per una costituzione di Claudio; infine Marco Aurelio stabilì che i tutori che dentro i cinquanta giorni non avessero assunto la gestione o fatto constare del loro diritto alla *excusatio*, se lo avevano, fossero considerati come *suo periculo cessantes* e tenuti quindi coll'azione utile di tutela. Ma questa azione non potè essere che utile, imperocchè, come dice Paolo in fr. 4 § 3 *rem pupilli salvam fore* 43, 6, « nec actio tutelae eum qui non gessit tenet, sed utili « actione conveniendus est, quia suo periculo cessavit » (cfr. fr. 5 § 3, fr. 39 § 11 *de adm. tut.* 26, 7, fr. 37 § 1 *de excusationibus* 27, 1) [1].

Logica conseguenza di tutto ciò fu che nel caso di esistenza di più tutori il principio generale non potè essere l'obbligazione solidale di ciascuno per l'intera tutela. E le fonti confermano questa idea. Esse infatti cominciano dall'esentare i tutori onorarii da una responsabilità diretta e principale. Fr. 3 § 2 *de adm. tut.* 26, 7: « Ceteri igitur tutores non administrabunt sed erunt « hi, quos vulgo honorarios appellamus, nec quisquam putet ad « hos periculum nullum redundare; constat enim hos quoque,

rum gestio p. 119), « Quod N. N. tutor negotia A. A. gessit ». — Cfr. pure su questo punto Ribbentrop *Correalobl.* p. 52 segg.

[1] Sulla costituzione di Marco Aurelio vedi Fr. 1 § 1 *de adm. tut.* 26, 7 Fr. Vat. 155, 156; sullo stato anteriore del diritto § 3 I. *de Atiliano tutore* 1, 20. In generale vedi Rudorff *Vormundschaft* § 45 I pag. 338 segg., § 61 II pag. 6 segg. e sull'*actio utilis adversus cessantes* § 156 III pag. 8. Lenel *E. P.* p. 255 nota 9.

« excussis prius facultatibus eius qui gesserit, conveniri oportere,
« dati sunt enim quasi observatores actus eius et custodes impu-
« tabiturque iis quandoque cur, si male eum conversari videbant,
« suspectum eum non fecerunt. Adsidue igitur et rationem ab eo
« exigere eos oportet, et sollicite curare qualiter conversetur, et
« si pecunia sit quae deponi possit, curare ut deponatur ad prae-
« diorum comparationem; blandiuntur enim sibi qui putant hono-
« rarios tutores omnino non teneri, tenentur enim secundum ea
« quae supra ostendimus. »

A dir vero qui potrebbe ragionevolmente dubitarsi della genuinità del testo. L'andamento generale del discorso sa molto dello stile dei compilatori. Esso è prolisso più degli altri paragrafi del fr. e scritto in forma imperativa (constat.... conveniri oportere, exigere eos oportet, ceteri non administrabunt) meglio adatta a chi detta una disposizione di legge che a chi scrive un commento. Aggiungasi lo intrecciarsi non elegante di particelle di modo e di condizione come nella frase « quandoque, cur, si male eum conversari videbant », e l'uso pleonastico degli avverbii *adsidue*, e *sollicite* [1] tutte qualità non proprie dei giureconsulti classici e proprie invece di Giustiniano. Infine l'uso del *sibi blandiuntur* nel significato di ingannarsi non mi sembra facilmente attribuibile ad Ulpiano, ma piuttosto proprio di Triboniano [2].

[1] Questo mi sembra un fenomeno molto simile a quello cui accenna l'EISELE (Zeitschrift der Savigny Stiftung für R. G. Vol. VII. Rom. Abth. pag. 28) come una particolarità delle costituzioni giustinianee, che ogni qual volta si imponga senz'altro una prova, questa si voglia *evidentissima, manifesta, apertissima* ecc. Ugualmente qui l'*adsidue exigere*, e il *sollicite curare* non accennano certo ad una cura specialmente rigorosa.

[2] *Sibi blandiri* non è, ch'io sappia usato altre volte nei Digesti. E neppure, per quanto ho riscontrato nei lessici, nel senso puro e semplice di ingannarsi trovasi mai presso i classici. Lo usa SENECA *de tranq.* 14, 14 « Caius Iulius vir in primis magnus, cuius ad« mirationi ne hoc quidem obstat quod nostro saeculo natus est, cum Caio diu altercatus, « postquam abeunti Phalaris ille dixit: *Ne forte inepta spe tibi blandiaris, duci te iussi;* « gratias, inquit, ago, optime princeps. » Come si vede *spe sibi blandiri* ha il significato di *lusingarsi con una speranza, accarrezzare una speranza;* e non si allontana dall'ordinario significato del verbo *blandiri.* Nel Codice Giustinianeo si trova usato nella C. 5 *de iudaeis* 1, 9 di Graziano e Valentiniano (a. 383), nella C. 3 *de paganis* 1, 11 di Arcadio

Se questa congettura non fosse arrischiata potrebbe credersi che l'obbligazione del tutore onorario non fosse nel testo genuino di Ulpiano e che ve l'avessero introdotta i compilatori. Di questa opinione si avrebbe una conferma anche nella circostanza che, ove l'azione avesse veramente spettato nel diritto classico contro i tutori onorarii ad ogni modo non avrebbe potuto essere che utile, come quella che era diretta contro tutori che non avean gerito. Ora Ulpiano non avrebbe certamente mancato di accennare a questa circostanza importante, come in altri testi vi si accenna (cfr. i testi citati poco sopra a pag. 130); il silenzio del fr. quindi lo fa ritenere come probabilmente interpolato. E di fatti ciò si trova in piena armonia col concetto che l'obbligazione dei tutori derivi per ciascuno dai suoi proprii atti di gestione. Quando il tutore nè gerisce, nè può essere in modo alcuno obbligato a gerire è anche logico che egli non possa esser tenuto con nessuna azione nè diretta, nè utile. D'altro canto poi non mancherebbe nelle fonti un'altra conferma dell'idea che ai tutori onorarii non spettassero nel diritto classico obbligazioni di sorta. Papiniano nel fr. 26 § 1 *de test. tutela* 26, 2 dice che: « Honoris « causa tutor datus non videtur quem pater a ceteris tutoribus, « quibus negotia gerere mandavit, rationes accipere voluit. » Ora ciò è in contradizione con quanto dice il nostro fr. 3 § 2 che pone invece come obbligazione principale del *tutor honora-*

ed Onorio (a. 399) e nella C. 17 § 1 *de accusationibus* 9, 2, di Onorio e Teodosio (a. 423) (corrispondenti al Cod. Th. 12, 1, 99; 16, 10, 15; 9, 1, 19 § 1). Nei Vat. Fr. il § 273 ce ne offre un esempio in una Costituzione di Costantino dell'anno 315. In tutte queste fonti le quali, come si vede, sono della corrotta latinità il *sibi blandiri* è sempre usato nel senso di lusingarsi, errare a proprio vantaggio, o, per dirla col Brissonio, ad h. v. « sibi in sua causa aliquid vani persuadere. » Nel Cod. Th. 10, 19, 9 (de metallis) è usato *spes eis blandiatur*; nella L. 12 Cod. Iust. *de fid.* 8, 40, *tibi blanditus est*; il che però è molto diverso e significa *ti ha lusingato*. Nel senso puro e semplice di ingannarsi circa un'opinione scientifica *sibi blandiri* non si trova mai usato neppure nelle costituzioni della più corrotta latinità. La buona latinità non ci dà che l'esempio di Seneca, il cui valore già però fu notato. Non è dunque arrischiato affermare che nel nostro fr. 3 § 2, il sibi blandiuntur è dovuto secondo ogni probabilità alla penna di Triboniano. — Altri esempi vedi in Firmico Materno *de err. prof. relig.* 27, 2 e in Agostino *Sermon.* 22, 9. Cfr. i lessici di Forcellini, Brissonio, Dirksen, Georges.

rius quella di esigere il rendimento di conto dai colleghi gerenti. Il RUDORFF [1], che pure insegna come principio anche del diritto classico quello contenuto nel fr. 3 § 2, afferma sulla base del testo di Papiniano che « quando il padre impone ad un tutore « nel testamento di esigere il rendimento di conto dai contutori, « questo tutore non deve per ciò solo considerarsi *honorarius.* » Ma se è vero il principio del fr. 3 § 2 cit. io non so vedere come possa conciliarsi con esso l'affermazione di Papiniano. Tutore onorario è, secondo il fr. 3 § 2, quello appunto che non amministra ma esige dagli altri le *rationes;* come dunque avrebbe potuto Papiniano, se fosse partito da quel concetto, affermare poi che non è onorario quel tutore cui è imposto di contenersi precisamente in tal modo? Evidentemente ciò non si spiega se non ritenendo che questo giureconsulto, in contradizione col fr. 3 § 2, 26, 7, negasse che il tutor honorarius avesse obblighi. Questa contradizione ci è poi spiegata dal principio dello stesso fr. 26, 26, 2. Ivi il giureconsulto afferma senza limite alcuno che la nomina della madre a tutrice testamentaria dei proprii figli è sempre nulla, *nec si provinciae praeses imperitia lapsus patris voluntatem sequendam decreverit, successor eius sententiam quam leges nostrae non admittunt recte sequetur.* Ora questo non è più vero dopo che per costituzioni di Valentiniano II, Teodosio I ed Arcadio dapprima, di Valentiniano III e Teodosio II poi ed infine di Giustiniano [2] furono ammesse la madre e l'ava alla tutela legittima dei figli in mancanza di tutore legittimo o testamentario. È evidente che nel diritto giustinianeo nel caso risolto da Papiniano la nomina della madre a tutrice testamentaria non sarebbe stata nulla se non nell'esistenza di un tutore legittimo, e quindi non in modo così generale come afferma Papiniano. È chiaro adunque che ai compilatori è sfuggito nel loro lavoro di inter-

[1] *Vormundschaft* II pag. 238 nota 39.

[2] L. 2, Cod. *quando mulier* 5, 35. L. 3, Cod. *eod.* L. 6, Cod. *Ad S. C. Tert.* 6, 56. L. 6, Cod. *ex quibus causis pign.* 8, 14.

polazione questo testo ed è rimasta così una contradizione col nuovo stato del diritto; e per la medesima ragione anche è rimasta la contradizione anche più aperta fra ciò che Papiniano insegna nel § 1 e quanto nel fr. 3 § 2 *de adm. tut.* 26, 7 insegna Triboniano. Nei Digesti altri due testi, il fr. 14 § 1 *de sol.* 46, 3 e il fr. 60 § 2 *de ritu nuptiarum* 23, 2, parlano di obbligazioni del tutore onorario, ma la sola lettura basta a persuadere che essi potrebbero pure essere interpolati. Ad ogni modo poi, anche se il fr. 3 § 2 fosse genuino di Ulpiano, non sarebbe men vero che il tutore onorario è per esso obbligato solo sussidiariamente e che, secondo ogni probabilità, ciò non dovette essere ammesso pacificamente in ogni tempo; altrimenti non si spiegherebbe il lungo discorso in proposito.

Neppure nel caso di più tutori gerenti la solidarietà, come regola, è vera. Le fonti ci danno notizia che spesso in tale ipotesi l'amministrazione si divide sia per regioni, sia secondo le diverse mansioni. In tal caso diritti ed obblighi non spettano a ciascun tutore se non nella cerchia della sua amministrazione, imperocchè, dice Venuleio in fr. 51, 26, 7, « quantum facit in totum denegata (scil. administratio), tantundem valet si in ea re, de qua agitur, denegata sit [1]. »

Solo quando l'amministrazione sia indivisa le fonti accennano in qualche caso a solidarietà, ma non senza limiti. Paolo infatti ci dà come regola generale nel fr. 14, 26, 7, « Etiam contutoris « factum imputatur collegae si potuit et debuit suspectum facere; « interdum et si debuit satis petere, nam si idoneus subito lapsus « est, nihil collegae imputari potest. » Dunque solo in quanto è egli pure in colpa può il contutore esser tenuto pel fatto del collega. Modestino nel fr. 31 h. t. 26, 7 riferisce un rescritto dei divi Severo ed Antonino in cui è detto che « singuli tutores

[1] Cfr. fr. 3 § 9, 4 *de adm. tut.* 26, 7 fr. 30 *eod.* 26, 7 fr. 100 *de solut.* 46, 3 fr. 1 § 2 *quod falso tut.* 27, 6. L. 15 Cod. *de auct. praest.* 5, 59 fr. 15 *de test. tutela* 26, 2 fr. 27 *de tut. et cur. datis* 26, 5 fr. 21 § 2 *de excusat.* 27, 1.

nonnunquam in solidum tenentur. » Ulpiano pone, nel fr. 1 § 11 *de tut. et rat. distr.* 27, 6, come regola nel caso di più tutori: « Et si quidem omnes simul gesserunt tutelam, et omnes solvendo « sint, aequissimum erit dividi actionem inter eos pro portionibus « virilibus exemplo fideiussorum. » Papiniano infine scrive nel fr. 12 *rem pup.* 46, 6 « pro ea parte placuit tutores condemnari « quam administraverint, et ita demum in solidum si res a ceteris « non servetur et idonea culpa detegatur quod suspectum facere « supersederit. » Quando dunque l'amministrazione è indivisa può parlarsi di obbligazione solidale, ma con queste limitazioni. I° che spetta ad ognuno il *beneficium divisionis*, finchè i suoi colleghi sono solventi. II° che per regola ciascuno resta sempre principalmente responsabile del fatto proprio, e quindi, tranne il caso di gestione comune di un dato affare, il contutore, anche nella tutela indivisa è tenuto per il fatto del collega solo sussidiariamente, sia che egli non abbia gerito quel determinato affare da cui derivò il danno, sia che egli non si sia mischiato affatto nell'amministrazione. Questo risulta dai seguenti testi: fr. 5 *de mag. conv.* 27, 8. L. 6 Cod. *arb. tut.* 5, 51, fr. 33, § 2, 42, 55 pr. § 2, 39 § 11 *de adm. tut.* 26, 7. L. 8 Cod. *eod.* 5, 37. L. 2 et 3 Cod. *de div. tut.* 5, 52. L. 2 Cod. *de her. tut.* 5, 54. L. 1 Cod. *si tutor reip.* 5, 64. Ed erra il Brinz [1] il quale afferma che la sussidiarietà dell'obbligazione non è stabilita che a favore del contutore che per nulla si mischiò nell'amministrazione; molti dei testi citati si riferiscono, è vero, a quel caso; ma i due primi, il fr. 5, 27, 8 e la l. 6 Cod. 5, 51, trattano, come giustamente ha rilevato il Windscheid [2], del caso in cui un tutore non si sia mischiato in un dato affare.

A quasi identici risultati giunge il Ribbentrop e ne argomenta la natura diversa dell'obbligazione in solido dei tutori e della vera obbligazione correale. Poichè il tutore non è tenuto per la

[1] *Pandekten* II p. 663, 2ª ediz.
[2] *Pandekten* § 443 nota 10.

sola circostanza che egli rivesta quell'ufficio ma per il fatto o per la colpa propria nella gestione, così anche dove egli è tenuto pel fatto del collega, è tenuto solo in quanto nei danni da questo prodotti egli ha una colpa. Quindi l'obbligazione sua e quella del collega hanno un ben diverso fondamento; quest'ultima deriva dal fatto stesso dannoso, la prima dalla colpa consistente nel non avere esercitata la dovuta sorveglianza. E per ciò si ha un rapporto molto simile alla correalità, in quanto ambedue i tutori sono tenuti all'identica prestazione, ma manca l'unità di obbligazione richiesta in quella e per conseguenza anche la consumazione per *litis contestationem* [1].

Questo modo di concepire la cosa è erroneo. Esso infatti potrebbe esser menato buono pei casi di obbligazione sussidiaria dell'un tutore pel fatto dell'altro. Quando il tutore A è obbligato principalmente pel danno suo, il tutore B è obbligato, perchè sia stato in colpa nel non sorvegliare A, ma solo sussidiariamente e se da A non possa ottenersi la prestazione del danno, il ragionamento del Ribbentrop è applicabile, ma è anche evidente che siamo ben lungi dal concetto della solidarietà. A questo caso può applicarsi piuttosto quanto dice Paolo nel fr. 116 *de verb. obl.* 45, 1 pel caso della fideiussio indemnitatis, in cui alcuno dopo avere stipulato *decem a Titio* abbia stipulato da Mevio *quanto minus ab eo consequi posset.* Papiniano, un responso del quale è riportato in quel frammento, afferma che Mevio non è liberato dalla sua obbligazione, finchè Tizio non abbia pagato. E Paolo annota: « non enim sunt duo rei Maevius et Titius eiusdem obli-
« gationis sed Maevius sub condicione debet, si exigi non poterit;
« igitur nec Titio convento, Maevius liberatur qui an debiturus
« sit incertum est; et solvente Titio nec liberatur Maevius qui
« non tenebatur cum condicio stipulationis deficit; nec Maevius
« pendente stipulationis condicione recte potest conveniri; a Maevio

[1] Ribbentrop pag. 56.

« enim ante Titium excussum non recte petetur. » Precisamente così deve dirsi dell'obbligazione che il tutore ha in via sussidiaria pei danni arrecati dal contutore; egli è tenuto sotto la condizione che l'altro non presti quanto deve, perchè la colpa sua non è stata la causa principale del danno. Ma se la legge obbligasse in via principale tanto il tutore che ha recato il danno quanto quello che non ha prestato la dovuta sorveglianza, allora il ragionamento del Ribbentrop non avrebbe più fondamento. In tale ipotesi la legge avrebbe trascurato di tener conto di quella diversità delle colpe dei due tutori e unito ambedue in una comune responsabilità derivante dal danno, in cui, sebbene in grado diverso, ambedue hanno colpa. In una parola; dove la legge ha applicato il concetto del Ribbentrop essa ha stabilito responsabilità principale per uno, sussidiaria per l'altro; dove la responsabilità è principale per tutti, ciò significa che quel concetto non è stato applicato. E vi è appunto una categoria di casi, ed è quella dove effettivamente in diritto romano l'obbligazione solidale dei tutori esiste, dove il concetto del Ribbentrop non sarebbe applicabile in nessun modo; tutti i casi, cioè, di responsabilità *ex communi gestu*. In questi non può parlarsi di colpa diversa dei due tutori; ciascuno ha un grado uguale di colpa consistente nell'aver male amministrato insieme quel dato affare; qui l'obbligazione deve dunque per tutti esser solidale nel modo più completo, essendo dalla comune ed identica causa che deriva per tutti l'obbligo alla stessa prestazione. L'unicità del vincolo obiettivo in nessun caso meglio che in questo avrebbe potuto affermarsi. Eppure le fonti, anche per tali ipotesi, negano, come abbiam visto, la efficacia consuntiva della *litis contestatio*.

La ragion vera di questo fatto sta in ciò che l'azione di tutela, per la natura sua di azione derivante dalla gestione e non dalla carica, non è nel caso di più tutori diretta sempre contro ciascuno *ad idem*. Il suo contenuto può variare pel variare delle persone; il tutore A può esser obbligato a prestar 100, il tutore B

a prestare altri 200; l'obbligo a prestare solidalmente la stessa cosa è una mera possibilità, non una necessità, anche nell'esistenza di più tutori. E perchè l'*a. tutelae* è un'*actio incerta* in cui la *intentio* suona « quidquid ob eam rem N.m N.m A.o A.o dare facere oportet ex fide bona, » (cfr. LENEL p. 255), così è evidente che non sarà mai possibile scorgere fin dalla contestazione della lite quando l'azione intentata contro un tutore abbia il contenuto stesso di quella spettante contro un altro. Ecco perchè non è possibile la *consumptio per litis contestationem* nel caso dei più tutori, anche se per avventura qualche singola obbligazione di essi verso il pupillo possa esser solidale. Occorrerebbe perchè l'efficacia consuntiva non mancasse che la sola esistenza di più tutori obbligasse tutti solidalmente; l'*a. tutelae* allora sarebbe necessariamente diretta *ad idem* per tutti e contestata contro l'uno si consumerebbe per tutti [1].

V.

Riguardo al caso di più *mandatores eiusdem pecuniae* il fr. 52 § 3 *de fideiuss.* 46,1 dice chiaramente che la contestazione della lite di fronte all'uno non libera gli altri, ma che la liberazione può derivare solo dal pagamento. D'altro lato il fr. 41 § 1 *eodem* 46, 1 accorda al *mandator* condannato in solido il diritto alla cessione dell'azione contro gli altri *mandatores;* il che significa che colla contestazione della lite contro l'uno, l'azione del creditore contro gli altri non è consumata. Da ciò si è argomentato che anche le obbligazioni di più *mandatores eiusdem pecuniae* siano puramente solidali e non correali.

Qui occorre fare una distinzione, se cioè il mandato fu dato con un solo atto o se vi furono più mandati indipendenti. Nel

[1] Per quel che riguarda le obbligazioni di più magistrati colleghi sulla base della gestione dell'ufficio, deve pure dirsi che essi non sono per regola obbligati solidalmente. Cfr. fr. 45 *de adm. tut.* 26, 7. Tale specie di obbligazione può però, come nel caso dei tutori, aver luogo talvolta. Onde benissimo è detto in quel frammento che i magistrati non sono *duo rei eiusdem debiti omnimodo.*

primo caso io credo che, a meno di patto espresso, non possa parlarsi di obbligazione di ciascuno a prestare il solido; ciascuno è tenuto per la sua quota, come di regola nelle obbligazione contratte insieme da più. Il secondo caso è invece quello in cui l'obbligazione è per ciascuno diretta all'intera prestazione. — Quando infatti due persone danno ciascuna indipendentemente dall'altra il mandato ad un terzo di prestar 100 a Tizio è evidente che non vi potrebbe esser motivo perchè ambedue non fossero obbligate verso il mandatario, al risarcimento di quanto ha prestato in occasione del mandato di ciascuno. Quindi le obbligazioni sono qui necessariamente due indipendenti, come due indipendenti ne sono le cause. Solo se per avventura ambedue i mandati hanno il contenuto identico (eamdem pecuniam), accade che, come colla prestazione fatta una sola volta dal mandatario ambedue sono eseguiti, così il risarcimento prestato da un solo dei mandanti sia il risarcimento di ambedue e quindi liberi l'altro da ogni obbligo. Questa distinzione è fatta, a quanto pare, anche dal SAVIGNY [1], e sebbene il BRINZ [2] la respinga e creda di poter risolvere anche il primo caso come il secondo, a me ciò non sembra giustificato. Nè la l. 59 § 3 D. *mandati* 17, 1, a cui quest'autore si appoggia, per nulla gli giova, perchè ivi si accenna alla facoltà di *eligere in solidum* uno dei *mandatores*, *etiamsi non sit concessum in mandato*, ma non è affatto necessario il pensare che il mandato qui accennato sia un mandato comune anzi che proprio soltanto del singolo che si vuole scegliere [3].

[1] *Obbligazioni* § 20, I, pag. 167, trad. franc Hippert.

[2] *Kritische Blätter* - fasc. IV, pag. 42.

[3] Al nostro concetto non osta neppure il fr. 60 § 2 *mand.* 17, 1: « Duobus quis man-« davit negotiorum administrationem: quaesitum est an unusquisque mandati iudicio in « solidum teneatur. Respondi unumquemque pro solido conveniri debere, dummodo ab « utroque non amplius debito exigatur (SCAEVOLA libro I responsorum). » — Qui può sembrar più probabile che si tratti di un mandato comune, ma è anche da notare che l'obbligazione *in solidum* deriva ai mandatarii dalla natura del mandato che, essendo diretto alla amministrazione, non potrebbe nella esecuzione dividersi facilmente in rate. — Invece l'obbligazione dei più mandanti *eiusdem pecuniae* è sempre divisibile, avendo per oggetto la restituzione di una somma di danaro. Del resto mi sembra su quest'ultimo punto espli-

Tornando ora al nostro caso dei più mandati indipendenti, ad esso veramente è applicabile il concetto della obbligazione puramente solidale. Ma ciò ancora non giustifica per nulla la distinzione che noi combattiamo. Infatti questo fortuito incontrarsi di più obbligazioni indipendenti nell'identico oggetto, per modo che l'esecuzione dell'una sia anche esecuzione delle altre, è nella sua essenza ben diverso dalla obbligazione correale fondata per più persone su una identica causa comune. Opportunamente quindi il Brinz, dopo avere osservato, che all'essenza delle obbligazioni puramente solidali neppure si richiede la pluralità di obbligato, nulla mutandone il concetto se l'obbligato sia uno, (per es. di più depositarii uno solo è tenuto all'intera prestazione), conclude col definire un vero errore il chiamare col Savigny e con altri queste obbligazioni correali improprie [1]. Appunto per ciò bisogna spogliarsi da un idea che ha traviato molti scrittori, e in parte lo stesso Brinz, dall'idea cioè che qui abbiamo a che fare con obbligazioni somiglianti sostanzialmente alle correali e che quindi le fonti accennando a obbligati in qualche modo simili ai *duo rei debendi* (ad es. *duo quodammodo rei* in fr. 5 § 15, *commod.* 13, 6), possano riferirsi ad obbligazioni puramente solidali.

Un'ultima conseguenza della natura di queste obbligazioni così dette solidali, si è che, come è un errore grave parlare a cagion di esse di due classi di obbligazioni in solido, così anche erroneo sarebbe il volerle disciplinare in un Codice. Un Codice deve, come opportunamente ha fatto il nostro, disciplinare soltanto le correali; questa categoria del tutto diversa non ha bisogno di esser regolata affatto, bastando ad essa l'applicazione dei principii generali sulle obbligazioni [2].

cito il fr. 7 *de fid. et nom.* 27, 7. « Nam et si mandato plurium pecunia credatur aeque dividitur actio. » (PAPINIANUS lib. III responsorum).

[1] BRINZ *Kritische Blätter* pag. 53 seg.; al quale, del resto, io non aderisco pienamente.

[2] Il vero carattere delle così dette obbligazioni puramente solidali è posto esattamente in luce dal FITTING *Correaloblig.* pag. 148. Egli però va troppo in là, comprendendo in esse coi più degli scrittori un gran numero di casi che non vi entrano.

VI.

Sui depositarii si hanno i seguenti testi.

Fr. 9 pr. § 1 *de duobus reis* 45, 2 (Papinianus).

« Eamdem rem apud duos pariter deposui, utriusque fidem « in solidum secutus: vel eamdem rem duobus similiter commo- « davi: fiunt duo rei promittendi: quia non tantum verbis stipu- « lationis, sed et caeteris contractibus, veluti emptione, venditione, « locatione, conductione, deposito, commodato [1], testamento; ut- « puta, si pluribus heredibus institutis, testator dixit Titius et [2] « Maevius Sempronio decem dato. § 1. Sed si quis in deponendo « penes duos paciscatur, ut ab altero culpa quoque praestaretur, « verius est non esse duos reos a quibus impar suscepta est obli- « gatio. Non idem probandum est cum duo quoque culpam pro- « misissent, si alteri postea pacto culpa remissa sit, quia poste- « rior conventio quae in alterius persona intercessit statum et « naturam obligationis, quae duos initio reos fecit, mutare non « potest; quare si socii sint et communis culpa intercessit, etiam « alteri pactum cum altero factum proderit. »

Fr. 1 § 43 *depositi* 16, 3 (Ulpianus).

« Si apud duos sit deposita res, adversus unumquemque eorum « agi poterit, nec liberabitur alter si cum altero agatur: non « enim electione, sed solutione liberantur. Proinde si ambo dolo « fecerunt et alter quod interest praestiterit, alter non conve- « nietur; exemplo duorum tutorum. Quod si alter vel nihil vel « minus facere possit, ad alterum pervenietur. Idemque et si alter « dolo non fecerit et idcirco sit absolutus; nam ad alium per- « venietur. »

Il risultato di questi fr. è abbastanza semplice. Secondo la l. 9 è possibile una vera obbligazione correale *ex deposito* ogni

[1] Il Mommsen vorrebbe inserire « *duo rei fieri possunt, item.* »

[2] Il Cuiacio propone di correggere *aut.*

qual volta i contraenti l'abbiano pattuita [1]. Quando tale patto manchi, il fr. 1 § 43 parla di un'azione fondata contro tutti i depositarii, ma non per questo si deve pensare neppure ad una così detta obbligazione puramente solidale. Infatti, se si considerino le obbligazioni derivanti dal deposito esse sono di due specie; e cioè una obbligazione principale di restituire la cosa e quella eventuale di prestare i danni. Ora quanto alla prima, poichè le fonti ci insegnano che essa sparisce quando il depositario si trovi senza suo dolo spossessato della cosa [2], così è evidente che nel caso di due depositarii, che non si siano espressamente obbligati in solido, a quello solo che possiede la cosa essa incomberà e quindi di regola non si avrà obbligazione solidale. Quanto al secondo riguardo, il depositario non è tenuto se non pei danni derivanti dal suo dolo [3]; quindi è evidente che, di regola, ciascun depositario sarà tenuto indipendentemente dall'altro; e tranne il caso di dolo comune, non che correalità neppure la così detta semplice solidarietà esiste qui. Infatti qui mancherebbe non solo una causa comune, l'obbligo derivando dal dolo proprio di ciascuno, ma anche l'oggetto comune, perocchè è regola indiscussa che dei due depositarii nessuno deve prestare il danno arrecato dall'altro (fr. 1 § 43 *dep.*). Pure il nostro fr. 1 § 43 accenna alla possibilità di agire contro tutti. Come si spiega ciò? In un modo facilissimo; ponendo mente alla natura dell'*actio depositi*. Questa è un'azione generale che abbraccia l'obbligazione principale di restituzione e quelle accessorie di rifacimento di danni. Chi dunque aveva anche una parte soltanto di queste obbligazioni non poteva esser convenuto altrimenti che con quest'azione

[1] Questo è il senso dell'espressione « utriusque fidem secutus. » Cfr. Ribbentrop pag. 156-57 e 170. Savigny *Obbl.* § 16. I pag. 125 (trad. franc. Hippert).

[2] Fr. 20 *dep.* 16, 3; fr. 1 § 21 *eod.* § 3. I *quib. mod. re contr. obl.* 3, 14 fr. 1 § 5 *de O. et A.* 44, 7 fr. 81 § 1 *de sol.* 46, 3 L. 1 *C. dep.* 4, 34 Coll. leg. Mos. et Rom. X. c. 4. — Cfr. Ribbentrop pag. 129, pag. 132 nota 13.

[3] Coll. X, c. 2 § 1, c. 3 c. 5, c. 7 § 6 c. 8, § 3 I. *quibus mod. re* 3, 14 fr. 1, § 5 *de O. et A.* 44, 7. fr. 1 §§ 8, 10, 20, 47 *dep.* 16, 3 fr. 5, § 2 *comm.* 13, 6 fr. 23 *de reg. iuris* 50, 17 fr. 16 *de cond. furt.* 13, 1 fr. 17, § 2 *pr. verb.* 19, 5 L. 1 Cod.; *dep.* 4, 34.

la quale tanto nella sua formulazione in *ius*, quanto in quella *in factum*, tendeva sempre alla prestazione generica di un *quidquid dare facere oportet* o di un *quanti ea res est* (GAIO IV, 47). Il solo fatto di aver ricevuto un deposito bastava adunque a fondare virtualmente l'azione la quale poi, senza mutare esteriormente affatto poteva verso l'uno tendere ad un dato risarcimento, verso l'altro ad un risarcimento diverso. Di qui derivava il fenomeno stesso che abbiamo visto verificarsi nel caso dell'*a. tutelae*, la quale pure, competendo ugualmente verso più tutori per prestazioni non necessariamente identiche, non poteva consumarsi per tutti pel fatto che fosse intentata contro uno. Così è che anche per l'*a. depositi* Ulpiano afferma che « non liberabitur alter si cum altero agatur » persin nel caso in cui per esservi dolo comune dei due depositarii l'obbligazione è veramente correale. E ciò a ragione perchè in questo caso stesso per la natura dell'azione non è dato scorgere fin dalla contestazione della lite di fronte all'uno se veramente il *quidquid* che da lui si chiede sia quello stesso che si può chiedere dall'altro. A ragione pertanto Ulpiano parifica completamente questo caso a quello dei due tutori.

VII.

Gli scrittori sogliono unire nella trattazione il caso dei depositarii e quello dei commodatarii e danno per ambedue una unica soluzione; ma a me non sembra ciò possa farsi. Vediamo dunque quando nel commodato, al di fuori del caso di patto espresso, possa parlarsi di correalità. Anche in esso le obbligazioni sono due; l'una principale di restituzione, l'altra di risarcimento dei danni. Quanto alla prima le fonti non ci danno sufficiente base per risolvere se debba applicarvisi il principio vigente pel deposito, che cioè quello solo possa di regola esser tenuto alla restituzione che possieda la cosa. E neppure l'analogia può bastare qui; perchè, come vedemmo, il fondamento di tale prin-

cipio nel deposito sta nel fatto che il depositario risponde soltanto del dolo e quindi quando abbia perduto il possesso *sine dolo* è liberato. Invece nel commodato, la responsabilità essendovi anche per la colpa, potrebbe benissimo nascere il dubbio se l'uno dei commodatarii che si pone nell'impossibilità di restituire lasciando al compagno la esclusiva disponibilità della cosa non sia in colpa. Sebbene dunque le fonti non ci dicano nulla di preciso, io propenderei per tener sempre i commodatarii responsabili della restituzione, sia in solido sia almeno ciascuno per la sua quota. Quanto all'obbligazione pei danni, tre sarebbero le possibilità; o che ciascuno rispondesse del danno arrecato col fatto proprio, o che ciascuno fosse tenuto pro parte, o che ciascuno fosse obbligato per l'intero. Ora le obbligazioni del commodatario si estendono fino al risarcimento del danno derivato non solo per dolo o per colpa lata o lieve, ma anche per la colpa lievissima e per qualunque minima negligenza [1]. Di qui deriva che ciascuno dei due commodatarii sarà sempre nella condizione di poter esser tenuto responsabile di ogni danno, imperocchè ogni danno anche posto in essere dall'altro è sempre anche l'effetto della colpa sua non potendosi negare che colpa, sia pur lieve, vi è sempre in chi, avendo l'obbligo di custodire la cosa, non la custodisca più con diligenza pel fatto solo che la custodisce il compagno. Quindi egli potrebbe essere esposto all'azione di commodato persin nel caso che la cosa fosse perita per incendio, a mo' d'esempio, ma in circostanze tali che se il suo compagno, che la custodiva, non avesso mancato della necessaria diligenza avrebbe potuto salvarsi. Ciò posto si comprende come qualsiasi danno, derivando sempre per colpa di ambedue, per quanto in vario grado, l'applicazione del principio vigente nel deposito che ciascuno risponda del fatto proprio qui non sa-

[1] Fr. 5, §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 *comm.* 13, 6 fr. 10, § 1 *eod.* fr. 18 *eod.* fr. 1 § 4 *de obl. et act.* 44, 7 fr. 3 *de per. et comm. rei vend.* 18, 6 § 2 I. *quibus modis re contr. obl.* 3, 14. Paul. *R. Sent.* 2, 4, 2.

rebbe giustificata [1]. Quindi non restano che le due ultime ipotesi: o ciascuno è tenuto *pro parte*, o ciascuno lo è per intero. Nè vi ha dubbio che tale fosse appunto il modo di vedere dei giureconsulti. Ulpiano nel fr. 5 § 15 *comm.* 13, 6 si esprime così: « Si duobus vehiculum commodatum sit vel locatum simul, Celsus « filius scripsit libro sexto digestorum, quaeri posse utrum unus- « quisque eorum in solidum vel pro parte teneatur. Et ait duo- « rum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non « posse; nec quemquam partis corporis dominum esse, sed totius « corporis pro indiviso pro parte dominium habere. Usum autem « balinei quidem vel porticus vel campi uniuscuiusque in solidum « esse, neque enim minus me uti quod et alius uteretur: verum « in vehiculo commodato vel locato pro parte quidem effectu me « usum habere, quia non omnia loca vehiculi teneam. Sed esse « verius ait et dolum et culpam et diligentiam et custodiam in « totum me praestare debere: quare duo quodammodo rei habe- « buntur et si alter conventus praestiterit, liberabit alter et am- « bobus competit furti actio. (Ulpianus libro XXVIII ad edictum).

Come si vede, Celso si era posto egli stesso la questione circa la responsabilità dei due commodatarii in questi termini: *utrum unusquisque eorum in solidum an pro parte teneatur*. Il ragio-

[1] I concetti che ho qui espressi mi sembrano risultare dall' insieme delle fonti. Il Pernice *(M. A. Labeo* II pag. 330 seg. e specialmente pag. 353) ha sostenuto che la più antica giurisprudenza, fino ai tempi di Adriano, non fondasse queste obbligazioni del commodatario tutte unicamente sulla colpa, ma riconoscesse tre categorie diverse di obbligazioni, cioè quella a prestare i danni derivanti da colpa e quelle alla *diligentia* e alla *custodia* cose ben diverse dal semplice contrapposto della colpa. Questa idea può esser giusta ma il discuterla qui sarebbe fuori di luogo. Mi basti osservare come ad ogni modo il Pernice stesso amnette che la giurisprudenza classica fondasse già sul concetto della colpa anche queste altre due categorie di obbligazioni; ed a ragione perchè ciò appare dalle fonti in modo assai chiaro. I giureconsulti riconoscono l' obbligazione a rifare i danni derivati da mancata *diligentia* o *custodia*, solo perchè in ciò scorgono una colpa del commodatario. Cfr. fr. 14 § 10 *de furtis* 47, 2 e i testi citati nella nota precedente. Del resto comunque si voglia concepire la cosa, certo è che l' obbligo della *diligentia* e della *custodia*, inteso nel senso di un obbligo in cui l' elemento della colpa per nulla entri, dovrebbe tanto più spettare a tutti i commodatarii appunto perchè fondato unicamente sull' esistenza del contratto e quindi non dipendente affatto da condizioni personali di alcuno di essi. Del resto vedasi su questo punto anche Brinz *Pandekten* II pag. 261 § 265-69, (2ª edizione) e Windscheid *Pand.* § 264 nota 9, § 265 nota 2.

namento che egli faceva era presso a poco il seguente. Da un lato, egli diceva, veramente non può esservi possesso nè proprietà di due *in solidum*, ma solo possesso o proprietà dell'intero *pro parte indivisa*, cioè compossesso o comproprietà. Quindi questo riflesso avrebbe potuto far propendere per l'obbligazione parziaria. Però, segue Celso, bisogna anche notare che può esservi un uso *in solidum* di certe cose, come per es. di un bagno, di un portico del quale l'uso dell'uno non limita l'uso dell'altro. Quanto poi al veicolo potrebbe bensì dirsi che nell'ultimo effetto l'uso è diviso, perchè l'uno non stà nel posto dell'altro; pure io credo che debba ciascuno prestare per intero il dolo, la colpa, la diligenza e la custodia. Dimodochè, conclude Ulpiano, *duo quodammodo rei habebuntur*.

Celso ed Ulpiano adunque riconoscevano in questo caso una obbligazione in solido, nè può dubitarsi che si tratti di vera correalità. Infatti il fondamento di questa obbligazione non può essere altro che la comune colpa. Come sopra osservavo, non vi può esser dubbio che in ogni caso di danno derivante dal fatto di uno vi sia sempre per parte dell'altro colpa almeno nel fatto di aver posto troppa fiducia nel collega. Dunque la colpa comune c'è; l'obbligazione che deriva da questa colpa per ambedue a prestare l'identico intero danno è un'obbligazione derivante dalla medesima causa e per ciò correale. Nè si obietti che qui anche ad ammettere un vincolo solidale la causa è diversa per ciascuno, tanto che veramente il fatto dannoso è stato commesso dall'uno e l'altro non è tenuto se non per una colpa di grado assai minore, anzi talvolta può nell'uno esservi dolo, nell'altro appena scarsità di diligenza. Ciò non esclude affatto la correalità. La diversità nel grado della colpa nulla influisce, come nulla influisce la diversità di grado nel consenso. Non vi ha dubbio, per esempio, che possa nell'obbligazione correale *ex stipulatu* uno dei debitori essere obbligato sotto condizione o a termine, un altro invece puramente e semplicemente (fr. 7 *de duobus reis* 45, 2 § 2 I.

eod. 3, 16). Or bene; vi è forse meno distanza fra queste due diverse volontà che fra le due diverse colpe nel caso nostro? È bensì vero che alcuni avversarii della teoria dell'unità del vincolo obbligatorio si sono appunto richiamati a questo principio come ad argomento contrario all'unità. A me ciò non par giusto però. Già nel Ribbentrop (§ 5 pag. 23) si trova la risposta a quest'obbiezione: l'unità bene intesa, cioè soltanto del vincolo obiettivo, è conciliabilissima col fr. 7 h. t. 46, 2. Del resto per me la questione dell'unità dell'obbligazione non è importante; quello che è certo si è che l'apposizione del termine o della condizione per parte di uno dei due promittenti non impedisce che la stipulazione resti sempre unica per tutti, come nel caso nostro la diversità del grado della colpa non esclude che unica causa dell'obbligazione di tutti i commodatarii sia la violazione per parte di tutti indistintamente dell'obbligo di custodia loro imposto dal contratto.

Del resto la configurazione del rapporto in questo modo è anche una necessità pratica. Si pensi all'ipotesi che la obbligazione dei commodatarii pei danni incombesse, come quella dei depositarii, a ciascuno soltanto pel fatto proprio. Il commodante si troverebbe costretto a provare che il danno di cui chiede il risarcimento gli fu recato da quel dato commodatario. Ora è evidente che nella maggior parte dei casi questa prova mancherebbe. Come si fa, per esempio, a provare, quando si è prestata una carrozza a due amici perchè vadano a fare una passeggiata, che i danni per avventura arrecativi siano opera dell'uno piuttosto che dell'altro? Potrebbe obiettarsi che la stessa difficoltà si ha nel caso del deposito. Ma in primo luogo si può rispondere che la ragione stessa per cui il depositario non si vuole obbligato che pel dolo ha anche impedito che a lui si imponga mai obbligazione pel dolo altrui, come avverrebbe imponendogli l'obbligazione correale o anche la parziaria. In secondo luogo è chiaro che, per essere molto meno numerosi e più gravi i casi di

responsabilità del depositario, anche molto meno sensibile e molto più raro è l'inconveniente che sarebbe gravissimo nel commodato.

Un passo di Africano il fr. 21 § 1 *comm.* 13, 6 sembra ammettere, in contradizione con Celso ed Ulpiano, l'obbligazione parziaria dei commodatarii pei dauni.

« In exercitu contubernalibus vasa utenda communi periculo « dedi: ac deinde meus servus, subreptis his, ad hostes profugit, « et postea sine vasis receptus est. Habiturum me commodati « actionem cum contubernalibus constat *pro cuiusque parte;* sed « et illi mecum furti servi nomine agere possunt, quando et noxa « sequitur. Et si tibi rem periculo tuo utendam commodavero « eaque a servo meo subripiatur, agere mecum furti possis servi « nomine » (Africanus libro VIII Quaestionum).

Non è impossibile che Africano e Celso fossero in disaccordo, massime se si pensi che l'opinione esposta da Africano fu probabilmente, secondo il solito, quella di Giuliano suo maestro; e Giuliano e Celso furono contemporanei e i più validi rappresentanti delle due scuole opposte. D'altronde il ragionamento stesso di Celso nel fr. 5 § 15, 13, 6 non è così indiscutibile da non far credere che qualcuno potesse pensarla diversamente. Pure volendo conciliare i due testi, si potrebbe osservare che trattasi nel fr. 21 § 1 di vasi prestati a contubernali, cioè a compagni di alloggio del proprietario [1], e che vi ha un patto speciale di *commune periculum.* Il caso adunque potrebbe esser quello in cui alcuno mette a disposizione di una brigata di amici, di cui fa parte, alcuni vasi. Però per garantirsi che questi non vadano perduti o rotti o rubati ne impone anche la custodia a tutti e pattuisce che siano *communi periculo,* a rischio comune, cioè, di lui e degli amici. Quando poi il servo di lui ruba i vasi, ecco che in forza di quel patto i suoi compagni sono tenuti verso di lui coll' *actio com-*

[1] Contubernalis proprie est miles qui in eodem exercitu, *una cum aliis sub eodem tentorio* habitat. Forcellini *Lexicon* ad h. v.

modati, ciascuno però soltanto *pro parte*. Ed infatti se quel patto non fosse intervenuto avrebbe potuto dubitarsi che, in sostanza non fosse vero comodato la concessione dell'uso di una cosa ad una brigata di cui fa parte il concedente stesso, e quindi il pericolo del furto spettasse unicamente a questo. In senso opposto qualcuno avrebbe potuto sostenere esservi vero e proprio commodato e responsabilità solidale quindi di tutti i *contubernales*. Ma a cagione del patto speciale del *commune periculum* nessuna di queste due tesi estreme è accettabile; bisogna invece dire che ciascuno dei *contubernales* debba sopportare il rischio per una quota corrispondente all'intero diviso pel numero dei componenti la brigata compreso in essa il concedente stesso [1].

Del resto, lo ripeto, io non sarei alieno dal credere anche alla possibilità di un dissenso fra Celso e Giuliano [2].

Qui sorge però una difficoltà. Ulpiano nega nel fr. 5 § 15 *comm.* 13, 6 l'efficacia della *litis contestatis* di fronte ad ambo i comodatarii; dunque sembra non possa parlarsi di vera correalità. Io non credo possa dubitarsi della natura di correale di questa obbligazione e pei riflessi che ho sopra esposto, e perchè il giureconsulto parla di *duo quodammodo rei* e non potrebbero indicarsi con tale espressione, come già sopra notavo, gli obbligati soltanto solidalmente.

Vi ha poi una circostanza ancor più importante; ed è questa, che nel caso di furto è da questo fr. e dal posteriore fr. 6 accordata ad ambo i commodatarii l'*actio furti*, in modo che *alterutro agente alterius actio contra furem tollatur*. Quest'*actio*

[1] Il CUIACIO *Ad Africanum*, *Tract. VIII.* ad h. l. Opera, I, 1442 ediz. di Napoli), scrive: « Contubernales mihi tenentur actione commodati pro suis partibus, quia convenit ut commune esset periculum: alioquin tenerentur in solidum singuli. » — I più dei moderni scrittori, riferendo l'opinione del Cuiacio, dicono che secondo lui il patto del pericolo comune significa che tutti i *contubernales* debbano sopportare il rischio effettivamente, cioè che ciascuno ne risponda per la sua quota. Io non so se questo veramente fosse il pensiero del sommo Francese, o se egli pure non credesse piuttosto che *periculum commune* significasse pericolo spettante ai contubernali e al commodante insieme. — In quest'ultimo senso intende quelle parole anche il SIEBENHAAR *Correalobl.* p. 103.

[2] L'opinione di Celso è poi nuovamente riferita da Ulpiano stesso nel fr. 7, *eod.* 13, 6.

furti è dunque derivante da una vera obbligazione correale attiva. Ora io non so spiegare questa correalità del credito contro il ladro, se non sulla base della correalità del debito verso il commodante. Se i due commodatarii fossero obbligati, ciascuno per un vincolo indipendente dall'altro, in modo che nulla di comune vi fosse tra loro se non la mera accidentalità che il debito abbia lo stesso oggetto, evidentemente essi dovrebbero anche avere ciascuno verso il ladro un credito indipendente; in una parola si dovrebbe avere un caso di mera solidarietà attiva. È vero bensì che in generale si nega la possibilità della mera solidarietà attiva, ma a me davvero sembra che questo ne sarebbe necessariamente un esempio. Dunque non può negarsi la natura correale dell'obbligazione dei commodatarii nel fr. 5 § 15 cit.; e non ci resta che ammettere che qui vi sia una interpolazione dei compilatori, i quali probabilmente hanno sostituito ad un originario *conventus sit* il *conventus praestiterit;* cosa questa che sembrerà tanto più probabile quando si avverta che se veramente Ulpiano avesse originariamente voluto riferirsi al pagamento come al solo motivo di liberazione, l'accenno all'avvenuta *litis contestatio* colla parola *conventus* sarebbe stato del tutto fuor di luogo. La ragione poi dell'interpolazione sta nella nota l. 28 Cod. *de fid.* 8, 40 con cui Giustiniano abolì l'effetto consuntivo della contestazione della lite nelle obbligazioni correali.

VIII.

Ci restano ora ad esaminare i seguenti testi: Fr. 1 § 4 *de eo per quem* 2, 10. Fr. 14 § 15, fr. 15 *quod metus causa* 4, 2, Fr. 7 § 4, fr. 8 *quod falso tutore* 27, 6, Fr. 1 § 10, fr. 2, fr. 3, fr. 4 *de his qui effud.* 9, 3. Fr. 3 *si mensor fals.* 11, 6 fr, 1 § 13 *de vi* 43, 16 L. 1 Cod. *de cond. furt.* 4, 8. In tutti questi passi sembra ammessa l'obbligazione solidale dei più autori del delitto o dei più responsabili pel quasi delitto, ma sembra invece negata la efficacia della *litis contestatio* di fronte a tutti.

Noi già abbiamo osservato, sul principio di questo scritto, come se vi ha caso in cui l'obbligazione in solido deve essere veramente correale è quello appunto dei più associati in uno stesso delitto o quasi delitto. Qui non sarà male però dimostrare come questo concetto risulti anche chiaramente in due casi dalle fonti stesse giustinianee.

Un primo caso è quello dell'obbligazione nossale di più comproprietarii dello stesso servo delinquente. Il Ribbentrop, e con lui molti, riconoscono sulla base dei fr. 8 *de nox. act.* 9, 4 1 § 14 *si quadr. paup.* 9, 1, 20 e 8 *de interr. in iure fac.* 11, 1 una vera obbligazione correale di tutto i condomini in questo caso in cui, come dice il fr. 20 cit., *altero convento, alter liberatur.* — Veramente alcuni fr. potrebbero far nascere dei dubbii. Il fr. 5 *pr. de nox. act.* 9, 4 così si esprime:

« Si plurium servus deliquerit omnibus ignorantibus, noxale iu-
« dicium in quemvis dabitur. Sed si omnibus scientibus, quivis eo-
« rum tenebitur, detracta noxae deditione, quemadmodum si plures
« deliquissent, *nec altero convento alter liberabitur*. Sed si alter scit,
« alter ignoravit, qui scit detracta noxae deditione, convenitur, qui
« nescit cum noxae deditione » (Ulpianus libro III ad Edictum). »

E nel fr. 17 pr. *eod.* Paulus lib. XXII ad Edictum:

« Si ex duobus dominis uno sciente, altero ignorante, servus
« deliquit, si ante cum altero qui nesciebat actum sit et noxae
« dediderit servum, iniquum est vilissimi hominis deditione al-
« terum quoque liberari; igitur agetur et cum altero et si quid
« amplius est in damni persecutione, consequetur computato pretio
« hominis noxae dediti rel..... »

Sembra dunque che Paolo ed Ulpiano, in contradizione con quanto insegnano nei fr. sopra citati, non ammettano qui la liberazione di un condomino per la contestazione della lite avvenuta di fronte all'altro, e neppure in certi casi per la stessa *noxae deditio*. Il Ribbentrop [1] vuol conciliare questa discordanza con

[1] *Correalobl.* pag. 251 seg.

una distinzione. Quando l'azione è *cum noxae deditione* contro tutti allora si ha la vera obbligazione correale, perchè tutti sono tenuti *ex persona servi* per l'unico delitto di questo, e per ciò anche la efficacia consuntiva della *litis contestatio*. Invece quando uno è tenuto *sine noxae deditione* a cagione della sua scienza del delitto (fr. 2, 3, 4 pr. *de nox. act.* 9, 4), non si ha più una obbligazione *ex persona servi* ma una obbligazione per delitto proprio (fr. 2 pr. cit.); quindi diverso essendo il fondamento dell'obbligazione del domino sciente e di quella del domino ignorante si spiega come nel fr. 17 cit. non si ammetta la consumazione processuale. Quanto al fr. 5 poi il Ribbentrop non dice nulla di preciso. A pag. 230-31 nota 8 egli congettura che possa ivi trattarsi di un'obbligazione *ex lege Aquilia* in cui la consumazione per *litis contestationem* non abbia luogo per essere i due *domini scientes* tenuti alla prestazione effettiva della pena ambedue sulla base del fr. 11 § 2, 9, 2; ma non lo dà per certo e dall'insieme della trattazione pare anche che a lui non dovrebbe ripugnare di ammettere una obbligazione puramente solidale dei condomini *scientes*, essendo per questi, secondo lui, la *scientia* di ciascuno la base dell'obbligazione [1]. Senonchè a questi concetti osta quanto Paolo (libro III ad edictum) insegna nel fr. 4 § 2, 9, 4. — Il giureconsulto ivi afferma che tanto nel caso in cui il danneggiato agisca *detracta noxae deditione cum domino qui non erat conscius*, quanto nel caso opposto in cui egli agisca *cum noxae deditione cum eo qui scit*, egli non possa più intentare, neppure se soccombente, l'altra azione, che pure sarebbe meglio fondata, ostandogli l'*exc. rei iudicatae* « *quia res in superius iudicium deducta et finita est.* » Ciò significa evidentemente che le due azioni *cum noxa* e *sine noxa* hanno un identico fondamento e guarentiscono l'identico rapporto obbligatorio.

[1] Cfr. su questo punto anche BEKKER *Die processualische Consumption* Berlin 1853, pag. 230-32.

Il Ribbentrop supera la difficoltà affermando che *res in iudicium deducta* è qui un' espressione usata impropriamente e che bisogna riferire il testo all'efficacia della sentenza e che Paolo ha voluto dire soltanto che non si può intentare l' altra azione quando si è perso colla prima, perchè ciò contraddirebbe al contenuto della sentenza assolutoria. A me ciò non sembra possibile per queste ragioni: I° perchè l' espressione *res in iudicium deducta* è troppo esplicita, II° perchè riguardo al secondo caso Paolo neppure parla di sentenza, ma dice semplicemente: « Contra quo« que si cum eo qui scit cum noxae deditione actum sit, am« plius in dominum detracta noxae deditione danda actio non « est. » E questo principio per ciò deve riferirsi non meno al caso di colui che perdette nel primo processo *cum noxae deditione*, che a quello di chi dopo aver vinto il primo pretenda ora il di più colla seconda azione *sine noxa*. III° Perchè ad ogni modo, posto il concetto che le due azioni siano diverse nel loro fondamento, neppure sulla base di una sentenza assolutoria potrebbe concedersi l' eccezione di cosa giudicata contro l' attore il quale, per es., respinto coll'*actio sine noxae deditione* solo perchè il convenuto non fosse conscio, volesse agire con quella *cum noxae deditione* i cui requisiti non mancassero. Evidentemente adunque base di quella eccezione non potrebbe mai essere altra che la *consumptio per litis contestationem* [1]. Forza è dunque

[1] Del resto potrebbe forse sollevarsi qualche dubbio sulla genuinità del testo. A ciò potrebbe indurre il fatto che la facoltà concessa nel seguito del frammento all' attore di mutare nel corso del processo la sua domanda non sembra in armonia coi principii della procedura classica, quali appaiono da Gaio IV, 55. Non sarebbe quindi privo del tutto di fondamento il credere che, almeno per quella parte, i compilatori avessero interpolato il testo; e ciò per armonizzarlo con quanto essi insegnano nel § 35 I. *de act.* 4, 6. E se ciò fosse potrebbe poi anche sospettarsi interpolato l' accenno che nel principio di questo paragrafo è fatto all' assoluzione; Paolo forse non parlava in origine che della *litis contestatio*. Nè mancherebbe, del resto, qualche traccia esteriore, come ad es. l'espressione *licentia est* coll' infinito qualificata dal Gradenwitz *Interpolationem in den Pand.* pag. 97 segg. come indizio d' interpolazione (vedi però contro Wölfflin nella *Zeitschrift der Savigny Stiftung für R. G.* vol. IX pag. I seg. e di nuovo Gradenwitz *ibid.* IX p. 98 seg. Cogliolo *Arch. Giuridico* vol. 41 pag. 189). Del resto non faccio qui che elevare un dubbio, mentre trovo possibile che il fr. sia anche nell' ultima parte genuino, e che il prin-

riconoscere che per Paolo il fondamento dell'azione *cum noxae deditione* e di quella *detracta noxae deditione*, era identico; e risorge pertanto la difficoltà dei citati fr. 5 e 17 *de nox. act.*

Quanto a quest'ultimo osservo che esso è tratto dal libro 22 *ad edictum*, dove Paolo commentava la legge Aquilia e per ciò esso dovette riferirsi appunto ad un caso di danno Aquiliano, come del resto sembra risultare anche dal contenuto [1]. Ora sulle azioni pei danni Aquiliani dei servi esisteva un'opinione di Celso, secondo la quale il *dominus* sciente obbligato in *solidum* si riteneva obbligato *suo nomine non servi*, a differenza di tutti gli altri casi di delitto in cui il padrone anche se sciente era tenuto *servi nomine.* Celso argomentava questa differenza dalla diversità delle disposizioni della legge Aquilia e delle XII tavole. Nella prima, poichè si dava l'azione senza limiti contro il domino sciente questi era dunque obbligato per la colpa sua e il servo pienamente libero. Le XII tavole invece avevano stabilito il principio generale che *si servus furtum faxit noxiamve nocuit* competesse azione contro il *dominus* e questi era quindi sempre obbligato in base a quella disposizione *servi nomine* persin nel caso di scienza, e quindi il servo era tenuto anche in tale ipotesi responsabile. Questa diversità fondata su una interpretazione troppo ristretta delle leggi non fu però seguita da Giuliano, il quale pel primo osservò che anche ai casi della legge Aquilia il principio delle XII tavole potea applicarsi, e quindi l'obbligazione potersi ritenere in tutti i casi come fondata *ex persona servi.* Marcello ed Ulpiano, autore del fr. 2 § 1, 9, 4 dove il ragionamento di Celso è riferito, seguirono Giuliano. Non ci è invece detto di che opinione fosse Paolo. Se si ammette che egli seguisse Celso, si spiega il suo fr. 17. Egli concede l'*actio sine noxae deditione*

cipio insegnato da Gaio IV, 55 potesse qui non trovare applicazione appunto per l'identità sostanziale delle due azioni *cum* e *sine noxa.*

[1] Cfr. Lenel *Edictum* pag 156 § 77 *Palingenesia iuris civilis.* Paulus ad Ed. n. 368 sotto la rubrica *de noxali ex lege Aquilia actione.*

dopo esercitata quella *cum noxae deditione* perchè la base delle due per lui è diversa; nella prima è la colpa del *dominus*, nella seconda quella del servo [1]. Quanto poi al fr. 5 non mi sembra accettabile la congettura del Ribbentrop perchè essa supporrebbe comune anche ad Ulpiano, autore del fr. il concetto di Celso che invece sappiamo da lui respinto; e per ciò io penso debba ritenersi interpolata la frase « *nec* altero convento rel. » al luogo di quella originaria « *et* altero convento [2]. » Certamente la prova esteriore di così semplice interpolazione non si ha nè potrebbe aversi. Ma a chi pensi al mutamento portato da Giustiniano colla l. 28 Cod. 8, 40 non parrà nè strano nè difficile che qui i compilatori abbiano dovuto cancellare l'originaria allusione all'efficacia estintiva della *litis contestatio*. Piuttosto vi sarebbe da meravigliarsi che troppi testi sembrino ancora poco armonizzanti col mutato stato del diritto nelle fonti giustinianee, se non sapessimo da un lato quanti sono gli esempii di tale fenomeno e d'altro lato non si potesse dimostrare, come in seguito faremo, che veramente tale fenomeno non è che apparente. Ad ogni modo checchè sia di tutto ciò, che i più proprietarii di uno stesso schiavo delinquente siano obbligati correalmente è cosa che risulta chiara dalle fonti e generalmente ammessa. Ora per buona logica mi pare che da ciò derivi che debba anche ritenersi correale l'obbligazione al risarcimento dell'intero danno per parte di più delinquenti o di più associati nel quasi delitto. Il WINDSCHEID al § 297 nota 7 delle sue Pandette afferma che il fondamento della correalità è nel caso dell'azione nossale « l'unità del

[1] Alcuno potrebbe obiettare che se fosse vera questa nostra interpretazione l'azione contro colui che fu sciente avrebbe dovuto competere per intero e non solo per il di più del danno oltre il prezzo del servo, giusta il principio del fr. 11 § 2 *Ad leg. Aq.* 9 2. Ma la soluzione data da Paolo apparirà giusta quando si pensi che se si fosse data l'azione per intero contro il proprietario sciente, questi avrebbe sopportato una pena superiore alla dovuta della quota di proprietà a lui spettante sul servo *noxae datus*. Un altro tentativo di conciliazione di questo fr., non riuscito però, vedi in SELL *Aus dem Noxalrechte der Römer* Bonn 1879 pag. 269-70.

[2] Un tentativo poco soddisfacente di conciliazione vedi in SELL *op. cit.* pag. 206.

delitto collegata coll'unità della proprietà » e altrove (§ 298 nota 17) spiega la differenza fra questo e il caso dell'obbligazione di più inquilini *ex edicto de effusis et deiectis* osservando che « quando più abitano insieme l'abitare dell'uno non è l'abitare dell'altro, mentre quando più sono insieme proprietarii la proprietà dell'uno è la proprietà dell'altro. » Ma l'unità della proprietà cui qui si richiama il Windscheid è da un canto molto problematica, nè mancano, come tutti sanno, autori che sostengono ben diverso concetto circa alla comproprietà. D'altro canto poi non so come possa giustificarsi la distinzione troppo sottile che il Windscheid è costretto a fare tra la comproprietà e la comune abitazione. Certamente se può dirsi che nella prima si ha una proprietà sola di tutti, nè qui io lo discuto, ugualmente può dirsi nel secondo caso che unico sia per tutti il comune abitare e viceversa come può invece considerarsi a sè l'abitare di ciascuno così è possibile concepire la comproprietà come un insieme di proprietà distinte. Il vero è che a simili astruserie si può giungere quando si è costretti a giustificare un dato sistema; ma al buon senso dell'uomo non pregiudicato da teorie preconcette una diversità fra i due casi non apparirà mai. Tanto meno poi è giustificabile una diversità fra il caso dell'azione nossale e quello del delitto commesso da più autori, imperocchè certamente l'unità del delitto non esiste meno in quest'ultimo caso che nel primo. Il concorso di più autori non può far sì che il furto o l'omicidio cessi di essere uno, mentre anzi spesse volte è per questo concorso soltanto che il delitto ha potuto avverarsi. (Cfr. per es. fr. 51 § 1, 9, 2).

La correalità delle obbligazioni nossali è dunque un'altra prova della correalità dell'obbligazione di più delinquenti. Verità questa che del resto, è espressa in modo assai chiaro, sebbene incidentalmente, nel fr. 11 § 2 *Ad leg. Aq.* 9, 2. Ulpiano vi enuncia il principio che se più hanno ucciso tutti sono tenuti coll'*a. legis Aquiliae*; e segue: « Iulianus ait: et si cum uno agatur ceteri non

« liberantur: nam ex lege Aquilia quod alius praestitit alium non « relevat, cum sit poena. » Dunque, secondo Giuliano, è soltanto perchè l'azione della legge Aquilia è penale e tende alla prestazione effettiva per parte di tutti i delinquenti che *si cum uno agatur ceteri non liberantur;* poichè neppure il pagamento dell'uno libererebbe l'altro, così tale effetto non può avere la *litis contestatio;* dunque se il pagamento liberasse, cioè se l'azione fosse reipersecutoria, quest'effetto vi sarebbe. Prova più chiara della natura correale delle obbligazioni *ex delicto* non mi pare possa desiderarsi. Il Ribbentrop (p. 104-105) scorge nelle parole *si cum uno agatur* un' allusione anche alla prestazione effettiva in seguito a una sentenza di condanna, perocchè intese altrimenti, egli dice, esse non formerebbero più il contrapposto alla prestazione di cui nel seguito del testo è parola. Ma quelle parole sono troppo esplicite da un lato e d'altro lato il ragionamento corre benissimo: il giureconsulto dice che la liberazione *per litis cont.* non può aver luogo perchè siamo fuori del campo della correalità, trattandosi di altrettante obbligazioni diverse con altrettanti diversi oggetti. A chi ben guardi pertanto apparirà piuttosto poco appropriata l'argomentazione del Ribbentrop per la quale si verrebbe in sostanza a far dire a Giuliano che l'adempimento per parte dell'uno non libera l'altro, perchè trattandosi di una pena l'adempimento dell'uno non libera l'altro.

Un altro caso di obbligazione correale *ex delicto* è nel fr. 15 § 2 *Quod vi aut clam* 43, 24:

« Si in sepulchro alieno terra congesta fuerit iussu meo, agen- « dum esse quod vi aut clam mecum Labeo scribit. Et si com- « muni consilio plurium id factum sit, licere vel cum uno vel « cum singulis experiri; opus enim quod a pluribus pro indiviso « factum est, singulos in solidum obligare. Si tamen proprio quis « eorum consilio hoc fecerit, cum omnibus esse agendum, scilicet « in solidum. Itaque alter conventus alterum non liberabit, quin « immo perceptio ab altero: superiore etenim casu alterius con-

« ventio alterum liberat. Praeterea sepulchri quoque violati agi « potest » (ULPIANUS libro LXXI ad Edictum).

Il giureconsulto considera qui due casi diversi di applicazione dell'interdetto *quod vi aut clam*. I. Più persone d'accordo hanno ammassato terra nel sepolcro di un vicino. II. Più persone hanno contribuito a questo ammucchiamento, ma ciascuna per proprio conto senza accordo alcuno, per avventura perchè dietro l'esempio di un primo ciascuno trovò comodo di far ciò. Nel primo caso Ulpiano crede che, di fronte ad un *opus* comune di tutti il *dominus sepulchri* possa intentare l'interdetto *in solidum* contro ciascuno degli autori. Nel secondo caso egli afferma « cum « omnibus esse agendum, scilicet in solidum. » Queste parole potrebbero avere un doppio significato. Potrebbero intendersi nel senso che contro ciascuno degli autori competesse l'azione per la parte avuta nell'ammucchiamento e che quindi dovesse agirsi contro tutti. A questa interpretazione può sembrar di ostacolo il *scilicet in solidum*. Ma o questo potrebbe prendersi nel senso che ciascuno sia tenuto per tutto quanto ha fatto, o meglio forse potrebbe col Mommsen e collo Schmidt ritenersi come un glossema e togliersi via dal testo [1]. Il Ribbentrop (pag. 100) pensa invece che le parole di Ulpiano debbano intendersi nel senso che al *dominus* sia necessario agire contro di tutti insieme quando voglia il *solidum*. E ciò perchè altrimenti l'azione contro i singoli non potrebbe esser che diretta contro ciascuno al danno fatto da lui. Così si spiega perchè in tal caso la *conventio* dell'uno non liberi l'altro, chè neppure a ciò può bastare la stessa prestazione [2].

[1] Lo SCHMIDT (*Das Interdiktenverfahren der Römer* - pag. 202) crede che quelle parole fossero una glossa all'espressione « *licere vel cum uno vel cum singulis experiri* » trasportate poi per errore di amanuense ad altro punto del testo ed ivi anche inserte. Il MOMMSEN propone poi una correzione più radicale del testo: « . . . cum omnibus esse agen-« dum. Itaque alter conventus alterum non liberabit, quin immo nec perceptio ab altero; « superiore enim casu, alterius conventio, immo perceptio alterum liberat. »

[2] Il Ribbentrop corregge qui il testo aggiungendo dopo le parole *perceptio ab altero* le altre *non liberat.* Una correzione, del resto, è necessaria mancando il testo, come sta, di senso. Vedi nota precedente.

Ma, checchè sia di ciò, tornando al primo caso, in questo il giureconsulto afferma che *alterius conventio alterum liberat.* Non vi ha dubbio dunque che qui si abbia un caso di obbligazione correale *ex delicto.* Il Ribbentrop stesso afferma che in astratto la cosa potrebbe stare, avendosi qui un'opera comune fatta *communi consilio;* pure ciò distruggerebbe il suo concetto sulle obbligazioni solidali *ex delicto* ed è costretto a trovare una scappatoia; e la trova molto meschina affermando che dove si parla di *conventio* deve nel testo di Ulpiano sottintendersi questa particolare determinazione: « purchè però vi si aggiunga la perceptio [1]. »

Ciò posto veniamo ad esaminare i testi sopra citati.

Un primo testo che non può far certo difficoltà alla nostra opinione, è il fr. 1 § 4, *de eo per quem* 2, 10. Ulpiano afferma che se più persone hanno con dolo impedito ad alcuno di intervenire in giudizio tutte sono tenute coll'azione a tal uopo concessa dal pretore: « sed, soggiunge, si unus praestiterit poenam « ceteri liberantur, cum nihil intersit. » Evidentemente ciò non esclude che, trattandosi di dolo comune, anche la semplice *conventio* dell'uno liberi l'altro.

Più serio può sembrare l'ostacolo dei fr. 14 § 15 e 15 *quod metus causa*, 4, 2:

« Secundum haec si plures metum adhibuerint et unus fuerit « conventus, si quidem sponte rem ante sententiam restituerit, « omnes liberati sunt: sed etsi id non fecerit sed ex sententia

[1] Piuttosto al concetto nostro potrebbe fare ostacolo il testo come vien corretto dal Mommsen; poichè in esso si direbbe che nel primo caso la liberazione avviene in forza della *conventio immo perceptio.* Ma non è chi non vegga come ad ogni modo il fr. non avrebbe potuto uscir così dalla penna di Ulpiano; perocchè egli con quelle parole contraddirebbe a sè stesso ponendo la *conventio* come motivo di liberazione e poi correggendosi *immo perceptio.* È invece evidente che se nelle Pandette il testo fu così, vi fu per via di interpolazione molto naturale, secondo il solito, in questo caso. E probabilmente ambedue le correzioni, richiamantesi alla *perceptio*, si dovettero ai compilatori; mentre in origine Ulpiano avrà detto soltanto: *Itaque alter conventus alter non liberabit: superiore etenim casu alterius conventio alterum liberat.* Così anche si spiegherebbe perchè il testo abbia nelle Pandette una forma così infelice e richieda necessariamente una correzione. I compilatori avrebbero interpolato male.

« quadruplum restituerit, verius est etiam sic peremi adversus « ceteros metus causa actionem. » (ULPIANUS libro XI ad Edictum). « Aut in id dabitur adversus ceteros actio quod minus ab illo « exactum est » (PAULUS libro XI ad Edictum).

Qui non vi ha dubbio che si nega abbastanza chiaramente, sebbene non in modo diretto, la consumazione *per litis contestationem* nel caso dell' obbligazione di più autori della stessa violenza: eppure siamo nel caso di una vera obbligazione correale *ex delicto*. Io credo che la spiegazione di questo principio si ritrovi nella natura dell'*a. quod metus causa*. Questa compete non solo contro l'autore della violenza ma anche contro chiunque a cui sia per cagione di essa pervenuto alcunchè dell'attore. Differisce però sostanzialmente l'azione nei due casi, perchè mentre nel primo essa richiede soltanto come base la violenza posta in essere dal convenuto (cfr. fr. 14 § 5 e fr. 16 *h. t.*), nel secondo viceversa il dolo o anche la semplice scienza del convenuto non si richiede, ma in cambio occorre che veramente qualche cosa gli sia pervenuto. (fr. 14 §§ 3, 4, 5 *h. t.*). È evidente adunque che la base dell'azione è diversa nei due casi; nel primo cioè il dolo del convenuto, nel secondo l'arricchimento (usata questa parola in un senso un po' ampio però). D'altro canto però l'azione è senza dubbio formalmente la stessa nei due casi. E per ciò anche essa ha per base unica formale l'essere stata commessa violenza, e quindi ha in ambedue le sue funzioni una formula *in rem scripta*, senza riguardo cioè alla persona dell' autore sebbene a questa debba pure talvolta in giudizio aversi riguardo. La formula è concepita presso a poco secondo il LENEL (*Edictum* pag. 91-92): « Si paret metus causa A.ᵐ A.ᵐ hereditatem repudiasse, « neque ea res arbitrio tuo restituetur, neque plus quam annus est « cum experiundi potestas fuit, quanti ea res erit tantae pecuniae « quadruplum iudex N.ᵐ N.ᵐ condemna, si non paret absolve. »

Ora è evidente che questa duplicità di funzioni dell' azione congiunta con questa unica e particolare formulazione doveva di

necessità portare all'esclusione della consumazione processuale, anche quando l'azione contro l'uno fosse nella sostanza identica a quella contro l'altro. Ed infatti, dato il caso che l'attore si fosse prima rivolto a Tizio autore della violenza e con lui avesse contestato la lite, il coautore Caio convenuto per l'identica prestazione non avrebbe potuto opporre la *deductio in iudicium* perchè data la impersonalità della formola, non era possibile sapere se Tizio fosse stato convenuto egli pure come autore o non piuttosto come terzo, a cui pervenne qualche cosa, e quindi per una prestazione che avrebbe potuto essere ben diversa da quella ora richiesta. Così si spiega come anche di più autori della stessa violenza, sebbene tutti siano obbligati correalmente, la *litis contestatio* coll'uno non liberi gli altri.

Vengono infine i seguenti testi.

a) fr. 7 § 4 *quod falso tut.* 27, 6

« Si plures sint qui auctores fuerunt, perceptione ab uno facta « et ceteri liberantur, non electione. » (Ulpianus libro XII ad Edictum).

fr. 8 eod.

« et ideo si nihil aut non totum servatum sit, in reliquos non « denegandam in id quod deest Sabinus scribit. » (Paulus libro XII ad Edictum).

b) fr. 1 § 10 *de his qui eff.* 9, 3.

« Si plures in eodem coenaculo habitent, unde deiectum est, « in quemvis haec actio dabitur. » (Ulpianus libro XXIII ad Edictum).

fr. 2 eod.

« cum sane impossibile est scire quis deiecisset vel effudisset. » (Gaius libro VI ad Edictum provinciale).

fr. 3 eod.

« et quidem in solidum; sed si cum uno fuerit actum ceteri li« berabuntur. » (Ulpianus libro XXIII ad Edictum).

fr. 4 eod.
« perceptione, non litis contestatione, praestaturi partem damni
« societatis iudicio vel utili actione ei qui solvit. » (Paulus libro XIX ad Edictum).

c) fr 3 *si mensor* 11, 6.
« Si duobus mandavero et ambo dolose fecerint, adversus sin-
« gulos in solidum agi poterit, sed altero convento, si satisfece-
« rit, in alterum actionem denegari oportebit. » (Ulpianus libro XXIV ad Edictum).

d) fr. 1 § 13 *de vi* 43, 16.
« Quotiens verus procurator deiecerit, cum utrolibet eorum, id
« est sive domino sive procuratore, agi posse Sabinus ait et al-
« terius nomine alteri eximi [1], sic tamen si ab altero eorum litis
« aestimatio fuerit praestita (non enim excusatus est qui iussu
« alicuius deiecit, non magis quam si iussu alicuius occidit): cum
« autem falsus est procurator, cum ipso tantum procuratore in-
« terdici debere. » (Ulpianus libro LXIX ad Edictum).

e) L. 1 Cod. *de cond. furtiva* 4. 8.
« Praeses provinciae sciens furti quidem actione singulos quosque
« in solidum teneri, condictionis vero nummorum furtim substra-
« ctorum electionem esse, ac tum demum si ab uno satisfactum
« fuerit ceteros liberari, iure proferre sententiam curabit. »
(Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Hermogeni).

Io credo che questi testi debbano, almeno per la maggior parte, ritenersi interpolati. Già il Cuiacio [2] accennava questo concetto, facendo rilevare come dopo la riforma introdotta da Giustiniano colla l. 28 Cod. *de fideiuss.* 8 40 [3] ciò dovette es-

[1] Forse *alterum eximi.* Il Mommsen congettura la seguente correzione: « et alterius « nomine *lite aestimata, item eam quae inferri poterat eodem nomine* alteri, *perimi.* »

[2] *In librum IV Quaestionum Papiniani.* Ad l. 116 D. de verb. obl. 45, I. Opera IV 102-04. Ediz. di Napoli.

[3] « Generaliter sancimus, quemadmodum in mandatoribus statutum est ut contesta-
« tione contra unum ex his facta alter non liberetur, ita et in fideiussoribus observari.
« § I. Invenimus enim et in fideiussorum cautionibus plerumque ex pacto huiusmodi causa
« esse prospectum et ideo generali lege sancimus nullo modo electione unius ex fideiusso-

sere una necessità pei compilatori. Nè per ora io so che alcuno abbia con validi argomenti combattuto questa congettura. Il Cuiacio, è vero, non si è curato neppure di tentarne una dimostrazione, ma d'altro lato i moderni hanno accettato, senza alcun esame preventivo, tutti i testi contrarii all'efficacia consuntiva della *litis contestatio* come genuini. Il solo Ribbentrop [1] fa eccezione. Egli anzi prende le mosse nel suo scritto dall'opinione del Cuiacio, e pur riconoscendo che essa potrebbe essere fondata sulla l. 28 Cod. cit., ne tenta la confutazione. Ma lo fa in modo incompleto perchè si limita a dimostrare che l'interpolazione non può ammettersi in un gruppo intero di testi, in tutti quelli relativi alle obbligazioni di più tutori. Ora io sono perfettamente d'accordo col Ribbentrop su ciò, ma il fatto che quei testi non siano interpolati evidentemente non è argomento bastevole per escludere che altri possano esserlo. Il Ribbentrop ha preso in senso troppo generale la congettura del Cuiacio. Egli non ha scorto, di fronte a questa, che due possibilità. O tutti i testi contrarii all'efficacia della *litis contestatio*, egli ha detto, sono interpolati, o invece non lo è alcuno e bisogna cercare la spiegazione della difficoltà in una diversità che corra fra le obbligazioni cui si riferiscono gli uni e quelle cui si riferiscono gli altri testi. E non si è accorto che vi era una via di mezzo possibile, che cioè per alcuni dei testi la spiegazione della contradizione stesse in differenze nella natura sia delle obbligazioni, sia delle azioni, per altri invece essa potesse stare appunto nell'ammettere l'interpo-

« ribus vel ipsius rei alterum liberari, vel ipsum reum fideiussoribus vel uno ex his electo « liberationem mereri, nisi satisfiat creditori, sed manere ius integrum, donec in solidum « ei pecuniae persolvantur vel alio modo satis ei fiat. § 2. Idemque in duobus reis promit- « tendi constituimus, ex unius rei electione praeiudicium creditori adversus alium fieri non « concedentes, sed remanere et ipsi creditori actiones integras et personales et hypotheca- « rias donec per omnia ei satisfiat. § 3. Si enim pactis conventis hoc fieri conceditur et « in usu quotidiano semper hoc versari adspiciamus, quare non ipsa legis auctoritate hoc « permittatur ut nec simplicitas suscipientium contractus ex quacumque parte possit ius « creditoris mutilare? » Imp. Iustinianus A. Iohanni p. p. — *D. XV Kal. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis. (a. 531).*

[1] *Correalobl.* §§ 7, 8, 9 pag. 40 segg.

lazione. Ed appigliandosi al secondo dei partiti estremi, è caduto nell'esagerazione opposta a quella che egli attribuisce al Cuiacio, ma che veramente io non so se gli si possa attribuire, perocchè quell'autore non parla già di interpolazione di tutti i testi, ma si esprime semplicemente così: « . . . . Sed ex l. ult. C. de fid. « *ad quam tamen inflexi sunt quidam loci Digestorum*, hodie « electione unius ex reis non liberatur alter, rel. »

In alcuni dei frammenti qui riportati l'interpolazione mi sembra anche esteriormente riconoscibile. Nel gruppo *b*, le prime parole del fr. 4, 9, 3 sono senza dubbio una interpolazione. Esse infatti sono in contradizione col fr. 3 con cui formano un unico discorso nelle Pandette. Dopo l'affermazione di Ulpiano nel fr. 3 « sed si cum uno fuerit actum ceteri liberantur, » l'aggiunta « perceptione, non litis contestatione » é evidentemente una correzione. Senza dubbio se Ulpiano avesse pensato quello che i compilatori fanno dire a Paolo nel fr. 4, non avrebbe potuto dire che l'aver agito con uno libera l'altro. Ugualmente nel testo *c* il *si satisfecerit* mi sembra interpolato. Il giureconsulto che avesse voluto dire che il pagamento dell'uno dei mandatarii infedeli libera tutti non si sarebbe richiamato alla *conventio*. Evidentemente è perchè l'efficacia attribuita nel frammento alla *satisfactio* era invece originariamente attribuita alla *litis contestatio*, che esso ha nelle Pandette quella forma tutt'altro che naturale. Nel testo *d* si riscontra lo stesso fenomeno. Il giureconsulto dice che l'azione intentata contro uno libera l'altro e i compilatori soggiungono la limitazione: *sic tamen si ab altero eorum litis aestimatio praestita fuerit*. Infine anche nella l. 1 Cod. *de cond. furt.* 4, 8 (testo *e*) non mi sembra arrischiato ritenere che la frase *ac tum demum... liberari* sia interpolata. A dir vero queste interpolazioni potranno parere ad alcuno non abbastanza provate da tracce esteriori; e certamente i partigiani ad ogni costo del testo tradizionale non ne resteranno facilmente persuasi. Ma occorre notare in primo luogo che non è soltanto la forma del testo quella che può in-

durre ad ammettere l'interpolazione, ma non di rado anche il contenuto [1]. D'altronde non sempre le interpolazioni sono per natura loro così ampie che se ne scorga facilmente la traccia; tanto più se si pensi che i compilatori avranno senza dubbio cercato il più delle volte di nascondere l'opera loro. Ora appunto nel caso nostro, se anche mancassero affatto le tracce esteriori delle interpolazioni, tutta la dimostrazione da noi fatta sin qui e la mutazione di diritto dovuta alla citata l. 28. Cod. *de fideiuss.* ci autorizzerebbero già ad ammetterle. D'altro canto poi le tracce cui sopra accennammo non ci sembrano prive di significato e rispondono anche a qualcuno dei criterii che i più recenti scrittori sulle interpolazioni hanno dato per iscoprirle [2]. Infine è da notare che le interpolazioni da noi riscontrate sono, nella forma almeno, meramente restrittive, di modo che esse si riducono sempre a poche parole, il più spesso a due o tre. Ciò posto, è evidente che le tracce della mano dei compilatori non possono essere troppo visibili. Ed appunto per ciò ne sembra che quelle che abbiamo accennate debbano essere più che sufficienti [3]. Quanto poi ai testi del gruppo *a* il fr. 7 § 4 potrebbe facilmente ritenersi interpolato sia che si credano aggiunte soltanto le parole *non electione*, sia che si pensi che Ulpiano si riferisse originariamente alla liberazione *per electionem*. Invece nel posteriore fr. 8 io non saprei adattarmi a scorgere un'interpolazione. E

[1] Cfr. su ciò GRADENWITZ *Interpolationen in den Pandekten* § 4 pag. 19 segg.

[2] Così per esempio, la non corrispondenza logica, che riscontrammo nei testi esaminati fra il principio che *alter conventus alterum liberat* e le limitazioni poste colle frasi *perceptione non litis contestatione*, *si satisfaciat* e simili, è anche uno dei criterii indicati dal GRADENWITZ *op. cit.* pag. 20 segg.

[3] Del resto maggiori non se ne hanno in un frammento che pure, nel tema nostro, si ritiene generalmente interpolato, il fr. 8 § 1 *de leg. I* 30 dove le parole *et solutum* sono attribuite quasi unanimemente a Triboniano. Ugualmente tutti i testi riferentisi all'acquisto dei frutti *consumpti* per parte del possessere di buona fede, che io pure credo, coll'Alibrandi e con altri scrittori, interpolati, non presentano tracce maggiori. Anzi essi hanno questo di somigliante ai testi qui presi ad esame, che l'interpolazione vi è pure fatta per via di restrizione coll'aggiunta di un *si consumpti sint* o simile. Cfr. fr. 4 § 19 *de usuc.* 41, 3, fr. 4 § 2 *fin. reg.* 10, 1. Fr. 1 § 2 *de pign. et hyp.* 20, 1 fr. 40, fr. 48 *de adq. rer. dom.* 41, 1. § 35 *Inst. de rer. div.* 2, 1. Ed anche questo potrebbe essere, parmi, un argomento non disprezzabile per la nostra opinione.

neppure può interpretarsi esso come se il giureconsulto vi affermasse semplicemente la possibilità di rivolgersi contro l' uno quando non si è ottenuto l'intero pagamento dall' altro, purchè però non sia avvenuta la *litis contestatio*. Dal testo infatti non è dato rilevare questa limitazione, nè poi per dire una cosa sì elementare vi sarebbe stato bisogno di richiamarsi all'autorità di Sabino. Bisogna però notare che il fr. 8, è di Paolo, mentre il fr. 7 è di Ulpiano e che per ciò se essi formano un tutto nelle Pandette, non lo formavano però originariamente. Noi abbiamo dunque in questo testo di Paolo un frammento del libro XII ad Edictum, che non ci è dato però di scorgere, a quanto mi sembra, in quale colleganza stesse col resto [1]. Può dunque essere che Paolo, affermando la possibilità di intentare l' azione *in reliquos* quando dal primo non si fosse ottenuto l'intera prestazione, non si riferisse al caso semplice del fr. 7 § 3 ma a qualche caso speciale in cui ciò non urtasse col principio della consumazione dell'azione *per litis contestationem*, come per esempio al caso in cui l'attore avesse motivo per farsi restituire *in integrum* contro i danni di quella prima *litis contestatio*. Se questo od altro fosse il caso trattato da Paolo non è possibile risolvere perchè il fr. 8 non contiene che l'epilogo dell' intera trattazione, epilogo che si adatta tanto al contenuto del fr. 7 § 4, cui lo adattarono i compilatori quanto ad altre diverse trattazioni; ma ciò basta a noi per affermare che neppure dal fr. 8 può rilevarsi la inefficacia della *litis contestatio* di fronte a tutti i debitori anche nel caso nostro.

[1] Il LENEL *Palingenesia iuris civilis*, Paulus ad Edictum n.° 237, ricostruisce così l'intero testo: « *Si ex pluribus qui dolo malo auctores facti sunt unus conventus sit ceteri non* « *liberantur*, et ideo si nihil aut non totum servatum sit in reliquos non denegandam in « id quod deest Sabinus scribit. » Evidentemente però questa non è che una mera congettura fondata sul presupposto che anche nel testo genuino di Paolo le parole conservateci nelle Pandette avessero il valore medesimo che in queste.

IX.

A complemento della esposizione sin qui fatta importa ora esaminare l'efficacia che sulle obbligazioni correali ha la sentenza. Dal punto di vista del diritto classico la questione è molto semplice. L'efficacia consuntiva della *litis contestatio* porta per conseguenza che in ogni caso di correalità passiva od attiva la sentenza se assolutoria giovi a tutti i correi debendi e contro tutti i correi credendi, se condennatoria non nuoca mai ai correi debendi e non giovi ai correi credendi. Nel diritto nuovo però le cose mutano. Per la correalità passiva risulta chiaramente dalle fonti: I° Che la sentenza assolutoria ottenuta da un correo giova a tutti, purchè l'assoluzione non si fondi su un modo di liberazione efficace per il solo convenuto [1]. II° Che la sentenza condennatoria ottenuta contro un correo non esclude che possa poi il creditore non soddisfatto rivolgersi anche contro l'altro non convenuto. (C. 28 § 2 *de fid.* 8, 40), III° che però egli deve valersi a ciò dell'azione del contratto e non già dell'*actio iudicati.* Questo terzo punto risulta, secondo me, dalla C. 28 § 2 citata ove è detto « remanere et ipsi creditori actiones integras « et personales et hypothecarias; » ma non avrebbe bisogno di una conferma esplicita. È evidente infatti che la sentenza condennatoria di Tizio non potrebbe mai fondare un'azione contro Caio per quanto l'obbligazione da quella sentenza riconosciuta fosse una identica per ambedue. Questa identità può spiegare la consumazione dell'obbligazione del correo, in quanto si comprende benissimo come per ciò l'obbligazione comune di Tizio e Caio *centum dare oportere* sia trasformata in quella *Titium condemnari oportere* o *Titium iudicatum facere oportere.* Ma non si com-

[1] Ciò è detto nel fr. 28 § 3 *de iureiur.* 12, 2 riguardo al giuramento prestato da un correo debendi, ma la completa parificazione in questo riguardo del giuramento colla sentenza risulta chiara dal fr. 42 § 3 eod. e dal fr. 2 eod. fr. 1 pr. § 3 *quarum rerum actio* 44, 5. Per ciò l'argomentazione dall'uno all'altra e viceversa è pienamente giustificata. Cfr. su ciò RIBBENTROP *Correalobl.* § 28 pag. 259 seg. SAVIGNY *Oblig.* I § 19.

prenderebbe davvero come sulla base di questa nuova obbligazione esclusiva di Tizio si potesse agire contro Caio. Per ammettere ciò bisognerebbe ricorrere al concetto di una vicendevole rappresentanza dei due correi. Ciò è stato sostenuto dal Brinz [1] e dalla generalità degli scrittori francesi ed italiani di diritto civile [2]; e quel primo autore infatti afferma anche che il motivo per cui nelle fonti non si trova accordata l'*actio iudicati* contro i correi non convenuti si è perchè questi erano nel diritto classico liberati già per la sola contestazione della lite [3]. Da questa affermazione dovrebbe concludersi che nel diritto nuovo l'*actio iudicati* spettasse contro tutti i correi [4]. Ora ciò non è, poichè a me pare evidente il contrario significato della l. 28 Cod. *de fid.* 8, 40 [5]. In secondo luogo poi sembra a me che se il concetto di reppresentanza fosse vero, esso avrebbe dovuto anche nel diritto classico portare alla concessione dell'*actio iudicati* contro tutti i correi. Tutti infatti sono rappresentati dall' unico convenuto e come questo è il motivo, secondo il Brinz, per cui la *litis contestatio* ha efficacia consuntiva di fronte a tutti, così sarebbe anche motivo sufficiente perchè contro tutti spettasse l'*actio iudicati.* L'efficacia consuntiva della *litis contestatio* non dovrebbe dunque essere che formale rispetto anche ai non convenuti e l' obbligazione di tutti trasformata in quella *Titium iudicatum facere oportere* solo apparentemente, perocchè Tizio sarebbe condannato come rappresentante di tutti i correi e quindi la sentenza sarebbe in

[1] *Kritische Blätter* Fasc. IV cit. *Pandekten* 2ª ediz. § 253 II pag. 163 segg.

[2] Vedi per tutti Giorgi *Teoria delle obbligazioni* Vol. I pag. 86 seg. Firenze 1876. Bellavite *Note al Cod. Civ.* Padova 1875 pag. 99 segg.

[3] Brinz *Krit. Blâtter* fasc. IV pag. 30.

[4] È questo appunto il concetto ammesso molto logicamente da alcuni fra i moderni civilisti sostenitori della teoria della rappresentanza vicendevole. Merlin *Répertoire.* Chose jugée XVIII, 2 Toullier *Droit civ. fr.* Vol. 10⁰ n. 222. Demolombe *Cours de Code Nap.* Vol. 6⁰ n. 374. Giorgi *Obbl.* I pag. 162 seg. Meno logicamente altri o negano assolutamente l'efficacia della sentenza, o l'ammettono solo per le sentenze assolutorie. Vedi gli autori citati in Giorgi pag. cit.

[5] Il Cogliolo *Trattato teorico pratico dell' eccezione di cosa giudicata* Vol. I. pag. 322 afferma invece che questa si riferisca all'*actio iudicati.* Ma ciò non mi par fondato, anche per le ragioni esposte nel seguito della mia trattazione.

sostanza diretta contro tutti. Ma che ciò non sia avvenuto nel diritto classico è ammesso dallo stesso Brinz e provato in modo luminoso da tutti i testi sopra esaminati sulla efficacia liberatoria della *litis contestatio* ed in ispecie dalla citata l. 28 Cod. *de fideiuss.* 8 40. Basta d'altronde pensare come il sistema qui combattuto aprirebbe l'adito alle frodi per persuadersi della sua insostenibilità. Il *correus debendi* convenuto potrebbe infatti d'accordo col creditore omettere un mezzo sicuro di difesa a danno del suo condebitore e poi far sopportare a questo i danni della sentenza, o peggio ancora basterebbe che uno qualunque non affatto debitore si lasciasse condannare al pagamento di un debito che l'attore sostenesse comune a lui e ad un altro, perchè poi quest'altro potesse essere convenuto coll'*actio iudicati*. Queste conseguenze sono enormi senza dubbio, ma a me non pare possibile il sottrarvisi accettando la teoria che noi combattiamo [1]. Per ciò solo anche mi pare inaccettabile il concetto della rappresentanza, il quale del resto neppure corrisponde alla verità nella pratica della vita, perocchè senza dubbio colui che si obbliga solidalmente con un altro non per questo intende di rimettere la tutela dei suoi interessi in quell'obbligazione completamente nelle mani del suo condebitore [2].

[1] Il Giorgi, che l'accetta, accenna a questa difficoltà, ma aggiunge tosto « che non « bisogna credere che la citata dottrina si applichi quando il debitore che è stato solo nel « giudizio ha, invece di sostenere lealmente l'interesse suo e dei suoi coobbligati, o con « mala fede o con gravi colpe fatto l'interesse del creditore. Nemmeno quando il debitore « stesso abbia perduto la lite facendo uno di quegli atti che secondo le regole esposte ai « numeri precedenti non rientrano nella sua facoltà; per esempio, deferendo un giuramento « decisorio, rinunziando alla prescrizione, rinunciando alla lite. Purchè i coobbligati rie- « scano a concludere la prova di uno di questi fatti, riusciranno a sottrarsi dalle conse- « guenze sfavorevoli della cosa giudicata » (pag. 166). Senonchè, anche ammessa una così larga applicabilità di questo rimedio, è evidente poi che in fatto esso non sarebbe adeguato al male, sia perchè naturalmente solo di rado la prova riuscirà al coobbligato, sia perchè ad ogni modo esso ne aggrava molto la condizione imponendogli tale prova per potersi liberare da una sentenza che lo ha condannato per un debito che egli ha già soddisfatto o che forse non ha mai avuto. E a tutti questi inconvenienti non c'è che un rimedio, l'abbandono del principio che vi conduce.

[2] Del resto non pretendo così di aver fatto una confutazione della teorica del Brinz. Contro di essa vedi in generale gli autori citati in WINDSCHEID *Pandekten* § 293 nota 1 - Vol. II p. 143.

Nel diritto nuovo adunque la sentenza non ha efficacia di fronte ai correi se non quando sia assolutoria e si riferisca al lato obiettivo della obbligazione, mentre se condennatoria non produce nè l'*a. iudicati* contro di loro, nè l'*e. rei iud.*. a loro favore. Questa diversità di trattamento dei due casi si spiega benissimo. La l. 28 Cod. cit. ha abolito l'efficacia consuntiva della sentenza: questa dunque produce ora l'eccezione soltanto nella funzione positiva. Quindi il correo del convenuto condannato non può opporre l'*exceptio* al creditore che lo convenga, essendo il solo fatto della *consumptio* quello che ve lo potrebbe autorizzare, mentre il contenuto della sentenza è pienamente in armonia colla pretesa del creditore. Invece è concessa l'*exceptio rei iudicatae* ai correi in base ad una sentenza di assoluzione, perchè veramente l'attore che abbia perso la lite contro il primo, ritentando contro gli altri va colla sua pretesa contro al contenuto della prima sentenza che ha riconosciuto la inesistenza della comune obbligazione. Diritto classico e diritto nuovo differiscono adunque in questo. Il primo riconosce la efficacia consuntiva della *litis contestatio*, il secondo questa efficacia non riconosce neppure nella sentenza e accorda quindi l'eccezione di cosa giudicata solo in quanto colla nuova azione del creditore si contraddica al contenuto di una sentenza già intervenuta di fronte ad un altro dei correi [1], [2].

[1] Vedi su ciò RIBBENTROP, § 28 pag. 259 SAVIGNY *Oblig.* I § 19. VANGEROW *Pandekten* § 173. Nota V, 8.

[2] Io ho parlato fin qui di funzione positiva e negativa e di consumazione processuale in forza della *litis contestatio* e della *res iudicata*, pur non dissimulandomi che tutto ciò è molto controverso. Si è negata infatti questa duplicità di funzioni che è una scoperta del Keller; e si è sostenuto esservi solo una funzione negativa della *exceptio rei iudicatae* (Bekker, Brinz), o solo una positiva (Rümelin), o non esservi nè positiva nè negativa. (Cogliolo). Il Cogliolo stesso poi ha anche negato nel diritto classico l'esistenza di una *consumptio actionis per litis contestationem.* Non mi è possibile nemmeno brevemente confutare qui tutte queste deviazioni dalla teoria del Keller: ciò importerebbe uno studio ampio che troppo ci condurrebbe fuori del tema. Debbo dunque limitarmi ad affermare che io seguo la dottrina del Keller accettata oggi della generalità degli scrittori. Del resto quanto alla *consumptio per litis contestationem* credo che la lettura di Gaio (III, 180-81 e IV, 106-07) e anche l'esame di tutti i testi sulle obbligazioni correali debbano persuadere della esattezza dell'opinione del Keller. Il COGLIOLO stesso nel suo geniale *Trattato dell' eccezione*

Quanto alla correalità attiva il fr. 28 pr. *de iureiurando* 12, 2 dice: « Ex duobus reis stipulandi ab altero delatum iusiurandum « etiam alteri nocebit. » (PAULUS libro XVIII ad Edictum).

La parificazione del giuramento alla sentenza ci autorizza, a dire che anche quest'ultima, se assolutoria, nuoce al correo credendi. Ma della sentenza condennatoria che dovrà dirsi? Se po-

di cosa giudicata (Torino 1883), ha trascurato questo esame. Egli si limita a citare qua e là pochi testi (pag. 68 seg. pag. 314 seg) e poi afferma in generale che le parole *petitio*, *conventio* e simili non provano nulla, e che sono usate per indicare non già la *litis contestatio* ma il processo intero. « Giova ripetere, egli scrive a pag. 68, che la parola *petitio* e simili « in questi ed altri testi non ha significato proprio per indicare la contestazione della lite « ma si riferisce a tutto il processo: questi testi riguardando altri punti di dottrina e non « la cosa giudicata è naturale che il giureconsulto che li ha redatti non abbia sentito il « bisogno di servirsi di parole proprie. » Ma se il Cogliolo si fosse data la briga di esaminare tutti i testi sulle obbligazioni correali avrebbe trovato che alcuni parlano anche espressamente di *litis contestatio*, che nessuno parla di sentenza invece e che poi essi sono così numerosi, che anche a concedere la possibilità del significato improprio che egli attribuisce alle parole *petitio*, *conventio* e simili, non potrebbe mai credersi che i giureconsulti romani le avessero in tutti usate in quel significato. Del resto il Cogliolo stesso ha sull'efficacia dell'*exceptio rei iudicatae* nelle obbligazioni correali una opinione che mi sembra contraddire a questa sua interpretazione. Egli afferma che anche nel diritto classico la sentenza non ha efficacia per tutti i correi se non quando essa decida sulla parte obiettiva del rapporto obbligatorio (pag. 317-21). Ora come si concilia questa opinione coll'affermazione che i passi che parlano in modo generico di efficacia consuntiva della *petitio* debbano riferirsi alla sentenza? Evidentemente in quei passi è la semplice esistenza di una sentenza, non, come vorrebbe il Cogliolo, un determinato contenuto di essa che dà luogo all'*exceptio*. Il vero è che il concetto del Cogliolo non può resistere all'esame delle fonti. Contro di lui cfr. del resto le osservazioni giustissime, che qui non abbiamo che in parte ripetuto, del FADDA Archivio Giuridico Vol. 34 pag. 332 segg. e dello SCIALOJA Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali. Vol. II pag. 256 segg.

Quanto alla questione delle funzioni, senza fare una lunga discussione, a me pare che non possa negarsene la duplicità se è vero che vi sono casi in cui l'*exceptio* si dà perchè fu giudicato e casi in cui si dà soltanto perchè fu giudicato in un dato modo. I sostenitori della sola funzione negativa (BEKKER *Die processualische Consumtion* Berlin 1853 BRINZ *Pandekten* § 96 2ª Ediz. I pag. 127) e con essi il COGLIOLO *op. cit.*, si sforzano di mostrare come in tutti i casi, anche in quelli della così detta funzione positiva, la *exceptio* si dà soltanto perchè fu giudicato. Ma vi sono casi e passi nelle fonti che si ribellano a questo tentativo. Ed uno dei casi mi pare appunto il nostro dove la diversità di trattamento fra la sentenza assolutoria e la condennatoria non si spiega se non colla distinzione tra funzione positiva e negativa. Altrimenti bisogna esser logici e affermare col Cogliolo che anche nel diritto nuovo, dopo la l. 12 Cod. *de fid.* 8, 40, compete sempre ai correi del condannato l'*exceptio rei iudicatae* e per conseguenza all'attore l'*actio iudicati* contro di loro. Del resto anche su questo punto Cfr. FADDA Recensione citata pag. 346 seg.; e contro il Bekker, WINDSCHEID *Die actio des römischen Civilrechts* § 10 KRUEGER *Processualische Consumtion* pag. 136 segg. Contro il RÜMELIN (*Zur Lehre von der exceptio rei iudicatae.* Tübingen 1875) vedi la recensione di HÖLDER nella Kritische Vierteljarschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Vol XVIII pag. 198.

tessimo anche qui applicare la distinzione tra funzione e positiva e negativa, dovremmo giungere alla conclusione che la sentenza condennatoria ottenuta dall'uno non può giovare all'altro, e che d'altro canto il debitore condannato verso un correo non possa opporre all'altro l'*exceptio rei iudicatae*. Questa infatti non potrebbe fondarsi che sulla consumazione intervenuta per la sentenza o la contestazione della lite. Nel caso di sentenza assolutoria invece l'*exceptio* sarebbe fondata nella sua funzione positiva in quanto il correo che agisce per il soddisfacimento di un debito dichiarato inesistente da una sentenza va contro il contenuto di questa. Deve però notarsi che mentre nella l. 28 Cod. *de fid.* 8, 40 è abolita espressamente l'efficacia consuntiva della *litis contestatio* e della sentenza riguardo alle obbligazioni correali passive, non si fa parola di analoga abolizione per le correali attive. D'altro canto poi è pure da avvertire che mentre la soluzione che rileviamo nelle fonti riguardo all'efficacia della sentenza nella obbligazione correale attiva è, dal punto di vista logico, pienamente soddisfacente, essa non lo è altrettanto dal punto di vista pratico quando non si ammetta una diversità di concetto fra le obbligazioni correali attive e le passive. Infatti quegli stessi inconvenienti pratici che si dovrebbero lamentare nelle obbligazioni correali passive ove fosse ammesso che la sentenza condennatoria di uno dei correi debendi abbia valore contro tutti, derivano, sebbene in grado minore, nel caso nostro dal principio che la sentenza assolutoria ottenuta contro un correo faccia stato contro tutti. Con questo principio ciascun creditore è posto in balìa del suo correo, il quale può quindi anche fargli perdere il credito agendo fraudolentemente nel giudizio. Certamente questi inconvenienti sono in grado minore che nella correalità passiva, non potendo qui mai avverarsi un caso grave come quello che un non debitore possa vedersi convenuto coll'*actio iudicati* in base ad una sentenza frutto della frode di due a lui completamente estrenei. Qui invece il danno non può mai aspettarsi che

dal vero concreditore. Pure ciò non esclude l'inconveniente, il quale sarebbe inconciliabile col concetto che delle obbligazioni correali attive facesse obbligazioni in cui ciascuno dei creditori debba aver eguale diritto fino a che non sia soddisfatto il credito di tutti. A me pare per ciò giustificato il diverso concetto che alcuni scrittori hanno sostenuto delle obbligazioni correali attive. Essi affermano, ed a ragione, che anche nel diritto nuovo la contestazione della lite avvenuta per parte di uno dei correi credendi estingua completamente il diritto degli altri. Ora ciò evidentemente significa che nel diritto nuovo le obbligazioni correali attive e le passive sono due istituti concettualmente ben diversi. Perocchè, qualunque cosa possa pensarsi sulla persistenza o meno in generale dell'efficacia consuntiva della *litis contestatio* nel diritto nuovo, certo è che se le obbligazioni correali attive fossero nel loro concetto identiche alle passive l'abolizione degli effetti consuntivi della *litis contestatio* e della sentenza non avrebbe potuto limitarsi soltanto a queste ultime. La diversità fra le une e le altre sta, secondo me, in questo, che mentre le correali passive sono obbligazioni in cui ciascun debitore è obbligato al pagamento dell'intero finchè il debito comune non sia estinto, nelle correali attive invece ciascun creditore ha diritto all'intero credito soltanto finchè non sia da un altro prevenuto. Quindi l'efficacia della *litis contestatio* nel primo caso era fondata soltanto sul principio della *consumptio*, nel secondo lo era anche sul concetto che il creditore che ha per primo contestato la lite ha per primo occupato il credito, per così dire; e per ciò nel diritto nuovo sparì nel primo caso e non nell'ultimo. Questa diversità di concetto non è del resto una cosa arbitraria, ma corrisponde al diverso scopo pratico delle due specie di obbligazioni correali. L'obbligazione correale passiva rappresenta un mezzo di garanzia maggiore pel creditore; il quale ha più sicurezza per esser pagato avendo due debitori piuttosto che uno; quindi in essa la liberazione dell'uno *per litis contestationem* contro l'altro è

una conseguenza dei principii della procedura classica che può, almeno in parte, sembrare in pratica poco rispondente al concetto di essa. Nella correalità attiva invece la sicurezza del credito non c'entra per nulla. Non sono infatti meglio assicurati della esecuzione dell'obbligazione i due creditori pel fatto che essi siano due piuttosto che uno o che possano ciascuno pretender l'intero piuttosto che la metà; il debitore resta sempre uno e da questo non potranno in due cavare di più di quel che caverebbe uno solo. Il diritto di tutti all'intero credito è invece stabilito il più delle volte semplicemente per maggior comodità sia dei due creditori i quali, per esempio, essendo gli amministratori di un'azienda comune vogliono esser sempre ciascuno in grado di potere senza la cooperazione dell'altro esigere i crediti comuni, sia anche del debitore stesso al quale può riuscire più comodo poter pagare indifferentemente a ciascuno dei due. Pertanto il principio che la *litis contestatio* posta in essere dall'uno tolga all'altro il diritto di esigere il credito non fa ostacolo allo scopo dell'obbligazione correale. Il debitore può pagare a chi meglio crede e ciascuno dei creditori può chiedere il pagamento, ma una volta chiesto questo dall'uno sparisce il motivo per cui potrebbe dall'altro ancora concedersene il diritto. Ecco perchè la contestazione della lite qui consuma il diritto di tutti anche nel diritto nuovo.

La base che il concetto qui esposto ha nelle fonti può ridursi a questi due punti. I° Il silenzio della l. 28 Cod. *de fid.* 8, 40 la quale espressamente abolisce l'efficacia consuntiva della *litis contestatio* solo per le obbligazioni correali passive. Il Savigny [1] ha affermato che ciò non ostante essa deve estendersi anche alle attive, perchè l'efficacia estintiva della *litis contestatio* era ormai sparita nel diritto nuovo e un'abolizione espressa neppure sarebbe stata necessaria. Ma noi abbiam veduto con quale signifi-

[1] *Oblig.* I § 19.

cato essa avrebbe potuto conservarsi nel caso nostro e il silenzio della l. 28 Cod. cit. è per ciò una conferma della nostra opinione. II° I testi che nelle fonti Giustinianee parlano ancora di efficacia consuntiva della *litis contestatio* si riferiscono per la massima parte alle correali attive. Fr. 2. fr. 16 *de duobus reis* 45, 2 fr. 5 *de fideiuss.* 46, 1, fr. 31 § 1 *de novat.* 46, 2. Pochissimi, forse uno solo il fr. 116 *de verb. obl.* 45, 1, si riferiscono in modo espresso, alle correali passive. Ciò si spiega quando si consideri che per la mutazione introdotta colla l. 28 Cod. *de fid.* 8, 40 i compilatori interpolarono tutti o quasi tutti i testi riferentisi alle obbligazioni correali passive; e lasciarono intatti quelli riferentisi alle correali attive, dove nessun mutamento era avvenuto [1].

[1] Questo modo di concepire l'obbligazione correale attiva è del FRITZ *art. cit.* nella Zeitschrift di Linde. Nuova serie. Vol. 19 (anno 1861) pag. 93 seg. del WINDSCHEID *Pandekten* § 296 e del DEMANGEAT *Des oblig. solidaires* p. 83, 84, 420 *Cours de dr. rom.* II pag. 266. Cfr. anche su di esso FITTING *Die Natur der Correalobligation* Erlangen 1859, specialmente ai §§ 38-40 pag. 247 segg. Questo autore esagera però quando pretende che l'efficacia sopra accennata della *litis contestatio* debba estendersi nel diritto classico anche alle obbligazioni correali passive e ritenersi, anche in quel periodo del diritto, come l'unica. Egli sostiene che il concetto della *consumptio* processuale non basti a spiegare il fenomeno della liberazione o della perdita del credito nell'obbligazione correale. Mancherebbe infatti sempre un requisito essenziale, quello dell'identità delle persone. Egli per ciò definisce le obbligazioni correali come subiettamente alternative, tali cioè che dipenda dalla scelta di una delle parti determinare la persona del debitore o del creditore. Quando le fonti parlano di *electio* accennerebbero ad una vera scelta, la quale però può avvenire e avviene anzi di regola per mezzo della contestazione della lite. L'efficacia deriverebbe adunque dall'essere in essa contenuta quella scelta che costituisce la caratteristica delle obbligazioni correali. Colla c. 28 di Giustiniano questo carattere sarebbe stato modificato per le obbligazioni correali passive, ma lasciato intatto per le attive. (cfr. in generale tutto lo scritto del Fitting.). Questo concetto mi sembra esagerato. In primo luogo nelle obbligazioni correali passive esso non risponde affatto al loro scopo pratico. Chi si fa promettere la stessa cosa da due non vuole un semplice diritto di scegliere, vuole la maggior sicurezza derivante dall'aver due obbligati anzi che uno. In secondo luogo se esso fosse giusto, il creditore non dovrebbe mai aver facoltà di scegliere che un debitore e il debitore non più che un creditore. Invece le fonti ammettono, e il Fitting lo riconosce, la facoltà di scegliere tutti, cioè di pretendere da tutti l'esecuzione o di prestare a tutti il debito. Il Fitting nota questa deviazione dal concetto dell'alternatività osservando come nelle obbligazioni alternative la scelta non possa cadere su metà di ciascuno dei due oggetti, ma soggiunge che « ciò ha il suo buon fondamento nell'interesse che anche l'altra « parte può avere, e che deve tutelarsi, a ricevere o a fare per intero l'una o l'altra delle « prestazioni. Nei rapporti correali invece ciascuno dei più ha fin da principio concesso « che lo si scelga per intero; naturalmente non potrà poi fare opposizione quando lo si « scelga solo pro parte » (nota 245 pag. 223-24). Ma questa non è una dimostrazione del principio, è una semplice ripetizione. Ciascuno dei creditori o debitori non può nel rap-

E qui è opportuno notare in primo luogo come dalle cose fin qui esposte resti meglio confermato il nostro concetto, pel quale parecchi dei testi riferentisi alle obbligazioni correali passive sarebbero da ritenersi interpolati. L'esistenza dei quattro frammenti non interpolati, dopo dimostratone il riferimento ad un rapporto diversamente regolato, non può più neppur sembrare una difficoltà per quel concetto. Essi anzi ci provano che i compilatori fecero molto bene il dover loro non lasciandosi sfuggire che uno o due passi dove si accenni ancora all'antico stato di cose. In secondo luogo è pure importante l'osservare come il concetto qui esposto delle obbligazioni correali attive spieghi anche perchè ai sostenitori della distinzione che qui combattiamo sia in generale sembrato mancar nelle fonti un esempio delle così dette obbligazioni solidali attive. Certamente dato il concetto delle obbligazioni puramente solidali non si capisce perchè non dovrebbero esser possibili anche dal lato attivo; e qualche scrittore

porto correale opporsi quando lo si convenga *pro parte* insieme con altri, appunto perchè quel rapporto differisce dall'alternativo. Se il tenore dell'obbligazione fosse « o Tizio o Caio sia debitore » ben avrebbe Tizio convenuto insieme con Caio il diritto di dire che egli non ha inteso affatto di concedere questa facoltà al creditore. A questo concetto neppure osta il fatto che il diritto romano ha dato valore di obbligazioni correali a obbligazione concepite alternativamente; per es. nel fr. 8 § 1 *de leg.* I 30. « Lucius Titius heres meus aut Maevius heres meus decem Seio dato. » Questa non è che interpretazione e null'altro; ma certamente se in qualche caso fosse ammessa una obbligazione subiettivamente alternativa nel concetto del Fitting, allora avremmo cosa ben diversa dall'obbligazione correale nè si potrebbe parlare della facoltà di sceglier tutti, essendo questa e l'alternatività due termini assolutamente contradittorii. Quanto poi all'affermazione del Fitting che la consumazione processuale non basti a spiegare l'efficacia della *litis contestatio* di fronte a tuti i correi perchè mancherebbe l'identità delle persone, è da notare che questo requisito non è mai richiesto laddove si parla degli effetti consuntivi della *litis contestatio*, ma sibbene laddove si espongono le regole pratiche sull'applicabilità dell'*exceptio rei iudicatae.* E anche in questo riguardo non mancano eccezioni e limitazioni tali da distruggere quasi il principio stesso. Cfr. Krueger. *Proc. Consumtion* §§ 14, 15, 20, 25. Cogliolo *Eccezione di cosa giudicata* pag. 183 seg. Vedi anche quanto è detto più oltre a pag. 203 segg. Del resto un fondamento di vero, per quanto riguarda la particolar configurazione che le obbligazioni correali assunsero nel diritto classico, appunto per effetto del principio della consumazione processuale, in questo concetto del Fitting c'è. Vedi su questo proposito quanto è detto più oltre a pag. 202 nota 1. Contro il Fitting cfr. Windscheid in una Recensione all'opera citata di *Samhaber* nella Kritische Vierteljahrschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft Vol. III pag. 164 segg. *Pandekten* § 293 nota 1. Samhaber *Correalobl.* § 11-15 pag. 92 segg.

anche, come il Windscheid (Pand. § 298 nota 1) e l'Ihering (Iahrbücher für die Dogmatik ecc. Vol. XXIV p. 129) ha voluto ritrovarne degli esempii. Ma dalle fonti non appare una differenza manifesta fra le due classi di obbligazioni attive, come riguardo alle passive. E ciò per un motivo molto semplice; perchè nessuno dei frammenti riferentisi alle obbligazioni correali attive essendo stato interpolato, così non si ha neppure l'apparenza di una diversità di efficacia della *litis contestatio.*

Come apparentemente contraddicente ai risultati fin qui ottenuti circa agli effetti della sentenza il Ribbentrop ha citato il fr. 52 § 3 *de fid.* 46, 1:
« Plures eiusdem pecuniae credendae mandatores, si unus iudicio
« eligatur, absolutione quoque secuta non liberantur, sed omnes
« liberantur pecunia soluta »
per poi concluderne che anche qui si trova confermata la distinzione fra obbligazioni correali e solidali. Io ho già esposto sopra il mio modo di vedere sulla natura dell'obbligazione di più *mandatores eiusdem pecuniae* e qui non ho nulla da aggiungere trovando perfettamente giustificata la diversità.

X.

I sostenitori della distinzione sogliono affermare una diversità di effetto, secondo che si tratti di obbligazioni correali o puramente solidali, anche riguardo ad altri modi di liberazione, oltre il giuramento, la sentenza e la contestazione della lite. Per essi cioè mentre nelle obbligazioni puramente solidali non avrebbero effetto liberatorio per tutti i debitori se non i modi estintivi che contengono in sè un vero soddisfacimento, per le obbligazioni correali tale effetto spetterebbe ad ogni avvenimento che colpisca l'esistenza obiettiva dell'obbligazione. Questi autori stessi però non sono d'accordo sui limiti di questa classificazione. Ed alcuni, come il Vangerow (*Pand.* § 573 nota 5) attribuiscono la maggiore efficacia liberatoria nelle obbligazioni puramente solidali

soltanto al pagamento e alla compensazione, altri vi aggiungono anche l'*acceptilatio* e la *novatio* (FITTING *Correalobl.* §§ 8, 9. WINDSCHEID § 298), altri, come il RIBBENTROP (pag. 271) attribuiscono a questi due ultimi avvenimenti efficacia liberatoria per tutti solo in quanto si riscontri che nel singolo caso essi avevano funzione di *satisfactio*, e il SAVIGNY (*Obl.* I § 20) infine soltanto alla novazione. Questa diversità di vedute però non ha importanza per noi, perchè tutti in sostanza partono dallo stesso concetto ed ammettono o negano l'efficacia liberatoria di certi modi di estinzione secondo che ne ammettano o ne contrastino la natura *satisfactoria.* Le fonti del resto tacciono su questo punto e non fanno che ammettere per le obbligazioni correali l'effetto liberatorio di alcuni di quei modi estintivi. Per ciò tutte le teorie che qui si son venute facendo non sono che fantastiche creazioni dei sostenitori della distinzione ai quali in modo più o meno logico esse sono sembrate il completamento del sistema da loro inventato. Due testi soltanto negano l'efficacia della transazione di fronte ai contutori, ai correi di un deposito o di un commodato e ai mandatarii ai quali fu dato lo stesso mandato. Di qui si è argomentato da alcuni scrittori che anche in ciò vi sia diversità fra obbligazioni correali e puramente solidali; in queste ultime la *transactio* non avrebbe, secondo quei testi (fr. 15 *de tut. et rat. dist.* 27, 3. L. 1 Cod. *de trans.* 2, 4) efficacia liberatoria, nelle prime l'avrebbe in modo più o meno ampio [1].

La lettura spassionata di quei testi persuade tosto però che il diritto romano non accorda efficacia liberatoria alla transa-

[1] « Si ex duobus tutoribus cum altero quis transegisset, quamvis ob dolum commu-
« nem, transactio nihil proderit alteri: nec immerito, cum unusquisque doli sui poenam
« sufferat. Quod si conventus alter praestitisset proficiet id quod praestitit ei qui conventus
« non est; licet enim doli ambo rei sint, tamen sufficit unum satisfacere: ut in duobus,
« quibus res commodata est vel deposita quibusque mandatum est. » (ULPIANUS libro I Disputationum). Cfr. L. 1 Cod. *de transact.* 2, 4. Cfr. BRINZ. *Krit. Blätter* pag. 40, *Pandekten* II p. 166 nota 27 2ª ediz. WINDSCHEID *Pand.* § 295. RISCH *Die Lehre vom Vergleiche mit Ausschluss des Eides und Compromisses.* Erlangen 1855 pag. 195, e con qualche limitazione SAVIGNY Obl. I § 18.

zione nelle obbligazioni correali se non pel correo che transigette. La distinzione che si vuol fare fra obbligazioni solidali e correali è fondata non già nei testi, ma nel concetto che i tutori, i commodatarii, i depositarii, di cui vi si parla, non siano che debitori puramente solidali. Ma noi abbiamo già esposto il nostro modo di vedere su ciò nè ad esso i due testi citati fanno ostacolo. Nel fr. 15 cit. vi sono due punti sui quali è necessario trattenerci un momento; e sono l'affermazione che la *transactio* non giova al contutore *cum unusquisque doli sui poenam sufferat*; e la parificazione dei due contutori, oltre che ai depositarii e commodatarii anche ai due *quibus mandatum est.* Ora quanto al primo punto il testo stesso sembra così affermare il concetto della pluralità delle obbligazioni dei tutori a differenza quindi della unità che è propria delle correali, quanto al secondo punto la parificazione ai due mandatarii che sono, come noi stessi ammettemmo, obbligati ciascuno per conto proprio conferma nell'idea che dunque anche contutori, depositarii e commodatarii siano tutti obbligati in forza di un vincolo indipendente per ciascuno e che la loro obbligazione sia la così detta solidale, non la correale. Ma è facile notare come l'affermazione che *unusquisque doli sui poenam sufferat* non significhi altro che questo, che, ciascuno è obbligato principalmente pel fatto proprio e non sussidiariamente come fideiussore dell'altro e che quindi la transazione che gioverebbe al fideiussore [1], non giova al contutore che è egli pure un debitore principale. Precisamente come nella obbligazione dei *duo rei promittendi* l'uno non potrebbe pretendere di valersi di una transazione posta in essere dall'altro, essendo questo obbligato pure in modo principale, e, in questo senso anche indipendentemente da lui e per effetto del proprio consenso. La parificazione poi coi mandatarii non ha alcun significato perchè il giureconsulto non fa che dire che la transazione non li-

[1] Fr. 68 § 2 *de fideiuss.* 46, 1.

bera i contutori, ma il pagamento sì come libererebbe commodatarii e depositarii e anche i mandatarii. Del resto, esaminando anche la questione indipendentemente dalle fonti sarà facile persuadersi che la transazione non deve giovare a tutti i correi e che per ciò il fr. 15 cit. contiene veramente la regola generale per le obbligazioni correali. Il fondamento della contraria opinione del Brinz e del Risch sta nell' analogia fra la transazione e la sentenza (L. 20 Cod. *de trans.* 2, 4). Il Risch anzi si spinge fino a definire la transazione « una sentenza in forma contrattuale, » e sulla base di questo concetto egli distingue in essa un elemento per cui si avvicina alla sentenza (judicatlicher Inhalt) ed un elemento diverso tutto suo proprio (anderweitiger Inhalt) Il primo si manifesta, come nella sentenza, o in forma assolutoria in quanto si rinunci del tutto alla pretesa, o in forma condennatoria in quanto la si riconosca, o in forma mista in quanto vi sia parziale rinuncia da un lato e parziale riconoscimento dall' altro. Il secondo elemento è necessario sempre nei primi due casi e consiste nel correspettivo che la parte a cui favore fu riconosciuta o abbandonata la pretesa si obbliga a dare [1]. Posta questa configurazione, egli distingue poi effetti derivanti dal primo elemento ed effetti derivanti dal secondo (§ 21, 22); ed ai primi applica completamente i principii della *res iudicata.* Così è che nelle obbligazioni correali egli crede che una transazione fatta sull' esistenza dell' obbligazione debba giovare contro tutti i creditori ed a tutti i debitori. Senonchè basta vedere nella sua pratica applicazione questo principio per convincersi della sua inammissibilità. Poichè infatti la sentenza ha efficacia per tutti i correi debendi solo quando è assolutoria, così anche la transazione dovrebbe avere tale effetto soltanto nel primo dei tre casi espressi dal Risch, cioè quando contenga una rinuncia completa. Il che vuol dire che se il creditore rinuncia completamente al suo cre-

[1] Risch *Vergleich* pag. 134-36, § 16.

dito intero dietro promessa di una somma, egli non potrà più agire contro il correo che non transigette, mentre se rinunciò solo a una parte, o se gli fu riconosciuto l'intero credito dietro una sua obbligazione di prestare qualche cosa, poichè in questi casi si ha il contenuto di una sentenza condennatoria, egli potrà agire non ostante pel credito contro il correo. Perchè poi dovrebbe ammettersi questa diversità io non saprei, ma certamente essa logicamente deriva dal concetto del Risch. Egli stesso però ammette l'efficacia della transazione anche nel secondo caso, e sembra poi dal tenore della nota 37 a pag. 197 volerla riconoscere anche nel terzo. Quanto al secondo anzi egli immagina che un creditore di 100 transiga per 60 ed insegna che, se i 60 furono pagati, il creditore non potrà più richieder nulla dall'altro debitore non transigente e se non furono pagati potrà agire per essi soli anche contro di lui. Il che è pure in contradizione con i principii che valgono sulla *res iudicata* nelle obbligazioni correali. Il vero è che la teoria del Risch non è accettabile e ciò perchè egli ha voluto scindere i due elementi organici della transazione e applicare a questa separatamente le regole ora dell'uno ora dell'altro. Anche dell'elemento diverso dalla sentenza bisogna dunque tener conto nella soluzione del nostro problema. La transazione ha bensì analogia colla sentenza, ma consistente soltanto in ciò che tanto l'una quanto l'altra pongono fine ad un rapporto di diritto dubbio sostituendovene uno certo. Del resto non manca una differenza sostanziale ed è che mentre la sentenza è sempre assolutoria o condennatoria, sia pure in parte, del convenuto, la transazione impone sempre oneri vicendevoli ad ambedue. Questa differenza che il Risch non dimentica, ma di cui non tien conto col suo sminuzzamento degli elementi della transazione, è quella che impedisce di applicare sempre i principii della sentenza per decidere dell'efficacia che abbia la transazione di fronte ai non transigenti. Quei principii condurrebbero ad ammettere una diversa efficacia, secondo che la forma assunta

dalla transazione sia quella di un riconoscimento per parte del debitore o di una rinuncia per parte del creditore, mentre poi nella sostanza l'atto è sempre identico e contiene sempre concessioni vicendevoli. La ragione adunque per cui i principii valevoli per la sentenza non possono trovare applicazione qui sta tutta in ciò, che alla sentenza, come atto avente un unico elemento, può essere attribuito diverso effetto di fronte ai correi secondo che sia assolutoria o liberatoria, nella transazione invece l'unione di due elementi fa sì che l'applicazione degli stessi principii porterebbe ad ammettere delle differenze negli effetti, non secondo la diversità sostanziale, ma secondo una diversità meramente formale. Cosa questa così poco ammissibile, che lo stesso Risch, come sopra notavo, l'ha disconosciuta, sottraendosi però in tal modo alle logiche conseguenze della sua teoria.

Concludendo io credo che possa affermarsi che la transazione come tale non può avere efficacia liberatoria per tutti i correi. Essa infatti è un semplice patto intervenuto fra due persone e non può come tale avere l'effetto di quegli avvenimenti consuntivi, come la *litis contestatio*, o pienamente estintivi, come la *solutio*, che intaccano l'esistenza obiettiva stessa della obbligazione. D'altra parte l'analogia colla *res iudicata* su questo punto non regge: l'una rappresenta la verità sanzionata dal giudice a cui non si può contraddire, mentre l'altra non rappresenta che la decisione contrattuale di una controversia, decisione che, come di regola ogni rapporto contrattuale, non deve pertanto estendere la sua efficacia ad altre persone che a quelle dei contraenti. Per ciò io credo che il fr. 15 *de tut. et rat. distr.* 27, 3 e la l. 1 Cod. *de trans.* 2, 4, lungi dall'essere un nuovo argomento per una distinzione fantastica, siano la prova della inefficacia della transazione come tale di fronte ai condebitori dell'obbligazione correale.

Ho detto della transazione *come tale*, perchè non credo impossibile che anch'essa abbia talvolta efficacia per tutti i correi,

ma per motivi non dipendenti dalla natura sua. Così, per esempio, credo che il principio sancito nel fr. 21 § 5 *de pactis* 2, 14 per cui « in rem pacta omnibus prosunt, quorum obligationem dissolutam esse eius qui paciscebatur interfuit » (cfr. pure fr. 23 eod.), possa applicarsi anche alla transazione. E così accordarsi efficacia liberatoria ad essa anche a favor dei correi quando la non liberazione di questi ricadesse per via del regresso sul correo transigente. È evidente però che questa efficacia non avrebbe nulla a che fare colla pretesa efficacia obiettiva estintiva che non esiste. Ugualmente se *transactionis causa* fosse fatta una *acceptilatio* io crederei che quest'ultima dovesse estinguere il debito di tutti, ma solo per la sua natura indipendentemente dalla sua causa.

Accanto alla transazione si pone anche da qualche sostenitore della distinzione da noi combattuta come avente efficacia diversa nelle due classi di obbligazioni in solido, ora la novazione, ora l'*acceptilatio* ora il *pactum de non petendo in rem* e via dicendo. Esaminare quanto vi sia di vero in queste affermazioni è però del tutto inutile per noi, quando si rammenti che tutte queste differenze non hanno neppure, come quella della *litis contestatio*, un fondamento di apparenza nelle fonti ma sono soltanto la deduzione più o meno logica di quella distinzione [1]. Caduta quella adunque cadono anch'esse.

Dicasi lo stesso della distinzione che si è fatta da alcuni riguardo al regresso di chi pagò verso il condebitore. Si è detto che tale diritto manca nelle obbligazioni correali e spetta nelle solidali. E ciò perchè nelle prime l'obbligazione essendo unica per tutti, chi paga non fa che adempiere l'obbligo suo; mentre nelle solidali le obbligazioni essendo più indipendenti, colui che pagando libera il condebitore viene per tal modo ad immischiarsi in un negozio di quest'altro ed ha contro di lui veste per pretendere indennità [2].

[1] La prova di questa affermazione si trova nel modo come questo punto vien da tutti gli scrittori trattato. Vedi per tutto WINDSCHEID § 295, 298.

[2] VANGEROW *Pand.* § 573 nota 3.

Veramente questo ragionamento non può sembrar troppo persuasivo. Se di chi pagando il debito proprio estingue casualmente anche quello indipendente di un altro può dirsi che si è immischiato nei negozii altrui ed ha diritto a farsi indennizzare delle spese, non vedo come a maggior ragione ciò non dovrebbe dirsi di chi pagò il debito comune. E così infatti hanno argomentato parecchi dei sostenitori del regresso dall'esistenza di esso nelle obbligazioni puramente solidali. Però io penso che anche qui al solito si abbia per amor del sistema generalizzato ciò che non si dovea generalizzare. Le fonti parlano di regresso concesso al tutore condannato contro i contutori (fr. 1 § 14, 15 fr. 20 *de tut. et rat. distr.* 27, 3 L. 4 Cod. *de in litem dand. tut.* 5, 44, l. 2 Cod. *de contr. iud. tut.* 5, 58, fr. 29 (30) *de neg. gest.* 3, 5) o all'inquilino che prestò i danni *ex edicto de effusis et deiectis* contro i coinquilini (fr. 4 *de his qui eff.* 9, 3). Ma non è lecito da ciò argomentare che in tutte le obbligazioni solidali ugual diritto sia concesso al debitore che pagò, e in tutte le correali ciò sia negato. Il motivo di quelle disposizioni può consistere invece, come consiste a parer mio, piuttosto che nella forma, nella sostanza dell'obbligazione stessa. Tanto è vero ciò che si ammette dal principale sostenitore di questa distinzione, il Vangerow, che nelle obbligazioni puramente solidali derivanti da un comune delitto il regresso non ci sia; e viceversa che vi sia nelle obbligazioni indivisibili che pure, secondo qualche scrittore, dovrebbero porsi tra le correali. Anche in questo riguardo adunque le fonti non provano per nulla la distinzione fra obbligazioni correali e solidali. O vi ha effettivamente un differente trattamento riguardo alla concessione del regresso e questo riposa non su quell'artificiosa classificazione, ma su diversità sostanziali per cui i rapporti fra condebitori non sono in ogni obbligazione correale i medesimi; o questa differenza dalle fonti non risulta e allora tanto più è fantastica la distinzione. Ad ogni modo è certo che anche su questo punto, il procedimento dei sostenitori della di-

stinzione consiste, come sempre, nel presupporla per spiegare poi sulla base di essa testimonianze delle fonti assai meglio spiegabili in modo diverso, creando così per amor di un errato sistema una serie di difficoltà che non esistono.

XI.

La nostra ricerca ha proceduto fin qui in modo abbastanza indipendente dai numerosi scritti che trattano il tema delle obbligazioni correali. La ragione di questo procedere si accennava già nel principio di questo scritto come consistente in primo luogo nel fatto che la massima parte degli scrittori posteriori al Ribbentrop abbia accettato, senza discuterla, la distinzione per occuparsi il più spesso di trovare nuovi criterii diversi da quello proposto da quel primo autore. In secondo luogo esso è derivato dall'essere, come pure già notavo, la ricerca per la massima parte esegetica e dalla convenienza quindi di adattarla prima ai testi che alle teorie degli autori. Ed è questo principalmente il motivo per cui abbiamo trascurato fin qui anche tutti quelli scrittori che prima di noi hanno tentato la confutazione della distinzione Ribbentropiana. Occorre dunque ora, prima di por termine al nostro lavoro, che esaminiamo quanto essi hanno detto e che brevemente diamo su di essi il nostro giudizio.

Gli avversarii della distinzione fra obbligazioni correali e solidali hanno tutti tenuto fin qui una via diversa dalla nostra, perchè tutti hanno posto come premessa sicura il principio che la *litis contestatio* avesse effettivamente differente efficacia in diversi casi. Essi pertanto, non riconoscendo poi fra questi casi una diversità di concetto nell'obbligazione, hanno cercato di spiegare quella differente efficacia della *litis contestatio* fondandosi piuttosto sulla diversa causa delle obbligazioni o sulla diversa natura delle azioni che servono a farle valere. Questi scrittori possono per ciò dividersi in due gruppi.

Il primo gruppo è composto dal RÜCKERT [1] dal KUNTZE [2] e dall'HELMOLT [3]. Costoro in sostanza pensano che la diversa efficacia della *litis contestatio* nei varii casi di obbligazioni solidali sia semplicemente il portato di disposizioni di diritto positivo inspirate all'equità od alla necessità pratica. Quest'opinione è sostenuta in modo diverso da ciascuno di questi scrittori.

Il Kuntze riconosce che la *litis contestatio* dovrebbe avere efficacia liberatoria in tutti i casi. Egli è un avversario dell'unità dell'obbligazione correale, ma spiega questa efficacia liberatoria ricorrendo al concetto della identità del contenuto per le obbligazioni di tutti i correi. Tutte, egli dice, hanno un identico oggetto o contenuto patrimoniale, (Vermögenstoff), e per ciò tutte si estinguono per il pagamento o per qualunque avvenimento che a questo sia parificato. Ora le fonti appunto parificano la *litis contestatio* alla *solutio* e ad ambedue attribuiscono questa efficacia consuntiva del contenuto dell'obbligazione. Questa dunque sarebbe stata la rigorosa conseguenza del concetto della correalità. I Romani però vi si sottrassero in alcuni casi, e precisamente in quelli dell'obbligazione fondata sul dolo o sulla colpa, dove l'equità più fortemente lo richiedeva. Che il debitore fosse liberato per la sola *litis contestatio* avvenuta contro l'altro e che così il creditore potesse restare insoddisfatto era cosa che in questi casi specialmente dovea sembrare iniqua. Questa è pel Kuntze la ragione della diversità negli effetti della *litis contestatio*.

Il Rückert, negando pure l'unità della obbligazione correale, nega anche dal punto di vista meramente logico l'efficacia consuntiva della *litis contestatio*. Dove esiste pertanto è semplicemente una disposizione di diritto positivo dettata a favore del debitore a fine di sottrarlo a quell'eccesso di potere che il creditore avrebbe

[1] *Principia iuris rom. de exc. div.* Gottingae 1852 e nella *Zeitschrift für Civilrecht und Process del Linde* N. F, Vol. XII pag. 1-57.

[2] *Die Obligation und die Singularsuccession* Leipzig 1856 pag. 115 seg. *Die Obligationen* ecc. Leipzig 1886 pag. 143 segg.

[3] *Die Correalobligationen.* Giessen. 1857.

avuto su di lui giusta il concetto puro della correalità. Ma perchè, si domanda il Rückert, questa benigna eccezione al principio che *res inter alios acta aliis nec prodest nec nocet* fu fatta solo pei casi della correalità vera e propria? La ragione consiste secondo lui, in ciò che questa riposa sulla volontà spontanea delle parti, mentre la solidarietà semplice deriva dalla legge: ora occorreva, egli dice, rendere più accettabile con favori fatti ai debitori quella forma di contratto, ma questo bisogno non c'era dove la legge stessa imponeva l'obbligazione solidale.

L'Helmolt pure pensa che dal concetto della correalità non derivi l'efficacia consuntiva per tutti della *litis contestatio,* e che dove questa è stata ammessa sia il portato della interpretazione. Il modo unico originario di estinzione fu per tutti i casi di obbligazione correale la *solutio.* Nell'interesse del commercio però presto si accordarono gli effetti della *solutio* anche ad altri modi di soddisfazione ad essa simili: un passo ulteriore fu quello per cui diversi modi di liberazione non aventi carattere satisfactorio furono ammessi. In questo avvenne che riguardo ai varii casi della correalità si procedesse ora con maggiore ed ora con minor larghezza. Naturalmente si fu meno larghi nel concedere la liberazione, dove l'obbligazione derivava da delitto o da colpa, più larghi dove essa derivava da contratto o da testamento. Qui si trattava di semplice interpretazione della volontà; e fu appunto in omaggio a tale presunta volontà delle parti che alla *litis contestatio* fu concessa efficacia liberatoria di tutti i correi.

È facile rilevare il difetto delle teorie di questi tre scrittori. Prescindiamo tosto da quelle del Rückert e dell'Helmolt. È evidente che la liberazione per *litis contestationem* nelle obbligazioni correali *ex contractu* o *ex testamento* non può fondarsi nè sulle necessità pratiche, nè sull'equità, nè sulla volontà delle parti. Alle pratiche necessità del commercio risponderebbe certamente assai meglio il sistema che, non liberando i debitori se non pel pagamento, meglio garantisse al creditore il raggiungimento dello

scopo della correalità; alla volontà delle parti può non contraddire il concetto della liberazione di tutti *per litis cont.*, quando il contratto sia posto in essere da persone che sanno di esser rette da un principio giuridico come quello della consumazione processuale, ma senza dubbio chi, ignaro di quel principio, si obbliga solidalmente con altri intende restare obbligato finchè il pagamento non sia avvenuto. Il sentimento di equità infine non può esser certamente il fondamento della liberazione di un debitore pel solo fatto che l'altro fu convenuto, anche se il debito non fu soddisfatto. Non vi può esser dubbio adunque che gli effetti liberatori della *litis contestatio* sono esclusivamente conseguenza del principio di diritto processuale per cui la *res in iudicium deducta* si ha per consumata; e per ciò se all'equità o alle necessità pratiche si può far ricorso per spiegare le differenze dei due casi non è che nel modo tentato dal Kuntze. Ma non è difficile scorgere quanto anche questo sia lontano dal vero. In primo luogo infatti io non veggo perchè sia più iniquo che il commodante perda la sua azione per danni contro uno dei commodatarii per avere contestato la lite contro l'altro, di quello che la perdita fatta per l'identica ragione dallo stipulante. E persin nel caso del delitto non trovo ragione alcuna di equità per protegger meglio il danneggiato nella persecuzione del suo credito contro i delinquenti che lo stipulante contro i promittenti. E se ad alcuno potesse sembrar equa questa maggior protezione del proprietario che fu vittima di un delitto, ciò sarebbe per una falsa applicazione dell'equità e per illecita intromissione di sentimenti morali fuori di luogo. Infatti ognuno sente che moralmente è diversa la condizione del ladro che rubando si è reso debitore verso il proprietario della cosa da quella del promittente per via di stipulazione; e per ciò anche si trova giustificato che il debito di quel primo possa dalla legge essere stabilito in misura più elevata del danno da lui recato (per es. il doppio o il quadruplo dell'*a. furti*), mentre invece mai potrebbe venire in mente che fosse equo

che chi ha promesso 5 paghi 10. Ma una volta che la legge, guidata o no da questa più grave impressione morale che fa il caso del delitto, ha stabilito che per un dato delitto il danneggiato abbia un dato credito solidalmente contro tutti i delinquenti, sarebbe pura iniquità se poi si pretendesse che questo credito giuridicamente per nulla diverso da quello derivante dalla promessa solidale di più persone dovesse di fronte ai danni della *consumptio per litis contestationem* godere di certi rimedii di cui non gode quello. Questa sarebbe, come dicevo, illecita intromissione di quel sentimento morale, il quale se può avere influenza nella determinazione dell' entità del credito e anche della sua configurazione giuridica [1], non può più averne quando si voglia sottrarlo alle conseguenze di quella natura che la legge gli ha attribuita. Perchè dunque l'opinione del Kuntze potesse avere un fondamento bisognerebbe dimostrare anche che la legge ha dato alle obbligazioni solidali *ex delicto* una configurazione diversa da quella delle obbligazioni solidali *ex stipulatu*, vale a dire bisognerebbe ricadere sotto altra forma nella distinzione negata.

Deve, del resto, notarsi che fra i casi, nei quali l' efficacia della *litis contestatio* è ristretta al solo convenuto, ve ne sono alcuni che non riposano su dolo o colpa lata, ma anche soltanto su colpa lieve o persino sulla semplice mancanza di una diligenza straordinaria, come il caso dei commodatarii. Ora se anche potesse sembrare non iniqua una disparità di trattamento fra i delinquenti e i promittenti, iniquissimo poi senza dubbio sarebbe l'aggravare in confronto a questi ultimi la condizione di un commodatario non d'altro colpevole, per esempio, che di essersi lasciato rubare insieme colle sue anche la cosa commodata, o di un tutore la cui colpa consista nell'aver posta troppa fiducia in un collega.

In secondo luogo poi non deve dimenticarsi che nella pratica vi era ai danni della *litis contestatio* un rimedio molto semplice e

[1] Come per esempio nel caso del danno Aquiliano arrecato da più persone. Fr. 11 § 2 *ad leg. Aq.* 9, 2.

sempre possibile, quello di convenire tutti i debitori. Rimedio questo che presentavasi più naturale e spontaneo appunto nei casi di solidarietà derivante dalla legge, mentre invece in quelli derivanti da stipulazione, potendosi spesse volte contenere sia anche formalmente sia solo sostanzialmente una fideiussione, più naturale si presentava l'idea di convenire prima il debitore principale. Onde appunto per render ciò possibile senza la perdita del credito verso il fideiussore si trovò l'istituto della così detta *fideiussio indemnitatis*, o si provvide con patti speciali (C. 28. 8,40).

L'opinione del Kuntze è del resto smentita dalle fonti. Se infatti una modificazione al principio della *consumptio* fosse stata ammessa pei casi di obbligazioni *ex delicto* e simili, non dovremmo trovar nelle fonti detto senz'altro che *altero convento alter non liberatur* » (fr. 5 pr. 9, 4), « *ceteri liberantur perceptione non litis contestatione* » (fr. 4, 9, 3) o che « *si unus eligatur, absolutione quoque secuta, ceteri non liberantur* » (fr. 52 § 3, 46, 1). L'introduzione di questo nuovo principio di equità non avrebbe potuto attuarsi di fronte alla avvenuta *deductio in iudicium* se non per via di *restitutiones in integrum* o di *replicationes doli* da opporsi all'*exceptio rei in iudicum deductae vel iudicatae*, o di simili espedienti. E tale appunto ci appare la via tenuta dal diritto romano in numerosi passi delle fonti, non ultimo dei quali il fr. 32 pr. *de peculio* 15, 1, a cui il Kuntze si appoggia [1]. Ora come potremmo noi non trovare neppure una traccia dell'uso di simili espedienti nel caso delle obbligazioni correali?

Infine poi contro l'opinione del Kuntze stanno anche i testi già esaminati nel § VIII, nei quali in casi di obbligazioni *ex delicto*, si fa pure menzione dell'effetto liberatorio della *consumptio* processuale. Già sopra notammo come essi siano contrarii alla

[1] Cfr. pure fr. 25 *de adm. tut.* 26, 7, fr. 46 § 5 *eod.* L. 2 Cod. *de iudiciis* 3, 1 L. 1 Cod. *si adv. rem. iud.* 2, 26 (27) fr. 20 § 1 *de tut. et rat. distr.* 27, 3 fr. 13 *da inst. actione* 14, 3 fr. 11 *de exc. rei iud.* 44, 2, Tit. Dig. *quod falso tutore* 46, 6. Vedi KELLER *Litiscontestation und Urtheil* § 61 segg. pag. 530 e segg. KRUEGER *Proc. Cons.* § 19, p. 131 segg. BEKKER *Proc. Consumption* p. 305 LENEL *Ed. perp.* pag. 99.

distinzione fra obbligazioni correali e solidali; analoga osservazione possiamo fare quì riguardo alla distinzione del Kuntze, nè occorre certamente che la giustifichiamo.

Altri scrittori pensano che la diversità di effetti della *litis contestatio,* pur non derivando da una diversità concettuale di due classi di obbligazioni solidali, si basi però sulla natura diversa dei casi o delle azioni.

Il Siebenhaar distingue obbligazioni correali derivanti da stipulazione e obbligazioni correali derivanti da contratto non formale. Egli si dichiara aperto avversario della distinzione del Ribbentrop e della unità dell'obbligazione, pure afferma che nelle obbligazioni correali *ex stipulatu* vi ha, a cagione dell'unità dell'atto di stipulazione, unità della causa e unità del vincolo (ein einziges Band. pag. 82). L'estinzione delle obbligazioni di tutti *per litis contestationem* si spiega dunque per ciò che l'unico vincolo di tutti viene da essa colpito. Laddove invece l'obbligazione dei più alla stessa prestazione è fondata su un contratto di natura non formale, quella unità della causa sparisce, Per quanto possa in apparenza esservi un solo contratto, in sostanza ve ne sono tanti quante persone obbligate, ciascuna di queste è tenuta pel suo particolare consenso, e per quell'altro qualsiasi elemento che forma base dell'obbligazione (ad es. la *res* nei contratti reali), indipendentemente da tutte le altre; e così in tali ipotesi siamo ben lungi dalla correalità; si hanno semplicemente tante obbligazioni indipendenti e l'adempimento dell'una le estingue tutte per la ragione semplicissima che le fa restar prive dell'oggetto. Perchè dunque si abbia correalità in base ad un contratto non formale occorre un patto speciale, mercè del quale quasi si venga a dare una nuova diversa causa all'obbligazione di tutti. Questo patto adietto adempie allora alle funzioni stesse dell'unica *stipulatio;* però siccome esso forma sempre tutt' uno col contratto principale così non è possibile riconoscere in esso una causa del tutto indipendente da quest'ultimo, e quindi ne

deriva cbe la *litis contestatio* non può avere in questa specie di obbligazioni l'effetto che ha nelle correali *ex stipulatu* dove l'unica causa, l'unico vincolo sono distrutti da quella come per novazione. Lo stesso dicasi delle obbligazioni correali *ex testamento*. Infine per quanto riguarda le obbligazioni *ex delicto* e *quasi ex delicto* queste pone l'autore fra le puramente solidali, coll'avvertenza però più volte ripetuta (vedi specialmente p. 263), che esse uon rassomigliano per nulla alle obbligazioni correali, ma nel concetto loro non differiscono dalle obbligazioni semplici [1].

A chi ben guardi, questa teoria non apparirà gran fatto diversa da quella tanto censurata del Ribbentrop. In sostanza anche l'autore ammette la distinzione fra obbligazioni correali e solidali, perchè io non so davvero che cosa siano anche le obbligazioni correali derivanti da contratto non formale se non le solidali del Ribbentrop. E che cosa è poi l'unità del vincolo e deila causa delle obbligazioni correali *ex stipulatu*, se non l'unità dell'obbligazione del Ribbentrop? È bensì vero che il Siebenhaar afferma essere anche nelle correali *ex aliis contractibus* il patto adietto la causa unica per tutti rispondente all'unica stipulazione, ma tosto distrugge questa sua affermazione quando soggiunge che però questo patto, per essere tutt'uno col contratto principale, non può avere gli effetti stessi dell'unico atto di stipulazione, e spiega in tal modo la mancanza dell'efficacia consuntiva della *litis contestatio*. Ciò equivale evidentemente a dire che questa unità del patto non ha potuto distruggere la pluralità delle cause e dei contratti, e che per ciò, la distinzione fra questo caso di correalità e quello derivante da stipulazione consiste nella differenza fra unità e pluralità.

Il solo punto nuovo della teorica resta dunque il criterio di classificazione per cui correali sarebbero soltanto le obbligazioni derivanti da stipulazione, solidali tutte le altre. Pure a me ciò

[1] SIEBENHAAR *Correalobl.* Specialmente pag. 1-134, 417-21.

non sembra giustificato. L'autore si basa sul fatto che tutti i testi dove si attribuisce efficacia più ampia alla *litis contestatio* si riferiscono alla sola stipulazione. Ora ciò non è vero, e noi vedemmo già nei paragrafi precedenti casi di obbligazioni *ex delicto* e *quasi ex delicto* nei quati le fonti ci attestano dell'ampia efficacia estintiva della *litis contestatio* (cfr. sopra § VIII). Inoltre io non so come, dato il concetto dell'autore, possa negarsi che nei fr. 5 § 15 *commodati* 13, 6, 9 *de duobus reis* 45, 2 e 8 § 1 *de leg. I*, 30, laddove i più commodatarii o contraenti in generale o eredi sono qualificati *quasi duo rei* o anche semplicemente *duo rei promittendi*, possa accennarsi ad obbligazioni puramente solidali. La solidarietà pura e semplice è, secondo il concetto dell'autore, ed a ragione, sì diversa dalla correalità che niuno potrebbe mai dire degli obbligati con tal vincolo che sono *duo rei promittendi*. Il Siebenhaar, è vero, parla per quei casi di vera correalità, ma già notammo come in sostanza quella sua correalità da contratto non formale non sia altro che la solidarietà del Ribbentrop.

Del resto é poi vero, anche astrazione fatta dalle fonti, che nella correalità *ex stipulatu* si abbia unità di causa, e pluralità in quella *ex aliis contractibus?* A me non pare. Che da un contratto concluso da più possa derivare per ciascuna una obbligazione indipendente si comprende, ma che il comune contratto non debba considerarsi come causa unica delle obbligazioni di tutti a me non par giustificabile. Può da un comune contratto non derivare obbligazione correale per tutti, perchè manchi il requisito dell'identità dell'oggetto essendo ciascuno tenuto pro parte o anche, come nel caso del deposito, ciascuno per una diversa prestazione a seconda della responsabilità che incontri; ma l'unità del contratto e quindi l'identità della causa, tutte le volte che l'obbligazione derivi direttamente dal contratto, non so come si possa negare. Se le fonti ci danno il più spesso esempii di correalità da stipulazione, ciò dipende unicamente dal fatto che la

correalità non è implicita nei contratti materiali, mentre lo è nella *stipulatio* compiuta in solidum da più, dimodochè questa è la forma più comune e forse l'unica in origine di stabilire i rapporti di correalità contrattuale. Ma ciò non significa che ogni contratto materiale concluso da più, senza il patto speciale di correalità, produca di regola semplice solidarietà. Esso di regola fa nascere obbligazioni diverse parziali nei contraenti e obbligazioni al solidum solo eventualmente incombenti a tutti, ma in definitiva poi ricadenti su di un solo, come âd esempio nel deposito: dove però tutti siano obbligati principalmente e definitiva mente a prestar l'intero, (il che non avviene se non per patto o perchè l'obbligazione si trasformi e sia basata non più direttamente sul contratto ma sulla colpa o sul dolo), si ha unità di causa e identità di oggetto e per ciò vera correalità. L'unità della causa è poi, ad ogni modo, come già rammentavo nel § I, abbastanza evidente nelle obbligazioni *ex delicto*, dove talvolta il delitto stesso non avrebbe potuto neppure avverarsi senza il concorso simultaneo dell'opera dei due delinquenti, e dove quindi se ciascuno fosse tenuto responsabile pel solo fatto proprio preso a se l'obbligazione non potrebbe nascere. In tal caso adunque la causa unica per tutti è l'unico delitto. Nè si dica che invece è il proprio dolo di ciascuno quello che li obbliga, perchè quì potrebbe rispondersi che anche nella *stipulatio* potrebbe riferirsi l'obbligazione per ciascuno al proprio consenso; e a chi obiettasse che il consenso nella *stipulatio* non basta e che ci vuol la forma e questa è unica per tutti, io risponderei che il dolo nel delitto non basta, ci vuole anche l'evento materiale, e questo è unico per tutti. Del resto stimo inutile trattenermi più oltre a ripeter cose già dette in gran parte nel § I e a confutare un opinione così poco solida, sotto tutti i riguardi, come quella del Siebenhaar.

Fra i seguaci della distinzione Ribbentropiana, il DEMANGEAT [1] ha espresso una opinione che merita di essere qui esaminata.

[1] *Obl. sol.* e *Dr. rom.* II p. 266.

Egli crede che obbligazioni correali fossero quelle protette da *actiones in ius conceptae e stricti iuris*, solidali quelle a cui tutela stava un' *actio in factum concepta* o *bonae fidei*: e così spiega la diversa efficacia della *litis contestatio* e la diversità del concetto delle due classi. Come ognun vede, quest' opinione potrebbe stare, anche indipendentemente dalla distinzione del Ribbentrop; potrebbe infatti essere che la diversa efficacia della *litis contestatio* dipendesse unicamente dalla natura diversa delle azioni senza che per ciò le obbligazioni per nulla differissero tra loro. Ed infatti noi la troviamo, sebbene con la modificazione che si faccia distinzione soltanto fra azioni *bonae fidei* e *stricti iuris*, già in scrittori come il DUARENO (ad fr. 116 de v. obl. 45, 1, *Opera*. Vol. I pag. 1032. Lugduni 1584), che non poteano certamente essere tra i seguaci del Ribbentrop; e l'accettano anche modernamente il Fritz, il Maynz, il Bianchi, il Ruggieri tutti avversarii della distinzione [1].

Dal punto di vista esegetico, quest' opinione non sembra troppo infondata. Se si faccia astrazione dalla l. 1 Cod. d*e cond. furtiva* 4, 8 che l'autore ritiene, e non a torto, interpolata, e dal fr. 15 § 2, 43 24 riferentesi ad un interdetto, i testi che ammettono l' efficacia liberatoria della *litis contestatio* si riferiscono ad azioni *stricti iuris*, gli opposti, fatta anche per essi astrazione dal fr. 8 § 1 *de leg*. I. 30 pure interpolato, ad azioni *bonae fidei* o *in factum conceptae*. Però quest' apparente corrispondenza col testo non può da sola bastare a giustificare l' opinione del Demangeat, perocchè bisognerebbe anche dimostrare che la diversità di natura delle azioni può aver prodotto la diversa efficacia

[1] FRITZ *art. citato* nella Zeitschrift del Linde. N. F. vol. 18 p. 356. MAYNZ *Droit rom.* II p. 77. FERDINANDO BIANCHI *Obbl. solidali* p. 201. RUGGIERI *de obligationibus* § 22. Questi due ultimi autori si richiamano soltanto al diverso effetto della *litis contestatio* nelle azioni *in ius* e *in factum conceptae* (Gaio IV, 106-107) e con questo vogliono spiegare la differenza che si riscontra nel nostro tema. Quanto al Maynz non si comprende bene s'egli segua o no in tutto il Demangeat. Egli afferma che l'efficacia estintiva della contestazione della lite si siscontrava nei casi di *obligatio ex stipulatu*, ma non nei casi che davan luogo ad *actiones in factum*. Delle *act. bonae fidei* tace, limitandosi ad accennare però che « l'effet « extinctif n'avait pas davantage lieu à l'égard de plusieurs *mandatores* et de plusieurs « constituants de la dette d'autrui. »

della contestazione della lite e che per ciò la disparità di trattamento che si manifesta nelle fonti pei varii casi di obbligazione solidale si spieghi veramente in quel modo. Ora ciò non mi sembra facile a dimostrarsi. Il Demangeat stesso afferma più volte che obbligazione correale non s'ha se non quando vi ha una *condictio* e che la diversità delle azioni porta con sè differenze negli effetti della *litis contestatio* e circa ad altri punti, quali il regresso, e il beneficio di divisione, ma poi non sa a giustificazione della sua distinzione dir nulla di meglio se non che, per quel che riguarda i *negotia bonae fidei*, manca l'unità dell'obbligazione perchè manca la necessità di attenersi come nel caso della *stipulatio* all'interpretazione restrittiva di una formula rigorosa dove l'unità del vincolo è espressa in modo molto chiaro. Ora, questo ragionamento non mi sembra gran fatto persuasivo. Io non veggo perchè, ad esempio, debba meno ritrovarsi l'unità nel caso dei più depositarii o commodatarii tenuti tutti per lo stesso identico danno, o nel caso dei più tutori che tutti fosser tenuti in solido per la stessa gestione, che nel caso di due *rei promittendi* e persino di un *reus* e di un *fideiussor*, che pure sono obbligati in base a due diverse stipulazioni. Non è affatto il rigore della formula quello che nella stipulazione genera l'unità dell'obbligazione, ma unicamente il contenuto dell'atto. La formula non esprime affatto l'unità del vincolo; essa anzi, potendo anche constare di più domande e di più risposte diverse implica benissimo in sè anche l'idea della pluralità. Ciò che fa nascere l'unità è una cagione tutta materiale è l'esservi un unico oggetto per tutti e un unica causa, unica causa che esiste tanto quando si tratti di stipulazione che di contratto di buona fede. E per ciò io credo che molto giustamente sia stato affermato dal BRINZ [1] essere l'unità della obbligazione correale non già, come crede il Savigny, una deviazione da ciò che si presenta come più naturale

[1] *Krit. Blätter* pag. 27.

nelle obbligazioni di più *ad idem*, la pluralità per effetto della divisione, ma piuttosto la conseguenza naturale stessa della causa da cui deriva, di fronte alla quale è invece una deviazione, sebben frequente, il principio della divisibilità. Da un unico contratto, formale o no, come da un unico delitto, logicamente deve derivare per tutti una obbligazione sola; quando ciò non avviene è per applicazione di principii equi e pratici, che possono anche divenire la regola, ma che non sono meno per questo una deviazione dalla logica.

Del resto il Demangeat non spiega in questo modo se non la differenza fra i contratti formali e quelli *bonae fidei*, mentre resterebbe sempre a spiegare perchè in certi delitti, dove il formalismo davvero non c'è, la unità dell'obbligazione vi sia.

Senonchè il non esser buona nè completa questa spiegazione, alla quale del resto l'autore non accenna che incidentalmente, non esclude ancora che una buona possa esservene. E potrebbe pensarsi, per esempio, che questa diversità fra azioni *stricti iuris* e *bonae fidei* in riguardo agli effetti della contestazione della lite, che è il punto più interessante, avesse la sua base nel diverso ufficio del giudice. Nelle prime costretto a giudicare *ex iure stricto*, questi avrebbe dovuto di fronte alla *consumptio* processuale respingere sempre il creditore, che avesse già prima contestato la lite coll'altro correo; mentre nelle seconde l'ufficio suo di tener conto della *bona fides* avrebbe dovuto spingerlo a tutelare contro le inique conseguenze del principio della consumazione processuale quel creditore che avesse perso il diritto di agire e ad un tempo fosse, per l'insolvenza del primo correo a lui condannato, rimasto insoddisfatto del suo credito. Questo modo di argomentare, che nel Demangeat nè in altri scrittori non ho trovato, ma che però mi sembra insito nell'opinione loro e di questa il fondamento, forse inconsciente, a prima vista potrebbe sembrare buono. Pure a me non sembra probabile, esaminando la cosa meno superficialmente, che la clausola di buona fede potesse autorizzare

il giudice anche a non tener conto dell'avvenuta estinzione del diritto per *litis cont.* Infatti quella clausola si riferisce in principal modo alla sostanza del rapporto da giudicare. Questo è di natura tale che contenga sempre, virtualmente vicendevoli pretese; tutti i *negotia bonae fidei* hanno in sè il carattere della bilateralità, e il giudice quindi deve esser posto in grado di giudicare di essi con maggiore ampiezza che nei negozii esclusivamente unilaterali, per poter tener conto di ogni vicendevole pretesa di ambedue le parti e da ciò quindi desumere il vero contenuto del negozio. Quando per esempio Tizio promette uno schiavo, una somma di danaro od anche un *quid incertum* il giudice non ha da far altro che accertarsi dell'esistenza di questa promessa e poi stimare il valore dell'obbligazione; questa stima sarà più difficile nel terzo caso che nei due primi e darà luogo ad un esame più minuto per parte di lui, ma egli in sostanza qui non deve aver di mira che l'obbligazione del convenuto. Nel negozio di buona fede invece la cosa corre diversa; il giudice non può mai fare astrazione dalle possibili contropretese del convenuto, perchè negli stessi contratti unilaterali di buona fede può sempre nascere obbligazione anche pel creditore. Il depositario per es. è sempre obbligato almeno alla restituzione della cosa, ma il depositante può anche essere obbligato ad indennità; e così dicasi di tutti gli altri *neg. b. f.* È principalmente questa diversa natura dei *negotia* che caratterizza la distinzione fra *iudicia bonae fidei* e *stricti iuris* [1]. E così si comprende anche di leggieri come l'ampiezza maggiore dell'*officium iudicis* nei primi possa manifestarsi nella determinazione dell'entità della condanna non solo, ma anche nella ammissione di compensazioni *ex eadem causa* e persino nel riconoscimento di diritti del convenuto che escludano completamente la condanna, anche senza che il magistrato abbia con special clausola della formula autorizzato a ciò il giudice. E questo è

[1] Su questi concetti vedi il Brinz *Pand.* II pag. 55 segg. § 224 seg. (2ª ediz.).

appunto il significato del principio che *exceptio doli inest bonae fidei iudiciis.* In tutti i casi dove, se si trattasse di azioni di stretto diritto, il magistrato darebbe una *exceptio doli* a difesa del convenuto, il giudice tien conto ugualmente dei fatti che questa eccezione giustificherebbero in forza della clausola di buona fede. E quindi libera il marito dall'*a. rei uxoriae* quando egli abbia diritto al rifacimento di spese che abbiano assorbita la dote (fr. 21 *sol. matr.* 24, 3), libera il compratore convenuto coll'*a. venditi* dall'obbligo di prestare il prezzo quando la cosa comprata gli fosse già a sua insaputa dovuta dal venditore in base ad un legato (fr. 84 § 5 *de leg.* I 30), tien conto del patto *de non petendo* che sia intervenuto fra le parti, sebbene l'*exceptio pacti* non sia inserita nella formula (fr. 7 § 5, 6 *de pactis* 2, 14), e così via di seguito. E potrebbe anche pensarsi, sebbene ciò non sia da tutti ammesso, che nelle azioni di buona fede il giudice potesse tener conto anche di eccezioni estranee alla sostanza del contratto come quelle del S. C. Velleiano, *rei iudicatae* ecc. [1]. Ma certamente al di là di questo termine non si può andare ed ammettere anche che di fronte agli effetti della *litis contestatio* il giudice potesse non ostante condannare il convenuto perchè a lui quella consumazione sembrasse nel caso particolare meno equa non mi par proprio possibile. Questo sarebbe l'attribuire al giudice una funzione che nessun giudice può mai avere, quella di disconoscere la legge. Il principio dell'efficacia estintiva della *litis contestatio* era un principio generale del diritto riconosciuto nel campo di tutte le azioni e tutelato da un apposita *exceptio* anche riguardo a quelle azioni nelle quali *ipso iure* non avrebbe potuto valere; come nelle azioni di buona fede avrebbe potuto rilasciarsi al giudice la facoltà di disconoscerlo? Evidentemente ciò sarebbe stato l'aprire l'adito ad ogni sorta di arbitrii, perchè una volta ammesso che la clausola *ex fide bona* autorizzasse il

[1] SAVIGNY *System.* Vol. 5° Appendice XIII pag. 467 nota a. Altri gli sono contrarii.
[2] KELLER *Civilprocess.* § 35 pag. 138.

giudice a negare la *consumptio* dove a lui personalmente non sembrasse equa, il solo capriccio sarebbe stata la norma regola- di questi giudizii. Il vero è che l'ampiezza maggiore dell'*officium iudicis* consiste unicamente in ciò, che a lui sia concesso applicare, senza che il magistrato ve lo autorizzi formalmente, tutti quei principii di equità che ormai sono nel diritto ammessi; e di qui anche deriva che una certa influenza sullo sviluppo del diritto il giudice l'abbia anche avuta per tal modo, ma sempre entro i limiti di quei principii che già dalla giurisprudenza o dalla pratica forense erano riconosciuti o per mezzo di queste venivano faccndosi strada [1]. Ond'è che nel caso nostro perchè potessimo credere che veramente il giudice potesse *ex officio* non tener conto dell'estinzione dell'obbligazione bisognerebbe aver la prova che già questo facevasi, o almeno cominciavasi a fare per via di *replicationes doli* e simili espedienti anche nelle *a. str. iuris*, perchè davvero io non posso persuadermi che una facoltà così ampia come quella di dichiarare esistente un diritto già morto potesse competere al capriccio di un giudice, laddove nè giurisprudenza nè pratica forense mai se ne fossero servite.

E del resto anche a concedere, ciò che non mi par possibile, che veramente il sentimento di equità contrario alla efficacia estintiva della *litis cont.* si fosse prima manifestato nelle azioni di buona fede e coll'organo del semplice *officium iudicis*, certamente esso non avrebbe potuto tardare molto a trovare un modo di farsi valere anche riguardo alle altre obbligazioni correali protette da *a. stricti iuris*. Ora neppur di ciò noi troviamo nelle fonti alcuna testimonianza. Queste ci offrono anzi una prova abbastanza chiara contro il concetto da noi qui avversato, in ciò che ogni qual volta vi si accorda un rimedio contro i danni pratici della *litis contestatio* ciò si fa, anche riguardo ad azioni

[1] Su questo punto cfr. l'interessante cap. XXI del BEKKER *Die Aktionen des Röm. Privatrechts*. Berlin 1871-73. Vol. II pag. 154 seg.

di buona fede, unicamente per via di *repl. doli* e di *rest. in integrum*. Basti citare la l. 2 Cod. *de iudiciis* 3, 1 e i fr. 25, 46 *de adm. tut.* 26, 7. E v' ha di più. Nel caso nostro non sarebbe stato possibile negare generalmente l' efficacia liberatoria della *litis contestatio*, bensì negarla soltanto quando il creditore non avesse potuto soddisfarsi di fronte al primo convenuto. Imperocchè, a tutto concedere, l'equità di quella negazione non apparirebbe che per questo caso, mentre quando il primo convenuto avesse pagato o fosse stato assolto, l'altro debitore non solo sarebbe stato liberato, ma liberato per effetto della *litis contestatio* alla quale mancherebbe qui il motivo di negare la consueta efficacia. Ora i giureconsulti ci dicono invece che il correo è liberato *perceptione non litis contestatione* e che persin nel caso di sentenza assolutoria questa liberazione manca. Ora come spiegare ciò? Il vero è, se io non m' inganno, che questa famosa iniquità della liberazione di tutti i debitori correali per effetto della convenzione di uno non è mai balenata alla mente dei Romani. A noi non avvezzi a vedere dopo la contestazione della lite alcun mutamento nel diritto dell'attore sembra contraria al concetto stesso dell' obbligazione correale quella liberazione, ma pei Romani il principio della *consumptio per litis cont.* era così naturale e di così generale applicazione che anche le sue conseguenze di fronte all' obbligazione correale non poteano sembrare meno che eque. Essi avevano un concetto un po' diverso dal nostro di quella specie di obbligazioni; e le consideravano obbligazioni nelle quali ciascuno dei debitori fosse tenuto non già fino alla soddisfazione del creditore, ma semplicemente finchè questi non avesse scelto di convenire esclusivamente l'altro. E così accade che noi vediamo nelle fonti accennato spesso alla convenzione dell' uno dei debitori coll' espressione di *electio*, così avviene anche che la interpretazione dei giureconsulti abbia dato valore di obbligazione correale a quella derivante dal legato con cui si gravano alternativamente due

eredi [1]. Ciò posto era naturale che non sembrasse necessario ai Romani di trovare espedienti per sfuggire a una conseguenza che a loro non potea sembrare iniqua nè meno pratica, tranne forse pel caso solo della fideiussione pel quale appunto si provvedeva colle forme del mandato qualificato e della così detta *fideiussio indemnitatis* [2].

Passando ora alle *a. in factum conceptae*, il Demangeat tace sul fondamento della diversa efficacia della contestazione della lite; il Ruggieri ed il Bianchi hanno detto che avvenendo la consumazione qui soltanto *ope exceptionis*, così questa come difesa strettamente personale non potesse spettare ad altri che al debitore convenuto. Ma questo concetto non è giusto. Chi legga soltanto il passo di Gaio, dove è accennato alla diversità degli effetti della *litis cont.* secondo la diversità di azioni o di *iudicia*, si convince tosto che non si tratta che di una differenza procedurale e che l'efficacia della consumazione *ipso iure* è precisamente la stessa di quella *ope exceptionis*. Il principio della consumazione processuale è un principio generale a tutte le azioni e a tutti giudizii e non può credersi non abbia avuto per tutti un valore identico. Basta d'altronde rammentare come l'*exceptio rei in iudicium deductae*, trovisi applicata nelle fonti anche ad azioni *in personam* e *in ius conceptae* e *ad iudicia legitima* ove la consumazione processuale avveniva *ipso*

[1] In questo senso e dentro questi limiti trovo un fondamento di vero nell'opinione del Fitting, pel quale l'obbligazione correale del diritto classico romano sarebbe un'obbligazione subiettivamente alternativa. Ma in questo senso soltanto e quindi senza trascurare l'osservazione che questo concetto è unicamente il portato del principio procedurale della *consumptio per lit. cont.*, e dentro questi limiti cioè senza dimenticare che questa alternatività poi può benissimo sparire quando il creditore preferisca convenire ambedue i debitori.

[2] Del resto chi esamini anche i non molti casi in cui il diritto romano accordò rimedii contro la *consumptio per lit. cont.* si persuaderà di leggieri che ciò non fu fatto tanto per il semplice motivo che quella estinzione sembrasse in quei casi iniqua quanto e più perchè vi si accompagnavano circostanze speciali che giustificavano tali rimedii, come ad esempio la minore età del restituito in intero, o la giusta ignoranza di certi fatti o l'errore scusabile. Cfr. i testi citati a pag. 190 nota 1 e più in KELLER *Litiscontestation* pag. 530 segg. Vedi specialmente BEKKER *Proc. Cons.* pag. 305.

iure [1], per persuadersi che essa era l'organo di una consumazione altrettanto efficace nei casi di azioni *in factum* e di *iudicia imperio continentia*. E quanto poi a questi ultimi chi vorrà ammettere, come logicamente dovrebbesi dai seguaci del Demangeat, che in essi mancasse la liberazione dell' un debitore per la *conventio* dell'altro, nel caso stesso in cui sarebbe avvenuta quando si fosse trattato di *iud. legitimum?* Le fonti non ci autorizzano a credere che tale diversità assai più iniqua della pretesa iniquità della liberazione di tutti *per litis cont.* fosse ammessa fra le due specie di giudizii. Del resto poi non è affatto vero che le eccezioni non possano avere efficacia reale; basti citare l'esempio dell' *exceptio pacti de non petendo in rem* (fr. 21 § 5, fr. 23 *de pactis* 2, 14). Io credo pertanto che l' *exceptio rei in iud. deductae* avesse sempre efficacia reale anche se opposta ad *actiones in factum conceptae;* nè mi sembra impossibile che sin nella sua stessa formulazione essa fosse concepita senza riguardo alcuno alle persone. E a ciò credere indurrebbe anche la circostanza che Gaio, pure parlando tre volte di tale *exceptio*, (III, 181, IV, 106-08, 121), non pone mai fra i requisiti di essa l'identità delle persone. Il LENEL però ha con molto fondamento di probabilità congetturato che questa *exceptio* formasse insieme con quella *rei iudicatae* una sola eccezione *rei iudicatae vel in iudicium deductae* (Ed. perp. pag. 403); ora poichè le fonti spesse volte accennano al requisito dell'identità delle persone nell' *e. rei iud.* così potrebbe pensarsi questo un argomento contrario al nostro modo di vedere. E il Lenel infatti afferma che *senza dubbio* la formula dovette essere: « Si ea res iudicata vel in iudicium deducta non est *inter N.^{m} N.^{m} et A.^{m} A.^{m}* » Pure a me ciò non sembra rilevante. Dalle fonti anzi appare che la regola richiedente identità di persone, accanto all' identita dell' oggetto e della causa, dovette

[3] Vedi fr. 34 § 1, *de obl. et act.* 44, 7, fr. 9 pr. *de iureiurando* 12, 2. Quanto è detto in quest' ultimo dell' *exceptio iurisiurandi* può dirsi dell' *e. rei in iud. deductae vel iudicatae.*

essere, secondo ogni probabilità, una regola pratica fondata sul-l'interpretazione di una formola dell'*exceptio* concepita semplicemente « *si ea res iudicata non est* ».

Al fr. 14, 44, 2 è detto infatti che per l'ammissibilità dell'eccezione occorre identità di oggetto, di causa e di persone « quae nisi omnia concurrunt *alia res* est »; al fr. 22 eod. « personarum mutatio *aliam atque aliam rem facit* »; al fr. 27 eod. Nerazio dice che: « cum de hoc, *an eadem res est* quaeritur, haec spectanda sunt: *personae, id ipsum de quo agitur, causa proxima actionis.* » Infine Giuliano avea dato la regola che « *exceptio rei iudicatae* obstat quotiens inter *easdem personas eadem quaestio* revocatur » (fr. 3, fr. 7 § 4 eod.).

Ora questo modo di esprimersi sarebbe stato strano se fosse esistita una formula secondo la congettura il Lenel. Come avrebbe potuto un giureconsulto dire, a mo' d'esempio, che la *mutatio personarum aliam atque aliam rem facit*, se la formula col richiedere espressamente che *ea res iudicata sit inter N. N. et A. A.* avesse invece riconosciuto la possibilità che quella medesima *res* fosse stata giudicata anche fra persone diverse? Come potrebbe in tale ipotesi annoverarsi fra gli elementi dell'identità della *res* l'identità delle persone? Evidentemente tutto ciò non si spiega, se non ammettendo che i giureconsulti avessero dinanzi a loro nei loro commenti una formula impersonale, di fronte alla quale appunto occorresse per via d'interpretazione determinare quando vi era *eadem res* e quando no. Ed ecco perchè a Gaio, semplice espositore di elementi e non commentatore, non sembrò necessario ripetere le regole di Nerazio e di Giuliano.

Il Lenel cita però due testi nei quali sembra riferita testualmente una formula coll'accenno all'identità delle persone, il fr. 9 § 2, e il fr. 11 § 3 *de exc. rei iud.* 44, 2. Ma quanto al fr. 11 § 3, alla formula che ivi riferisce Ulpiano, « *quod res iudicata sit inter me et te* » si potrebbe opporre quella riferita da Giuliano in fr. 24 *eod.* « *at si res iudicata non sit* »; e cer-

tamente se una contradizione vi fosse tra i due giureconsulti, la testimonianza di Giuliano avrebbe sempre per noi questa importanza che ci mostrebbe la formula *scripta in rem* come la originaria e più antica. Ma esaminando più attentamente i due testi si scorge subito che mentre Giuliano vuole riferire testualmente l'eccezione (egli dice: replicatione hac adiuvabitur « at si res iudicata non sit »), Ulpiano invece vuole semplicemente affermare che vi ha l'eccezione « perchè la cosa fu giudicata fra te e me »; ond'è che egli espone questo suo concetto colla forma positiva « *quod res iudicata sit* » e collegandolo al precedente discorso colla congiunzione *quod*, mentre sappiamo che di regola l'eccezione è concepita in forma negativa e retta dalla particella condizionale *si* [1]. Quanto al fr. 9 § 2 in esso veramente il giureconsulto espone una formula « at si ea res iudicata non sit *inter me et eum cui vendidisti.* » Però è anche da notare che l'eccezione è dichiarata inammissibile, e per un motivo non speciale al caso, ma generale; perchè essa non può *retro ab emptore ad auctorem reverti.* Pure, si dirà, se il giureconsulto riferiva una tal formula ciò significa che essa era in qualche caso possibile, o per lo meno che essa era immaginata da lui sull'esempio dell'ordinaria concezione dell'*exceptio rei iudicatae.* È facile però rispondere che la formula, vera o immaginaria che fosse, doveva essere per la specialità del caso una deviazione dalla formula ordinaria. Il giureconsulto fa questa ipotesi. Tizio vende una casa ereditaria a Caio, Mevio la rivendica dal compratore e vince; Tizio rivendica poi la casa stessa da Mevio. Potrà questi opporre l'*exceptio rei iudicatae?* Ulpiano risponde di no; ed a ragione. Ma anche a voler dare risposta affermativa, l'ordinaria formula *si ea res iudicata non est* non avrebbe potuto applicarsi, perchè era ormai principio riconosciuto, massime di fronte alle azioni reali, che a costituire l'*eadem res* occorresse anche l'identità

[1] Gaio IV, 119.

delle persone. Ora questa identità poteva intendersi in senso largo fino a comprendere rappresentanti, difensori, forse anche successori singolari; ma comprendervi il venditore non sarebbe stato possibile; quindi la necessità di una formula nella quale a questo espressamente si accennasse. Io non so se di queste formule se ne accordassero. Forse ciò non dovrebbe assolutamente negarsi. Specialmente in alcuni dei casi della funzione positiva, dove l'eccezione avrebbe potuto esser fondata non tanto sulla *deductio in iudicium* quanto sul contenuto di una sentenza, fors' anche intervenuta fra persone diverse, potea sorgere la necessità di specificare nella formula come bastasse la *deductio* avvenuta di fronte ad altro, perchè il giudice respingesse l'azione. E per tali motivi appunto l'eccezione qui negata da Ulpiano può non esser puramente immaginaria ed essersi accordata, come afferma il Cogliolo (pag. 442), nel caso in cui al venditore sciente della lite intervenuta fra il compratore ed il terzo si applicasse la l. 63 D. *de re iudicata* 42, 1 [1]. E per ciò io credo anche non impossibile, ciò che il Bekker trova che sarebbe consentaneo alla teoria delle due funzioni dell' *exceptio rei iudicatae*, che cioè ad esse corrispondessero anche due diverse formulazioni. Il Bekker [2] non crede probabile ciò e di questa sua opinione si fa anche un argomento contro il Keller; io non intendo qui di pronunciarmi in modo sicuro, ma non mi sembra impossibile che mentre per la funzione negativa, che è anche l'unica dell' *exc. rei in iud. deductae*, bastasse la semplice formula « si ea res iudicata vel in iudicium deducta non est », per la positiva invece, dovesse talvolta aggiungersi una maggiore determinazione per autorizzare il giudice a riconoscer fondata l'eccezione anche laddove non potesse parlarsi propriamente di *res in iudicium deducta*.

[1] Che i casi contenuti in questa legge siano di funzione positiva è dimostrato dal Keller *Litiscont.* pag. 379-80.

[2] *Proc. Consumption* pag. 15.

Ad ogni modo però, checchè sia di tutte queste congetture, non mi sembra possibile ammettere che nel riguardo degli effetti della *litis contestatio* sulle obbligazioni correali esistesse alcuna differenza fra azioni *in ius* ed *in factum conceptae.*

Giunti a questo punto a noi neppure occorre spiegare perchè nelle fonti sembri, eccezion fatta per pochi testi, giustificata la distinzione del Demangeat. Noi abbiamo già veduto nei paragrafi precedenti, come la diversa efficacia della *litis contestatio* in alcuni dei testi addotti dagli avversari come riferentisi ad obbligazioni in solido, si spieghi o perchè ebbe luogo una interpolazione o perchè trattisi di casi dove di solidarietà non può affatto parlarsi. E che appunto questi ultimi siano per la massima parte casi di obbligazioni protette con *actiones bonae fidei* non farà meraviglia a chi ripercorra quanto sopra dicemmo a spiegazione di ciascuno di essi. Ivi si vedrà come effettivamente la spiegazione stia spesso nella natura del negozio di buona fede da cui l'obbligazione deriva o dell'azione che la protegge, ma non già nel senso che l'obbligazione solidale derivante da tale fonte sia di carattere diverso da quella derivante dalla stipulazione, a mo' d'esempio, bensì nel senso che per le varietà e molteplicità delle pretese cui tali negozii dan luogo, quelle pretese si manifestano, laddove gravino su più persone, come obbligazioni diverse con diverso contenuto sebbene tutte protette da un'azione unica. È per ciò che la *litis contestatio* contro l'uno dei debitori non può estinguere le obbligazioni del tutto diverse degli altri, è per ciò che in questi casi, anche laddove si ammette una reciproca fideiussione legale, pur non ostante si riconosce spesso il beneficio di divisione o quello di escussione. Trattasi di rapporti non solidali e tutti questi principii che a quei rapporti sarebbero contradittorii sono con essi conciliabili. Invece dove si ha *stipulatio* o *promissio* per parte di più, rapporti di quella specie non sono possibili; o si hanno obbligazioni parziali distinte o si ha vera e propria correalità.

XII.

Possiamo dunque concludere, riassumendo il fin qui detto, che la comune distinzione delle due classi di obbligazioni in solido non ha fondamento nè razionale nè esegetico. Non vi ha che una categoria di tali obbligazioni e precisamente quella delle correali in cui più persone essendo per una identica causa comune tutte creditrici o debitrici dello stesso oggetto vi ha anche un unico vincolo obbligatorio per tutte. Le così dette obbligazioni puramente solidali esistono, in un numero di casi assai minore però di quello che la comune opinione ammetta, e non rappresentano del resto nessuna particolarità nel sistema delle obbligazioni nè alcuna rassomiglianza colle correali: nè le fonti difatti a queste mai le ravvicinano. I testi sui quali la distinzione si vorrebbe fondare non vi autorizzano affatto. Essi si possono distinguere in tre categorie. I° Testi nei quali l'effetto liberatorio della *litis contestatio* è accennato; e questi si riferiscono ad obbligazioni correali. II° Testi nei quali quell'accenno è sparito per interpolazione; e questi pure si riferiscono alle obbligazioni correali. III° Testi nei quali tale effetto liberatorio è negato, ed era negato originariamente dal giureconsulto; e questi non si riferiscono nè alle obbligazioni correali nè alle così dette puramente solidali, ma a rapporti del tutto diversi. In altri passi delle fonti, come vedemmo, la teoria non ha neppure apparenza di fondamento; tutto al di fuori dei testi sulla *litis contestatio* è creazione fantastica degli scrittori.

ALFREDO ASCOLI.

DEI MAGISTRATI CHE RESSERO LA SICILIA DOPO DIOCLEZIANO

Mentre io aveva già intrapreso le prime ricerche per uno studio sui magistrati che governarono la Sicilia dalla conquista romana alla caduta dell'impero d'occidente, ebbi notizia dell'opera incominciata dal Klein, *Die Verwaltungsbeamten der Provinzen des römischen Reichs bis auf Diocletian, Bonn 1878*, della quale finora è uscito, ch'io sappia, solo il primo volume che riguarda la Sicilia e la Sardegna. Sicchè, dopo averlo letto, dimisi qualunque pensiero di occuparmi di quella parte del lavoro, ch'era stata compiuta con tanta accuratezza da un ricercatore così dotto e così diligente, restringendomi soltanto alla continuazione dell'opera del Klein, alla serie cioè dei magistrati che ressero la Sicilia dopo Diocleziano. A dir vero assai scarsa è la messe delle notizie che io ho potuto raccogliere, ma mi consola il pensiero che pure ho potuto aggiungere qualche nome a quelli che sono nelle serie già conosciute dei *correctores* e dei *consulares* della Sicilia. Nè questa continuazione all'opera del Klein, per quanto sia un lavoro per sè stesso assai modesto, è priva affatto d'interesse; potendomi essa servire come anello di congiunzione ad uno studio sui magistrati bizantini della Sicilia, che ho in animo di far seguire al presente. La conoscenza poi della storia interna della Sicilia in quel periodo di tempo mi sembra la più adatta per distruggere il pregiudizio di una profonda distinzione tra la storia antica e quella del Medio Evo. Dappoichè dopo la breve dominazione vandalica, l'amministrazione dell'isola torna ad essere foggiata alla romana sotto i Goti, ed appresso a costoro la Sicilia rientra a far parte dell'impero da cui non è staccata che assai più tardi, nel IX secolo, per opera degli Arabi.

Ma prima di cominciare a svolgere il mio tema, credo opportuno di premettere alcune osservazioni intorno al già citato lavoro del Klein.

Dopo un'introduzione generale ed una prefazione speciale in cui riassume la storia amministrativa della Sicilia, l'autore fa seguire le serie dei magistrati che ressero l'isola ponendo sotto ciascun nome la fonte da cui esso è tratto e quindi una breve dichiarazione per istabilire il tempo a cui devesi assegnare questo o quel magistrato. Segue poi, esposta con lo stesso metodo, la serie dei legati e finalmente quella dei questori e il nome di un *Chrestion* procuratore di Melita e Gaulos. Le fonti a cui il Klein attinge sono parte letterarie e parte epigrafiche, ma poichè quando egli scriveva non era pubblicata che una piccola parte del *Corpus inscriptionum latinarum*, egli ha pubblicato le epigrafi riguardanti i magistrati della Sicilia spesso seguendo una lezione che è stata poi modificata nel *Corpus*. Non credo perciò inopportuno di mettere qui, quasi a modo di introduzione, qualche raffronto tra la lezione delle epigrafi stesse come sono pubblicate dal Klein e come appariscono nel *Corpus*.

L'epigrafe di L. Cornelio Marcello riferita dal Klein a pag. 105 corrisponde a quella del *Corpus* X, 7266. Secondo il Klein l'iscrizione avrebbe la lezione seguente attinta dal Gualthero (Tab. aut. Sicil. n. XVIII. = Torremuzza Iscr. di Palermo p. 3 n. VI): [Ce]rer[i.....] / L. Corn[elius.... f.] / Marcellus [quaest. pro] / pr. prov. Sicili[ae leg. pro] / pr. prov. eiusd. pro [cos. prov. eiusd.] / ex multis. — Sul *Corpus* invece trovo:

[Ce]rer[i] / L. Corn[elius] / Marcellus [q. pr.] / pr. prov. Sicil. l[eg. pr.] / pr. prov. eiusd. pr. d[es] / ex multis. Secondo questa lezione dunque L. Cornelio Marcello è detto *pretore designato* non proconsole di Sicilia [1]. Vero è che l'autore stesso già più volte citato, prima di parlare della carriera di Cornelio Marcello, dice che, se i supplementi sono sicuri, esso ha occupato i vari gradi prima del consolato, nella stessa provincia, cioè in Sicilia, il che è un fatto singolare, ma del quale non mancano esempi: ciò tuttavia è certo solo per quei supplementi che sono confermati dall'iscrizione di Agrigento (*Corpus* X, 7192; Klein pag. 104 § 106), sicchè la questura di Cornelio Marcello in Sicilia è affatto fuori di dubbio: altrettanto può dirsi della sua carica di *legato pro prae-*

[1] Ho voluto anche esaminare il marmo esistente nel museo nazionale di Palermo ed ho veduto io stesso, insieme al chmo prof. Lagumina, alla cui cortesia rendo grazie, che il testo del Corpus è perfettamente esatto.

tore provinciae eiusdem, e ciò in modo tanto più sicuro secondo la lezione del *Corpus* giacchè la presenza di una I dopo la parola SICIL., computato lo spazio che resta, non può far supporre altro che le abbrevazioni LEG. PRO: ma che dire del supplemento PRO *cos prov. eiusd.* mentre secondo la lettura del Mommsen la lettera dopo la R apparisce una D? Pertanto ammessa la lezione PRO[COS] è naturale aggiungere PROV. EIVSD. poichè l'ultima linea dell'epigrafe EX MVLTIS fa vedere che essa è stata posta essendo ancora Marcello in Sicilia e prima perciò di qualunque altra sua carica, altrimenti non sarebbe difficile supplire PROV. HISP. OVvero BAET. in luogo del PROV. EIVSD. tanto più che egli fu fatto morire da Galba mentre era in Ispagna non si sa in qual grado. Ma la lettura PR. D non lascia alcun dubbio sul supplemento PR(aetor) D(esignatus), sicchè mi sembra non si possa affermare se Cornelio Marcello sia mai arrivato al proconsolato. Ad ogni modo, secondo i calcoli del Klein, essendo Marcello morto nel 68 d. C. e tra la questura e il comando in Ispagna essendo corso il tempo necessario perchè egli assumesse la pretura, il grado di legato presso il proconsole e forse anche l'edilità, o il tribunato del popolo, egli sarebbe stato proconsole di Sicilia poco prima del 68, sicchè sarebbe passato un intervallo regolare di 8 o 10 anni tra la pretura e il proconsolato pretorio: dal che, conclude l'autore citato, egli sarebbe stato questore in Sicilia nei primi tempi dell'impero di Nerone, cioè tra il 57 e il 59; sarebbe poi stato legato *pro praetore* in Sicilia circa l'anno 59. Ora se invece in quello stesso tempo egli era pretore designato, secondo la lezione del Mommsen, è chiaro che l'anno 60 circa deve essere stato pretore ed allora posto l'intervallo regolare di 8 anni, non mi parrebbe strano supporre che nel 68 fosse o proconsole pretorio nella Betica (provincia proconsolare di rango pretorio) o *legatus Augusti pro praetore* nella Lusitania: e una tal congettura, oltre che concordare col PR. D dell'epigrafe, mi sembrerebbe più ammissibile, perchè non si supporrebbe Marcello proconsole nella stessa provincia dove aveva già esercitato due altre magistrature, nè si troverebbe lo stesso Marcello a brevissima distanza proconsole in Sicilia e poi con un comando nella Spagna.

Lascio da parte l'epigrafe di Q. Cecilio Marcello riferita per intero dal *Corpus* (XIV 2498) e di cui il Klein (p. 109) dà una

parte coi supplementi che corrispondono perfettamente alla lezione del *Corpus* medesimo.

Parecchie sono le varianti dell'epigrafe riferita dal Klein a pag. 123 § 16 la quale trovasi nel *Corpus* XIV 2107. È questa l'iscrizione di Civita Lavinia dedicata a C. Mevio C. f. Donato Iuniano. Il nostro autore la pubblica secondo una copia del P. Garrucci che concorda in parte colle lezioni del Mommsen riferite dal Dessau, ma il Klein legge leg. Aug. / pro..... [n]orici leg. mentre nel *Corpus* trovo solamente LEG. AVG. P / ..... ORCILIC e nelle altre linee che restano il Klein A.......ΓFE / ...... patrono resp / LAnuvinorum *d*ECRET. D; il *Corpus* invece alla linea 11 (pio) FEL. e alla 12 RGA FIL. Nota poi il Dessau *post v.* 11 « *tres versus deesse dixit Henz. mihi potius spatium unius fere versus* (*non trium*) *consulto vacuum relictum esse videbatur:* » nè mi sembra che tali differenze siano di tanto poca importanza da doverle trascurare.

Alla pag. 124 là dove il Klein riferisce l'epigrafe di C. Builtio Geminio Titiano (*Corpus* X 7233) piccole sono le differenze della lezione da lui riferita con quella del Mommsen, ma tali da mutare notevolmente il senso: egli scrive: C. Builtio Geminio Titiano procos. prov. Sicil. coc. c. (?) mentre la lezione C. Builtio Geminio Titiano procos. prov. Sicil. cos c. v. è evidentemente sicura e più chiara: l'autore stesso riferisce questa variante, sebbene resti in dubbio a cagione di quel c(larissimo) v(iro) che a lui sembra insolito: egli rifiuta tuttavia la lettura col(oniae) c(uratori) già rifiutata dall'Henzen (III p. 406) e piuttosto congettura che possa leggersi cos o(RD), ma poichè la formula *consul ordinarius* non può rimontare a quel tempo (cioè all'anno 245 nel quale Geminio Titiano sarebbe stato console) come osserva lo stesso autore, non resta, mi sembra, che accettare senz'altro la lezione: cos. c. v.

Dell'epigrafe di Q. Aquilio Nigro (Klein p. 126 § 121 *Corpus* X, 7287) torneremo a parlare più in là, avendo esso forse qualche connessione con un personaggio che amministrò più tardi la Sicilia.

Quanto all'ultimo dei proconsoli riferito dal Klein a p. 127 § 122, la sua epigrafe è riferita dal *Corpus* X, 7018 secondo la variante PROCONSVL a preferenza dell'altra PROCONSVL perciò si potrebbe anche supporre essere stato Q. Lusio Laberio il procon-

sole mentre secondo il Klein il nome di questo sarebbe ignoto e la forma di ablativo PROCONSVL escluderebbe qualunque relazione col nome posto di sopra.

Dopo la serie dei governatori di Sicilia vien quella dei legati *pro praetore* e finalmente seguono quelle dei questori *pro praetore* e dei procuratori, sulle quali è necessario ancora fare qualche breve osservazione.

Alla pag. 160 n. 18 tra i questori di Sicilia del tempo repubblicano ma di data incerta, il Klein colloca un asse [1] sul cui diritto è Giove laureato e nel rovescio un soldato stante colla patera nella destra distesa e colla leggenda L. ME. Ora egli interpreta *Lucius Metellus* e lo colloca fra i questori di Sicilia, ma aggiunge che non si può sapere di quale dei L. Metelli si tratti, se per esempio di uno dei consoli di tal nome degli anni 612, 635, 637, 686. Ma a me sembra che si possa risolvere la quistione se non con certezza, almeno con una relativa probabilità se si ponga mente ad un epigrafe greca [2] che il Klein stesso riferisce a pag. 75 ma in una forma scorretta, sicchè, essendo alterato sostanzialmente il significato, egli l'ha attribuita a L. Cecilio Metello governatore di Sicilia nel 684-5 cioè immediatamente dopo Verre, come attesta Cicerone [3]. Ecco l'epigrafe secondo il testo del *Corpus insc. Graecarum* Τῇ πιτάνῃ Λευκίου Καικιλίου Λευκίου υἱοῦ Μετέλλου κρατοῦντος Παίων Δεκίου Εὐρίων[ο]ς 'Εγεσταῖος χιλιαρχήσας. Ora un frammento d'iscrizione latina trovato al monte Erice [4] e che mi sembra sia stato trascurato dal Klein, reca le parole...... pro pr. / [mi]litesque in monte / Eruco fecerunt / tr. mil.... euspr.. ed esso per sè medesimo poco importante acquista grande interesse pel confronto che sul *Corpus* stesso al luogo citato è fatto colla suddetta epigrafe greca. L'annotazione dice: « Deficiunt in principio « et numinis vocabulum, opinor, et quaestoris qui cum militibus « titulum dedicavit. Conferendi sunt eum titulo hoc latino alii duo « Graeci alter Erucinus et ipse C. I. G. n. 5501 pessime adhuc « editus, a me descriptus ita: 'Επὶ ταμία Λευκίου Καικιλίου Λευκίου « υἱοῦ Μετέλλου Πασίων Δεκκίου Σεισυρίων 'Εγεσταῖος χιλιαρχήσας » e vi

[1] Riferito già dal Laudolina p. 24 *Caecilia* 1, 2. Poole Greek Coius p. 124, n. 34.
[2] V. *Corpus insc. graec.* III, 5501.
[3] In Verrem *Act.* I, 9, 27. *Successit tibi L. Metellus.*
[4] *C. I. L.* X, 7258.

è aggiunta l'osservazione « qui spectat ad filium praetoris Siciliae « L. Metelli a. u. c. 685 noti ex Verrinis, tribunum pl. a. 705 » (Drumann 2, 57). Nè meno utile è il confronto coll'altra epigrafe del C. I. G. 5598 di Alesa, la quale, benchè assai corrotta, lascia leggere facilmente le parole Ἡράκλειον [Δι]οδώρου καὶ..... χιλιαρχήσαν[τα] ἐν Ἔρυκι [μνήμης ἕν]εκεν e tanto nel *Corpus insc. lat.* quando in quello delle iscrizioni greche trovo concordemente riferita a questa epigrafe la menzione dei soldati che, secondo Diodoro, furono incaricati dal Senato romano di custodire il celebre tempio di Venere Ericina [1]. Dal sin qui detto adunque apparisce che secondo la lezione del *Corpus*, il Metello di cui si parla nell'epigrafe greca C. I. G. 5501 non sia il governatore di cui fa gli elogi Cicerone [2] ma il questore a cui si riferisce l'asse che abbiamo ricordato di sopra. Per conseguenza *L. Caecilius Metellus quaestor pro praetore* sarebbe *L. filius* e *L. nepos* e avrebbe esercitato la questura in Sicilia forse nel 704 di R. Ad ogni modo, senza voler precisare troppo il tempo, prima del 705 anno in cui fu tribuno della plebe.

A pag. 170 il Klein riferisce un questore il cui nome è ignoto e che pel titolo di Colonia Augusta dato al Lilibeo, egli colloca circa il tempo di Pertinace; l'epigrafe è notata nel *Corpus insc. latinarum* [3] con poche differenze dalla lezione del nostro autore cioè: quaest. pr. pr. / prov. Sicil. c. v. / ordo splendidi[s] / col. Aug. Lilyb. / pecunia sua / cur. Veturio Proculo X prim (sic) / IIV, ma prima delle parole quaest. pr. pr. si veggono le traccie di alcune lettere dalle quali sarebbe assai difficile restituire il senso della linea. Ad ogni modo se fosse vera la congettura espressa nella nota del *Corpus* stesso, bisognerebbe togliere questo questore ignoto e attribuire l'epigrafe all'altro questore di Sicilia di cui il Klein tiene parola a pag. 172 § 21 cioè *L. Ranius Optatus Acontianus* come è chiamato dall'autore citato, mentre nell'epigrafe urbana [4] avanti alla parole *Acontiano L. Ranio Optato* mancano delle lettere. Secondo una tal congettura bisognerebbe leggere le linee mancanti dell'epigrafe siciliana: *L. Ranio Optato* (*Dr*)*acon-*

[1] Diodoro IV, 83 *extr.*
[2] In Verr. *Act.* III, 16-18, 53, 55; V, 21.
[3] X, 7236.
[4] VI, 1507.

tiano, ma alcuni resti di lettere non sembra che possano accordarsi con una tale lezione: tuttavia credo doverne tener calcolo per debito di esattezza.

Sui questori di Sicilia osservo ancora una differenza di nome in quello di cui il Klein discorre a pag. 173 § 22 del suo libro. L'epigrafe di Marsala riferita dal *Corp. insc. lat.* X, 7228 offre delle varietà dalla lezione secondo cui la riproduce il Klein, togliendola dal Wilmanns 992 e dal Bollettino dell' Istituto del 1868 p. 169, ma queste differenze non sarebbero tali da portar grave mutazione nella serie dei questori siciliani, se il nome di chi dedicò l'epigrafe non fosse alterato. A lato dell' iscrizione trovasi notata la formula « [d]edicata VII id. se[pt] [i]mp. Antonino II[II] et D. Caelio Baltino [II] cos per Mantium Grat[i]lianum q. pr. pr. pr[ov. Sic.] c. v. secondo il Klein, mentre secondo il *Corpus* il nome di Gratilliano è notato: PER· M ANTIVM GRATIl/LIANVM. Il questore di Sicilia non sarebbe dunque Mantio Gratiliano ma M. Antio Gratilliano e come tale trovo anche il suo nome registrato negli indici del volume stesso del *Corpus*, sicchè l'errore o l'inesattezza del lapicida non sarebbe stato quello di staccare dal resto del nome la iniziale, ma di dimenticare di incidere il punto, come doveva, tra la M abbreviazione del prenome e il nome stesso.

Chiudo finalmente la serie di queste rettifiche mutando il prenome di *T. Prifernius P. f. Paetus Memmius Apollinaris procurator Siciliae* in quello di *P. Prifernius P. f. Paetus Memmius Apollinaris.* Infatti nell' epigrafe di Contigliano riferita dal Klein a p. 184 § 5 è posto il prenome T ma nella stessa epigrafe secondo la lezione del *Corpus* (IX 4753) trovo che il T manca, ma la lacuna è supplita con P, supplemento sicurissimo, perchè dopo le parole *[P] Prifernio P. f. Qui. Paeto Memmio Apollinari* a cui segue l'enumerazione della cariche da lui sostenute, l'iscrizione si chiude colle parole *P. Memmius P. f. Qui. Apollinaris patri piissimo*; nè so comprendere come alla diligenza dell' archeologo tedesco sia sfuggita l'osservazione che, dicendosi colui che dedicava l'iscrizione figlio di Publio dovevasi correggere in P il T posto in capo alla lapide dal Grutero [1] e dal Borghesi [2].

[1] Grut. 1028, 6.
[2] *Oeuvres* VIII, 393.

Il sistema amministrativo stabilito nelle provincie romane sorse a poco a poco secondo l'ampliarsi delle conquiste. Augusto, come è noto fece qualche riforma, ma secondo la sua politica, le cariche antiche furono più o meno tutte conservate e l'amministrazione restò sulla base republicana. Tale stato di cose naturalmente non poteva durare a lungo senza che ne apparissero gli inconvenienti, ed a mano a mano che la monarchia, già divenuta veramente assoluta, perdeva l'energia necessaria per rimediare al difetto di un'amministrazione che non era nata con lei, si faceva sempre più indispensabile una riforma, la quale mentre da un lato doveva rinforzare il potere monarchico, doveva dall'altro stringere il governo delle province attorno al centro. Questa trasformazione di cui si trovano i primi accenni sotto Alessandro Severo [1] e sotto Caracalla [2] può dirsi compiuta e stabilita definitivamente sotto Diocleziano e Costantino. Una caratteristica di questo ordinamento è certamente l'aver dato alle regioni augustee dell'Italia una forma veramente provinciale ponendo ciascuna sotto un magistrato speciale e di aver riunito all'Italia nella forma amministrativa le isole di Sardegna, Corsica e Sicilia col gruppo di Malta, il cui governo fino a quel tempo era equiparato a quello delle altre province dell'impero essendo state esse stesse, e più precisamente la Sicilia [3], le prime su cui si estese la dominazione di Roma.

È noto come i magistrati a cui furono affidate le province d'Italia ebbero il nome di *correctores* o di *praesides* e cinque littori li accompagnavano nelle loro funzioni [4].

È noto parimenti che i vari governatori d'Italia erano posti sotto la dipendenza di due supreme autorità cioè del *vicarius Italiae* quelli che amministravano le province settentrionali, Venezia ed Istria, Liguria, Emilia, Flaminia e Piceno annonario, Alpi cozie e Rezia suddivisa poi in prima e seconda, e sotto quella del *vicarius urbis* gli amministratori della Tuscia ed Umbria, della Campania, della Lucania e dei Bruzzi, dell'Apulia e

[1] *Hist. Aug. Alex. Sev.* 32.

[2] *Cod. Iust.* IX, 51, 1.

[3] *Prima omnium, id quod ornamentum imperii est provincia appellata,* dice Cicerone (Verrin. *Act.* II, 2, 2, 1) parlando della Sicilia.

[4] V. Marquardt, *Röm. Staatsverwaltung* I, pag. 229 e segg. Lipsia 1881.

Calabria, del Sannio, della Flaminia e Piceno, della Valeria, della Sicilia, della Sardegna e della Corsica [1]. Il corso delle magistrature fu dunque assai modificato ed il titolo di *corrector* restò il più basso e perciò il primo che fosse portato da chi intraprendeva il lungo cammino delle magistrature provinciali.

Assai naturale adunque doveva essere, specialmente in quell'età nella quale l'ampollosità, compagna indivisibile della decadenza, entrava nella vita romana, che ciascuno di questi presidi e correttori cercasse di dare maggior lustro a sè ed alla provincia da lui retta, assumendo il titolo di consolare e con esso il clarissimato in luogo del titolo di correttore e di *perfettissimo* che gli spettava. Questa nuova trasformazione avvenne più o meno tardi in quasi tutte le nuove province italiane e con essa i nuovi consolari assunsero sei littori in luogo di cinque come prima spettavano loro.

Non credo pertanto inopportuno di riassumere qui brevemente queste vicende per le singole province italiane, per far vedere il tempo in cui avvennero in ciascuna di esse.

Nell'Emilia adunque trovo il titolo di *consularis* dato a Giunio Rufo fin dal 321 [2], e della Liguria unita all'Emilia è noto un consolare Ulpio Flaviano [3] dell'anno 323 dopo G. C. Nella Campania, forse a cagione della importanza speciale della provincia, già i correttori avevano titolo di *viri clarissimi* e non potevano per conseguenza restar indietro all'innalzamento generale e divennero *consulares* certo nel 331 d. C. secondo che viene attestato dall'epigrafe di Barbaro Pompeiano [4] e più tardi Anicio Anchenio Basso, prefetto della città nel 383, tentò ancora d'innalzare maggiormente la dignità della provincia da lui governata chiamandosi *proconsul Campaniae* [5].

Prima dell'anno 337 d. C. trovo menzione di un *consularis Siciliae* nella persona di Fabio Tiziano [6] di cui torneremo poi a parlare.

[1] Ibid. loc. cit.
[2] *Cod. Th.* 4, 12, 1.
[3] *Cod. Th.* 11, 16, 2.
[4] *C. I. L.* X. 1199.
[5] *C. I. L.* IX, 1568, 1569.
[6] *C. I. L.* VI, 1717.

La provincia di Flaminia e Piceno resta governata fino al 364 da un correttore: poi si spezza e ne escono fuori le tre province di Flaminia e Piceno annonario sotto l'immediata giurisdizione del *vicarius urbis*, il Piceno *suburbicario* sotto un *consularis* [1] e la Valeria sotto un *preside*.

Nella Venezia e nell'Istria governate ancora da correttori nel 363, cominciano i consolari con Floriano nel 365 [2]. — La Tuscia ed Umbria ebbero il loro primo consolare nella persona di Olibrio l'anno 370 [3]. — Le altre province restarono sotto correttori e presidi e perciò in certo modo in un grado inferiore nella gerarchia imperiale di quel tempo [4].

Non credo di dover aggiungere nulla in questo luogo sull'autorità dei *correctores* e *consulares:* essi certo avevano i supremi poteri in ogni ramo amministrativo e giudiziale della provincia loro e li vediamo erigere i monumenti pubblici in onore degli imperatori, restaurare gli edifizi delle città, giudicare le cause ecc.

Non mi resta perciò altro che cominciare la serie dei correttori di Sicilia, serie breve, interrotta da frequenti lacune e di cronologia spesso incerta, più assai che non siano le altre memorie particolari di quel periodo di storia tanto interessante e di cui pure sono così insufficienti le fonti.

[1] *Patruinus* era *consularis Piceni* forse dopo il 355; v. Amm. Marc. 15, 7, 5.

[2] *Cod. Th.* 8, 8, 1: 11, 7, 10.

[3] *Cod. Th.* 12, 1, 72.

[4] Per tutte le notizie speciali riguardanti questo fatto si veda il Marquardt luogo citato e nei paragrafi seguenti.

I CORRETTORI DI SICILIA

Calvisianus

Il primo dei presidi o correttori di Sicilia è Calvisiano il cui nome è noto solamente per la menzione che ne è fatta negli Atti dei martiri [1]. Il tempo in cui egli ha governato la Sicilia è precisato dalle parole colle quali si racconta il martirio di S. Euplio cioè: « Diocletiano novies et Maximiano octies consulibus, pridie « idus Augusti, in Catanensium civitate cum esset extra velum « secretarii, Euplius diaconus proclamavit, dicens: Christianus « sum et pro Christi nomine mori desidero. Audiens haec Cal- « visianus consularis, dixit: Ingrediatur qui clamavit ». Nel nono consolato di Diocleziano dunque e nell'ottavo di Massimiano durante la persecuzione, Calvisiano reggeva la Sicilia e il 12 di Agosto dell'anno 304 d. C. presiedeva il giudizio del diacono Euplio intorno a cui quel che si sa si ricava dalla lettera di Gregorio papa [2] a Felice vescovo di Messina. Finalmente papa Teodoro eresse una cappella in Roma in onore di S. Euplio nelle vicinanze di Porta S. Paolo. Ciò che è da notare e che merita di esser corretto è l'appellativo di *consularis* dato già a Calvisiano in luogo di *corrector*, che, secondo il tempo di cui si parla, spetterebbe al governatore di Sicilia [3].

Domitius Latronianus

[Res]titutori libertatis [et] fundatori publi[cae se]curitati[s] d(omino) n(ostro) Li[cin]iano Licin[io] pio felici, invicto au[g] Domitius Latronianus v. [c] corr. p. [d]evotus n. m. qu[e] eius. — *Corpus insc. lat.* X 7284.

Ἐπειδὴ τοίνυν πλείστους ἐκ διαφόρων καὶ ἀμυθήτων τόπων ἐπισκόπους εἰς τὴν Ἀρεταλησίων πόλιν εἴσω καλανδῶν αὐγούστων συνελθεῖν ἐκελεύσαμεν, καί σοι γράψαι ἐνομίσαμεν ἵνα λαβὼν παρὰ τοῦ λαμπροτάτου Λατρονιανοῦ τοῦ

[1] Ruinart *Acta Martyr.* p. 406

[2] XII, 10.

[3] V. anche *Acta Sanctorum Augusti.* Tom. II, p. 717.

κονρήκτορος Σικελίας δημόσιον ὄχημα, συζεύξας σεαυτῷ καὶ δύο γέ τινας ἐκ τοῦ δευτέρου θρόνου οὓς ἂν αὐτὸς ἐπιλέξασθαι κρίνης, ἀλλὰ μὴν καὶ τρεῖς παῖδας τοὺς δυνητομένους ὑμῖν κατὰ τὴν ὁδὸν ὑπηρετήσασθαι παραλαβὼν, εἴσω τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐπὶ τῷ προειρημένῳ τόπῳ ἀπαντήσῃς Euseb. X, 5.

Non è dubbio che il Domizio Latroniano di cui parla Eusebio sia il medesimo di cui ho riferito più sopra l'epigrafe. Quanto al tempo in cui egli ha amministrato la Sicilia, esso è determinato in modo non dubbio dalle parole di Eusebio e dalla dedica dell'epigrafe stessa cioè a Licinio Liciniano: il concilio di Arles, a cui è invitato il vescovo di Siracusa Cresto, colla lettera di Costantino, essendosi tenuto nel 314 d. C., è chiaro che Latroniano in quell'anno reggeva la Sicilia come correttore. Non è molto lo spazio che corre da questo tempo al 305 in cui governava la Sicilia Calvisiano, tuttavia non so se tra Calvisiano e Latroniano vi siano stati altri governatori. Un'altra epigrafe che io credo di non andare errato attribuendola allo stesso personaggio è quella di Palermo riferita dal C. I. G. n. 5551. Le parole che restano leggibili sono le seguenti:

τῆ]ς πρὸς πάντας ἀνθρώπους
ε]ὐνοίας πειραθέντες [ἐζ]ήτησαν
ὑπὲρ τοῦ χρη[σμοῦ τοῦ] πε[ρι]έχον
τ[ο]ς . . . τοῦ Λατρονιανοῦ τοῦ
. . . . . [ἡ] βου[λ]ὴ καὶ ὁ [δ]ῆ[μ]ος
. . . .

Si elogia in queste parole la benevolenza verso tutti gli uomini esperimentata certo dalla βουλὴ e dal δῆμος ai quali mi pare si riferisca evidentemente il πειραθέντες ed è perciò che non mi sembra strano il supporre che sia Domizio Latroniano il correttore della Sicilia quello di cui si fa l'elogio. Resterebbe a determinare la durata dell'amministrazione di Latroniano in Sicilia e questo non si può fare in modo assolutamente preciso: si può però stabilire un limite per mezzo di un'epigrafe africana[1]. Essa è scritta da due lati e su uno porta la dedica a Costantino fatta da « Domitius Latronianus v(ir) c(larissimus) proco(n)s(ul) p(rovinciae) A(fricae) » e da Vettio Pisone Severo curatore del municipio di Cartagine.

[1] *C. I. L.* VIII, 1016.

Ora Domizio Latroniano fu proconsole di Africa certamente dopo essere stato correttore di Sicilia per la maggior importanza di quel grado, e poichè fu proconsole di Africa prima del 323 per essere Costantino chiamato *invicto*, viene per necessità che qualche tempo prima di quell'anno abbia deposto la magistratura di Sicilia. Non abbiamo però alcun argomento per concludere in qual anno ciò sia avvenuto nè per stabilire se abbia occupato altre cariche tra il governo di Sicilia e quello d'Africa mentre essendo allora il titolo di *preside* quello che conveniva ai governatori dell'isola, possiamo con probabilità supporre che questa fosse la prima provincia da lui amministrata.

Zoilus

Iuliae Florentinae infani (*sic*) dulcissimae atq(ue) innocentissimae fideli factae parens conlocavit, quae pridie nonas Martias ante lucem pagana nata Zoilo corr(ectore) p(rovinciae) mense octavo decimo et vicestma (*sic*) secunda die completis, fidelis facta hora noctis octava, ultimum spiritum agens supervixit horis quattuor, ita ut consueta repeteret ac defuncta Hyble hora die prima septimum Kal(endas) Octobres, cuius occasum cum uterque parens omni momento fleret, per noctem maiestatis vox extitit quae defunctam lamenari (*sic*) prohiberet, cuius corpus pro foribus martyrorum cum loculo suo per presbyterum humatu(m) e(st) IIII non(as) octobr(es). — *Corpus insc. lat.* X, 7112.

È nota l'iscrizione or ora riferita e sono state altresì rilevate le particolarità delle espressioni *pagana nata*, *fidelis facta* ecc. Tutto ciò, per conseguenza, che ci resta a dire intorno ad essa è relativo al tempo in cui Zoilo, d'altronde ignoto, ha governato la Sicilia. Il P. Garrucci [1] crede che l'iscrizione sia o degli ultimi decenni del secolo terzo, o dei primi del quarto, ma tenderebbe piuttosto a collocarlo nei tempi delle persecuzioni che in quelli della pace. Il De Rossi invece [2] vorrebbe piuttosto collocarlo nei tempi della chiesa pacificata e per le ragioni che lo inducono a tale opinione rimanda, nel luogo citato, a ciò che dirà nel vol. II delle *Inscriptiones Christianae*.

Stando così la quistione, io non credo di poter collocare Zoilo più tardi del secondo decennio del secolo IV ed è perciò che

[1] Civ. Catt. fasc. del 17 ott. 1868.

[2] Bull. d'arch. crist. 1868 p. 75. Cf. anche Le Blaut Revue Archéol. N. S. 19, 1869, pag. 23.

nell'incertezza della data da assegnare all'epigrafe catanese, questo mi pare il luogo da porre Zoilo correttore di Sicilia se pure non debba trasportarsi avanti a Domizio Latroniano e riempire così con la sua amministrazione una parte di quegli anni che vanno dal 304 al 314; sicchè Latroniano avrebbe invece governato la Sicilia da prima del 314 ed avrebbe cessato di reggerla circa il 320.

Domitius Zenophilus

Cureti vivas. Pro meritis eximiae lenitatis et benignae administrationis strenuo ac praedicabili iudici Domitio Zenofilo v(iro) c(larissimo) [corr(ectori)] prov(inciae) Sicil(iae). — *Corpus insc. lat.* X, 7234.

Anche di questo correttore della Sicilia la data è incerta; tuttavia abbiamo un termine oltre il quale non mi sembra si possa andare. Infatti un Domizio Zenofilo proconsole d'Africa è riferito dalla nota iscrizione:

. . . . be]atissimo saeculo d d d n n n [Fl] Costantini maximi v(ictoris). . . . f]ori holitori indulta paec[u]nia a fundamentis et s . . . . . . mun]icipi Thiguicensis procon[s]ulatu Domiti Zenofili c[u. u. s. i.]. — *C. I. L.* VIII, 1408.

Il Zenofilo di cui qui si parla è identificato dal Mommsen col Zenofilo consolare di cui parla S. Agostino [1] e collocato nella serie dei consolari d'Africa circa il 320 o 329.

Ora poichè i correttori di Sicilia restano ristretti alla prima metà del secolo IV non mi pare errato il supporre che Domizio Zenofilo consolare di Numidia sia il medesimo a cui è dedicata l'epigrafe siciliana, ed allora egli deve avere amministrato quest'isola prima del 319, o prima del 328, poichè nel 320 o nel 329 era, come abbiamo già detto, nella Numidia. Volendo poi spingere più innanzi le congetture si potrebbe aggiungere che se Latroniano, come abbiamo visto, era correttore di Sicilia già nel 314, probabilmente egli ha preceduto Domizio Zenofilo in Africa e poichè Zoilo può convenientemente assegnarsi al primo

[1] *Contra Cresson* 3, 29, 33; *epist.* 43, 6, 17 seq. e negli *Acta purgationis Caeciliani* (*Optatus De Schisma* Donat Antwerp. 1702 p. 167.

ventennio del secolo IV, potrebbe anche Zenofilo aver retto la Sicilia in quei limiti di tempo od anche più tardi nel 320-328 supponendolo proconsole di Numidia nel 329.

Betitius Perpetuus Arzygius

Clementissimo et victoriosissimo d(omino) n(ostro) Flavio Valerio Constantino, maximo, pio, felici, invicto Aug(usto) Betitius Perpetuus v(ir) c(larissimus) corr(ector) prov(inciae) Sicil(iae) devotus numini maiestatique eius semper dicatus. — *Corpus inscr. lat.* X, 7204.

Arzygii — Τὸν ἁπάσας τὰς πόλεις τῆς Σικελείας ἀνανεώσαντα καὶ τὰ βουλευτήρια καλῶς διοικήσαντα τάς τε λιτουργείας ἰδίαις ἐπινοίαις ἐπικουφίσαντα καὶ ἐν πᾶσι τὴν ἐπάρχιον εὐεργετήσαντα Βετίτιō (sic) Περπέτουον τὸν λαμπρότατον πατρῶνα αἱ Σικελῶν βουλαὶ καὶ ὁ δῆμος ἀνδριάντι τὸν εὐεργέτην μετὰ διετίαν τῆς πράξεως διὰ πρεσβεύτων Ροδίνου καὶ Ἰουλι[ά]νου τῶν διασημοτάτων δεκαπρώτων ἠμείψαντο — *Bull. della Comm. Arch. com. di Roma,* anno 1888 p. 391.

A proposito di questo correttore della Sicilia io mi limito a riassumere quello che hanno già detto il Gatti [1] e l'Hülsen [2] cioè che Betitio Perpetuo ha governato la Sicilia sotto l'impero di Costantino e che non va confuso col Betitio Perpetuo Arzygio consolare di Tuscia ed Umbria [3] perchè i correttori durarono nella Tuscia fino al 366, mentre nella Sicilia terminano prima del 337. Inoltre il Gatti sagacemente conclude dal carattere privato dell'epigrafe da lui illustrata, che essa doveva essere stata posta nella casa di Betitio Perpetuo e per ciò egli deve aver abitato « sul Quirinale, non lungi dal tempio di Quirino, e circa « il luogo che fu modernamente occupato dal Noviziato dei Ge« suiti ».

Finalmente il tempo in cui generalmente si assegna l'amministrazione di Sicilia retta da Betitio Perpetuo è tra il 315 e il 337: questi infatti sono i limiti certi fra cui oscilla, ma se si pongono prima di lui Zoilo e Zenofilo, si può anche portare più tardi il limite del 315; e d'altra parte osservando che l'epigrafe

[1] Bull. cit.
[2] Notizie degli scavi 1888 p. 493 e seg.
[3] *C. I. L.* VI, 1702.

di Mazara già citata porta il solo nome di Costantino, si potrebbe portare al 335 il limite estremo, essendo dopo quel tempo associati all'impero i figli di Costantino Magno. Finalmente considerando il tempo nel quale viene a cadere il governo di Simmachio (v. appresso), il limite massimo giungerebbe circa all'anno 322.

M. Aurelius Naerius Symmachius

Da un lato:

Naeriae Cerelliae Sabinae prudentissime puelle (*sic*) M. Aureli Neri Symmachi v(iri) p(erfectissimi) filiae, familia urbana aere conlato merit. . . . . .

Dall'altro:

. . . . . industria comprobato . . . . . . [Symm]achio v(iro) p(erfectissimo) intra palatio comitatus . . . . di hic i inter ceteras administratio[nes] . . . . . Constantino Aug(usto) in urb(e) Roma . . . . [Cam]paniae set et Siciliae per annos XX . . . . [ad]ministrabit etiam post haec ab eodem [missus ad exc]ussionem et compulsionem canonice [qu]ae de Campania urbi Romae ministratur [sine fr]aude provinciarum rem sibi iniunctam [divina aucto]ritate fideliter egit. — *Corpus insc. lat.* VI, 1747 e *add.* p. 855.

Da questa epigrafe così mutilata e così scorretta si ricava che M. Aurelio Nerio Simmachio ha governato la Campania e la Sicilia per 20 anni, essendo imperatore Costantino e di poi è stato da costui incaricato dell'esazione dei canoni provinciali. È una cosa stranissima il trovare un *vir perfectissimus* al governo della Campania i cui correttori e consolari furono tutti *viri clarissimi* [1]. I venti anni durante i quali Simmachio ha governato Campania e Sicilia è chiaro che si debbono intendere per le due amministrazioni che certamente furono successive. Dal testo dell'iscrizione sembra che egli sia stato prima in Campania, sebbene ciò possa parere strano, ma in mezzo a tante incertezze anche più difficile è lo stabilire il tempo del suo governo di Sicilia. L'epigrafe non dice se egli fu correttore o consolare, ma essendo egli chiamato *vir perfectissimus*, io propenderei a crederlo correttore.

[1] Cf. Marquardt I, p. 237.

Ora l'ultimo che abbia portato questo titolo in Campania in tempo certo è *C. Vettius Cossinius Rufinus*[1] circa il 312 ed il primo consolare noto è *Barbarus Pompeianus* del 331[2]: perciò tra questi due corre uno spazio di 19 anni nel quale può ben aver governato la Campania Simmachio per 12 o 15 anni. D'altra parte i consolari di Sicilia si seguono con intervalli assai brevi da Fabio Titiano prima del 333 a Volusio Venusto del 340 tra i quali furono Aradio Valerio Proculo nel 333 e Celio Censorino nel 335, perciò bisognerebbe supporre una grande disuguaglianza di durata tra il governo della Campania e quello della Sicilia, se si volesse porre Simmachio tra due dei quattro suddetti. Vero è che tra Celio Censorino (a. 335-36) e Volusio Venusto corrono quattro anni circa, ma l'epigrafe dice che Simmachio dopo il governo di Sicilia fu *ab eodem (Constantino) missus ad excussionem et compulsionem canonice quae de Campania urbi Romae ministratur*, Costantino morì nel 337, sicchè Simmachio non avrebbe avuto il tempo in un anno di governare la Sicilia e poi di essere mandato a riscuotere in Campania. Dunque, essendo stato Betitio Perpetuo correttore di Sicilia tra il 315 e il 335 o 337, il nostro Simmachio potrebbe, mi pare, senza difficoltà tra il 312 e il 322 aver governato la Campania e tra il 322 e il 332 la Sicilia ciò che s'accorderebbe anche bene col governo di questa stessa provincia di Valerio Proculo tra il 332 e il 333. Sarebbe perciò il ricordato governatore di Sicilia o il primo dei consolari o, con maggior probabilità l'ultimo dei correttori.

C. Valerius Apollinaris

C. Val(erium) Apollinarem v(irum) p(erfectissimum) corr(ectorem) prov(inciae) Sic(iliae) exemplum unicum abstinentiae integritatis et innocentiae iudicem sine ulla gratia lancis aequae C. Val(erius) Pompeianus v(ir) p(erfectissimus) cur(ator) r(ei)p(ublicae) Lilyb(itanensis) patronum semper suum. Pancrati dii te servent. — *Iscr. di Marsala. Cultura* anno IV, Vol. VI, p. 750.

C. Valerio Apollinare è un correttore di Sicilia ignoto ai compilatori del *Corpus*. L'epigrafe era nel cortile della casa Lipari e fu poi posta nel palazzo del Genio Civile a Marsala.

[1] V. Marquardt loc. cit. n. 3.
[2] Ibid. n. 4.

Il prof. Pellegrini che l'ha pubblicata nella Cultura *(loc. cit.)* osserva la forma tutta greca dell'accusativo in principio e dell'ellissi del verbo, oltre che greco è addirittura, sebbene scritto con caratteri latini, l'aggettivo παγκρατεῖς, *omnipotentes* [1].

Il tempo del governo di Sicilia di Valerio Apollinare é del tutto incerto, mancando qualunque punto di appoggio per determinarlo. Notevolissime però sono le lodi di giustizia, di integrità, di astinenza e di innocenza che a lui si tributano nella base onoraria che forse sosteneva l'effigie di lui.

I CONSOLARI DI SICILIA

L. Aradius Valerius Proculus Populonius

Populonii — L. Aradio Val(erio) Proculo v(iro) c(larissimo), auguri, pontifici maiori, quindecemviro sacris facciundis, pontifici flaviali, praetori tutelari, legato pro praetore provinciae Numidiae, peraequatori census provinciae Galleciae (*sic*), praesidi provinciae Byzacenae, consulari provinciae Europae et Thraciae, consulari provinciae Siciliae, comiti ordinis secundi, comiti ordinis primi, proconsuli provinciae Africae vice sacra iudicanti, eidemque iudicio sacro per provincias proconsularem et Numidiam, Byzacium ac Tripolim itemque Mauretaniam Sitifensem et Caesariensem perfuncto officio praefecturae praetorio, comiti iterum ordinis primi intra palatium, praefecto urbi vice sacra iterum iudicanti, consuli ordinario, huic corpus suariorum et confectuariorum, auctoribus patronis, ex affectu eidem iure debito, statuam patrono digno ponendam curavit. *Corpus insc. lat.* VI, 1690. — *Simile iscrizione dedicarono i* viri perfectissimi et principales et splendidissimus ordo et populus puteolanorum patrono dignissimo curante Sept(imio) Caritone v(iro) p(erfectissimo). — *Corpus insc. lat.* VI, 1691.

Populonii.
Ille ego sum Proculus totus qui natus honori
aut dic quis sit honos quem mihi inesse negas.

Collegium pistorum patrono praestantissimo. — *Corpus insc. lat.* VI, 1692.

[1] [A me sembra piuttosto, che *Pancrati* sia vocativo singolare, riferibile a Valerio Apollinare, e dato al medesimo o come nome sodaliciario, o come appellativo d'onore. — G. Gatti].

Hic bis praefectus patriae praefectus et idem
hic Libyae idem Libyae proconsul et ante
ter vice qui sacra descinxit iurgia iudex
consul et aeterno decoravit nomine fastos
cetera quid memorem tanto sub iudice gesta
cum Proculum videas toto qui natus honori est?

Collegium suariorum patrono praestantissimo. — *Corpus insc. lat.* VI, 1693.

Cum primis, quos non oneravit gloria patrum
ponemus Proculum, vitae morumque decore
haud unquam indignum magnorum Publicolarum
olli semper amor veri et constantia, simplex
caelicolum cultus. non illum spernere posses,
et quamquam reverendus erat non inde timeres.

Symmachi quae supersunt. O. Seeck — Berlino 1883 p. 3.

La splendida carriera percorsa da L. Aradio Valerio Proculo lo rende uno degli uomini più insigni dell'età sua e sono lieto di poterlo annoverare in questa serie dei governatori di Sicilia nella quale, come vedremo anche in appresso, figurano alcuni dei nomi più illustri del IV secolo. Non è mio proposito di fare un commento epigrafico delle iscrizioni citate, essendo già stati dichiarati con certezza i punti discutibili. Ricorderò solo che quelle parole *perfunctus officio praefecturae praetorio* indicano, secondo l'opinione del Mommsen [1], che mentre egli era proconsole d'Africa, esercitò la giurisdizione di prefetto del pretorio nella diocesi africana. Quanto ai titoli *comes ordinis primi*, *comes ordinis secundi*, il Mommsen [2] osserva che essi si trovano per la prima volta nelle epigrafi di Lolliano console nel 355, scritti prima del 342, colla quale opinione concordano pienamente le due iscrizioni di Aradio Valerio Proculo [3] riferite di sopra che debbono essere state scritte prima del 351, non essendovi menzionata la seconda prefettura urbana che va dal 18 Decembre 351 al 9 Settembre 352.

Il tempo nel quale L. Aradio Valerio Proculo ha governato la Sicilia, è generalmente assegnato prima del 340 perchè in quell'anno egli ottenne il consolato [4], ma certo questo limite si può

[1] Cf. *Mem. dell' Istit.* 2, p. 312.
[2] Op. cit. p. 308.
[3] *C. I. L.* VI, 1690 e 1691.
[4] Cf. Marquardt I, p. 240.

portare ancora più indietro cioè prima del 337 anno della sua prefettura urbana. Ma convien ricordare ancora che, dopo essere stato consolare di Sicilia, il nostro Proculo fu insignito degli onori di *comes ordinis secundi* e poi *comes ordinis primi*, poi governò l'Africa ed ebbe contemporaneamente giurisdizione di prefetto del pretorio per la diocesi e poi di nuovo insignito del grado di *comes ordini primi*, giunse alla prefettura urbana. Ora se il titolo di *comes ordinis primi intra palatium* egli lo ottenne prima di essere prefetto della città e prima ancora fu proconsole d'Africa, è necessario che abbia governato questa provincia non dopo il 335/6 e perciò il governo di Sicilia deve essere stato tenuto da lui certo prima del 335, e lasciando un tempo conveniente perchè egli potesse avere il titolo di *comes ordinis secundi* e quindi passare a quello di *comes ordinis primi*, mi sembra si possa giungere senza difficoltà all'anno 332 o 333 almeno, e perciò crederei di dover porre non dopo quel tempo la consolarità di Sicilia del nostro Proculo.

Un numero così grande di onori e di cariche accumulate sulla stessa persona, già ci farebbero supporre che egli non fosse indegno di tanta fiducia accordatagli dall'imperatore. D'altra parte le espressioni adulatorie adoperate nelle basi a lui dedicate dai vari collegi che lo avevano per patrono, in un'età così ampollosa, non sarebbero una prova sufficiente per concludere che egli meritasse quelle lodi. Ma la testimonianza di altri contemporanei, viene a dar valore agli elogi fatti a L. Aradio Valerio Proculo. Infatti avendo Q. Aurelio Simmaco l'oratore, scritto al padre mandandogli alcuni versi da lui composti, questi, cioè L. Aurelio Avianio Simmaco, rispondendogli, fra le altre cose dice: « quo-« niam pudorem meum ipse solvisti a nobis quoque accipe bo-« norum aetatis meae exarata nuper elogia, nam quia nihil est « quod agam, et si nihil agam, subit me maiorum meorum mi-« sera recordatio, inveni, quod illis libellis quos nuper dictave-« ram, possimus adicere [1] ».

Questi uomini *boni* dei quali Avianio Simmaco serbava il ricordo misto al dispiacere che non fossero più (*misera recordatio*), e la cui immagine subito si presentava allo spirito suo appena

[1] *Symmachi quae supersunt*. O. Seeck 1883 p. 3 e segg. Tanto la lettera di Q. Aurelio Simmaco quanto quella del padre rimontano al 375.

non fosse distratto da altre occupazioni, sono Aradio Rufino prefetto della città nel 312 e nel 313, console nel 316 e poi prefetto del pretorio nel 319 [1], il nostro Valerio Proculo di cui abbiamo di sopra riferito l'epigramma che per lui compose Simmaco, Anicio Giuliano console nel 322 e prefetto urbano nel 326-329 e Petronio Probiano console nel 322 e prefetto urbano nel 329-331. Il Seeck poi nella vita di Simmaco [2] si serve appunto di questa lettera di Avianio Simmaco per istabilire, non senza fondamento, che egli dovette essere nato circa il 300 o il 320 perchè chiama suoi maggiori quelli che nel 337 erano già arrivati ad una magistratura così alta qual'era la prefettura urbana. Vedremo poi tra i coetanei dei due Simmachi, anzi tra i loro stessi affini, altri personaggi illustri che furono dall'imperatore mandati a governare la Sicilia.

Finalmente credo di dover ricordare che il nome degli Aradii è celebre nel quarto secolo e parecchi se ne conoscono, cioe Aradio Rufino prefetto della città nel 304 [3], Aradio Rufino di cui abbiamo già parlato a proposito degli epigrammi di Avianio Simmaco, Q. Aradio Valerio Proculo Populonio governatore della provincia Valeria Bizacena, con cui nel 321 strinsero relazione di clientela ed ospizio i Chlulitani [4], i Tenitani [5] quei di Zama di Numidia [6], di Adrumeto [7]; i *Faustinianenses* [8] e i Diditani [9], le cui tessere ospitali sono tutte datate *dominis nostris Crispo et Constantino iuniore nobilissimis caesaribus*. Finalmente L. Aradius Valerius Sa[turninus] Ti[tianus] [10] *comes orientis* nel 363, *praefectus urbi* nel 376, le cui figlie difese Simmaco come si rileva dalla lettera a Patruino *comes sacrarum largitionum* degli anni 401-408 [11].

[1] Cf. Chronog. p. 628 ed. Mommsen.
[2] Op. cit. p. XLI e p. XL nell'albero geneologico di Simmaco.
[3] Chronog. loc. cit.
[4] Forse della città di Chulli di Numidia *C. I. L.* VI, 1684.
[5] *C. I. L.* VI, 1685.
[6] *C. I. L.* VI, 1686.
[7] *C. I. L.* VI, 1687.
[8] *C. I. L.* VI, 1688: ignoti.
[9] Anche essi ignoti *C. I. L.* VI, 1689.
[10] *C. I. L.* VI, 1695.
[11] *Symmachi quae supersunt ep.* lib. VII, 126. Cf. anche p. CLXXXIX.

C. Maesius Aquillius Fabius Titianus

Fabio Titiano v(iro) c(larissimo), correctori Flaminiae et Piceni, consulari Siciliae, proconsuli provinciae Asiae, iudici sacrarum cognitionum, comiti primi ordinis, consuli ordinario, praef(ecto) urbis, Peregrinus serbus domino praestantissimo. — *C. I. L.* VI, 1717.

Della lunga carriera di Fabio Titiano abbiamo numerose memorie e le dignità ricordate nell' epigrafe urbana riferita di sopra, trovano riscontro in altrettante memorie contemporanee. Così trovasi ricordato il suo consolato in una iscrizione di Pesto [1], la prima e seconda prefettura della città in parecchi titoli urbani oltre il già citato [2]. Ora il consolato di Fabio Titiano cade nel 337 d. C., la sua prima prefettura nel 339-341 e la seconda nel 350/1, dal che mi pare di poter asserire senza difficoltà che l' epigrafe urbana posta dal servo al suo padrone può dirsi anteriore al 350 poichè non ricorda la seconda prefettura.

Quanto alla dignità di consolare di Sicilia essa è certamente anteriore al 337 cioè al consolato di Fabio Titiano, ma considerando le altre cariche da lui occupate tra la consolarità di Sicilia ed il consolato, si può anche portare più indietro quel termine.

Infatti prima di esser console ordinario fu *comes primi ordinis*, e *proconsul provinciae Asiae* durante il tempo della qual magistratura *vice sacra iudicavit* [3]. Calcolando dunque anche un solo anno per ciascuna di queste dignità, il che è assai poco, si giungerebbe al 334 e perciò l' amministrazione di Fabio Titiano in Sicilia è ben posta immediatamente dopo quella di Valerio Proculo. Un' altra osservazione importante però convien fare a riguardo di Fabio Titiano ed è che nella sua famiglia è stata quasi ereditaria la carica di governatore di Sicilia. Infatti Aquillio Nigro a cui i due nepoti, uno dei quali Q. Fabio Caesilio Titiano,

[1] *C. I. L.* X, 476.
[2] *C. I. L.* VI, 1653 1654; Eph. ep. IV, 847. Not. d. Scavi 1882 p. 221.
[3] Cf. il Mommsen *Mem. dell' Ist.* 2, 311 e seg.

posero l'epigrafe nota di Palermo [1], fu anche proconsole di Sicilia e certamente fu antenato del prefetto di Roma, ma sull'argomento dello stemma dei Titiani dovremo tornare più tardi.

C. Caelius Censorinus

C. Caelio Censorino v(iro) c(larissimo), praet(ori) candidato, cons(ulari) cur(atori) viae Latinae, cur(atori) reg(ionis) VII, cur(atori) splendidae Carthagin(is), comiti d(omini) n(ostri) Constantini maximi aug(usti) et exactori auri et argenti provinciarum III, co(n)s(ulari) provinc(iae) Sicil(iae), co(n)s(ulari) Camp(aniae), aucta in melius civitate sua et reformata, ordo populusque Atellanus l(oco) d(ato) s(enatus) c(onsulto). — *C. I. L.* X, 3732.

C. Celio Censorino consolare di Sicilia appartiene, secondo il Mommsen [2], alla stessa famiglia di C. Celio Saturnino Dogmatio e l'epigrafe qui sopra riferita è dallo stesso autore commentata pel confronto col celebre titolo urbano di Saturnino. Anche per questa iscrizione perciò mi basterà ricordare che lo strano titolo *exactor auri et argenti provinciarum trium* cioè della Sicilia, Sardegna e Corsica è dallo stesso Mommsen confrontata coll'*examinator per Italiam* di Celio Saturnino [3].

Quanto al tempo in cui Celio Saturnino fu governatore di Sicilia, l'epigrafe fu certamente scritta dopo il 315 come mostra l'espressione *consularis Campaniae* [4].

D'altra parte lo stesso chm̃o illustratore del titolo di Saturnino afferma appartenere anche a Censorino consolare di Sicilia un frammento d'epigrafe africana con cui sono stati poi congiunti altri pezzi venuti in luce più tardi, dai quali tutti insieme si è ottenuta la seguente iscrizione:

[pro beatitu]dine temporu[m d d d(ominorum) n n n(ostrorum)] invictissimorum pri[ncipum Valentis Grati]ani et Valentiniani pe[rpetuorum semper augustorum] . . . . . solo amminist[rante et dedic]ante Caelio Censorin[o v(iro) c(larissimo) consula]ri VI fascali prov(inciae) Numidiae Constantinae . . . . . . ta a patria s[ua . . . . . et] victor ffll(amines) pp(erpetui) sua [industria . . . . . et] proprio sumptu feceru[nt] [5].

[1] *C. I. L.* X, 7287.
[2] *Mem. dell' Istit.* 2, 300.
[3] Op. cit. 2, 317.
[4] Loc. cit.
[5] *C. I. L.* VIII, 2216.

Per la qual cosa dopo che Celio Censorino fu consolare di Sicilia, ottenne il governo della Campania collo stesso titolo e quindi, come era stato curatore di Cartagine ne' tempi anteriori, governò la provincia di Numidia al tempo di Valentiniano Valente e Graziano. Se così fosse pertanto, dovrebbe Celio Censorino aver governato la Campania negli ultimi anni di Costantino cioè poco prima del 337 e la Sicilia qualche tempo avanti ancora, altrimenti sarebbe impossibile che dal 367 in poi, cioè essendo imperatori i tre già detti, egli fosse in Africa come consolare. Tuttavia io non so se possa sostenersi che il nostro Censorino abbia esercitato due magistrature a così enorme distanza di tempo, cioè con un intervallo di più di 30 anni e dubito che non sia qui il caso di ripetere lo stesso ragionamento fatto dal De Rossi [1] a proposito dei due Betiti Perpetui, l'uno correttore di Sicilia, l'altro consolare di Tuscia ed Umbria: per la qual cosa potrebbe essere che il consolare di Numidia fosse differente dal consolare di Sicilia. Tuttavia, per le ragioni già dette, nel dubbio che essi possano essere la stessa persona, è necessario porre Celio Censorino al governo di Sicilia tra gli anni 335 e 336.

Ignotus

Ad Eusignium.

.... Fuit enim matri eius (Flaviani minoris) cum procuratore tuo (Eusignii) finalis in Sicilia quaestio, quam disceptatio non, ut scribis, Venusti, sed alterius rectoris absolvit. — Symm. *op. cit.* lib. IIII, 71 ed. Seeck.

Simmaco scrivendo ad Eusignio gli dice che la contesa pei confini avuta dal suo procuratore colla madre di Flaviano in una possessione di Sicilia non fu risoluta da Venusto, consolare di quella provincia, ma da un altro *rector;* sicchè Eusignio non deve credere che il giudizio non sia stato equo per la parentela tra il giudice ed una delle parti. Dalle quali parole parmi di poter inferire che quest' altro *rector* abbia governato la Sicilia a brevissima distanza da Venusto, altrimenti difficilmente Eusignio li avrebbe potuti scambiare. Deve perciò cadere l'amministrazione

[1] Le prime raccolte d'antiche iscrizioni p. 165.

di Sicilia di quest'altro consolare press'a poco nel medesimo periodo di tempo dell'amministrazione di Venusto, e poichè il nuovo consolare di Sicilia Memmio Vitrasio Orfito, secondo quel che dirò in appresso, sembra che abbia governato l'isola circa il 348, è probabile che il nostro ignoto sia stato l'immediato successore di Volusio Venusto e abbia tenuto il suo posto tra il 345 e il 348: o il suo immediato predecessore ed abbia governato tra il 336 e il 340. Ma l'amministrazione di Orfito (v. appresso) cade appunto tra il 344 e il 348 nè può essere egli l'ignoto consolare a cui accenna Simmaco poichè, essendo Orfito suocero di Simmaco, fu affine della madre di Nicomaro Flaviano, e perciò l'accusa di ingiustizia nella risoluzione della questione non sarebbe tolta di mezzo; dunque deve essere l'ignoto differente da Orfito e il predecessore di Venusto e la sua consolarità di Sicilia deve essere posta tra il 336 e il 340.

Volusius Venustus

Ad Eusignium.

.... Fuit autem matri eius (Flaviani minoris) cum procuratore tuo (Eusignii) finalis in Sicilia quaestio, quam disceptatio non, ut scribis, Venusti, sed alterius rectoris absolvit. — *Symmachi op. cit.* lib. IIII, 71 ed. Seeck.

Volusio Venusto fu padre di Nicomaco Flaviano [1] e zio di Q. Aurelio Simmaco avendo una sorella di lui sposato L. Aurelio Avianio Simmaco da cui nacque l'oratore. Una delle prime cariche da lui occupate fu il governo di Apulia e Calabria, come apparisce dell'epigrafe di Canusio [2]: « Salvis ddd(ominis) nnn(ostris) Constantino Aug(usto) et filiis eius Caess(aribus), Volusius Venustus v(ir) c(larissimus) corrector Apul(iae) et Calab(riae) ob amorem patriae statuas ornatui porticus posuit ». Fu poi consolare di Sicilia, come si ricava dal brano di lettera riferito di sopra: dopo la qual magistratura restò lontano dalla cosa pubblica forse a cagione delle sue opinioni religiose discordanti da quelle dell'imperatore. Era quello il tempo in cui si preparava il gran dramma

[1] Cf. Seeck *op. cit.* p. CXIV e cf. anche p. XL nell'albero genealogico di Simmaco. Di Volusio Venusto raccoglie il Seeck tutte le notizie ed io perciò mi limito a riassumerle in questo articolo.

[2] *C. I. L.* IX, 329.

della lotta finale tra il paganesimo e il cristianesimo, e Volusio Venusto era di quel vecchio partito che vedendo l'impero pericolante, credeva che il paganesimo lo avrebbe potuto salvare. Assai tempo visse privatamente e circa 20 anni dopo la consolarità di Sicilia, quando salì sul trono imperiale Giuliano, egli e il suo partito risorsero. Andò come legato all'imperatore e da lui ebbe il grado di vicario di Spagna [1]. Ciò ebbe luogo nell'anno 363 e nel 370 o 371 egli ha preso parte ad altra ignota legazione insieme col famoso Vettio Agorio Pretestato [2] altro ardente campione delle idee antiche, dopo di che forse terminò la sua carriera, non trovandosi più menzione di lui. Gli storici pagani però, Ammiano e Macrobio, hanno sempre parole di elogio per Venusto ed esaltano la sua stirpe, la sua dottrina, la sua probità [3].

Finalmente quanto alla cronologia della sua vita poco v'è da aggiungere al già detto. La carica di correttore di Apulia e Calabria è stata da lui occupata sotto Costantino imperatore, la vicaria di Spagna nel 363, è necessario perciò che la consolarità di Sicilia sia posta tra questi due termini. Ora è più naturale il supporre che dopo il governo di Apulia e Calabria egli abbia avuto quello di Sicilia e poi si sia ritirato a vita privata fino a che da Giuliano non ebbe la vicaria di Spagna, di quello che, dopo aver vissuto privatamente durante tutto l'impero dei figli di Costantino, negli ultimi anni di Costanzo, cioè quando la fazione pagana doveva essere più inacerbita, sia stato richiamato da Costanzo stesso ad occupare cariche pubbliche. Per la qual cosa ponendo il suo governo di Apulia e Calabria negli ultimi anni di Costantino, si viene a stabilire senza difficoltà la sua consolarità di Sicilia tra il 340 e il 344 o 345 dal qual tempo corre giusto uno spazio di circa 20 anni al 363 cioè al tempo della sua vicaria di Spagna [4].

[1] Amm. Marc. XXIII, 1, 4: « iisdem diebus legatos ad se missos ab urbe aeterna clare natos meritisque probabilis vitae conpertos, imperator honoribus diversis adfecit; et Apronianum Romae decrevit esse praefectum, Octavianum proconsulem Africae, Venusto vicariam commisit Hispaniae, Rufinum Aradium comitem Orientis perrexit. »

[2] Cf. Amm. Marc. XXVIII, 1, 24.

[3] Macrob. 1, 5, 13 e luoghi citati.

[4] Cf. Seeck *op. cit.* p. CXIV.

Memmius Vitrasius Orfitus Honorius

Honori. — Memmio Vitrasio Orfito v(iro) c(larissimo) genere nobili, domi forisque ad exemplum veterum continentia iustitia, constantia, providentia omnibusque virtutibus semper inlustri, praef(ecto) urbi, non multo interposito tempore iterum praef(ecto) urbi, proconsuli Africae, comiti ordinis primi, item comiti intra consistorium ordinis primi, legato petitu senatus populiq(ue) romani, comiti ordinis secundi, consulari provinciae Siciliae, pontifici maiori Vestae, quindecim viro s(acris) f(aciundis), pontifici Solis, consuli, praetori, quaestori [k(andidato)] atque his omnibus ab ipsa iuventute perfuncto, ob eius temporibus difficillimis egregias ac salutares provisiones, susceptorum ostiensium sive portuensium antiquissimum corpus, ob utilitatem urbis Romae recreatum, statuam constituit. — *C. I. L.* VI, 1741.

Honori. — Memmio Vitrasio Orfito v(iro) c(larissimo) nobilitate actibusque ad exemplum praecipuo, praefecto urbi et iterum praefecto urbi, proconsuli Africae ac tertio sacrarum cognitionum iudici, comiti in consistorio ordinis primi, legato secundo difficillimis temporibus petitu senatus et p(opuli) r(omani), comiti ordinis secundi expedition(es) bellicas gubernanti, consulari Sicil(iae), pontifici Solis, pontifici Vestae, XV viro s(acris) f(aciundis) consuli, praetori, q(uaestori) k(andidato) omnibusque perfuncto honorib(us) intra aetatis primordia, ob providentiam et statum optimum urbis Romae ab eo redditum, corpus omnium mancipum statuam sub aere constituit. — *C. I. L.* VI, 1742.

Honori. — Memmio Vitrasio Orfito v(iro) c(larissimo) nobilitate et actibus praecipuo, praefecto urbi et iterum praefecto urbi, proconsuli Africae et tertio sacrarum cognitionum iudici, comiti ordinis primi, iterum intra consistorium, legato secundo difficillimis temporibus petitu senatus et p(opuli) r(omani), comiti ordinis secundi, expeditiones bellicas gubernanti, consulari provinciae Siciliae, pontif(ici) deae Vestae, XV viro s(acris) f(aciundis), pontif(ici) dei Solis, consuli, praetori, q(uaestori) [(kandidato)], corpus pistorum magnariorum et castrensariorum statuam sub aere constituit. — *C I. L.* IV, 1739.

Honori. — Memmio Vitrasio Orfito v(iro) c(larissimo) nobilitate et actibus praecipuo, prafecto urbi et iterum praef(ecto) urb(i), [pro]co(n)s(uli) Africae ac tertio sacrar(um) cognitionum iudici, comiti ordinis primi, iterum intra consistorium, legato secundo difficillimis temporibus petitu senatus et p(opuli) r(omani), comiti ord(inis) II, expeditiones bellicas gubernanti, co(n)s(ulari) provinc(iae) Sicil(iae), pontif(ici) deae Vestae, XV viro s(acris) f(aciundis), pontif(ici) dei Solis, co(n)s(uli), praetori q(uaestori) [(kandidato)], corpus naviculariorum statuam sub aere constituit. — *C. I. L.* VI, 1740.

Pro beatitudine temporum dd(ominorum nn(ostrorum) Constanti et Constantis aauugg(ustorum), stationem a solo fecerunt Vitrasius Orfitus et Fl(a-

vius) Dulcitius vv(iri) cc(larissimi) consulares p(rovinciae) S(iciliae) curante Fl(avio) Valeriano ducenario agente in reb(us) et p(rae)p(ositus) census publici. — *C. I. L.* X, 7200.

D(omino) n(ostro) Constantio Augusto, Memmius Vitrasius Orfitus v(ir) c(larissimus) praef(ectus) urb(i), iud(ex) sac(rarum) cog(nitionum) iter(um) d(icatus) n(umini) m(aiestati)q(ue) eius curante Publilio Caeionio Iuliano v(iro) c(larissimo). — *C I. L.* VI, 1159.

Memmio Vitrasio Orfito fu padre di Rusticiana sposata da Q. Aurelio Simmaco l'oratore, prima del 371, secondo l'opinione di Suse e Morin, o nell'estate del 375 secondo l'emendazione del Seeck [1]. L'epigrafe di Sciacca già riferita che ricorda la sua consolarità di Sicilia, non lascia alcun dubbio sul tempo in cui egli esercitò tale magistratura. Infatti gli imperatori Costanzo e Costante furono soli colleghi dal 340 al 350, nè posso supporre l'epigrafe anteriore non essendovi nominato Costantino: in quel decennio dunque dovette il nostro Orfito reggere l'isola, e considerando le altre dignità che ottenne tra il governo di Sicilia e quello d'Africa del 352 si potrebbe anche porre il primo tra il 344 e il 348.

Le spedizioni da lui comandate, a dir vero, non saprei indicarle con certezza, sicchè si potrebbe supporre che con quelle parole *expeditiones bellicas gubernanti* si indicasse o un qualche aiuto mandato da Costante nel 349 in oriente dopo la battaglia di Singara perduta da Costanzo, ovvero la lotta di Gallia contro Magnenzio del 350, ma questa seconda ipotesi mi sembra che lasci troppo poco tempo per giungere al proconsolato d'Africa del 352. Quanto ai tempi difficili accennati in tutte le epigrafi, non è cosa ardua trovarne la spiegazione sia per le controversie religiose, essendo allora l'oriente ariano e l'occidente cattolico, sia appunto per la morte di Costante e l'insurrezione di Gallia di Magnenzio, o finalmente con maggior probabilità, specialmente avuto riguardo ai collegi che dedicarono ad Orfito le epigrafi urbane ricordate, per la fame frequente in quegli anni a Roma. Secondo la nostra ipotesi dunque egli, dopo il 348 circa, lasciato il governo di Sicilia, avrebbe preso parte alla guerra di oriente nel 349, nel 352 avrebbe governato l'Africa, nel 353-355 sa-

[1] *Op. cit.* p. XLIX e seg. Cf. anche a p. XL l'albero genealogico di Simmaco.

rebbe stato prefetto di Roma, nel 357-359 avrebbe di nuovo occupato questa carica e finalmente nel 369 o 370 sarebbe morto. Infatti nel 384-385 Simmaco scrive una lettera nella quale lo dice morto già da 15 anni [1]. Chiudo quest'articoletto ricordando un'epigrafe di Mitilene [2] nella quale è nominato un Orfito che, secondo lo stesso Boeckh, si riferisce alla famiglia consolare nota degli Orfiti, alla quale apparteneva il governatore di Sicilia e che avrebbe posseduto un fondo detto Dorycnama nell'isola di Lesbo.

Flavius Dulcitius

Vedi l'epigrafe *Corpus insc. lat.* X, 7200, riferita all'articolo precedente.

Non credo che si possa collocare altrove questo Flavio Dulcitio consolare di Sicilia che è ricordato nella stessa epigrafe di Memmio Vitrasio Orfito già esposta, nè posso aggiungere circa alla sua persona altro che congetture. Secondo l'iscrizione già menzionata, anche egli fu al governo di Sicilia prima del 350. Quanto al trovarsi i due nomi insieme, non mi pare verosimile il supporre che abbiano governato l'isola contemporaneamente, il che sarebbe un fatto stranissimo e forse sarebbe più giusto immaginare che qualche opera cominciata dal suo predecessore fosse compiuta da lui e che egli avesse posto l'epigrafe, non attribuendo a sè solo il merito dell'opera stessa, ma ricordandone anche l'iniziatore Memmio Vitrasio Orfito. Pertanto, sebbene neppure questa ipotesi sia interamente soddisfacente, sembrami più ammissibile dell'altra. Inoltre io credo che Dulcitio abbia seguito e non preceduto Orfito sì perchè il suo nome nell'epigrafe è posto per secondo e sì perchè la consolarità di Orfito non può scendere oltre il 348, quella di Dulcitio può invece giungere più innanzi. Nel 357 trovo un Dulcitio consolare dell'Emilia [3] e non vedo alcuna ragione per crederlo differente dal nostro. A lui attribuirei volentieri anche un sigillo di piombo trovato in Sicilia [4] che porta il nome *Dul-citi-us* Δουλ-κίτι[ος].

[1] Seeck *op. cit.* lib. IX, 150.
[2] *C. I. G.* 2169.
[3] *Cod. Th.* 13, 10, 3.
[4] *C. I. G.* 9007.

Flavius Arsinius

[Plurium saeculor]um in[iur]ia nynfeum [informi l]abe foedatum cuius etiam aqua, [licet antiq]uo meatu, tamen corruptione [formaru]m ita fuerat poll[u]ta ut quandam [quasi nox]am haurientibus inferre videretur [providenti]a Fl(avii) Arsini v(iri) c(larissimi) consularis p(rovinciae) S(iciliae) [restitu]tum atque usui populi splendidissimi [Catinensiu]m redditum reformatumque est [cur]ante Fl(avio) Ambrosio v(iro) p(erfectissimo) dd(efensore) perp(etuo). — *C. I. L.* X, 7017.

Colla precedente epigrafe ne è riferita un'altra greca [1], la quale accenna alla fondazione delle terme, mentre l'opera di Flavio Arsinio sarebbe stata quella del restauro, principalmente delle condotture, le quali guaste, non portavano più l'acqua pura. Lo Zumpt, la cui opinione é riferita dal Boeckh nel luogo citato, crede che *Arsinius* fosse consolare di Sicilia sotto Costanzo, cioè prima del 359 e ciò perchè un *Arsenius* da lui identificato col governatore suddetto è chiamato col titolo di *ex vicarius* nel Codice Teodosiano [2].

Delle terme da lui restaurate torneremo a parlare in occasione di un altro consolare di Sicilia, di circa 74 anni posteriore a Flavio Arsinio.

Virius Nicomachus Flavianus

Virio Nicomacho Flaviano v(iro) c(larissimo), quaest(ori), praet(ori), pontif(ici) maiori, consulari Siciliae, vicario Africae, quaestori intra palatium, praef(ecto) praet(orio) iterum, co(n)s(uli) ord(inario), historico disertissimo, Q. Fabius Memmius Symmachus v(ir) c(larissimus) prosocero optimo. — *C. I. L.* VI, 1782.

Nicomacho Flaviano cons(ulari) Sicil(iae), vicar(io) Afric(ae), quaest(ori) aulae divi Theodosi, praef(ecto) praet(orio) Ital(iae), Illyr(ici) et Afric(ae), iterum, virtutis auctoritatisq(ue) senatoriae et iudiciariae ergo reddita in honorem filii Nicomachi Flaviani cons(ularis) Camp(aniae), procons(ulis) Asiae, praef(ecti) urbi saepius, nunc praef(ecti) praet(orio) Italiae, Illyrici et Africae Imperatores Caes(ares) Fl(avius) Theodosius et Fl(avius) Placidus Valentinia-

[1] *C. I. G.* 5649 h.
[2] 1, 15 (6, 4).

nus semper Aug(usti) senatui suo salutem......... etc. Appius Nicomachus Dexter v(ir) c(larissimus) expraef(ecto) urb(i), avo optim(o) statuendam curavi...... Septb. [Basso et Antioc]ho v(iris) c(larissimis) cons(ulibus). — *C. I. L.* VI, 1783.

Nicomaco Flaviano [1] nacque di Volusio Venusto l'anno 334 circa, e seguendo suo padre del quale doveva ben presto oscurare la fama, fu ardente partigiano del gentilesimo, sicchè, durante l'impero dei figli di Costantino, è stato tenuto lontano dalle cariche pubbliche, ma allorquando, sotto Giuliano, i capi di parte pagana ottennero grandi favori, e il padre stesso di Flaviano fu fatto vicario di Spagna, egli ebbe il governo di Sicilia. Ciò avvenne, secondo che ha già dichiarato il Seeck, l'anno 364 [2] essendo a lui diretta una lettera [3] in quel tempo, dalla quale apparisce che egli occupava qualche carica che non potè essere se non il governo di Sicilia, perchè le altre sue magistrature ebbero luogo più tardi. Tornò alla vita privata per alcun tempo e quindi dopo la morte di Valentiniano, per l'autorità di Ausonio, ebbe, l'anno 376-377, il vicariato di Africa, essendo proconsole nella stessa provincia Esperio figlio di Ausonio stesso. Certamente a Flaviano e non ad altro vicario, è diretta la nota costituzione di Graziano contro i donatisti protetti dal vicario il quale avversava i cattolici: e le osservazioni del Seeck mi sembrano opportunissime e valevoli a confermare i dubbi del De Rossi sull'errore che avrebbe commesso s. Agostino [4], credendo Flaviano un donatista. Fu poi, come uomo erudito e letterato, da Teodosio promosso al grado di *quaestor sacri palatii*, ricordato nelle epigrafi di sopra riferite, e nelle lettere di Simmaco [5], prima del 383, finalmente fu prefetto del pretorio d'Italia l'anno 383 e fece, secondo il costume del tempo, progredire nella via degli onori i suoi due figli, l'uno de' quali, Flaviano, già consolare di Campania fu da lui chiamato in *societatem consilii comitem* e quindi fatto nominare proconsole d'Asia. Dalla qual provincia, costui, avendo fatto bastonare un decurione, contro la legge di Teodosio,

[1] Anche di costui dopo il De Rossi ha trattato largamente il Seeck nell'opera citata a p. CXIV e segg. sicchè io ho riassunto le sue conclusioni.

[2] *Loc. cit.* n. 554.

[3] II. 44.

[4] *Ep.* 87, 8.

[5] II, 8; III, 90.

dovette fuggire e forse col suo fallo trasse a rovina anche il padre, che appena pochi mesi dopo che era salito al grado di prefetto del pretorio, nell'estate del 383 si ritrasse in Campania nei suoi poderi ad attendere agli studii suoi prediletti.

Tornato in grazia di Teodosio tuttavia, nel 389 era di nuovo prefetto del pretorio in Italia, nè poteva tardare ad esser nominato console ordinario. Ma intanto scoppiava la tempesta politico-religiosa suscitata da Eugenio e dalla parte pagana e Nicomaco Flaviano si poneva a capo del partito insorgente. Egli ebbe da Eugenio l'ambito consolato, ma la memoria di quest'onore restò solo nel titolo privato posto dal progenero nella propria casa sul Celio, mentre nell'atto pubblico con cui Teodosio reintegrò la memoria di Nicomaco Flaviano e restituì ai figli di lui i beni confiscati, non se ne fa menzione. Flaviano ottenne da Eugenio la restituzione del culto pubblico pagano, tante volte invano richiesto e con tanto zelo avversato da s. Ambrogio [1]. Nell'anno 394 fece la solenne *lustratio urbis* [2], celebrò le feste Isiache e Megalesi, distrusse edifici che occupavano l'area sacra dei templi antichi e di qui insulti ai sacerdoti cristiani e allettamenti a'fedeli a tornare al paganesimo. Intanto Teodosio si apparecchiava ad abbattere i ribelli ed Eugenio ed i suoi si armavano. I vaticini presi secondo il rito antico promettevano la vittoria alla vecchia religione dell'impero contro quella che si andava imponendo mentre l'impero declinava. Racconta Paolino che Flaviano ed Arbogaste promettevano che tornando dalla vittoria avrebbero fatto una stalla della basilica milanese, e mentre Teodosio si avanzava forte delle sue agguerrite milizie, essi, fidenti nell'aiuto de'numi, ponevano una piccola schiera in agguato a'passi delle Alpi ed il simulacro di Giove con fulmini d'oro in mano a terrore dei nemici. A capo di questa avanguardia era Flaviano, ma quando, sopraggiunto Teodosio, i pagani parte fuggirono, parte passarono al nemico, egli prima che le sorti fossero decise da una battaglia campale, disperando del perdono, si uccise. Così terminò quest'uomo che, per la coltura, per la capacità politica, per le dignità che ottenne, fu uno dei più notevoli dell'età sua.

[1] Paulin. *Vita Amb.*; Ambrosii *ep.* 57, 6.

[2] Contro cui si scaglia l'autore del carme inserito nel codice parigino 8084 pel quale vedi il De Rossi *Bull. d. Arch. crist.* 1868, p. 49 e segg. e p. 61-65.

M. Valerius Quintianus

[Imp(eratori) caesari] d(omino) n(ostro) [Fl(avio) Valentini]ano pio [felici] semper aug[usto] M. Valerius Quintianus v(ir) c(larissimus) cons(ularis) p(rovinciae) S(iciliae) clementiae pietatique eius semper dicatissimus [1]. — *C. I. L.* X, 7229.

Imp(eratori) caesari d(omino) n(ostro) Fl(avio) Valenti pio felici semper augusto, M. Valerius Quintianus v(ir) c(larissimus) cons(ularis) p(rovinciae) S(iciliae) clementiae pietatique eius semper dicatissimus. — *C. I. L.* X, 7230.

La forma identica di queste due iscrizioni di Marsala fa vedere che M. Valerio Quintiano invece di porne una sola dedicata *dominis nostris Valentiniano et Valenti*, abbia preferito dedicarne una a ciascuno de' due augusti. Pertanto se nel 364 fu consolare di Sicilia Nicomaco Flaviano, io non credo di poter porre in altro tempo che nel 365-367 la consolarità di Valerio Quintiano, imperando in quegli anni Valentiniano e Valente ed essendo certa la data del 368, del nuovo consolare Domno di cui diciamo appresso. Null'altro io trovo relativamente a M. Valerio Quintiano la cui carriera forse terminò colla consolarità di Sicilia.

Domnus

Imperatores Valentinianus et Valens AA. ad Domnum consularem Siciliae. Lex data IV Non. Decembris post consulatum Lupicini et Iovini virorum clarissimorum. — *Cod. Th.* 8, 5, 29.

Anche di costui non vi è di certo che lo strano nome *Domnus* e l'anno 368 della sua consolarità di Sicilia, come apparisce dalla costituzione del codice Teodosiano. Egli deve perciò essere l'immediato successore di Valerio Quintiano.

Facundus Porfyrius Mynatidivs

Vernantibus saeculis ddd(ominis) nnn(ostris) genio splendidae urbis Catinae, Facundus Porfyrius Mynatidius v(ir) c(larissimus) cons(ularis) eiusdem. *C. I. L.* X, 7014.

[1] Tra le righe di quest'epigrafe restano visibili le parole aug-numini eius m[aiestatique] appartenenti ad altra iscrizione.

Dalla consolarità di Domno fino all'ultimo ventennio del secolo IV, cioè fino all'impero di Teodosio, trovo una grande lacuna nei governatori di Sicilia. D'altra parte i *domini nostri tres* dell'epigrafe di Catania sopra esposta, mi inducono a collocare Facundo Porfirio Minaditio precisamente in quel periodo di tempo pel quale mancano altri nomi di consolari. Infatti Valentiniano Valente e Graziano furono colleghi dal 367 al 375 anno in cui essendo morto Valentiniano, fu assunto al trono Valentiniano *iuniore* insieme coi due superstiti. Questi tre regnarono uniti fino all'agosto del 378. Dal 9 agosto 378, epoca della morte di Valente, fino al 19 gennaio 379 gli augusti furono due soli e da questo tempo in poi di nuovo tre per l'assunzione al trono di Teodosio. Salvo dunque i cinque mesi che corrono dal 9 agosto 378 al 19 gennaio 379 gl'imperatori furono sempre tre e perciò l'amministrazione di Minatidio deve cadere in questo lungo periodo che va dal 368, anno della consolarità di Domno, a prima del 383 anno della consolarità di Castorio (v. appresso). Vero è che furono tre colleghi anche Costantino *iuniore*, Costante e Costanzo dal 337 al 340 e Valentiniano *iuniore*, Teodosio e Arcadio dal 383 al 392 e poi di nuovo Teodosio Arcadio e Onorio dal 393 al 395, ma sì perchè alcuni di questi periodi comprendono un numero minore d'anni, sì perchè in essi trovo ricordati altri consolari di Sicilia, preferisco di collocare Minatidio tra il 368 e il 383 periodo più lungo degli altri e nel quale non trovo alcun nome di governatori di Sicilia.

Iulius Agrius Taruntenius Marcianus

Iulii A[grii Taruntenii M]arciani v(iri) c(larissimi). — Iulio Agrio Taruntenio Marciano v(iro) c(larissimo) et inl(ustri), nobilitate, iustitia, eloquentia et auctorita[te] conspicuo et a primo aetatis flore probato, quaest(ori) kandidato, pr(aetori) [kand(idato)], consul(ari) Siciliae, procons(uli) orient(is), legato amplissimi ordinis, terti[um praef(ecto)] urbi, iudici sacrarum cogniti[onum], iterum ob egregia eius in se me[rita] quod illis summus in curiis loc[o iudicioq(ue)] per annos triginta sententia [pariter ac] vetustate praelucet, eique en[ixo studio] honesta seu iusta censent[i adsentiunt omnes], nobilissimus ordo, consen[su principis] statuam ob merita eius perpetua aetate v[enerandam decrevit], primus agens cum suis....... — *C. I. L.* VI, 1735.

Un Giulio Agrio Taruntenio Marciano fu prefetto di Roma nel 409 [1] e ad un vicario dello stesso nome, identificato del Corsini [2] col consolare di Sicilia, è diretta la costituzione dal Codice Teodosiano IX, 38, 7, data l'anno 384: se il vicario è la stessa persona del consolare di Sicilia, bisogna porre la sua magistratura in questa provincia prima del 384 anno della sua vicaria. Colloco perciò anche questo consolare di Sicilia in quel lungo periodo che va dal 368 al 383. Un frammento di epigrafe Catanese porta il nome Μαρκιανός [3] e la provenienza del marmo può far credere si debba riferire al nostro Taruntenio.

Castorius

Mire pietatis sapientia huius et inn[o]centihe totius, consularis Siciliae, vicarius Africae, coniugi dulcissimo Castorio qui vixit ann(os) XXXV, m(enses) VIII, d(ies) XV, recessit III idus dec(embres), depositus idibus dec(embribus) dd(ominis) nn(ostris) Arcadio et Bautoni conss(ulibus) — *C I. L.* IX, 5300.

Castorio, morto nel 385, era già stato vicario d'Africa e consolare di Sicilia. Egli deve aver deposto la vicaria d'Africa prima del Dicembre 385 poichè essendo morto l'11 e seppellito il 13 dello stesso mese, deve avere cessato di vivere nello stesso luogo dove fu deposto. Dunque, essendo stato vicario d'Africa prima del 384/5, non può essere stato consolare di Sicilia dopo il 383.

Nicagoras

Symmachus Flaviano fratri. Voluntaria beneficia tua petitione praevenio ut quae tu sponte tribuis, ego videar impetrare et bonum naturae tuae in gratiam meam transeat. Nicagoram clarissimum virum Siciliae fascibus functum sub custodiam adesse iussisti. hunc tibi et suae vitae integritas et merita fraterna commendant. accedit illi ad praerogativam precatio mea: qui etsi spero probitati eius responsuram beneficentiam tuam, sedulo tamen postulo ut sanctissimo iuveni in bonum vertat exhibitionis occasio. Vale. — Symm. *ep.* II, 41 ed. Seeck.

[1] Vedi Tomassetti *Note sui prefetti di Roma nel Museo ital. di antichità classica* vol. III, punt. II, p. 74.

[2] *De praef. urb.* p. 284.

[3] *C. I. G.* 5649g.

La lettera scritta a Nicomaco Flaviano per raccomandargli Nicagora appartiene, come nota il Seeck [1], al tempo della prefettura pretoriana di Flaviano; altrimenti non avrebbe potuto far condurre a sè Nicagora *sub custodiam*. Essa dunque rimonta all'anno 383 ovvero fu scritta tra il 389 e il 394. Nicagora dunque deve aver governato la Sicilia o prima del 383 ovvero prima degli anni 389-394 cioè prima della seconda prefettura di Flaviano, dicendo Simmaco che Nicagora aveva già avuto i fasci in Sicilia quando egli scriveva. Dalle espressioni adoperate da Simmaco, si rileva che l'amministrazione del nostro consolare di Sicilia deve essere stata buona facendosi valere presso il prefetto del pretorio l'*integritas vitae* e la *probitas* di Nicagora e chiamandolo *sanctissimus iuvenis*.

Ignotus

..... referendi haec sola praefecto urbi ratio fuit, non ut receptarum appellationum poenam Siciliae rector exsolveret, sed ut iniuriam suam sacri auditorii cognitor iudicaret. — Symm. *ep.* II, 30.

La lettera è diretta a Nicomaco Flaviano e la lite di cui si parla in essa e in altre lettere, sembra, secondo l'opinione del Seeck, aver avuto luogo nel 389, nel quale anno Simmaco avrebbe scritto la lettera e al quale anno perciò dovrebbe rimontare l'ignoto *Siciliae rector* ivi ricordato.

Maximilianus (?)

Maximiliano. Me ex sententia valere significo, tibi secunda opto suppetere. post haec de te postulo, quod spontanea benignitate fecisses, ut conductorem rei meae Siciliensis ad provinciam revertentem, celeri transcursu ad destinata dimittas....... — Symm. *ep.* IX, 52 ed. Seeck.

Massimiliano a cui è scritto il frammento di lettera riferito di sopra, è figlio di Mariniano a cui pure Simmaco scrisse più lettere [2]. Mariniano sembra che fosse uomo ricchissimo, avendo

[1] *Op. cit.* p. CXXIII.

[2] *Ad Marinianum* III, 23-29; *ad Maximilianum* VIII, 48, 51, 55; IX, 52.

riscattato il figlio caduto in mano di Alarico, a prezzo di 30 mila soldi d'oro [1]. Fu fautore della parte pagana e resse il vicariato di Spagna nel 383 [2]. Dalla epistola di Simmaco a Massimiliano (lib. VIII, 48) scritta nel 396, si ricava che questi in quell'anno ha occupato qualche carica *in aula principis* [3]. Quanto al brano di lettera riferito in principio, mi sembra di poter asserire che al tempo in cui esso fu scritto Massimiliano fosse consolare di Sicilia. Infatti il *conductor rei Siciliensis* ritorna *ad provinciam*, il che, se non erro, significa che egli torna nella provincia dove sono posti i beni che amministra; e poichè Simmaco prega Massimiliano *ut eum celeri transcursu ad destinata dimittat*, costui dovette occupare qualche carica che lo ponesse in grado di facilitare il viaggio di questo *conductor rei Siciliensis*. Anche Euscio, notario di Simmaco, è da lui raccomandato a Zenodoro giudice, cioè correttore di Lucania e dei Bruttii [4] in occasione simile, cosicchè si può forse supporre che anche Massimiliano, a cui Simmaco raccomanda il suo *conductor rei Siciliensis*, fosse consolare di Sicilia; e ciò naturalmente prima del 396, cioè prima di occupare la dignità aulica a cui è stato accennato di sopra. Tuttavia il punto interrogativo presso il suo nome in principio, indica che la presente è una semplice congettura [5].

(C. Maesius Aquillius Fabius) Titianus

Ad Titianum. Desideratas quidem litteras tuas sumpsi, sed cognitio actuum tuorum, quorum testis atque narrator Euscius fuit, uberiorem mihi attulit voluptatem. — Symm. *ep.* lib. VIII, 68.

L'anno 398 scriveva Simmaco ai Nicomachi una lettera, nella quale dice d'aver ricevuto notizie dei suoi affari in Sicilia da Euscio suo procuratore [6]. Ora le espressioni dell'altra lettera a

[1] Zosim. V, 45.

[2] Cf. Seeck *op. cit.* p. CXXVII.

[3] « Soles in scribendo esse prolixus pro ingenii tui viribus; postquam te honor aulicus in procinctum vocavit, tu quoque verba succingis et tamquam levis armaturae miles rorarios aemularis. » Cf. anche Seeck *op. cit.* p. CXCIX.

[4] Cf. *op. cit.* IX, 3.

[5] L'Eusebio consolare di Sicilia a cui è attribuita la costituzione di Arcadio ed Onorio del 395 (vedi *Cod. dipl. Sicil.* dipl. XIX) è invece *Comes sacrarum largitionum* (*Cod. Th.* XV, 1, 32) e l'errore è riferito da alcune edizioni del *Codex Theodosianus*.

[6] Cf. VI, 66.

Titiano, di cui ho riferito di sopra un brano, hanno indotto il Seeck a concludere che questi fosse consolare di Sicilia in quell'anno [1]; e veramente questi atti di Titiano a riguardo degli affari di Simmaco in Sicilia, atti di cui fu testimonio Euscio procuratore, fanno supporre che fossero i giudizi portati nella causa dal consolare. Il Seeck però pone a confronto colla lettera di Simmaco la nota epigrafe di Termini Imerese [2]: « C. Maesio Aquillio Fabio Titiano c(larissimo) v(iro) co(n)s(ulari) optimo, civi ac patrono benemerenti, ordo et populus splen[d]idissimae col(oniae) Aug(ustae) Himereorum [The]rmit(anorum) pecunia sua posuit »: colla quale iscrizione congiunge anche l'altra di Termini Imerese di C. Mesio Titiano e Fonteia Frontina [3]. Secondo il Mommsen, l'epigrafe di C. Maesio Aquillio Fabio Titiano appartiene al console del 245, per lo che egli legge necessariamente C. Maesio Aquillio Fabio Titiano *clarissimo viro*, *consuli*, *optimo civi ac patrono benemerenti* non essendoci nel 245 consolari in Sicilia: invece il compilatore dell'indice del vol. X del *Corpus insc. lat.* pone C. Mesio Aquillio Fabio Titiano dell'epigrafe 7345 tra i consolari di Sicilia: egli legge perciò come il Seeck. In tale divergenza di opinioni, questo mi sembra di poter stabilire come cosa certa che due furono i consolari di Sicilia della famiglia dei Titiani, l'uno, del 334 circa, il prefetto di Roma, per testimonianza del titolo urbano *Corpus insc. lat.* VI, 1717, l'altro del 398, l'amico di Simmaco per testimonianza della lettera riferita, scritta appunto circa il 398. A quale dei due apparterrà l'epigrafe di termini Imerese (*Corpus insc. lat.* X, 7345)? O non dovrà riferirsi a nessuno di questi due, ma piuttosto ad un terzo assai più antico, console già nel 245? Questa è, come abbiamo detto l'opinione del Mommsen, alla cui autorità è difficile di contradire. Tuttavia, posta l'esistenza di questo altro membro della famiglia dei Titiani, consolare di Sicilia, 65 anni circa dopo l'altro, io mi sentirei più inclinato a ritenere che l'epigrafe di Termini appartenesse a lui e quasi mi parrebbe più naturale il leggere *consulari optimo*, *civi ac patrono benemerenti*, di quello che *consuli*, *optimo civi*, *ac patrono benemerenti*. Ciò non ostante quello

[1] Cf. *op. cit.* p. CCI.
[2] *C. I. L.* X, 7345.
[3] *C. I. L.* X, 7346.

che è interessante per noi è appunto che nel 398 un altro Titiano, il terzo della sua famiglia a cognizione nostra, computandovi anche Aquillio Nigro, governava la Sicilia. A questo proposito io non credo fuor di luogo il riferire qui lo stemma *Titianorum* proposto dal Mommsen stesso [1].

Il Seeck che congiunge invece le epigrafi X, 7346 e X, 7345 fa C. Mesio Aquillio Fabio Titiano consolare di Sicilia del 398 e Fonteia Frontina sua moglie e Titiano loro figlio. Ma ciò sconvolgerebbe tutto l'ordine dello stemma del Mommsen; invece senza alterarlo gran fatto, si potrebbe continuare in questo modo:

[1] Eph. *ep.* IV, n. 528.

ed attribuendo a quest'ultimo l'iscrizione di Termini Imerese, il primo sarebbe suppositizio, l'ultimo poi lo crederei piuttosto nipote che figlio del secondo, perchè lo spazio di 65 anni tra l'uno e l'altro nella magistratura di Sicilia mi induce a ciò. Il trovarsi poi questi tre nomi a generazioni alternate, mi pare che possa convalidare la congettura, essendo frequente nei nipoti la ripetizione del nome dell'avo.

Ignotus

Beasti curiam nostram forumque Romanum, de quo sortiri Sicilia magistratus anteriorum recordatione metuebat. ades igitur nobis expectatus, illis desiderandus et praesume tibi accepto ferendum, si provinciae commodaverit posterioris imitatio, auctor est enim bonorum sequentium, qui reliquit exemplum. Vale. — Symm. *ep. lib.* IX, 75.

La lettera, qui sopra riferita è dal Seeck assegnata all'anno 400[1]: è evidente che in essa si parla di qualcuno che deve assumere il governo di Sicilia, ma chi sia costui è incerto. A lui si raccomanda di amministrare bene la provincia, accennando al mal governo che forse ne era stato fatto precedentemente, salvo che colle parole *sortiri* e *anteriorum recordatione* non si accenni ai magistrati del tempo repubblicano che si sorteggiavano le province.

Quest'ignoto consolare deve aver governato la Sicilia nei primi anni dopo il 400.

Neratius Palmatus

Neratius Palmatus v(ir) c(larissimus). c[onsularis] etiam frontem scaenae... *C. I. L.* X, 7124.

A Palmato prefetto di Roma è diretta una costituzione del 412 [2] dal che la lettera c rimasta nell'epigrafe siracusana citata è supplita con sicurezza leggendo *consularis*, essendo nel quinto secolo cessati da un pezzo i correttori. Pertanto se il Palmato prefetto di Roma è il medesimo che il consolare di Sicilia, la sua consolarità va posta certamente prima del 412 anno della sua prefettura urbana.

[1] Vedi *op. cit.* p. CCVII.
[2] *Cod. Th.* XIV, 2, 4.

Flavius Felix Eumaeus

Φλάβιος Φῆλιξ Εὐμαεῖος ὁ λαμπ[ρότατος ὑπατικὸς τῆς ἡμετέρας ἐπα]ρχίας εἶπεν· Αἱ θερμα[ὶ] αἱ Ἀχιλλιαναὶ ἐξ ἀρ[χα]ίας διατυπώσεως ἀν[ενα]ι[ώθησαν ἐπ' ἐμοῦ. . . . προ]ιούσης τῆς ἐπίσκευῆς ἐ[κ δαπάνης. . . . . Λιβεραλίου τοῦ Εὐκαθ[ο]σιώτου ἀν . . . . κάθ' ἑκάστην ἡμέραν πήσας λβ ἔλαττον ἔκαυσεν εἰς τὴν πρόκαυσιν . . . . . σ]εν πήσας ιη ἐποίει νο . . . . . ἔκαυσεν εἰς τὴν πρόκαυσιν καὶ εἰς τὸ . . . . ὁ προγραφ[ε]ὺς Εὐκαθοσίωτος τῶν ἰδίων ἀναλωμάτων . . . . . διὰ κα[μάτω]ν τοῦ δεῖνος . . . τοῦ ἀρχιτέκτονος μετὰ τὴν ὑπ[ατείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Φλ[αβίου Θεοδο]σίου αἰωνίου Αὐγούστου τὸ ιδ καὶ Μαξίμου τοῦ λαμπ[ροτάτου ὑπατικοῦ]. — *C. I. G.* n. 5694.

Il commento epigrafico di questi cinque importantissimi frammenti è già stato fatto dal Boeckh nell' articolo che segue l'iscrizione. Io riassumo ciò che interessa per il mio studio. L'epigrafe è datata dal 14° consolato di Teodosio con Flavio Anicio Petronio Massimo per collega, il che porta ad assegnare all' iscrizione l'anno 433. In quel tempo dunque governava la Sicilia Flavio Felice Eumaio. Le terme Achilliane, restaurate dal consolare dell'anno 433, sono, se non erro, quelle stesse a cui si riferisce l'epigrafe già ricordata di Flavio Arsinio consolare dell' anno 359 ed anche prima di quel tempo restaurate già da un altro governatore di Sicilia il cui nome forse manca nel frammento *Q. Lusius Laberius proconsul thermas....* già riferito dal Klein [1]. Credo infine di dover escludere l' identificazione di Flavio Felice coi due Felici già noti, l'uno console nel 428, perchè è impossibile che sia stato consolare di Sicilia nel 433, l'altro console nel 511 cioè troppo tempo dopo.

Ai consolari di Sicilia già esposti, ne faccio seguire alcuni dei quali non si può determinare il tempo.

Perpenna Romanus

Perpenna[m?] Roman[um] v[irum] c[larissimum]
cons[ularem] p[opulus Syrac[usanus]

Ρ[ωμανοῦ πραπίδεσσι [Συρη]κοσίων τόδε ἄστυ ἐκ καμάτων ἀνέπνευσε καὶ ἔ[δρακ]εν ἴα[ρ]ος ὥρην, τοὔνεκα λαϊνέην μὲν ἀνεστήσανθ' οἱ ἄριστοι εἰκόνα τῆς

[1] *Op. cit.* p. 127, e *C. I. L.* 7018.

σοφίης δὲ καὶ ἐν στήϑεσσιν ἔχουσειν (sic). — *C. I. L.* X 7125. Cf. *C. I. G.* *6.* 5408.

L'epigrafe siracusana di Perpenna Romano ricorda un consolare di Sicilia, di cui mi riesce impossibile determinare il tempo del governo e la personalità. Nelle lettere di Simmaco trovo due Romani: l'uno che fu *comes Aegypti* nel 391 [1] l'altro che fu *comes sacrarum largitionum* [2] nominato in una lettera diretta a Probo nel 368-383. Potrà il nostro Romano essere uno dei due nominati da Simmaco? Se fosse il primo, bisognerebbe collocarlo tra Nicagora e l'ignoto consolare del 389, ovvero tra questo e Massimiliano; se fosse l'altro, sarebbe assai più antico e bisognerebbe porlo forse tra Flavio Arsinio (359) e Nicomaco Flaviano (364), ovvero tra questo e Valerio Quintiano (365-367) ma tutto ciò che si può dire intorno a questo argomento, resta nel campo delle congetture.

. . . . CHUS

. . . . Caesar . . . . chus v(ir) c(larissimus) consulari[s] . . . . [ve]nantiu[s]. — *C. I. L.* X, 7020.

Forse la sillaba . . . CHUS è la finale del nome di questo ignoto consolare di Sicilia di cui è impossibile restituire il nome ed assegnare il tempo nel quale ha governato la provincia.

IGNOTUS

Viro clarissimo sacrarum curatori consulari mari pro. — *C. I. L.* X, 7209.

Stranissima epigrafe che racchiude forse la menzione di un consolare di Sicilia, di cui non ci è dato conoscere nè il nome, nè il tempo della magistratura.

[1] VIII, 28, 56, 59, 70 p. 32; lin. 7; p. 41, 21; p. 47, 11; p. 48, 32; p. 48, 32 p. CXXI, CLII, CXCIX.
[2] P. 28, lin. 20.

Ignotus

Pietra scritta da due lati; dall'uno: *Cons(ularis)*, dall'altro: *fines V....* — *(C I. L.* X, 7022).

Frammento interessante perchè racchiude la menzione forse dei confini tra la provincia romana e il territorio dei vandali, specialmente se si confronti coll'altro frammento (X, 7232) di Lilibeo « Fines inter Vandalos et [Go]thos. » Con esso do termine alla serie dei magistrati di Sicilia, perchè, se sussiste la congettura sulla sua interpretazione, siamo giunti al tempo in cui la Sicilia era posseduta, almeno in parte, dai barbari.

Serie dei correttori e consolari di Sicilia dei quali si è trattato nel presente articolo

---

Correttori

Calvisianus	a. 304
Domitius Latronianus	a. 314
Zoilus	primo ventennio del secolo IV
Domitius Zénofilus	prima del 318
	o circa gli anni 320-323
Betitius Perpetuus	tra il 318 e il 335
	o tra il 318 e il 322
M. Aur. Nerius Symmachius	tra il 322 e il 332
C. Val. Apollinaris	di tempo incerto

Consolari

L. Aradius Valerius Proculus	circa il 332-333
C. Maesius Aquillius Fabius Titianus	circa il 334-335
C. Caelius Censorinus	335-336
Ignotus	circa il 336-340
Volusius Venustus	tra il 340 e il 345
Memmius Vitrasius Orfitus	tra il 344 e il 348
Flavius Dulcitius	tra il 348 e il 357
Flavius Arsinius	prima del 359
Virius Nicomachus Flavianus	a. 364
M. Valerius Quintianus	tra il 365-367
Domnus	368
Facundus Porfyrius Mynatidius	tra il 368 e il 383
Iulius Agrius Taruntenius Marcianus	tra il 368 e il 383
Castorius	circa il 383
Nicagoras	prima del 383 o prima del 389-394
Ignotus	a. 389
Maximilianus (?)	prima del 394
C. Maesius Aquillius Fabius Titianus	a. 398
Ignotus	dopo il 400
Neratius Palmatus	prima del 412
Flavius Felix Eumaeus	a. 433

Consolari di tempo incerto

Perpenna Romanus
. . . . . chus
Ignotus
Ignotus

A. Parisotti

LE CARDINAL HENRI DE NORIS

ET SA CORRESPONDANCE

(V. fasc. précédent p. 25)

V.

Sur les travaux de Noris.

Florence, 6 Juin 1682. — Ho finito in un mese d'aggiustare la galleria moderna di S. A. che tuttora mi manda in convento.

Ibid. 7 Juillet 1682. Io ho stentato due mesi ad aggiustare la galleria moderna di S. A. et un mese ho speso a comporre l'indice. Pensavo essere libero per li miei studii. Ma ecco che ora devo ire ogni mattina a discorrere col Serenissimo Principe Francesco Maria, e sedo seco al tavolino come un Conte, e cuopro la caparossa colla beretta, ove egli vuole essere soggetto, perchè ha gran capelli. Si discorre d'istoria sacra e profana.

Ibid. 18 Juillet 1682. — Si compiacerà domani mattina che sarà venerdì andare a S. Luigi de' Francesi... - Oh! io sono Spagnuolo! - Tacci V. S., che non la voglio far ribellare. - *Dices secundo:* S. Luigi è vicino, poco scommodo. - Tacci di nuovo, che forse bisognerà ire lontano, - e chiegga dal legista o altri, ove sia il Sig. Gio. Luca de Brù. Trovatolo, Ella lo riverisca da mia parte, e li dirà che si compiaccia inviarmi quei tomi delle lettere d'Innocenzo III che mi ha onorato mandarmi il Sig. Baluzio da Parigi [1], e li potrà consegnare al Procaccio di Firenze con gli altri che in questo ordinario li scrive il Sig. Magliabecchi che anco ad esso gl'invii, e potrà cuoprirli con un poco di telaccia acciò non si sporchino. Potrà porli in uno stesso fagotto diretto al Sig. Carpanti, libraio di Firenze. *Item* si facci fare la licenza alla Minerva. Le replico che nel Venerdì ella li parli, acciò nel Sabbato egli li possa infagottare, e consegnare al Procaccio, a cui qui si pagarà il porto da noi.

Ibid. 29 Septembre 1682. — Riverisco il P. Maestro Sabbatino, dal quale ella s'informi se ha fra tanti libri l'istoria di Ditmaro, Vescovo della Sassonia, et ella nel libro VI mi mandi le parole, con le quali dice che quelli

[1] Epistolarum Innocentii III libri XI. 2 vol. in folio 1682.

di Treveri si ribellarono all'Imperatore Enrico, che li voleva dare il Vescovo a suo modo.

Ibid. 13 Octobre 1682. — Non ho preteso incommodare il P. Maestro Sabbatini per ritrovarmi un testo di Ditmaro Vescovo di Meclemburgo nella Sassonia. Se non è in cotesta Biblioteca Angelica, non lo cerchino in altre, perchè era per mia curiosità.

Ibid. 11 Novembre 1682. — S. A. S. fa recitare una comedia in Musica, composta dal nostro Maestro di Cappella. Il G. Duca è stato a due Festini, cosa insolita che però si pone su gli avvisi. Mi ha mandate 400 medaglie venuteli del Cairo e ve ne sono di rare greche.

Ibid. 2 Janvier 1685. — Intendo dall'ultima di V. P. M. R. il desiderio che tiene cotesto nostro Padre Assistente di Francia, che io stampassi l'istoria de' Donatisti; il che più volte ancora dal P. Rmo Generale mi è stato insinuato. Io sono astretto comporre le lezioni per recitare in Pisa, quali mi levano il tempo alle altre composizioni. Per terminare con la necessaria erudizione la sudetta istoria, mi vorrebbero circa 18 mesi di studio quieto, e non interpolato dà straniere occupazioni benchè studiose. Onde quando averò tale ozio, potrò fare ciò che altri da me vorrebbero. Il P. Binio nella vita del P. S. Agostino ha inserito tutta l'istoria de' Donatisti còn gran diligenza, alla quale io non aggiugnerei che erudizioni estrinseche, che li mancano. L'istoria Pelagiana ha avuti tanti contrasti, che mi fecero risolvere scrivere materie profane, come ho fatto, et nè ho patiti disturbi. M'accosto alla vecchiaia e *colligendae sunt sarcinae* per andare d'onde cerca allontanarsi con i balsami apopletici il Prefetto loro della cella vinaria.

Ibid. 11 Septembre 1685. — Rendo grazie alla solita cortesia del M. R. Padre Assistente Sabbatini dell'avviso che mi partecipa del passaggio per qua del P. Assistente di Francia, quale averà a bocca la risposta, che già le mandai con lettera. Un gran letterato Francese mi ricercò con sue lettere la causa per cui il Cardinal Baronio si mostrò cotanto avverso ai Fasti Consolari del nostro Panvinio. Io pensava risponderli in un mese, perchè scorgeva l'opera fastidiosa; ma corre il quinto mese che per anco non l'ho finita, con tutto che non dormo che cinque ore sole della notte, e ora alle 7 siamo al tavolino *ad lucernam.* Saranno circa 100 fogli di 4 facciate; ma la stampa sarà difficile se non faccio costì passarla dal S. Uffizio o altri Revisori; perchè mostro quanto siano più esatti i Fasti del Panvinio, che quelli che ha seguito il Baronio.

Ibid. 30 Décembre 1691. — Io ho terminata la stampa d'un libro di medaglie, che mi costa sopra 450 scudi. Vi ho aggiunto un trattato del modo col quale la Chiesa Romana celebrasse anticamente la Pasqua, e per tale opuscolo

per 4 mesi ho studiato l'Astronomia, per supputare Noviluni e Pleniluni *in diebus illis*. Ho fatto venire la carta reale da Venezia; ma il libro è di materia difficile, e che pochi potranno intendere; poichè non è di materia per loro Padri Teologi, o Scritturisti.

2 Janvier 1691. — Li miei emoli hanno dato un altro memoriale contro di me al Papa con accusare 17 proposizioni delle mie Vindizie; ma perchè sono le medeme denonziate quando fui qua chiamato, nulla hanno operato.

VI.

Lettres de fantaisie.

Venise, 7 Décembre 1680. — Sono tre giorni che per la tramontana fa freddo grandissimo ed io galoppo alla stampa, e ogni mattina incontro tre gran tentazioni *eiusdem speciei* che sono tre botteghe nelle quali si cavano calde calde dai forni, ciambelle, offelle, buzzolai, canellati, che per l'odore mi si slonga il collo, e mi viene la saliva sulla lingua.

Florence, 6 Juin 1682. — Sono cresciuti i caldi, e bisogna porre in ordine li stromenti dei sorbetti, che già pro prima vice sotto i di lui auspici riuscirono saporiti. Costì ne aveva de' buoni il Rosso nella piazza di Spagna.

Florence, 1er Août 1682. — Li ladri che rubarono gli argenti oltre a 150 libre, e sciocchi li venderono per stagno, all' Eṁo Nerli, furono condannati alla forca. Il Cardinale di costà spedì una staffetta con lettera a S. A. per ottenerli la vita. Furono tre di loro Mercoledì condotti al patibolo. Uno aveva la barba grande quadrata rossa, e passando ov'era esposto il Sṁo s'inginocchiò, e cantò altissima voce tutto il *Pange lingua* etc. et andava intrepido. Gionti alle forche, mentre il carnefice voleva tirare il rosso su la scala, gionse un lacchè che portòla grazia della vita, e tutto il popolo, che era oltre 12/m persone, gridò *grazia, grazia.* Il rosso barbone fece un salto, e disse anch'egli *grazia.*

Furono ricondotti in carrozza alla Nunziata, indi alle prigioni. Ad uno che era giovane di 22 anni, poichè li cavarono sangue stentò ad uscire, perchè se gli era aggiacciato. Ebbero un lauto desinare. Il rosso mangiò con grande appetito, l'altro *sic sic:* il giovane non potè mangiare, benchè il Camerata Rosso li facesse animo. Così invece d' ire nella Piccardia, sono iti nella Galilea.

Ibid. 20 Janvier 1694. — Se io dicessi rimanere mortificato per il vino mandatomi da V. P. M. R. direi il vero, e ciò mi servirebbe per esentarmi dai dovuti ringraziamenti. Ma così pratticando tanto sarei scortese, quanto lei eccede nelle sue cortesie. Li favori quando si moltiplicano, riescono troppo

pesanti al beneficato, perchè non può con uguaglianza corrispondere, ma con puri sterili ringraziamenti di parole, le quali perchè non mi riescano amare, mi ha voluto raddolcire il palato.

Io le insegnai a fare il sorbetto, quando la facevo lavorare da manuale senza che ella sapesse per qual effetto. Ora mi manda da sorbire molte centinaia di bicchieri di buon vino, che è altro che 2 tazze di sorbetto. Bacco la protegga e conservi, mentre lei è così prodigo dispensiero delle sue grazie.

Ibid. 18 Décembre 1694. — Ho riceute le dolcezze, che con prodiga mano la cortese beneficenza di V. P. M. R. si è compiaciuta mandarmi, e la ringrazio però con qualche amarezza; poichè non posso non dolermi, che ella meco vogli trattare con regali. Interim assolutamente voglio, comando, intimo sotto pena etc. che non mi mandi vino, perchè ne ho circa 60 fiaschi, stante che il Gran Duca me ne manda a sufficienza.

Rome, 26 Décembre 1694. — Scrivo per darle due nuove. La prima che 80 pignoccate furono dal mio Compagno portate all'Em̃o Casanatta, che lo fece entrare ove stava al fuoco; e li disse, che tenesse conto di me, e m'ingrassasse come era lui. Ma però non rimandò indietro le pignoccate per ingrassarmi con le dolcezze. Il nostro socio non aveva più parlato con Cardinali. Io una volta condussi qui meco Fra Cristoforo al Cardinale Ottobono, che fu poi Papa, e S. E. li disse: « Siete, Padre, ancor voi dello Stato Veneto? » — e il Converso rispose: « *Illustrissimo* no, sono da Barga. »

Florence, 9 Juin 1685. — Sono passate due staffette verso li spazii immaginarii; la prima portava avviso che il Bacc.[re] Nuzzo nel giorno dell'Ascensione essendo in coro, era andato in estrasi e in grolia, rimanendo privo de'sentimenti corporei. All'ora io dissi che era rinovato il miracolo che in tale solennità successe nella persona del nostro Santo Arcivescovo di Valenza. Poi mi nasceva dubbio se quel buon religioso fosse passato il terzo Cielo, o arrivato solamente a quello della luna, o pure un poco più in su, o un poco più in giù. Quando doppo alcune ore passò altra staffetta con raguaglio che il detto Padre Nuzzo era ritornato sensuale, cioè ne'suoi sentimenti, e che non era stata estrasi, ma uno svenimento cagionatoli da' fumi. E interrogato il messo se tali fumi erano d'ambizione, (poichè tali ne' Capitoli Generali ascendono alla testa de'frati) rispose di no, ma che erano fumi originati dal cibo indigesto. Qui però mi nasce un dubbio se tale indigestione sia stata cagionata da ripienezza per avere il buon Padre Nuzzo ben pacchiato a creppa pancia in qualche scroccatura. Se V. S. dirà che sì; io dirò: « Lo dice V. S. per umiltà, non lo credo. » So che non è epicureo, e che si contenta del poco, che però Fra Cristoforo non mormorava quando veniva a cena meco, e li diceva con Persio, Satyra V, versu 17:

.... mensasque relinque Mycenis
Cum capite, et pedibus; plebeiaque prandia Noris.

Lo studio continuo per fare onore al saione Pugliese, non lo faceva digerire quel poco cibo che prendeva alla mensa comune, mandando al cerebro quei spiriti più caldi che erano per altro necessarii alla perfetta concottione de' cibi. Li concorrenti difensori delle Catedre lo facevano sollecito a speculare sottigliezze più che metafisicali, che essendo per altro calido di testa, che stupore fia se quei vapori rinforzati dalla studiosa applicazione, li hanno cagionata quella oppressione? Il male sarà stato che Fra Ippolito Ambrosini dovendo fare l'apparecchio per due centinaia e mezzo di frati, ingarbugliato a riempire i boccali, non potè accorrere con l'aceto per spruzzare le narici del religioso svenuto. L'altro male si fu, che facendo in quel giorno l'Abbate Scarlati l'onore de' rinfreschi per la catedra dedicata al Bavaro Elettore, il P. Nuzzo dovette stare con la bocca asciutta, senza scroccare le bevande fresche e odorifere. Orsù finiamola. Ella saluti da mia parte il Bacc.re Nuzzo, gli attesti il nostro rammarico per l'accidente occorsoli, lo consoli con la speranza d'uscire presto Reggente, e lo accerti che pochi l'amano più di me per le sue virtù morali e speculative. E a lei bacio le mani.

15 Août 1691. — Platone, Padre Molto Reverendo, collocò la sua Academia nel luogo meno delizioso d'Atene; e i Re della Spagna posero l'Academia loro principale in Salamanca, città sopra monti, d'aria freddissima, e nell'inverno horribile per li giacci; e ciò fecero a bello studio, acciò che gli uomini applicati alle lettere, non avessero delizie che li frastornassero dalli studi. E che? vorrebbe V. S. passeggiare per gli ameni giardini di Tempe, fra rose, gigli e narcisi? Vorrebbe essere portato in felucca, a godere li freschi zefiri radendo i lidi di Posilipo? Consideri ove posero i bei musini delle Muse: nelle orride balze del nevoso Parnasso, fra dirupate boscaglie, e oscure grotte. Così l'animo non sviato dalla vaghezza di stranieri oggetti, tutto ritirato in sè stesso, s'alza vigoroso sulle ali delle più acute speculazioni a penetrare li secreti della terra e del cielo. Se lei però costì vuole andare a diporto, vi ha vicina la strada verso la porta di S. Angelo, che si alza leggiermente, e somministra un comodo passeggio. La strada ancora alla chiesa di S. Domenico è piana, e vi può carrozzare. Aspetti un poco, che verrà il tempo di passeggiare all'Imperiale su l'Arno, fra sempre verdeggianti elci e cipressi; e per le strade, che quanto più piove, tanto più sono nette e polite. Intanto se le piace il vino, costì il moscatello è delicato; se l'acqua fresca, l'ha freschissima e sanissima cotesto gran pozzo.

Sans date. — « Ve lo dico, o non ve lo dico? Via, ve lo voglio dire, » soleva dire il P. Caravita ne' panegirici, che recitava su le banche del librajo di Piazza Navona. Quella parola che segue il cognome, non s'è potuto sin'ora intendere, se sia Latina, o Greca, o pure Furlocca. Il Maestro Benfatti dice che non è Tedesca, perchè termina in *oncha*. Il Reggente è di parere che non sia Pollacca, perchè finirebbe in *onka*. Il Priore legge *Pujoncha*. Il Provinziale *Pujorcha*. Il Bre Massa grand' interprete delle lingue è di parere

che dica Pio - Pir - Pior. L'Antonioli dice che per stare a letto con la febre, non la può ben considerare con l'occhio. Il Marangini soggionse che gli occhiali non li servivano per leggere le parole Francesi. La mostrai a fra Cristoforo, e rispose che non conosceva nè anco la prima lettera. « Oh Diavolo, dissi, non vedi che è majuscola? » Infatti nè anco Girella seppe leggerla. O che ingarbugli, o che impicci! Il cuoco lesse *Dujoricha*, il sottocuoco disse non saper leggere che lo stampato. Andai all'interprete delle lingue della Corte, quale disse la prima lettera non essere P. perchè avanti si legge *il Prē* et il P. comparisce distinto all'occhio, siccome dall'ultima parola *Francia*, non è F la detta prima lettera. Andai al Sig. Teglia, custode dell'Archivio, che sa leggere gli stromenti di lettere Gottiche e Longobardiche, che si facevano *in diebus illis;* nè a prima vista la prima lettera erali nota, e disse: « Scrive pur male cotesto frate! E chi è costui? » Risposi: « V. S. Ecc^ma^ vegga la sottoscrizione. » - « O Domene, soggionse, la prima lettera del cognome del P. Assistente è simile alla prima del nome dello scrittore della lettera: eccolo, vedetelo bene, F. Diodato Nuzzo. » - « Per vita mia, dissi, è il vero, è un D majuscolo, poichè questa dice Diodato. » Lodato Dio che si è intesa la prima lettera. Ma del restante che sarà? Ditemi in verità, è ella parola Francese o Calabrese? Messer Giangurgolo, marito di Scaratoccia, dice che Dujoncha è parola di cittadini di Catanzaro, quando s'aspiri la seconda sillaba. State a vedere, che doverò mandare la parola a' Dragomani del Seraschiero o del Gran Turco per farmela spiegare. Dices, « o tanto rumore per una parola? » E non sa V. S. che per la parola *Scibboleth* furono uccisi 42/m efraimiti, come si narra al cap. 12 del libro dei Giudici; e li Genovesi che non dicevano *caura* come i Pantaloni, ma *cuana*, furono trucidati. Havevo deliberato scrivere al P. Assistente; ma per non farlo entrare su le furie francesi contro un Pugliese, che così malamente stroppiava il di lui cognome, ho cangiato pensiero collo scrivere a lei che è l'autore autografo di tale scrittura in cifra. Non pretendo che V. S. me lo dissegni in caratteri sesquipedali, maggiori di quelli che si leggono nella facciata di S. Pietro, o negli archi trionfali di Settimio Severo, e Tito in campo Vaccino, o ne gli architravi di coteste fabbriche antiche di Roma. *In primis* lei scriva meglio il D. prima lettera del suo nome, perchè così non sta bene, come ha detto Virginio Spada, che insegna qui nella piazza del Duomo a scrivere a questi Fiorentinelli.

Ed in penitenza dell'errore pagarà due bajocchi, per pagare il presente foglio, che solo mi contento dare à leggere a Fra Ippolito Prefetto della Cella Vinaria, che certo non dirà ad alcuno il vostro errore, perchè lui lo saprà leggere, et li direte che proveda di buoni vini, che non puzzino di marcino, acciò i Capitolanti se ne possino lodare, e che guadagni al solito a conto delle perdute mancie de' smarriti Magisteri. Non mi sottoscrivo, perchè dal carattere, *noris quis sim. Data pridie* della festa di S. Antonio, *in civitate Florentina, ubi sunt bona vina.* O che lettera matutina!

Rome, Décembre 1691 [1]. — Manca la carta. Il nostro orologio ora ha sonato XI ore. Quello di Castello e dell'Apolinare hanno battute ore XII. Gli Acquavitari vanno gridando: « Acquavita! » il Macellajo dà colpi bestiali; il Fabro fa tif tof, onde credo che il nostro orologio sia a dietro un'ora, tanto più che io ho appetito. Siamo nel solstizio iberno, e la metà della notte al meridiano di Roma è a hore 7 minuti 40. Finisco col ringraziarla del dolce nobile regalo, la di cui metà darò all'Emo Casanatta. Non vi è luogo per la sottoscrizione.

VII.

Sur la vieillesse de Noris.

Rome, 27 Mai 1698. — Viene costà di stanza il P. Fra Giacomo Tramontini con l'Uffizio di Maestro di studio destinatoli dal suo Padre Generale a petizione mia, e della Principessa Pamfili. Egli come figlio del Convento di Venezia, ma molto più per essermi stata autenticata la di lui applicazione alli studi, mi rende obbligato raccomandarlo alla instruzione e prottezione assieme della Paternità Vostra, quale solita per la bontà del suo genio favorirmi, sono persuaso, che non farà desiderare al sudetto la sua direzione distinta perchè si possi via più vantaggiare nello studio della Teologia, nella quale ella si è cotanto avvanzato con tanto utile delli scolari quanto decoro della Religione.

Rome, 23 Mai 1699. — Questa mia entrerà all'ingresso a punto del Capitolo Generale, che averà molti candidati. Uno di questi, Maestro Mariani, ito a Firenze, ha portato di qua lettere a quei Serenissimi acciò lo ajutino appresso l'Emo Presidente. Ma mi scrivono da quella Corte, che rimane escluso da sue dimande. Sono di qua partiti Vocali 13 del Regno, uniti nel viaggio e nella risoluzione ferma d'andare d'accordo, e per Roma andavano insieme a riverire li Cardinali, ed io vedendo tanto numero pensavo che avessero lasciata la ✠ nella sala, e mi venne voglia di fare in camera il Generale da me con tanti voti. Io credo che il Padre Procuratore Generale sarà assistito da gran numero di Vocali; ma non so se sia stante il gran numero per avere l'inclusiva certa e sicura, senza essere astretto a fare capitolazioni prima della grande azione Capitolare. Il Padre Generale mi ha scritto due lettere tutte piene di benigne espressioni; io ho risposto col tenermi alla larga, e insinuarli solo, che si accosti al partito, al quale potrà meglio appoggiare li vantaggi del Padre Maestro Mengarelli, perchè altro esso non pretende. L'uffizio di V. P. deve essere di buono esploratore e Referendario, come faceva *ante annos sex*.

[1] Cette lettre non datée est insérée dans le recueil après une lettre du 18 Décembre 1691.

Rome, 11 Juin 1703. — Ricevo la sua da Bologna colma dirò di fiducia più che di speranza di vedere onorato il merito del Padre Prore Generale. Ma vorrei che avesse V. S. compassione del Padre Maestro Mariani, che con le continue fatiche, si è reso calvo, e come tale vecchio venerabile, e che Generale sosterrebbe con la riverita canitie l'onore della sua dignità. Si legge nel Cap. 29 di Ezechiele Profeta: *Omne caput decalvatum.... et merces non est reddita ei.* Il Padre Assistente ha li patimenti della chiragra, e perchè ella pretende *addere dolorem afflicto?* Il P. Maestro Gavardi, scrittore di tanti tomi in latino quanti ne stampò costì in volgare Maestro Torelli, sarà venuto costà per rivedere la Torre de gli Asinelli, e *purus putus testis Capituli celebrandi?* Riusciranno vani li strepitosi maneggi del Padre Definitore di Venezia, e l'assistere all'Assistente lo farà perdere di vista l'Assistenza, che svanirà in fumo? Vorrei che V. P. ben bene ponderasse le qualità dei meriti dei candidati, e non stasse fissa nella sua preconcetta deliberazione, che forse non è ben fondata su li voti de i Coloriti e dei Centorbi de' quali ella fa tanta jattanza. Stia avvertita che per qualche inaspettato caso e colpo non preveduto non le vengano li ghirlinghiri, che la faccino correre per la via più compendiosa nella Puglia, nella città *nullius dioecesis* e senza lo Vescovo. Intanto starò aspettando le nuove qui sedentario, mentre V. S. *irrequieto motu* corre qua e là per subornare gli uni con gli altri, e gli altri etc. Dat. III Kal. Junias octiduo ante electionem. Dalla Città, che nominasi tale per antonomasia.

Io ho molto pensato circa il potersi sperare che il Padre Generale si pieghi a concedere la permanenza in Roma al P. Giuliani per assistere alla madre inferma, e che è inabile a governarsi da sè per l'età decrepita. Veggo che averei una negativa; quale per non avere, è causa che non infastidisco S. P. Rev^{ma} con suppliche, ma me ne esento col dire, che il Padre Generale è troppo facile a dare le negative, quanto è difficile a rimuoversi dalle sue risoluzioni, molte volte precipitose, nè misurate dalle circostanze, del luogo (Romae es), persone, etc. Di grazie rilevanti, non richiesi che la presidenza per Maestro Nicolai; doppo due anni me la promise, ma per dare gusto a Maestro Bianchi, disgustò me al sommo, coll'operare per mezzo del Cardinal Protettore che l'elezione a tre si restringesse. Ma lascio tale episodio, che però mi serve di motivo al non volermi ingerire nella supplica che fa il P. Giuliani di stare in S. Giorgio o in S. Matteo. Ella l'esorti a partire, o lo ajuti lei, come lei. È però cosa strana, che li Cardinali del S. Uffizio si prendano a cura la publica e privata riputazione dei Regolari, coll'occultare li loro mancamenti, e un Generale li vogli palesare quando il P. Giuliani è uscito senza castigo, se non innocente, almeno come non convinto.

LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE 1680 À 1698

(Extraits des lettres de Noris au P. Nuzzi d'Altamura)

Florence [1], *25 Novembre 1681.* — Sono giunti tre nuovi reggimenti di fanteria a Casale con 50 barili di monizioni, e il S. Duca di Mantova con più di 100 cavalli è ito alla comedia di Piazzola sul Vicentino ove è concorsa la nobiltà di Venezia e delle città dello Stato; ma niun nobile Veneto può parlare al Duca e nè anco lo salutano fingendo non conoscerlo così mascherato alla Francese.

2 Décembre 1681. — Il S. Duca di Mantova era in procinto d'andare con numerosa comitiva all'Opera di Piazzola; ma gl' Inquisitori di Stato ordinarono sotto pena della vita che non si facesse, comparendovi S. A. Questo ciò inteso si trattenne in Mantova; volse però fare la seconda scorsa a Venezia, ove stette un solo giorno incognito. Li Veneziani armaranno 3/m cavalli, et anco S. S.^{tà} pensa assoldare gente, ed ha richiesto per Generale questo mio Sig. Co. Caprara con 300 scudi al mese di stipendio. Ciò ella non lo publichi, perchè è negozio secreto della Corte Romana, alias mi porranno in torre Savella, quale è figliola di Torre di Nona. Fra Ippolito spiegarà i termini. Il Re Cristianissimo partito da Argentina, mandò colà ordine che si levassero a i cittadini tutte le armi, col dire non avere ciò fatto prima perchè non era decente che un Re guerriero entrasse o non forte in una città disarmata. Ora bestemmiano l'ora quando così vilmente si resero. Protestano i Commisari Francesi in Francfort non avere altre pretensioni nella Germania, e contentarsi il Re di quanto giuridicamente ha occupato nell'Alsazia, che tutta li appartiene come legittimo Landgravio per la pace di Munster.

In Genova si spiana il nostro Convento, ritirasi i frati nella parrocchia di S. Vincenzo e vicino palazzo di Francesco Pinelli; e cresce il loro timore dall'armamento marittimo che si fa ne' porti di Provenza. Tre famiglie Genovesi si vogliono aggregare alla nobiltà veneta collo sborso di 200/m ducati per ciascheduna, delli quali la metà in dono, l'altra ad interesse di 3 per cento nella Zecca. In Casa vicina Michelozzi s'è fatta baldoria per lo sposalizio, et erano 40 a tavola. Li Principi Ferdinando et Francesco-Maria sono stati la sera al festino.

È ritornata S. A. S. con una perfetta salute e vuol crescere il presidio di Livorno.

... *Avril 1682.* — Le nuove delli Spagnuoli sono: Che il Re Luigi vedendoli armati, e conoscendo l'armamento de gli Alemagni, ha levata la

[1] Toutes les lettres dont les extraits sont publiés ci-dessous ont été écrites de Florence.

bloccatura di Lucemburgo, e rimessa al Re Inglese la decisione. Gli Olandesi negavano volere per una città a loro non confinante entrare in guerra; ma li Spagnuoli erano risoluti non cederla, perchè venendo assaliti da i Francesi, erano necessitati gli Olandesi ad entrare nel ballo. L'ambasciatore Francese in Madrid ha preso palazzo per anni 7 e protesta che il suo Re vuole la pace. Per tanto i rumori saranno nell'Alemagna, ove il Re Chr.^mo ha occupato Arimberga, piazza piccola ma fortissima vicina 20 miglia a Colonia, tradita per 20/m pezze dal Governatore Borgognone, e ciò per portare la guerra fra la Mosa et il Reno, lungi dal suo Reame. Vicino ad Argentina ha fatta la cittadella, un forte reale alla testa del ponte nell'altra ripa, un altro forte in un' isola vicina; sicchè s'è reso fortissimo in quella parte. Il medesimo Re invia tutti i vascelli verso Algieri, e n'è passata una squadra sopra Livorno. Vuole che il suo Ambasciatore in Costantinopoli seda sopra il cuscino nell' udienza del Visire, alias lo richiama, che però sta verso i Dardanelli il Generale Duchena con 8 galeoni terribili per imbarcarlo.

Item il medesimo Re vuole litigare con l'autorità Pontifizia avendo sotto li 25 Marzo publicato editto, che io ho letto stampato in Parigi nel quale comanda che si tenga la dottrina stabilita nel Sinodo di 34 Prelati in Parigi. Comanda il Re che niuno si possa addottorare senza giurare e sottoscrivere tali dogmi, siano regolari, o secolari, che in ogni università da uno de' Dottori ogni anno s'insegnano ex catedra, etc.

Gionse in Dresda il Marchese di Grana e presentò al Principe di Parma la patente di Governatore dei Paesi bassi: questo sdegnato di vedersi il successore senza avviso prima mandatoli, subito si partì et uscito dalla Fiandra, è ito a Liegi. Il Conte Caprara si è licenziato dal Gran Duca per avere S. A. fatto Generale del cannone il Borri, carica dimandata prima al Ser^mo dal medesimo Conte; *itaque* perdo un padrone molto mio amorevole.

5 Mai 1682. — Il Vescovo Capuccino Revm̃o Emeric di Vienna è fatto del Consiglio Imperiale, e così col pastorale in mano darà gli indizi alle arme Cesaree. Li Spagnuoli non vogliono rimettersi circa Lucemburgo al Re Inglese ma al loro *jus*. Per i debiti di 100/m scudi sono sequestrate le robe del Principe di Parma. Il March. di Grana, che noi nei suoi secreti consigli tanto lodavamo, ha dato il denaro solito regalo de' nuovi Governatori della Fiandra alla guarnigione di Lucemburgo. Il Conte Alberto Caprara ito alla Porta Ottomana, ha mandato lettere per la via di Ragusi, perchè li Turchi non vogliono che mandi corrieri a Vienna. Se la guerra sarà nell' Ungheria, il Conte Enea Caprara ne sarà il Generale Cesareo.

6 Juin 1682. — È partito il Conte Caprara, il Sig. Bassetti è in villa, altro non posso sapere di più. Il Conte Caprara vedendo fatto da S. A. il Borri Generale del cannone per non cederli il luogo, s'è licenziato dal servizio di 18 anni et ha ripatriato in Bologna. Quindi io non saprò più nuova

alcuna di rimarco, e leggerò le sole gazzette d'Ancona. L'Italia è piena di fama che il Re di Francia sia caduto in una profonda malinconia. Intanto l'Imperatore l'intima la guerra quando non restituisca l'occupato. Li Spagnuoli vorrebbero stare a vedere la prima campagna perchè per mare non sono punto in ordine, e gli Olandesi si protestano che devono assistere in caso di guerra per defensiva, non offensiva. Nulladimeno sono imbrogliati per causa di Danimarca, poichè questo Re vedendo l'emolo Svevo collegato con gl'Imperiali, ha stimato meglio appoggiarsi alla Francia, quando che se anch'egli si fosse unito all'Imperatore, non poteva romperla con la Svezia senza sfuggire l'arbitrio di Cesare, che si sarebbe interposto. Baviera non solo è per l'Imperatore, ma ancora riceverà supremi Comandanti dallo stesso. Brandenburgo sta neutrale, e la speranza di occupare il restituito alli Svedesi, lo fa inchinare alla Francia, il di cui Re non vorrebbe in quest'anno la guerra, perchè gli Alemanni sono con potenti eserciti in campagna, ne mai così numerose truppe ha avute S. M. Cesarea. Con la pace di questo anno egli renderebbe inespugnabile le fortezze d'Argentina, Menim e Maubeuge, che non sono totalmente perfezionate. Il Turco non ha grand'esercito, nè si dichiara perchè vede l'Imperatore valido e prepotente; io stimo che assalirà chi vedrà più debole. In Venezia s'è fatta la prova delle bombe di pietra viva, quali riescono benissimo, e si risparmia la metà della polvere, e la spesa del ferro, e si rompono in più parti morte moltiplici. Il Senato all'inventore ha dato un ricco annuo stipendio.

7 Juillet 1682. — Il Turco ha deposto l'Abaffi principe della Transilvania, e gli ha sostituito il Tekeli capo degli Ongheri ribelli; nè ha esercito da far paura, se bene di già il Conte Caprara è ito nell'Ongheria contro sua voglia, mentre voleva gire al Reno. Si stima che nell'anno presente non vi sia per essere guerra, mentre niuno vuole essere il primo a romperla et intanto Argentina si rende più fortificata. In tanto già principiano le difficoltà fra gli Imperiali, perchè l'Imperatore vuole che gran parte del suo esercito sverni nelli stati dei principi, e città libere sul Reno per non aggravare tanto li stati patrimoniali, ma gli altri ciò ricusano col dire che ogn'uno dia gli alloggi alla sua gente. L'elettore di Brandenburgo cupidissimo d'accrescere li suoi stati piega ad unirsi colla Francia per riattaccare la Pomerania, giacchè Svezia s'è dichiarata Imperiale. Non crede più alle lucrose pecuniarie offerte delli Spagnuoli et Olandesi. Danimarca pone in gelosia gli Olandesi che non vorrebbero guerra per non vedere gl'Inglesi padroni dei traffichi. Si fa gente a furia dalle parti e noi staremo a sentire.

1er Août 1682. — In quest'anno non vi sarà guerra, perchè il Re di Francia vuole finire le fortezze nelle conquiste, et ha penuria di denaro, e l'Imperatore sta a vedere ove sia per parare tanto onore che fanno li Turchi al Tekeli, generale dei ribelli. Io stimo che lo faranno Principe o della Transilvania o dell'Ungheria ribellata, e nasceranno gravi disturbi.

La peste è entrata di sbalzo nell'Italia, e fa danni in Gorizia, città del Friuli dell'Imperatore; s'è dilatato il male sino a 12 miglia verso i confini de' Veneziani, quali hanno colà 8 compagnie di cavalli che battono quelle vaste campagne, ove nè monti nè boschi, o fiumi possono assicurare i loro confini, perchè il paese è piano etc.

Il Legato di Ferrara vuole che la Republica bandisca il Friuli, due parti del quale sono de' Veneziani; nè questi non lo faranno, se la peste non si inoltri, perchè ivi hanno i loro poderi.

29 Septembre 1682. — Le lettere di Vienna portano la perdita di Tokai, ove si fa quel buon vino del quale solo beve l'Imperatore, Kalò, e la città di Filek. Il Conte Caprara non ha trovati che 7/m uomini al campo; ora però marcia tutta la cavalleria, che sperano sarà oltre 12/m per rigettare i ribelli che colla speranza d'avere loro Principe Tekeli corrono ad esso in gran numero, come restauratore della publica libertà della patria.

Se il Turco ci mette la mano, farà il Re Francese quello vorrà, perchè di già Argentina è resa formidabile con tanti forti all'interno del Reno. Questi successi di pochi ribelli fanno animo al Turco di levare l'Ongaria superiore, e così cingere da quella parte la Polonia, et accostarsi alla Moravia. Preme però più a Cesare che riesca meglio la comedia, che la guerra protende più a quella che a questa. È troppo amatore della musica, e del *sol fa la.* La musica d'un Re deve essere di nitriti di cavalli, suoni di trombe, timpani e tamburi, ribombi di cannoni, voci confuse d'eserciti, etc. Hora non faccio più discorsi politici, perchè mi è mancato il consigliere di Petilia.

Due giorni sono si ruppe il legno che sostiene le ruote della carrozza, ove era la Gran Duchessa, quale cadde a terra sedendo, e fu necessitata sedere nella strada sovra un cuscino fino che venne altra carrozza.

13 Octobre 1682. — Dopo la perdita di Filek, li Turchi e ribelli hanno occupate molte città montane, et il General Caprara s'è ritirato a S. Croce per non avere forze da contrastare con 60/m nemici. Scrivono però da Vienna, che i Turchi si siano ritirati a Buda per rinfrescare le soldatesche stracche nelle seguite conquiste. Se ciò sia vero, i nostri, hoc est la nostra gente, potrà ricuperare qualche cosa. L'errore io l'avevo e previsto e biasimato, di non tenere alloggiati i Reggimenti nell'Austria e Moravia, ma mandarli nella Briscovia, e Tirolo, etc., tanto lontano dall'Ungheria, quando già si sapeva che calavano i Turchi in gran numero.

È partita la flotta Portoghese, et il Duca ora risana; onde si crede che non sia più per fare la castroneria d'andare a vivere Bacciliere à Lisbona, in vece di starsene con tutte le esenzioni Magistrali di Torino.

(Sans date). — Ora che il caldo m'impedisce consumare le ore in studi severi, mi è venuto capriccio di scriverle: Che i Cesarei inteso che 4/m Turchi da Neihesel erano iti a rinforzare il presidio di Strigonia, si erano

portati all'attacco di Neihesel, e mentre con furia battevano la piazza, intesero essere Mahometto IV, Gran Signore de' Turchi, gionto a Belgrado col grosso dell'esercito; quindi levato l'assedio pensano fortificarsi in una delle Isole vicine a Gianarino per osservare gli andamenti de' barbari. Scrive il Conte Alberto Caprara, che arrivato a Belgrado, dimandò udienza dal primo Visire, et introdotto li disse, « avere l'Imperatore suo Sig^re^ fatta lega solennissima con la Repubblica di Pollonia, che però li comandava che lasciando da parte ogni trattato d'aggiustamento, si licenziasse dalla Porta, quando però il Gran Signore non fosse per sentire nuove proposizioni per la pace che i collegati gli erano per proporre. » Il Visire restò alquanto taciturno nel ciò intendere, e poscia soggiunse che nel Divano si tratterebbe circa la risposta da darli. Scrive il Conte sudetto che sono col Visire 100/m combattenti, e numero maggiore di serventi, schiavi, guastatori, artefici, etc., e che contro la Pollonia niun corpo d'esercito sin'allora era destinato. Le soldatesche della Bossina, Croazia, et Ongheria sono circa 45/m, sicchè in tutto l'esercito non passa 150/m senza i Tartari, Vallachi e Transilvani, che per la guerra contro la Pollonia, non potranno servire contro l'Ongheria. Li ribelli però sono divisi in 16 Reggimenti et il Tekeli si unirà facilmente ai Turchi, perchè lo stare a vedere non può mantenergli le truppe, mentre non ha paga da darle. Io credo che nella Croazia non sia il Turco per fare gran sforzi, come aveva disegnato, poichè deve pensare a mandare gente contro i Pollachi, invece di spingerla fra la Drava e la Sava.

È occorso in Pollonia un accidente stranissimo. L'Ambasciatore di Francia Vitry ricercò l'udienza di congedo del Re, et interrogato se si voleva ancora licenziare dalla Regina, rispose che non teneva tal ordine dal suo Re, ma però nè anco ordine contrario. Fu introdotto all'udienza a dì 28 Maggio, e disse: Che si licenziava per ordine del suo Signore, partendo molto mortificato per la calunnia sparsasi che esso trattasse far passare la Corona di Pollonia in altro Capo; esserle state intercette le lettere del suo Re, e discifrate con sensi alieni, con danno della riputazione di gran personaggi bene affetti alla M^tà^ Chr^ma^ protestandosi essere tutte menzogne de gli emoli della gloria e nome Francese. Li rispose in latino il Gran Cancelliere, col dire avere la Maestà del Re sino coll'incorrere la gelosia de' Principi confinanti fatta sempre alta stima della Maestà del Re Chr^mo^ usando ogni più confidente corrispondenza, e che ancora ciò presentemente appariva, *dum Illustritatem Vestram* (sono sue parole) *tam clementer sinit abire*. Quelle parole *tam clementer* erano equivoche e contenevano significato tale, che bene l'intese il Francese, cioè che stante gli attentati contro la persona del Re e le congiure coll'Illustrissimo gran Tesoriere, il Re lo lasciava partire impunemente.

Nella Domenica 30 Maggio su le ore 22 vennero due nobili a cavallo con due servitori al Convento de' Padri della Spada, alias *fate bene Fratelli*, e dimandarono al Priore, che era su la porta del Convento, se ivi albergava l'Ambasciatore di Francia: quello li rispose che sì, ma che però

era uscito poco prima. Coloro con dire molte parole ingiuriose contro il Francese scaricarono contro le finestre delle camere ove il Vitry era alloggiato le loro carabine e partirono. Ritornato l'Ambasciatore et inteso il successo, stimò quei tali ubbriachi, nè si fece altra dimostrazione. Quando, ecco che su le 3 ore della notte vennero li medesimi due nobili con 18 altri a cavallo, e con grida ingiuriose scaricarono le arme da fuoco contro le medesime finestre. Li cortigiani dell'Ambasciatore presero le carabine e fucili, e li risposero, rimanendo da una palla trafitto il collo al cavallo d'uno delli due capi di quella squadriglia, che cadendo a terra rovesciò il cavaliere, quale salito sopra un cavallo d'un suo servitore, con gli altri si ritirò. In quella caduta sbalzò fuora de' fondi una pistola, che ivi rimasta fu ritrovata dalla gente dell'Ambasciatore, e dal lavoro nobile si conobbe non essere plebeo il padrone. Poco doppo gionsero 4 a cavallo a cercare la detta pistola, quali scoperti da' Francesi, furono astretti a ritirarsi per non riportare invece della smarrita pistola qualche archibugiata. Nella mattina venne uno a piedi al Monastero, e conosciuto che cercava la pistola, fu arrestato prigione dai francesi, a quali confessò essere mandato dal gran scrivano di Littuania, e da un altro personaggio a cercare una pistola ivi smarrita. L'ambasciatore diede parte dell'affronto al Re, et il Nunzio andò a condolersi col medesimo Vitry. Intanto li due nobili Littuani gloriavansi del fatto, e come degni di lode si portarono al palagio reale. Il Re altamente si risentì del loro ardire e li fece intendere che subito uscissero di palazzo. Essi alquanto mortificati ubbidirono. Il Re promette ogni soddisfazione all'ambasciatore; ma coloro sono potenti fra Littuani che hanno giudici a loro amici, etc. Il Nunzio esorta l'Ambasciatore a restare sino alla risposta del Re Chr.mo. Io esortarei il Vitry andare ne' confini della Prussia di Brandemburgo et ivi aspettare le lettere del suo padrone, che darà nelle furie, ma non potrà fare ciò che fece contro Alessandro VII se non fa volare gli eserciti per aria.

Nel Baltico e regni del Nord niuno vuole essere il primo a suonare la tromba per intimare la guerra. Brandemburgo con le sue irresoluzioni n'è la cagione. Li due fratelli duchi Brunswick e d' Hanover con il circolo della Bassa Sassonia hanno 40/m soldati e si protestano collegati con la Svezia. L'elettore di Brandemburgo, che è un vecchio volpone, vede che invadendo la Pomerania li sudetti fratelli attaccaranno li suoi stati. La Francia promette di mandare il Maresciallo Créqui con 25/m nella Ducea di Luneburgo per divertire il Duca dall'assistere alli Svedesi; ma l'elettore vede che sono troppo lontani questi soccorsi, e che toccarà a lui alimentarli con rovinare li suoi stati invece di conquistare gli altri. Si sente ancora rinfacciato da tutti i Principi dell'Alemagna perchè vogli lui solo separarsi dalla Nazione a favore delli stranieri. Quindi egli sta perplesso. Il Re Danese senza l'assistenza dell'Elettore sudetto, non osa sfoderare la spada, tanto più che gli Olandesi già pronta la loro flotta di 26 navi con sopravi 6976 uomini e 1141 pezzi di cannone, se bene quattro vascelli più grandi non sono armati, perchè nel

Baltico si maneggiano con pericolo delle secche legni così grandi. Li Spagnuoli nella Fiandra hanno pochi danari e gente non molta; la sua speranza è ne gli acuti Olandesi, e della Casa di Luneburgo li fa animo a non più cedere alle ingorde et insaziabili dimande della camera di Metz, camera così smisurata che mangia terre e città e per levarle la fame vi bisogna il fuoco che adoprò contro i colli dell'Hydra il grande Alcide. Intanto gli occhi di tutti sono rivolti alle mosse che prenderà il Turco. Noi le impediremo con le orazioni, gli altri con gli argini e trincee.

(Sans date). Principia la guerra terribile nell'Ungheria mossa da Alessandro IV a S. M. Cesarea, nella quale se Iddio non ci ajuta, le provinzie Cristiane sono per provare danni irreparabili. Gli eserciti dell'Imperatore sono di gran longa inferiori al numero de gl' Infedeli. Ecco la nota delle genti Imperiali, come a punto sono divise in tre corpi per resistere al triplicato esercito dei nemici.

Nell'Ungheria sta l'esercito principale comandato dal Duca di Lorena. Il Conte Lesle è Generale dell'Artiglieria. Il vecchio Starenbergh è Generale dell'Infanteria con i due Generali di battaglia Duca di Crey e Baron Dippenthal. Alla cavalleria dell'ala destra comanda il Duca di Sazenlavemburgh col tenente Maresciallo Conte Rabata, e li due Generali di battaglia Conte Palfi e Baron Merus. L'ala destra è diretta dal Conte Enea Caprara col Tenente Maresciallo Principe di Baden, e li due Generali di battaglia Conte Gondola e Conte Taffe hanno il Palatino per comandargli.

Questi sono gli eserciti Imperiali per opporsi ai Turchi quali sono due volte più numerosi de' nostri. Il Tekeli, unito al Bassa di Buda con sopra 45/m combattenti, attaccarà Nitria. Levenz col poco che resta oltre il Vago all'Imperatore, e li nostri saranno astretti a ritirarsi in Pollonia, rimanendo la Moravia esposta alle incursioni de' ribelli Ungheri e de' Turchi.

Il Visire conduce la vanguardia del campo reale e consiste quella in 30/m cavalli condotti da molti Bassi che con il fiore delle soldatesche de i regni da loro governati, sono venuti al verde stendardo. Pensavano i nostri potere impedire a' nemici il passo del fiume Rab, come già fecero nell'anno 1664 a dì p.° Agosto; ma non gli è riuscito; anzi per cuoprire Vienna si sono colà ritirati per trincerarsi ivi come già fece Carlo V. contro Solimano.

È successo un incontro co' Turchi col disfacimento del Reggimento di Corazze del Montecucoli, e di quello de' Dragoni del Cav.re di Savoja, rimasto gravemente ferito.

Sono anco morti in detta zuffa il Principe d'Arembergh, venturiero che fu costì nell'anno passato; vi aggiungono il Mellino, fratello del Cardinal Nunzio, perchè non si ritrova. Il danno è di 1000 cavalli che le lettere di Venezia accrescevano sino a 8/m cavalli rotti, uccisi e fugati. L'Imperatore però contro le preghiere del Card. Bonevisi alora volse partire da Vienna per non esservi assediato; così è ito a Linz, d'onde sotto li 13 il Marchese Pucci, Residente di S. A., ha qua scritto il narratoli.

Il Duca Bavaro invia 14/m soldati all'Imperatore. Brandenburgo, doppo avere scroccati gran regali dal Re Francese, finalmente s'è dichiarato Imperiale, e promette 8/m uomini a S. M. Cesarea. Li due fratelli Duchi di Braunsvik e d'Hanover, col stare fermi contro le minaccie Francesi, hanno trattenuto il Brandenburgo a non unirsi con la Francia, poichè i detti Duchi col Circolo della bassa Sassonia forti di 40/m uomini erano per assistere allo scacco.

Il Re Pollaco non anderà più nella Podolia, ma s'accosterà con gran numero di cavalleria alli stati della Moravia et Ungheria superiore. La Fanteria turca perchè viene con 100 cannoni, 12/m camelli, e con l'apparato da espugnare città, viene lentamente, nè prima dell'arrivo di quelli si fermerà assedio.

Gianarino è rinforzato oltre l'ordinario pressidio di 6 mila soldati. È città di meno di 2 miglia di giro, con sette balluardi, acqua alta per lo meno 6 braccia nelle fosse.

Fu già presa da Sinan Basciâ con 150/m Turchi e 30/m Tartari doppo 2 mesi d'attacco nell'anno 1594. L'assedio è ottimamente descritto dal Campana, tomo 2do delle sue Istorie. Vi furono di presidio 2/m Toscani. Gl'Imperiali doverebbero avere una valida armata nel Danubio di galeotte, et altri legni armati, e tenerli alla punta dell'Isola di Sculoz, ove è la fortezza di Comora, quale se bene col cannone impedisce il transito de' legni per ambidue i rami del fiume, nulladimeno il Turco può sopra carri portare le galeotte col levarle di sotto al tiro del cannone di detta fortezza, e riporle più in su nel Danubio, come fece Sinan Basciâ.

Il Conte Alberto Caprara è fermato come prigione in una casa in Buda, nè può scrivere se non furtivamente. Il Visire porta un numero grandissimo di bombe che caderanno come tempesta sopra il luogo che assedierà. Il Basciâ di Neihesel ha proposto l'assedio di Comora, mentre è facile occupare l'isola che è di 60 miglia nella longhezza con 15/m abitanti, col dire che erigendo 4 forti reali nelle rive del Danubio, cioè due ne' lati dell'isola dirimpetto a due altri nell'opposta riva, rimaranno esclusi i soccorsi; ma perchè l'acqua troppo profonda rende assai difficile l'espugnazione, non è stato preso tale consiglio; et il Visire pensa attaccare Vienna, o pure Gianarino, e scorrere con la cavalleria tutta l'Austria; ma se l'Imperatore sarà assistito da Principi dell'imperio, il Turco farà pochi acquisti, quando la piazza assediata sia per stancarlo 50 o 60 giorni. Il gran Signore con 20 m. uomini sta alle caccie nelle vicinanze di Belgrado, mentre il Visire va alla caccia di piazze. È morto Monsignor Ferdinando Furstemberg, Vescovo di Munster, che principiava farsi francese; onde si spera che il successore sarà imperiale. Questa morte con la dichiarazione di Brandenburgo impedirà i disegni al Re di Danimarca, che con tanta spesa si è armato per nulla operare. L'armata francese sotto Algeri ha tirate alcune centinaia di bombe in quelle case di legno, con cagionare l'incendio in quattro strade, con tanto terrore di quei barbari, che riceverono le condizioni d'aggiustamento dal Generale Duchena

che fecero rilasciare liberi 600 schiavi francesi, pagare 500 m. pezze a conto delle piraterie contro i legni francesi, e promessa non visitare legno che porti bandiera francese. Le galere nel bujo notturno rimurchiarono alcuni legni ove erano i mortari, tanto vicini alla città, che le bombe vi penetrarono. Questo è il primo esempio di tale attacco, poichè sin'ora niuno haveva trovato il modo di gettare le bombe dal mare nelle città. Il Duchena poscia è andato a Tripoli per gettarli sopra i tetti le bombe; e questi ancora s'aggiusteranno, perchè hanno case di legno, etc. L'Ambasciatore de' Veneziani appresso l'Imperatore, nell'intendere che i Turchi s'erano saccheggiando avvicinati 20 miglia a Vienna e che S. M. Cesarea subito destinava partirsi, scrisse al Senato una lettera di quattro righe, significando che seguitava la Corte che fuggiva da Vienna, e che le altre particolarità le spiegarebbe il suo Aiutante di Camera che per le poste inviava. Questo gionto a Venezia riferì essere disfatta la metà della cavalleria Imperiale, e che l'infanteria col Duca di Lorena era chiusa in un vallone sotto Altemburgo, circondata 30 m. cavalli Turchi, onde per solo miracolo si poteva salvare. Questa falsa relazione riempì il Senato di timore; onde inviarono 2 m. fanti di rinforzo a Palma, fortezza di 9 balluardi, la più bella che sia in Italia; commisero al Principe Alessandro di Parma che stasse pronto per andare nel Frioli con un corpo di cavalleria, e dichiararono Generale straordinario il Morosini che già difese tre anni Candia assediata. Ma è scemato il timore, perchè s'è inteso essersi perduti due soli reggimenti. Il Papa fa studiare le scritture che si fecero nella lega di Pio V, ma la Spagna è troppo ora debole in mare e per l'apprensione degli eserciti numerosi che ha il Cristianissimo non è per entrare nella lega, e senza li Spagnuoli li Veneziani non sono per muoversi. Sicchè la guerra la faranno Tedeschi e Pollacchi.

13 Août 1683. — Gionse jeri un corriero dalla Germania, che passò subito a cotesta volta con lettere a Sua Santità e porta l'avviso del Visire sotto Vienna. Scrive il General Caprara che quando fu attaccato il campo Aldemburgo da 10 m. Turchi e Tartari, il reggimento Montecucoli subito voltò le spalle, e ricevè una gran tagliata da' Turchi, e rovesciò il reggimento di Dragoni del Cav^{re} di Savoja; ma accorso il Conte Taffe generale di Battaglia dell'ala sinistra della cavalleria, ributtò con gran valore i Turchi; nel qual tempo i Tartari posero a saccomanno parte del bagaglio, che il General Caprara vi perse tutto il suo di valuta, come egli scrive di 12 m. talleri. Questo è il vero successo del primo incontro, nel quale gli avvisi di Venezia publicarono disfatti 8 m. cavalli Imperiali.

Se il Visire a dirittura si fosse incaminato a Vienna con la vanguardia di 30 m. cavalli, bloccava la piazza, certo d'acquistarla all'arrivo dell'Infanteria Giannizzera, perchè non vi erano che 800 fanti di presidio. Ma mentre la cavalleria barbara poneva a ferro e fuoco i confini dell'Austria, l'esercito Cesareo si ritirò a Vienna, d'onde già n'era l'Imperatore partito. Il Conte vecchio Starembergh, il di cui figlio comanda in Filisburgo, è rimasto Go-

vernatore di Vienna con 14 m. fanti. Vi sono arrolati sotto molte bandiere 20 m. borghesi, o cittadini, con sopra 3 m. scolari. Ha il Conte fermato il Vescovo Emeric che voleva seguire la Corte, e cavati i cannoni da gli Arsenali, ne ha coperti i baloardi, quali sono altissimi contro le regole de'moderni, che li vogliono bassi per non fare tanta breccia a li colpi del cannone che li percuote. Il Duca di Lorena con la cavalleria s'è ritirato sopra Vienna due giornate, non avendo che sei mila fanti per essere gli altri riposti ne' pressi di Gianarino e di Vienna. Il Visire doppo d'avere campeggiato sotto Altemburgo nello stesso luogo, ove erano gli Imperiali, s'è avanzato con 120 m. combattenti nelle vicinanze di Vienna, ove i nostri hanno incendiato i borghi, ne'quali vi erano conventi e palazzi. Ha il detto Visire preso l'alloggio nel luogo delizioso della Favorita, non avendo però alla partenza del corriero qua gionto principiato ancora l'attacco. Tentò occupare la Leopoldina, già stanza degli ebrei, ma da una vigorosa sortita e dal cannone della città ne fu indi respinto. Sarà però difficile tenere la Leopoldina, perchè non è fortificata; et ivi il Turco potrà alzare batterie, e piantarvi i petardi per tormentare la città che n'è divisa da un ramo del Danubio. Ha il Turco uno spaventoso apparato di cannoni, et un numero incredibile di bombe venduteli dagli Olandesi mercanti. L'Imperatore era gionto a Passavia per ire a Ratisbona a sollecitare i soccorsi, che validi può sperare, mentre la Germania è ripiena d'eserciti. Si crede che rimarrà accordato al Re Ludovico il possesso d'Argentina; è però certo che l'Imperatore odia più il Francese che il Turco, perchè questi non procura levarli che qualche città, ma quello vorrebbe levare alla casa d'Austria la Corona Imperiale per porla in capo al Delfino. Il Conte Bathiany vedendo che non poteva l'Imperatore difendere li stati che possiede nell'Ungheria, si rivoltò al partito del Tekeli, et ha posto la Stiria in grandissima consternazione col levarci il Convento di Furcstenfeld, che era il noviziato della provinzia. Nulla si sà di ciò che succede al Vago, ove i nostri sono quasi senza Infanteria. Si dice che in Vienna siano stati presi Ungheri in abito di donna che volevano porre il fuoco in varie case della città al primo arrivo de' Turchi. Il maggior pericolo delle cose de' nostri si è la total mancanza di denaro nella quale è l'Imperatore, avendolo tutto speso nel mantenere l'esercito contro la prepotente ambizione della Francia; et in tali emergenze sono poco 2 millioni per sostenersi contro cotanto numero di nemici. Grand'errore fu nella Dieta ultima non accordare a i ribelli la restituzione de i beni. Ma i Reverendi Padri Gesuiti avrebbero perdute molte belle tenute e qualche noto delli 16 che hanno con le annesse baronie e Contee occupate nelle Diete dell'Ungheria.

21 Septembre 1683. — Io suppongo che Domenica al tardi, o nella notte seguente arrivasse costà il corriero con la nuova della ritirata de' Turchi dall'assedio di Vienna. Sono sin'ora gionte a S. A. S. tre staffette; ma sin'ora non si sono sapute le circostanze. Si dice che il Visire sloggiasse nell'entrare della notte doppo l'undecimo del corrente; che il Duca di Lo-

rena con 10 m. corazze e 10 m. cavalli Pollachi inseguisse il nemico. Io sto aspettando sentire comè sia ripassato il fiume Rab, mentre i Croati con le milizie della Stiria erano state comandate rompere il ponte fabricatovi da' Turchi. Li nostri s'arricchiranno di bagaglio, padiglioni e cameli, de' quali animali s'empirà la Germania. Io stimo che i Moldavi e Vallachi si rivolteranno al partito Pollaco, che è il mezzo più facile per ricuperare l'occupato dagli Ottomani nella Podolia. Se costì si stampa la relazione della vittoria, prego V. S. mandarmene un esemplare, perchè sarà più diffusa et esatta che l'accluso foglietto stampato in fretta. Iere sera S. A. mi mandò a chiedere quanti giorni durasse l'altro assedio Turchesco di Vienna anno 1529. Li scrissi che durò dalli 13 Settembre sino alli 16 o 17 d'Ottobre, e che il Giovio, lib. 28 delle sue istorie, lo descriveva diffusamente. Del resto S. A. S. ogni sera è ito a 7 o 8 chiese a pregare per Vienna; e la sera delli 17 le madri di S. Maria Madalena de Passionis li cantarono un divoto *Te Deum* per essere gionta la nuova bramata. Le galere di S. A. hanno preso una galeotta et un brigantino turco. Non ho altro di nuovo. Se ella fossi qui faressimo molti consulti di guerra per le imprese da farsi. Domani con le lettere di Venezia sapremo il tutto meglio.

Sans date. — La nuova della vittoria gionse nel Venerdì 17 Settembre per due staffette a Venezia. Il Bac^re^ Procaccio di Firenze subito la portò qua per le poste, e gionse la Domenica mattina; e presto partendosi, la stessa nuova arrivò costì nel Lunedì sera, come Lei mi scrive. Il Corriero dell'Imperatore, partito in calesso per essere caduto qui vicino col cavallo alle 3 della notte, gionse alle 18 hore a Siena col fare 2 miglia all'ora. Qui sono fatti fuochi, luminari, spari delle fortezze per tre sere e Domenica si fece la processione del Clero e Regolari con S. A. S. e Principi figli.

Le mando il succinto di quello s'è saputo da me in Corte da chi parlò col Secretario Talenti, al quale la Republica Veneta donò una collana d'800 ducati avendo presentata al Doge una lettera del Re. Qui si sono stampate carte, che nulla contengono di ciò che le ho scritto, e con brevità e poca verità. Ella averà pazienza di pagare alcuni pieghi che le invio e la relazione della pomposa uscita del Gran Turco per incaminarsi nell'Ungheria. Sono 6 mesi che fu stampata in Firenze. Le mando il Cav^re^ di Malta Capponi che sta nella Corte del Donato, Ambasciatore Veneto alla Porta. Sin'ora non v'è nuova di ciò che sia successo doppo la battaglia; et il non vedere staffette, mi fa temere che i Turchi non siano in salvo perchè ebbero 18 hore di tempo a fuggire senza essere inseguiti. Ella rideva quando le narravo che nell'entrare il Gran Turco in Costantinopoli, come disse Ennio: *At tuba terribili sonitu tarantantara dixit.* Ora entrerà a suono di piva. Un dottore celebre qui disse in publico: « Candia per l'aiuto de' Francesi si perse; Vienna senza l'aiuto de' Francesi s'è salvata. » Il Re di Francia averà invidia, perchè egli non ha preso che piazze o sotto la parola di pace, o da poca gente difese.

Ma questa vittoria è la più insigne che doppo la presa di Costantinopoli sia avuta sopra Turchi. Il Turco ha fatti gettare nel suo Arsenale 600 cannoni per armare 10 navi, ma quelli sono riusciti male, e troppo longhi. Ella prepari molti baiocchi per pagare la relazione dell'uscita da Costantinopoli, come già pagò con il riso l'entrata.

Non le mando la relazione perchè li librari le hanno tutte ora vendute. Si ristampa però.

(Sans date). Porto a V. S. la relazione della gran vittoria delle armi Imperiali e Pollache avvenuta sopra il campo Ottomano nella domenica delli 12 di Settembre. Era la città di Vienna ridotta quasi all'estremo periodo della difesa; poichè avendo il nemico fatto volare una gran mina sotto il baloardo Loble, era questi rimasto così rovinato che per la breccia fatta vi potevano salire quasi i cavalli, rimasta ai difensori una debole ritirata, che non poteva oltre tre giorni sostenersi; et il Visire avendo preparate due altre mine sotto li baloardi di Corte e di Schoten, aveva deliberato farle volare nel dì 12 Settembre per spingere poscià i suoi Giannizzeri all'assalto. Li fu però impedito il dissegno dall'avviso dell'esescito de'collegati, che nel bel mattino del medesimo giorno principiò dal monte scendere nella pianura di Vienna. Il Re di Pollonia dall'eminenza del monte scoperto il campamento de' nemici, nel quale tutta la cavalleria loro era squadronata verso la strada di Gianarino, augurò certa vittoria a' suoi per la mal composta ordinanza de'Turchi. Era il nostro esercito forte di 50/m. cavalli e 35/m. fanti con 12/m. guastatori. Il Sig. Duca di Lorena con l'ala sinistra s'avanzò verso la parte della città che sta a Ponente, et il Re con l'ala destra dal mezzo giorno si spinse contro il nemico. Havevano i Turchi fatta una fortificazione insidiosa alla parte per la quale erano per entrare i collegati; poichè avevano circondàto ivi il campo loro con 500 pozzi in cadauno de'quali era una botte di polvere, con animo di far volare all'aria i nostri, quando premessero quel terreno, mentre i detti pozzi erano al di sopra coperti, e per occulto canale il fuoco era per accenderli tutti in un punto. I nostri avvertiti dalle spie non passarono sopra i detti pozzi. La prestezza però con la quale i nostri investirono il nemico, pose in fuga chi doveva accendere quella gran mina, che se volava, oltre la molta strage, era per scomporre la nostra ordinanza. Il Duca di Lorena aveva ordinato che con diritto camino, tagliando a pezzi a fronte chiunque gli ostava, si portassero i suoi reggimenti con passo rinforzato verso la città per gettarvi dentro alcuni mille soldati, de'quali la piazza teneva necessità. Li Turchi vedendo dall'impeto degl'Imperiali rovesciate le loro prime squadre, voltarono contro gli aggressori il cannone delle batterie, ma come che i colpi venivano da alto non uccisero che pochi, e la prestezza con la quale trucidando i nemici i nostri s'avanzarono, coll'occupare le stesse batterie, non li permise replicare le scariche. In tanto il pressidio con molte squadre di cittadini era uscito da tutte le porte sopra il nemico. Fu la sortita fatta con troppo prestezza, quando a pena s'era fra gli

eserciti attaccata la mischia, nè i Turchi avevano per ancora dato luogo al timore. Erano i posti avvanzati difesi da valorose bande di Giannizzeri, che per essere in oltre ottimamente fortificati, incontrarono quei che sortirono, una gagliarda resistenza, e quì fu maggiore la perdita di quella che si fece dall' esercito intiero de' collegati. Il Re di Pollonia stringendo con la sinistra la briglia et un crocefisso, e con la sciabola nell' altra mano, rotti alcuni squadroni nemici, entrò ne' loro padiglioni, che per cinque miglia di longhezza si stendevano. Era ordinato ai nostri, che non ad altro attendessero che a trucidare i barbari, senza correre alla preda, acciocchè i Turchi riordinati non gl' investissero nel saccheggio disordinati, e con le mani disarmate dalla preda. Il Visire veduta la gran strage dell' Infanteria, fuggito dal posto che vicino al suo padiglione occupava, corse ad unirsi alla cavalleria, che poco tenendo il posto, unita alla fanteria che già s' era a quella parte ritirata, principiò allargarsi, e poscia prendere la marcia verso la strada di Gianarino. Il Re et il Duca con gran prestezza sopragionsero i nemici, e dandosi la loro cavalleria alla fuga, l' infanteria rimase tutta tagliata a pezzi. Durò il combattimento per lo spazio di 8 hore. Non fu inseguita la cavalleria fuggitiva, perchè erano tre giorni che i cavalli de' nostri non erano stati abbeverati, mentre nella marcia per il bosco, e poscia per il monte, che si fece in due giorni, non trovarono acque per dissetare i cavalli, e nel giorno della battaglia non si pensò dare a bere ai destrieri, ma a levare la sete che tenevano tutti del sangue Turchesco. L' uccisione de' nemici fu la maggiore di quante narrano le istorie fatte da' nostri nell' Europa de' Turchi perchè i morti si contano sopra 120/m. Tutti li Giannizzeri con l' altra infanteria Turca furono trucidati. Eranvi nel campo a migliaja i vivandieri, artisti, guastatori, e servitori, quali tutti perirono sotto il ferro dei vincitori. La preda ascende a molti milioni. Fu preso tutto il campo con migliaja di padiglioni, 80 pezzi di cannone, 9/m. bovi, 30/m. castrati, centinaja di botti di polvere, col rimanente d' ogni sorte di munizione da bocca e da guerra. In una parola sono fuggiti circa 40/m. cavalli nemici col solo vestito et armi loro. Il Re occupò il padiglione di Carà Mustafà Visire che per l' ampiezza pareva un castello, con cortili, botteghe, camere, etc. Le tre ultime camere sono di damasco, coperte però di tele incerate. Il Sig. Cav. di Malta Capponi scrisse da Costantinopoli che era valutato 120/m. pezze. In una camera vi erano 8 papagalli. Le dette camere erano con le finestre di cristallo. Tutti i cavalli di rispetto co' loro gemmati fornimenti furono trovati nelle stalle che componevano il sodetto padiglione. V' era una sella tutta ingemmata. Vi trovarono 800/m. Sultanini, (ciò nega il Sig. Talenti), e quello che più fu stimato, tutte le lettere del Visire. L' Imperatore et il Re con un interprete stettero chiusi un' hora per rivedere le sodette lettere, dalle quali hanno scoperto gli ordini e dissegni della Porta, cioè tutti coloro che tenevano corrispondenza co' Turchi. Furono liberati 18/m. schiavi Cristiani maschi e femmine, ma giovanetti, perchè i barbari prima della battaglia, avevano uccisi 15/m. d' età robusta, acciocchè col sollevarsi nel tempo del combattimento, non cagionassero qualche

disordine nel campo loro. L'Imperatore che stava vicino al campo intesa la nuova della sconfitta de' nemici, si portò fra gli applausi comuni verso la città, e n' entrò a cavallo; se li prostrò avanti genuflesso il Conte di Starembergh, al quale datali dall' Imperatore la destra, e stringendo quella del Conte, li disse molte parole che per la folla dei circostanti non furono intese. Non potè se non lodare la valorosa difesa, nella quale spesse fiate aveva confuso l' uffizio di Comandante e di soldato. Smontò S. M. al palazzo del Vescovo, perchè l' Imperiàle, dalle bombe e cannonate era del tutto deformato. Li cittadini scorrendo per il campo e per le case dei borghi, finirono i semivivi e laceri, uccisero i nascosti, che meditavano fuggire sotto l' ombre della notta. Non vi fu soldato morto de' Turchi che non avesse Sultanini per arricchire lo spoglio. Tutte le botteghe degli artisti, tutto il guadagno dei vivandieri fu preda de' nostri. Li cavalli e camelli presi non tanto per il numero, quanto per essere dalla penuria de' foraggi dimagrati, non trovarono a qual si voglia prezzo più vile chi li comprasse. S' empirà la Germania di camelli, e molti ne saranno mandàti nell' Italia. Nel giorno seguente 13 Settembre, il Re di Pollonia diede il pranzo a S. M. Cesarea nel gran padiglione del Visire. Scrisse in detto giorno a S. Beatitudine col mandarli il Regio stendardo che era avanti il padiglione dello stesso Visire; e scrisse ancora a S. A. S. di Toscana una lettera, nella quale dice avere avuto *un sanguinoso combattimento contro i 80/m. Turchi* si sottoscrive: *Affmo fratello Giovanni,* senza titolo di Re. Già il Duca di Lorena con 20/m. cavalli s' era istradato dietro i Turchi fuggitivi, e fu seguitato nel sodetto giorno dal Re col restante dell' esercito, facendosi ne' carri tirati a 6 cavalli, condurre dietro le vettovaglie, per essere quello spazio di 80 miglia sino al fiume Rab desolato e distrutto. Speravano che molti squadroni della Cavalleria Turca potessero essere sopragionti perchè il detto fiume non ha guado, e quantunque i cavalli nuotassero, le ripe alte non li permetteranno l' aggrappare il terreno. Li reggimenti Castelli, Metternik, Seraù, con altri d' infanteria, erano in Neustat, e dovevano battere la campagna. Si sta aspettando se potrà sortire a' nostri dare qualche tagliata su la schiena de' fuggitivi. La nuova della vittoria fu da due staffette in cinque giorni e poche hore in appresso portata a Venezia; tutto il popolo ne giubilò, e fece allegrezza per tutta la notte seguente a segno tale che mai simile s' era veduta nelle rotte date ai Dardanelli alle armate Turchesche della stessa Republica. Si sono fatti più di 500 ritratti del Re Giovanni, e si vede esposto per le ricche botteghe della Merziaria. Il Talenti da Lucca segretario di S. M. di Polonia gionse in Firenze la sera delli 23 del corrente col vessillo regio; il popolo curioso di vederlo, riempì il palazzo e S. A. lo fece mostrare nell' anticamera, e V. S. forse costì l' averà veduto, perchè stimo che Sua Beatitudine sia per sospenderlo in qualche tempio. Si dice che gl' Imperiali siano per assediare Strigonia, e lo potranno fare a spese del Turco, poichè scrivono avere ritrovati viveri per tre mesi. Se ciò succeda, V. S. potrà leggere nel tom. 2do dell' istorie del Campana il sito di Strigonia, con l' altro assedio fattovi nell' anno 1595, al quale Clemente VIII mandò il ni-

pote con un esercito di scelta milizia italiana. Intanto io credo che i Vallachi, Moldavi, et i Cosachi dell'Ukraina caduta da' Moscoviti al Turco siano per gettarsi al partito Pollaco, il che renderà facile al Re ricuperare le perdute città della Podolia.

11 Octobre 1683. — Ringrazio V. P. M. R. della interpretazione delle parole Arabe che si leggono nel vessillo Turchesco. Sabbato a sera gionse a S. A. una staffetta con avvisi dell'Ungheria, quali qui stampati le invio. Li 40/m. cavalli Turchi che fuggirono, ripassarono con tutto il loro commodo il Rab, perchè la stanchezza de' nostri cavalli, et il bottino impedì l'inseguirli, che per altro rimanevano anch'essi disfatti. Questi però come Timarrioti si sbandarono per andare alle case loro. Timarro è lo stesso che Feudo, dando il Gran Signore ad alcuni certa portione di terreno in vita a godere con obbligo di mantenere uno o più cavalli per venire chiamati al campo. La piazza di Neihesel assediata dagl'Imperiali è fortissima, munita di 6 baloardi con acqua nel fosso. La prese sotto il dì 23 Settembre 1663 Aly Bascia in 42 giorni d'assedio per mancanza di pressidio, che per la maggior parte prima dell'assedio era stato tagliato a pezzi, mentre il Principe Pio, fratello di cotesto Card. Pio col Co. Tergoaz, erano andati per impedire il passo del fiume ai Turchi, e caddero in una imboscata. Se piove l'assedio anderà in lungo, oltrechè i Turchi sono ostinatissimi nelle difese, perchè a Comandanti che rendono le piazze, è preparato il laccio, stante che vuole il Sultano le difendino sino alla morte, mentre non la rendono che per salvare la vita, questa devono sacrificare per mantenere anco per un sol giorno il possesso de' luoghi al Sovrano. Il Duca di Baviera comanda ancora le genti della Franconia in luogo del Co. di Valdek ammalato. Non credo che in Neihesel abbino Ingegneri, nè minatori. Il Capo di minatori Turchi sotto Vienna, è stato preso nascosto in sua casa, cioè in una mina. Il Re di Pollonia scorre la campagna, ma non si può fermare sotto Buda, per mancanza di foraggi alla sua numerosa cavalleria. La città non è forte, ma bensì il castello in luogo eminente. Ivi sta ritirato il Visire, sotto pretesto di difenderla, ma in fatti perchè non osa comparire avanti il Sultano ne' primi bollori dello sdegno per la gran perdita fatta di tutta l'Infanteria, Gianizzeri, monizioni e bagaglio.

La dignità di Maresciallo Generale data al Conte Ernesto di Staremberg ha turbati i Generali Imperiali Lassenlauenburg, Caprara, Rabata e Lesle, quali si dichiarano volere rinunziare le cariche, quando S. M. Cesarea non avvantaggi ancor essi o di posto, o di titoli, come che in due battaglie al fiume Mura, e poi sotto Vienna disfecero i Turchi. Ma se si perde un esercito, si può rifare; Vienna perduta, non ritornava più nel dominio Austriaco. Quindi tutti applaudono allo Staremberg; gli altri offuscati dalla presenza del Re, Lorena e delli due Elettori, non si nominavano, come succede alle stelle nel giorno. Qui seguitano le feste continuate a gara da alcune delle arti. Li tessitori nella piazza ove si dà la mossa ai barberi, fecero una gran fortezza che incendiata diede gusto sino a Maestro Argigli, che vi stette di notte

a vederla benchè il vento soffiasse impetuoso. Domani se non piove come nella notte passata s'abbrucia una gran macchina in piazza. Il marchese Riccardi con una dobla non ha potuto avere una fenestra per alcune Dame. Per tenere i fuochi volanti più lontani dalla Guardarobba, e Galleria, si faranno verso il fine della piazza vicino alla chiesa di S. Romolo, il di cui Parochiano schiamazza, perchè dubita della sua chiesa, e casa, che saranno bersaglio dei razzi. La pianta di Neihesel è vera; ma le batterie e luoghi de' quartieri sono finti per guadagnare presto i soldi a noi altri curiosi. La relazione dell'uscita di Costantinopoli è divisa in 2 tomi; ella m'avvisi se ambidue li saranno arrivati, e quanti baiocchi li costeranno. È però vera; ma inferiore alla fatta da Osmano, zio del presente Sultano, A. 1621, quando con 400/m. uomini, e 60/m. padiglioni andò contro Pollacchi.

Si sono celebrate l'essequie per i morti in Vienna nel Duomo, in S. Felicita, in nostra Chiesa a spese del medico di palazzo, da Domenicani et altri; ma dimani nella Nunziata si faranno funerali sontuosi con pitture, elogi, argenterie, palme, allori, cipressi etc. L'armata di Spagna di 26 galere e 22 navi con quattro brullati è gionta in Genova. È qua arrivato il Principe di Piombino per impegnare il suo stato al G. Duca, giacchè li spagnuoli ottano alla vendita che ne voleva fare a S. A. Si è rinforzato il presidio di Porto Ferrajo, e di qua sono stati mandati 12 bombardieri, 6 da Pisa, et altri dalle altre città. S. A. S. vuole essere neutrale, e ricevere ne' suoi porti l'armata che prima vi capiterà, col difenderla in caso che altra armata volesse bersagliare la ricovrata nei detti suoi porti.

Del nostro Convento di Vienna ne' suburbi, uno di colà venuto a Firenze ha detto che era hospizio d'un Bassà Principale, che teneva nella Chiesa i cavalli. La Chiesa era finita, ma non fatte ancora nelle cappelle gli altari et il quadro dell'altare maggiore già era stato portato 8 giorni prima dell'assedio in Vienna. La Chiesa non era mattonata, sicchè non averà patito per l'immondezza de' cavalli.

23 Octobre 1683. — Giovedì poco avanti le 11 hore passò verso costà un corriero, che al solito, benchè mormorasse, fu obligato aspettare che S. A. si levasse dal letto, a cui consegnò lettere continenti la nuova vittoria de' nostri con le particolarità che qui accluse le invio; poichè S. A. per consolazione le fa stampare. La relazione dell'uscita del G. Turco è con verità descritta, e solo ne possono dubitare quelli che non sanno la ricchezza e fasto di quella gran Corte. Se lei poscia vuole vedere la ridicola ritornata del Visire verso Costantinopoli, se la facci mandare da Bologna, ove l'hanno stampato disegnato in rame sopra un Asino, accompagnato da Giannizeri stroppiati, ricevuto con schiamazzi dalle donne del Seraglio, e riderà nel vederlo. Del resto non si sa ove presentemente si trovi. Il Re di Pollonia con 4/m. de' suoi attaccò 500 Turchi, che fuggendo, lo tirarono in una imboscata, ove fu assalito da 10/m. nemici. Egli si ritirò nel bosco vicino per resistere con più vantaggio; il Duca di Lorena corse in suo aiuto, fugò i Turchi e per 3 hore

non si trovò il Re col figlio, che con pochi s'era inoltrato nel bosco. È stata fortuna de'nostri, che abbino occupato il ponte che con barche era fatto da'Turchi sotto Strigonia, quale sperano presto soggiogare; e vi potranno porre molte migliaia de'soldati a svernare, perchè è divisa in città nuova e vecchia; ha sopra un monte il forte di S. Tomaso, e dirimpetto sopra una rupe scoscesa sta il castello molto forte per il sito. Legga V. S. come già le scrissi, il tomo 2 del Campana, cercando nell'indice *Strigonia* che la vedrà esattamente descritta. La difficoltà de'nostri è per il gran numero del bagaglio de'nobili Pollachi quali hanno 12/m. carri, che tirati a tre a 4 cavalli, cagionano ovunque vanno la carestia de'foraggi. Neihesel è bloccato dall'esercito ausiliario, perchè è piazza fortissima di 6 baloardi reali con acqua profonda nel fosso; onde prima d'attaccarla, vogliono con la mancanza de'viveri stancare il pressidio, che la guarda. Vi sono in gran numero gli ammalati e feriti colà come in luogo più vicino già mandati dal campo loro quando erano sotto Vienna. Mentre combatteranno Strigonia, per trovare foraggi, scorreranno i territori vicini di Buda che sole 30 miglia sta sopra Strigonia, e d'Alba Regale, che altretante miglia per fianco è distante da Buda. In questa i Re d'Ungheria coronati salivano al soglio; in quella morti si sepellivano. Ambedue hanno mure all'antica ma però con qualche bastione fattovi nella guerra che Rodolfo Imperatore per 14 anni fece co'Turchi. Sono senza fortificazioni esteriori, i contadini di queste città sono Cristiani; ma i loro padroni sono Turchi, quali ora sono ritirati nelle dette piazze, e per difendere i loro timari, cioè i campi ricevuti in feudo dal G. Turco durante la loro vita, sosterranno gli assedi con molta ostinazione. Per la stagione avanzata, non credo che i nostri potranno fare acquisti considerabili perchè quei luoghi sono fangosi. La Bossina, che è un regno unito alla Dalmazia de'Veneziani, è tutta in costernazione, poichè sono ritornati in quella città 8 o 10 fuggiti dalla rotta sotto Vienna, ed erano partiti in truppe di 200 da'quei luoghi, essendo il Bassà di quel regno comparso al regio campo con 26/m. uomini. Li Morlachi, gente feroce de'Veneziani, sono senza permissione della Republica, andati ad unirsi ai Morlachi di Segna, Carlistadt et altri luoghi imperiali per bottinare nella Bossina, e la Porta ne farà gravi doglianze col Bailo Donato, che è fermato a Costantinopoli per forza, mentre era stato richiamato dalla Republica per il fatto che le narrerò. Nella pace fatta doppo la guerra di Candia, nella limitazione de'confini fatta dal Gran Cavallerizzo del Sultano, e dal Nani per parte della Republica, Temonico, castello distante 7 miglia da Zara, era rimasto a Turchi, che già lo tenevano sino dal tempo della guerra di Cipro. Il luogo era stato preso e desolato dal Foscolo, famoso Generale de'Veneziani ne'primi anni della guerra di Candia, e perchè la guerra durò 25 anni, uccisi, o morti, i Turchi padroni di quel territorio, era rimasto anco doppo la pace dell'A. 1669 inculto. Li Morlachi principiarono in molti luoghi a coltivarlo, quando, nell'anno passato nel mese d'Agosto, un Sangiaco della Bossina, di concerto col Bassà, inviò 400 persone, comprese le donne e fanciulli, a riabitare Temonico. Li Morlachi s'opposero col dire,

che loro coltivavano quei terreni col pagarne il tributo concertato col Bassà della Bossina. Dalle parole si venne alle armi, et i Morlachi uccisero tutti i Turchi, non perdonando nè anco a i fanciulli. Il Visire minacciò guerra alla Republica, se non dava sodisfazione, pretendendo 300/m. zecchini. Il Bailo Donato vedendo tutto l'Imperio ottomano armato, nè paranco dichiarata contro alcuno la guerra, tirò il Visire a contentarsi di 150/m. zecchini, et avuteli da' mercanti li sborsò. La Republica mostrò non approvare tale soddisfazione data al Visire, poichè i Morlachi sono più tosto protetti, che sudditi; e per loro capriccio avavano fatta la detta uccisione. Quindi doppo dichiarata la guerra contro l'Imperatore, richiamò l'Ambasciatore Donato al quale il Camecan (è quello che comanda in Costantinopoli assente il Sultano) negò la licenza.

25 Décembre 1683. — L'Inviato che viene costà della Republica di Venezia è il Senatore Lando, che è il più eloquente che ori nel Senato, ed ha una una prattica mirabile di tutti gli affari politici dell'Europa. È d'età d'anni 35, di bello aspetto, e sarà certo gradito da Sua Beatitudine per la sua disinvoltura, e prattica ne' maneggi. Nell'arsenale di Venezia fra tre mesi devono essere fatte di nuovo 4 galeazze, 25 galere, e 5 gran navi. Si sono aggionti 100 operaij, e si lavora sino ne' giorni festivi. L'Ambasciatore Veneto non ha potuto avere licenza dal Sultano di partirsi da Costantinopoli, ove si dice sia fermato con guardie. Il Residente colà di Genova è fuggito vestito da zoccolante, ma due di sua Corte sono stati posti in galera. Il Re Francese con l'invadere la Fiandra, farà che l'Imperatore s'aggiusti con una pace disavantaggiosa. La Francia non ha altra mira, che abbassare la Casa d'Austria; onde vedendo che se sta cheta, l'Imperatore averà gran soccorsi da i Principi dell'Imperio, vuole suscitare nuova guerra perchè l'Imperatore non occupi tutta l'Ongheria. È uscito un libretto col titolo: *La mina sventata*, nel quale si narrano tutte le operazioni de' Francesi a favore dei ribelli Ongheri, i denari mandatili, i consiglieri inviati all'Abaffi e Tekeli, con tutte le loro sinistre operazioni nella Pollonia, ove il libro è composto. Se Brandemburgo starà unito alla Casa d'Austria, il Re Danese non potrà invadere la Pomerania, nel qual caso l'Olanda con gli ajuti della casa di Luneburgo potrà assistere alli Spagnuoli. Gli Olandesi però sono sdegnati che la Spagna vogli la guerra, e non facci le dovute provisioni, in guisa che tutto il peso verrà a cadere sopra i medesimi Olandesi, che ancora non s'accordano, perchè Amsterdam, temendo vedere interrotto il negozio de' suoi mercanti non acconsente alla rottura, ma vorrebbero che la Spagna dasse una delle cinque soddisfazioni, che pretende la Francia. Questi rumori dubito non trattenghino i Veneziani a entrare nella lega, che propone a loro il Papa. Essi temono che facendosi la pace col Turco, questo per risarcire la riputazione e le perdite, non sia per gettarci sopra di loro, onde entrando ora in lega, sarebbero inclusi nella pace, quando si farà. Inoltre 7/m. Morlacchi si sono dichiarati darsi all'Imperatore e quando la Republica non gli assista, che è lo stesso

che perdere una valida difesa nella Dalmazia. Nel Senato molti vorrebbero, che si vedesse l'esito della futura campagna nell'Ongheria; ma altri dicono che bisogna attaccare il nemico per mare per fare che la campagna riesca con più rilevanti progressi dell'Imperatore e di Pollonia, per essere il Turco imbrogliato ancora nel mare. Sino però che i Veneziani non fanno galeotti, che almeno doveranno essere 2/m. e 500, io non crederò che la voglino rompere. La Corte Cesarea si lamenta che il Re Pollacco proponga aggiustamento troppo favorevole ai ribelli, quali non vogliono acconsentire che il regno sia dichiarato ereditario, volendolo essi elettizio, come è stato sin'ora. Hanno i ribelli proposto eleggere Re il figlio del Re Pollacco la qual proposta benchè rigettata dallo stesso Re, caggiona però qualche ombra con l'Imperatore che assolutamente vuole decaduto il Regno dai privileggi dell'elezione. Il Tekelé ha intimata la dieta a gli Ongheri in Varadino alla presenza di quel Bassà, et io ho letta la lettera convocatoria. La somma consiste in volere che li sia conservata la libertà per la quale la Porta li promette valide assistenze. Intanto li ribelli tengono ancora Filek, Tokay, Moncatz, con altri luoghi fortissimi, et il Turco ha riempite di gente Agria, Buda, et Alba Regale, che potranno sostenere l'assedio sino che arrivi il grand'esercito che prepara, quale però, come di gente nuova non riuscirà forte che nell'apparenza del numero, ove il cristiano sarà di gente veterano sotto valorosi Comandanti ora con nuova promozione onorati di grado e di posto.

1 février 1684. — Voglio porle sotto all'occhio, l'importanti conquiste fatte dai Pollachi contro gli Ottomani; e principiarò da lontano il racconto. Regnando il Re Uladislao, i Cosacchi con numerose squadre di barche infestarono il mare maggiore che Eusino dissero gli antichi ed ora Mar Negro si chiama. Tenevano le loro barche 10 remi per parte con due uomini per remo, e portavano 50 soldati cadauna di quelle; e fecero tanti danni, che la Porta minacciò guerra alla Pollonia, se non impediva tali piraterie. La nobiltà Pollacca, come che non riceveva utile dalle prede, ma era per sentire danni e pericoli della guerra, determinò col Re di fare abbrucciare le barche a i Cosacchi; quali rimasti impotenti a rapire per mare, successo il Re Casimiro, si ribellarono a' Pollacchi, et aiutati da i Tartari e spalleggiati dai Turchi, rovinarono gran parte della Pollonia, assediarono il Re, fecero prigionieri i Generali del Regno, e costituirono loro Principe il Chimenieschi, famoso nelle istorie di questo secolo. Rinunziato il regno dal Re Casimiro, il nuovo Re Michele, vedendo i Turchi debilitati per il lungo assedio di Candia attaccò i Cosacchi per ridurli all'antico vassallaggio. Il Doronkesco, loro capo si raccomandò a gli Ottomani quali inviando sotto la condotta Mehemet Kiupurli Visire, che era stato il conquistatore di Candia, con potente esercito presero in 21 giorno Caminictz con altre piazze della Podolia. Intanto il Gran Duca di Moscovia mal soffrendo gli avvanzamenti dei Turchi, si mosse con 200/m. soldati contro i Cosacchi, e prese il Doronkesco con una buona parte dell'Ukrainia. Il Turco per non combattere contro due potentati nel medemo

tempo, non impedì gli acquisti al Moscovita, ma fece la guerra col solo Re presente di Pollonia, quale passato il fiume Niester con soli 25/m. soldati, fu da Turchi e Tartari chiuso in un bosco, d'onde non potè uscire senza fare una pace tanto disavvantaggiosa, quanto che precipitosa, col cedere la maggior parte della Podolia e dell'Ukrainia a'Turchi, rimastane l'altra parte di questa provincia in potere de'Moscoviti. Mandarono i Pollacchi il Palatino di Culma a Costantinopoli per riportare la ratificazione della pace del Sultano; nè la puoterono ottenere dal presente Visire Carà-Mustafà se non col cedere Bar Nimerona, e tre altre città della Podolia a gli Ottomani. Seguitò il Turco la guerra contro i Moscoviti, quali benchè forti di 400/m. uomini, e 700 cannoni, non si partirono mai da i loro alloggiamenti, che avevano sul Boristene sotto Kionia. Il Turco, non curandosi di combatterli, sotto il calore del suo esercito, fabbricò quattro forti su le rive del fiume Bogh, e due altri su'l Boristene con suo grande vantaggio; poichè così impediva a Cosacchi il potersi ribellare, e fabbricare delle barche per scorrere nel mare Maggiore, e rendeva facile la strada a i Tartari del Crim per potersi unire a gli eserciti Ottomani, dovendo passare per i sodetti fiumi per calare nella Podolia e Moldavia. Già sino quando regnava il Re Casimiro, avevano occupato Bialograd città sulla bocca del Niester; e se bene la Pollonia la ripetè non l'ottenne, mentre risposero i Turchi, essere quel luogo de'pirati Cosacchi nemici della pace che con le loro rapine turbavano. Così la donarono a i Tartari per farli star più vicini. Seguì nell'anno 1680 la pace con li Moscoviti, rimanendo fra essi et i Turchi divisa l'Ukrainia, paese dei Cosacchi che s'estende 600 miglia italiane di longhezza con 200/m. larghezza. Li Cosacchi già ribelli della Pollonia, abbandonati da'Moscoviti, piegarono il collo al giogo della servitù Turchesca comandati dal Bassà di Caminietz. Essendo poi nell'anno passato fatta lega fra S. M. Cesarea e la Pollonia contro i Turchi, alcuni capi de'Cosacchi si portarono a Cracovia, e promisero sollevarsi contro gl'Infedeli, e Mgr Nunzio Pallavicino somministrò loro denaro per armarne tre mila, che usciti si chiamarono Cosacchi di S. Pietro. Hanno questi pochi avuto seguito così numeroso che, formato un esercito formidabile con alcune migliaia di Pollacchi condotti dal Castellano di Cracovia, hanno occupati tutti li forti su li fiumi Boristene e Bogh, hanno soggiogate le città della Podolia al regno Pollacco, fuora che Caminietz, e col medemo corso di vittorie sono entrati sino a Bialograd uccidendo tutti i Tartari ivi trovati, coll'inoltrarsi ancora nella Tartaria rovinando il tutto, come ella averà inteso da gli avvisi portati dall'ultimo corriero. Il Moscovita voleva entrare in lega con la speranza di levare a i Turchi quella parte dell'Ukraina, che possedevano; ma ora che questa s'è dichiarata del partito Pollacco, non confinando perciò co'Turchi non solo pare abbandoni il pensiero della lega, ma s'è molto insospettito di tanti vantaggi della Pollonia. Fu già fatta dal regno di Pollonia con la Moscovia, sotto il Gran Duca padre dei due Czari regnanti, la pace con condizione che fosse rilasciato alla Pollonia il Palatinato di Kionia. Ora l'Imperatore promette a i Moscoviti, che la Repubblica di Pollonia non li

chiederà più Kienia, quando essi entrino nella lega, nella quale entrando, potranno assalire i Tartari del Crim, che con continue scorrerie fanno sempre 10/m. schiavi ogni anno nelle provincie de' Moscoviti, o pure potranno attaccare il Turco nelle provincie sopra il mar Nero. È per riuscire grandissimo il danno de gli Ottomani per la perdita di Bialograd e luoghi vicini; poichè i Cosacchi rientraranno nell' Eussino, o mar Nero, e scorrendo sino a i castelli di Costantinopoli, come già facevano. Ciò rende più animosi i Veneziani ad attaccare il Turco, mentre lo veggono occupato nell' altro mare dai Cosacchi, in guisa che non potrà porre nell' Arcipelago cotanto numero di galere. Inoltre ha perduto il Turco il commodo di mandare monizioni per il fiume nella Podolia, nè è più sicura l' imboccatura del Danubio per le barche che porranno i Cosacchi. Li Moldavi e Vallachi che ubbidivano al Turco per tema delle scorrerie de i Tartari, ora che a questi rimane impedita e tagliata la strada, scuoteranno ancor essi il duro giogo.

22 Avril 1684. — Il Tilli, medico Fiorentino che nell' anno passato fu invitato andare a Costantinopoli per la cura di Mustaip-Bassà genero del Gran Sultano, ci diede raguaglio distinto della morte data al P. Visir con la mutazione di tutti i primi Ministri dell' Imperio Ottomano. Le lettere delli 6 di Marzo provano che erano in Costantinopoli gran rumori in guisa che si tenevano chiuse le botteghe, mentre molti acclamavano all' Imperio il fratello del regnante. Li Veneziani armano con gran sollecitudine, e li sforzi maggiori saranno per terra nella Dalmazia. L' armata marittima sarà prepotente, e scorrerà l' Arcipelago, e sarà accresciuta da 16 galere ausiliarie. Quelle di S. A. partiranno quando sarperà da Venezia il General Francesco Morosini, che per la terza volta comanderà tutta l' armata. Li Veneziani non hanno che 16 navi da guerra; ma queste sono terribili, e veloci nel corso; essendo fabbricate nell' Arsenale per solo uso di guerra. Altre ne noleggiano nell' Inghilterra, ove hanno comprati cannoni di ferro, bombe ecc. Non saranno nell' Arcipelago che nel giugno. Nella Dalmazia la Repubblica è per avere poca cavalleria; se bene il paese montuoso è più atto a' fanti che a' cavalli. Si crede però che la Republica speri di vedere sollevati molti popoli tiranneggiati da' Turchi alla comparsa delle loro insegne, poichè altrimente porrebbero il nerbo maggiore delle loro genti nell' armata di mare per attaccare il nemico nelle Isole e luoghi marittimi ove è inferiore ad essi, mentre che se nella Dalmazia averà soli 8/m. cavalli la Republica non potrà fare imprese considerabili.

Li Spagnuoli sin' ora stanno ostinati nel rigettare la tregua delli 20 anni, e se bene sono quasi certi di perdere tre o quattro piazze nella futura campagna, dicono che nell' anno venturo la Francia risentirà altamente il danno di questa guerra. Se ciò pensano quasi che sperino sia per seguire la pace fra Cesare et il Turco è speranza molto dubbiosa, perchè forse i collegati impediranno tal pace, che senza disonore non potrà essere sottoscritta dal solo Imperatore. Se poscia ciò, s' immaginano per i danni del commercio vietato

alli Francesi, il danno sarà sentito da' Mercanti, ma non dal Re, che non fonda che poche entrate del suo erario nell'esito delle merci che li pagano i dazii. Anzi che si crede che il Maresciallo d'Etré veleggiarà nell'Indie per assalire in tutti i suoi regni la Spagna. Le ultime lettere di Londra portano avere gli alleati di Spagna formato un nuovo progetto e mandatolo al Re Inglese a Naumarchet, il di cui contenuto non s'è penetrato. Il Re Inglese però insiste nella tregua delli 20 anni, alla quale l'Imperatore è stato persuaso da gli Elettori di Sassonia e Baviera. Gli Olandesi senza la borsa d'Amsterdam averanno poca forza a mantenere due grandi eserciti perchè Brandemburgo con l'Elettore di Colonia, che anco è vescovo di Munster, sono per attaccare l'Olanda, e Danimarca minaccia la casa di Brunswik che è collegata della Spagna. Il Pontefice è sdegnato che la Spagna non accetti la tregua, ma vogli la guerra per far nuove perdite. È infelice la sorte delli Spagnuoli, che fondano tutta la speranza della difesa ne gli ajuti de gli Olandesi, che come mercanti isfuggono più che possono la guerra, che fa passare il commercio nelle mani de gl'Inglesi. Presto si sentirà l'ultima rissoluzione della Spagna. Se il Re Pollaco nella Valachia passasse il Danubio co'Cosachi, Moldavi e Valachi, farebbe sollevare i Bulgari, quali parlano come i Pollachi, e li sarebbe facile superato il giogo del Monte Emo, che come l'Appennino alla Toscana serve di muro alla Tracia, entrare in questa provinzia e porre Costantinopoli in terrore; li Veneziani li sarebbero vicini con l'armata di mare, et alle bocche del fiume Ebro sotto Trajanopoli, li potrebbero dare il cannone, mortari, bombe etc. Questo sarebbe il modo di maneggiare la guerra con la rovina del Turco, e ne fu già concertato il projetto ne'primi anni della guerra di Candia col Re Uladislao; ma la Dieta stolta de'Pollachi non vi assentì. Il Persiano averà due eserciti; con uno de'quali assisterà a i Giorgiani che si sono ribellati al Turco, e sono sopra l'Armenia maggiore; con l'altro si porterà nell'Assiria verso Babilonia, ove il Turco ha posti 20/m uomini di presidio. Li Moscoviti non vogliono tregua, ma pace con li Pollachi; perchè essendo loro in obligo per un trattato alcuni anni fatto co'Pollachi di restituirli il Palatinato di Kionia, ora il Re Giovanni lasciando in piede il jus della Republica, bramarebbe solamente una tregua per più anni. Ma li Moscoviti che non vogliono cedere Kionia, vorrebbeno nuovi capitoli di pace, col ritenere il sodetto Palatinato, quale il Re senza la Dieta non può cedere, che con parole. Quindi non si può tirare li czari fratelli nella lega. Si dice però che li Pollachi li rilasceranno Kionia purchè entrino nella lega; e questo partito li proporrà il Baron di Blumbergh Ambasciatore Cesareo.

28 Avril 1684. — Non abbiamo nuove che le cattive della Dalmazia, ove Pietro Valiero, detto per sopranome Poina (cioè ricotta) ha avanti Pasqua fatta la frittata. Fondato sul numero di 4/m Morlacchi, con 700 fanti e 80 cavalli aveva assediato Sing; ma nell'ottavo giorno comparso il Bassà della Bossina con 4/m cavalli, e 3/m fanti guadagnò il guado del fiume Zettina; li Morlacchi subito fuggirono, che seguiti troppo tardi dalla fanteria

Veneziana, rimase disfatta da' Turchi, salvatisene a pena 200 con perdita di 3 cannoni, 3 mortari, treno dell' artiglieria, e tutto il bagaglio.

Il Marchese Borri, direttore dell' impresa per selve e monti, si salvò in Trau, città sul lido dell' Adriatico. Ho letta la stessa lettera del Borri scritta al S^re^ Bassetti. Le galere di S. A. partiranno nel principio del prossimo Maggio, e porta ciascheduna d' esse una compagnia di sbarco. Sono gionti a Venezia i soldati del Duca d' Hanover, 2500, bellissima gente che perirà fra patimenti del mare, come è perito l' esercito che prese S. Maura. Sono tutti vestiti di rosso, e per passamani servono le frittelle fatte nelle crapule per il viaggio, quando vicini all' Italia principiarono a ritrovare il vino. Gl' Imperiali provano penuria di vettovaglie, ma è maggiore la carestia del denaro, sicchè non so come durerà la lega. Il Turco però pruova grandi angustie per i magazzeni da mantenere l' esercito nell' Ongheria ove pocho s' è seminato, per essersi i villani ritirati alle montagne. Ieri per corriero straordinario si seppe la morte del Cardinale Omodei.

11 Maii 1684. — Scrivono da Firenze essere gionti 600 fanti in Livorno, quali aspettando l' imbarco, si vanno trastullando con quelle donne, con pericolo d' andare prima in Francia che in Levante. Li Signori Spagnuoli assorditi da tante istanze, amettono la tregua, ma con tali condizioni che sono rigettate dal Francese, che tenendo già fatto sino il pane per i soldati, non aspetta se non che spunti l' erba per i cavalli per assediare qualche piazza, doppo la perdita della quale et altre appresso, li Spagnuoli al solito faranno la tregua.

16 Mai 1684. — Oggi è partita per Livorno l' Infanteria, che sarà di 600 volontari per lo sbarco, che si farà dall' Armata Veneta, non avendo S. A. voluto mandare se non quei soldati, che si sono esibiti. Altri 400 saranno su le galere con 60 cannoni. È tutta bellissima gioventù; se sarà bravissima si saprà nel mese di Luglio, o più tardi ancora conforme faranno lo sbarco. La Regina di Spagna, per un espresso che gionse a Parigi due giorni doppo la partenza del Re, avvisa il Duca d' Orleans che Sua Maestà Cattolica aveva ordinato al Marchese di Grana di sottoscrivere la tregua propostali dal Cristianissimo, quale, per avere spesi più millioni e trovarsi il treno e il resto all' ordine, si starà a sentire se sia per ammetterla, benchè si sia protestato che anco alla testa de' suoi eserciti paleserà la sua inclinazione alla pace. La corte è in villa; onde non so che nuove abbia portato l' ordinario di Lione. In Venezia un frate, sottodiacono della Cong. di Lombardia, s' è venduto per 100 ducati in galera. Il Morosini, fatto Ambasciatore al Re Pollaco, è mio amico et è un bellissimo Signore. Se presto s' espugni Caminietz sperano i Veneziani vedere i Pollachi a i lidi della Tracia. Se passano il Danubio, i Bulgari che parlano Pollacco subito si sollevaranno e per il Monte Emo s' invaderà la Tracia. Li Cosacchi faranno gran rovine, e le sentiremo. La somma che ella dice di 700/m scudi de Regolari su la Zecca

di Venezia (non vi sono Monti, ma la sola Zecca) se s'intende del capitale, è maggiore. Ma il capitale è già consumato dalla Republica. Se tal somma è l'annuo interesse, è esorbitante, perchè la Zecca non paga annui scudi 800/m. in tutto, e intendo ducati Veneziani. Se s'intende de gl' interessi o frutti de' particolari frati viventi, comprendendo anco le monache viventi non sarà di 30/m in 40/m scudi annui. Li frutti de' particolari frati e monache morti sono de' Conventi. Il Papa gli ha concesse le decime ecclesiastiche, che sono 200/m scudi.

23 Mai 1684. — Ieri lessi per 2 ore tante carte d'avvisi che tiene S. A. che non posso restringerli in questo foglio. Primieramente lessi, che il Créqui sotto li 28 Aprile s'era portato sotto Lucemburgo, e che aveva ricevuti altri 15/m. uomini di rinforzo dell'esercito del Re; che col fiore della nobiltà e numerosissima cavalleria era per fronteggiare li Spagnoli et Olandesi acciò non potessero soccorrere la piazza. Che il dì 5 Maggio si doveva aprire le trinciere e fare gli approcci per la parte delle paludi, verso ove erano meno valide le mura. Che erano 40 Ingegneri nel Campo. Che era incredibile il numero de' tavoloni, balle di lana, sacchi, fascine etc. per riempire la palude. Che non essendo ancora ben spuntata l'erba, il Re aveva in Fionille fatto adunare 400/m razioni di fieno. Che speravano sottomettere la piazza in 12 giorni. Che il Re prometteva che prima cedendogliela, accetterebbe la tregua, con restituire Cobray, e Dixmonda, ma senza muraglie. Nella piazza la miglior soldatesca era Napoletana, il di cui Comandante della stessa Nazione era bravo soldato e più stimato che il principe di Chimay che è ivi Governatore, ma che il pressidio non era più di 3/m uomini. Che per mancanza dell'erba gli alleati della Spagna non potevano con la cavalleria campeggiare. Che il Re Danese era per entrare nel Lubbechese, e Amburghese e l'Elettore di Brandemburgo nel Ducato di Meclemburgo, fondato sopra un contratto fatto 300 anni sono nel quale il detto Ducato gli era stato dato in sovranità. Li Francesi uniti alla gente dell'Elettore di Colonia fanno alto in Rimberga. Quindi la casa di Luneburgo, e di Sassonia col circolo della Vestfalia trattenuti dal Dano e Brandemburghese non potranno assistere alla Fiandra. Il Cristianissimo con progetti di tregua addormenta quegli d'Amsterdam, e con le armi sul Reno spaventa la Frisia e la città di Groninga. Girolamo Unboninghen, gran nemico del Principe d'Oranges, tiene ostinati gli Amsterdamesi. Staremo a vedere.

Di Venezia mi scrivono che l'Ambasciatore di Francia M. Amelot dando parte al Re della lega fatta dalla Republica, attestava, che sarebbe stata una guerra simile al fuoco della paglia, perchè la Republica non aveva nè legni armati, nè ciurme, nè danari per assoldare gente, e fare preparamenti che ricercavano un anno di tempo per ammassarli. Quando poi in soli 70 giorni vidde uscire tanti legni terribili dall'arsenale, et al suono del dono di 100 ducati correre tanti remiganti, rimase attonito; onde ora lo chiamano alcuni Monsù non Amelot, ma Merlot. Padre Maestro Sabbatini non rida. Il Latini

portò le lettere della lega ratificata, mentre il principe dava un convito alla nobiltà, e si fecero brindesi alla prosperità de' collegati, e fu osservato Monsù Merlot molto confuso e malinconico. L'armata Veneta sarà di 46 galere comprese le ausiliarie, 24 navi da guerra, delle quali 13 sono fatte nell' Arsenale, sei galeazze, sei brullotti e 40 galeotte, fuste, barche armate etc. Ora a furia si fabbricano vascelli, e si getteranno nell' acqua 10 galere per armarle nella prossima estate. Il Generale Francesco Morosini è d'anni 65 de' quali 26 ha consumato nella guerra di Candia, partito dalla patria puro comito di galera alle preghiere di Maestro Oca Agostiniano, perchè essendo nato dalla prima moglie, la seconda che era ricchissima l'odiava, nè mai poteva avere dal presente 4 soldi per comprare le calde arroste, mentre i fratelli, figli della matrigna, nè avevano da giuocare alla bassetta. Egli che già accusato *repetundarum*, doppo la resa di Candia stette prigione alcuni mesi, ora ha chiesto un nobile che maneggi le paghe, e gli è stato dato Giorgio Emo, già Generale del Golfo, che porta il titolo di *Pagador in Armata*. Il Procurator di S. Marco Contarini Imperiale, amicissimo del Morosini, s' è fatto fare suo Tenente Generale. Si credeva che ciò non fosse per essere permesso dal Senato che un Procurator di S. Marco andasse subordinato all'altrui comando. Averà quello il nome, ma la carica sarà esercitata da Pier Morosini, nipote del Generale, che di 25 anni è rimasto vedovo col guadagno però di 40/m ducati di dote. Il Tilli, Fiorentino medico di Mussaip, Bassà nuovo del mare, in data sotto li 20 Marzo scrive che il detto suo padrone Bassà all' improviso era stato dal Sultano, che sta in Andrinopoli, mandato a Costantinopoli con suprema autorità, ove aveva fatto scorticare vivi tre soldati imputati di non avere fatta opposizione a i Giorgiani ribellatisi al Turco, e dattisi al Re Persiano. Circa la guerra scrive queste sole parole: Qui li Veneziani cagionano sospetti e timori. Ho letta la lettera scritta dal Re di Persia al Re di Pollonia; non si parla di lega o di guerra, è un officiziosa risposta del Re Szach Suleiman alla letteradel Pollacco, che questi li mandò per Salomone Costantino. Eccole il principio tradotto nel latino:

Solus Deus gloriorissimus, Serenissime in regimine, celeberrime eminentia, excellentia illustrate, magnificentia condecorate Ioannes III. Famae sublimis, et honoris excelsi, et magnifici loci amplitudine et potentia, coronae illustritate, virtute et variis laudibus excellens, magnificentia et firmitudine solij, justitia Monarcharum, liberalitate, clementia mansuetudine inclyte, inter Heroes omnes Messia, deliciae Regni Poloniae, coronam gestans omnium Francorum, augeat Deus gloriam fulgori Majestatis vestrae cui veram et sinceram amicitiam defero. Cum felici horum temporum momento etc. dice avere ricevuta la lettera del Re Giovanni etc. e contiene complimenti d'amicizia reciproca. Il Sig. Marchese Vitelli mi ha detto che il Re Persiano ha già sottomessi alcuni luoghi del Turco, che un Bassà con 6/m soldati era passato alle bandiere del Re Szach Solimano, al quale ora che sa V. S. il nome potrà scrivere. L'armata delle navi di Spagna è perita la metà per le tempeste, e tre navi per l'ostinazione del Comandante,

sono naufragate nelle ruine del porto di Sanger, ove s'era salvata la gente. Sono gionti 4 corrieri che portano avere l'armata Francese cannonati i Genovesi.

7 Juin 1684. — A dì 18 del caduto comparve l'armata Francese alla vista di Genova, e doppo avere bordeggiato ora a Levante, ora a Ponente, circa le 23 ore in forma di mezza luna s'accostò a due tiri di cannone lontana dalla città, quale salutò al solito l'armata, e le fu corrisposto. Indi salutò il Sig. di Segnelay, Generale di Francia nel Mediterraneo, ed esso parimente rese il saluto. Doppo la Capitana di Genova uscita alla bocca del porto salutò la Reale di Francia, quale ancora con tre tiri rese amichevolmente il saluto. Nel venerdi del 19 alle ore 12 Francesco Maria Sauli con cinque altri Senatori in una falucca, assistiti da due battelli con le guardie del palazzo, andarono a nome del Senato a complimentare il Signor di Segnaly che li ricevè senza saluto di cannone, ma con volto cortese. Passate le parole de' complimenti, il Generale postosi sul serio, gli espose tenere ordine dal Re suo Signore di chiedere alla Republica loro i quattro arsili delle galere, che contro le proteste di S. M. nell'anno passato gettarono al mare, e che inviassero 4 Ambasciatori a fare iscusa con S. M. di non avere data tale sodisfazione ad un sì gran Re, che con tanta premura di ciò gli aveva richiesti; che però li dava cinque ore di tempo per deliberare nel loro Senato la risposta. Soggionse poi come da sè: « stimarsi S. M. affrontata per averli la Republica negato un magazzino del sale in Savona da portarsi a Casale; che era rimasta sorpresa per l'affronto fatto dalla Republica al Gran Duca di Toscana suo cugino, mentre ne' mesi passati entrando due galere Toscane nel porto di Genova e facendo il saluto col cannone, la città gli aveva risposto con due tiri di mortaretto; che si sapeva la lega da essi fatta con la Spagna. » Francesco Maria Sauli, che era andato per negare il tutto a'Francesi, li rispose, « che il Senato non era che ambizioso d'incontrare le sodisfazioni d'un Re cotanto glorioso in tutte le cose che non fussero pregiudiziali alla Republica come in effetto erano la cessione de' gli arsili, e 'l destinare Ambasciatori a Parigi, e tale essere la risposta del Senato, per la quale non occorreva aspettare cinque ore. » Le altre opposizioni parte negò, come la lega, parte iscusò come gli altri punti. Ritornati li Deputati in Senato fu approvata la risposta, ed in appresso fecero intendere a 10 barconi che erano più avanzati verso la città, che alla vista d'una gran fumata s'allontanassero, altrimenti gli avrebbero fulminati, e gettati al fondo col cannone. Era tale l'ordinanza dell'armata sodetta. Stavano i detti dieci barconi molto avanzati, dietro a' questi in forma di mezza luna, e a mezzo tiro di cannone, erano disposte 20 galere, dietro le quali con poca distanza erano 16 vascelli quadri, con 14 barche o tartane, alcune galeotte, et altri legni minori di bastimenti. Li 10 barconi erano difesi dal cannone delle galere e delle navi contro chi gli avesse abbordati; e ridendosi quelli della fumata, e delle minaccie de'Genovesi, alle ore 20 e mezza fu fatta la fumata, e poco

dopo sparato dal molo un cannone a vuoto, nè punto muovendosi i barconi, principiò la città a far giuocare il cannone, quando al quarto tiro li barconi cangiati in Mongibelli diedero principio alla scarica delle bombe, la prima delle quali fracassò la casa d'uno speziale vicina al palagio publico. Erano le bombe di 200 libre di peso, e capaci nel vacuo loro di 35 libre di polvere fina; e ne gettavano 70 in 80 all'ora. Cadevano i tetti, crepavano le mura interiori de' tramezzi delle case, la polvere degli edifici rovinati col fumo delle bombe ingombravano il giorno; le donne, i ragazzi e i più timidi correvano gridando per le strade verso i luoghi della citta più remoti dalla marina. Uscirono le monache da monasteri vicini al porto, li prigioni dalle carceri, non essendovi ripari contro cotesti gran fulmini che il fuggire alla montagna. Durò la tempesta sino alle 7 ore della notte; poscia alle 14 del Sabbato, vigilia della Pentecoste, ripigliò con più furore la bombardaria che congionse la festa con la vigilia. Caddero i Conventi di S. Andrea, di S. Lorenzo, di S. Agostino, (ove una bomba fece in pezzi il tabernacolo, nè più si potè ritrovare la pisside) delle scuole Pie de' Padri di Lucca etc. È rimasta illesa la bellissima chiesa della Nonziata, e li conventi de' Carmelitani Scalzi, in uno de' quali erano fuggite 5/m persone utriusque sexus. Così nelle feste che sono solenni per le lingue del fuoco celeste cadute sopra gli Apostoli, caddero bombe ripiene di fuoco infernale, (che così è chiamato l'inventore), sopra gli alti e bassi edifizi della città di Genova, che un terzo è rimasta fracassata. Li Genovesi avendo ripieno il molo, e baloardi verso il mare di numerose e terribili batterie, pensano di tenere lontane dieci armate dalle mura della città. Ma quando viddero che i loro cannoni non arrivavano a colpire ne' barconi bombardanti, poichè nè le galere nè le navi sparavano, ma con le risa stavano vedendo le rovine che caggionavano i soli dieci barconi, dissero che erano stati traditi nella fabbrica della polvere con troppo carbone mescolatovi, parendoli incredibile che i mortari Francesi facessero più lunga passata con le colubrine delle loro mura. Io che nell'andare a Pisa, viaggiai con un capitano di nave, che fu schiavo in Algieri quando fu parimente bombardato, sapevo l'origine di tali mortari. Uno Spagnuolo Biscaino andato a i Capi di guerra della nuestra gente « mas lynda y mas galana, » li promise con qualche ricognizione palesarli alcune sue invenzioni militari. Non trovando a pena udienza non che ricompensa, sdegnato andò alla Corte di Francia, ove meglio accolto e vedute vere le di lui sperienze, ottenne dal Re 600/m franchi d'entrata e fu l'inventore de' mortari che tirano più lungi; che il cannone in punto bianco, col farli la camera della polvere di figura conica (ove acceso il fuoco, dovendosi contro la propria natura maggiormente restringere, esce poscia con violenza maggiore, portando la bomba nell'aria che per l'altezza dovendo nel cadere fare un semicircolo più largo) supera nella passata qual si voglia tiro di colubrina in punto bianco. Eccole la invenzione che è tanto facile, ma pure sin'ora incognita a i guerrieri. Lo stesso Biscaino ha inventati i carcassi; ma questi non si possono tirare così da lontano, altrimenti tutta Genova andava in cenere. Li Francesi

chiamano colui *homme d'enfer*. Diedero li Francesi tregua alla città promettendoli che averebbero terminata la tempesta, se compiacevano alle dimande del Re. Risposero che più tosto che dare i quattro arsili, volevano vedere arsa tutta la patria, non curandosi che cadessero a basso gli edifizi per mantenere la sovranità della loro Republica. Si crede che mancassero le bombe perchè nelle notti ultime non ne gettavano che 60 in 70. La tregua diede comodo di portare l'archivio di S. Giorgio in luogo più sicuro. Una bomba accese il fuoco nell'armeria; ma fu estinto. È rimasto il palazzo d'onde fuggì il Doge più fracassato nel tetto che quello dell'Imperatore nell'assedio di Vienna. Una galeotta francese fu percossa di una cannonata, che con 7 soldati uccise il Cav. della Mota con gran dispiacimento del Sig. di Segnaly, perchè quello era molto versato nello guerre marittime. Questo piccolissimo danno inferirono 100 e più artiglierie a' legni Francesi. Alcuni però di loro in qualche numero smontati nella spiaggia vicina furono trucidati. L'Ingegnero Serena accorso a Genova unì alcune barche e munitele di pezzi di cannone le spinse fuora del porto per bersagliare i barconi, due de' quali furono percossi, ma non si partirono dal posto, perchè i tiri erano fiacchi. In somma non vi è altro riparo che la prepotenza nel mare alla quale ora la Spagna è necessitata applicarsi col provedersi di navi da guerra per tenere lontane dalle sue città marittime tali tempeste. L'armata Francese sarpò dalla vista di Genova adì 29 del caduto verso la Cattalogna, come si dice; tre navi però vennero a Livorno, dalle quali smontato il nipote del Sig. di Thionville, venne a complimentare il Serenissimo Gran Duca nella sera del primo corrente e fu regalato con rinfreschi tali che si stimano destinati al Sig. di Segnaly, poichè furono 14 casse di vino, 2 casse di mortelle, 2 di marzolini, 12 baccini di confetture, altri con candele di cera etc., gabbie di capponi, di 40 tortore, stive di tordi e ortolani. Vale il regalo 200 piastre che tante ordinò si spendessero S. A. Spero che i Veneziani siano per gettare tali mortari, che però per la grandezza delle bombe e caricatura della polvere, sono di spesa straordinaria. Pochissimi sono morti per le bombe ma alcuni sono rimasti storpiati per le tegole e sassi che volavano nello scoppiare delle bombe, che se in gran numero non fossero creppate per l'aria sarebbe rovinata più che la metà di Genova. Eccole, o Padre Maestro Sabbatini, il compendio del tragico racconto dell'accaduto in detta città. Il Gran Duca jeri mi disse che il nostro Convento era fracassato. Li risposi: « Li sig. Genovesi pensando che i Francesi venissero loro contro per terra spianarono un nostro convento; ma li Francesi venendo per mare, hanno rovinato l'altro ancora. » Qua sono venuti li Novizzi delle scuole Pie per essere diroccato il loro convento.

22 Juillet 1684. — Due giorni prima partissi da Verona erasi saputo l'arrivo del corriero che portò al Senato avere S. M. Cristianissima gradito l'operato nel successo dei lacchè dell'Ambasciatore Monsù d'Amelot. Due lacchè di questo nell'osteria vicino all'orologio della Piazza, mangia-

vano a capo d'una tavola nella qualle dall'altra parte pappavano alcuni gondolieri quali trincando dicevano « Viva S. Marco. » Li ragnetti sdegnati dissero: « Viva il Re di Francia. » Un gondoliere rispose: « Viva San Marco e il Re di Francia si vada a far sbuellare. » Li lacchè sfoderarono le spade, e uno sparò una pistolla. Gran rumore. Messer l'Oste, quale chiamati i Zaffi col Messer Grande, fece che li Ragnetti fossero condotti ne'camerotti. L'Ambasciatore Amelot si portò in collegio, si protestò essere lesi i privileggi de gli Ambasciatori etc. Il consiglio di X fece scarcerare li lacchè, e riporvi il povero Messer Grande con tutto il suo bel vestito di seta, come costì i camerieri di Sua Santità. Intanto fu spedito corriero all'Ambasciatore Veneto a Parigi, acciò rappresentasse a S. M. il seguito. Il Re rispose che la Republica aveva fatto quanto doveva. In Venezia si temeva che il Re volesse s'impiccasse il Messer Grande sacrificando un innocente ministro all'ira del Re prepotente. Questo caso sospese la marcia delle soldatesche destinate nella Dalmazia. Io ho veduti in Verona i 500 fanti di nuova leva, de' quali a pena la metà ha cera di soldato; il resto baronaja che 40 Turchi li faranno fuggire. Ma la Republica non opererà che nell'Arcipelago ove averà circa 200 vele. Ivi la gente è tutta veterana e scelta; navi terribili, galeazze sei formidabili, con 46 galere. La reale ha 56 remi con 7 uomini per remo, è larga come la galeazza; ma non ha i castelli. Per la seconda settimana di Agosto s'aspetta qualche nuova; si parla dell'assedio di Tenedo, o di Scio. Ma niuna impresa specifica è imposta al Generale, che risolverà con la consulta nel fatto. Egli ha fatto stampare due libretti con tutti gli ordini da osservarsi nell'armata sì nel navigare come nel combattere. Ha speso la Republica in tale armata 8 milioni di ducati nè sin'ora ha posto alcuna gabella. Li galeotti sono oltre 5/m, bellissima gioventù. La gente di sbarco sarà circa 12/m tutta veterana. Sono 3/m e più cannoni sopra l'armata. Il Turco non ha nè galeazze in pronto nè navi che 7 di gran mole, ma non tutte armate. In somma sperano i Veneziani espugnare qualche forte isola verso i Dardanelli e farsi ivi vedere i Pollachi. Il Duca di Lorena ha felicemente principiato. Sotto li 11 corrente si portò verso Buda, e se li sono uniti il Maresciallo Caprara, e 'l Lubomirschi che ha 36/m combattenti, che non temono 60/m Turchi, qual numero non hanno nell'Ongheria. Tutto il loro sforzo è nella Vallachia contro il Re di Pollonia, quale per ciò vuole meglio rinforzare il suo esercito, perchè è certo di dover venire a battaglia. Del resto gli Olandesi hanno pro secunda vice piantato i loro alleati; e li Spagnuoli sono astretti, perduto Lucemburgo piazza fortissima, sottoscrivere la tregua, come vorranno i nemici. Sono gli Olandesi mercanti, che odiano la guerra, che porta il traffico nelle mani Inglesi. Utrum che poi il Re Francese sia per stare in pace, e permettere i vantaggi contro i Turchi, è un dubbio da rissolversi doppo qualche mese.

26 Luglio 1684. — Sabato gionse di costà a Siena il corriero Mancini e passò per la traversa verso Pisa e lasciò che gli affari di Genova sono

rimessi a Sua Beatitudine. In Livorno si risarcisce la nave da guerra Francese, che passò fra 37 galere Spagnuole e Genovesi. Il Generale della nuestra ghente atterrito da una cannonata che maltrattò assai la sua reale, si ritirò dall'abbordo, nè il Centurione osò subentrare per non mostrarsi più animoso dello Spagnuolo; sicchè con vicendevoli cannonate, la nave seguitò il viaggio con gran scorno delle galere. L'Ambasciatore di Spagna alli stati d'Olanda ha presentato un memoriale nel quale gli esorta non segnare la tregua per non essere stimati infedeli, disleali, traditori della causa cioè degli alleati, et altre simili frasi che fanno ridere i Francesi. Io però sempre stimai che gli Olandesi averebbero item piantati li Spagnuoli, che sono necessitati alla pace, se non vogliono perdere d'avvantaggio.

1 Agosto 1684. — Scrive il Conte Caprara, che il Duca di Lorena si fermò in Pest 4 giorni, ordinando che si stabilissero meglio i due torrioni vicini al Danubio, e verso la terra si facessero alcune fortificazioni. Poscia gettò il ponte sopra l'isola di S. Andrea. Un soldato del Reggimento Caprara fuggito ai Turchi li disse essere in non molto numero gl'Imperiali; che però tentando il Duca gettare il ponte sopra l'altro ramo del fiume per passare a Buda, li nemici se gli opposero, ma finalmente rigettati passò l'esercito, e fugati i barbari s'accampò sotto Buda. L'ajutante di camera di S. M. Cesarea venuto costà lasciò qui nuova che la città si fosse resa, ritiratisi i Turchi nella fortezza che era la reggia dei Re Ongheri che per essere in luogo eminente era difficile a prendersi in pochi giorni. L'Amiraglio delle galere di S. A. S. scrive essere stato accolto dal General Cornaro in Corfù con molto honore ricevendo da questi il titolo d'*Eccellenza* con essere regalato di vini, cere, cristalli, etc.; che l'armata sarebbe stata di 40 galere, 24 galeotte, 6 galeazze, e 30 grosse navi da guerra, con 100 altre vele di vascelli de'bastimenti, Grippi, Pinchi, Saicche, Bregantini etc. Il Tilli Fiorentino, che è medico di Mussaip Bassà di mare, scrive essere gionto col detto Generale Turco a Scio con 32 galere e 5 navi da guerra; che avendoli lasciate 300 pezze, con riso, buttiro, caffè etc. gli aveva imposto che ivi l'aspettasse, doppo che avesse reviste le piazze di Rodi e di Candia, ove portava di rinforzo 500 fanti, tutti ragazzume. Mussaip Bassà è il più favorito appresso il Sultano, di cui è genero, e fu fatto doppo la morte del Visir Carà Mustafà Caimecan di Costantinopoli. Ma egli pregò li fusse mutata la carica nel Bassalato del Mare, non prevedendo la guerra co'Veneziani. Ora però il misero Mussaip se n'anderà fuggendo per l'Arcipelago con certezza essere assediato e cannonato in qualche porto, essendo l'armata nostra potentissima, benchè fatta così in fretta; mentre in 20 giorni si gettarono in acqua tanti legni con stupore dell'Ambasciatore di Francia Monsù d'Amelot. Io credo che assedieranno Tenedo o Scio, poichè è certo che i Veneziani vogliono prendere qualche isola vicina allo stretto di Costantinopoli. Il Re di Persia non s'è mosso contro i Turchi, ma solamente spalleggia uno dei Principi Giorgiani che s'è ribellato contro la Porta. Li Veneziani sperano quando

il Re Pollacco possa entrare nella Tracia, andare sino a Costantinopoli. Lei ancora andarebbe in Costantinopoli per sentire poi il tarantantara della tromba d'Ennio?

Ora ricevo la sua, dalla quale intendo con mio sommo dispiacere la morte del loro Padre Priore, che era mio vecchio amico. Veggo che ella nulla mi dice di ciò che portò costà Venerdì passato l'ajutante di camera di S. M. Cesarea. Qui si crede che si porti la tregua accettata da S. M. Cesarea. La Spagna è astretta riceverla, perchè non ha forze nè in Catalogna nè nell'Italia per resistere al numero e valore delle Truppe Francesi, nè alcuno può assisterli per l'impegno col Turco. Gli Olandesi si difendono col dire che la Spagna prometteva nella lega avere 30 navi e 40/m combattenti, ma nell'impresa della campagna non avevano che 12 navi in Cadice rovinate per le tempeste, e nè anco 8/m uomini in campagna ne' Paesi bassi; che però mancando essi Spagnuoli al debito loro non dovevano li Sig. Og Moghen sottoporsi a tutto il peso della guerra. Io già credo che Sabbato le scrivessi (forte alteri scripsi) che i Genovesi non avevano permesso il transito al corriero Mancini per lo stato loro, benchè inviato da Sua Santità. Dicono volersi aggiustare unitamente con la Spagna e non *sejunctim*, come pretende il Cristianissimo. Vogliono la seconda bombardata.

15 Agosto 1684. — Sotto Buda molti vengono sbudellati. Il Bomberghi Fiorentino Capitano è rimasto forato da una moschettata, e sta vicino alla morte, che ha ucciso un altro Fiorentino di cui mi sono scordato il cognome. Sperano con le mine che preparava lo Starembergh, che vi ha perduto un nipote morto in una sortita, far crollare con le mura l'ostinazione de' difensori che sono alcune migliaja, avendo i Turchi riposta l'Infanteria nelle piazze col tenere la cavalleria alla difesa della campagna; ma questa è stata di nuovo in due corpi di 4/m per ciascheduno battuta e fugata. Domenica sera S. A. disse che teneva lettere che li narravano la presa del ponte dell'Essek, avendo i nostri per assalto con molta strage vicendevole espugnato uno delli forti che assicuravano il ponte sodetto; l'altro forte si era reso a' patti. Se ciò sia vero, presto si saprà. Si teme che il Cristianissimo non sia per assistere l'Elettore di Colonia per sottomettere questa città o pure i Liegesi.

22 Agosto 1684. — Le lettere di Vienna portano che per essere la breccia alta nelle mura di Buda, li nostri furono con morte di 270 rigettati dall'assalto; onde per fare più facile l'accesso si erano principiate le mine, quali riuscivano difficili nel luogo sassoso del monte ove s'alza la fortezza; ma che speravano per li 8 di Agosto averle perfezionate. Nel sodetto assalto erano morti un fratello con un cugino del Marchese Parella et il Conte Spolverino Veronese venturieri; che i Turchi per non avere che l'acqua delle cisterne avevano uccisi li schiavi Cristiani, e mandato fuora i cavalli et altri animali; poichè i nostri avevano occupata la strada che co' picconi aprì il Re Giovanni Lepusio dalla cima del castello sino alle rive del Danubio per supplire alla penuria delle cisterne; che vi erano dentro 4/m ebrei con loro

robbe; che i Bavari erano vicini al campo con grand'utile de gli assedianti quali penuriando d'infanteria, facevano smontare la cavalleria alla difesa de gli approcci contro le sortite, in una delle quali usciti 2/m Giannizzeri corsero per inchiodare i grossi cannoni d'una batteria molto avvanzata; ma furono con loro molta strage rispinti; che lontano 50 miglia la Cavalleria Turca s'andava ingrossando; ma i nostri non temevano perchè già il Conte Leslè era con l'esercito Crovato passato la Drava e stava vicino Sighetto pronto per unirsi al campo sotto Buda, ma per l'avviso de' Bavari si stima che non sarà necessaria tale unione. L'Imperatore era adì 5 corrente gionto a Vienna doppo la morte del suo secondogenito, che è stato seguito dalla vecchia Arciduchessa Austriaca di Mantova, et essendo sorella uterina della Gran Duchessa Vittoria, questa Corte si vestirà a duolo. Del resto Buda superiore a dì 8 Agosto ancora si difendeva, perchè in 13 giorni di là a noi nè vengono i corrieri: siamo oggi alli 22.

Il Re Pollacco a dì 26 Luglio ricevà il berettone, stocco e Rosa d'oro dal Nunzio Pallavicino e poi s'incaminò al campo. Il Conte Valdestein, Ambasciatore Cesareo, et il Procuratore Angelo Morosini lo vogliono seguitare per osservare e attraversare le pratiche del Francese Monsù di Bettunes che si teme abbia segrete istruzioni dal suo Re e lo rendono sospetto le grosse rimesse che per via di Danzica li vanno capitando. Egli ha per moglie la sorella della Regina et è stato già Ambasciatore in Polonia et è uomo di vaglia ne' negoziati. Scrivono che saranno due gli eserciti del Re: uno de' quali starà ne' confini della Podolia e Ukrania per impedire le mosse de' Tartari, l'altro sarà condotto dal Re nella Vallachia per scacciare Solimano Bassà che ivi sta col grosso de' Turchi per sostenere il nuovo Principe Vaivoda fatto dal Sultano, ma non ben veduto da' quei popoli, perchè è nato in Costantinopoli, e loro vogliono i Vaivodi nazionali. Se il Re passava il Danubio, occupava tutta la Bulgaria. Santa Maura s'è resa a discrezione in 8 giorni d'attacco. Era cinta dal mare in uno scoglio. Le bombe che tutto rovinavano hanno fatto perdere l'animo a' Turchi. Le galere aussiliarie con due Venete hanno preso la Prenesa, che è una fortezza sopra S. Maura in terra ferma. Non le scrivo le particolarità perchè le sapranno costì, et in Venezia ne stamperanno la relazione. V. P. legga che nell'anno 1571 doppo la vittoria navale si propose l'attacco di S. Maura, ma D. Giovanni d'Austria lo stimò troppo lungo in quei tempi d'autunno. Nell'anno seguente lo stesso fu deliberato, ma non eseguito. Tutti li storici ciò raccontano. È l'isola di giro poco meno di 50 miglia, e gli abitanti nell'Aprile passato uccisero il Chiaja del Bassà della Morea, che voleva il tributo doppio per la guerra dell'Ongheria. Dulcigno sta nella Dalmazia, ove l'armata non è per tentare imprese. Il Generale delle navi Molino tiene assediato in Scio Mussaip Bassà con 40 galere, e fa istanza al Morosino avvanzarsi nell'Arcipelago per rovinare quei legni Turchi. È gionto espresso che porta la morte della Duchessa di Parma. Il Sig. Ferrante mi ha tenuto sino a notte in carrozza, onde ho scritto in fretta e con brevità.

16 Settembre 1684. — Scrive il Maresciallo Caprara: che i Turchi nell'ultima sortita uccisero 600 de' nostri, ma che erano 8 giorni che non più sortivano; che le ultime cannonate erano caricate non di palle, ma di ferri rotti, vetri grossi e chiodi, avendo levato il tetto di piombo alla moschea per farne palle da moschetti; che il suo padiglione era hospedale di feriti qualificati, e conchiude la lettera « sangue ben sparso per la speranza della vicina resa della città. » A gli assediati mancava la carne ancora salata di bove, poichè la porcina è vietata, ma i nostri avevano più carne et pane, mentre a pena avevano un pane al giorno. Il Re Cristianissimo prima de gli assedi, prepara abbondanti magazzini di viveri, che però i suoi eserciti non sentono la fame, ma l'Imperatore che non ha tanti milioni d'entrata non può fare tali benchè necessarie provigioni. La cavalleria ha mangiate le foglie delle viti e de gli alberi et è ridotta a pessimo stato, e le bisogna foraggiare 30 miglia lontano da Buda. La fanteria è stata distrutta dalle continue sortite de' nemici, essendo i morti 12/m fanti. Il Bassà Seraschier (questa parola vuol dire Generale dell'esercito appresso Turchi) fece errore in fare la battaglia nel principio dell'attacco di Buda. Doveva lasciare per 4 settimane consumare il nostro esercito e poi tentare di farlo sloggiare, che certamente li riusciva. Ora il nostro campo per le milizie Bavare e del circolo della Svevia e del Reggimento del Duca di Wirtembergh è stato rinforzato di quasi 20/m combattenti; in appresso vengono 9/m del circolo della Franconia; onde si sta aspettando la resa della piazza, ove li Giannizeri sono ridotti a 1500 e li spahi a 400 e questi ora combattono a piedi. Il sito della città superiore è come quello costì di S. Onofrio; e vi si sale per strade strette fatte nel sasso. Le piogge cadute nel mese d'Agosto hanno fatto molto male a' nostri perchè l'acqua delle strade di Buda correndo all'ingiù empiva i nostri approcci e quei che li guardavano dovevano stare mezzi immersi nell'acqua. Li ragazzi e le donne co' sassi spinti dall'alto della piazza, rotolati contro gli aggressori, hanno stroppiati molti e uccisi non pochi.

In Buda i Turchi hanno conservato l'arsenale ripieno di cannoni, moschetti, sciable etc. come era nel tempo de i Re d'Ongheria, e lo mostravano a forastieri che colà andavano per corteggio de gl'inviati di S. M. Cesarea a i Bassà; e qui uno ci ha detto averlo veduto col Conte Alberto Caprara. Il Visire però ne cavò i migliori cannoni per battere Vienna; sicchè ora l'arsenale di Buda non è così ripieno d'artiglieria. Intanto gridiamo col cieco Fiorentino: « La verrà quando Iddio vorrà. »

A dì 7 del corrente comparvero sotto S. Remo 20 vascelli Francesi, e la città di Genova si riempì di timore. Principiarono a sgombrare le case, col portare le supelletili in luoghi rimoti dal mare, e 'l Doge fu de' primi. Si proibì alli 200 del Consiglietto uscire dalla città. Si destinarono i luoghi, ne' quali le Monache si dovevano ritirare, con i facchini per portare le tattare delle Reverende e nobili che le assistessero. Non hanno che 2 galere, avendone mandate 8 con l'armata Spagnuola verso Cattalogna. Stettero i Francesi tre giorni senza fare ostilità; quando insorto un Libeccio terribile disperse tutta

l'armata delle navi sodette, una delle quali scorse sino a Porto Ferrajo, d'onde è venuta a Livorno per risarcirsi. Se vi erano la galere, poche se ne salvavano, perchè la tempesta durò un giorno intiero. Li Genovesi stanno ostinati volere prima sentire come il Re cattolico sottoscriverà la tregua, per poscia deliberare circa le sodisfazioni che pretende il Re di Francia. L'articolo separato nella tregua segnata nel Convento de' Domenicani in Ratisbona sotto li 10 Agosto, è così formato: *Quod etiam pro Genuensibus locum habebit, ita ut etiamsi Majestas Chrma tantummodo promittat neque urbem Genuam neque ullum alium locum munitum* (gallice *place) ad illam pertinentem aut circumvallare aut obsidione capere aut ullo modo vi acquirere; nihilominus facultatem sibi reservet desideratam satisfactionem de Genuensibus prosequendi, cujus articuli ratihabitio una cum satisfactione ipsius tractatus exhibenda erit. Sin autem Catholica Majestas articuli hujus separati ratihabitionem eodem tempore non suppeditaverit, totus articulus pro nullo et omisso habeatur.* Se la Spagna non vorrà sottoscrivere questo articolo per non far soggiacere i Genovesi alle pretese soddisfazioni, Genova rimane esclusa dalla tregua, esposta alla prepotenza delle armi vincitrici della Francia. Se sottoscriverà l'articolo, il Cristianissimo farà provare a' Genovesi che nulla gli ha giovato la lega con la Spagna, mentre rimarranno esposti alle soddisfazioni da darsi come prima, delle quali la principale, che non vuole condonarli il Cristianissimo, si è il mandare un'ambasciaria di Senatori qualificati ad iscusarsi, per non dire chiederli perdono etc. È incredibile quanto sia abborrita dal Senato tale umiliazione. Del resto staremo a vedere, se gli Ambasciatori di Genova riceveranno tanti onori quanti hanno ricevuto quei d'Algieri che erano vilissimi mascalzoni, del che ancora ne ride la Corte del Re d'Inghilterra. Circa l'esercito Polacco, sono diverse le lettere. Il Sig. Bassetti mi dice che il Re non ha che 24/m Polacchi senza i loro servitori e che i Littuani non arrivano a 6/m, e ciò perchè il Re non vuole mettere fuora il suo denaro. Quanti poi siano i Cosacchi, Vallachi etc. è incerto. In Venezia si dolgono che il Re non corrisponda alle concepite speranze. Tre mani di lettere di Costantinopoli dicono che 3 volte è stato soccorso Caminietz, e ciò lo credo, perchè vi sono dentro 12/m Turchi, che senza viveri non avrebbero potuto sin'ora durare. Le nuove dell'armata Veneta le aspetto da Roma, ove prima arrivano. Seguitano le malatie in Livorno, e adì 13 7bre i morti furono 63 e sin'ora sopra 900 sono stati sepolti; gli inclusi sono quasi 7/m.

26 Settembre 1684. — Scrive il Cav. Guidi, amiraglio delle galere Toscane, a S. A. S. in data dell'ultimo d'Agosto, che stavano ancora nelle acque di S. Maura, avendo il Bassà di Sanna mandato tanti Turchi alla difesa della Prenesa che non era più da sperarsene l'acquisto; che in S. Maura si faceva un rivellino con due bastioni per rendere fortissima quella piazza, che è di somma importanza alla sicurezza delle tre isole che nel Ionio tiene la Republica; che erano entrate tante malattie nelle ciurme delle Galere Pon-

tifizie, che queste senza essere rimurchiate dalle Maltesi dureranno fatiga ritornare a Civitavecchia, per essere perita gran parte de' galeotti. Lo stesso male aveva rovinata la ciurma delle 5 galeazze che ultimamente armate erano col Generale Morosino venute all' armata. Coloro non avvezzi al mare, al biscotto ed acqua, mossi dal guadagno di 100 ducati avevano cangiati in un remo li stromenti del campo o delle botteghe, ma in gran parte sono passati dalle galeazze alla barca di Caronte.

Così in S. Maura sono principiate e terminate le imprese d' un' armata, che costa più millioni alla Republica. Ora faranno qualche sbarco, ma non sono per fare altri assedi in Levante. L' arrivo delle genti Bavare e della Svevia con 3500 fanti, che S. M teneva nella Slesia per osservare gli andamenti di Brandemburgo, con 600 altri che stavano ne' confini della Moravia, ha accresciuto il campo sotto Buda di sopra 20/m combattenti. Per levare le gare, S. M. ha ordinato che li Duchi di Baviera e di Lorena diano un giorno per uno il nome. Sono fra i comandanti Imperiali non picciole differenze. Il maresciallo Starembergh contro il parere d' altri capi s' ostinò fare il suo attacco verso una parte della città, che in fatti è riuscito con gran danno de gl' Imperiali e poco degli assediati, essendo ivi periti più de' nostri che in tutti gli altri attacchi assieme. Ivi il nemico è più facilmente sortito al di fuori, et al di dentro ha fatti ripari più validi. Così la fortuna favorevole allo Starembergh nella difesa di Vienna non l' ha assistito nell' offesa o espugnazione di Buda. Gli assediati sono meglio stretti dal Conte Massimiliano di Starembergh, che avendo principiato un attacco finto per divertire i difensori, ora, essendosi scoperto il migliore, si truova così avanzato che è per occupare una porta di già però tagliata fuora da' Turchi. Questi in una sortita spinsero fuora quattro a cavallo, acciocchè nella mischia entrati fra nostri e stimati Ongheri si portassero al Generale loro sotto Esek a chiederli sollecito soccorso. Furono però scoperti e fatti prigioni dissero che pochi giorni di più si potevano difendere. Il Maresciallo Caprara è da tutte le lettere lodato; poichè non avendo esso fatto attacco alcuno, ma assistito alla direzione di tutta la cavalleria col fare del suo padiglione ospedale per i feriti e refettorio pubblico delli scrocconi, non ha incontrato disgusto con altri, ma ben sì le lodi communi. In Venezia nel banco di Giusto Wanck ricco mercante Todesco vi sono scommesse di 20/m ducati che Buda per li 16 del corrente sarebbe stata de gl' Imperiali. Se dimani qua non arriva la staffetta con tale acquisto le scommesse sono perdute. Dicono che il Sig. Giovanelli nobile Veneto per soldi e cugino di Sua Santità Innocenzo XI tenga nel campo uno a posta acciò subito corri a portarli la nuova ne' primi trattati che scuoprirà farsi da gli assediati per le capitolazioni. Del resto Filisburgo fu assediato nell' anno 1676 nel principio di Luglio, e si rese adì 17 Settembre, e vi furono sotto il Duca di Lorena il Conte Caprara, lo Starembergh, et altri famosi Comandanti, che ora sono sotto Buda. Le soldatesche del Circolo della Franconia sono state fermate, non essendo bisogno di tanta gente sotto Buda. La nuova poi del gran convoglio levato a' Turchi dal Co-

lonello Haysler l'averà intesa dalle publiche gazzette. Il Caraffa con 3 Reggimenti, che erano in Egra per accorrere a Filisburgo, ora sono uniti al Generale Scoloz per attaccare Esperies. Il Colonello Veterani da Urbino, e stato paggio in questa Corte, col suo Reggimento di corazze ha data una grave percossa alle genti del Tekeli. *Haec et omnia.* In Andrinopoli seguono tante malatie mortali, che il Sultano col primo Visir Kiupurli erano per ritirarsi in Filippopoli, che è tre giornate più vicino a Belgrado.

7 *Ottobre 1684.* — È qua ritornato dall'assedio di Buda un giovane Pisano col guadagno di tre ferite, la peggiore delle quali li fu fatta da una sassata nelle coste, e da esso ho inteso il caso del maresciallo di Starembergh. Egli fu di parere di fare l'attacco più gagliardo dalla parte verso Strigonia; e benchè il Sig. Duca di Lorena, il Caprara, et altri ciò non approvassero, ma fossero d'opinione che gli attacchi si facessero nella parte verso il Danubio, ove la muraglia era più debole e in sito non capace di valide ritirate, il Conte stette ostinato nel suo parere e l'eseguì. Andò S. A. a vedere quei approcci, e disse che erano troppo angusti, e bassi; e li rispose il detto Maresciallo che sapeva il vero modo da fare gli approcci e che tale opera ad esso s'aspettava. Intanto quell'attacco divenne ben presto la carnificina di centinaja di soldati, ed avvertito il Conte a lasciarlo come troppo dannoso, ricusò ubbidire a S. A. e vi fece perire in più giorni centinaja e centinaja d'aggressori. Già per il campo si diceva che il Generale Starembergh mandava i soldati al macello, poichè li morti erano 12/m e la maggior parte de' morti per il ferro de' Turchi era caduta in quell'attacco fatale; quindi S. A. spedì a Vienna il Generale Rabata e in appresso il Conte di Lauebergh per rappresentare a S. M. Cesarea il pessimo stato dell'esercito; e che l'assedio consumava tanta gente, perchè alcuni de' Generali volevano operare a capriccio col sprezzare gli ordini dell'A. S., esaggerando contro la dannosa ostinazione del maresciallo di Starembergh. Sdegnato l'Imperatore contro la disubbidienza del Conte verso S. A. che era supremo Comandante degli eserciti Imperiali, mandò ordine al Duca che ponesse in arresto il sodetto maresciallo. Il Duca però riflettendo al merito di questi per la difesa di Vienna, senza intimarli l'ordine Cesareo, li bastò esprimerlo alla presenza di varii capi di guerra, acciò in tal modo pervenuto alle orecchie del Conte maresciallo, potesse trovare qualche pretesto d'allontanarsi dal campo. E così fu; perchè fece dire a S. A. che per le fatiche e per l'aria nociva era caduto in tali indisposizioni, che li medici consigliavano mutare aria, come fece ritirandosi in Kemora. *Ad secundum sic proceditur*, diciamo noi altri Padri Teologi. Era stato con grand'aspettativa mandato Generale proveditore nella Dalmazia Domenico Mocenigo, *belli pacisque artibus illustris.* Nella guerra di Candia fu Generale delle navi, et è lodato dalli scrittori Veneziani. Fu poscia Podestà in Padova, e nella patria ebbe sempre cariche riguardevoli. Egli partito a dì 6 Maggio da Venezia gionse in Dalmazia, ove ben tosto apprestò materia agli emoli di essere biasimato. Gionsero lettere di Zara in

data delli 17 del medemo mese che il nuovo Generale Mocenigo avesse severamente punito alcuni capi de' Morlacchi abitanti nello stato Veneto per avere uccisi li deputati de' Morlacchi, che venivano a trattare di rendersi alla divozione della Republica col ribellarsi al Turco. Come che i Morlacchi sudditi de' Veneziani per più danni fatti a' nemici, erano benemeriti del publico, e portavano al Senato i loro motivi d'avere uccisi gli altri soggetti all' Ottomano, fu giudicato fuora di tempo il rigore del Mocenigo, come che dava occasione a' fedeli Morlacchi di passare al servizio dell' Imperatore come si protestavano essere per eseguire, quando non fossero i loro nazionali trattati meglio dal Generale. Partito nel seguente mese il Generale Morosini, e gettate le ancore in Zara, fatta la rassegna di quelle soldatesche, ne levò 17 compagnie, e le pose sopra i vascelli. Il Mocenigo s' oppose quanto potè a tale trasporto, se ne querelò appresso il Senato, col dire che privato de' soldati veterani, poco di buono si poteva compromettere uscendo contro nemici. Non solo però il Senato approvò il fatto del Generale Morosini; ma per mortificare il Mocenigo, fu da alcuni proposto Governatore di Peschiera, che è una fortezza sul lago di Garda. Non ebbe però tal proposta balle sofficienti che la passassero. Nel mese di Luglio s' inviarono 3/m fanti con 500 cavalli nella Dalmazia con ordine al Generale che subito uscisse in campagna; ma egli col chiedere altre cose che diceva esserli necessarie, andava procrastinando l' uscita. Finalmente il Senato nel passato mese gli ordinò che avendo compresi i Morlacchi, 18 e più mila uomini, niente più tardasse l' uscita in campagna. Publicò il Generale l' uscita, et i Morlacchi s' avvanzarono sotto Clino, istando al Generale che venisse col cannone e col rimanente dell' esercito. Rispose il Generale che aspettava alcune migliaja di zecchini, che, giontili da Venezia, sarebbe venuto all' assedio formato. Li Morlacchi sdegnati che cotanto si tardassero le operazioni contro nemici in tempo, che per essere il Bassà di Bosina con la cavalleria occupato assistere all' Ongheria, potevano sperare felici progressi, spedirono deputati a portare querele contro la pigrizia del Mocenigo. Sentì tali nuove la nobiltà Veneziana con tanto sdegno, che adunatosi nel seguente giorno della Domenica 24 Settembre il Gran Consiglio fu il Generale Mocenigo ballottato et eletto Castellano di S. Felice, che è una delle tre fortezze che sono dentro Verona, carica che si da a' novizzi nobili e giovani o pure a' poveri Svizzerotti e saje, che loro li chiamano. Poscia nel Martedì 26 Settembre fu dai Pregadi eletto Generale della Dalmazia Pietro Valier, Senatore, che in tempo di pace con grand' applauso governò già 4 anni la medema provinzia, e fu il principale autore che la Republica rompesse la pace con entrare anch' essa nella lega. Egli però mai è stato alla guerra, et è detto per sopranome *Puina*. È fra Veneziani il provverbio: « ha dato in puina, » che è lo stesso che dare in quello che non ha il Baccelliere Respondente di Firenze quando lei qui era di stanza.

Eccole *ab suo* le storie di due Generali a' quali il mese di Settembre è stato climaterico. Il Re Cattolico non ha voluto sottoscrivere l' articolo sepa-

rato de' Genovesi, perchè dubitano che fra le sodisfazioni che il Cristianissimo pretenderà, non vi sia la neutralità per levare l' alleanza della Republica con la Spagna.

Sono qua gionti un Arretino et un Pisano dall' assedio di Buda; il primo nobile venturiere v' ha lasciato tre cinquantine di doppie; l' altro ne ha riportate, *uti dixi,* tre ferite, la peggiore fu di sassata nelle coste, che li potrà medicare il padre che è chirurgo. Dicono essere stati principiati due attacchi dalla parte del fiume ove con felicità s' avvanzavano; che avessero occupato un bastione vicino alla porta verso Belgrado, con piantarvi sopra la batteria, che nove ora fulminano: Che per la fine di Settembre si promettevano la caduta della piazza; che S. A. di Lorena sarebbe uscita con 15/m cavalli e 5/m fanti scelti per combattere il Seraschiero, che non aveva che 25/m cavalli, quando questi tentasse il soccorso. Il Duca Bavaro è subentrato a uno degli approcci de gl' Imperiali, e nè ha principiato uno delli due mentovati verso il Danubio.

17 Ottobre 1684. — L' assedio di Buda principiato sotto il 15 Settembre, seguita con grand' avvantaggio de' nostri. Ma ella mi dirà, che sbaglio di due mesi, poichè nella metà di Luglio gl' Imperiali si posero sotto quella città; al che io replico che gli approcci fatti sino all' arrivo degl' ingegneri del Duca Bavaro non hanno servito che di sepolcro a non poche migliaja d' Imperiali, perchè furono fatti dallo Starembergh troppo angusti e bassi, ove li presentemente lavorati sono spaziosi e profondi con alti ridotti, e una gran piazza d' armi nel mezzo; onde le sortite de' Turchi riescono sempre di loro gran danno. L' interposizione del sodetto Elettore ha rimesso il Maresciallo mentovato in buona corrispondenza del Sig. Duca di Lorena, e la di lui pena sarà il vedere; i suoi errori ne' lavori aggiustati che ora si fanno. Il Seraschiero adì 21 Settembre venne a fare la scoperta del nostro campo, ma vedendo occupata una eminenza dal Conte Caprara, doppo piccola scaramuccia si ritirò. Mentre i nostri stavano aspettando la sera delli 26 Settembre la cavalleria Bavara, rimasta ne' contorni di Neihesel, e li tre Reggimenti del General Caraffa, il Seraschiero di ciò avvertito, si portò col grosso della cavalleria, poichè non ha fanti, a attaccare il nostro campo. Uscirono i nostri guidati dal Conte Caprara Generale della cavalleria e rigettarono 5000 Turchi; un altro corpo fu respinto dal General Donevald. Intanto gli assediati per aprire la strada al soccorso, fecero due gagliarde sortite, nelle quali perirono 500 di loro, ma con la morte di 300 Imperiali. Un Comandante Lorenese essendosi partito dal posto, ove cuopriva una palude, sul pensare che i Turchi per colà non potessero penetrare per la profondità e fango di quel marazzo, diede luogo a 500 cavalli del nemico, che superata la palude, si gettarono nel fosso, e lasciati i cavalli, ebbero fortuna entrare nella piazza; ma per essere stati tempestati da alcune scariche di moschettieri, e dal vedersi i cavalli lasciati in gran parte feriti, faceva credere che a pena 300 fossero penetrati senza ferite nella città. Gionse poi tutta la cavalleria, che

s aspettava; onde S. A. aveva rissoluto uscire per far sloggiare il Seraschiero poichè sono senza foraggi, e quelli di lontano sono ora impediti dalla cavalleria del Seraschiero. Si teneva per certo che questi si ritirarebbe alla sola vista de' nostri perchè in Alba Regale non hanno nè luogo nè fieni per così numerosa cavalleria. Sono morti per la fame 5/m de' nostri cavalli; e avendo scritto S. A. a Vienna per esserne proveduto, ha ricevuto risposta che manca anco la biada a' loro cavalli per non essersi seminate le campagne dell' Austria nell' anno passato. Quindi ora che i nostri hanno 15/m cavalli, devono o combattere o vedere morti i cavalli di fame. Non si è potuto fare campeggiare la nostra cavalleria lontana da Buda, perchè avendo i nostri poca infanteria, era questa astretta a difendere gli attacchi et il campo contro le numerose e frequenti sortite e sino alla fine d' Agosto erano morti o di malattie o di ferro 12/m fanti; che però non essendosi potuto formare una linea intiera di circonvallazione, la cavalleria doveva supplirla con stare vicina et unita al campo assediante. Con la venuta poi de' Bavari s' è potuto terminare la linea; onde era chiuso ogni adito a' Turchi, fuorchè dalla parte della palude sodetta, che si credeva non potersi passare a guazzo; sicchè chiuso questo adito il Turco non può senza fanteria entrare più in Buda, la quale io spero che caderà circa i 20 del corrente. Presto però si sentirà l' effetto delle mine de' Bavari, che, se riescono come gli altri loro lavori, le mura del castello faranno salti mortali. La rotta del Tekeli è certa, ed è egli fuggito senza aver tempo di mettersi la corazza, che fu ritrovata nel suo padiglione. E qui alloggiato il Conte Alberto Caprara, che mi ha donati 5 esemplari del suo itinerario di Costantinopoli; si vendono a piazza Madama.

1 Nov. 1684. — Sono comparse a Sestri 30 galere e 10 navi di Francia, e benchè le galere siano state vicine a tiro di moschetto, non hanno fatto alcuna ostilità. Nulladimeno fuggivano le dame da Genova con i più timidi. Le lettere di Buda delli 21 caduto dicono che i Bavari tiravano avanti i loro approcci con felicità, perchè avendoli con manichi di trincieri a i già fatti da gl' Imperiali, impedivano le sortite a' nemici. Era voce nel campo che il Seraskier fosse gionto col grosso Ottomano a Alba Regale per levare i foraggi ai nostri più che per tentare il soccorso, mentre non aveva gente alla nostra uguale e si fosse trincerato sotto il cannone della detta piazza. Che nel Danubio si fossero sommerse 2000 bombe che si mandavano al campo.

Dirà al Padre Maestro Sabatini, che la porta di Buda verso Vicegrado, che era combattuta dall' approccio dannoso del maresciallo Starembergh, si chiama la porta *Sabatina;* e che le presenti mura e fortificazioni di Buda, che erano inutilmente state sin ora combattute, furono fatte da un Ingegnere Bolognese sotto Giovanni Lepusio ultimo re che tenesse Buda, e V. S. può leggere l' assedio ivi fatto, che narra il Giovio, nel lib. 39, ove dice che la parte verso il fiume era più forte per essere la salita ivi troppo ardua, e pure a questa parte i Bavari s' aggrappano. Dio ce la mandi buona. *Item* dirà al medemo, che il Padre Maimburgo litiga con la Santa Società. Egli

era prima Capitano di cavalli e quando si fece Giesuita diede 90/m lire a Padri con patto che a caso lo licenziassero dalla Società, li restituissero il sodetto danaro. Ecco la lite. Quello vuole le sue lire. Rispondono i Padri, che è stata Sua Santità che l'ha fatta uscire, non la Società etc.

19 Dec. 1684. — Sono qua gionti venturieri dall'Ongheria e i Cavalieri dalla Grecia, et ho sentito l'operato da' nostri contro Turchi. Il Duca di Lorena si mise sotto Buda con 15/m cavalli e 13/m fanti, poichè l'Imperatore pressato dalli Spagnuoli mandò 12/m uomini verso la Fiandra et Alsazia. In Buda vi erano 10/m fanti scelti, oltre gran numero d'abitanti, che col portare terra, pali, sacchi, servivano di gran difesa alla piazza. L'opinione che i Turchi fossero costernati fece deliberare quell'infausto assedio. Doppo la rotta data al campo nemico sotto li 22 Luglio, dovevano gl'Imperiali portarsi col calore della vittoria a rompere il ponte d'Essek; il che fatto tagliava la strada al seraschiero di potere più venire a stringere i nostri foraggieri, e la cavalleria si poteva dilatare sicura per la gran campagna sopra Buda; ma l'avere tanto scarsa fanteria all'assedio, che subito vi ritornasse la cavalleria per servire di linea di circonvallatione; poichè essendo colà andati senza il necessario numero di guastatori, non poterono alzare le trincere per impedire i soccorsi; onde invece di queste supplivano i molti squadroni de' cavalli accampati intorno alla piazza. Gli approcci angusti e senza i ridotti o luoghi opportuni fecero che i Turchi nelle numerose sortite uccidessero con loro poco danno la metà de' fanti Imperiali; onde scemati di numero non poterono con fortuna avanzarsi per dare gli assalti. La malattia del Duca di Lorena diede il precipizio alle cose; poichè essendo durata un mese prima che potesse girare per il campo, ogn'uno faceva a suo modo, facendo a gara chi potesse fare uccidere più soldati senza profitto. Non v'era un ingegnere prattico de gli attacchi. Li minatori inesperti lavoravano le mine al contrario, e ne incolpavano i sassi e macigni che incontravano. Il Seraschiero accampatosi sotto Alba Reale impediva i foraggi; onde morirono di fame 14/m cavalli. Si dava a' soldati ogni tre giorni un grosso pane, ma per bere non avevano che l'acqua del Danubio, che per essere pessima infettò di malatie l'esercito. Il Duca di Baviera venne con 8/m fanti ne' quali entrata l'infetione presto li vidde scemati per la metà. Così perduta la speranza dell'acquisto si sciolse l'assedio infelice, nel quale l'Imperatore vi ha perduto un esercito veterano. Il Tilli Fiorentino, che è medico di Mussaip Bassà di mare, scriveva da Costantinopoli, che colà tenevano Buda per persa. Onde averanno preso animo nel vederla con tanto nostro danno perseverata. Ho letto una lettera venuta dalle Smirne a questa Corte. Riferisce che nell'Asia sono state mandate 1200 bandiere, per arruollare 100 soldati sotto ciascheduna bandiera; onde saranno 120/m soldati Asiatici; che non si risparmia a danaro; che alle Smirne eranvi 17 bandiere ma però di gente inesperta, e molti ancora ascritti per forza; che nel convoglio colà gionto d'Olanda v'era gran numero d'armi da fuoco e da taglio, che a vil prezzo vendevano quei

bricconi a' Turchi in guisa che i marinari andavano per le Smirne carichi di sciable per venderle; che le galere de' Turchi non facevano altro che traghettare soldati nell' Isole dell' Arcipelago, ove tengono presidi, siccome ancora nella Morea, e le navi de' Veneziani non facevano altro che rovinare quei Cristiani Greci delle Isole col sforzarli a pagare esorbitanti contribuzioni. Li Veneziani sotto la condotta del Morosino hanno fatto poco più danno al nemico; mentre la Prevesa nell' anno 1606 fu presa da sei galere del Gran Duca, e S. Maura fu sorpresa da 5 galere di Malta adì 26 Maggio 1625. Io ho parlato coll' Amiraglio delle galere di S. A. e mi ha detto, che quando gionse nel fine di Giugno a Corfù il Morosino, voleva il Provveditore Cav. Cornaro che subito s'attaccasse la Grecia; ma il Morosino si fermò 25 giorni sotto pretesto di volere separare le nazioni de' soldati Italiani, Tedeschi, Schiavoni e Greci che erano sopra l' armata. Questa dimora diede tempo a' Turchi d' accorrere come meglio potevano alla difesa delle città, che tenevano in quelle spiaggie. La Republica teneva divise le sue forze non molto grandi per il numero de' soldati in tre luoghi: il Generale Molino con 18 navi costeggiava nell' Arcipelago; stavano 8/m soldati nella Dalmazia; il Morosino non aveva che 6/m uomini da sbarco compresi quelli che vennero dalla Ceffalonia volontarii. Quindi mi disse l' Ammiraglio che se il Morosino avesse con le forze unite fatto sbarco di 12/m uomini si sarebbero sottomesse le marine della Morea, e si sarebbero sollevati i Greci a migliaja quali nel vedere il scarso numero de' nostri sono stati cheti senza far moto; che però li Veneziani hanno più imbrogliato et danneggiato il nemico nella passata campagna. Dice che S. Maura non è forte di mura, ma bensì per il sito delle lagune che la circondano. Essere di giro due terzi di miglio con le case per lo più di legno, e strade così anguste, che a pena vi camminano tre uomini al paro. Il porto essere lontano un miglio; ma non capace di legni grossi per la scarsezza dell' acqua. Ora il Molino è richiamato dall' Arcipelago per supplire a' soldati morti dell' armata del Morosino, che si contano circa 6/m uomini comprese le ciurme e marinari. L' essere stati 25 giorni sotto Corfù abbrucciati dal sole di Luglio, e poi all' aria e sole nelle sabbie di S. Maura, è stata l' origine di tanti morti, fra quali vi è il Serrato che comandava il battaglione di Toscana, la di cui perdita molto rincresce a S. A. perchè l'aveva mantenuto ne gli eserciti del Cristianissimo sotto la disciplina di Monsù Vauban, onde era divenuto eccellente ingegnere per formare assedi. Li Veneziani si dolgono del Re di Pollonia, perchè per le di lui replicate istanze sono entrati in ballo; ed ora lodano il parere del Sig. Lorenzo Soranzo, che propose alla Republica essere più espediente proseguire nell' anno presente con più commodo l' aumento per prendere poi la rissoluzione della guerra dall' esito della campagna, ch' averebbero fatto gl' Imperiali e Pollachi. Se questo parere fosse stato abbracciato, la Republica al certo non la romperebbe ora col Turco. Ora però con ogni ardore va preparando nuove soldatesche: conduce 6/m del Duca di Bransvik, e li dà 9 scudi per testa per il viaggio; sono terminate 4 grosse navi da guerra, e 12 galere, si fanno leve

ne' Grigioni, e se s'aggiustano gli affari di Genova, assolderà ancora di quella gente. Il Morosini dà arme a quei Greci che li le chiedono, et il nuovo generale della Dalmazia ha invaso i Turchi ove meno se lo pensavano; ma per essere stato con l'armata 20 giorni sequestrato in Liesina, sono entrate le malatie fra soldati, che poco meno che la metà sono morti. Li nostri soldati vanno alla guerra senza padiglioni, malamente vestiti, non mangiano che biscotto, e questo a misura, rare volte bevono vino; sicchè è miracolo che non tutti periscano.

Tutti si dolgono del Re di Pollonia; ma scrivono dalla di lui corte, che il suo esercito è alloggiato nel paese levato a' Turchi nella Podolia, quasi che questi 14 anni sono non fosse soggetto alla corona Pollacca. Il dubbio si è che li Moscoviti vanno ingrossando le loro truppe; e si dubita che non occupino tutta l'Ukraina, mentre quei Cosacchi che ribellatisi a' Turchi avevano seguitato il Re Pollacco, ora scandalizzati delle di lui tardanze nell'agire contro il nemico commune, sono per unirsi al Moscovito. In oltre i Pollacchi pretendono da' Moscoviti la restituzione de' Palatinati di Kionia e di Smolenko; onde i Moscoviti rissoluti di non cedere un paese che è la metà dell'Italia, benchè poco popolato per i boschi e laghi (che vi sono grandissimi), ora fra il torbido della guerra, potranno con le sole minaccie fare che i Pollacchi nella futura dieta abbandonino tali dimande. Mi scrivono da Venezia che nulla più di buono sperano da quel Re, che già dalla moglie è stato tirato a prendere le rissoluzioni come più piaceranno al Re di Francia. L'Ambasciatore Veneto scrisse che il Re sapeva tutto ciò che in Pregadi si trattava. Era in Venezia un prete francese, che assisteva alla scuola dell'esperienze che si facevano in Casa del Sig. Sarroti che era stato residente nell'Inghilterra e intervenuto alla pace di Nimega, con lode del Senato. Fu posto prigione il prete, poi il Sarroti col figlio giovane molto dotto e servitori. Si sussurra che il Sarroti discorresse troppo alla libera col prete, che correva a riferire il tutto a Monsù d'Amelot Ambasciatore di Francia. Li Genovesi piegano a mandare il Doge a prendere l'indulgenza plenaria a Parigi, giacchè il Sommo Pontefice, che dona i giubilei, non glie l'ha potuta in altro modo ottenere dal Re prepotente. Vorrebbero però sapere come sarà ricevuto e quali condizioni li verranno imposte.

2 Janvier 1685. — Delle guerre non si sanno che i preparamenti e della futura Dieta di Pollonia, ove Monsieur di Bettunes sarà Ambasciatore straordinario, si vedrà cosa si potrà sperare da quel Regno. Questi Cav. ritornati *caput Troja*, dicono che se il Generale Veneto non consumava in rassegne poco serie 22 dì a Corfù, si sarebbero fatti acquisti considerabili, perchè le marine della Grecia erano totalmente sproviste; che S. Maura è in sito fortissimo, poichè è fra arene che non ammettono il lavoro delle zappe per gli approcci, che i nostri colà fecero con cassoni pieni d'arena per scansare le moschettate. Li Veneziani non avevano che 16/m soldati, e col dividerli nella Dalmazia, Grecia et Arcipelago, hanno più imbrogliato che danneggiato

il nemico; che se avessero con le forze unite fatto uno sbarco numeroso, molte migliaja de' Greci si sarebbero sollevati, come mi ha detto il Comandante delle Galere di S. A. Del resto sono morti più di 1500 galeotti, e sarà assai se potranno riarmare le sei galeazze, ove volevano porne all'acqua due altre. L'Imperatore averà più carestia di pane che d'huomini, poichè il grano è carissimo nell'Austria rimasta senza essere seminata per la desolazione de' Tartari; non li bastano 600/m scudi di grano; e li soldati che averà, come forastieri, vorranno le paghe pontuali, *alias* abbandoneranno le insegne. Il Turco nell'Ongheria sentirà la stessa penuria, perchè il paese è rovinato per le scorrerie de' nostri e per il consumo fatto da' suoi. Il marchese di Grana, come nuovo maresciallo, vuole condurre un buon nervo di gente quando partirà dalla Fiandra. Il Generale figlio del Duca di Medina è partito verso Napoli: sbarcò in Genova la sposa con 40 *mugheras;* soccorso che fece ridere li Genovesi, quali stanno aspettando le risposte che darà il Re prepotente al corriero di Sua Santità In Lione 300 Bombisti fabbricano globi volanti di nuova invenzione, e le bombe loro tengono nel seno 40 libre di polvere; altre ne fanno col corpo di grosse tele imbottite, con zolfo e acqueviti impastando la polvere, e poi sono armate al di fuora di cerchi di ferro, e portano una fornace ardente ove cadono.

16 Février 1685. — Adì 29 Gennajo, 160 in Genova accordaranno tutte le pretese soddisfazioni al Re prepotente. Li Spagnuoli mostrano averlo a male; ma però in secreto ne sentono piacere, perchè presidiate le piazze dello stato di Milano, non hanno che 4/m fanti, e 3500 cavalli, poca gente per difendere il loro, e quello de' Genovesi. A questo motivo s' aggiugne le loro galere ritornate rovinate più che le rovinate dalla Prevesa e S. Maura, e 'l sapere che in Cadice non vi sono che 10 navi e non tutte all'ordine. Il popolo freme nel sentire che il Doge deve ire come uno di loro altri Baccieleri *ad petendam veniam.* E sì che ora è ita in fumo la pretesa sola reggia. Così è il Papa ha esortati i Genovesi andare a prendere l'Indulgenza plenaria a Versaglie. Se l'armata Francese anderà a bombardare Tripoli, sarà buono per li Veneziani, perchè i Tripolini hanno 25 vascelli fra grandi e piccoli e sono chiamati dalla Porta, che non sa come mettere armata per resistere alla nostra, quale però è scemata oltre la metà nelle ciurme e soldati; e ove pensavano armare 12 altre galere, non sarà poco se rinforzeranno le 24 che vengono con le sei galeazze.

15 Mai 1685. — Non ho più nuove da darle, poichè sono sospese le fazzioni militari per mancanza d'erba. Il General Valdoch comanderà l'infanteria sotto il Duca di Lorena, et il Lesle l'armata in Croazia, d'onde uscite quelle milizie hanno fatto una corsa nella Bossina con ricco bottino, e molti schiavi. Li Veneziani faranno nella Grecia lo sforzo maggiore. È fatto Generale dello sbarco il Conte di S. Polo, vecchio Comandante, nato nella Francia; ma che ha militato ne gli eserciti della Svezia, e Ollanda; è Ugonotto di re-

ligione; se li daranno 10/m annui ducati, e 100 al di lui figlio. È terribile l'apparato di fuochi artifiziali, di bombe e carcassi che haverà l'armata Veneta. Vi saranno 6/m fanti Alemanni veterani; ma mi ha detto il Gran Duca, che se non sbarcheranno presto, torneranno le malatie fra quei soldati non avvezzi a' patimenti del mare. Si crede che s' assaliranno le riviere del Peloponneso, oggi Morea, ove i Mainotti hanno ricevute le armi dal Morosini per sollevarsi contro Turchi. L' Ambasciatore Francese è stato molte settimane in Andrinopoli a trattare col primo Visir Kiurpurli, e ora manda il Secretario al suo Re per darli relazione dell'operato, che sin'ora rimane occulto. Il Re Cristianissimo protesta alla Spagna, che se il Duca di Baviera averà il governo de' Paesi Bassi con la cessione delli stessi in caso di mancanza di successione nel Re cattolico, stimerà tal trattato come rottura della tregua. Sarà miracolo che il Re Francese lasci bene operare la lega contro il Turco. Tre giorni sono è per qua passato un inviato del Re di Pollonia a Sua Santità e di colà scrivono che la Dieta abbi decretato il numero dell'esercito a 35/m combattenti oltre li Cosacchi. Niuno però spera gran cose da quella parte per li disordini dell'anno passato. Sono partite le galere di S. A. che vanno a dirittura all'armata Veneta senza aspettare le Pontifizie, per non essere queste ancore all'ordine. Dimani il G. Duca va a villeggiare alla Petraja, e vi starà sino al *Corpus Domini*.

26 Mai 1685. — Il Generale Morosini adì 5 Maggio partì da Corfù, e presto per via d'Otranto si sentira l'operato. È l'armata al doppio più numerosa di gente da sbarco dell'anno passato; Ma temo che i vini della Grecia non ammazzino la bella soldatesca Alemanna, più che il ferro de Turchi.

Juin 1685. — Qui si sta attendendo l'esito di nuova battaglia, perchè nella seguita sotto Strigonia i Turchi che erano circa 30/m cavalli e 16/m fanti fecero poca resistenza, e presto si ritirarono con perdere soli 3/m uomini et il cannone piccolo, perchè avevano mandato a Buda il grosso con il bagaglio. Li nostri non li poterono perseguitare perchè erano stati due giorni schierati in faccia al nemico, che non voleva perdere il vantaggio delle colline occupate, e della palude che gli assicurava la fronte; onde i cavalli morivano di sete in quel sito, ove per la vicinanza del nemico non potevano andare alle rive del Danubio. Quindi il Seraschiero, che rimase leggermente ferito in una gamba, ha in Buda rimesso l'esercito, e tanto più facilmente quanto che molte truppe che avevano abbandonato il campo non poterono passare il ponte ultimo d'Essek, già abbrucciato dal Lesle, che però ritornati hanno reso forte il campo Turchesco di 50/m uomini. Il Seraschiero s'è fatto dare il giuramento di più tosto morire nel campo, che fuggire, e così passò il ponte a Pest per soccorrere Neuheisel, ma intesa la perdita ha fatto alto vicino Pest et ha mandati 500 fanti a Novigradi che è però mezzo rovinato nel castello che è solo forte. Il Sig. Duca di Lorena ha anch'esso passato il Danubio, et ha scritto a S. M. Cesarea se si debba di nuovo combattere; e senza

battaglia, sarà difficile l'assedio d'Agria, perchè il nemico da Hattuan e Zolnok farà danni a'nostri foraggieri, e li nostri doveranno per terra condurre i viveri con spesa a essi superiore. Queste sono le ultime nuove dell'Ongheria Quelle della Morea sono, che i Veneziani hanno cotanto patito nell'ostinato assedio di Coron, che quando lo presero, non avevano che 4/m soldati sani in terra; onde non potranno tentare altro sino all'arrivo della flotta già mandata, e che ora sarà gionta, che portà in 32 grossi legni 5/m soldati, 600 bombe e granate, 100/m zecchini e altre cassette di reali, e bisogna vedere cosa ora faranno i Mainotti, che sono gli antichi popoli Lacedemoni o Spartani, che hanno con le loro promesse tirate le armi della Republica nella Morea. Il Turco tiene tre fortezze nella provincia di questi popoli; la più vicina a Coron è Calamata, che è al mare, e quando essi s'armino in buon numero, forse il Morosino ne tenterà l'acquisto. Egli però è rimasto assai turbato nel vedere quanto sangue sia costato Coron, che pensava prendere in 15 giorni. Ma il sito montuoso della città rendeva difficile l'accesso. Il Re Cristianissimo ha dimandato nella Dieta di Ratisbona due fortissime piazze nel Palatinato, che pretenda beni mondiali; sicchè quando insista levarle al nuovo Palatino Duca di Neoburgo, e non levi li sospetti di presidiare Mantova, o per dir meglio la fortezza di questa città che è grandissima e inespugnabile, farà fare una tregua col Turco.

Août 1685. — Rendo grazie alla di lei cortesia d'avermi trasmessa la nuova della presa di Coron che fu assediata a dì 23 Giugno. Se lei vuole vedere il dì lei sito, legga il Giovio lib. 31 che descrive il modo col quale l'espugnò il Doria Generale di Carlo V e certo vi era qualche decina di soldati d'Altamura. È lontana per terra 12 miglia da Modon e 25 da Calamata, che forse sarà attaccata; ma prima bisogna con l'assistenza dell'armata rifare le nuove abbattute con i materiali de'borghi che rimarranno spianati, per dar anco riposo alli soldati. Sono da Venezia partiti con 52 legni 5/m fanti, fra quali 3500 Sassoni, che furono sotto Vienna.

Circa Neihesel le darò i ragguagli che ho letti in una lettera scritta dal campo sotto li 29 Luglio. Il Sig. Duca di Lorena comandò a 500 Svevi che si trincierassero sopra il bordo del fosso, e mentre il Tenente loro Colonnello ubbriacco dormiva, esciti i Turchi ne riportarono 140 teste Tedesche, sebene respinti vi lasciarono altretanti de i loro. Il nemico ha già abbandonate tutte le palizzate esteriori, e solo ora difende la muraglia. Le batterie nostre di 36 grossi cannoni hanno rovesciate due fronti di due balloardi. Si scandagliò il fondo del fiume Nitria, che scorre vicino alla piazza, e trovatolo più basso del fosso di Neihesel, furono impiegati 1600 soldati a lavorare un fosso per dare il scolo all'acque che circondano la piazza. Riuscì felicemente con la morte di 4 e 25 feriti de'nostri, e l'acqua che era alta 4 braccia, scolata per il fatto canale, ora non è che di tre piedi, e sono in pronto 30/m sacchi e migliaja di fascine per fare la strada a gli assalti. Il nemico ha rotto il ponte per il quale dalla porta usciva alle sortite, che due sole aveva fatte

con furia sino alla fine del passato. Le bombe fanno tanto fracasso, che unite alle batterie che si fanno giuocare nella notte, fanno apparire un inferno, ed hanno acceso un incendio che durò 40 ore prima che s'estinguesse, e ciò è succeduto due volte: sicchè le case che sono di legno, poche rimaranno non consumate. Il Bassà fece porre li schiavi Cristiani sulla muraglia per fare che i nostri mossi a pietà cessare dal gettare le bombe, e in fatti S. A. sospese quei fulmini, e mandò lettera al Comandante col dirli che come egli avrebbe trattato li schiavi Cristiani, così essi Turchi sarebbero nella resa della piazza trattati da' vincitori, ma tardando a venire la risposta, le bombe principiarono di nuovo a tempestare. Il Bassà però si difende ostinato su la speranza del soccorso. S'era auto nuova che il Seraschiero gionto con 40/m uomini a Buda, e lui rinforzato dalla gente del Bassà di Buda, Agria, Alba Regale, e altri presidii, fosse per il ponte passato il Danubio a Pest. Onde il Sig. Duca ha scelti 30/m combattenti, che acccrescerà conforme il bisogno per dare la battaglia al nemico, ma vuole che sia di qua dal fiume Grana. Ha spedito il Sergente Generale di battaglia Conte Stirum con alcuni Reggimenti di Dragoni alla guardia del nostro ponte fatto a Comora, e assiste alle operazioni e lavori con tanta premura, che non parte che nella mezza notte. Tutti li Capi Supremi sono tanto fra loro uniti quanto erano discordi sotto Buda. Il General Caprara per levare a gli altri le gare di precedenza col Conte di Valdek, maresciallo e Luogotenente del Lorena, fu il primo a chiedere al Valdek che desse il nome per le sentinelle, e così tutti seguitarono l'esempio del Caprara. Sono gionte al campo le truppe dell'Elettore di Colonia e Vescovo di Munster con quelle del Circolo della Franconia in numero di 14/m. Onde il campo è numeroso di 52/m soldati senza 8/m Ongheri, che battono all'intorno la campagna. Il maresciallo Lesle nella Croazia averà 16/m combattenti fra Tedeschi e Croati, e presto principierà operare, perchè aspettava vedere il Seraschiero passato il ponte d'Essek. Queste sono le nuove che le posso dare, e dalle quali presto sentiremo o una gran battaglia o la caduta della piazza, perchè lo scolo fatto dell'acqua aveva fatte concepire speranze di sottometterla con maggior prestezza. Il corriero di Lione portò la nuova dell'impiccato scrittore delle novelle secrete. Ella vada nella libreria, e vegga una legge *Libro 9 codicis Theodosiani titulo IV lege prima*, che principia: *Si quis modestiae nescius etc.* e vedrà quanto generoso fu il gran Teodosio etc. Pasquino scelerato sempre mai, che non teme le forche, ha detto: *Chi fa il Quieto, va al S. Uffizio; chi parla* (idest in Eclesia) *è esiliato; chi scrive è impiccato. Tempora mala sunt.* Ciò dice quel furbaccio che sempre vuol mormorare. Giulio II lo voleva far gettare nel Tevere, ed egli si protestò, che come le ranocchie, averebbe più gagliardamente gracciato nell'acqua. *Haec et alia erunt ad arbitrium P. Prioris*, e le bacio le mani. Fra Ippolito Ambrosini nostro carissimo averà ringraziato Dio non avere imparato a scrivere, perchè così è esente da' pericoli de' mormoratori Scrivani. L'hanno menato alla forcha, lontano dalla quale io la lascio, acciò pensi alla testa troncata a dì 26 luglio al fù Duca di Mamaut, come lo chiamava Fra Ippolito.

9 Octobre 1685. — Non abbiamo altre nuove che l'incaminamento di molte truppe imperiali a rovinare i territori d'Agria, Nattuan e Tolnok, e presto si sentirà la caduta volontaria di Cassovia, onde gl'Imperiali potranno stendere i quartieri d'inverno. De' Veneziani, doppo li 29 Agosto, non si sono ricevute altre lettere, nè si sa come abbino operato doppo la presa di Corone, che li costa più di 3/m uomini per le malatie che erano in quei paesi caldi. Sopra le galere Toscane è venuto un Taux *(sic)* liberato nella rotta data al campo nemico, da cui ho saputo molte curiosità. Se arrivano lettere per la via di Otranto, ma che siano dell'armata, ella me ne avvisi. Il Duca d'Hanover darà altri 1000 fanti per l'anno venturo a' Veneziani. Nelle 4 galere di S. S. sono morti 11 di febre, e un bombardiere abbrucciato dalla polvere, niuno ucciso da'Turchi, perchè furono posti alla difesa delle linee ove i Turchi mai attaccarono.

Qui sabbato s'impiccò Antonio Parrini, sotto cancelliero del monte del Sale per rubbarie e alterazione de'libri. Pose 3 ore e mezza a ire in piazza al patibolo; per la strada vidde Maestro Fioravanti, e si volse confessare da lui; sotto le fenestre dell'Arcivescovo, si fermò e volse dalla fenestra la benedizione Archiepiscopale; parlò a tutti quelli che conosceva. Nella piazza vi erano più di 35/m persone.

Otto giorni prima in Livorno fù decapitato un gentiluomo Francese da Lione, che aveva sfidato il Generale Borri a battersi seco, e li tirò anco alcuni colpi che furono dall'altro resi vuoti con la canna d'India. Quando li confortatori li portarono il Crocefisso, disse che non voleva muorire idolatra, e che era della religione riformata. Così come Ugonotto andò al palco col solo boja e birri; si gettò d'intorno da sè il mantello, e poi la parrucca, e s'aggiustò al colpo, non volendo che il boja lo toccasse, per andare nelle mani del Demonio senza tanta puzza Altro non abbiamo di nuovo. *Dices* « Eh! che nuove di forca e di manaja? » Ne vorrebbe V. S. anco di galera? Eccocele: partivano 10 gentiluomini Ugonotti dalla Roccella per vivere in altro regno nell'eresia; scoperti e trattenuti, sono stati condannati alla galera, che è la pena posta dal Re a chi di loro dipartirà dal Regno. Così il Re riforma la riformata Religione. È fatta una lega fra gli elettori Brandemburgo, Sassonia e Palatino, con la casa di Laneburgo e Landgravio, che potranno avere 80/m uomini e questa tirerà il Re Danese; sicchè il Re di Francia penserà a'fatti suoi per l'avvenire, e cesserà pretendere le due piazze ne'beni dell'eredità Palatina. Brandemburgo è fra i nominati esecutori testamentarî dal morto Palatino; onde vuole difendere la fatta esecuzione del testamento. Li Spagnuoli sono così deboli, che stenteranno ha trovare chi li riceva nella lega, senza qualche gran sborso di *patacones*, e migliaja de miglioni di *maravedis*.

13 octobre 1685. — Le nuove dell'impiccato oggi 8 gliele darà il Padre Respondente, che li dirà, come veduto dall'impiccato Maestro Fioravanti in una bottega, e che era suo amico, lo chiamò, e si volse riconfessare nella

strada da lui, sedendo ambidua in due banchetti. Vi furono allo spettacolo più di 30/m persone su la voce che S. A. alle forche gli fosse per fare la grazia, che non in altro consiste che levarlo subito subito dal patibolo doppo che fu strangolato, e il popolo diceva: « oh vè, che grazia! » Ora sento a sparare mortaletti e si fanno razzi. È un cugino dell'impiccato, che li celebra l'ottava col fare allegrezze per la nascita del figlio dell'Imperadore. Non lo nomino per riputazione; ma tutti dicono sia cugino, ecc. Presto V. S. vedrà ritornare i soldati che sono stati su le galere a Coron, e portano un buon numero di bandiere.

22 Janvier 1686. — Di nuovo ricevo ora lettere dal Sig. Bassetti, (che è con la corte in Pisa), che l'Ambasciatore Pollacco non ha ottenuto altro in Francia che la promessa di validi uffizi appresso li Czari perchè entrino in lega; che il Patriarca di Moscovia con quei suoi vescovi nelle prediche esortano i popoli alla guerra contro il Turco; che i Cosacchi assediavano una fortezza che apre l'adito per acqua nel Mar Nero; che il Tekeli era gionto in Andrinopoli così malamente trattato, che da che era stato preso, mai gli avevano mutata la camiscia, sicchè i pedicoli erano le sue truppe, alle quali dava quartiero nella propria jurisdizione; e che sotto la custodia dell'Agà de Giannizeri era stato mandato in Costantinopoli, con più paura di quella ebbe quel trombetta quando anch'esso entrò colà; che il General Caprara ha mandato molte cassette d'argenteria a S. M. Cesarea

A' ribelli rapite e a i fieri Traci;

che in Vienna da D. Francesco Gonzalez grand'artefice de' fuochi volanti, si facevano ordegni incendiarii per rovinare le piazze che saranno attaccate. Il Gran Duca pone in acqua una nuova galera lavorata per lo spazio di due anni con ricchissimi intagli, che sarà la più bella nell'armata. Questo è quanto ricevo di nuovo.

9 Février 1686. — Qui S. A. prepara oltre le galere quattro grosse galeotte. Il nuovo Generale Cornaro destinato in Dalmazia, si protesta non volere andare se non gli diano esercito da fare assedi; e perchè è nobile potente, ha ottenuto in promessa quanto voleva, e Monsu S. Polo anderà Generale nella Dalmazia. La Republica, oltre l'armata che farà gli assedii, ne vuole avere un'altra di 30 navi da guerra per scorrere l'Arcipelago, e impedire i viveri a Costantinopoli. Onde ha nollegiati vascelli in Danimarca e Inghilterra con 4/m soldati; ma questi per la longa navigazione arriveranno infermi e mezzi morti. Basta si vedrà. Se i Moscoviti entrano in lega, il Turco è per le piste, e questo non sarà l'ultimo anno della guerra, perchè il Moscovita non vorrà doppo il primo anno la pace. La nostra Republica mai nella guerra di Candia pose nel mare armate così poderose nè in terra tanto numero di soldati. Si mandano su le cingie 1000 cavalli nelle navi da Venezia sino nella Morea,

con spesa incredibile, perchè vorrebbero avere 2/m cavalli e 16/m fanti, che tanti saranno compresi i Mainotti, dovendo essere altri 4500 nelle navi, che saranno comandate da Lorenzo Venier, soggetto molto prattico del mare e generoso. Questi sono gli avvisi più freschi che ho da Venezia. Il Principe Ferdinando ha lasciato tutti in Pisa, et è venuto a Firenze per farvi il Carnevale.

14 Mai 1686. — Qui non abbiamo nuove, ma queste si vanno preparando, come io faccio de' testoncelli per dare a i Lacchè di palazzo, che sei me ne truffarono nella campagna trascorsa per la presa di Neiheisel, Coron. Zolnok, Serisuar ecc. Li diedi però fra quei testoni uno arruginito, che avevo preparato per l'avviso della presa di Buda.

Circa l'armamento marittimo del Cristianissimo, si dice da alcuni che sia per fare qualche affronto al Re Lusitano per avere questi trattato il matrimonio della figlia erede con uno de' figli dell' Elettor palatino Duca di Neoburgo. Altri che pretenda che li Spagnuoli levino certa imposizione alle navi provenienti dalle Indie, e per il sequestro fatto di robbe appartenenti a' Francesi sotto pretesto di contrabando.

Io ho letta una lettera di pugno del Marescial Caprara in data delli 17 Aprile sotto Moncatz, nella quale dice che quanto fa lavorare nella notte per scolare il fosso della palanca, tutto li si rovina nel giorno dalle terribili batterie della fortezza, e che esso non aveva cannoni grossi per formare contrabatterie, e penuriava di polvere; che col favore di una traversa voleva tentare in altro luogo lo scolo; il che se non riusciva, era impossibile sforzare la piazza, nella quale erano in abbondanza per alcuni mesi le monizioni da bocca e da guerra. Si sono provati in Venezia li quattro mortari che tirano bombe di 1000 libre, e pesa ciascheduno 34/m libre di bronzo; la palandra non fa gran scossa nello sparo, come si credeva. Antonio Mutoni Veronese è l'artefice maestro di tali macchine. Questo era scolare in Padova, quando colà ero Reggente, e perchè nella barca di Padova fece una grande insolenza a un Padre Cappuccino fu bandito con pena del taglio delle mani e poi del capo, con essere poi abbrucciato il cadavero. Quindi egli, fuggito in età di 22 anni, si pose a militare nelle truppe del Re Cristianissimo in Fiandra, e divenne eccellentissimo Ingegnero, e fu mandato dal Re a bombardare Genova. Ora la Republica ha pregato S. M. a concederglielo per valersene contro il Turco; e così condotto con grosso stipendio, rinoverà nella Grecia gl' incendii di Troja.

21 Mai 1686. — Scrive il General Caprara sotto li 23 caduto, che era impossibile levare l'acqua profonda al fosso di Moncatz, e che l'assedio si sarebbe mutato in bloccatura. Il Mercy e Haisler hanno attaccato e rotto un corpo di 5/m Turchi sotto Segedino, con la sommersione del Bassa e fuga del Tekeli e Petroski, e morte di molti nemici, con ricco spoglio. È partita S. M. Cesarea da Vienna verso Neistat per dar calore alle armate, una delle quali condotta dall' Elettore Bavaro aggirà nell'Ongheria superiore, l'altra, dal

Duca di Lorena, nell' inferiore. Per incendio si sono arse quasi due parti di Belgrado con danno di quei copiosi maggazini. Sono entrati nella Transilvania 10/m Tedeschi con 3/m Ongheri, onde presto ne sentiremo i successi; poichè se li Transilvani s'uniranno, il Turco si troverà in maggiori imbrogli.

9 Novembre 1686. — Sono ritornati li soldati con le galere, e si lamentano del Morosini che non permise ad alcuno degli ausiliari entrare in Napoli di Romania, che è stata la miglior piazza delle sino ad ora prese dai Veneziani, che ora non fanno che bombe per la futura campagna, giacchè con queste pongono in terrore li Turchi. Il Chinismark è richiamato dal suo Re, e la moglie che è stata seco in campo vuole che parta, se però essa lo potrà seguitare, perchè stava con pericolo di morte amalata in Napoli di Morea. Del resto le malatie hanno ridotto l'esercito de' Veneziani a 4 in 5/m soldati; onde bisogna rifarlo. Gl' Imperiali sono sotto Segedino al Tibisco, ma con ordine di partire, quando non lo prendino in 12 giorni. Il Re di Pollonia nel ritirarsi senza aver fatto cosa di momento, a dì 3 Ottobre li venne la collera e si rivoltò di notte contro Tartari, e ne uccise sopra 20/m con 300 Capi prigioni. Ma se non sverna nella Moldavia, nulla averà fatto di meglio delle altre nella presente campagna. Qui si seguitano le feste per la presa di Buda, e dimani si faranno, con pitture in tela rappresentanti le città e fortezze levate a' Turchi.

21 Décembre 1686. — Le nuove che ora abbiamo sono di pace bramata da Pollachi, e chiesta dal Turco all' Imperatore. La Regina Francese di Pollonia insinua al marito che il più potente emolo che averà il suo figlio alla successione sarà il Duca di Lorena che ha per moglie una già Regina di Pollonia, e che quanto più sarà abbassato il Turco dall' Imperatore, tanta maggior forza averanno gli Austriaci a promuovere le pretensioni del Duca di Lorena. Ora dal successo de' trattati che faranno li Moscoviti in Leopoli, si vedrà se li Pollachi vogliono la pace. Il Visire ha chiesto deputati all' Imperatore per la pace, e S. M. ha risposto che è pronto a farla, quando vi concorrino li collegati, et ha assicurato l'Ambasciatore della Republica che mai la farà senza escludere li Veneziani che al contrario rimarebbero fra le piste. Il Re Cristianissimo s'è fatto finalmente tagliare la fistola che aveva fra il Gran Signore e la porta posteriore di Costantinopoli; e perchè la fistola aveva sette seni, vi hanno fatti 7 tagli con la forbice, facendo una piaga sola. Si dice sia morta l' Imperatrice vedova. Questo Cardinale de' Medici verso Pasqua anderà a prendere il capello con una corte numerosa. Il Duca di Mantova voleva andare a Casale, e pretendeva che li Francesi stessero nella Cittadella, col lasciarli vuoto il Castello; che però è ritornato a dietro, e era in Milano, riceuto con grand'onore.

24 Mai 1687. — La nuova più rilevante è che è caduta la goccia all'Elettore di Brandemburgo, et il primogenito, che averà circa 34 anni, si

dichiara volere essere Imperiale. Quindi Danimarca ha perplesso attaccare li Svetesi; a questi l'Ollanda assisterà per mare. Erano nell'isola di Bantan nell'Oriente guerre fra il Re padre et il figlio; questo col soccorso ricevuto dalla Tava Olandese di 12 navi con soldati e munizioni, ha cacciato il padre dal regno et insieme gl'Inglesi e Francesi che ivi abitanti favorivano il Padre. Ha donato a gli Olandesi il forte reale dello stretto di Bantan, per dove viene il pepe delle Moluche; onde tale mercanzia ora è tutta nelle mani degli Olandesi. È gionto un corriero a Livorno a' mercanti Inglesi da Londra che gli ha portato ordine de' loro corrispondenti di comprare quanto pepe potranno per inviarlo altrove. Questo caso ha suscitato in Londra gravi lamenti contro gli Olandesi, et il Re Francese li sgomenta.

Nella lega co' Pollachi, l'Imperatore cassa il credito che teneva con essi per l'esercito che mandò colà nell'anno 1657 per ricuperare Cracovia, anzi tutto il regno occupato da Carlo Gustavo Re di Svezia. Li dona 200/m fiorini che sono già sborsati. Li cede le saline nella Slesia che a conto del debito gli avevano assegnate i Pollachi. S'obligano di soccorrere con tutto il grosso Vienna e Cracovia in occasione d'attacco. L'Imperatore deve avere in campagna 60/m combattenti, il Re Giovanni 40/m, mentre per la servitù che i nobili conducono saranno oltre 80/m. Si tiene per certo che li due czari fratelli che ora sedono nel medemo trono nella Moscovia siano per entrare nella lega, per allontanare le soldatesche tumultuose et insanguinate per l'uccisione de' nobili dell' imperio nella Reale di Moscha, e ricuperare le riviere del Boristene che il Turco ha chiuse con molti forti reali. Se questa succede, il Turco ritornerà, non col suono di tromba, ma di pive, in Costantinopoli. È qui stampato il fasto col quale uscì il Gran Turco Mehemet V di Costantinopoli. Non glie la mando la relazione perchè è 3 fogli intieri e mezzo, cioè 14 carte, et ella vi spenderebbe mezza predica per ricuperarla alla posta. Segnano ivi l'esercito di 247/m Turchi compresi gli ausiliari. Il Visire ha citato il Tekeli, seco sdegnato perchè ha permesso che l'Imperatore mandi gente a Zatmar; onde egli teme, e vorrebbe aggiustarsi con S. M. Cesarea tanto più che si vede i Pollachi ora a i fianchi. Li Francesi hanno fermata una nave Genovese, e levateli 350/m pezze. Li circoli della Germania sono con validi corpi di gente, e sin'ora ricusano cedere al Re Argentina, e quando gl'Inglesi non entrino in ballo contro gli Olandesi, il Re di Francia non fa paura a' collegati, e se muore l'Elettore di Brandemburgo questi la faranno a lui.

7 Juin 1687. — Li Commandanti fratelli Turchi che resero Napoli di Romania e si ritirarono a Venezia sono venuti a Firenze jeri con molte donne, al numero queste di 30, e molti servitori, e in Livorno si vogliono imbarcare per Tunesi. Uno di detti ha molte perle e altre gioje. Ora entra l'Ambasciatore Inglese che va in Costantinopoli, e viene a trattare negozi con S. A. S. Ha 60 persone di seguito e spara la fortezza e questa sera se

vorranno mangiare, saranno pesci li cibi loro, benchè l'Ambasciatore sia eretico Anglicano, come credo ancora gli altri. Conduce seco la moglie, quale però non è entrata in città, e lo farà dimani senza pompa.

L'armata Veneziana è stata in pericolo d'appestarsi per robba portata da Costantinopoli all' Isola di Paros nell'Arcipelago da una tartana Francese, che attaccò la peste in detta isola, e gli abitanti di questa la portarono in picciole barche cariche di comestibili a Napoli, ed all'armata che in quel porto dimorava. Il Morosini però partito con 48 legni, scrive da Navarino essersi posto in quarantena, e in 13 giorni non essere morto alcuno, avendo sbarcati li sospetti nell' isola di Sapienza sotto Modone. Intanto tali sospetti se non impediranno, procrastinaranno l'unione degli aussiliarij, che hanno 19 galere e alcune navi. Li Veneziani hanno assoldati 8/m fanti Alemanni, che tardi sono per arrivare a Venezia per la lontananza. Il General Veneto con le navi da guerra è rimasto nell'Arcipelago, e Dio l'ajuti perchè il Turco ha più legni di esso. Tre grosse fuste di Dulcigno con bandiera di S. Marco sono scorse sino nell' Istria, e di notte con finta di portare lettere importanti del generale di Dalmazia Cornero, entrarono in Città Nuova, e la saccheggiarono con fare schiavi il Barozzi, nobile Veneto, governatore, con moglie e figli, e 60 persone. La città è piccola, e il Vescovo era alla visita, che però scampò la schiavitù.

Nell'Ongheria non è per anco principiata la campagna; e li primi incontri saranno al fiume Drava, ove era il ponte d' Essek, perchè il Visire con molte barche va procurando il passo, e li nostri glielo vogliono impedire. Uno delli quattro Ambasciatori Moscoviti è gionto vicino a Venezia. Non trattano lega con l' Imperatore, o con la Republica, ma solo amicizia, e spiano se vi siano intavolati trattati di pace per l'anno presente col Turco, quali non vi sono, perchè essi non vorrebbero restarci poi soli a combattere, mentre sperano con 300/m uomini che vantano avere, rovinare li Tartari. Dio lo facci! Oggi in nostra Chiesa abbiamo principiata la novena di S. Nicola per implorare l'ajuto del Cielo contro i Turchi.

L' Ambasciatore di Francia, stante la bolla publicata contro la franchiggia, ha sospesa la venuta a Roma per avere nuove instruzioni da S. M. L' Ambasciatore poi di S. M. Cattolica, perchè ha detto che rinonzierà le franchiggie quando e come farà la Francia; ed il Papa non vuole ricevere ambasciatori, se prima non rinunzino detta franchiggia, starà qualche mese in Napoli. Il Cardinale d' Estrées s'è doluto con lettera con S. A. S. che il Cardinal de Medici in Roma abbi alzata l'arma di S. M. Cattolica. Il Gran Duca ha risposto, che ora il fratello è ecclesiastico, e che in niente da esso dipende.

12 Juillet 1687. — Qui non abbiamo nuove che di marchie d' eserciti. Li Moscoviti con 400/m uomini e 800 pezzi di cannone vanno contro Tartari e Turchi al Boristene. Il Re di Polonia si prepara per fare il solito giro con poco danno de' nemici e niente di guadagno per sè. Il Nunzio ha com-

prati 2/m buoi per tirare dietro i viveri al campo. Il Sig. Duca di Lorena era gionto a Tolna al Danubio due giornate lontano dal ponte d'Essek, che si rifabrica da' Turchi ma però alla barona con sassi, terra, e fascine, su quelle paludi larghe della Drava, per entrare al soccorso d'Alba Reale. Vogliono gl'Imperiali a Tolna alzare un ponte sopra il Danubio per poter unire le armate in caso di bisogno, mentre il Sig. Duca di Baviera comanda 16/m uomini nell'Ongheria superiore. Non si sanno li dissegni di Soliman, primo visire, che a Belgrado raccoglie le milizie, che in molto numero li giongono dall'Asia; ma però li Turchi hanno gran penuria di denaro, mentre in Costantinopoli la nuova moneta è per la metà di lega, e per risparmio non si sono fatti li nuovi vestiti alla gente del Serraglio, che sono a migliaja. Il Visire è imbrogliato, perchè Agria e Alba Reale sono tagliate fuora dal Tibisco, e dalla Drava, e dalle piazze occupate dagl'Imperiali; il paese tutto è incolto per la fuga de' paesani e deve fare più 150 miglia per arrivare alle dette piazze; e se soccorre una, l'altra rimane nella penuria, e gl'Imperiali in campagna aperta lo vogliono combattere, perchè se bene minori di numero, *la nuestra ghente e mus fuerte y de mus corazon.* La peste poi ha rovinate le speranze de' Veneziani, che volevano attaccare in Candia la Canea, città fortissima, poichè gli aussiliari hanno ricusato unirsi, e sono 4 giorni che le galere e la gente da sbarco di S. A. è gionta a Porto Ferrajo. Il Papa esibisce le galere sue e di Malta nella Dalmazia; ma ivi non sono numerosi li Veneziani per fare assedi. Il General Cornaro però in Spalatro ha fatto caricare in una palandra 750 bombe, 8000 granate, 5 barche di sassi da mortaro, e fa preparamenti per assediare Castelnuovo più tosto che Dulcigno; ma non ha senza li Morlacchi gente sufficiente; e sarà difficile che tiri tanto lontani li Morlacchi che vogliono difendere le loro ville e famiglie. Al General Morosini erano stati promessi dalla Republica 12/m fanti e 2/m cavalli; ma senza gli aussiliari e per il numero scemo delle soldatesche fatte in Germania, a pena si trova avere 8/m uomini da sbarco; onde non potrà attaccare che qualche logucolo sì piccino come Artemino; e li Turchi in Morea hanno buon numero di cavalleria; e li Veneziani a pena ne hanno la sesta parte, e li cavalli perchè patiscono troppo nelle Marcigliate sono come lanternoni etc. In Roma il Bargello nel giorno seguente all'arrivo dell'Ambasciatore Cocugliudo, fece una bella girata per la piazza di Spagna. È fatto Arcivescovo di Salisburgo il Conte Canonico Thun nipote del fu Cardinale e Arcivescovo di quella famiglia. Il Papa tirerà 80/m taleri per le bolle, poichè quella metropoli ha 700/m taleri d'entrata, che è un buon vestiario.

13 Septembre 1687. — Le nuove principali sono de' fortunati successi de' Veneziani, che le dirò in compendio. Rassettate le cose per il mantenimento di Patrasso e altre piazze acquistate in 24 ore, senza morte che di 10 persone, per due cannonate che colpirono una delle galere che s'inoltrarono dentro lo stretto di Lepanto, l'armata veleggiò con la fanteria verso

l'Istmo, e la cavalleria vi si portò in 4 giorni. Il Seraschiero atterrito abbandonò Corinto e l'Acrocorinto col porre il fuoco nelle case. *Supponendum ad majorem intelligentiam*, che Corinto città famosa ora non è più che 25 case alzate su le rovine delle antiche mura de' Pelagi etc. Acrocorinto, cioè alto (ἄκρος in greco) Corinto, è una fortezza di due miglia di giro fatta sopra il monte che sovrasta in perpendicolo alla città antica distrutta. Questa fortezza s'è conservata da' Turchi, et è distesa da una punta all'altra, che su quel monte, e in ciascheduna di dette punte che formano l'estremità di detta fortezza, vi è un castello, il più eminente de' quali si difese in 14 mesi prima di rendersi a' Turchi. Ora senza sangue li nostri l'hanno occupato, e munito in guisa, che scrive il General Morosini essere inespugnabile, perchè la fortezza ha di salita 4 miglia meno 250 passi, e non vi si può ire che per una sola strada, che non cape che 4 uomini a fronte. È Corinto 4 miglia lontano dall'Istmo dentro la Morea. Alla nuova che li nostri andavano a Corinto, li Turchi de' luoghi e vicini e rimoti della Morea, con le loro robbe, mogli e figli, se ne fuggirono per l'Istmo verso Tebe. Misitra, antica Sparta, si rese a' nostri, come anco Castel Tornese 15 miglia lontano per mare dal Zante. Così la Republica rimane padrona del regno della Morea diviso in sette Provinzie, rimasti solo li Turchi nel monte di Malvasia assediati per terra e per mare. Ora la Republica ha eletto generale in Morea Nicolò Cornaro, proveditori generali il Molino già generale delle navi e un di casa Benzoni, poichè il Morosino scriveva che non potea badare al governo del Regno e a operare con l'armata. L'esercito Veneto stava accampato all'Istmo, e l'armata marittima a dì 23 Agosto sarpò da Lepanto per girare la Morea, e poi entrando nel golfo d'Egina doveva imbarcare le soldatesche all'Istmo per andare all'assedio di Negroponte, isola che gira 300 miglia. Nella Dalmazia nel fine d'Agosto si sono portati sotto Castelnuovo, città fortissima, e che credo che per un mese si difenderà molto bene, perchè gli abitanti sono bravi soldati. Il Gran Duca vi ha mandati 300 fanti pagati con il suo famoso bombista Cap. Belmar chiestoli dalla Republica. Io stimo più facile l'acquisto di Negroponte che di Castelnuovo. Gl'Imperiali sono andati verso Tenismar e Giulia, poichè, occupate quelle piazze, li Turchi non potranno più sosistere con esercito a Belgrado. mentre da quella parte e dalla Transilvania li venivano li viveri, essendo per altro deserto e rovinato il paese da Belgrado a Soffia. Non s'è saputo altro.

20 Décembre 1687. — Le nuove principali che qui abbiamo sono la partenza del Serenissimo primogenito di S. A. S. che gira la Lombardia per fare poi il Carnevale a Venezia. Ieri sera arrivò a Bologna, e tirerà sino a Milano.

Ho veduto una lettera di Belgrado in data delli 16 Novembre, e narra la baruffa seguita fra l'esercito Turco verso Soffia. Poichè avendo il Visire Solimano consegnato il sigillo regio e la bandiera suprema al Sultano, questi mandò l'una e l'altra per il Vice-Teftardar à Sciaùs Bassa, dichiarandolo

primo Visire, con ordinarli ritornasse a dietro verso le frontiere. Era Sciaùs unito a Osman Bassa e a gli altri ammutinati; ma riceuto l'onore, voltò li padiglioni della sua gente verso Belgrado, e intimò la marchia verso questa città. Osman con molti negarono ubbidire, avendo giurato assieme levare al Sultano la vita; onde doppo le parole, vennero fra loro alle mani, e muorirono sei principali Comandanti delle parti, fra quali il Vice-Teftardar o Tesoriero. L'Agà de Gianizzeri ottenne la vita, ma esiliato; li fu da Osmano fatto il successore, e così li sollevati proseguirono la marchia verso Costantinopoli. Il popolo di questa città vorrebbe Sultano il figlio del Gran Signore. Li soldati vogliono il fratello. Il figlio ha 24 anni, et è biondo, di bellissimo aspetto. Presto si sentirà qualche gran tragedia. È passato un corriero che ha lasciato la coronazione del nuovo Re Onghero per li 8 o 9 del corrente; e che le pretensioni de gli Ongheri si decideranno da' Commissari, che ivi lascierà S. M. Cesarea.

La Republica Veneta manda tre nobili col titolo di Catastatori per distribuire il terreno delle sette provincie del regno della Morea, acciò possino seminare, e così animare quei Greci alla difesa de' loro poderi levati alli Turchi. Fanno una leva de' Corsi, che, disarmati, da Livorno passeranno a Venezia; oltre 2/m Svizzeri e 2/m del Duca di Witemberga, conducono molte compagnie de' Grisoni, et averà il Morosini, che è ne gli anni 70, sopra 14/m soldati da sbarco. Altro esercito averà il Cornaro nell'Albania, ove quei Cristiani a furia si sollevano contro Turchi. Sono uscite dall'Arsenale due belle navi, una detta *La Santa Lega*, l'altra *La Vittoria*, e si fabricano con sollecitudine alquante fregate, e l'armata navale sarà più potente de gli anni passati. Il Re di Polonia era con la febre e si stimava idropico. Si sentirà cosa risolveranno nella loro dieta; e se li Moscoviti vorranno fare un'altra frittata nella Tartaria.

Il Gran Duca voleva in Pisa Maestro Lodrù con gran stipendio; ma il Pontefice l'ha voluto in Roma. Qui nel suo passaggio fu regalato da S. A. ed io scroccai un bacile di confetture; e fra Cristoforo le vuol conservare qualche anno. Maestro Monteleone viene a predicare qua nella Chiesa Ducale di S. Lorenzo. Queste sono le nuove che le posso dare.

5 Fevrier 1689. — Qui il Carnevale è riuscito allegro per le feste nuziali, con l'entrata pomposa della serenissima sposa, principiando la processione con li frati e clero, seguendo con 600 corazze, poi con 80 coppie di nobili a cavallo con ricchissime livree de' staffieri, con li Canonici e Vescovi dello Stato sopra mule, chiudendo la pompa la sposa coronata in una letiga senza coperto, sotto un baldachino portato da 3 mute di 24 paggi vestiti d'argento. Principiò l'ingresso alle 17 hore, e finì alle 22. Si fa una comedia che costa sopra 40/m piastre, con diverse mascherate. La dote della Sposa è di 170/m scudi con altri 30/m in gioje. Alli 23 del caduto entrò nell'anno 17 di sua età, et è alta un palmo più dello Sposo. Io però non l'ho per anco veduta, perchè sto con gli occhi sopra li miei libri.

Il Re di Francia pensava fare la guerra con li Principi dell' Imperio; ma è astretto farla ancora all' Ollanda, e difendersi da gl' Inglesi; e se dura la guerra tre anni, li Francesi sono per andare al basso poco meno che li Turchi. La Regina di Spagna, come Francese più che come nipote del cacciato Re Brittannico, ha fatto che il Re Cattolico non entri nella lega contro Francesi, ma si sia dichiarato neutrale. Il Duca di Baviera è fatto Generale delli Circoli della Svevia e Franconia; l' Elettore di Sassonia è Generale del Circolo dell' alta e bassa Sassonia, e s' unisce al Bavaro e vanno restringendo li Francesi che già abbandonano le città meno forti, spianandone le muraglie per lasciare eterni vestigi della loro rabbia contro gl' Imperiali. L' Elettore di Brandemburgo ha pubblicato in stampa un manifesto, nel quale dichiara, che la guerra presente contro li Re di Francia e Inghilterra non è per causa di Religione, ma per difesa delli Stati de Principi a' quali la prepotenza Francese insultava; et essendo questa collegata col Re Brittannico, è stato necessario mutare il governo dell' Inghilterra per unire anco questa a' danni della Francia. Li trattati della pace col Turco anderanno in longo, dovendosi aggiustare le pretensioni de' collegati; e il Re Pollaco non può acconsentirvi senza li Moscoviti, che nell' anno presente hanno formato un numerosissimo esercito per debellare li Tartari. Zighetto s' è poi reso all' Imperatore per mancanza di viveri. Gran fortuna di S. M. Cesarea, che in 13 mesi ha occupato Agria, Albareale, e Zighetto con le sole bloccate, senza spargimento di sangue, mentre quelle furono prese da gl' Imperatori Turchi Solimano e Mehemetto III in persona con gran strage de' loro eserciti. Ora ogn' uno pensa alla gran guerra contro la Francia. Li Veneziani poi faranno o pace o guerra co' Turchi, come vorrà l' Imperatore.

29 Décembre 1691. — Qui ora abbiamo Monsù di Rabenak, che è inviato a' Principi Italiani per esortarli alla neutralità con esibire assistenza contro chi la volesse violentare; ma intanto gl' Imperiali hanno presi li quartieri nelli stati di Parma, Modena, e Mantova. Oggi abbiamo lettere da Madrid, che portano essere fatto perpetuo governatore nella Fiandra spagnuola l' Elettore di Baviera; che in Toledo erano stati abbrucciati 8 giudaizanti pertinaci, fra' quali un prete, che ebreo profanava li sacramenti sempre finti. Altri 18 uomini e donne erano state diversamente penitenziati con prigionia, berlina etc; che 5 millioni erano stati trovati su la flotta appartenenti a' Francesi li corrispondenti de' quali s' erano accordati darne 3 millioni al Re Cattolico, de' quali due sono destinati in Fiandra, e uno a Milano. Vi sono poi nella flotta 5 millioni di ragione del Re. O che pingue elemosina per li Padri Predicatori! Il Re di Francia vorrebbe la pace, mentre il regno privato del commercio è esausto di denari, e per tale causa l'entrate regie sono scemate e cresciute le spese per dovere mantenere sopra 250/m uomini in terra e in mare e in 80 presidij. Li collegati però che veggono smunta ma non abbattuta la prepotenza Francese vogliono continuare la guerra; mentre l' Inghilterra, non avendo più diversioni nell' Irlanda, è per

voltare tutte le sue forze contro la Francia. Il punto però sta nella pace col Turco, quale seguendo non può la Francia resistere a tante armate nemiche. Hanno però li Francesi al Reno e in Fiandra fatte tante fortezze, che ciascheduna di queste è per stancare per una campagna gli assedianti. Li Francesi non vogliono battaglie; onde salvando gli eserciti, li nemici loro non possono aprirsi la strada per entrare nella Francia. Due luoghi non sono forti, verso Treveri, e a i confini della Savoja; e di questi solo temono li Francesi. Il Re ha vendute tutte le cariche in vita; ha posto una nuova lega nell'argento; ha cresciuto il valore delle dobble; ha coniato nuova moneta di rame, che vale un e mezzo il soldo più dell'ordinario. Così supplisce alle spese imminenti; ma se dura la guerra 3 altre campagne, il regno sarà esausto.

30 Décembre 1691. — Ella stupisce che il Re Cristianissimo possa resistere a tanti Potentati collegati. Ma io non me ne meraviglio tanto, quando considero, che il Re di Francia ha più millioni d'annue rendite, che tutti li collegati assieme. Così egli può, come fa al presente, mantenere 54/m cavalli, e 150/m fanti. Tutta l'industria del Re è trovare modo da adunare denaro. Li collegati per impoverirlo, hanno vietato il commercio con la Francia, che è il peggior danno che li potessero fare. Il Re ha ritrovato un rimedio da disperati, coll'alzare il prezzo delle monete. La doppia che valeva 10 franchi ora vale 14. Sicchè 100/m uomini in tal modo trova la paga di circa 30/m. Ora che il commercio è vietato, non ne sentono il danno, che incredibile proveranno cessata la guerra, quando le monete che tutte sono cresciute ritorneranno al loro giusto prezzo. Il vino che si vendeva trenta scudi, ora ne vale quattro nella Francia, perchè nè gl'Inglesi, nè gli Ollandesi ne possono colà comprare. Gli appalti regij erano di 19 millioni di scudi; e questi sono rovinati per il commercio interrotto. In Bordeos la gabella del vino che s'estraeva dava un millione di testoni d'entrata, che ora non dà un quattrino. Ora gl'Inglesi hanno qui in Firenze comprato 50/m scudi di vino; onde è molto incaricato, e questi fiascucci sono ben pagati con lamento del popolo. Il Re di Francia ne' paesi occupati col gran denaro ha fatto molte nuove fortezze, come nella Germania Nuninghen, il forte Luigi, Lindau, Monte Reale, etc. e col rovinare 200 miglia di paese al Reno ha levati li viveri a gl'Imperiali. Questi non hanno denari da comprare vettovaglie per empirne li magazini, per servirsene poi ne gli assedi. Onde nulla hanno operato; mentre li Francesi non vogliono venire a battaglia, bastandoli il molto paese occupato prima che li Tedeschi si siano preparati alle offese e difese. Il male de' collegati è la debolezza presente della Spagna; mentre non ha denari per fare raccolta di gente sufficiente ad ajutare la lega. Nella decorsa campagna il Vice Re di Napoli con quello di Sicilia non hanno mandato che 1500 fanti nello stato di Milano. Nella Catalogna poi sono stati in pace; onde il Re Cristianissimo fece che l'esercito destinato contro la Catalogna, retrocedesse contro la Savoja, che quasi tutta è rimasta occupata. Il Duca di Savoja

non può sperare ajuti sofficienti dalla Spagna, onde li chiede al Principe d'Oranges e a gli Ollandesi. Li Spagnuoli non hanno mandato nè anco una nave da guerra nel Mediterraneo, mentre con una piccola armata rovinarebbero quel poco commercio che hanno li Francesi in Genova e Livorno. Ora il Principe d'Oranges va all'Haya per muovere gli Ollandesi a fare armate di mare numerose, per levare ogni commercio marittimo a' nemici, sì nell'Oceano come nel Mediterraneo. Questo è il modo d'impoverire il regno della Francia, e sforzare il Re a ricevere la pace, come vorranno li collegati. E in fatti gli Ollandesi preparano una gran flotta, che unita all'Inglese, necessiterà li Francesi a porre numerosi presidi nelle provinzie bagnate dall'Oceano da Doncherchen sino oltre Bordeos. La Francia per mancanza de' marinari, non può porre uguale numero di legni. Il Re Carlo II fratello del presente cacciato Re Giacomo, diede a Francesi li maestri più periti di fabbricare le navi. Così li medemi Francesi ora fanno tante navi in Tolone, Brest, S. Malò, etc. Ora che la Pollonia è unita in parentela con l'Imperatore, li Francesi nulla più potranno in quel regno; e l'Imperatore averà 50/m uomini contro il Turco, che, senza li Tartari, anderà col capo rotto, se ardirà venire a battaglia. Il male de gl'Imperiali è stato per non fortificare le piazze con opere esteriori; et è stata gran fortuna mantenere Essek, posto di tanta importanza, e che servirà di piazza d'armi a' Cristiani. Li Veneziani vogliono mutare il generale dello sbarco duca Guadagnè, poichè come sempre ha servito la Francia, non pare che se ne possino troppo fidare. Faranno generale il Deghelfet, il di cui padre fu già generale nella Dalmazia; e questo suo figlio è stato generale di Baviera, et è un gran guerriero. Il nuovo generalissimo Mocenigo è il più dotto de' Senatori; se sia poi per riuscire ugualmente bravo nelle armi, si vedrà. Egli nella guerra di Candia fu generale delle navi da guerra. Le ultime lettere di Venezia portano la gravidanza della Regina di Spagna. Il Principe Elettorale Palatino chiede per sposa questa Principessa di Toscana, come anco fa l'Imperatore. Il matrimonio si farà, quando l'Imperatore prometta trattare del pari il Serenissimo Gran Duca col Duca di Savoja. Ora quì il Re Cristianissimo tiene un residente M. Fosset, quale a nome del suo sovrano ha chiesto per piazza d'armi la fortezza di Porto Ferrajo, che sta nell'isola dell'Elba vicino a Porto Longone. Ma S. A. ha spedito a Parigi il cav. di Malta M. del Bene per rappresentare a S. M. le molte necessità che lo astringono ad essere neutrale; e certamente non sarà concessa a' Francesi una piazza cotanto importante.

5 Août 1693. — L'essersi scoperto un tradimento manipolato dai Francesi in Magonza fa che il Delfino, benchè forte di 65/m uomini, nulla intraprenda verso il Reno; e per l'incendio d'Heidelberga, città tutta eretica, li Principi e città Protestante della Germania mandano gran gente al Reno, in guisa che li Francesi non sono per azardarsi a battaglia; ma, perchè gl'Imperiali sono senza magazini de' viveri, nè anco essi potranno fare assedi. Nella Fiandra li Francesi superano 12/m uomini l'essercito de' collegati, che

stanno ben muniti fra' fiumi e boschi. Sicchè tutte le operazioni militari di attacchi saranno nell'Ongheria, mentre le rivoluzioni dell'Imperio Ottomano sono per essere di grand'utile a i Cristiani. Si sta attendendo un raguaglio distinto de gl'incendî e uccisioni seguite in Costantinopoli. Non si sa per anco ove sia per portarsi il Doge con l'armata.

È nato un figlio maschio al Principe di Parma, con tutta la di lui grassezza.

15 Août 1693. — .... Oggi si fanno qui le feste per l'annua memoria della coronazione di S. S. entrata nell'anno terzo. Il Re di Francia, svanitoli il dissegno d'occupare Lovanio e Liegi in un colpo, è ritornato a Parigi, e il Delfino averà al Reno 60/m uomini, ma non hanno vettovaglie per tanta gente; e meno ne averanno gl'Imperiali, a'quali, quando non arrivi soccorso dalla bassa Germania, non potranno al Reno resistere. La perdita di Roses ha fatto perdere a questo Sig. Ambasciatore di Spagna Cocugliudo, l'entrate del Contado d'Ampurias unito a Roses e rimasto sotto Francesi.

17 Octobre 1693. — A dì 4 corrente si fece la battaglia fra Pinarolo e Turino. Il Duca di Savoja vedendo li Francesi scesi nella pianura scorrere e incendiare il paese *longe lateque*, comandò che l'essercito s'avanzasse contro li nemici. Il Governatore di Milano e Maresciallo Caprara fecero il possibile per rimuovere S. A. R. da tale rissoluzione, mentre li Francesi erano più numerosi e prepotenti nella cavalleria. Dicevano che non avevano viveri, che quelli che su le somme si erano portati dalla Francia; poichè ogni reggimento aveva tanti cavalli con ceste di biscotto, formaggio, carne salata e barilotti di vino. Il Duca che è generalissimo volse ostinato combattere. La cavalleria Milanese fu la prima a piegare all'urto precipitoso della Francese; nulladimeno gli Alemanni menarono ben le mani; e quelle stancate, mossero anco il piede. La fanteria Spagnuola non volse retrocedere e fece gran strage de'nemici; ma doppo 9 ore di combattimento, uccisi 4/m fanti Spagnuoli, li collegati lasciarono il nome di vittoria alli Francesi con alcuni canoni, e la briga di sepelire li morti nel campo di battaglia. Vi è morto il figlio del Vice Re di Napoli, che, governatore di Novara, era ito per curiosità al campo Spagnuolo. Questo Sig. Ambasciatore si querela di tanto sangue sparso della sua nazione; caso non più così acerbo successoli doppo la battaglia di Rocroy dell'anno 1643 in Fiandra. La morte però di tanti Spagnuoli ha salvato la vita a gl'Italiani e Alemanni. Sono anco in questa battaglia morti più Francesi che collegati. Ora ogn'una delle parti procura rimettersi; ma la stagione è troppo inoltrata, e sono fredde le longhe notti. Oggi 8 nacque il secondogenito a questo Ambasciatore Cesareo, che dimani sarà tenuto a battesimo in S. Pietro da Monsignor Cenci, Maestro di Camera, a nome di S. S., e della Principessa di Vaudemont a nome dell'Imperatrice. Il Principe d'Oranges è partito verso l'Inghilterra. Il Sig. Elettore di Baviera fa addobbare in Brusselles il palazzo per le nozze che fa con la nuova sposa figlia del morto Duca d'Hanover,

che è stata allevata in Fiandra. E Carleroy? l'hanno raccomandato al Cielo, acciò con le pioggie impedisca il proseguimento dell'assedio, o sereno, lo lasci prendere; perchè li collegati non hanno nè volontà, nè forze di soccorrerlo. Così terminerà la presente campagna con la perdita di Roses nella Catalogna, d'Huy alla Mosa, e Carleroy nel Brabante, con la ritirata de' collegati nel Piemonte, soccorso di Pinerolo, incendio della Veneria delizie reali di Duca; e con la disfatta in mare di 200 navi mercantili ricchissime. Per la futura campagna il Re Cristianissimo ha spedite patenti per 50/m uomini di nuova leva; poichè vuole con la forza astringere li collegati alla pace; mentre tal guerra tirata in longo rovina li Francesi, stante la spesa di sopra 30 millioni di scudi annui, come mi disse il Cardinale d'Estrèes, che ritorna nel Regno per essere aggiustato il negozio de' vescovi.

Novembre ou Décembre 1693. — Nella battaglia di Fiandra fu maggiore di un terzo la mortalità de' Francesi, perchè per 2 ore col petto andarono contro 80 artiglierie che tempestavano con sacchi di palle di moschetto dalle trinciere de' collegati. Ora chi è morto è morto; non se ne parla più, ma bensì dell'assedio di Carleroy, ove alli 14 Settembre li Francesi aprirono le trinciere con 15/m guastatori. Li Francesi, rinforzati dalli staccamenti dell'Alemagna e di quelli che erano ne' presidi, sono 80/m. Li collegati non arrivano a 60/m e sono inferiori di 8/m cavalli; e la cavalleria Ollandese non è atta a sostenere il primo impeto della furia Francese. Ella argomenti se il Principe d'Oranges vorrà azardare a una battaglia li suoi tre Regni e gli Ollandesi tutte le loro forze, per salvare una piazza alli Spagnuoli che non hanno 15/m uomini di loro parte nell'essercito de' collegati. Da Carleroy a Brusselles vi è una giornata, senza altra fortezza di mezzo in territorio piano. Hanno li Francesi compendiato in bombe e carcassi le fiamme del regno di Plutone, e in 6 giorni le case di Carleroy saranno ite in fumo con gran bandoria. Non vi sono però cittadini, nè conventi, poichè è una pura fortezza regolata alla moderna; e fabricata dal Co. di Castriglio, governatore di Fiandra, col darli il nome del regnante Re Carlo II. La prese il Re di Francia, e la terminò con farvi un balloardo e due cantine, e la restituì nella pace di Nimega. Gl'Imperiali, lasciati mille fra morti e feriti nell'assalto dato alla controscarpa di Belgrado, abbandonato l'assedio e ripassato il Reno, stanno ne' contorni di Petrovardine, aspettando le rissoluzioni del Visir e de' Tartari. Così veggo la tregua, che sperava l'Imperatore co' Turchi, andare vuota e rinforzarsi in quelle parti la guerra.

Il Re di Francia ha progettata la pace con vantaggio delli Spagnuoli, e degli Alemani. Il Re di Spagna si è rimesso all'Imperatore, e questo alla Dieta di Ratisbona, ove stanno tutti li ministri de i Principi dell'Imperio. La Dieta ha rigettata la pace, perchè non vi era incluso il Principe d'Oranges con l'Inghilterra. Così sdegnato il Re Cristianissimo ha ordinato l'armamento di 50/m uomini di più; e per avere tanto denaro, tutti li prelati, abbati, canonici, curati, etc. tutti li monaci, frati, giesuiti, etc., sono obbligati a con-

tribuire tanto denaro, che questo solo ascenderà a 115 millioni di lire, id est testoni de' nostri. Sicchè sarà *bellum sacrum;* e tale lo chiamano gli editti, che comandano a gli ecclesiastici il denaro, cioè *guerra di Religione contro gli eretici.* Sono qua gionti tali editti stampati da i Vescovi, che col nome di dono gratuito inorpellano tale gravosa imposizione. Utrum che li Conventi falliti e spiantati in vece del denaro possino mandare uno o due frati ad *bellum sacrum?*

Il Re di Francia ha un regno unito con 16 millioni di abitanti, circondato da provinzie da esso conquistate, Alsazia, Lorena, Borgogna, Lucemburgo, Cambresy, Hannonia, e parte della Fiandra; con fortezze terribili, con linee di trinciere che hanno 75 forti; onde li nemici non sono mai penetrati nel suo Regno, ma bensì egli fa la campagna al Reno, e alla Sambra su quello de' nemici. È solo a comandare, e tutti presto ubbidiscono. Comanda al Tourville nel mese di maggio che esca in mare, e subito veleggia verso lo stretto di Gibilterra. Le flotte Inglesi e Ollandesi non sono all'ordine, se non doppo la presa de' loro vascelli mercantili; finalmente escono, vanno verso le coste di Spagna; le navi Francesi si ritirano a Tolone, sbarcano gente per il Catinat e gli ammalati, dividono la preda; intanto li nemici ritornano ne' porti dell'Inghilterra, e 70 navi Francesi da Tolone senza ostacolo ritorneranno nell'Oceano a i loro porti; e li Spagnuoli gentilmente richiesti, li mandaranno rinfreschi, come fecero quando vennero a Tolone le città di Malega, Alicante, e altre, a vista delle quali gionto il Maresciallo Troville li fece intendere non volere darle il fuoco con le bombe, ma bensì volere da esse qualche rinfresco, che più che volentieri li fu dato dai Sig. Spagnuoli; l'armata de' quali sta nascosta in Majorca e li medici hanno ordinato non esca, sino che la Francese da Tolone non sia ita nell'Oceano, sotto pericolo della vita.

Ma bisogna vedere l'esito della calata de' Francesi nel Piemonte; poichè scrivono essi che saranno 30/m fanti, e 10/m cavalli; il che, se sarà vero, o voi collegati, salvatevi ove potrete, perchè vi veggo, e non vi veggo. Presto si sentirà il successo.

2 Janvier 1694. — Non occorre fare altra spesa di lanternoni, perchè la nuova dell'uccisione de' Francesi è ridotta a 50 uomini, e 200 bestie cariche di grano. Sono però partiti 12/m meno del numero che vennero nell'Italia. Monsieur Cattinat ha scritto a S. A. Reale da parte del Cristianissimo, che richiamava le truppe per mostrarli la sua regia beneficenza, acciò da questa prendesse motivo d'accettare la pace; ma il Sig. Duca vuole la guerra. Gli Alemanni vanno a svernare nel Monferrato, e Casale di nuovo rimarrà bloccato. Li Francesi in Namur preparano tutti li fuochi per bombardare Liegi nell'inverno. Ma perchè li collegati sospettano che essi vogliono fare eleggere il coadiutore al vescovo decrepito di Liegi, per essere canonici di quella chiesa li cardinali Buglion e Furstembergh con alcuni aderenti alla Francia, trattano che ora si facci il coadiutore, mentre hanno in Liegi 22/m uomini di presidio. Li Spagnuoli fanno molti straordinarii armamenti ne' regni di Spagna per attaccare li nemici nella Catalogna e così operare che non

calino così numerosi contro il Duca di Savoja, che sarà molto rinforzato da gli Alemanni che godono in vederlo così infervorato contro la Francia. Il Cardinale Panfilio tanto lodò appresso il Papa il Cardinal Barberino giovane ito già nella Romagna per gli affari de' fiumi, che S. B. subito lo ha dichiarato legato in Romagna. L'altro Cardinale Dada ritorna a Roma.

20 Janvier 1694. — Li collegati sono ostinati a fare un' altra campagna, e armano a furia, sperando vantaggi dalla penuria del grano che è nella Francia. Seguita il gran freddo, e la neve è stata 7 giorni per tutta Roma. In Napoli è caduta alta un palmo. L'Arno si è aggiacciato in Firenze. L'Oranges ottiene quanto vuole dalla Camera bassa, e gli è morto il principale consigliero che era Ollandese. Il Turco ha concessa la tratta del grano al Re Cristianissimo, quale è astretto spendere il denaro regio per provedere di grano il regno; onde le paghe non corrono così puntuali come prima; e perchè le nuove leve collo sborso di qualche somma anticipata parimente le tardano. Così la longhezza della gran guerra dispendiosa pone, non in timore, ma in apprensione, il Re prepotente.

7 Avril 1694. — Nulla vi è di nuovo delle guerre. Al Reno si farà gran fracasso da i Francesi sdegnati, che la Dieta di Ratisbona nè anco abbi voluto sentire nominare la pace con la Francia. La Transilvania corre rischio essere desolata da i Tartari, poichè l'Ongheria è deserta, e qui vi farebbero pochi schiavi. Il Re Cattolico starà a sentire le nuove in Madrid, perchè se isse al campo vi vorrebbero due millioni che non vi sono.

17 Avril 1694. — La carne d'agnello vale 4 quattrini di più la libra, la vitella 8 bajocchi, stante la mortalità de gli animali.

È verissima la gran tempesta, che a dì primo marzo per 24 ore conquassò la flotta nello stretto di Gibilterra. Il danno si saprà con le lettere di Alicante; si dice sommerso l'Amiraglia, nella quale vi era il denaro destinato al Duca di Savoja con 700 Inglesi, per lo più giovani nobili, che andavano a Costantinopoli. Sentiremo. Gli elettori di Liegi sono 59, molti esiliati come aderenti alla Francia. L'elezione sarà spalleggiata da 50/m combattenti de' collegati, stante che li Francesi minacciano volerla fare con li cannoni canonica. Il Duca di Mantova si è dichiarato Austriaco, e ha licenziato Monsù Duprè, residente del Cristianissimo, con quattro nobili ministri stipendiati dal Re. Mancano li cavalli a' Francesi, e li Comissari forzano li ricchi a alimentare li poveri sotto pena del fisco, id est, conforme lo stato di ogni ricco, lo tassano alimentare tanti poveri etc. Le nuove del terremoto sentito nel Giovedì Santo, le sapra meglio costì [1].

[1] Dans une lettre de Noris datée du 1 Mai 1694 et qui n'a d'ailleurs pas d'importance, je relève cette indication: « Due ore sono, è gionto corriere all'agente dell'elettore di Baviera una nuova, essere con 24 voti fatto vescovo di Liege il principe Clemente, elettore di Colonia. »

29 Mai 1694. — È morto l'Elettore di Sassonia dopo tre soli anni di sovranità. Li succede il fratello, che è tutto Austriaco. Si dice anco morto il vescovo di Munster e il principe Clemente, elettore di Baviera, concorrerà anco a quel potente principato. Nella Francia le gran gabelle fanno la carestia d'ogni cosa. Il Re ha fatto il terzo progetto, e piace alli collegati, eccettuato l'Oranges, che si protesta non doversi sentire progetti di pace, se non doppo due altre campagne, cioè doppo l'autunno dell'anno 1695. Li Francesi hanno 10/m cavalli meno ne' loro eserciti dell'anno passato, ove li collegati ne hanno quasi altretanti di più. Nella Cattalogna sarà il primo gagliardo attacco, ove li Spagnuoli non hanno da resistere che dentro le mura [1].

Rome 4 Août 1694. — Stava tutta Roma su la curiosità di sentire l'evento della lite de i Padri Giesuiti contro il loro Padre Generale Tirso. Il Padre Segneri era il Caporione contrario, unito a tutti gli assistenti. Era la lite, che nella fatta ballottazione dai procuratori delle provinzie, 16 voti stettero *pro non cogenda Congregatione Generali* e 17 furono contrarij. Il Generale ha esposto, che nelle loro costituzioni si diceva: *suffragia debent esse plura medietate;* ove nella sodetta *unum non plura fecerunt supra medietatem.* Cinque avocati hanno scritto a spese del Padre Generale, e due per li contrarii. La causa fu delegata a una Congregazione particolare di Cardinali, cioè li tre Palatini Spada, Pantiatici, Albano, e Carpegna con Marescotti. L'Imperatore altamente scrive a S. S. non essere per permettere che ne li provinciali de' suoi stati ne de' cattolici aleati vengano alla publicata Congregazione Generale. Eccole la data sentenza a favore del Padre Generale: « *Non constare de validitate decreti Patrum Procuratorum Provincialium; et ideo non esse cogendam Congregationem. Die 3 Augusti, hora prima noctis referente Card. Piantiatici S. Sanctitas confirmavit.* »

18 Septembre 1694. — Il Principe di Palestrina è liberato dal Castello con patto che il Cardinale Carlo Zio sovraintenda all'azienda economica, e esso Principe stia lontano da Roma in Palestrina.

A dì 8 Settembre fu in Napoli un gran terremoto, che aprì cuppole e muraglie; ma nulla cadde. Il Convento di S. Agostino non ha patito. Quello di S. Giovanni de' Carbonari ha riceuto danno per 6/m scudi. Il danno è stato nella Basilicata, Puglia, e Calabria, Foggia dicono sia in parte rovinata..... Si dubita di Cosenza, perchè verso quella parte tutte le terre sono state flagellate. In Calitri caduto il palazzo ha oppresso il Marchese, la nuora, figli e altri al num. di 18. Nella Guardia vi è morta la Duchessa, e il Duca ferito. Avellino e Tripalda sono mezze diroccate. Capua e Aversa sono assai danneggiate.

[1] Extrait d'une lettre de Noris du 7 Juillet 1694: « Li Francesi nella Fiandra si sono ritirati dietro la Sambra, perchè li collegati sono superiori di 30/m uomini. In oltre hanno staccati alcuni milla cavalli per rinforzare l'esercito al Reno. »

Questa mattina si è discussa l'elezione già seguita in Liegi, e la Congregazione deputata a ciò da S. B. ha sentenziato a favore dell'elettore di Colonia, che rimarrà anco vescovo di Liegi. Li Turchi e Tartari nell'Ongheria sono 80/m. Gl'Imperiali 32/m, Tedeschi con qualche numero di Rasciani e Ongheri in appresso. Il Principe d'Oranges non vuole per ora la pace, e se starà l'armata sua nel Mediterraneo, il traffico di levante è chiuso a i Francesi, e tutto aperto a gl'Inglesi e Ollandesi. Vuole l'Oranges che questa armata lo facci riconoscere Re dal Gran Duca e Genovesi, quali, come anco li Veneziani, per dar gusto al Papa e al Cristianissimo, sino a ora si sono astenuti mandare agenti a Londra.

Il Papa sospese a richiesta del Cardinale di Gurgh l'esecuzione del decreto pubblicato qui contro il Duca di Savoja; ma S. A. R., perchè in fatti tale decreto erasi sparso per l'Italia, vietò sotto pena della vita il publicarlo; e in ciò comandare ha tenuto lo stesso ordine pratticato da' Francesi, cioè dal Procuratore del Re e dal Parlamento, contro la bolla d'Innocenzo XI con questa però riserva più modesta, che li Francesi si appellarono al futuro Concilio, e S. A. *ad Pontificem melius informatum*. Credo che per ora staranno così sospese le cose; che se di nuovo si tratteranno, io che sarò a parte dell'affare, non ne potrò più scrivere ad alcuno, perchè Mercoledì 15 corrente genuflesso *coram Eminentissimis Dominis* etc. giurai il segreto, e nel seguente steti coram Sanctissimo quale ha detto : « Vogliamo cavare il P. Noris da quella sua solitudine » ; poichè io non andavo che da S. Agostino al Vaticano, et erano sei mesi, che non ero ito al Quirinale. Io veggo e preveggo come s'ha da finire, che sarà che una mattina *insalutatis hospitibus* mi partirò da Roma, per vivere in quiete su li miei libri.

25 Septembre 1694. — Scrissi che Foggia aveva molto patito per il terremoto. È riuscita falsa la fama; onde ella può dare a quella fiera tutte le comissioni, perchè niuno de' corrispondenti è rimasto oppresso. Se poi vuole sapere il funesto successo, lo legga stampato.

Le lettere di Genova portano gran tempeste nel loro mare per li Lebecchi, e che nulla sanno dell'armata collegata. Intanto li collegati si vantano d'avere fugate le navi nemiche nell'Oceano, e nel Mediterraneo; e in terra avere rigettati li Francesi oltre la Lisa ne' loro paesi delle conquiste, mentre nè gli anni scorsi sempre hanno questi campeggiato in suolo alieno. Il Cardinale di Modena è anco Duca, come già fu Ferdinando I nella Toscana. Alcuni però dicono che così egli perderebbe Correggio con altri feudi. Ho veduto il disegno della macchina inventata da gl'Inglesi per rovinare le città. È di bronzo con la figura d'una campana, larga come una camera giusta; nella bocca vi sono 100 pezzi di cannoni di ferro carichi sino alla bocca, che sparano e vanno in pezzi a cadere sopra la città bombardata. Segue il 2° spartimento con 60 barili di fuochi artifiziali cerchiati di ferro, che piovono fiamme inestinguibili dall'acqua. Nel 3° vi sono 600 bombe e gran carcasse. Nell'ultimo 2000 barili di polvere. Fra ogn'uno de'detti spartimenti vi è un muro grosso

piedi due, che da una gran quantità di polvere si divide dall'altro muro. Una gran tromba và successivamente dal principio accendendo la polvere di cadauno di detti spartimenti e fa uscire quelle macchine. Il fuoco per questa tromba penetrando successivamente ove stanno le camere della polvere, manda all'aria contro la città due muri con ciò che fra essi si rinserra. La macchina è dentro un gran coppano, et è condotta da altre due navi, che la tengono nel mezzo, e s'alza con argani, e si abbassa come ricerca il tiro.

20 Octobre 1694. — Domenica sera gionse per una staffetta l'avviso della ritirata de' Turchi dall'attacco del campamento de' gl' Imperiali, ne si sà, se siano stati inseguiti da' nostri, stante le gran pioggie continue, che rendevano le strade difficili. Come che li Turchi erano in un vallone di 600 passi, e in sito più basso del Campo Cristiano, così erano divenuti ranocchie ne' pantani, e li nostri fanti con gran preghiere e regali sono stati trattenuti a non essere li primi a ritirarsi, perchè erano ancor essi nel fango, per essere il terreno smosso per le fortificazioni fatte di frescho in varie forme. Al Reno è finita la campagna con molta preda riportata dal Principe di Baden, e incendio de' foraggi ammassati da' Francesi per la futura invernata. Nella Fiandra li Collegati hanno preso Dixmunda, Deias, e altri luoghi che fortificano per svernarvi con grossi presidi, così per terra serrando Doncherchen. Si rese il Castello d' Hay; e la guerra sarà più gagliarda nell'anno venturo. Adì 4 Ottobre il terremoto scosse e aprì le muraglie del Convento di Bucino in guisa che li frati stavano alla campagna, e bisognò levare li studenti, perchè sono le loro camere inabitabili.

30 Octobre 1694. — Le mando la relazione della presa di Scio, città per il numero degli abitanti mai più tentata da' Veneziani. Un incendio di 3 giorni, che ridusse la fortezza in un rogo ardente, costrinse li Turchi alla resa. In Venezia non è dal Senato molto applaudita l'impresa, perchè essendo così ricca e popolata città, e su la strada delle caravane d'Alessandria, li Turchi faranno tutti li sforzi per riacquistarla; e se si vuol difendere bisogna impiegarvi tutta l'armata, e interim li Turchi potranno sforzare il passo all' Istmo di Corinto, ed entrare nella Morea. Gl' Imperiali per le continue pioggie erano così infiacchiti che non puoterono fare nè anco un passo contro li Turchi, quando sloggiarono dal loro accampamento. Il Re di Francia vuole dal Clero 18 millioni di lire per la futura campagna, non trovando altro modo da supplire alle immense spese, con le quali l'Oranges ha stabilito stancarlo.

6 Novembre 1694. — Il Residente di Savoja passò gran doglianze contro l'editto qui publicato. Il Papa li disse, che venisse a conferire meco. Così tenni cun lui tre longhe conferenze, e riferivo il tutto a Sua Santità. Ma perchè vedevo che era *opus invidia plenum,* usavo ogni arte per non rendermi sospetto. Intanto in queste Corti ogn'uno ha detto quello voleva.

Li due Generali Veneziani hanno posto la Republica in due difficili imbarazzi. Il Delfino nella Dalmazia con la presa di Ciclut, alias Gabella sovra il fiume Narenta: e il Zeno con la espugnazione di Scio. Il primo luogo domina una pianura fertilissima di 70 miglia tutta popolata da' Turchi ricchi, quali cacciati in gran numero, fanno che li Bassà con ogni sforzo siano per ricuperare la fortezza, che non ha che poca difesa. Le mura sono all'antica, dominate da un colle; è lontana tre miglia dal mare, onde costerà molto sangue la perdita, che si stima certa, quando le pioggie non ajutino li Cristiani. Scio era Republica come Ragusa, e godè la libertà col tributo annuo di 12/m scudi sino all'anno 1566 nel quale Pialì Bassà con 140 galere per ordine di Solimano, che poi in detto anno muorì sotto Zighet, andato a Scio, e fatto prigione il Magistrato, occupò la città e fortezza senza contrasto. Per essere nel mezzo dell'imperio Ottomano, nè li cittadini mai osarono fortificarla alla moderna, nè il Turco di niuno temendo la munì poi. Ora li Veneziani vi doveranno tenere parte dell'armata per difenderla, mentre non è che 10 miglia lontana dal continente dell'Asia, e sta su la strada della navigazione da Costantinopoli nella Soria e Egitto, d'onde viene ogni anno la gran carovana; per lo che li Turchi faranno ogni sforzo per il riacquisto, che però li riuscirà più difficile, che il sopradetto di Ciclut, che in 8 o 10 giorni sarà ridotto alle strette.

20 Novembre 1694. — Dimani si farà la Capella Papale per la presa di Scio col solito *tif-tof-tuf* di questo Castello; e in queste tre sere l'Ambasciatore Veneto, il Card. Ottobono etc. fanno li luminari. Lunedì si tenne la nuova deputata Congregazione *de reformatione Regularium;* Lunedì si farà la 2ª sessione, e così quando averanno finito, si vedrà qual bolla si publicarà.

Il bottino dei Pollachi è stato sopra 2 millioni di talleri, in tanto grano, farina, orzo, RISO, carni salate, caffè, pannine d'ogni sorta, armi e monizioni con 15/m bovi. Dices, perchè si è scritto *riso* litteris majusculis? Si risponde, perchè dentro li sacchi del riso vi erano per ogni sacco un sacchetto di monete d'argento per dare le paghe di più mesi al numeroso presidio di Caminetz. L'Oranges dice, che vuole assediare non una città, ma tutto il giro del regno di Francia per terra e per mare. Si farà interim il congresso all'Haya per sentire le proposizioni delli Svedesi; ma la pace non vi sarà.

Il Baccelliere Figari condotto con cento ducati al mese per ingegniere da' Veneziani, nell'attacco di Scio col getto di più bombe in un tiro dello stesso mortaro, ha fatte gran ruine, e il General Veneto l'ha molto lodato al Senato.

18 Décembre 1694. — Il Re di Francia nell'ultimo progetto esibiva alla Spagna la pace dei Pirenei: alla Fiandra quella di Nimega: all'Imperio questa stessa di Nimega, alla riserva però d'Argentina, per la quale averebbe dato l'equivalente. Tutti li collegati si rimettono al Principe d'Oranges, quale dice,

non potersi trattare di pace se non doppo due altre campagne. L' Elettore di Brandemburgo esibisce all' Imperatore 12/m uomini pagati in perpetuo, quando S. M. Cesarea li dia il titolo di Re. Questo servirà per più unire l' Elettore di Sassonia, che farà promesse per impedire tate titolo all'altro. Li Turchi fanno tutti li preparamenti per ricuperare Scio.

Il Re Cristianissimo ha posto la gabella sopra le fontane, che ascende sino a 50 scudi; item sopra li scolatoi de' fonti per irrigare prati, risaje etc. a 9 giuli la pertica. Item tanto per testa ne' paesi delle conquiste; ma perchè non basta, pensa di porre il testatico per tutto il regno. Gli Uffiziali si pagano con cedole, ma li banchi non hanno ora da pagarle. Così l'Oranges già partito dall'Ollanda si ostina più a volere la guerra.

Décembre 1694. — Questa mattina di Martedì per essersi intimato il Concistoro, era sparsa voce della promozione; ma non si sono dati, che pochi Vescovati. S. B^ne^ tarderà a farla, per prolungare la vessazione, che subito riceverebbe dal Re Cristianissimo, di fare Cardinale l'Arcivescovo di Parigi, soggetto di gran dottrina; ma che è stato il Capo nelle fatte Assemblee etc. stante che l'altra promozione contiene li nominati dalle Corone. Io poi sono ito in stampa Cardinale nei foglietti di Modena, e ne' Manoscritti, onde mi basterà avere avuto il cappello *in ore vulgi*, senza che il Papa mi abbi più a serrare, o aprire la bocca.

Circa la pace il Re Cristianissimo restituisce alla Spagna quanto ha occupato nella guerra presente, con Ipri e alcune Castellanie prese avanti la pace di Nimega, col ritenersi però Luxemburgo occupato nell'anno 1684. Che se li Spagnuoli dichiararanno successore in caso di sterilità al Re Carlo II il secondogenito del Delfino, promette restituire tutta la Fiandra intiera come era avanti che Luigi XIII prendesse Arras, con la Borgogna. A gli Alemanni promette piena restituzione col ritenersi Argentina, Colmar, Schelstrat, e altre città dell'Alsazia già unite a Brisac. Ma perchè non include nella pace il Principe d'Oranges, e vuole Argentina, non viene accettata da gli Alleati; anzi nella Dieta di Ratisbona, ove sono tanti Ministri, fu rigettata *nemine prorsus discrepante*. Vi s'aggionge altra difficoltà: che l' Imperatore vuole, che nella pace, perchè sia stabile e longa, s' includa la successione della Monarchia Spagnuola nella persona del suo secondogenito, e che a ciò s'obblighi tutta la lega; al che mai è per acconsentire la Francia. Vogliono dunque la guerra gl' Inglesi e gli Ollandesi, per mantenere Re l'Oranges, e perchè nulla perdono del loro. La vogliono li Spagnuoli, perchè vedono, che nella pace il tutto ora, cioè nella presente guerra, occupato, se li restituirà. La vogliono l' Imperatore, Brandemburgo, Sassonia, Baviera, e la casa di Luxemburgo, che sono le potenze maggiori della Germania, perchè la guerra si fa fuora delli loro stati, e nulla perdono. Il Re Cristianissimo dice di volere includere anco l'Oranges con l' Inghilterra; ma gli Alleati sospettano che sbandando le truppe, non sia per donarle al Re Giacomo con parte delle navi, e così sotto altro nome, trappolare gli Alleati. Quindici giorni

doppo la partenza dell'armata Francese dalle spiaggie di Cadice, è arrivata la flotta dall'Indie, e le navi comparivano due o tre per volta per essere fra esse loro separatesi nella navigazione; onde se incontravano le 75 navi Francesi, erano tutte in preda di queste. Il Re Cristianissimo ha imposta contribuzione a tutti gli ecclesiastici così grave, che ascenderà sopra 100 millioni di lire, id est testoni nostrali. Il nostro Convento di Parigi deve pagare 115/m testoni, il minore di S. Niccolò 35/m testoni. Quindi gli Alleati pensano consumare il nemico, quale patisce una gran penuria di grano, principalmente in Parigi, e provinzie vicine; e questo tanto più nuoce, quanto che per il comercio impedito, vi è penuria di denaro. Ora ha il Re battuto nuove doble, col bandire le vecchie. Queste valevano 11 lire e mezza l'una: le nuove ascendono a 14 lire; ma perchè non vi è il valore intrinseco, li mercanti non le vogliono, e tengono nascoste le vecchie, perchè doppo la pace, è certo che le nuove saranno bandite. Nelle città di conquista e altre, gli argenti delle Chiese si sono fatti paghe di soldati. Questi sono li motivi che hanno gli Alleati di proseguire la guerra. Ha il Re comandato l'amasso di 60/m uomini di più dell'anno presente; ma non trova se non li uomini miseri senza pane, che si arrollino; e le mogli e figli abbandonati, aumentano le miserie. Il vedere le premure, che qui la Francia fa a S. B[ne] circa la pace, onde ella ne vedrà nella prefazione del Giubileo; l'avere nojati li Veneziani Mediatori, come anco li Re di Svezia e Danimarca, fa credere a gli Alleati, che il Re Cristianissimo teme d'essere ridotto in angustia, come succede nelle guerre lunghe, di denaro, e poi di gente; quindi essi scorgendo, che vuole la pace, mentre sta sul vantaggio, vantaggiosa, coll'avere la gloria d'essere arbitro della guerra e della pace, ricusano ammetterla col dire, che se esso Re ha mosso a tutti la guerra, averà la pace non quando lui, ma quando essi loro vorranno. E che egli ora la finge volere, per separare li collegati, e doppo 3 o 4 anni, rimesso l'erario, attaccare all'improviso alcuno di loro, mentre 4 volte ha rotto la pace fatta a i Pirenei, col levare alla Fiandra Charlemont, e poi Luxemburgo; e alla Germania Argentina, e poscia Filisburgo, senza intimare la guerra. Non vi è chi possa essere garante di questa pace, se non la sola Lega, che sola può fare argine alla prepotenza Francese. Onde la lega per meglio garantire la pace, vuole un poco più straccare il nemico, sicura che quanto più fiacco e smunto di denaro farà esso la pace, loro la goderanno qualche anno di più. L'Oranges è stato ricevuto in Londra col suono delle campane, e illuminate finestre, e chi non le illuminò corse rischio che dal popolo li fossero abbruciate le case per fare maggior baldoria; ma li Magistrati oviarono al pericolo, e quelli duplicarono i lanternoni. La camera bassa li promette 6 millioni di lire sterline, che sono più di 25 millioni di scudi. Gli Ollandesi prendono 2 scudi e mezzo da' beni degli Ecclesiastici posseduti o da Protestanti, o da Cattolici nelli loro stati, col qual denaro comprano Reggimenti di Munster, di Brunsvik e altri Principi, per avere essi soli 50/m uomini. L'Oranges dà all'Imperatore 100/m talleri al mese, 50/m scudi mestrui al Duca di Savoja, che ne averà anco 42/m al mese da gli

Ollandesi, con mucchias prometidas dalli Spagnuoli. Ella dunque vede li motivi de collegati per ricusare la pace, e mi favorisca poi rispondermi se sono validi.

26 Décembre 1694. — L'altra nuova si è essere gionti corrieri dal Piemonte con avviso, che ritornando una parte dell'esercito Francese nel regno con gran numero di muli e cavalli carichi di grano, furono nella retroguardia fra le angustie attaccati da' paesani, a' quali avevano rubbato il grano, e abbrucciate le terre, e mentre il Cattinat faceva un giro per soccorrere li suoi, fu ancor esso attaccato da altro Corpo composto di Tedeschi, e per essere i Francesi e stracchi, e inferiori di sito, furono rotti utrobique con morte chi dice di 6, altri di 8 mila. Prima che V. S. come Spagnuolo facci li fuochi e esponga li lanternoni visibili sino dai monti di Gubbio, che stanno in prospettiva alle sue fenestre, ne aspetti la conferma, che se sarà di nuovo auttenticata, sarà riuscita molto dannosa questa campagna alli Francesi nell'Italia; e si vede qual sia la prudenza del Cristianissimo, che non vorrebbe guerra nell'Italia; come troppo dispendiosa, onde ha fatto tanti progetti al Duca di Savoja per la pace, che gli ha ricusati col dire che è Capitan Generale delle Maestà Cesaree e Cattolica nell'Italia, che però nulla può senza il di loro comando rissolvere. Sono gionte in Venezia dall'Inghilterra grosse rimesse per il detto Duca, che ingalluzzito con tal rovina de i Galli, cantarà più gagliardo cù-cù-rù-cù.

22 Janvier 1695. — Le nuove sono de' soli preparamenti, giacchè l'Oranges non vuole la pace, e il Re Cristianissimo non vuole restituire Argentina, e per Lucemburgo promette l'equivalente altrove alla Spagna. Li Turchi nell'inverno vogliono ricuperare Scio, per essere spediti nell'Ongheria. L'isola non fa grano, nè li Veneziani sanno ove trovarlo per 80/m abitanti; che è la difficoltà detta da me, quando gionse la nuova di quella impresa. Lo stare con tutta l'armata a svernare a Scio, è un più presto affamarla. Senza l'armata, è subito invasa. Sono capitate lettere per via d'Otranto, che dicono essere appostato il Generale Zeno con 22 navi, 24 galere, 6 galeazze, e 16 grosse galeotte per combattere l'armata nemica, che già era fuora delli Dardanelli. È certo che li Turchi faranno ogni sforzo, perchè Scio posseduta da' Cristiani, impedisce li viveri e il comercio con la maggior parte dell'Imperio Ottomano. Non si può sfuggire una battaglia navale. Del resto è la fortezza in stato di difendersi per un mese e più, stante le buone fortificazioni esteriori fattevi da' nostri.

. . . . . *1696.* — Il Vescovato d'Atri e Penne è stato conferito al Padre Maestro Rossi da Bari Minore Conventuale, che fu Sabbato essaminato coram S. S^tà^ e quattro Cardinali, de' quali uno ero io, come della Congregazione de gli Essaminatori. Io sono lontano dal raccomandare per Vescovati, nè il Papa piglia informazioni da me, ma sovra gli altri dal Cardinale Colloredo, che

spesso va all'udienza dal Papa, et è Signore dotto, e molto zelante del buon governo Ecclesiastico.

3 Novembre 1696. — Ora si staranno a vedere gli esiti della pace, e dell'elezione de i Pollachi. L'Imperatore con alte pretensioni difficulta la pace, e l'Oranges con più alte promesse procura prolungarne la conclusione. Il Re Cristianissimo propone a i Pollachi per Re il Principe di Conti. Erano sul punto d'aggiustarsi le discordie della Regina madre col figlio Principe Giacomo, al quale assiste la casa d'Austria. Li Moscoviti doppo l'importante acquisto d'Assak, hanno presa un'altra fortezza già 40 anni fabricata dai Turchi contro Cosacchi. Vi erano 40 cannoni con copiose monizioni da guerra. L'Imperatore e Veneziani hanno sottoscritta la lega per tre anni col Czar Pietro di Moscovia, che farà una gran diversione ai Turchi.

29 Juin 1697. — Non potei oggi ad otto rispondere a V. P. perchè nella mattina la Congregazione de' Riti terminò a mezogiorno; nel doppo pranzo bisognò ire all'esequie del Cardinale Dehof, che era stato nel gran viaggio preceduto due giorni prima in Padova dall'Emõ Barbarigo morto adì 18 del cadente; onde ora vacano 8 luoghi del sacro collegio, nè io aspiro ad alcuno di questi. Qui il Sig. Ambasciatore di S. M. Cesarea affisse al suo palazzo un editto, nel quale l'Imperatore comanda a i feudatarij Imperiali dell'Italia, che faccino riconoscere li loro privileggi autentici, e proibisce vendersi li feudi per pagare li debiti. Il Papa come sovrano stimò lesa la Sua Maestà da tale affissione; onde nel giorno seguente fece subastare Albano, che il Principe Savelli dice essere feudo Imperiale, e rimase a D. Livio, che arrivò a esibire 440/m scudi; ma perchè vi era la clausola: salva praelatione Camerae Apostolicae, S. B^ne^ allo stesso prezzo comprò il detto Principato per la Sede Apostolica. Poscia il Cardinale Altieri come Camerlengo publicò un contraeditto, nel quale dichiarava nullo quello affisso dall'Ambasciatore Cesareo per tutto lo stato della Chiesa. Si sono spediti più corrieri, da S. S^tà^ al Nunzio, e dall'Ambasciatore all'Imperatore, e vi saranno disturbi. Domenica fece il publico ingresso il Sig. Ambasciatore di Spagna, e vi mandai la mia muta con due cavalli comprati ultimamente, che fanno ottima riuscita; si pose poi S. E. in figura d'incognito.

Non avendo forze li collegati per soccorrere Ath, la piazza capitolò alli 5 del cadente. Li Francesi con l'assedio di Barcellona pretendono astringere la Spagna a una neutralità nella Cattalogna che è lo stesso, che strascinare gli altri ad accettare la pace come più piaceva al Cristianissimo, che vorrebbe far rimanere solo l'Oranges, e lo farà se gli Ollandesi faccino pace separata; perchè li Tedeschi hanno gran parole, ma niente di denaro, e non tante truppe quante ne averebbe la Francia pacificata con gli Ollandesi, e con la Spagna.

3 Août 1697. — Il Senàto ha ringraziato S. B^ne^ della promozione del Cornaro; nec verbum quidem del Cardinale Grimani, il di cui fratello all'ar-

rivo della nuova, subito partì verso le loro ville, e chiuse la porta del palazzo. Li torbidi di Pollonia alli 9 del caduto erano come prima; e sorge il terzo partito de' neutrali, che così vorranno denari per dichiararsi. L'Elettore ha fatto alto nella Slesia Imperiale.

Le nuove di Barcellona sono varie. Non è per rendersi che per estrema necessità. Li Francesi non mangiano che come fossero in galera. Il Sig. di Paroland favorito dal Pr. d'Oranges è stato per due ore in un congresso col Maresciallo Beuflers, dati prima li necessarii reciproci passaporti. Non si sà l'operato. Nell'Ongheria l'Imperatore ha a pena 40/m uomini, e si teme che li Turchi non tentino l'aquisto di Seghedino. Il Czar protesta spingere contro li Pollachi 80/m uomini, quando accettino Re il Principe di Conti.

28 Septembre 1697. — La vittoria dei Cristiani è stata prodigiosa, e della necessità fecero virtù, come si dice. Li Principi Eugenio e Commercy come giovani bellicosi si erano troppo accostati al campo nemico, e quando li Turchi si fossero portati all'attacco del picciol forte di rimpetto a Peter-Varadino, non potèvano avere più viveri, per essere questi nelle barche; onde furono astretti con una battaglia liberarsi dal certo pericolo. Prima del fine d'Agosto li Plenipotenziarij di S. M. Cattolica avevano segnata la pace col lasciare Lucenburgo alla Francia, ricevendo per compenso Ipri, Ath, Mabenge, e un' altra piazza. Come che il termine era scorso senza che l'Imperiali si fossero accordati, li Ministri Francesi fecero un nuovo progetto, nel quale invece di Barcellona dicevano contentarsi la gran moderazione del loro sovrano d'alcune Castellanie di Ath, e si dichiararono volere assolutamente Argentina, col lasciare all'Imperatore Brisne, Friburgo, e Filisburgo. Gli Elettori Palatino, Brandeburgo, e Colonia non acconsentono alla cessione di Lucemburgo, che sta a cavalliere alli stati di Cleves, Julier, e Dinant. L'Imperatore guadagna, mentre l'equivalente rimane unito ai suoi stati patrimoniali; ove Argentina sarebbe città libera, come prima, ma perchè il Cristianissimo averebbe una chiave par entrare nella Germania superiore a sua balìa, S. M. Cesarea sta perplessa, nè si sa se per la vittoria ottenuta, sia per negare l'accordo. Li Tedeschi come tutti favoriscono l'Elettore di Sassonia, vorrebbero prolungare la pace, sino che questi si assodasse nel trono della Pollonia, e tenere intanto la Francia imbrogliata fra le angustie della penuria del denaro, che in pace sarebbe per mandare all'avare mani de i Pollachi. Oranges però vuole la pace; onde gl'Imperiali vi saranno ancor essi strascinati dalla necessità.

17 Mai 1698. — Nella Pollonia seguitano le dissensioni, e li due Nunzi Apostolici non hanno totalmente espugnato l'animo del Cardinal Primate, che vuole aspettare la rissoluzione del Rokos, cioè congresso de' Nobili pro tuendo iure de libertate patriae. Sicchè il nuovo Re non averà contribuzione di denari, e poca gente da' Polacchi per agire contro li Turchi. Li Moscoviti vanno in pellegrinaggio, e il Czar si porta a Vienna.

8 Novembre 1698. — Ora li Pollachi entrati in rissa con li Tedeschi hanno fatto ritirare il Re a Leopoli, e si trova molto imbrogliato. Gl' imperiali per mancanza di vettovaglie e denaro hanno perduto senza guadagno questa campagna, nella quale erano nel numero maggiore, che doppo la presa di Buda, abbino campeggiato. Sentiremo ove pararanno li trattati di pace. Il Re de' Romani sposa la Principessa Amelia d' Hannover, sorella della duchessa di Modena, ove quella si trova con la madre.

LÉON-G. PÉLISSIER

Con l'animo vivamente addolorato registriamo in questi fogli la morte del nostro collega ed amico carissimo, professor commendatore **Camillo Re**, avvenuta il giorno 17 Maggio 1890.

Nato in Roma il 28 Febbraio 1842, compiè con somma lode gli studi classici nelle scuole di s. Apollinare, ed il corso di giurisprudenza nella romana Università. Peritissimo nel diritto romano, ne guadagnò per merito di concorso la cattedra universitaria nell'anno 1867. Allargò il campo de' suoi studi alle scienze sociali e storiche, nelle quali ben presto conseguì bella fama ed alta rinomanza, pubblicando eruditi ed assai pregevoli scritti.

Nella nostra Accademia storico-giuridica insegnò il diritto civile, comparato con le legislazioni straniere; e finchè la salute, cagionevole da alcuni anni, gliel consentì, tenne anche la direzione di questo Periodico, che pochi mesi or sono accolse l'ultimo de' suoi letterari lavori.

Ad onorarne la cara e venerata memoria pubblichiamo qui appresso il funebre elogio, che l'illustre nostro collega commendatore G. B. de Rossi recitò nella solenne commemorazione di lui, tenuta dalla R. Accademia delle belle arti, detta di s. Luca, il giorno 8 dello scorso mese di Giugno.

ELOGIO FUNEBRE DEL PROF. COMM. CAMILLO RE

RECITATO IL GIORNO 8 GIUGNO 1890

NELLA R. ACCADEMIA DI BELLE ARTI, DENOMINATA DI S. LUCA

DAL COMM. GIO. BATT. DE ROSSI

Compiono ora trenta anni precisi, da che in questa sede medesima e per invito fattomi dalla Vostra insigne Accademia ebbi l'onore di pronunciare in solenne adunanza le lodi del sommo archeologo, il quale fattosi per elezione romito nell'alta cima di San Marino, intento ognora senza distrazione veruna al suo nobile proposito, vegeto ed operoso giunse all'ottantesimo anno della vita, al settantesimo di attività scientifica e produttiva per le pubbliche stampe, e scomparve dal nostro cielo come astro spento ad un tratto senza gradato tramonto. Egli fu Bartolomeo Borghesi: la cui fama si mantiene viva e signoreggia non affievolita dal volgere di sei lustri, non oscurata dagli studi dei suoi discepoli, non eclissata dalla gigantesca mole del *Corpus Inscr. Lat.* dell'Accademia di Berlino nè dalle nuove scoperte, dai progressi in somma della scienza da lui quasi fondata.

Oggi però sono chiamato a tesservi dolorosamente le lodi di un valoroso socio d'onore, a noi carissimo, che piangiamo rapito da morte immatura, troncatogli poco oltre la metà il filo della vita e dei dotti studi. I quali egli con mirabile perseveranza continuò tra mille brighe ed assidue cure di pubblici e privati negozi; e lottando con malferma salute minata da disposizioni morbose, che in pochi mesi proruppero in consunzione precipitosa e lo spinsero innanzi tempo al sepolcro. In siffatte condizioni fisiche e morali è meraviglioso come il professore Camillo Re abbia

potuto salire a tale grado nelle scienze giuridiche e politiche, nell'erudizione storica ed archeologica, nella esperienza d'amministrazione e di governo, che il compianto di sua dipartita echeggia da ogni banda, e viene da ogni ceto di dotti, ordine di cittadini, effemeride di qualsivoglia opinione, quasi comune lutto della patria e della letteraria repubblica. Le accademie romane di scienze giuridiche, storiche, archeologiche e la nostra di belle arti, gli istituti di interessi sociali e di beneficenza, il fiore del patriziato e della borghesia di Roma sono unanimi nel prender parte al lutto per la morte di sì illustre concittadino; levandone al cielo le virtù ed onorandone in modi diversi e solenni, religiosi e civili la memoria. La pubblica rappresentanza della città, dapprima per l'organo del suo capo comm. Armellini, poscia in pieno consesso e con unanime voto dell' intero Consiglio ha deplorato la grave sventura; ed il dolore domestico dei germani e congiunti dell'estinto ha proclamato cordoglio pubblico della città. " Le rare qualità „ personali dell'illustre Camillo Re (sono parole dell' Armellini), „ l'ingegno, la coltura di lui nelle più severe discipline degli „ studi, qualità rese più distinte dalla temperanza dei modi, dalla „ modestia e dalla serena affabilità sua, sono il motivo dell'omag„ gio, che persone d'ogni parte e d'ogni diversa convinzione ren„ dono alla memoria di lui come scienziato, come cittadino, come „ pubblico amministratore „. Tanta autorità e concordia di testimonianza, senza distinzione di parti, tanto esplicito omaggio al cuore, alle virtù, alla modestia, non meno che alla mente ed alla scienza dell'uomo, che imprendo a lodare, parlano più alto ed efficacemente di qualsivoglia sfoggio di rettorica eloquenza. E forse le parole mie, se m'accingessi a delinearvi al vivo la cara immagine del diletto amico, di sì raro esemplare di cittadino, gentiluomo e cristiano, potrebbero parere ispirate da affetto privato, da comunanza di sensi, federazione di animi. Tacerò adunque gli encomi della " coscienza dignitosa e netta „, della carità verso i miseri, affabile modestia, imperturbata costanza, circospetta prudenza nei consigli, indomita energia nell'azione, dell'insigne giureconsulto e magistrato. Ed imprenderò soltanto a ragionare in breve degli insegnamenti, studi, scritti editi ed inediti del professore ed autore, che nel periodo non lungo di sì impedita e variamente distratta applicazione della mente ottenne

in patria e fuori tanta estimazione, che il grido ne passerà alle età venture. Le quali in ciò, che egli lascia consegnato alle carte, ravviseranno del suo alto valore orme indelebili.

Parmi che l'attività scientifica di Camillo Re abbia percorso due stadi successivi, benchè l'uno dall'altro non sostanzialmente disgiunti. Il primo fu tutto giuridico, sì nel campo del diritto romano e dell'erudizione classica ad esso relativa, archeologica e storica, e sì in quello della legislazione moderna e delle scienze economiche e sociali. Il secondo fu più specialmente di studi intorno al medio evo ed in particolare al comune di Roma; nè soltanto circa la sua costituzione, ma eziandio circa la topografia, le arti, la vita cittadina dell'eterna città nel periodo più oscuro dei suoi fasti e monumenti. Toccherò per sommi capi del primo punto; dell'insegnamento cioè e della dottrina giuridica, amministrativa, sociale, benchè in ciò il nostro socio abbia primeggiato: affrettando il passo per giungere al secondo punto, che parmi argomento più dilettevole, certo meno lontano dalle nobili arti e discipline proprie di cotesta Accademia.

Nel 1867 Camillo Re, sorpassato appena il quinto lustro di sua vita, ottenne nella romana Università non per nomina e favore del principe, ma per gara di concorso e singolare successo di splendido esame, la più nobile ed ambìta cattedra di giure romano, quella del testo, ossia delle pandette. Doveva egli in quel magistero coadiuvare con pieno diritto di successione il nostro Alibrandi, che tutti salutano primo od almeno a niuno secondo in Italia nella scienza delle leggi romane e dei libri e responsi degli antichi giurisprudenti. Ma da quella cattedra il novello professore poco potè diffondere il largo fiume di sua dottrina; avendone dovuto discendere dopo appena un triennio per cagione notissima, che ne onora il carattere morale fermo nel rispetto alla santità del giuramento, sacrificando ad esso in giovane età i diritti acquisiti e l'avvenire di pubblico professore universitario. Cominciò allora a dare saggî di sua scienza per le stampe, amando prescegliere con fino gusto temi attinti alle nuove fonti del diritto antico, rivelatici da insigni scoperte nel campo dell'epigrafia classica, segnatamente nelle Spagne. Primo esperimento egli fece in una formola di contratto, quella del *pactum fiduciae*, incisa in

tavola di bronzo trovata nell'Andalusia; edita dapprima in patria dal Berlanga, poi in Germania dall'Huebner, commentata in fine dai più dotti giureconsulti d'Europa [1]. Prima però che l'insigne monumento fosse con giuridica dottrina illustrato fuori d'Italia, a ciò si accinse in Roma il nostro giovane autore [2]; dichiarando per quali passi e gradi successivi la giurisprudenza antica svolse i modi di tutelare il diritto del creditore dai tempi più remoti di incipiente convivenza sociale a quelli di progredita e compiuta civiltà. E così esordì quel genere di trattazioni giuridiche e storiche di indole in pari tempo erudita e pratica, che furono il tipo caratteristico e lo scopo speciale dei trattati orali e scritti e della dottrina tutta di Camillo Re. In fatti da cotesto commento ad una tavola di bronzo spagnuola sbucciò poi, come da germe fecondo, il definitivo trattato sulla guarentigia reale nella legislazione comparata edito dal nostro autore l'a. 1884 [3].

Trascorsi due o tre anni dalla scoperta del *pactum fiduciae*, la medesima provincia dell'*Hispania ulterior* o *Baetica*, l'Andalusia, ci restituì un documento giuridico di estensione e valore senza proporzione maggiore: cioè tre grandi tavole di bronzo con otto colonne di serrata scrittura, della cui prima notizia ed edizione fummo debitori al sopra nominato archeologo spagnuolo, ripetuta e luminosamente commentata a Berlino dal Mommsen e dall'Huebner [4]. Nè corse lungo tempo, che altre due tavole del medesimo monumento furono tratte dal nascondiglio, ove si tenevan celate; e tosto edite e dichiarate dai prelodati maestri in Germania, dal Berlanga in Spagna, dal Giraud in Francia [5]. Le une e le

[1] Si vegga la bibliografia relativa a questo monumento nel *Corpus Inscr. Lat.* II n. 5042, e nel Berlanga, *Los Bronces de Lascuta, de Bonanza y de Aljustrel*, Malaga 1884 II p. 550 e segg.

[2] Nel *Giornale di giurisprudenza teorico-pratica*, Roma 1870 p. 65-90, con *fac-simile* della tavola di bronzo, secondo la fotografia che io medesimo fornii all'autore; col quale fino d'allora ero in relazione di cara amicizia e comunicazione di studi.

[3] Negli *Studi e documenti di storia e diritto*, V (1884) p. 3-30.

[4] Berlanga, *Los Bronces de Osuna*, Malaga 1873; Huebner e Mommsen, *Lex coloniae Juliae Genetivae Urbanorum sive Ursonis data a. U. C. DCCX*, nella *Ephem. epigr.* II p. 105–151, 221 e segg.

[5] Huebner e Mommsen, nell'*Ephem. epigr.* III p. 91-112; Berlanga, *Los nuevos Bronces de Osuna*, Malaga 1877; Giraud, nel *Journal des Savants*, Nov. 1876, Janv.-Mars 1877.

altre appena scoperte furono, senz'indugio, ristampate in Roma con dotti commenti dal nostro giurista-archeologo [1]. Contengono e ci rivelano quaranta capi della *lex*, ossia dello statuto, della colonia *Julia Genetiva* dedotta da Giulio Cesare l'a. 710 di Roma ad *Urso* (oggi Ossuna) in Spagna. Ponendo a confronto sì prezioso testo con quello della simile *lex* dei municipi di Malaga e Salpensa pochi anni prima rinvenuto dal più volte lodato professore Berlanga, e con le nostre tavole di Velleia e di Eraclea, " si ricostruisce (sono parole di Camillo Re) l'edifizio municipale „ romano „. Ed egli conchiuse, secondo quel concetto teorico-pratico, che già dissi essere stato in lui costante obbiettivo in siffatti studi: " Ecco ricondotto al gran centro della scienza giu- „ ridica dei Romani eziandio il diritto amministrativo, e costretto „ ad attingere precetti di vita pratica da questi preziosi docu- „ menti „.

Nel 1876 facendosi lavori per riaprire le miniere di argille ricche d'argento e rame nella Lusitania meridionale, presso Aljustrel, all'improvviso s'imbatterono gli operai in una tavola della *lex metalli Vipascensis* incisa in bronzo; cioè in un'ampia pagina dello statuto politico, amministrativo e tecnico di quelle cave nel primo secolo dell'impero. Il prezioso e nuovissimo documento, pubblicato in Lisbona dal comm. Soromenho [2], fu tosto commentato a gara dai dotti in Germania ed in Francia [3]. Nè mancò il nostro socio alla nobile gara; e mantenne l'onore di siffatti studi in Italia ripubblicando l'intero testo della *lex metalli Vipascensis*, e dando ampia relazione sintetica e sagace esame di quanto intorno ed essa era stato scritto e discusso; " riputando ciò (così si espresse egli modestamente) ai giovani utilissimo „ [4].

[1] *Le tavole di Ossuna illustrate dal prof. Camillo Re*, Roma 1874; *Le nuove tavole di Ossuna*, Roma 1877.

[2] A. Soromenho, *La table de Bronze d'Aljustrel* (relazione al ministro dell'interno di Portogallo, 16 Nov. 1876, pubblicata in Lisbona nel 1877).

[3] La bibliografia degli editori ed illustratori della *lex metalli Vipascensis* fino al 1884 si vegga nel Berlanga, *Los Bronces de Lascuta*, etc. II p. 642 e segg. Al Berlanga però rimase ignota la pubblicazione fattane in Roma da Camillo Re; benchè di altri scritti del nostro dotto concittadino l'illustre archeologo spagnuolo abbia fatto onorata menzione.

[4] *La tavola Vipascense*, Roma 1879 (estratta dall'*Archivio giuridico*): cf. il mio *Bull. di arch. crist.* a. 1879 p. 52 e segg.

Nè soltanto i prolissi testi giuridici insperatamente restituitici dalla Spagna e dal Portogallo chiamavano a sè l'attenzione del nostro giureconsulto; ma eziandio quelli, benchè meno estesi, che tornavano in luce da qualsivoglia regione del mondo antico ed in specie dall'inesauribile suolo urbano e suburbano. Al quale proposito conviene fare speciale menzione del commento di Camillo Re all'epigrafe arcaica d'un cippo scoperto nel 1875 al suo posto ed all'antico livello della Roma dei tempi di Silla sull'Esquilino, contenente un'ordinanza di polizia relativa a quel luogo, la cui esecuzione era commessa agli edili plebei [1]. Camillo Re dimostrò l'importanza giuridica ed il senso preciso dell'epigrafe; traendone luce intorno a punti fino allora al tutto sconosciuti del sistema dei giudizi privati di multe nel diritto romano dell'età repubblicana [2].

Se ho annoverato ad uno ad uno alquanti scritti minori del nostro socio sopra monumenti epigrafici novellamente scoperti, non è perchè io stimi si debba in essi riconoscere, quasi *ex ungue leonem*, il sommo del valore degli studi di lui; ma perchè l'argomento loro misto di archeologia e di giure, e la menzione di insigni e recenti trovamenti si prestavano men male ad un elogio pronunciato in cotesta aula ed Accademia. Il merito singolare però di Camillo Re e gli studi, che a lui valsero meritamente fra noi il grido di primo, furono quelli della legislazione comparata dalle origini ed antichità del gius romano ad oggi, cioè ai codici e procedimenti giudiziali di tutte le odierne nazioni civili. L'indole essenzialmente pratica della sua attività scientifica gli fece prendere costantemente di mira quest'obbiettivo; e nello studio del diritto antico cercare l'embrione ed il successivo svolgimento dell'odierno; e mettere in chiaro quanto siffatto processo ed analisi sì istruttiva ci suggeriscono di utile a migliorare i nostri codici, statuti e forme giudiziali. Questo alto insegnamento, con la facondia propria di chi possiede a fondo il tèma propostosi, egli svolse in lezioni orali nell'Accademia di diritto e storia fondata nel 1879 dal sapiente Pontefice Leone XIII. Delle quali assai applaudite lezioni furono pubblicati sunti in

[1] V. Lanciani nel *Bull. arch. com.* 1876 p. 190 e segg.; *C. I. L.* VI, 3823.
[2] *Frammento d'iscrizione rinvenuta in Roma nella regione Esquilina*, Roma 1876.

lingua francese nel Belgio. E nelle carte del defunto, oltre gli abbozzi ed apparecchi, che non si sono potuti fino ad ora esaminare, troviamo compiuti voluminosi trattati sopra tèmi diversi di legislazione comparata, in ispecie uno amplissimo sulle ipoteche.

Egli medesimo ne diè al pubblico saggî numerosi, secondo che se ne offeriva a lui l'occasione ed opportunità. Oltre il tèma speciale di legislazione comparata già sopra ricordato a proposito del primo scritto sopra una tavola di bronzo spagnuola, Camillo Re pubblicò un volume ed ampli discorsi, ricchi di idee proprie ed originali e di dottrina giuridica e pratica, sul contratto di compra e vendita [1], sulle miniere [2], sulle donazioni [3], sul matrimonio civile [4], sul progetto di legge Baccelli circa l'insegnamento superiore [5], sul patto successorio (cioè sulla successione ereditaria per patto tra viventi) [6], sulla legislazione protettrice degli operai e la paurosa questione sociale [7]. Su quest' ultimo tèma di tanto presente interesse egli tornò, pennelleggiando con lenocinio di descrizioni ed attrattive artistiche ricordi di viaggi a Bassano e Possagno, luoghi illustri per le memorie e popolazioni quiete e felici per le tante benefiche istituzioni del grande Canova [8]. Ed insistè sul punto, che egli riputava essenziale allo scioglimento possibile dell' arduo e minaccioso problema sociale: cioè, sulla “ carità ispirata (adopero le medesime parole di lui) dai precetti „ e dalle dottrine religiose e morali dell'Evangelo, che debbono „ essere inculcate all'una ed all'altra classe; ai proletari ed operai „ da un lato, e dall'altro agli abbienti, divenuti insaziabili nei „ guadagni e nei piaceri „. E conchiuse, che “ senza siffatto rin- „ novamento religioso e morale non altra risorsa rimarrà allo

[1] *Trattato sulla compra e vendita secondo il codice civile italiano*, Roma 1877; volume di pag. 389.

[2] *Studi di legislazione comparata sulla proprietà delle miniere. Discorsi tre*, Roma 1873.

[3] *Storia della solennità negli atti di donazione*, Roma 1870.

[4] *Il matrimonio e la legislazione civile*, Roma 1870.

[5] Nella *Rassegna Italiana*, Aprile, Maggio, Novembre 1883 p. 57-74, 239-266, 311-332.

[6] Negli *Studi e docum. di storia e diritto*, VII (1886) p. 171-194; VIII (1887) p. 91-142.

[7] Nella *Rassegna Ital.*, Giugno 1884 p. 331 e segg.

[8] L. c. Agosto 1884 p. 219 e segg.

„ stato, che quella della forza materiale, finchè anche questa „ non gli venga strappata di mano[1] „.

Nè vi faccia meraviglia, o Signori, che il nostro giureconsulto a sì gravi e severe dottrine mescolasse lieti e ridenti ricordi di viaggi artistici e della vita intima del Canova; e si studiasse unire e quasi sposare pensieri ed impressioni di studi ed oggetti tanto diversi, *res dissociabiles* direbbe Tacito, quanto lo sono i celesti ideali del bello e le tristi realtà del consorzio sociale. Qui si pare quale fu l'intelletto di lui intento alle serie ricerche del vero e del buono, ma con amorosa cura arricchito di cultura svariata e d'ogni eccelso e desiderato ideale. Ne sono prova eloquente il fino gusto di lui in fatto di estetica; i viaggi in cerca d'istruzione varia e di artistici diletti; le lettere scritte quando, a godere d'un cosiffatto sollievo dalle fatiche e brighe della vita urbana, si recava a diporto per l'Italia e fuori. Furono divulgate per le stampe quelle che egli scrisse sulla mostra geografica in Venezia l'a. 1881[2].

E nelle Commissioni comunali, di che fece parte e fu socio attivissimo, massime poi nell'alto ufficio di assessore per l'edilizia, con quanto ardore ed efficacia non provvide egli alla tutela dei monumenti d'arte e di storia; nè di quelli soli dell'antichità e del medio evo, ma eziandio e con speciale cura ed amore di quelli delle arti rinate nei secoli XV e XVI? Lo dicano le classiche decorazioni di Giovanni da Udine nel celebre gabinetto di Bindo Altoviti, che oggi si ammirano nell'Esposizione di belle arti. Le quali lasciate in balìa del piccone sarebbero con vergogna nostra e danno irreparabile perite, se l'energia di Camillo Re non avesse opposto il suo *veto* imperioso alla precipitosa furia dei demolitori; dando così tempo al distaccare e salvare quei cam-

[1] Nella *Rassegna Italiana*, Giugno 1884 p. 355.

[2] L. c. Ottobre, Novembre, Decembre 1881 p. 405 e segg., 541 e segg., 667 e segg. Qui citerò anche per l'amenità dell'argomento il piccolo libretto stampato a piccolissimo numero di esemplari di lusso: *Per le nozze di D.ª Nicoletta dei principi Giustiniani–Bandini con D. Mario Grazioli duca di Magliano*, Roma 1881. Ha per secondo titolo: *Commento ai Digesti;* sotto il quale, che l'autore graziosamente dice titolo indigesto, si asconde un elegantissimo trattatello del *mundus muliebris* e delle sue preziosità ricordate nel *Digesto*.

pioni impareggiabili, sui quali studieranno i giovani allievi di disegno ed arti decorative.

Ed ecco che il filo medesimo del discorso m'ha fatto varcare i confini dello stadio, che dissi strettamente giuridico; e m'ha quasi condotto per mano al secondo punto propostomi ed accennatovi fin dall'esordio. Ora debbo cioè ragionarvi di quella fase degli studi del nostro socio, nella quale primeggiarono la storia del medio evo in Roma, l'archeologia, le arti. Il primo germe e la genesi di questa fase parmi siano state quelle speciali circostanze di fatti e congiunture, che chiamarono l'attenzione di Camillo Re sul corpo degli statuti comunali di Roma nel medio evo. Gli studi storico-critici su quegli statuti pubblicati nel 1877 dal chiaro professore siciliano Vito La Mantia; la relazione fattane all'Istituto di Francia dal de Rozière nel decembre del 1878; il voto da lui caldamente espresso, che *pour le profit de la science et l'honneur du Saint Siège* l'esemplare manoscritto, creduto unico, gelosamente custodito negli archivi del Vaticano, fosse dato alla luce [1]; eccitarono una gara di dotti e d'Istituti all'impresa della desiderata edizione. Il bibliotecario della Sede Apostolica, cardinale Pitra di illustre memoria, non volle essere sordo a quell'invito di voce amica e del grande Istituto di sua nazione; e tosto fece che il prezioso volume a lui fosse affidato per accingersi a prepararne la stampa. Ma fondata la nuova Accademia già sopra ricordata di studi di diritto e storia, a questa per la speciale competenza sua nella materia, il Pitra cedette l'uso del manoscritto e l'onore dell'edizione. La quale fu commessa a Camillo Re, che già da qualche tempo la vagheggiava. E cominciatala nel 1880, la compiè nel 1883 nello splendido volume intitolato: *Statuti della città di Roma del secolo XIV.* Precedono il testo degli statuti prolegomeni ampli e di lavoro assai finito, critici e storici sugli esemplari diversi e fino allora ignoti, che oltre quello dell'archivio vaticano servirono di base all'edizione; sull'epoca, sul modo e gli autori della confezione dello statuto di Roma, sulla sua indole religiosa, politico-democratica, amministrativa, edilizia; sulle successive sue trasformazioni fino alla totale abolizione. Cotesto nobile saggio di critica analitica e di sintesi storica ci offre dello

[1] *Comptes-rendus de l'Acad. des inscr.* etc. 1878 p. 311-324.

stato del nostro comune nel medio evo, delle sue lotte politiche, del suo organamento civile e militare, dei magistrati e tribunali un quadro lumeggiato di colori sì vivi e veraci, che meglio nè fin allora era stato fatto, nè forse anche oggi gli studiosi potranno trovare. La quale opera poderosa è senza dubbio uno dei più notabili documenti, che il nostro socio, immaturamente rapito a più grandi imprese, lascia ai posteri del suo alto valore giuridico-storico e della sua mente sintetica. E fu principio e germe, che fruttificò nuovi studi sul comune di Roma ed i suoi statuti nel medio evo; studi e di lui e di altri valenti ed amati colleghi e discepoli [1].

Le scuole storiche di straniere nazioni novellamente istituite in Roma, specialmente intese ad esplorare i tesori degli archivi vaticani aperti alla scienza dalla provvida mente del Pontefice, non furono estranee all'impulso ed all'efficace concorso di Camillo Re; massime la austriaca, col cui illustre direttore Teodoro Sickel egli legò stretto nodo. E di coteste scuole egli si fe' spontaneo encomiaste e relatore di loro imprese e lavori [2]. Ma torniamo agli studi propri e personali di colui, che è tema al lugubre elogio.

Primo saggio di ricerche di argomento topografico e artistico, suggerito al nostro autore dall'esame del sopradetto statuto, fu lo scritto sul Campidoglio e sue adiacenze. Tracciò egli primo la carta topografica del colle capitolino nell'oscurissimo periodo del medio evo; e cominciò a delineare la storia del palazzo senatorio e delle sue successive trasformazioni, ricercandone gli antichi disegni prospettici [3]. Questo fu il primo passo verso i più ampli e completi studi archeologici ed architettonici allo scopo di ritrovare e ritrarre le pristine forme del palazzo capitolino,

[1] Alludo alle pubblicazioni dello Statuto dei mercanti di Roma nel volume II della *Biblioteca dell'Accad. storico-giuridica*, opera lodatissima del prof. G. Gatti; a quella dello Statuto delle gabelle di Roma nel volume V della medesima *Biblioteca*, egregio lavoro del conte Sigismondo Malatesta; allo Statuto dell' arte della lana, che attendiamo dal ch. comm. Stevenson nel volume X della predetta *Biblioteca;* e taccio di altre pubblicazioni e studi di minor mole. Cf. l' articolo di Camillo Re sullo Statuto inedito di Bracciano negli *Studi e docum.* VI (1885) p. 181 e segg.

[2] *Istituti e scuole storiche* negli *Studi e docum.* VI (1885) p. 83-103.

[3] Nel *Bull. arch. com.* 1882 p. 194-229; ivi segue la mia appendice sulla *Loggia del comune di Roma nel medio evo.*

che sotto la direzione del nostro Camillo Re e per l'opera sagace dell'architetto Raffaele Ojetti fecero sì bella mostra nell'esposizione di Torino l'anno 1884. E qui è d'uopo allargare i confini del mio discorso a tutta quella splendida mostra della storia monumentale ed artistica della Roma antica, del medio evo e moderna; perchè in ogni sua parte dovuta all'azione congiunta del supremo capo, allora sindaco, duca Leopoldo Torlonia e dell' assiduo suo collaterale, direttore dell' impresa, Camillo Re.

L'apparecchio ne fu improvvisato in poco più d'un mese; e pur riuscì di sommo onore alla nostra città, a quanti collaborarono nelle commissioni istituite a recarne ad effetto le singole parti, ma sopra tutto alla mente direttrice ed all'energia instancabile del principale organizzatore. Il concetto ne fu definito da lui medesimo nella prefazione al volume descrittivo della mostra di Roma nell'esposizione di Torino. Eccone le parole: " La „ mostra romana doveva rappresentare come in una sintesi figurata „ la storia della città dalle prime sue origini fino a noi; per guisa „ però, che si avesse speciale riguardo a quella fase tanto poco „ conosciuta della vita di Roma, che è la comunale „. Indi il relatore scende a spiegare i criteri direttivi della scelta degli oggetti, che in quella mostra rappresentarono il periodo ricchissimo della nostra storia e d'ogni genere d'opere d'arte antica, dalle origini della città, anzi dall'epoca arcaica dei primi e rozzi abitatori del Lazio, a quella dei re, della civiltà etrusca, dell'êra repubblicana, dello splendore imperiale. Ragiona poscia delle piante grafiche e prospettiche dell' eterna città. Ma ove più si precisa il suo discorso, è quando tocca dei monumenti della vita comunale di Roma nella duplice manifestazione politica ed artistica. " La vita politica (sono sue parole) fu espressa con saggî relativi „ alla storia della sua residenza nel Campidoglio, dei magistrati „ che ressero la cosa pubblica, dei personaggi che si resero celebri „ in quell'epoca, dell'aspetto materiale della città; la vita arti- „ stica nella triplice manifestazione di architettura, scultura e „ pittura „. E qui dovrei leggervi intere pagine di quella relazione sintetica tratteggiata da mano maestra, se volessi darvi un'idea della storia artistica del medio evo, quale la vagheggiava la mente comprensiva ed il fino gusto del nostro, ora non diremo più giureconsulto, ma archeologo e storico. Benchè il dilettevole

tèma mi alletterebbe al ragionarvene, non voglio però troppo a lungo trattenervi, nè abusare della vostra cortese attenzione. Imperocchè mi resta ancora a dire intorno a questo argomento medesimo cose, che non debbo ommettere; e chiuderanno l'encomio, come chiusero la vita e gli studi, ahi troppo brevi!, del nostro compianto concittadino, collega ed amico.

Nel passato anno, scoperta a caso piccola parte delle mura antiche del palazzo senatorio in Campidoglio sotto la cortina dell'odierna facciata costruita nel secolo XVI, apparvero gli strati delle mura del palazzo medioevale; ed in esse stemmi sculti in marmo e policromi degli antichi senatori, e residui di pitture a fresco ed altre vestigia dell'architettura e degli ornamenti del luogo di residenza dei magistrati del nostro comune nei secoli XIII, XIV, XV. Niuno più di Camillo Re esultò a sì lieta non però inaspettata scoperta; niuno più di lui ne seguì con entusiasmo di dì in dì il proseguimento, e ne studiò le rivelazioni. Nel primo annunzio, che egli ne pubblicò nel Marzo 1889, formolò il principale risultamento della scoperta con le parole seguenti: " Per gli accurati studi fatti sull'antico palazzo senatorio in occa„ sione della mostra di Torino si potè venire a questa conclusione: „ che il Campidoglio moderno è una scena, dietro la quale si con„ servano integre le memorie delle età precedenti dalle più vetuste „ dei Romani alle ultime del medio evo, prima dei lavori iniziati „ da Michelangelo. Questa conclusione riceve conferma solenne „ dalla scoperta, la quale, sebbene limitata finora allo spazio di „ pochi metri, è però di capitale importanza [1] „. Nel Maggio poi del medesimo anno, plaudendo che le sue speranze di nuove scoperte nel palazzo senatorio non erano state deluse, accennò quale fosse il valore degli stemmi fino allora tornati in luce del comune di Roma, dei senatori stranieri del periodo democratico di suo governo, dei pontefici; e dei dipinti, fra i quali in una fascia decorativa le insegne dei rioni medievali della città [2]. Mentre si apparecchiava ad illustrare storicamente cotesto insigne complesso di monumenti, volse in modo speciale l'attenzione alle insegne dei rioni, già da lui per la mostra di Torino studiate e

[1] *Bull. arch. com.* 1889 p. 80.
[2] L. c. p. 181 e segg.

cominciate a dichiarare [1]. E così negli ultimi mesi di sua vita, quando la tisi fatale ne disfaceva a vista d'occhio le membra, quando in vano ei cercava nelle ravvivanti foreste di Vallombrosa e nell'aere benigno dei patrii monti laziali alcun riparo al morbo inesorato, dettò l'ultimo scritto, intitolandolo: *Delle regioni di Roma nel medio evo.* Io medesimo il vidi in Albano, mentre estenuato di forze, lungi dai libri, col solo aiuto di appunti in carta, redigeva cotesto supremo saggio e documento degli amati studi sul medio evo di Roma [2]. Una dottissima penna, difendendo in Parigi la propria opinione, intorno ad un punto speciale dell'argomento, dissenziente da quella del morente nostro archeologo, ne ha censurate alcune citazioni di documenti allegati senza la debita critica o poco a proposito [3]. Il modo e le circostanze della redazione di cotesto ultimo scritto di Camillo Re spiegano la infelice ed inopportuna scelta di alcune allegazioni ed argomentazioni. Tuttavia in quanto al fondo ed alla sostanza della tesi controversa ed alla ricchezza di idee sintetiche circa la genesi delle divisioni di Roma nel medio evo, l'ultimo lavoro del nostro autore quasi morente non è da meno dei precedenti. Non voglio però chiudere con la menzione di un dissenso, benchè onesto e di argomento meramente storico, la commemorazione di chi, austero e rigido nell'aspetto, pur non ebbe mai parole scortesi e di litigio negli scritti pubblicati durante il troppo breve corso di operosissima vita. Dirò adunque, che parmi potersi nella sostanza ridurre a concordia od al meno a tenue differenza anche questo piccolo cozzo di opinioni diverse. Il dotto Francese nega, che delle quattordici regioni dell'età classica istituite da Augusto abbia durato l'uso fino al medio evo ed al secolo in circa undecimo: dinanzi ad alcuni testi però ne concede qualche più o meno inesatta reminiscenza in quel secolo per affettato arcaismo di notari o d'altri redattori di pubblici atti. Camillo Re dice: " La tradizione soltanto della divisione augustea noi sosteniamo „ essersi conservata in fatto piuttosto che in diritto; negli usi „ quotidiani della vita privata piuttosto che negli atti della pub-

[1] V. *La mostra della città di Roma all'esposizione di Torino* p. 94.

[2] *Studi e documenti* X (1889) p. 349 e segg.

[3] Duchesne, nelle *Mélanges de l'école Française de Rome 1890* p. 126 e segg.

„ blica autorità „ [1]. La differenza delle due formole è forse più apparente che reale, più verbale che sostanziale.

Questa parola pacifica dinanzi al sepolcro quasi ancor semiaperto del caro collega ed amico, che piangiamo perduto, sia chiusa non indegna dell'elogio solenne di chi fu onore di Roma e della scienza, non solo per le alte doti della mente, ma eziandio e più per le amabili del cuore, per l'affabilità sincera e dignitosa dei modi da tutti ad una voce lodata, per la mite modestia dell'animo, quale si addiceva ad un tanto uomo veramente dotto e seriamente cristiano.

[1] *Studi e documenti*, l. c. p. 258.

NUOVE RICERCHE SULLA VERA NATURA E NOZIONE DELLA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA ORDINARIA E DELEGATA

I.

Generale concetto della potestà di giurisdizione.

Avviene non di rado che intorno alcuni punti della scienza giuridica esistano controversie e diversità di sentenze eziandio fra i dottori più riputati, le quali nascono principalmente dal non essersi accuratamente determinati i concetti che pure loro servono di fondamento.

Noi crediamo di poter affermare senza incorrere la taccia di soverchia temerità, che un tal fatto si avvera riguardo alle sentenze degli autori intorno alla giurisdizione *ordinaria* e *delegata*. Se infatti si leggano vari espositori del diritto canonico secondo le norme delle Decretali ai Titoli: *De officio Vicarii; De officio iudicis ordinarii; De officio et potestate iudicis delegati*, e generalmente gli autori quando parlano della giurisdizione ordinaria e delegata, si scopre tosto, che mentre a prima vista sembrano tutti convenire nella stessa definizione, quando poi si tratta di applicarla si dividono in sentenze al tutto opposte. Infatti tutti, più o meno, definiscono la giurisdizione ordinaria secondo la nozione data dal diritto romano come quella che uno ha *iure proprio non alieno beneficio;* e la delegata come tale che chi l'ha non ha nulla di proprio ma solamente l'esercita in nome altrui. Ma quando poi trattasi di determinare, a modo di esempio, se la potestà del vicario generale o del legato sia ordinaria o

delegata e quale sia il vero essenziale carattere che contraddistingue l'una dall'altra, tosto, per confessione medesima degli autori più riputati, sorgono quistioni intricatissime. Imperocchè da un lato nel testo medesimo della legislazione ecclesiastica tanto il legato quanto il vicario, ovvero officiale del vescovo, sono detti avere *giurisdizione ordinaria*, e per l'altro è chiaro che essi nulla hanno di proprio e tutto fanno in nome altrui; carattere evidente, come dice fra gli altri il Devoti, della giurisdizione delegata. Quindi è che alcuni autori più recenti hanno voluto sciogliere tale difficoltà con l'introdurre una forma intermedia di giurisdizione anomala che partecipi insieme dell'ordinaria e della delegata, ovvero che per origine e per natura sia delegata, nel modo però con cui si esercita si consideri come ordinaria. Ora un tal modo di sciogliere la difficoltà riesce, se ben si considera, a null'altro che avvilupparla maggiormente. Non vi ha infatti cosa che accresca maggiormente la confusione quanto l'introdurre nelle controversie dei concetti indeterminati, i quali sono bensì un espediente assai comodo per non dir nulla, ma non riescono mai ad appagare pienamente chi cerca la verità. Ma si aggiunga che in questo fatto, come speriamo dimostrare ad evidenza, non solo si hanno concetti confusi ma contraddittorî, essendochè la giurisdizione ordinaria e la delegata sono di tal guisa opposte che mutuamente si escludono. Quindi è che abbiamo creduto far cosa non del tutto inutile ai cultori della giurisprudenza ecclesiastica, se ci adoperassimo a chiarire il vero concetto e la vera natura della giurisdizione ordinaria e delegata applicandola poi ad alcune controversie giuridiche che, specialmente in questi ultimi tempi, furono assai vivamente agitate; quali per esempio, quella dell'inamovibilità dei parrochi o altri aventi cura di anime; quistione che sopratutto nella Francia diede occasione a dispute assai veementi.

Tuttavia mentre abbiamo in animo di stabilire il concetto della giurisdizione ordinaria e delegata in modo alquanto diverso

da quello che comunemente si tiene, noi ci terremo del tutto lontani da ipotesi arbitrarie e da sistematiche considerazioni.

In quella vece prendendo a fondamento il testo medesimo della legislazione ecclesiastica ci studieremo di dimostrare che, sia per la sostanza delle cose, sia altresì per la formola con cui sono espresse, nulla è detto da noi che non si trovi nel testo medesimo.

In tal guisa non ci si potrà dare la taccia di novatori temerari, se saremo costretti dall'evidenza della verità a dipartirci alquanto dal modo fin qui tenuto in tale questione.

Siccome il nome stesso di giurisdizione ordinaria e delegata indica un elemento comune in cui convengono, quello, cioè, di giurisdizione, è al tutto necessario richiamare brevemente in questo primo articolo il concetto generale della *giurisdizione ecclesiastica*, essendo questa, come è chiaro, quella di cui unicamente ci occupiamo. Appena è mestieri l'accennare che l'etimologia medesima ci fa manifesto che *iurisdictio* ha la sua origine da *ius dicere.* Con che generalmente sotto il nome di *ius* o *iussum* s'intende qualunque legge o mezzo sociale proporzionato al conseguimento del fine che la società si propone, e colla parola *dicere* o *edicere* s'intende la proposizione autoritativamente fatta di un tale mezzo. Quindi è che ad esprimere pienamente il concetto di giurisdizione si ha dalla analisi scientifica che esso risulta da questi elementi. Primieramente essa è un potere di proporre *efficacemente*, cioè con un comando che induce obbligazione, tutti quei mezzi sociali che sono necessarî al conseguimento del fine, ossia in altri termini, il potere di giurisdizione ha come uno de' suoi costitutivi il potere *legislativo.* In secondo luogo la potestà di giurisdizione inchiude altresì come suo costitutivo il potere determinare con un'autorità obbligatoria il vero senso della legge quando nascono intorno ad essa controversie, come pure la conformità o difformità degli atti riguardo alla legge, ossia, in altri termini, il potere *giudiziario.*

Finalmente la potestà di giurisdizione contiene altresì necessariamente il potere adoperare tutti quei mezzi intrinsecamente onesti ma eziandio esteriori e materiali coi quali sieno raffrenati coloro che vogliono scelleratamente perturbare l'ordine sociale; e altresì costringere i renitenti all'osservanza delle leggi stabilite. Il che in altri termini dicesi potere *coattivo*. Questi tre costitutivi sono essenziali alla vera potestà di giurisdizione e soli bastano ad attuarla pienamente, di guisa che l'adeguato potere di qualsivoglia società perfetta e quindi altresì della Chiesa, la quale è società perfetta per eccellenza, nulla richiede di più.

Se non che parlando in ispecie della giurisdizione ecclesiastica uopo è risalire a più sublime concepimento, e dall'altissimo fine divinamente imposto alla Chiesa da Gesù Cristo che n'è l'autore, ritrarne la vera nozione. Ora il fine imposto alla Chiesa altro non è che l'eterna salvezza delle anime a cui conseguire uopo è il santificarle nello stadio di questa vita mortale.

Tuttavia a cansare ogni equivoco si noti che le anime che essa dee santificare sono non separate dai corpi ma ad essi congiunte, e quindi essa dee santificar gli *uomini* i quali vivono in società, e la Chiesa medesima è altresì società. Avendo un tal fine essa ebbe dal divino suo Autore un doppio potere: primieramente quello di possedere in sè medesima i mezzi di santificazione ossia i sacramenti e amministrarli ai fedeli, ciò che dicesi potestà *di ordine;* in secondo luogo quello di efficacemente quanto è da lei, cioè senza ledere l'umana libertà, influire sulla volontà dell'uomo colle sue leggi non solamente con la direzione e la persuasione ma con vero comando, e così ottenere quella cooperazione senza la quale l'uomo non può conseguire l'eterna salvezza. Questo potere è appunto ciò che chiamasi potestà di *giurisdizione*.

Con una assai facile analisi si rileva quindi che la potestà di giurisdizione nella Chiesa è *divina,* nel senso più stretto come quella che nasce dal fine medesimo a lei imposto divinamente.

Inoltre che essa è una potestà *pubblica*, ossia che appartiene allo *organismo sociale*. Parimente che essa ha come suo costitutivo *l'autorità* ossia il comando, e per conseguenza ne'sudditi il dovere di obbedire. Così pure consegue che essa si esercita in bene de'fedeli, giacchè deriva dal fine medesimo che ha la Chiesa di santificarli e salvarli, e quindi tanto si estende nel possedimento e nell'uso de'mezzi quanto nel fine medesimo.

Finalmente che coloro che sono membri della Chiesa ne sono il termine, ossia che la potestà della giurisdizione della Chiesa è una vera e propria superiorità e quindi non si esercita da essa se non sopra coloro che le sono soggetti di fatto o almeno di diritto come sono gli eretici.

Da questi caratteri ora accennati deducesi manifestamente il concetto generale della giurisdizione ecclesiastica e la sua vera definizione. Imperocchè essa altro non è che la *potestà pubblica di comandare ai fedeli tutte quelle cose che in qualsivoglia modo sono necessarie al conseguimento del fine della Chiesa medesima. Potestas publica imperandi fidelibus ea omnia quae ad finem Ecclesiae assequendum sunt quavis ratione necessaria.*

In questa definizione o sono esplicitamente espressi o implicitamente contenuti tutti quei caratteri che abbiamo detto e dimostrato essere essenziali costitutivi della potestà di giurisdizione.

Colla definizione da noi data della potestà di giurisdizione convengono, sia per la cosa in sè medesima, sia per le formole con cui è espressa, quelle definizioni che comunemente si trovano presso gli autori; in ispecie poi quella data dal Pirhing e da altri con lui, che definiscono la potestà di giurisdizione: *potestas publica circa aliorum regimen seu gubernationem.* Si vede infatti non esservi altra differenza fra l'una e l'altra se non questa, che in quella data da noi esplicitamente si ricorda il fine della Chiesa come fonte da cui deriva ogni diritto, mentre nell'altra questo si suppone, e solamente si fa menzione dell'ordinamento

intrinseco della potestà di giurisdizione al pubblico governo della società. Inoltre dalla definizione da noi data si scorge altresì che l'altra potestà conferita da Dio alla sua Chiesa, cioè quella *d'ordine*, sebbene si possa dire intrinsecamente più eccellente perchè legata per divina istituzione ad un sacramento della nuova legge; se si riguardi l'ordinamento al fine prossimo della santificazione e all'ultimo della eterna salvezza, è anche essa sottoposta, almeno in quanto all'uso, alla potestà di giurisdizione. Infatti sebbene riguardo alla *validità* l'efficienza dei sacramenti dipenda unicamente dalla potestà di ordine legata al carattere sacramentale, tuttavia l'essere essi praticamente un mezzo di santificazione richiede che essi sieno legittimamente amministrati senza che riuscendone illecito l'uso non si avrà quell'ordinazione al fine che la loro natura di mezzi richiede. Ora una tale ordinazione è obbietto della potestà di giurisdizione. Dicemmo che per quel che s'attiene alla validità, l'efficienza de' sacramenti dipende unicamente dalla potestà di ordine, e non da quella di giurisdizione. Ciò non toglie però che nei sacramenti della penitenza e del matrimonio anche per la loro validità si richieda il potere di giurisdizione. Ma la ragione è tutt' altra. Infatti essendo essi istituiti divinamente, l'uno sotto forma di giudizio che necessariamente richiede come condizione essenziale la soggezione del reo al giudice, l'altro consistendo nel contratto matrimoniale supernamente elevato alla dignità di sacramento, ne consegue che per l'una e l'altra cosa si richiede la potestà di giurisdizione la quale conferisce al giudice nel tribunale sacramentale, a così esprimerci, la competenza e rende abili le persone a contrarre nel matrimonio e quindi a poter essere supernamente elevato il contratto medesimo.

Prima di por termine a questi brevi cenni preliminari intorno al concetto generale della potestà di giurisdizione nella Chiesa, ci sia lecito osservare collo Zallinger che la nozione ecclesiastica di giurisdizione è assai più ampia di quella che essa ha nel di-

ritto civile romano come quella che abbraccia, secondo ciò che detto abbiamo, nella sua sfera tutti i mezzi in qualsivoglia modo necessarî al conseguimento del fine alla Chiesa stabilito; cui compete conseguentemente così il potere legislativo come il giudiziario e il coattivo. Mentre in quella vece nel diritto romano distinguendosi, *maiestas*, *imperium*, *iurisdictio*, *notio*, la giurisdizione è definita: *potestas cognoscendi*, *iudicandi*, *iudicatum exequendi et iudicem dandi.*

Dal che è manifesto che quantunque si adoperi la stessa parola, molto più ampla è la significazione nel diritto ecclesiastico. Stabilito così da noi quale sia il generale concetto della potestà di giurisdizione nella Chiesa di Gesù Cristo possiamo sicuramente progredire a quella investigazione che è il vero scopo che ci siamo proposti, quello cioè di esaminarne nella loro intima natura e nel loro vero concetto le due specie nelle quali si divide, cioè l'ordinaria e la delegata.

II.

Delle due specie di giurisdizione ecclesiastica, cioè l'ordinaria e la delegata.

Dicemmo in fine dell'articolo precedente che la giurisdizione *ordinaria* e la *delegata* sono le due specie nelle quali si divide l'ecclesiastica giurisdizione.

Siccome una tale asserzione è fondamentale per tutto ciò che dovrem dire in appresso, uopo è chiaramente dimostrarne la verità.

È noto varie essere le divisioni che si adoperano a distinguere i varî modi secondo i quali si può considerare la potestà di giurisdizione. — Infatti essa può considerarsi primieramente riguardo alla sua *estensione*, ossia riguardo a quegli obbietti che

con minore o maggiore ampiezza entrano nella sua sfera di azione. Secondo una tale relazione essa è *universale* o *particolare*. Puossi in secondo luogo considerare nella sua *intensità di azione* ossia nella maggiore o minore quantità di atti coi quali si esercita, e secondo ciò essa sarà *adeguata o inadeguata.*

Richiamando quel concetto che abbiamo dato nel precedente articolo della potestà di giurisdizione e dei suoi costitutivi cioè i poteri legislativo, giudiziario e coercitivo, giurisdizione adeguata sarà quella cui competono tutti gli atti di quelle tre funzioni o poteri. E per lo contrario sarà inadeguata se non possa esercitare tutti quegli atti. Così a modo d'esempio coloro i quali alla Chiesa, società perfetta, negano, o in tutto o in parte, il potere coercitivo, lasciando ora in disparte la manifesta contraddizione in cui cadono, non le concedono che un potere di giurisdizione imperfetto ed inadeguato. Parimente si vede, che dal considerare il vario modo col quale si pongono gli atti di giurisdizione, hanno la loro origine le distinzioni fra la giurisdizione di *foro interno* e di *foro esterno;* fra la *volontaria* e la *contenziosa,* finalmente fra la *collettiva* e la *singolare.* Scrivendo noi per coloro i quali sono appieno versati nella materia, sarebbe un fuor d'opera l'intrattenerci a spiegare cotali elementari partizioni che si adoperano ad esprimere le varie relazioni del potere di giurisdizione. E perciò non accennammo se non le più usitate.

Ma non dee dirsi così di quella divisione notissima della potestà di giurisdizione in *ordinaria* e *delegata.*

Una tale partizione è palese aver la sua ragione dal considerare l'*origine prossima* dalla quale essa nasce in colui che l'esercita. Diciamo dall'origine prossima, perchè trattandosi dell'ecclesiastica giurisdizione teniamo come indubitato, unico essere il fonte da cui, per volere di Cristo, primitivamente essa derivasi, cioè il romano Pontefice. Inoltre consideriamo soltanto la distinzione di giurisdizione *ordinaria* o *delegata,* lasciando in dis-

parte un terzo membro, quello cioè di giurisdizione *mandata*, di cui spesso occorre menzione nel diritto romano [1]. La ragione del far ciò sta nella Rubrica medesima delle Decretali nelle quali non si parla che del giudice *ordinario* e *delegato*. D'altra parte mostreremo a suo luogo che il vero concetto di quella che nel Diritto romano dicesi: *iurisdictio mandata*, rientra acconciamente secondo il sistema del Diritto Canonico, nella divisione accennata di giurisdizione ordinaria e delegata.

Prima di determinare il vero ed accurato concetto della giurisdizione ordinaria e delegata uopo è stabilire, come dicemmo da principio, esprimersi in questi due nomi le due specie di giurisdizione, nelle quali essa adequatamente si divide. Per intenderlo giova osservare primieramente, che una tale partizione consta di due membri di tal guisa fra sè opposti da escludersi l'uno dall'altro vicendevolmente: opposizione la quale, come è ben noto, è il massimo carattere della distinzione. Infatti l'una e l'altra conviene nel genere di *giurisdizione* ed insieme ne differisce in ciò che nella ordinaria la giurisdizione è di natura sua *iure proprio*, nella delegata *iure alieno*. Ora è evidente che il diritto proprio e il diritto altrui si escludono mutuamente. Ma diciamo di più; che questa differenza è una differenza *specifica* e conseguentemente che la giurisdizione ordinaria e delegata denotano le sole due vere specie di giurisdizione. Si osservi che una tale investigazione non è oziosa, perchè con ciò solo, se riusciremo a dimostrarlo, mancano, nel loro fondamento medesimo, di verità quelle teorie dei medesimi scrittori da noi accennate nel primo articolo, di una giurisdizione *anomala* che partecipi insieme dell'ordinaria e della delegata, essendo al tutto impossibile che si possano confondere due specie diverse le quali risultano da differenze essenziali e contraddittorie. Venendo ora al caso nostro apparisce subito che tutte quelle forme di giuris-

[1] *De officio eius cui mandata est iurisdictio.* D. I. 21.

dizione che si contengono nelle altre partizioni ricordate di sopra, possono egualmente attribuirsi all'uno ed all'altro membro di questa partizione, che noi diciamo specifica, in ordinaria e delegata.

Infatti la giurisdizione ordinaria può essere universale e particolare, adeguata ed inadeguata, contenziosa e volontaria, e via discorrendo. Parimenti la giurisdizione delegata riceve le stesse denominazioni. Una sola cosa non può dirsi della giurisdizione ordinaria, quella, cioè, di essere delegata e reciprocamente della delegata di essere ordinaria.

Inoltre è chiaro che la partizione della giurisdizione in ordinaria e delegata è la *prima* perchè, come dicemmo, si desume dall'*origine*, e quindi come più universale abbraccia tutte le altre che la presuppongono necessariamente.

Da ciò abbiam diritto d'inferire che tutte le altre partizioni esprimono ne'loro membri soltanto diverse *qualità* o *modi* o *affezioni* anche opposte fra loro, ma non esprimono *differenze essenziali* che costituiscono diversità di natura. Mentre in quella vece la partizione della giurisdizione in ordinaria e delegata esprime giurisdizioni diverse *nella loro natura*, le quali convengono bensì nel genere di giurisdizione ma fra loro differiscono per la loro medesima origine ed hanno quindi un'essenziale differenza ossia, ciò che torna lo stesso, differiscono *specificatamente;* e per conseguenza abbiamo a buon diritto affermato che una tale divisione è specifica.

Posta in sodo questa verità possiamo ora inoltrarci a determinare il vero concetto e l'esatta nozione della giurisdizione ordinaria e delegata. Ma dovendo noi nel far questo separarci alquanto da quello che più comunemeute si dice dagli autori se non in tutto nella sostanza, almeno in qualche particolare quistione, a non incorrere l'accusa di lasciarci dominare dalla smania del sistema più che guidare dall'amore della verità, seguiremo tal metodo del quale tutto si potrà dire fuorchè esso sia arbi-

trario. Proporremo da prima la dottrina esposta da' più chiari dottori della scuola giuridica cattolica scegliendo quelli i quali per maggior pregio di scienza ed erudizione sono più riputati fra coloro che alquanto più antichi del secolo nostro vengono meritamente considerati come illustri rappresentanti della scuola giuridica cattolica. Con essi esamineremo altresì ciò che intorno a questa quistione dicono gli autori più recenti a' giorni nostri. Dopo ciò prenderemo come base e fondamento di ogni nostra trattazione i testi medesimi delle Decretali, giacchè a nostro giudizio essi accuratissimamente ci danno non solo la sostanza della cosa ma eziandio le formole con cui esprimerla acconciamente. Che anzi non crediamo essere soverchiamente temerarî affermando che si sarebbero agevolmente eliminati tanti diversi pareri, se si fosse posto mente alla lettera medesima del testo canonico. Posto un tal fondamento ci sarà molto agevole il dare il vero concetto e l'esatta definizione delle due specie nelle quali si divide la giurisdizione, cioè l'ordinaria e la delegata.

III.

Si espongono le sentenze di alcuni più celebri autori intorno alla questione proposta.

Prima di esporre partitamente le sentenze degli autori intorno alla natura della giurisdizione ordinaria e delegata, uopo è premettere una generale osservazione rispetto al loro modo di ragionarne. Essa è che a formarsi il vero concetto di tutta intera la loro teoria, conviene ridurre ad una sintesi accurata e luminosa i varî elementi che sparsamente qua e là si trovano, giacchè in nessun di essi si trova direttamente trattata questa controversia. Che anzi talvolta, come a modo di esempio presso lo Schmalzgrueber, si trovano alcune, diremmo, apparenti contrad-

dizioni, come per esempio al titolo: *De officio Vicarii* si sostiene secondo verità che la giurisdizione che gli compete quantunque rivocabile *ad nutum* è ordinaria, ed altrove si annovera la perpetuità come carattere essenziale della giurisdizione ordinaria; il che, come ben si vede, è una vera contraddizione, sebbene, come diremo a suo luogo, vi sia un qualche modo di spiegarla.

Conviene quindi ridurre ad unità tutto ciò che essi dicono nei loro dotti commentarii intorno ai titoli delle Decretali: *De officio archidiaconi*, *De officio Vicarii*, *De officio et potestate iudicis delegati*, *De officio Legati*, *De officio iudicis ordinarii*: perchè da tutto questo insieme si ha la vera loro dottrina intorno alla questione che ora trattiamo.

Premessa questa osservazione eccoci partitamente ad esaminare le sentenze dei varî autori.

Primo sia il Pirhing [1]. Egli primieramente definisce la giurisdizione in genere: *potestas iure publico introducta cum necessitate iurisdicendi et aequitatis statuendae.*

Questa definizione, come nota egli stesso, è quella del diritto romano. Tuttavia soggiunge potersi più rettamente definire col Molina e col Laymann: *potestas alicuius auctoritatem et eminentiam habentis super alios sive publicam auctoritatem circa aliorum regimen seu gubernationem.* Venendo poi a definire la giurisdizione ordinaria dice che essa è propria di colui il quale in virtù del proprio ufficio, *ex proprio munere*, e quindi per un diritto a sè inerente, ne esercita gli atti. Conseguentemente giudice ordinario è colui, egli dice, che procede in suo nome e per sua autorità discute le cause e le definisce con giudiziale sentenza.

Dal che si scorge che la dignità, l'ufficio, la magistratura che a lui compete è il titolo in forza del quale egli ha ed esercita la giurisdizione.

[1] A non moltiplicare le citazioni ne'singoli luoghi crediamo meglio qui raccoglierle. Veggasi quindi: *De off. iud. ordin. Sect. 1 nn. 1, 2 § 2 n. 4. De off. et pot. iud. deleg. Sect. 1 § 5 n. 1; De off. Vic. Sect. 2 § 2 nn. 35, 39; De off. leg. init.*

Per lo contrario il giudice delegato, il quale appellasi eziandio *straordinario*, è colui il quale esercita gli atti giurisdizionali non già in suo nome e per un diritto a sè inerente, ma col nome solo ed autorità di colui di cui fa le veci. Si scorge subito che ove strettamente ci attenessimo alla formola di questa definizione noi dovremmo annoverare il vicario fra i delegati. Tuttavia lo stesso Pirhing là dove tratta di proposito della giurisdizione delegata aggiunge un tale carattere il quale toglie ogni difficoltà. E a chiarire meglio ancora il suo concetto aggiunge stupendamente al nostro scopo queste parole: Dal che si vede che la giurisdizione del giudice delegato differisce da quello del vicario generale del vescovo (la quale, come dimostrammo di sopra, è ordinaria) essendochè questi non ha una giurisdizione diversa, ma esercita la medesima giurisdizione del vescovo, mentre il delegato ha essenzialmente una giurisdizione distinta da quella del delegante sebbene a questa subordinata. Questo carattere della giurisdizione delegata espresso dal Pirhing è, come vedremo a suo luogo, prezioso per determinare la vera natura della giurisdizione ordinaria. Da questi principii da lui stabiliti si deduce che le formole *vices gerere alicuius*, ed *esercitare la giurisdizione in nome altrui* sono per sè medesime ambigue essendovi diversi modi di farlo, e quindi non poter esse adoperarsi per sè sole a definire la giurisdizione ordinaria e delegata; ma essere però carattere *essenziale* che distingue la giurisdizione delegata da ogni altra anche esercitata in nome altrui, quello che il delegante ed il delegato costituiscono due tribunali diversi e conseguentemente rappresentano due diverse persone giuridiche. Da questi principî e dalla dottrina che su di essi si appoggia si intende subito perchè il Pirhing affermi, malgrado le varie opinioni, ordinaria la giurisdizione così del vicario generale del vescovo come del legato della Sede Apostolica, perchè sia nell'uno sia nell'altro la giurisdizione è in forza *dell'ufficio*, *vi officii*, ossia in altre parole, per una disposizione di legge è antecedentemente annessa

in modo permanente e determinato almeno dentro certi limiti ad un ufficio ecclesiastico, sebbene questo non venga conferito con titolo perpetuo ed irrevocabile. Ma non precorriamo a ciò che dovremo dire di proposito.

Come il Pirhing, merita per la rinomanza di cui gode meritamente venire annoverato lo Schmalzgrueber [1]. Al titolo *De officio Archidiaconi* determinando quale sia la giurisdizione che a lui appellato nel Diritto canonico *vicario nato del vescovo* compete, dice essere essa ordinaria ma per tre capi distinguersi dalla giurisdizione dell' attuale vicario episcopale: cioè in primo luogo per aver egli un titolo perpetuo; in secondo luogo per essere la giurisdizione dell' arcidiacono direttamente originata dalla legislazione ecclesiastica; finalmente per aver egli un tribunale, ossia una giurisdizione diversa da quella del vescovo.

Le quali tre cose sono tutte all' opposto nel vicario generale del vescovo. Lasciando per ora ciò che si dice in secondo luogo che non è in tutto esatto come si vedrà dalla vera definizione della giurisdizione ordinaria, apparisce da una tale dottrina come lo Schmalzgrueber affermi perentoriamente ordinaria la giurisdizione del vicario generale ed eziandio del legato, e pienamente consenta col Pirhing nell' attribuire come carattere essenziale della giurisdizione delegata l' essere in tal guisa esercitata in nome altrui, che diversa sia la giurisdizione del delegante e del delegato.

Nè altramente in quanto alla sostanza delle cose il Reiffenstuel, autore egli pure di grande autorità, ragiona in questa materia.

Oltre ciò che egli dice indirettamente nell' illustrare i due titoli: *De officio Archidiaconi* e *De officio Archipresbyteri* affermando nell' uno e nell' altro la potestà ordinaria, *perchè congiunta all' ufficio,* nel che conviene in tutto collo Schmalzgrueber, tratta

[1] *De off. archid. n. 7; De off. Vic. n. 18; De off. et post. iud. deleg. n. 1; De off. leg. init.*

direttamente la controversia al titolo *De officio Vicarii*, e ne ragiona in questa forma [1]:

1° Determina accuratamente lo stato della controversia, cioè se la potestà del vicario generale del vescovo sia ordinaria o delegata, enumerando le opposte sentenze e gli autori che stanno per l'una e per l'altra.

2° Pone quindi come tesi che egli vuole dimostrare la seguente affermazione: la potestà ossia giurisdizione del vicario generale essere in sè e doversi chiamare ordinaria. E ne reca una doppia ragione. Primieramente per ciò che la giurisdizione la quale per una legge o canone è *conferita all'ufficio* è di sua natura ordinaria. Ora la giurisdizione del vicario generale, almeno dentro certi limiti, è per legge ecclesiastica attribuita all'ufficio; quindi essa è ordinaria. In secondo luogo la giurisdizione delegata è di tal natura che in essa sempre si ammette l'appello dal delegato al delegante. Ora per l'opposto la natura medesima della giurisdizione propria del vicario generale è di tal fatta che *essenzialmente* l'appello del vicario generale al vescovo è talmente ripugnante che per niuna consuetudine eziandio per qualsivoglia lunghissimo tempo può mai divenire legittimo.

Quindi è che una tale consuetudine nel testo medesimo della legge canonica è respinta come irragionevole ed essenzialmente nulla (*Cap. Non putamus 2 de Consuet. in 6*). Dal che si scorge quale sia il principio fondamentale donde il Reiffenstuel deduce il concetto della giurisdizione propria del vicario generale, cioè l'essere essa conferita all'ufficio.

Nel rispondere poi agli argomenti della opposta sentenza nota anche egli quel che già più sopra noi dicemmo, cioè che le formole *esercitare la giurisdizione in vece altrui* oppure per *altrui beneficio* sono per sè medesime ambigue e quindi non è da esse

[1] *De off. Archid. nn. 6 sqq.; De off. Archipresb. nn. 8 sqq. cum alleg.; De off. Vic. nn. 92-102 cum alleg.; De off. et pot. Iud. deleg. nn. 27-29 et 34, 35 cum alleg.*

che dee prendersi la norma a stabilire il vero concetto della giurisdizione ordinaria e delegata.

3° Maggiormente ancora chiarisce l'autore l'esposta dottrina, illustrandola acconciamente dalla ragione dei contrarî. Infatti egli dà questa nozione del giudice delegato: *Iudex delegatus est qui non habet iurisdictionem vi proprii officii, sed eam exercet ex beneficio et commissione alterius cuius vice fungitur.* È chiaro che la forza della differenza sta nella opposizione fra l'aver la giurisdizione *vi proprii officii* o non averla di tal guisa.

Di qui deduce pure la differenza che passa fra il giudice delegato e il vicario generale del vescovo, dicendo: *Nam per vicarium intelligitur ille qui gerit vices ordinarii in eodem loco ac tribunali in quo consuevit ipse ordinarius sedere: secus accidit in delegato ut iam dictum est.*

Ma sopratutto è da osservare il modo con cui pienamente scioglie la difficoltà a prima vista assai grave, quella cioè del delegato che dicesi *delegatus a Iure.* Infatti una tale delegazione sembra rappresentare una giurisdizione data *antecedentemente per disposizione di legge,* carattere da noi stabilito per la giurisdizione ordinaria. Ecco dunque come egli ragiona: *delegati a Iure sunt illi qui delegatam iurisdictionem habent e commissione iuris communis (Cap. Ad abolendam de Haer., ubi facultas datur Episcopis ut procedant tanquam Sedis Apostolicae delegati quod plus semel factum est a Concilio Tridentino). Nec dicas: si talis iurisdictio defertur a iure seu canone, ergo ipsa erit ordinaria non delegata. Respondeo enim cum Barbosa (De off. et pot. ep. part. 3 alleg. 92 n. 3 et aliis) nego sequelam. Adhuc enim iurisdictio illa, quae tribuitur Episcopis virtute talis clausulae est delegata non ordinaria haud obstante quod a iure communi deferatur: quia videlicet committitur ipsis* NON SUB RATIONE OFFICII SED PER MODUM SPECIALIS COMMISSIONIS *seu delegationis ut ipsum nomen tanquam delegatus Sedis Apostolicae importat. Id ipsum amplius a sensu contrario desumitur e cap. Licet in corrigen-*

dis 12 De off. ordin., ibi: ab Episcopo non tanquam delegato sed tanquam ordinario faciendis (loc. cit. nn. 34, 35).

Abbiamo voluto riferire distesamente questo passo del dottissimo autore per due ragioni di sommo rilievo. Primieramente perchè da esse chiaramente si rileva doversi distinguere un doppio mandato: quello cioè che conferisce *l'ufficio* che noi chiameremo *mandatum constituens in officio* e quello che conferisce la giurisdizione e quindi dee dirsi *mandatum constituens in iurisdictione.* In secondo luogo se la parola giudice, *iudex*, si adoperi per significare colui che semplicemente ha la giurisdizione, ne consegue che il vicario generale del vescovo, se può dirsi *vicarius datus* cioè *constitutus in officio e mandato episcopi* a differenza dell'arcidiacono che nella disciplina più antica era *vicarius natus* come dicesi nelle Decretali, non può tuttavia dirsi *iudex datus*, perchè almeno dentro a certi limiti la sua giurisdizione *è antecedentemente determinata dalla natura del suo officio come istituzione ecclesiastica* e quindi sotto questo riguardo non dipende dal volere o mandato del vescovo. In altri termini il vescovo potrà volere o no un vicario generale (sebbene anche ció debba intendersi rettamente), ma posto voglia averlo, la giurisdizione annessa all'officio è già antecedentemente in modo stabile determinata dalla disciplina della Chiesa.

Finalmente si ha una doppia conferma della teoria esposta dal Reiffenstuel nel modo con cui ragiona al titolo de *officio legati* ed all'altro *de officio iudicis ordinarii.* Imperocchè col testo medesimo del libro sesto delle Decretali *(cap. 2 de off. leg. in 6)* osservando che la potestà del pontificio legato è ordinaria, ed insieme presenta un'analogia, ricordata ivi dal Pontefice, colla giurisdizione propria dei proconsoli nella legislazione romana; dice ciò provenire dall'avere esso bensì *e commissione* l'ufficio, ma non la giurisdizione la quale, come abbiamo già detto, è antecedentemente in modo determinato, almeno dentro certi limiti, data dalla natura medesima dell'ufficio di legato.

Vale quindi anche in questo fatto quel che dicemmo più sopra del vicario generale episcopale.

Nell' altro titolo poi definisce essere giudice ordinario colui che esercita una giurisdizione in forza di un suo diritto (ossia antecedentemente determinata dalla legge), non già comunicata dall' altrui commissione. Dal che si vede che la giurisdizione ordinaria per sè stessa non è obbietto *del mandato*, anche quando in forza di esso si conferisce l' ufficio.

Ai già citati illustri autori dee aggiungersi il Pichler [1], sebbene in qualche espressione sia a nostro giudizio meno accurato. Così per esempio dopo tutto quello che abbiamo detto fin qui non si può ammettere senza una qualche spiegazione ciò che egli afferma riguardo al vicario generale, che egli ha la giurisdizione ordinaria ma che essa proviene *immediatamente* e *direttamente* dal vescovo. Imperocchè è chiaro che ove non vogliasi intendere per giurisdizione *l'ufficio* cui è annessa, una tale proposizione è falsa. Tuttavia il Pichler direttamente propugna che la giurisdizione del vicario generale come pure quella del legato pontificio è nel vero e stretto senso ordinaria.

Quindi il Pichler del pari che gli altri già citati conviene nelle dottrine medesime.

Ora si osservi che gli autori citati oltre all' essere per l' intrinseco loro merito riputatissimi, esprimono altresì il sentimento tradizionale, ci sia lecito usare tal voce, della scuola giuridica che li precedette, come si rileva dalle copiosissime allegazioni degli autori più antichi da loro riferite [2]. Quindi riesce più strano il trovare tutt' altro modo di ragionare negli autori più recenti, alcuni dei quali come il Berardi [3] ed eziandio il Devoti assai

[1] *De off. archid. n. 3 V. quamquam; De off. Vicarii n. 4 cum allegg.; De off. et pot. Iud. deleg. n. 3; De off. legati n. 1 in fine.*

[2] Vedi i luoghi sopra allegati.

[3] *Comment. in Ius eccles. univ. tract. de pot. eccl. dign. diss. 1 cap. 3* § *Iuris quoque.* E principalmente *diss. 5 cap. 1* § *Itaque* dove dice: « *Qui disputant an vicariorum iurisdictio ordinaria dicenda sit, an delegata, mihi videntur de vocabulis litem inferre, quando*

leggermente trattano questa materia. Altri poi per esempio il De Angelis, il Santi [1] ecc. introducono, come già abbiamo notato, una giurisdizione anomala, la quale partecipa dell'ordinaria e della delegata, giurisdizione della quale per quanto si cerchi non si troverà nè ombra, nè vestigio presso tutti gli autori fino a questo secolo e molto meno nel testo canonico.

Dal che modestamente ci sia lecito osservare che se dai moderni autori si può e si deve ritrarre utile grandissimo per le ricerche storiche e critiche come pure per gli studî della legislazione comparata; per quel che si attiene alla retta intelligenza del testo secondo i criterî scientifici del giure, è ancora alla scuola antica che convien ricorrere e colla norma di essa dirigere le ulteriori investigazioni.

Infatti mentre gli autori più recenti assai facilmente trattano di oziosa e di inutile la questione, per esempio, se il vicario generale abbia giurisdizione ordinaria o delegata, gli antichi in quella vece la dicono questione importante agitata in senso diverso, e qualunque sia la sentenza che essi prescelgono si adoperano con ogni accuratezza a risolverla scientificamente.

Unica eccezione a quanto diciamo sarebbe lo Zallinger, il quale per la profondità, la sodezza, la vastità della dottrina meritamente può essere chiamato l'ultimo rappresentante di quella illustre schiera di dottori della scuola cattolica che abbiamo enu-

alias in rem, in caussam, inque effectus omnes consentiunt etc. » Devoti, *I. C. universum ad tit. De off. Vic. Sect. III. V. num ordinaria* etc.

[1] De Angelis *Praelec. I. C. ad tit. De off. Vic. n. 11.* — Santi, *Prael. Iur. Can. ad tit. De off. Vic. nn. 20, 21.*

Riguardo poi a ciò che essi pongono come principio fondamentale, il nesso cioè fra la potestà ordinaria e il titolo del beneficio, diremo a suo luogo; trattando cioè la questione dell'inamovibilità dei parrochi come corollario della presente dottrina.

Così pure non possiamo convenire col ch. Vering *(Georgii Phillips Compen. Iur. eccl. auct. atque em. ed. Frid. Henr. Vering. Ratisbonae 1875, § 177 e nota annessa)* il quale richiede come carattere essenziale della giurisdizione ordinaria la perpetuità. In quella vece egregiamente definisce l'Aichner *(Comp. iur. eccl. § 24 n. 4.b)* la giurisdizione ordinaria, *quae a iure aut a superiore ita officio cuidam vel dignitati ecclesiasticae adnexa est, ut personae in hoc officio vel in hac dignitate constitutae vi muneris seu ex iure proprio competat.* Dal che si vede convenire egli con noi nel concetto fondamentale della nota essenziale della giurisdizione ordinaria.

merato. Egli (*Inst. Iur. eccl. etc. De off. Archid. etc.* [1, 23-28 incl.] § 486 n. a.) sembra ivi tenere intorno alla giurisdizione del vicario generale la sentenza che essa partecipi dell'ordinaria e della delegata, il che per noi è contradditorio.

Vi sono però due cose preziose per la nostra sentenza in ciò che egli dice. La prima che la giurisdizione del vicario generale, *nunquam delegata vocatur in iure*, confessione come ognuno vede assai rilevante. L'altra che il vicario, *postea quam constitutus est, iure suo et vi officii ab iure approbati exercet ea quae sunt iurisdictionis episcopalis*. Dal che si vede di nuovo che il concetto fondamentale che noi ci studiamo di confermare, perfezionare ed illustrare, trasparisce, più o meno, da tutti i dettati della antica scuola. Siamo quindi tutto fuorchè novatori.

Se non che l'aver richiamato le sentenze de' più celebri giuristi della scuola cattolica intorno alla quistione che ci siamo proposti di esaminare non fu per altro se non per allontanare da noi la taccia di novatori temerarî, cosa che più d'ogni altra aborriamo.

È tempo omai che prendiamo ad esame imparzialmente e col solo amore della verità il testo medesimo della legislazione canonica per ricavarne gli elementi del vero concetto della giurisdizione ordinaria e delegata.

IV.

Esame dei testi delle Decretali intorno alla proposta quistione.

Ciò che ci proponiamo in questo articolo è l'investigare nel Testo medesimo quali sieno gli elementi che costituire debbono il vero concetto della giurisdizione ordinaria e delegata, e le formole per esprimerlo convenientemente. Scegliamo quei testi nei quali più splendidamente si rinviene l'una e l'altra cosa.

Sia primo il capo: *Licet 2 de off. vicarii in 6*. Ivi si dice primieramente con formola chiara che il vicario è costituito *dal*

mandato o commissione *dell'ufficio* non della giurisdizione. *Licet in officialem Episcopi per commissionem officii generaliter sibi factam, causarum cognitio transferatur; potestatem tamen inquirendi, corrigendi .... transferri nolumus in eundem, nisi sibi specialiter haec committantur.* Dove è chiaro che l'obbietto del mandato è l'ufficio, e la giurisdizione non è che la conseguenza in forza della natura medesima dell'ufficio. In secondo luogo si distinguono espressamente quelle cose che *ipso iure* si contengono nell'ufficio commesso da quelle che specialmente gli si conferiscono direttamente ossia con vera e propria delegazione.

Parimenti nel capo *Legatos 2 de officio leg. in sexto* si legge: *Legatos quibus in certis provinciis committitur legationis officium .... provinciarum sibi commissarum ad instar proconsulum ceterorumque praesidum .... ordinarios reputantes etc.*

Anche qui ricorre la formola: *commissio officii.*

Inoltre direttamente ed in modo espresso si attribuisce loro la giurisdizione ordinaria, illustrandone il concetto col paragone della giurisdizione proconsolare. Dal che è lecito inferire primieramente che la distinzione da noi fatta più sopra tra il *mandatum constituens in officio* e il *mandatum constituens in iurisdictione* è fondata nel testo medesimo della legge sia per la cosa in sè, sia per la formola con cui è espressa.

In secondo luogo si deduce che secondo il testo canonico la potestà o giurisdizione del vicario, del legato, del vescovo, dei prelati ad essi inferiori si chiama ed è in realtà *ordinaria* perchè ogni uno di essi la possiede per diritto proprio *(iure suo).* Infatti il vescovo e il prelato inferiore l'hanno in forza dell'ufficio che loro è proprio per titolo irrevocabile e perpetuo: il legato in quella vece e il vicario l'hanno altresì in forza dell'ufficio ma solo *commesso* in modo temporario e revocabile. Niuna meraviglia quindi che l'una e l'altra giurisdizione sia nel vero senso ordinaria. Tuttavia vi è una differenza riguardo al secondo modo accennato. Egli è che nel legato il solo ufficio è

commesso, rimanendo distinta la personalità giuridica ossia il tribunale del legato e del Pontefice, mentre nel vicario l'ufficio è di tal guisa commesso che si ha altresì l'identità della persona giuridica del vescovo e del suo vicario generale. Quest'ultima proprietà si afferma in più maniere nel testo medesimo.

Infatti nel capo *Romana I. de Appell. in 6* si dice da prima espressamente che una è la persona giuridica ossia il tribunale del vescovo e del vicario, colla formola: *episcopum et vicarium generalem esse unum idemque auditorium seu tribunal*, e se ne deduce come effetto necessario il non potersi appellare dal vicario al vescovo. In secondo luogo se ne dà una conferma per la ragione dei contrari, concedendosi la facoltà di appellare al tribunale del vescovo dalla sentenza dell'arcidiacono ed altro inferiore prelato. Imperocchè sebbene essi abbiano la potestà ordinaria in forza dell'ufficio che essi hanno, cui è annessa una propria giurisdizione, tuttavia non hanno l'altro carattere dell'identità della persona giuridica, che è unicamente proprio dell'ufficio del vicario generale nella legislazione ecclesiastica.

Ma nel capo medesimo al § *Cum autem, ibi* si ha la formola *commissio causae* ossia *commissio iurisdictionis (nec etiam aliis illam* [*causam*] *committant)* dove evidentemente trattandosi di potestà delegata, torna lo stesso *causam committere* e *delegare iurisdictionem.* Abbiamo dunque qui un mandato che *directe per se constituit in iurisdictione*, e conseguentemente questa formola è pienamente fondata nel testo medesimo ad esprimere la giurisdizione delegata che ivi chiaramente contraddistinguesi dall'ordinaria, perchè, come abbiamo sopra udito dal Barbosa citato dal Reiffenstuel, non si conferisce *per modum officii.*

Parimente questà identità della persona giuridica nel vescovo e nel suo vicario generale si considera di tal guisa *essenziale* nel Giure, che si ritiene come intrinsecamente irragionevole e quindi per sè medesima irrita e nulla qualsivoglia eziandio più

diuturna consuetudine di interporre appellazione dal vicario al vescovo. Capo *Non putamus 2. De consuet. in 6*, già citato.

Finalmente non potendosi avere la facoltà di delegare in modo principale *(principaliter)* cioè come *primo delegante*, se non da chi possiede la potestà ordinaria *(Cap. Cum Episcopus 7 de off. ord. in 6)* questa facoltà si attribuisce al vicario generale del vescovo *(Cap. Romana 1. de off. vic. in 6 e Cap. Quod sedem 10 de off. iud. ord.)*.

In quella guisa che per il concetto della giurisdizione ordinaria e la sua definizione, abbiamo già dal testo canonico gli elementi a ciò opportuni, così consultando il testo medesimo conosciamo quel che debba dirsi della delegata. Infatti essendo essa costituita *direttamente e per sè* dal mandato, ne viene che la formola *alienum beneficium* riguarda direttamente la giurisdizione; il che vuol dire che non è già termine del *benefizio o commissione* il conferire un ufficio al quale è antecedentemente annessa per *disposizione di legge e in modo permanente d'istituzione* la giurisdizione medesima, ma in quella vece il termine del *benefizio* ossia *commissione* è la giurisdizione medesima. Quindi ne segue necessariamente che il delegato agisce *nomine alterius* in guisa tale che *nihil habet proprium*, ed insieme per l'essenza medesima della potestà è una persona giuridica diversa quantunque subordinata *(Cap. Sane 11 de off. et pot. iud. deleg.)*. — Dal che apparisce perchè il delegato paragonato al giudice ordinario chiamasi *straordinario (Cap. De cetero 5 de transact.)*.

Quindi si distingue espressamente in più luoghi delle Decretali la potestà ordinaria dalla delegata generalmente, per esempio nel Capo *Si quis (4 De foro comp.)* ove si dice che se il vescovo sia ricusato come sospetto e ciò con fondata ragione, deve egli dare un giudice delegato, non sospetto, a definire la controversia sebbene spetti poi al vescovo l'esecuzione della sentenza. E ancora più chiaramente una tale distinzione vien palesata quando si distingue il vicario del *vescovo* e il *delegato*

del vescovo medesimo. Così nel capo: *Si contra (4 De off. et pot. iud. deleg. in 6)* trattandosi la questione del ricusare il giudice sospetto e proponendosene vari casi si leggono queste notevoli parole: « *Cum autem ipse Delegatus episcopi recusatur, recusationis causa coram episcopo est probanda. Idem est si officialis recusetur eiusdem, licet ad ipsum ab eodem officiali nequeat appellari* ». Abbiamo qui primieramente le due giurisdizioni diversamente espresse nei subbietti che le posseggono: l'uno si chiama delegato *del vescovo*, l'altro *officiale* o *vicario;* si noti la conseguenza che ne deriva, il potersi cioè appellare o no da esso al vescovo, mantenendosi espressamente quel carattere assegnato, come vedemmo dagli autori, per essenziale alla giuridizione delegata, la diversità cioè della persona giuridica del delegato e del delegante. Che anzi in uno stesso subbietto, ma operante per diversa giurisdizione, l'una dall'altra viene accuratamente distinta. Così nel Capo *Ad abolendam (9 De haeret. § fin.)* si dice: « *Si qui vero fuerint qui a lege Dioecesanae iurisdictionis exempti, soli subiaceant Sedis Apostolicae potestati nihilominus in his quae sunt contra haereticos instituta episcoporum subeant iudicium et eis in hac parte tanquam a Sede Apostolica delegatis non obstantibus libertatis suae privilegiis obsequantur* ». Dove manifestamente la potestà ordinaria non potendosi esercitare sopra coloro che pel privilegio dell'esenzione sono immediatamente soggetti alla Sede Apostolica, è necessario che si adoperi quella che immediatamente può aversi per delegazione. Quindi altresì nel Capo *Licet in corrigendis (12 De off. ordin.)* si ha la formola espressa: « *Ab episcopo non tanquam delegato sed tanquam ordinario* »: formola di cui non può invero trovarsene un'altra più perentoria.

Finalmente essendo termine unico ed immediato della delegazione, per quel che abbiamo detto, *l'esercizio di una giurisdizione comunicata*, ne consegue che la formola *iudex datus* è identica all'altra *iudex delegatus*, e conseguentemente niun giudice ordi-

nario anche in forza di un ufficio semplicemente *commesso* potrà dirsi *iudex datus*, perchè, come abbiamo notato, gli è bensì conferito *ad nutum* l'ufficio, ma conferito una volta egli ha ed esercita la giurisdizione come propria per disposizione di legge, almeno dentro certi limiti.

Da quanto siamo venuti discorrendo sin qui assai distesamente delle sentenze degli autori, e sopra tutto dei concetti e delle formole per esprimerli che ci somministrano i testi medesimi delle Decretali riguardo alla questione che abbiam preso a trattare, abbiamo abbondantemente quanto ci è d'uopo per dare in brevi formole il doppio concetto e la doppia definizione della giurisdizione ordinaria e delegata.

V.

Vero concetto e vera definizione della giurisdizione ordinaria e delegata.

Lo scopo che dobbiamo proporci nello stabilire il concetto e la definizione della giurisdizione così ordinaria come delegata è quello di proporla in tal modo che abbia sopra tutto due caratteri: primieramente che non dia luogo ad equivoci, ma con formole assolute e determinate esprima la verità: in secondo luogo che ciò faccia con formole chiare, e per quanto si può abbastanza concise per poter così più agevolmente scolpirsi nella memoria.

Ad ottenere questa maggiore chiarezza procederemo non a modo di seguìto ragionamento, ma distingueremo per capi i varii elementi della dimostrazione.

1° È chiaro da quanto abbiamo detto, che la formola comunemente adoperata, quella cioè del Diritto romano, colla quale la giurisdizione ordinaria è quella, *quam quis habet iure suo;* e la delegata, *quam quis habet alieno beneficio,* non è scevra in tutto

di ambiguità e di equivoco. A non incorrere quindi in qualche confusione di idee, è necessario *spiegarla* e *perfezionarla.*

2° L'equivoco nasce, se ben si mira, tanto dal termine *iure suo*, quanto dall'altro *alieno beneficio.* Infatti può uno avere per doppio modo la giurisdizione come diritto proprio. Può averla in primo luogo in guisa che per titolo proprio egli possegga l'ufficio ecclesiastico cui è annesso, e però si può dire che è in lui *principalmente* (supposta sempre la primordiale comunicazione remota fatta dal romano Pontefice in ogni grado della ecclesiastica giurisdizione) e in questo senso la giurisdizione non è a lui comunicata. Ma si può altresì comunicare la giurisdizione, se posso dir così, accessoriamente, in quanto cioè può dipendere dalla libera volontà il comunicare o no un ufficio ecclesiastico che ha già in sè come propria una determinata giurisdizione.

In tal caso la giurisdizione in realtà è propria; tuttavia in qualche senso può dirsi almeno *accessoriamente comunicata.* Ciò molto più vale quando una tale comunicazione dell'ufficio inchiude, come nel vicario generale, l'identità della persona giuridica.

3° Parimente vi ha un doppio modo col quale si può e si deve intendere la giurisdizione avuta *alieno beneficio* o anche, come dicesi nel testo, *e commissione.* Primieramente quando in modo immediato e diretto è la giurisdizione medesima ciò che è termine dell'altrui *benefizio* o *mandato.* In secondo luogo quando ciò che è termine del mandato rivocabile per sè a libito della volontà altrui, è un ufficio che ha annessa la giurisdizione.

Nell'un modo e nell'altro esiste un *beneficium alienum*, ma diversissimo in sè e nelle sue conseguenze. Dal primo si ha la giurisdizione puramente delegata; dall'altro si presuppone sempre la giurisdizione come indipendente dall'altrui volontà.

4° Di qui consegue doversi distinguere un doppio mandato: uno dee dirsi *constituens in iurisdictione*, cui risponde come ter-

mine la giurisdizione delegata: l'altro, *constituens in officio*, dal quale nasce la condizione richiesta ad avere la giurisdizione ordinaria ad essa congiunta.

5° Parimente si ha un'altra conseguenza di massima importanza, che, cioè, la *perpetuità* non è carattere essenziale della potestà ordinaria, e però non può adoperarsi con verità e con giustizia a distinguerla dalla delegata.

Il che viene a dire in altri termini che vi è o vi può essere una giurisdizione strettamente e a tutto rigor di termini ordinaria senza essere perpetua.

Questo corollario avrà un'importantissima applicazione nella quistione tanto agitata dell'inamovibilità o amovibilità dei parrochi e altri aventi cura di anime.

6° Quindi crediamo poter con tutta sicurezza affermare, doversi accuratamente per non cadere in errore distinguere l'una dall'altra queste tre cose: *beneficium*, *officium*, *iurisdictio*. La giurisdizione ordinaria dipende dall'ufficio al quale è congiunta *antecedentemente* e per disposizione della legislazione medesima *(antecedenter et ex iure)*, di guisa che col solo conferire l'ufficio vien per ciò stesso ad aversi la giurisdizione. Ma per lo contrario l'essere la giurisdizione annessa ad un *beneficio* il quale, preso nello stretto senso del giure ecclesiastico, è di sua natura perpetuo, non muta la natura della giurisdizione ordinaria ma soltanto ne rende, se così voglia dirsi, più perfetta la possessione. Ossia, in altri termini, chi possiede la giurisdizione ordinaria annessa ad un beneficio ecclesiastico, la possiede con un titolo di natura suo perpetuo ed irrevocabile, mentre chi possiede la giurisdizione ordinaria annessa ad un ufficio semplicemente *commesso*, non l'ha che con un titolo di natura sua revocabile e temporaneo. Ma sì nell'un caso come nell'altro la giurisdizione essendo antecedentemente e per disposizione di legge annessa all'ufficio, è sempre *ordinaria* e vale anche qui il noto adagio: *plus et minus non mutant speciem.* Di qui si capisce perchè nel

testo canonico la giurisdizione del legato pontificio e quella del vicario del vescovo sia puramente e semplicemente chiamata ordinaria.

7° L'identità della persona giuridica del vescovo e del suo *officiale o vicario generale* è *carattere essenziale* della giurisdizione *vicaria*, carattere che la distingue da ogni altra ordinaria giurisdizione e le dà un essere suo proprio. Che poi non si dia vera e propria appellazione dalla sentenza del vicario generale al vescovo, ciò è solamente una conseguenza che viene di per sè dalla natura medesima dell'istituzione.

Infatti se essa essenzialmente consiste appunto in questo che il vescovo e il suo vicario generale costituiscano una sola persona giuridica o, come abbiamo veduto dirsi più sopra, sia uno l'uditorio, il concistorio, il tribunale di ambedue, è chiaro essere impossibile ed assurdo l'appellare dall'uno all'altro. Abbiamo voluto notar questo perchè, come si fa da alcuni, non si confonda l'essenza medesima dell'ufficio del vicario generale del vescovo e ciò che ne è solo legittima conseguenza.

8° Ad evitare altresì di cadere in abbaglio, uopo è osservare darsi alcuni casi nei quali il giudice delegato, che ha il potere di suddelegare alla sua volta la giurisdizione ricevuta, non può tuttavia ricevere l'appello dalla sentenza del suddelegato. Sembrerebbe con ciò che il secondo delegante e il suddelegato da lui formino una sola persona giuridica.

Ora questo, come abbiamo detto di sopra, è escluso dalla natura medesima della giurisdizione delegata la quale, come abbiamo udito dal Pirhing, richiede *essenzialmente* che sia diversa la persona giuridica del delegato e del delegante.

Ma se ben si riflette tosto si scorge esserne tutt'altra la cagione. Essa è in ciò che quando il giudice delegato ha la facoltà di delegare alla sua volta la giurisdizione ricevuta può farlo in due modi: o delegarla in guisa da ritenerne ancora per sè una qualche parte, per esempio il diritto di ammettere l'appellazione; ovvero

delegarla in guisa da trasmetterla interamente, e quindi rinunziando implicitamente anche al diritto di ammettere l'appellazione. Si vede subito che in tal caso si deve appellare dalla sentenza del suddelegato all'autorità di colui dal quale fu fatta la prima delegazione, ossia del giudice ordinario. Non vi è quindi nessuna identità di persona giuridica, anzi l'una dall'altra persona rimane essenzialmente diversa, e quindi altresì non vi ha per nessuna maniera quella che chiamasi giurisdizione vicaria.

9° Parimente si intende quel che più sopra vedemmo notarsi dagli autori, segnatamente dal Barbosa, che cioè quella delegazione che dicesi *ab iure* non è fonte di giurisdizione ordinaria sebbene sembri *antecedentemente* conferita; e la ragione è perchè non vien conferita *per modum officii*, ma solo *per modum specialis commissionis.*

10° Da quanto abbiamo stabilito fin qui possiamo dunque conchiudere, che il *carattere* o nota essenziale della giurisdizione *ordinaria* sta in questo che *antecedentemente, almeno dentro certi limiti,* sia annessa *ad un officio, o istituzione ecclesiastica.*

L'ufficio poi può essere congiunto con un benefizio propriamente detto, ed in tal caso la giurisdizione ordinaria si ha per un titolo per sè medesimo perpetuo ed irrevocabile: ovvero l'ufficio è semplicemente commesso in forza di un mandato o ingiunzione di volontà, *per iniunctionem voluntatis*, ed in tal caso la giurisdizione è sempre ordinaria ma si ha per un titolo per sè medesimo revocabile e temporaneo. Inoltre in questo secondo caso l'ufficio commesso può avere o no, per la sua natura, l'identità della persona giuridica: se ha questa identità ne consegue la giurisdizione ordinaria del vicario generale episcopale, se n'è privo si avrà la giurisdizione ordinaria del legato.

Stabiliti così accuratamente tutti i caratteri essenziali della giurisdizione *ordinaria* nei varii suoi modi, crediamo che la sua esatta e compiuta definizione sia la seguente: *Iurisdictio ordinaria est ea quae est antecedenter adnexa alicui officio ecclesia-*

stico sive inhaerenti personae titulo perpetuo sive simpliciter commisso, cum vel sine identicae personae iuridicae communicatione. O più brevemente, presupposta la spiegazione già antecedentemente fatta dei termini, si può definire così: *Iurisdictio ordinaria est illa quae est antecedenter adnexa alicui officio ecclesiastico vel proprio vel commisso.* — Passiamo ora alla definizione della giurisdizione delegata.

11° Il carattere *o nota essenziale* della giurisdizione delegata è, come abbiamo veduto, che essa *direttamente e per sè stessa* non è congiunta antecedentemente con un ufficio ecclesiastico, e perciò è conferita per sè sola a modo di commissione o mandato, sia che questo mandato provenga dalla volontà di una persona *(delegatio ab homine)* sia che provenga da una disposizione di legge *(delegatio a iure).* Quindi è *essenziale e necessaria* nella giurisdizione delegata la diversità della persona giuridica nel delegante e nel delegato. Dissi che una tale diversità è essenziale e necessaria, perchè altra cosa è l'aver la giurisdizione delegata e, come dicesi, *commessa,* ed altra cosa è commettere un ufficio cui antecedentemente è annessa la giurisdizione; nel primo caso, se possiam dir così, si comunica solamente l'effetto, nel secondo si comunica la stessa causalità. Nel primo caso il termine dell'azione è la giurisdizione; nel secondo è l'ufficio cui è già antecedentemente e come sua propria annessa la giurisdizione.

12° Quindi la giurisdizione delegata, per la ragione medesima dei contrari, deve assolutamente definirsi nel modo seguente: *Iurisdictio delegata est ea quae ipsa commissione sola confertur atque ita ut essentialiter et necessarie sit diversa persona iuridica delegantis et delegati.* O più brevemente, presupposta la spiegazione già data dei termini: *Iurisdictio delegata est ea quae directe ac sola per mandatum alteri tanquam iuridice inferiori committitur.*

Allorchè noi diciamo, che queste due definizioni, della giurisdizione ordinaria cioè, e della delegata, date da noi sono esatte

e perfette, intendiamo di dire che esse, senza equivoci, con tutta verità e con accurata distinzione di concetti, esprimono la vera natura ed essenza dell'una e dell'altra.

Ma non vogliamo esser di tal guisa esclusivi da pretendere che non si possa, pur ritenendo il concetto, esprimerle forse con parole più acconce; quantunque confessiamo candidamente, che è solo dopo una lunga riflessione che abbiamo scelte quelle da noi adoperate.

Chiarito per cotal modo il concetto della giurisdizione ordinaria e delegata, si scorge agevolmente che la divisione della giurisdizione in questi due membri è adeguata, ossia che non vi ha altro membro che possa ad esso inframmettersi. — Infatti i caratteri essenziali da noi sopra stabiliti per l'una e per l'altra ciò dimostrano ad evidenza. Ciò posto, è pregio dell'opera il ricercare in qual senso debbano intendersi quegli autori i quali distinguono fra la giurisdizione *mandata* e la giurisdizione semplicemente *delegata*.

Eliminiamo da prima la confusione che potrebbe nascere dal chiamare giurisdizione mandata quella che è annessa ad un *officio commesso*. Dopo tutto quello che abbiamo lungamente ragionato fin qui, è chiaro che tale giurisdizione è nel vero e proprio senso ordinaria, e quindi non può dirsi mandata se non con poca esattezza di formole. Se quindi la giurisdizione che dicesi mandata non è di questa forma, essa non può essere altra che delegata. Donde ne segue che la distinzione fra giurisdizione delegata e mandata non può esprimere che una qualche differenza meramente accidentale. In tal modo crediamo si debbano intendere quegli autori che distinguono fra l'una e l'altra. Ne citeremo ad esempio uno dei più rinomati, lo Schmalzgrueber [1], il quale così ragiona: Vi è gran differenza, fra l'aver uno la giurisdizione mandata o solamente la delegata. Imperocchè in primo

[1] *De off. et pot. iud. del. n. 3.*

luogo colui che ha la giurisdizione mandata, in molte cose è pareggiato al giudice *ordinario*. Inoltre sebbene egli non possa trasmettere nel modo medesimo *(mandare iurisdictionem)* la giurisdizione che egli ha, può tuttavia dare il giudice *(iudicem dare)*, o, ciò che torna lo stesso, delegare ad una causa particolare [1]. In terzo luogo a lui si concede la giurisdizione per intero, cioè colla piena potestà di eseguir la sentenza, il che chiamasi imperio misto *(imperium mixtum)*, mentre all'opposto a colui il quale ha solo la giurisdizizione delegata non si concede, oltre la cognizione della causa, coercizione propriamente detta, ma solamente la giurisdizione priva della facoltà piena e perfetta di esecuzione. Finalmente non si può rettamente appellare dalla sentenza del giudice avente giurisdizione mandata al mandante, a meno che questi non abbiasi ritenuta alcuna parte di giurisdizione, ma devesi appellare al suo superiore [2]. Ma in quella vece si concede sempre l'appello dal delegato al delegante [3]. Premesse queste osservazioni conchiude in tal guisa lo Schmalzgrueber: ma sebbene le cose sin qui accennate siano vere, tuttavia presso gli autori comunemente chiamasi delegato così colui che ha la giurisdizione mandata quanto colui che ha la delegata.

Ora, se non andiamo del tutto errati, questa dottrina dello Schmalzgrueber conferma egregiamente tutta la teoria da noi esposta. Imperocchè primieramente molti di quei caratteri coi quali nel Giure romano vien descritta la giurisdizione così detta *mandata* convengono pienamente a quell'officio che abbiamo chiamato *commissum ex mandato cui antecedenter est adnexa iurisdictio*. In secondo luogo è da notarsi che anche alcuni i quali, inerendo alla *lettera* delle Decretali, dicono che il vicario e il legato hanno giurisdizione ordinaria, quando poi trattano di proposito del giudice ordinario richiedono come carattere costitutivo

[1] L. Cum praeter 12 §. iudicem. D. De Iud.
[2] L. Quod dicitur. 1. D. Quis et a quo appelletur.
[3] L. unic. C. Qui pro sua iurisd.

la *perpetuità.* Ora quantunque ciò sia falso, si spiega tuttavia il modo ambiguo, anzi contradditorio con cui si esprimono, dimenticando allora la *lettera* del Testo per una arbitraria presupposizione.

Se poi da ultimo si voglia istituire un raffronto fra le cose da noi dette e ciò che dicesi nel Diritto romano [1], tosto appariscono manifeste le deduzioni seguenti:

Primo: se con una formola generale si chiami giurisdizione *mandata* quella che si esercita non in nome proprio ma altrui *(non proprio sed alieno nomine)*, allora nel diritto canonico essa egualmente abbraccia il doppio mandato chiamato da noi *constituens in officio* e *constituens in iurisdictione.*

Secondo: di qui forse ebbe origine l'equivoco dal quale sorse la controversia se la giurisdizione, a modo d'esempio, del vicario generale del vescovo sia ordinaria o delegata. Infatti un tale equivoco è impossibile se, messa in disparte l'appellazione di giurisdizione mandata, si ritenga solamente quella di giurisdizione ordinaria e delegata.

Terzo: se finalmente si chiami giurisdizione mandata in un modo al tutto determinato quella che *sola et directe per mandatum confertur*, come abbiamo più sopra spiegato, allora essa altro non è che la delegata cui talora s'aggiunge una qualche qualità meramente accidentale nel modo ed esercizio della delegazione. Quindi con tutta ragione si prende nel Diritto Canonico come promiscua l'una e l'altra appellazione.

Dal che si scorge che la Chiesa nella sua legislazione si avvale del Diritto romano, in guisa, che non già le sue leggi a questo, ma questo come le piace accomoda alle sue leggi.

(Continua)

SEBASTIANO SANGUINETI.

[1] V. ne' Digesti il titolo: *De officio eius cui mandata est iurisdictio.*

LE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO E IL PENSIERO STOICO

(Continuazione: v. anno 1889 pag. 383).

Capo IV.

L'ascesi stoica e la penitenza cristiana.

La virtù della penitenza o mortificazione cristiana, la quale prende nomi diversi, secondo che comprime l'una o l'altra delle nostre ree inclinazioni, muove da un principio soprannaturale ed è ordinata a un fine anch'esso soprannaturale. Stando al concetto della cristiana redenzione, Gesù soddisfece per tutti gli uomini; ma la sua soddisfazione, benchè copiosissima, non ci viene applicata, se non quando, aiutati dalla grazia divina, ci sforziamo d'immedesimarci con Gesù e d'imitarne le opere soddisfattorie, accettando e soffrendo volontariamente una qualche pena temporale, sì per compensare nel merito di Gesù l'ingiuria che facciamo a Dio peccando, e sì per redimere nello stesso merito la pena eterna a noi meritata, e renderci degni del possesso interminato del sommo e assoluto bene. Ed è giusto che l'uomo, peccando sempre per incomposto desiderio di piacere, redima il suo peccato con la pena e col dolore; i quali per sè stessi non varrebbero a nulla, ma acquistano valore grandissimo dalla pena e dai dolori di Gesù a cui si uniscono. Così la penitenza o mortificazione cristiana, che mai non si scompagna da una certa forma di dolore, mentre ci assomiglia al Cristo, uomo dei dolori e pazientissimo in tutta la vita, fortifica l'animo, purifica gli affetti, distoglie dall'amore disordinato del piacere, e. che è più, ci avvezza a considerare e accettare il dolore qual sorgente di espiazione e di merito, e qual rimedio supremo ai mali della nostra vita morale. Di tal guisa la penitenza cristiana, educandoci ai magnanimi sforzi, elevandoci sopra le più potenti inclinazioni di nostra natura, dà alla vita morale un vigore, uno slancio e un ardire via via più perfetto.

Ecco perchè la virtù della penitenza cristiana ha tanta importanza, ed è annunziata con tanta solennità fin dai primi albori della nuova religione. Giovanni, il precursore, a preparare degnamente gli animi dei suoi concittadini alla venuta del Messia non ha altra parola che quella della penitenza: Fate penitenza, giacchè il regno dei cieli è vicino. — [1] Sicchè di lui è detto

[1] *Matth.* III, 2. *Marc.* III, 8. *Luc.* III, 8.

che predicò il battesimo della penitenza per la remissione dei peccati [1]. E volendo dare alla sua parola la maggiore efficacia, egli pel primo ci lasciò di quella virtù il più luminoso esempio. Narrano infatti gli Evangeli che predicando nel deserto, aveva il suo vestimento di peli di cammello e una cintura di cuoio ai fianchi; e suo nutrimento erano locuste e miele selvatico — [2].

Giovanni, fatto prigione e messo a morte per avere annunziato la verità, ha compiuto la sua missione. Viene la missione di Gesù; e Gesù, comincia a predicare, ripetendo la parola di Giovanni. Da Marco e da Matteo sappiamo che dopo la prigionia del precursore, Gesù andò nella Galilea, predicando l'Evangelo del regno di Dio, e dicendo: di Dio il regno è vicino; pentitevi, e credete all'Evangelo. — [3] A proposito degli uccisi da Pilato e dei morti sotto le ruine della torre del Siloe, Gesù ammonisce severamente certi tali, che pretendevano vedere in quei disgraziati altrettante vittime della divina vendetta; e indi prende occasione d'invitarli a far penitenza dei peccati e a tempo debito, dicendo loro: Se non vi pentirete, tutti allo stesso modo perirete. — [4] Nel confidare ai suoi discepoli la nobile missione di annunziare al mondo il regno di Dio, Gesù comanda loro che nulla avessero preso pel viaggio se non il solo bastone, non sacca, non pane, non moneta; ma fossero calzati di sandali, e non avessero avuto due tuniche. Ed essi cominciano l'alto e nuovo ministero, predicando che si faccia penitenza [5]. Gesù, benchè intenda a educare i suoi discepoli alla mortificazione, pure vuole da essi che nascondano tale virtù agli occhi degli altri, e sien paghi di essere veduti da Dio solo. Quando digiunate, così egli, non vogliate atteggiarvi come gl'ipocriti, che sformano il proprio sembiante per mostrare alla gente che digiunano. In verità vi dico: essi ricevono il loro premio. Ma tu quando digiuni ungiti il capo e làvati il viso; acciocchè alla gente non apparisca che tu digiuni, ma al Padre tuo che sta nel segreto; e il Padre tuo che vede nel segreto, tel retribuirà. — [6] E Gesù, aggiungendo agl'insegnamenti l'efficacia dell'esempio, digiuna nel deserto per quaranta giorni e quaranta notti in compagnia delle fiere e delle bestie [7].

Un dì che Gesù redarguiva i Farisei che si scandalizzavano di vedere lui e i suoi discepoli assisi a mensa con pubblicani e peccatori, si accostano

[1] *Marc.* I, 4. *Luc.* III, 3.
[2] *Matth.* III, 1-4. *Marc.* I, 6.
[3] *Marc.* I, 14-15. *Matth.* V, 17.
[4] *Luc.* XIII, 3, 5.
[5] *Marc.* VI, 7-12. *Matth.* X, 7-10. *Luc.* IX, 1-6.
[6] *Matth.* VI, 16-18.
[7] *Matth.* IV, 2. *Marc.* I, 13. *Luc.* IV, 2.

a lui i discepoli di Giovanni, dicendo: Perchè mai noi e i Farisei digiuniamo spesso; e i discepoli tuoi non digiunano? - E Gesù risponde loro: Forsechè possono i compagni dello sposo rattristarsi, finchè lo sposo è con loro? Verranno giorni che lo sposo sarà tolto a loro, e allora essi digiuneranno. — [1] I giorni predetti vennero pur troppo; e i discepoli di Gesù non ismentirono la parola del Maestro, e non solo predicarono la penitenza, ma, che è più, la misero in pratica essi i primi, come attestano gli Atti Apostolici [2], e come afferma Paolo anche nelle sue lettere. Così ai Romani scrive: Se con lo spirito avrete mortificato la vostra carne, vivrete... Se soffriamo con Gesù saremo con lui glorificati. — [3] Vi esorto, o fratelli, per la misericordia di Dio ad offerire i vostri corpi in sacrifizio vivo, santo, accettevole a Dio: il culto vostro secondo ragione. — [4] Ai Galati: Chi è di Cristo ha crocefisso la carne con le passioni e le concupiscenze. — [5] A quei di Colossi: Quando Cristo, che è la vita vostra, sarà manifestato, voi altresì sarete manifestati con lui in gloria. Mortificate perciò le vostre membra terrene. — [6] Ai Corintii dice di sè: Reprimo il mio corpo, e lo reco in servitù; affinchè, avendo predicato agli altri, non forse io medesimo diventi reprobo — [7]. E in altra lettera non dubita di affermare, che egli porta sempre nel suo corpo la mortificazione di Gesù, perchè in esso sia fatta palese la vita altresì di Gesù; e che nella sua vita è sempre a un capello dalla morte per Gesù, affinchè la vita di Gesù fosse manifestata nella carne mortale. — [8] Pietro Apostolo tra i gradi per i quali dalla fede, che è il cominciamento, si va alla carità, che è il termine, non lascia d'indicare la virtù della sofferenza. — [9] Nell'Apocalisse s'inculca la penitenza ai pastori di alcune chiese di Asia; e si accennano i castighi decretati a coloro che peccarono, e non fecero penitenza [10].

In queste testimonianze si vede abbastanza chiaro il concetto della penitenza o mortificazione cristiana, e il principio onde muove, e il fine a cui è ordinata. Sicchè per tale virtù insegnata dal Vangelo, e avvalorata dall'esempio

[1] *Matth.* IX, 14-15. *Marc.* II, 18-20. *Luc.* V, 34-35.

[2] *Actor.* II, 37-38; III, 19; VIII, 22; XI, 18; XIII, 24; XIV, 22; XVII, 30; XX, 21; XXVI, 20.

[3] *Ad Rom.* VIII, 13, 17.

[4] *Ad Rom.* XII, 1.

[5] *Ad Galat.* V, 24.

[6] *Ad Coloss.* III, 4-5.

[7] *1ª Ad Cor.* IX, 27.

[8] *2ª Ad Cor.* IV, 10.

[9] *2ª Petri,* I, 6.

[10] *Apoc.* II, 5, 16, 21-22; III, 19; IX, 20-21; XVI, 9-11.

ammirevole di Gesù e degli Apostoli, si ravviva nel cristiano il senso della fede, della speranza, dell'amore e dell'umiltà, tutta insomma la vita nuova di lui; e il cristiano da tale virtù è validamente confortato nell'arduo e faticoso sentiero che deve condurlo al conseguimento dei suoi eterni destini.

Or vediamo se v'è alcunchè di simile nei documenti della scuola stoica e propriamente in Seneca, di cui abbiamo scritti autentici. Certamente ci conforta non poco il notare come il maestro di Nerone, in tempi corrotti, ci abbia tramandati insegnamenti ed esempi pregevoli di temperanza, di sobrietà, di astinenza, di frugalità e di altrettali virtù morali. Nei suoi libri sfolgora spesso e con parole forti e vivaci le corrotte abitudini dell'età sua, il lusso delle abitazioni, dei pranzi, degli abbigliamenti, del servitorame; e a codeste smodate abitudini contrappone i semplici e rigidi costumi degli antichi Romani [1]. Narra dei suoi progressi nell'esercizio delle morali virtù e delle astinenze corporali, quando, ancor giovane, era alla scuola di Attalo. E aggiunge che, ritornato poi alla vita della città, poco ritenne di quello che aveva con estro grande incominciato a praticare sotto la guida dello stoico maestro, ma non sì però da non aver abbandonato alcune morbidezze del vivere, come, ad esempio, i cibi delicati, il bagno, il vino, gli unguenti odorosi e somiglianti cose [2]. Da Sozione, altro maestro di stoica filosofia, prese da giovane l'abitudine di non mangiare carni animali; e la smise solo per obbedienza alla contraria volontà del padre. Anche da Sozione imparò ad usare la coltrice dura e resistente; e tale uso mantenne fino alla vecchiaia [3]. Dice altrove di aver passato insieme col fido amico, Massimo, due giorni felicissimi, appunto perchè in quei giorni usò la massima sobrietà nel mangiare, nel dormire e nello scarrozzare. Non dissimula per altro che se si fosse incontrato in qualche compagnia di gente più agiata, si sarebbe vergognato del rozzo veicolo; e però conchiude: Ancora poco ho progredito, non oso ancora mostrare in pubblico la frugalità, ancora fo conto dell'opinione della gente — [4]. Andato in una villa sua, e non trovatovi altro pane se non quello in uso presso i coloni, lo mangia ben volentieri. E di qui trae ragione di ammonire Lucilio, che stia contento al poco, e che anche ai ricchi e ai provveduti di mezzi possono accadere molte difficoltà di luoghi e di tempi, le quali non ci per-

[1] *De Ira*, lib. II, c. 7; lib. III, c. 18 e segg. 32 e segg. *De Brevitate vitae*, c. 2, 3, 12; *De Tranquillitate Animi*, c. 12, vol. 1; *Consolatio ad Helviam*, c. 9, 10, 16; *De Beneficiis*, lib. I, c. 10; lib. III, c. 16; lib. V, c. 15-17; lib. VII, c. 9-10; *De Providentia*, c. 4, vol. 2; *Epist.* 64, vol. 3; *Epist.* 89, 90, 95, 114, 115, 119, 122, vol. 4.

[2] *Epist.* 108, vol. 4.

[3] *Epist.* 108, vol. 4.

[4] *Epist.* 87, vol. 3.

mettano di avere quello che desideriamo. Nondimeno se non si può sempre avere ciò che si vuole, ben si può sempre non volere ciò che non si ha, e rimaner paghi di ciò che ci si presenta. È gran parte di libertà, seguita egli, avere un ventre ben regolato e tollerante di maltrattamenti. Non puoi tu credere quanto diletto io prenda nell'abituarmi alla fatica. Non chiedo unguenti, non bagno, non altro rimedio, fuorchè un po' di tempo da riposare. Il riposo rende ciò che il lavoro tolse — [1]. Quindi a buon diritto scrive al suo Lucilio, che egli non si loderà molto di lui, se il vedrà stimare le cose superflue, bensì si loderà di lui, se il saprà non curante delle cose necessarie. Ti pregerò, ecco le sue parole, quando non ispregerai anche il rozzo pane, quando ti persuaderai che le erbe, se necessità il richiede, nascono non solo per le bestie ma anche per gli uomini, quando saprai che delle cime degli alberi puoi empire il tuo ventre, nel quale sogliamo mettere le pregevoli cose, quasichè vi si conservino come vi sono state introdotte. Il ventre s'ha a riempire senza fastidio. E che t'importa di quello che ci metti dentro, se tutto va perduto di quello che ci metti? — [2] Non son certo dilettevoli cose l'acqua, la polenta, e un pezzo di pane d'orzo; ma è certamente diletto sovrano poter prendere piacere da cose siffatte, e restringersi a quel tanto che nessuna iniquità di fortuna può mai rapirci. — [3] Biasima la troppa cura del corpo, la quale induce a spregiare l'onesto vivere [4], e impedisce il perfezionamento dell'animo e il culto dei forti studi [5]. Vuole che si serbi questo salutare tenore di vita; cioè che si dia al corpo quanto basta a buona sanità. Il corpo è da trattare più duramente, acciocchè non male obbedisca all'animo: il cibo dunque tolga la fame, la bevanda estingua la sete, la veste preservi dal freddo, la casa difenda dalle ingiurie dell'ambiente natura. Non importa che questa sia fatta di cespugli, o sia costruita con pietre straniere e di vario genere. Sappiate che l'uomo si copre tanto bene di paglia, quanto di oro. Spregiate tutto ciò che un vano e soverchio lavoro mette a decoro e ornamento. Pensate che fuori dell'animo niente è degno d'ammirazione; e che di fronte alla grandezza di esso niente è grande. — [6] Se vuoi intendere a sapienza ti conviene esser povero o somigliarlo. Lo studio salutare richiede uso di frugalità e volontaria povertà... Il sapiente si contenta del necessario; e se questo gli vien meno, egli esce di vita, cessa di

[1] *Epist.* 123, vol. 4. Veggasi pure, *Epist.* 21, vol. 3.
[2] *Epist.* 110, vol. 4. Veggasi pure, *De Beneficiis,* lib. VII, c. 2, vol. 2.
[3] *Epist.* 18, vol. 3.
[4] *Epist.* 14, vol. 3.
[5] *Epist.* 15, vol. 3.
[6] *Epist.* 8, vol. 3

essere grave a sè stesso. Se gli resta qualche piccola o angusta cosa per sostentare la vita, a quella s'appiglia, nè si mette in sollecitudine o in angoscia per acquistar oltre al necessario, mangia e veste secondo il puro bisogno. Sicuro e lieto di sè, si ride degli affanni dei ricchi e delle sollecitudini di coloro che corrono dietro alle ricchezze; e ti dirà: Perchè ancora indugi a stimarti ricco? Aspetti forse guadagno d'usura o di mercatanzia o di vistoso retaggio, quando puoi arricchire in un momento? La sapienza offre le ricchezze, e le dà a chiunque le rende sopravvacanee. — [1]

Si rallegra perciò che Lucilio intenda a correggersi e rendersi ogni giorno migliore, e lo esorta a perseverare in tali onesti proposti, badando a non imporsi certe astinenze a solo scopo di parere diverso dagli altri. Nostro intendimento, osserva Seneca, si è quello di vivere secondo natura. Ed è contro natura tormentare il proprio corpo, avere in odio la facile nettezza, appetire lo squallore, usare cibi non solo vili, ma orridi e ributtanti. Com'è lussuria andare in cerca delle cose delicate, così è follia fuggire le usuali e di piccolo costo. Filosofia richiede astinenza non pena; e si può esser frugale senza ruvidezza. — [2] Pure egli tiene a far sapere che, non curante della compagnia dei porporati e dei nobili, passeggiava volentieri con Demetrio Cinico, il quale andava per via mezzo nudo. Anzi Seneca di questo filosofo si mostra ammiratissimo, lo ricolma di elogi, fino a chiamarlo l'ottimo degli uomini [3].

Ma, poichè molti si guastano e corrompono nel costume per la cattiva compagnia degli altri, il nostro Filosofo non lascia di esortare più volte Lucilio a fuggire la moltitudine sempre pericolosa, ad evitare i convegni e gli spettacoli pubblici [4]. Il volgo è pessimo interprete di verità [5]. Il suo Lucilio non solo ha da fuggire i molti e i pochi, ma deve guardarsi da tutti, non trovando Seneca neppure uno a cui affidarlo [6]. Quindi gli elogi della solitudine: non certo di quella che sfugge la compagnia degli altri per abbandonarsi al male con minore ritegno. È da operare come se ci vedesse sempre qualcuno [7]. Che se la solitudine non è di per sè maestra d'innocenza, nè la vita dei campi di vita frugale; non è però men vero, che dove non v'è te-

[1] *Epist.* 17, vol. 3.
[2] *Epist.* 5, vol. 3.
[3] *Epist.* 62, vol. 3. Veggasi pure, *De Vita Beata*, c. 18, vol. 1; *De Beneficiis*, lib. VII, c. 1-2, 9-11; *De Providentia*, c. 3, 5, vol. 2; *Epist.* 20, 47, vol. 3; *Epist.* 91, vol. 4; *Naturalium Quaestionum* lib. IV, Praef. vol. 5.
[4] *Epist.* 7, vol. 3.
[5] *De Vita Beata*, c. 2, vol. 1.
[6] *Epist.* 10, vol. 3.
[7] *Epist.* 25, vol. 3.

stimone e spettatore, danno giù i vizi che provengono da vanagloria [1]. La solitudine sia modesta e feconda di bene [2]. E questo può ottenersi a un patto; cioè che essa si consacri allo studio della sapienza, ossia della contemplazione delle cose divine e umane. Il riposo senza lo studio è morte, è sepolcro d'uomo vivente. A che vale l'esserci separati dagli altri, quasichè le cause delle sollecitudini non ci perseguitino anche di là dal mare? Qual vivere così munito e fortificato, da non paventare il dolore? Dovunque tu ti appiatterai, i mali della vita faranno strepito d'attorno a te: molti di essi son fuori di noi, e ci circondano per trarci in inganno o per istimolarci; e molti stan dentro, e ci agitano anche nella solitudine. Dobbiamo ricorrere alla filosofia: essa è la fortezza inespugnabile ai colpi della fortuna. L'animo che abbandonò le cose esteriori, sta in luogo insuperabile; ed esso si difende nella rocca sua, e ogni dardo cade infranto ai suoi piedi. — [3] Delle cose che Seneca sa di Lucilio, si compiace soprattutto di questa, che nessuno sa dirgli qual cosa il suo amico faccia. Segno evidente che egli non ama la compagnia di gente dissimile da lui e cupida di cose diverse [4].

Nondimeno egli vuole anche in questa parte che si tenga il giusto mezzo: tanto la vita attiva quanto la vita solitaria sieno insieme contemperate; l'una ci porti all'amore degli uomini, l'altra all'amore di noi stessi, e l'una sia rimedio dell'altra. La solitudine mitiga la ripugnanza alla vita attiva; e il tedio che vien dalla solitudine è alleviato dalla compagnia degli altri. E neppur vuole che la mente perduri molto a lungo nelle stesse occupazioni intellettuali; ma che si conforti con opportuni giuochi [5] e svaghi e con altri corporali esercizi. A meglio conoscere nella sua integrità il pensiero di Seneca, è bene riferire qui testualmente ciò che al proposito egli scrive al suo amico Sereno nel trattato *Della Tranquillità dell' Animo*. Detto della necessità di contemperare la vita attiva alla solitudine, e di non affaticare di troppo la nostra intelligenza, così continua a discorrere: Socrate non vergognava di scherzare coi fanciulli; e Catone col vino ricreava l'animo stanco dalle pubbliche faccende. Scipione mosse alla danza quel suo corpo adorno di vesti trionfali e di militari arnesi, non certo dimenandolo mollemente, alla maniera di quelli che a' dì nostri eccedono nell'andatura la stessa femminile mollezza; ma come quegli antichi uomini solevano tripudiare virilmente, e in mezzo ai

[1] *Epist.* 94, vol. 4.

[2] *Epist.* 8, 19, 68, 82, vol. 3; *De Otio Sapientis*, c. 28 e segg. *De Brevitate Vitae*, c. 18-20, vol. 1

[3] *Epist.* 82, vol. 3. Veggasi pure, *Epist.* 56, vol. 3.

[4] *Epist.* 32, vol. 3.

[5] *De Ira*, lib. II, c. 20, vol. 1.

pubblici giuochi, e benchè guardati dai loro nemici. All'animo va dato un sollievo; chè dopo il riposo si renderà migliore e più penetrante. Come non sono da stancare i terreni feraci, perchè la fertilità sfruttata del continuo li rende ben presto sterili: così l'assiduo lavoro indebolisce l'estro dell'animo; il quale, se per poco è libero e riposato, riprende il suo vigore. Per l'opposto, dall'assiduità del lavoro proviene una certa ottusità e un certo languore della mente; e se il divertimento e il giuoco non recassero un talquale naturale diletto, tanta brama degli uomini non sarebbe volta a siffatte cose; le quali per altro se sono ripetute spesso, tolgono all'animo ogni grandezza e valore. Anche il sonno è necessario al ricreamento del corpo; ma, se lo protrai alla notte e al giorno, esso è morte. Onde importa assai l'attenuare o il disfare alcuna cosa. I legislatori stabilirono giorni festivi, per obbligare con pubblica autorità gli uomini a vita spensierata, come a necessario temperamento delle fatiche. Alcuni uomini illustri, come appresi, si permettevano delle vacanze mensili in giorni determinati; e alcuni altri spartivano la giornata fra il riposo e gli affari. Ricordiamo di Pollione Asinio, chiaro oratore, cui nulla mai occupò oltre all'ora decima; neppure le lettere leggeva dopo quell'ora, perchè non ne avesse preso occasione di nuove cure; e così quelle due ore ristoravano la stanchezza di tutto il giorno. Altri divisero il giorno a mezzo; e differivano alle ore del pomeriggio le cose di men grave momento. Anche i nostri maggiori vietarono di fare in Senato una nuova relazione dopo l'ora decima. Il soldato distribuisce le veglie; e la notte è esente dalla spedizione dei reduci. Bisogna aver cura dell'animo, e concedergli il riposo che gli valga come cibo e come forza. Bisogna passeggiare in luoghi aperti, affinchè ad aria libera e con molto respiro l'animo si ringagliardisca e sollevi. A tanto può giovare benanche il cavalcare, il camminare, il viaggiare, lo stare a banchetto e il bere un po' più alla libera; e talvolta si vada pure fino all'ebbrezza, non perchè essa ci opprima, ma perchè ci deprima, cacciando via dall'animo le cure. e mettendolo tutto in moto. E come per alcune malattie, cosi anche per la tristezza essa sarà di valevole medicina. E Bacco, inventore del vino, non per licenza di lingua fu detto Libero, ma perchè libera e affranca l'animo dal servaggio delle cure, e perchè gli dà vigore e lo rende più ardito in tutte le imprese. Tuttavia come della libertà, così del vino torna salutare la moderazione. Si crede che Solone e Arcesilao si fossero abbandonati al vino: a Catone fu pure rinfacciata l'ubbriachezza; ma chiunque farà tale accusa, riuscirà più facilmente a coonestare siffatto vizio, che a denigrare Catone. Per altro, questo non va fatto spesso, altrimenti l'animo ne contrae abitudine cattiva; benchè talvolta esso sia da mettere in esultanza e libertà,

e la triste sobrietà sia da rimuovere per poco. E questo, se crediamo al greco poeta: Talvolta anche l'impazzire è giocondo. — O a Platone: Invano bussò alle porte della poesia chi di sè stesso fu padrone. — O ad Aristotele: Non fu grande ingegno senza mistura di pazzia. — Se la mente non è eccitata, nulla può mai produrre di grande e di superiore agli altri — [1].

Questo è quanto troviamo detto da Seneca intorno alla morale convenienza del vivere vita frugale e sobria, solitaria e attiva, e intorno alla opportunità di coordinare il lavoro intellettuale con l'uso di corporali esercitazioni. E a questo, come pare, si ridurrebbe tutto ciò che si è voluto chiamare l'ascesi stoica [2]. Io non entrerò a discutere in particolare la bontà, la convenienza e la utilità dei precetti enunziati, e dei quali la più parte egli attribuisce ai maestri della scuola stoica. Certamente, quello che dice dell'ebbrezza, forse a scusare il fatto di certi grandi uomini e segnatamente di Catone, una morale bene intesa non potrebbe approvarlo, e non ostante i temperamenti che egli vi pone. Del resto, stando alle generali, nessuno potrebbe mai disconoscere nei testi allegati pregevoli sentenze morali, savî consigli, pratiche utili e opportune. Ma dove mai è anche solamente accennato il principio e il fine soprannaturale della mortificazione cristiana? E vi fosse almeno adombrato il concetto sostanziale di tale virtù! Neppure. Anzi pare che Seneca stesso abbia voluto escluderlo esplicitamente. La filosofia, abbiamo udito da lui, non richiede già che l'uomo peni, ma solo che sia frugale; mentre la mortificazione cristiana ha propriamente ragione di pena, e di pena che l'uomo s'impone liberamente, per soddisfare al peccato e per meritarsi l'eterna beatitudine. Sicchè la penitenza cristiana non solo nel principio e nel fine, ma anche nel concetto è sostanzialmente diversa dalla così detta ascesi stoica. E lo dice anche l'Havet scrivendo, che nel pensiero di Seneca le austerità e le astinenze non sono affatto penitenza, ma salutari esercizî [3].

Io non dirò dell'efficacia esercitata da codesta virtù stoica sulla condotta morale di coloro che ne furono i maestri o i discepoli. Ma nell'asceta stoico mi pare di non vedere altro che un moralista, e meglio direbbesi, con linguaggio moderno, un igienista che insegni a frenare le incomposte voglie del senso, a contemperare lo svolgimento delle varie e diverse attività della persona umana, a serbare il giusto mezzo, evitando ogni maniera di eccessi; e ciò per conseguire la mente sana nel corpo sano, e anche per sottrarsi ai colpi dell'iniqua fortuna. E fin qui, fatte le debite eccezioni, nulla vi sarebbe

[1] *De Tranquillitate Animi*, c. 15, vol. 1.
[2] Winckler, *Der Stoicismus* etc. p. 42 e segg. ediz. cit.
[3] *Le Christianisme et ses origines — L'Hellénisme —* vol. 2, p. 273, ediz. cit.

a ridire, giudicando da un aspetto puramente naturale. Ma quando si vuole assomigliare l'ascesi stoica alla penitenza cristiana, allora io più non mi ci raccapezzo.

Il penitente cristiano, mosso unicamente dal prepotente bisogno dell'infinito e assoluto bene, e consapevole che mezzo a raggiungerlo in maniera via via più perfetta è l'imitazione dei dolori di Gesù, sopporta ogni sacrifizio, rinunzia al mondo e ai suoi piaceri fugaci, e si fa della povertà, della solitudine, del dolore, dell'umiltà, della mortificazione il più alto e santo ideale. E sia che con il lavoro delle sue mani copra di rigogliosa vegetazione le campagne inarate e i villaggi deserti, sia che consacri l'opera sua al sollievo degl'infelici, sia che intenda a mortificare la sua persona e a frenarne le tendenze disordinate, egli ha sempre rivolti a Dio la mente, il cuore e tutto sè stesso; sicchè la vita diventa un sacrifizio continuo e volontario, un inno perenne e soave di preghiera e di amore a Dio. Ecco il penitente cristiano. E chi non iscorge qui la grande differenza tra lui e il discepolo della Stoa? E nessuno di liberi sensi potrebbe, al cospetto dell'austera e umile figura del penitente cristiano, atteggiare le labbra a riso motteggevole, e non anzi rimanersi stupito all'armonia dolce e solenne di un vivere cotanto superiore alle comuni e usuali abitudini.

Giacchè siamo a parlare delle morali relazioni che l'uomo ha verso la vita sua corporale, non vo' passare sotto silenzio che certi apologisti della religione cristiana, per trovare ad ogni costo in Seneca qualche vestigio di cristianesimo, fecero attenzione anche alla parola *caro* (σάρξ) usata più volte da Seneca [1] a significare il nostro corpo, conformemente alla terminologia dei documenti cristiani e specialmente delle lettere Paoline. Ma non badarono essi che questo uso della voce *caro* è di molto anteriore a quei documenti. E lo deduciamo dallo stesso Seneca, che cita una testimonianza dello stoico Posidonio, nella quale la parola *caro* è adoperata a significare il corpo umano [2]. E a detta di Diogene Laerzio tal significato fu in uso anche presso gli Epicurei [3]; anzi lo scoliaste di Aristofane lo dice comune al linguaggio ordinario [4].

[1] *Epist.* 74, vol. 3; *Epist.* 102, 121, 122, vol. 4.
[2] *Epist.* 92, vol. 4.
[3] *Op. cit.* lib. X, n. 140-45.
[4] *Ranae*, V, 171.

Capo V.

I beni di fortuna e i beni dell'animo nella morale cristiana e nella morale stoica.

Nei due precedenti capi, mettendo sempre a confronto i documenti cristiani e i filosofemi stoici, discorremmo del pregio della vita corporale dell'uomo e del relativo dovere di conservarla: indi toccammo della virtù dell'astinenza o mortificazione, la quale ha intima attinenza con l'esercizio di quel dovere. A compiere la trattazione dei doveri personali dell'uomo, ci resta a considerare il pregio che le due etiche, la cristiana e la stoica, attribuiscono ai beni così detti di fortuna, e ai beni dell'animo. E prima dei beni di fortuna, e propriamente delle ricchezze.

Nel sermone del Monte Gesù assicura il regno di Dio ai poveri e agli affamati, e minaccia guai ai ricchi e ai satolli, perchè costoro hanno già la loro contentezza [1]. Predicando alle turbe, annunzia loro le condizioni del suo apostolato, e, tra queste, pone il distacco dai beni di quaggiù, dicendo queste precise parole: Chi non rinunzia a quanto possiede, non può esser discepolo mio. — [2] Un tale, così narrano gli Evangeli, domanda a Gesù che avesse a fare per conseguire la vita eterna; e Gesù a lui risponde, che osservasse i divini comandamenti, facendo esplicita menzione di alcuni di essi. Ma, poichè quel tale lo ebbe rassicurato di siffatta osservanza, Gesù ripiglia: Se vuoi esser perfetto, va, vendi ciò che hai, e dàllo ai poveri; e avrai tesoro nel cielo: poi vieni e seguimi. - Ma, come il giovane ebbe udito questa parola, se ne andò rattristato, perchè egli possedeva molte ricchezze. E Gesù allora così parla ai suoi discepoli: In verità vi dico, che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli. E da capo vi dico: È più facile che un camelo passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli. - Sbigottiti i discepoli di tale risposta, domandano a Gesù. Or chi potrà mai salvarsi? Ed egli: Questo è impossibile per opera d'uomo, ma a Dio è possibile ogni cosa. - E Pietro soggiunge: Ecco che abbiamo lasciato tutto e seguito te, che dunque sarà di noi? - E Gesù risponde, promettendo loro il centuplo di quello che, per seguire lui, aveano abbandonato, e il conseguimento della vita eterna [3].

Qui la dottrina di Gesù non potrebbe essere più chiara e manifesta. Condizione essenziale al conseguimento della vita eterna è l'osservanza dei

[1] *Luc.* VI, 20-21, 24-25.
[2] *Luc.* XIV, 33. *Matth.* XVI, 24-26.
[3] *Matth.* XIX, 16-29. *Marc.* X, 21-30. *Luc.* XVIII, 19-30.

precetti morali. Mezzo a più elevata forma di morale perfezionamento è non solo il rinunziare ai beni di questa terra, ma anche il seguire gl'insegnamenti e gli esempi di lui. Premio a tanta abnegazione è il gaudio pieno e interminato del sommo e assoluto bene, eterno sospiro del cuore umano. Ostacolo gravissimo, e quasi direbbesi insuperabile, è la cupidigia dei beni mondani, e segnatamente delle ricchezze, le quali assai facilmente inducono a deviare dal retto sentiero della virtù, senza un aiuto speciale di Dio, e astrazione fatta dalle particolari disposizioni interiori di quelli che le posseggono: disposizioni, le quali possono essere così bene ordinate e così fortemente temprate, che non solo non impediscano di fare il bene, ma dieno anzi occasione a farlo più e meglio. Come un povero che non abbia da vivere può esser trovato briaco di cupidità terrene; così può ben accadere che un ricco nelle sue agiatezze permanga temperante, sobrio, povero di voluttà, mortificato, docile e benefico con tutti.

Nè poi mancano altri insegnamenti di Gesù al proposito. Un giorno, mentre intende ad ammaestrare i suoi discepoli, ode dirglisi da uno della folla: Maestro, dì a mio fratello che spartisca l'eredità con me. E Gesù a costui: Uomo, e chi mi ha costituito giudice e spartitore sopra di voi? — Indi prende argomento di premunire i suoi discepoli dall'amore smodato delle ricchezze, dicendo loro: Badate, e guardatevi da ogni avarizia; perciocchè la vita prospera di ciascuno non dipende dall'abbondanza delle cose che possiede. — E a dichiarazione di tal sentenza espone la parabola del ricco gaudente; il quale, dopo di avere accumulato tante ricchezze, è colto all'improvviso dalla morte, e si sente poi ripetere da Dio le angustianti parole: E di chi sarà quanto hai preparato? - E vuol significare, che la immancabile necessità di dovere un tempo lasciare ogni cosa, senza sapere nè quando nè a chi, dovrebbe essa sola bastare a spegnere in noi la tenace avidità di beni, dei quali, più che dominio vero, non se ne può avere se non un uso temporaneo e, per giunta, incerto sempre. E poichè la ragione ordinaria onde si cerca di giustificare o scusare quella cupidigia, è l'incertezza dell'avvenire, Gesù ritorna sull'argomento, ammonendo i suoi discepoli a preservarsi dall'ansia affannosa per le necessità della vita, ispirando in loro una piena e filiale confidenza in Dio, che è Padre provvidentissimo dell'umana famiglia; e conchiude: Vendete quello che possedete, e date elemosina: fatevi borse che non invecchiano, un tesoro indefettibile nei cieli, dove ladro non appressa e tignuola non guasta. — [1] A segnalare i pericoli delle ricchezze è ordinata

[1] *Luc.* XII, 13-34. *Matth.* VI, 19-34.

anche la parabola del seme che cade in mezzo alle spine, e da esse è soffocato. Di questa parabola lo stesso Gesù dà la spiegazione, annunziandoci che quel seme significa coloro i quali ascoltano la parola di Dio, ma dalle sollecitudini e dalle ricchezze e dalle voluttà della vita restano poi sopraffatti. E riflettasi, che quel seme aveva diggià attecchito e germinato; e che le ricchezze sono assomigliate alle spine [1].

Non si creda per altro che le ricchezze, secondo gl' insegnamenti di Gesù, sieno assolutamente da spregiare e riprovare, quasichè non potessero condurre se non a male. E non vuole Gesù che si sfami l'affamato, che si disseti l'assetato, che si vesta l' ignudo, che si raccolga chi non ha tetto? E guai a chi nol faccia, perch' egli minaccia ai trasgressori eterno supplizio [2]. Or come è possibile adempiere a questi uffici di beneficenza senza un tal quale uso di ricchezza? Dunque non può dirsi che Gesù ci comandi in senso assoluto di tenerci lontani dalle ricchezze, le quali possono onestamente giovare a noi e onestamente volgersi anche al bene del nostro prossimo.

E che Gesù non condanni in genere le ricchezze, ma piuttosto la non retta disposizione dell'animo verso l'uso di esse, apparisce anche dal contegno degli stessi discepoli di lui al sentire come fosse più agevole che un camelo passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli. Gli Evangelisti infatti narrano che quelli, impauriti di tale sentenza, furon solleciti di domandare a Gesù: E chi mai può esser salvo? Or bene, tutto quel po' che possedevano, l'avevano essi già lasciato, e si erano posti alla sequela del venerato Maestro; sicchè quanto al mancar di ricchezze, essi invece avrebbero dovuto avere tutta la speranza della salvazione. Come spiegare dunque quella paurosa interrogazione? Essi avevano ben inteso il senso recondito delle parole di Gesù; e, poichè erano forse a sè consapevoli di non avere l'animo ancora del tutto svincolato da ogni altra terrena cupidigia, si spaventano a ragione, e perdono di coraggio, al pari di quel giovane alle ricchezze sì forte attaccato, da preferirle persino alla vita eterna.

Nella parabola del fattore fraudolento, che con l'astuta condotta provvede alle ristrettezze in cui era per cadere, Gesù esorta i suoi discepoli, sull'esempio di colui, a servirsi delle ricchezze a retto fine, se volevano degnamente amministrare i beni dello spirito che avrebbe loro affidati; e soggiunge: Nessuno può servire a due padroni; perchè o ne odierà l'uno, e amerà l'altro, ovvero si atterrà all'uno e spregerà l'altro: non potete ser-

[1] *Matth.* XIII. 22. *Marc.* IV, 19. *Luc.* VIII, 7, 14.
[2] *Matth.* XXV, 35, 36, 46.

vire a Dio e alle ricchezze. — Dove si noti esser detto non già che l'uomo non possa servirsi del danaro, ma che non debba servire al danaro, subordinando, cioè, ogni cosa allo scopo di procurare e ammassare ricchezze. Intanto i farisei, avari com'erano, udite le parole di Gesù, prendono a deriderlo e a sbeffeggiarlo. Ed egli a loro: Voi siete quelli che vi date a credere per giusti innanzi agli uomini; ma Iddio conosce i vostri cuori, e quanto è eccelso per gli uomini, è abbomidevole innanzi a Dio. - E a rincalzo, cita l'esempio del rìcco epulone e di Lazzaro mendico, per dimostrare un'altra volta, che la condizione dell'uomo agiato e quella del povero, considerate in sè e prescindendo dalle particolari disposizioni dell'animo, d'ordinario conducono l'una a perdizione e l'altra a morale salvamento [1].

Dalle cose dette mi pare che la dottrina di Gesù intorno alla materia di cui ci occupiamo, possa compendiarsi in questi termini. Considerati i pericoli e i danni morali delle ricchezze, l'uomo le possegga pure, e ne usi come di mezzo a bene operare; ma non sì che ponga mai in esse l'affetto, come se fossero il fine supremo dell'umana natura. Che se poi l'uomo voglia aspirare a vita morale più perfetta, abbandoni ogni cosa, e si elegga uno stato di volontaria povertà; la quale, temprandogli l'animo alle durezze e alle angustie della vita, lo educa a sostenerne con felice successo le maggiori e più difficili prove. E conforme al suo insegnamento, Gesù che vuole perfetti i suoi discepoli, come è perfetto il Padre loro che è nei cieli [2], consiglia loro a non provvedersi nell'esercizio del ministero nè di argento nè di oro nè di bisaccia per viaggio nè di due tuniche nè di calzari nè di bastoni. Tutto questo lo avrebbero fornito quanti fossero stati da loro evangelizzati, l'operaio essendo ben meritevole del sostentamento [3].

E a ragione poteva così parlare Gesù, il quale nasce povero [4]; e vive tanto povero, da poter dire che le volpi hanno le loro tane, gli uccelli dell'aria i loro nidi, e lui non ha dove posare il capo [5]. E, crocefisso, muore anche più povero; e il corpo di lui è avvolto con bende, è unto di aromi, e ha decente e onorata sepoltura per alta e generosa pietà di affezionati discepoli [6].

Non diversamente dal Maestro insegnano gli Apostoli, fatti alla lor volta maestri dei nuovi credenti. Gli avari, scrive Paolo, non erediteranno il regno

[1] *Luc.* XVI, 1-15, 19-31.
[2] *Matth.* V, 48.
[3] *Matth.* X, 9-10. *Marc.* VI, 8. *Luc.* IX, 3.
[4] *Luc.* II, 7.
[5] *Matth.* VIII, 20. *Luc.* IX, 58.
[6] *Matth,* XXVII, 57-70. *Marc.* XV, 43-46. *Luc.* XXIII, 50-53. *Joh.* XIX, 38-42.

dei cieli [1]. E a quei di Efeso fa notare come i Gentili si abbandonarono all'avarizia e a ogni nefandezza [2]. E però vuole che neppure si nomini tra loro fornicazione e qualsiasi impudicizia o avarizia, come si conviene a santi [3]. Ai Filippesi raccomanda che non sieno ansiosi di nulla [4]. E si compiace che essi abbiano pensato a sovvenirlo, ma non già perchè egli sia stato in pensiero per questo. Ha imparato di bastare a sè, pago di come si trova; e sa essere abbassato, e sa anche abbondare; e si è fatto a tutto e per tutto, a esser satollo e ad aver fame, a esser copioso e a penuriare. Tutto può in colui che lo fortifica [5]. Quei di Colossi, tra gli altri vizî, si guardino pure dall'avarizia che è vera idolatria [6]. E gli Ebrei abbiano l'animo scevro da ogni cupidigia, paghi del presente, e fiduciosi in Dio [7]. Scrivendo a Timoteo di certi seduttori che facevano traffico della pietà, prende a discorrere dei danni gravissimi che provengono non solo dal possesso effettivo delle ricchezze, ma anche, e più, dalla stima e dalla brama di esse. Ben gran traffico, così egli, è una pietà che basti a sè stessa; imperocchè nulla noi abbiamo portato nel mondo; ed è certo che nulla ne possiamo portar via. Perciò avendo da nutrirci e da coprirci, facciamo di appagarci di questo. Ma coloro che aspirano ad arricchire, dànno in tentazioni e lacci del diavolo e in desiderî molti, vani e perniciosi, i quali gettano gli uomini in ruina e perdizione; perchè radice di tutti i mali è la cupidigia del danaro, dalla quale avvinti alcuni deviarono dalla fede, e sè stessi trafissero di angustie molte. Ma tu, o uomo di Dio, schiva queste cose, e attienti a giustizia, a pietà, a fede, a carità, a pazienza, a mansuetudine.... Ai ricchi poi di questo secolo annunzia che non si levino in alterigia; che sperino non già nella incertezza delle dovizie, ma nel Dio vivente che riccamente ci fornisce tutto a goderne; e arricchiscano in opere buone; e sieno facili a dare e socievoli, tesoreggiandosi un buon capitale per l'avvenire, sì da conseguire la vita eterna. — [8]

E l'Apostolo Giovanni scrive ai nuovi credenti: Fate di non amare il mondo nè le cose che sono nel mondo: se alcuno ama il mondo, l'amore di Dio non è in lui; imperocchè quanto è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e il fasto della vita (e vuol dire la sen-

[1] 1ª *Ad Cor.* VI, 10.
[2] *Ad Ephes.* IV, 19.
[3] *Ad Ephes.* V, 3.
[4] *Ad Philipp.* IV, 6.
[5] *Ad Philipp.* IV, 11-13.
[6] *Ad Coloss.* III, 5.
[7] *Ad Hebr.* XIII, 5-6.
[8] 1ª *Ad Tim.* VI, 6-11, 17-19.

sualità, l'avarizia e la superbia) non sono dal Padre, ma dal mondo —[1]. Nell'Apocalisse vengono lodate dell'Angelo della Chiesa che è a Smirne le sofferenze e la povertà, la quale per altro è ricchezza vera[2]. Al contrario, dell'Angelo della Chiesa che è in Laodicea sta scritto: Tu dici di essere ricco e dovizioso, che non hai bisogno di nulla; e non capisci che sei calamitoso e miserabile e povero e nudo. —[3]

Più di tutti Giacomo Apostolo sfolgora con zelo ardente i vizî del ricco, e allieta di nobili e sante speranze l'animo del povero e del derelitto. Il fratello che sta in basso, ecco le sue parole, si glorii del suo esaltamento. E il ricco si glorii della sua bassezza; perchè, come un fiore d'erba, ei trapasserà. Difatti, levossi il sole ardente, e disseccò l'erba, e il suo fiore cadde, e la venustà del suo aspetto svanì: tale altresì il ricco nei suoi sentieri.... Fratelli miei, non vogliate accoppiare la fede del glorioso Signor nostro Gesù Cristo con accezione di persone. Difatti, se nella vostra adunanza entri un personaggio con anello d'oro, in abito splendido, ed entri ancora un povero coperto di cenci, e voi riguardate riverenti in colui dalla splendida veste, e gli diciate: Tu adágiati qui; e al povero: Tu stattene ritto costà: ovvero: Siedi sotto lo sgabello dei piedi miei, - non avete forse entro voi giudicato, e non l'avete fatta da giudici di malvagi pensieri? Udite, diletti fratelli miei, non iscelse Dio forse i poveri di questo mondo, ricchi di fede ed eredi del regno promesso da Dio a quelli che lo amano? Voi intanto disonoraste il povero. Non sono forse i ricchi che vi opprimono con prepotenza, e vi trascinano ai tribunali? Non sono essi che fanno bestemmiare il santo nome invocato sopra di voi? Se però adempite la legge regale secondo la Scrittura: Ama il prossimo tuo come te stesso, voi fate bene. Ma se siete accettatori di persone, voi fate peccato, convinti dalla legge come trasgressori. —[4] Annunziato l'estremo giudizio, fatale ai malvagi, chiude la lettera volgendo di nuovo una parola infocata ai ricchi, siccome a quelli che più spiccatamente rappresentano lo spirito mondano: Su dunque voi altri ricchi piangete urlando sopra le calamità sopravvenutevi. La vostra ricchezza è imputridita, e le vostre vesti furono rôse dalle tignuole. L'oro e l'argento vostro arrugginì, e la loro ruggine attesterà contro di voi, e come fuoco divorerà le vostre carni: voi tesoreggiaste indignazione per i novissimi giorni. Ecco la mercede degli operai che hanno mietuto i vostri campi, e furono da voi frodati, grida; e quel

[1] 1ª *Joh.* II, 15-16.
[2] *Apoc.* II, 9.
[3] *Apoc.* III, 17.
[4] *Jac.* II, 1-9.

grido entra negli orecchi del Signore degli eserciti. Voi viveste sopra la terra nel lusso, e satollaste di delizie i vostri cuori, financo tra le grandi sventure comuni. Voi calunniaste e uccideste il giusto che non faceva resistenza. — I poveri poi con dolci e care parole esorta alla pazienza e alla speranza nell'apparimento del Signore, dicendo: Ecco, l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, sostenendo pazientemente per quello, finchè non sia caduta la pioggia precoce e la tardiva. Siate perciò pazienti anche voi, e raffermate i vostri cuori; perchè la venuta del Signore si appressa — [1].

Gli Apostoli di Gesù predicarono la povertà, e furono poveri. Pietro, allo storpio nato che gli chiedeva una elemosina, risponde: Io non ho argento nè oro: ti dò tuttavia di quello che ho. Nel nome di Gesù Cristo lèvati su, e cammina. — [2] E l'Apostolo Paolo più volte dichiara che al suo sostentamento vuol provvedere lavorando con le proprie mani, per non mettere nessun impedimento alla predicazione della parola divina, per non riuscire di gravame agli altri, per dare a tutti un imitabile esempio, e finalmente per meritarsi più abbondante mercede nell'altra vita [3]. E tutti e dodici gli Apostoli, affinchè avessero potuto attendere unicamente alla preghiera e al ministero della parola, convennero nel proposito di commettere a sette uomini di specchiata virtù l'amministrazione delle mense dei primi fedeli [4].

Il pensiero stoico in questa parte non è così netto e preciso come potrebbe parere a primo aspetto; nè sempre è consentaneo a sè stesso. Per gli stoici in genere le ricchezze non sarebbero nè un bene nè un male. Non un bene, perchè quello chiamano bene, che rende moralmente buona la persona umana. Non un male, perchè esse non sono incompatibili con la sapienza, e con la virtù. Le ricchezze dunque dovrebbero dirsi piuttosto cose indifferenti o, meglio, comodità di vita. Posidonio, al contrario, riflettendo che per le ricchezze si provvede ai bisogni della vita, non dubita di annoverarle anche tra i beni [5]. E Crisippo giunge a dar del matto a quei tali che nessun pregio attribuiscono alle ricchezze, nè si curano di procurarsele; benchè poi affermi il contrario in altri luoghi, a detta sempre di Plutarco [6].

[1] *Jac.* V, 1-8.
[2] *Actor.* III, 6.
[3] *Actor.* XX, 34. 1ª *Ad Cor.* IV, 12; IX, 4 e segg.; *Ad Ephes.* IV, 28; 1ª *Ad Thess.* II, 9; 2ª *Ad Thess.* III, 8.
[4] *Actor.* VI, 2-4.
[5] Diogene Laerzio, *Op. cit.* lib. VII, c. 1, n. 102-104.
[6] *De Stoicorum Repugnantiis*, vol. 2, p. 1047-48, ediz. cit.

Al Meyer per altro sembra giusta la distinzione fatta dagli stoici tra beni e comodi; e crede che essa li salvi dalla contraddizione che loro addebita Plutarco [1]. A me veramente quella distinzione non mi par così giusta; e mi pare invece un gioco di parole e nulla più, anzi un sofisma, messo su a dissimulare una contraddizione. Si vuol prendere il bene nel significato ontopsicologico? E allora tutte le cose, perfettive che esse sieno delle nostre varie e diverse attività, sono appetibili; e, come tali, ad esse non può negarsi quella ragion di bene, la quale corrisponde all'appetibilità e perfettività loro. Dite dunque, che non tutte le cose hanno la stessa ragion di bene, perchè non tutte sono appetibili nè perfettive in egual grado e misura; ma non dite che soltanto la sapienza o la virtù è bene, e che le rimanenti cose non sono beni ma comodità della vita. Che se poi vogliamo considerare il bene anche dall'aspetto morale, allora diremo bene quello la cui perfettività e appetibilità tende di per sè a conservare e promuovere l'ordine dei fini dell'umana persona, ossia l'armonia dei fini particolari col fine generale, sostanziale e ultimo della persona umana. E per l'opposto, sarà male tutto ciò che di per sè mirerà al perturbamento e alla violazione di quest'ordine. E saranno moralmente indifferenti le cose le quali di per sè, astrazion fatta dalle particolari disposizioni del soggetto operante, non appaiono collegate con quest'ordine. Sicchè la distinzione degli stoici tra beni e commodi della vita non è punto esatta, o almeno avrebbe bisogno di spiegazione e commento.

Seneca poi anch'egli si mostra fluttuante e dubbioso nel giudicare delle ricchezze. In alcuni scritti, con aggiustate parole e con esempi opportuni, fa i più grandi elogi della povertà, notando i danni gravissimi dell'avarizia e la vacuità e l'incostanza e i pericoli inerenti ai beni di fortuna, e propriamente alle ricchezze [2]. A parere di lui, chi vuole intendere a sapienza, deve o esser povero o imitare il povero [3]. Colui è veramente e massimamente ricco, il quale è amico della povertà [4]; o delle ricchezze non sente bisogno; o non teme di restarne privo, pure avendole [5]. E però, a preoccupare i dardi della fortuna, consiglia a Lucilio di seguire l'abitudine di certuni, cioè, di allontanarsi alquanti giorni dalle cose proprie e rendersi famigliare con gl'infimi,

[1] *Op. cit.* p. 103, ediz. cit.

[2] *De Ira*, lib. III, c. 32-33; *De Vita Beata*, c. 18, 27; *De Tranquillitate Animi*, c. 11, vol. 1; *De Providentia*, c. 3, 6; *Consolatio ad Helviam*, 9-12; *De Beneficiis*, lib. II, c. 26; lib. VI, c. 3; lib. VII, c. 8, 10, vol. 2; *Epist.* 8, 27, 62, 84, vol. 3; *Epist.* 92, 95, 108, 115, 119, 120, 123, vol. 4; *Naturalium Quaestionum* lib. V, c. 18, vol. 5.

[3] *Epist.* 17, vol. 3.

[4] *Epist.* 4, vol. 3.

[5] *Epist.* 14, 18, vol. 8; *Epist.* 98, vol. 4.

e cominciare così a prendere dimestichezza con la povertà [1]. Che se grande è l'uomo che nelle ricchezze è povero, più sicuro va chi non le possiede. La povertà inoltre ci dà quella contentezza, quella gioia e serenità che bene spesso mancano al ricco [2]. La povertà ci fa conoscere da chi siamo amati veramente [3]; e ci fa gareggiare nella felicità con lo stesso Giove [4]. Si disprezzino dunque le ricchezze che son pegno di servitù: l'oro, l'argento e quant'altro aggrava le beate dimore dei ricchi si abbandoni. La libertà non può acquistarsi gratuitamente; e se tu la pregi molto, devi pregiar poco tutte le rimanenti cose [5]. La natura si contenta di ben poco [6]. Il necessario alla vita non può mancarci; e anche l'avversa fortuna non può negarcela. E se pure ce lo neghi, riman sempre qual rimedio estremo il suicidio [7].

Altrove pare che Seneca attenui di molto la rigidezza di tali sentenze. Come per la più parte degli stoici antichi, così anche per lui, le ricchezze non sono un male; perchè non possono dirsi causa efficiente di male. Neppure sono un bene; perchè possono condurre al male. Seguendo il concetto e la frase dei suoi maestri, preferisce chiamarle commodi della vita; e, secondo lui, quello è commodo della vita, il quale più giova che nuoce. E allora perchè negare alle ricchezze ogni ragion di bene? Perchè, soggiunge egli, il bene non può che giovare sempre e interamente: la qual cosa non può applicarsi alle ricchezze. E poi le cose che diciamo commodi della vita, appartengono anche agli animali e agl' insipienti e agli imperfetti nella virtù [8]. Il sapiente perciò ben può dispiegare la sua virtù tanto nelle ricchezze quanto nella povertà [9]. Si posseggano pure questi e somiglianti altri beni di fortuna; purchè in essi non si ponga l'animo nostro [10]. Onde i noti versi di Orazio poetante alla stoica:

> Laudo manentem (fortunam): si celeres quatit
> Pennas, resigno quae dedit, et mea
> Virtute me involvo probamque
> Pauperiem sine dote quaero [11].

[1] *Epist.* 18, 20, vol. 3.

[2] *Epist.* 2, 76, vol. 3.

[3] *De Constantia Sapientis*, c. 13; *De Tranquillitate Animi*, c. 8, vol. 1.

[4] *Epist.* 25, vol. 3; *Epist.* 110, vol. 4; *De Tranquillitate Animi*, c. 8, vol. 1.

[5] *Epst.* 104, vol. 4.

[6] *Epist.* 4. 21, 25; vol. 3; *Consolatio ad Helviam*, c. 11, vol. 2.

[7] *Epist.* 2, 17, 20, vol. 3; *Epist.* 110, vol. 4.

[8] *Epist.* 87, vol. 3; *Epist.* 94, 104, vol. 4; *De Providentia*, c. 5, vol. 2. Epitetto si mostra più severo di Seneca, dichiarando un male le ricchezze, e preferendo perciò ad esse la povertà. *Fragm.* 13, 14, 21-27. Invece a Marc' Aurelio le ricchezze non appaiono nè come un bene nè come un male. *Commentariorum* etc. lib. II, § 11; lib. V, § 12.

[9] *Epist.* 85, vol. 3.

[10] *Epist.* 98, vol. 4.

[11] *Carminum* lib. III, Carmen XXIX, v. 40-55, vol. 1. ediz. Pomba.

Sicchè il sapiente stoico, o che sia fornito dei beni di fortuna, o che ne vada sprovvisto, serba tranquillissimo sempre l'animo suo [1]. Egli è ricco da sè; e può ripetere la divina parola: Tutto è mio, e niente mi resta a desiderare; perchè niente è fuori del tutto [2]. E si sa che tra i paradossi della scuola stoica è pur questo, che il sapiente è ricco, anzi il solo ricco [3].

Ma sembra che questo si possa considerare come una pura idealità e nient'altro; perchè Seneca non dubita di affermare più volte, che l'ottima condizione del vivere, per rispetto al danaro, è quella che non cade in povertà, nè da povertà è molto lontana *(Optimus pecuniae modus est qui nec in paupertatem cadit nec procul a paupertate discedit)* [4]. E a Lucilio: Vuoi sapere qual sia la giusta misura del possedere? Che si abbia prima il necessario, e poi quanto basta *(Quis sit divitiarum modus quaeris? Primus quod necesse est: proximus quod sat est)* [5]. In altri termini, il meglio per l'uomo a questo riguardo sarebbe l'*aurea mediocritas.*

Di concessione in concessione, giunge a dar del debole e dell'infermo a chi non sa sopportare la doviziosa fortuna *(Infirmi animi est pati non posse divitias)* [6]. Anzi va fino a preferire alle ardue virtù che porta seco la povertà, le meno ardue, che derivano dal retto uso delle ricchezze. È bene riferire il lungo discorso che all'uopo fa nel trattato *Della Vita Beata*. In quel suo scritto egli si pone la solita difficoltà, cioè che sull'esempio dei suoi maestri altro ei dica, e altro poi faccia. E qui, come altrove [7], di sè confessa, che non è sapiente; e, per fomentare la maldicenza dei suoi avversari, soggiunge che nol sarà. Egli si studia non già di emulare gli ottimi, ma di rendersi men cattivo tra i cattivi. E poi, qual maraviglia che rimproverino tal contraddizione a lui, coloro che non la risparmiano a Platone, ad Epicuro, a Zenone, a Rutilio e allo stesso Catone? Questo di sè. Quanto agli altri filosofi, osserva dapprima, esser già molto che essi abbiano e insegnino nobili concetti. E chi sarebbe più beato di loro, se agl'insegnamenti corrispondessero puntualmente anche i fatti della vita? Tuttavia son degni di stima gli sforzi generosi di costoro; i quali, mirando non tanto alle forze proprie quanto a quelle dell'umana natura in sè, han l'animo volto alle grandi cose, agli ardui e no-

[1] *Epist.* 36, vol. 3.

[2] *De Beneficiis*, lib. VII, c. 3. Veggasi pure, *Ibidem*, c. 4-8, vol. 2. *Epist.* 92, vol. 4.

[3] Cicerone, *Paradoxon* VI, vol. 13 *De*; *Finibus* etc. lib. III, c. 22, vol. 12. Diogene Laerzio, *Op. cit.* lib. VII, c. 1, n. 125. Stobeo, *Eclogarum Ethicarum* lib. II, c. 4, ediz. cit.

[4] *De Tranquillitate Animi*, c. 8, vol, 1.

[5] *Epist.* 2, vol. 3.

[6] *Epist.* 5, vol. 3.

[7] *Consolatio ad Helviam* c. 5, vol. 2; *Epist.* 63, vol. 3.

bili propositi, che poi neanche ai magnanimi riesce di attuarli. Enumera questi alti propositi, che mettono l'uomo pel sentiero della divinità. Espone le contraddizioni principali, di cui sono rimproverati gli studiosi della sapienza; e si ferma specialmente a questa, che, cioè, essi dicono spregevoli le ricchezze, mentre poi le posseggono. Ed ecco come li difende. Il filosofo insegna a dispregiar le ricchezze, non perchè non si debbano possedere, ma perchè, possedendole, non si attacchi ad esse l'affetto. Egli quindi non le discaccia da sè; ma se esse vanno via, non se ne lascia commuovere. E in qual luogo più sicuro la fortuna deporrà le ricchezze, se non là, dove potrà ripigliarsele senza lamento di chi gliele restituisce? M. Catone, che pur lodava Curio e Coruncanico e quel secolo in cui era grave delitto la proprietà di poche lamine d'argento, possedeva quattrocento milioni di sesterzi: meno certamente di Crasso, ma più di Catone il Censore. Fatto il paragone, aveva egli superato in questa parte il suo bisavolo, più assai che non fu poi superato da Crasso. E se maggiori ricchezze gli fossero toccate in sorte, non le avrebbe rigettate; perchè di nessun dono della sorte il sapiente si reputa indegno. Egli non ama le ricchezze ma le preferisce: le accoglie, non già nel cuore, bensì nella casa; nè, acquistate, le rigetta; ma le conserva, e vuole che per esse più ampia materia sia somministrata alla virtù sua.

Qual dubbio infatti che maggior materia a spiegare il suo animo si abbia il sapiente nelle ricchezze, anzichè nella povertà? Mentre la povertà una virtù sola ci offre a praticare, quella, cioè, di non lasciarsi piegare nè abbattere: le ricchezze, al contrario, ci schiudono larga la via alla temperanza, alla liberalità, alla diligenza, all'ordine, alla magnificenza. Il sapiente non avrà in dispregio sè stesso, se sarà di statura infima; tuttavia desidererà di averla alta. Benchè magro e privo di un occhio, il sapiente starà bene lo stesso; nondimeno preferirà di avere corpo robusto. E perchè sa di portare in sè altra e più pregevole cosa, saprà tollerare la salute cattiva, ma appetirà la buona. Vi han cose che, per rispetto al bene principale, appaiono di poco conto, talchè possono ben sottrarsi senza pregiudizio di quello. Ciò non ostante, qualcosa pure aggiungono a quel gaudio costante, che è il frutto della virtù. Onde le ricchezze toccano e rallegrano il sapiente; come al navigante dà piacere un vento buono e favorevole, e come nella fredda stagione d'inverno noi ricrea un luogo aperto al sole. Quale è poi tra i sapienti (e dico dei nostri, che il bene fan consistere nella virtù), il quale neghi come anche le cose da noi chiamate indifferenti, abbiano in sè un qualche pregio, e alcune di esse un pregio anche maggiore per rispetto alle altre? Di talune infatti si fa qualche stima; di certe altre si fa stima grande. Or

sappi per tua norma come tra quelle che si hanno in maggior conto, sono appunto le ricchezze. Mi dirai: Ma dunque perchè me deridi, se le ricchezze hanno ugual posto presso di te e presso di me? — Vuoi sapere quanta distanza di posto ci corra? A me le ricchezze, se si dileguano, nulla portan via, fuorchè sè stesse. Se, al contrario, da te esse si ritirano, te lascieranno stordito e come abbandonato a te stesso e privo di te stesso. Presso di me le ricchezze han qualche posto; laddove presso di te occupano esse il primo posto: insomma per me le ricchezze sono un'appartenenza mia; e tu invece sei un'appartenenza delle ricchezze.

Smetti dunque di proibire il danaro ai filosofi: nessuno condannò alla povertà la sapienza. Il filosofo avrà ricchezze in gran copia, ma le non saranno rubate a nessuno, nè macchiate del sangue altrui, nè acquistate col danno degli altri, nè vituperate da sordido lucro: di tali ricchezze l'uscita è così onesta, come onesta ne fu l'entrata; e niuno ha da piangerne, tranne il maligno. - E qui seguitando a dire dell'onestà che è propria delle ricchezze del sapiente, soggiunge: Il sapiente, come non lascerà entrare in casa neanche un quattrino, se v'abbia ad entrare male, così non ripudierà le grandi ricchezze, nè chiuderà la porta in faccia ai doni della fortuna, i quali per altro son pure il frutto della virtù. E perchè dovrebbe negare alle ricchezze un buon posto? Vengano pure; prendano dimora. Nè perciò egli si darà a farne mostra pomposa, o altrimenti a nasconderle; chè la prima cosa è da stolto, e la seconda è da timido e pusillanime. Neppure, come ho detto, le discaccerà di casa. E, certo, che potrà egli dire? Dirà forse alle ricchezze: voi siete inutili? ovvero io non so farne uso? A quella guisa che egli, pur potendo camminare a piedi, preferirebbe montare il cocchio; così, potendo, vorrebbe essere ricco, possedendo però le ricchezze come cose caduche e facili a prendere il volo, sicchè nè ad altri nè a sè stesso farà che quelle sieno gravose. - E a tal proposito fa notare che il sapiente si servirà delle ricchezze per beneficare e beneficare rettamente. Indi conchiude: Non vogliate dunque sinistramente interpretare gli onesti e forti e animosi detti degli studiosi della sapienza; e badate, che altro è tendere a sapienza, e altro è possederla già: altro è applicarsi all'acquisto della sapienza, e altro averla già acquistata. Chi aspira a sapienza potrà dirti: Io ragiono benissimo; ma mi trovo ancora avvolto in mezzo a una infinità di mali. Or non è giusto che tu abbia a giudicarmi proprio nel momento che mi vo facendo e formando, e procuro di sollevarmi alla misura di grande modello. Lasciami crescere fino alle proporzioni che mi son proposto di raggiungere; e allora da me pretendi pure che alle parole corrispondano i fatti. Per l'opposto, chi già possiede questo

bene che tra i beni umani è il sommo, tratterà teco altrimenti, e ti dirà: anzitutto non ti devi permettere di giudicare i migliori; già accadde a me di spiacere ai tristi: il che è segno di rettitudine. Ma, per farti conoscere la ragione per cui non porto invidia a nessuno, sta a sentire quel che prometto, e quanta stima fo delle singole cose. Io sostengo che le ricchezze non sono un bene, perchè, se il fossero, renderebbero buono l'uomo; ma, non potendosi chiamar bene ciò che si trova anche presso i cattivi, io nego perciò alle ricchezze un tal nome. Del resto confesso, e che si debbano possedere, e che sieno utili, e che sieno apportatrici di grandi commodità per la vita. Ma dunque? - Ascolta il perchè io non le noveri tra i beni, e come in mezzo ad esse io non mi comporti diversamente da te, pur convenendo con te in ciò, che le ricchezze si abbiano a possedere. Mettimi pure in una casa piena di agiatezza; mettimi dove non si faccia distinzione tra oro e argento; non insuperbirò per siffatte cose, le quali, benchè mi sieno dappresso, son sempre fuori di me. Conducimi poi al ponte Sublicio, e gittami là tra i poverelli; non mi reputerò già avvilito per trovarmi a sedere tra la folla di coloro che stendono la mano alla elemosina. E che importa, se manchi un pezzo di pane a colui al quale non manca il poter morire? Ma che perciò? Preferisco sempre quella splendida casa a questo ponte. - E così, svolgendo con esempi analoghi tal concetto, il sapiente di Seneca seguita a dire: Disprezzerò, è vero, tutto il regno della fortuna; ma, avendo a scegliere, terrò per me quel che esso ha di più dolce. Checchè mi accadrà, mi si volgerà in bene; contuttociò amo meglio che mi accada ciò che è facile e giocondo, e che a maneggiarlo punge di meno. Non credere infatti che si dia virtù senza fatica; ma delle virtù altre han bisogno di sprone, e altre di freno. Come chi scende per una china deve trattener indietro la persona, laddove chi sale per l'erta, deve spingerla in avanti; così delle virtù alcune stanno per la china, e alcune altre van su per l'erta. E non è vero forse che van su per l'erta e richiedono sforzi e lotte la pazienza, la fortezza, la perseveranza e qualunque altra virtù che ha a cozzar col duro e a domar la fortuna? E non è del pari evidente che scendono per la china la liberalità, la temperanza, la mansuetudine? Con queste ultime virtù ratteniamo l'animo perchè non abbia a cadere: con le prime lo esortiamo e gli diamo incitamento. Noi dunque da presso alla povertà metteremo quelle virtù rigidissime che dalla lotta prendono maggior vigore; e alle ricchezze applicheremo quelle altre virtù più caute, che muovono il passo con riserbo, e quasi tengono su il corpo col proprio peso.

Posta siffatta distinzione, io vorrei praticare le virtù che si esercitano più tranquillamente anzichè le altre che costano sangue e sudore *(malo has*

[virtutes] mihi esse quae exercendae tranquillius sint, quam eas quorum experimentum sanguis et sudor est). Dunque, conchiude il sapiente, non io vivo altrimenti da quel che dico; ma voi piuttosto capite altrimenti, e delle mie parole viene a voi soltanto il suono. Dirai: ma alla fin fine qual differenza passa tra me e te, se ambidue siamo desiderosi di ricchezze? La differenza è grandissima. Presso il sapiente le ricchezze sono nello stato di servitù; dovecchè lo stolto si fa da esse dominare. Alle ricchezze il sapiente nulla permette; e a voi esse permettono tutto. Voi, quasichè ve ne sia stato assicurato in eterno il possesso, vi abituate alle ricchezze e rimanete ad esse attaccati; mentre il sapiente allora massimamente pensa alla povertà, quando si trova in mezzo alle ricchezze. Non mai l'imperatore così crede alla pace, da non tenersi preparato alla guerra, la quale, quandanche non si faccia, è perciò come intimata sempre. Voi rimanete estatici dinanzi a una bella casa, come se essa non potesse andare soggetta alle fiamme o a ruina: voi v'istupidite dinanzi alle ricchezze, come se fossero superiori a ogni pericolo, e più grandi che non sieno le avverse forze della fortuna.... Al contrario, togliete al sapiente le ricchezze, e non gli avrete tolto niente del suo; perchè egli vive lieto del presente, e sicuro dell'avvenire. - Dalle quali cose conchiude Seneca, che il far apparire il sapiente uguale all'insipiente nel dominio e nell'uso delle ricchezze, è un'ingiuria; ma un'ingiuria tale, che non arriva fino al sapiente; come non colpiscono la divinità coloro che credono di offenderla con i loro sacrilegi [1].

Tutto questo lungo discorso, nel quale Seneca difende indubbiamente anche sè stesso nella persona dei filosofi della sua scuola, si riduce a ben poco, se ne togliete le frequenti ripetizioni e il lusso degli esempi e un po' di sfoggio rettorico. Tanto il sapiente quanto l'insipiente posseggono le ricchezze, e se ne servono; ma l'insipiente vincola ad esse l'animo suo, e il sapiente no. Ecco tutta la differenza tra il sapiente e l'insipiente alla maniera stoica, in ordine al possesso e all'uso delle ricchezze. Che ad esse non debba legarsi mai il nostro affetto, è dottrina giusta, e conforme nella sostanza a quella del cristianesimo. Tal giustezza e conformità è bene affermarla; ma non per trarne argomento a favore della priorità dell'una o dell'altra, quasi l'una l'avesse presa a prestanza dall'altra o viceversa. Sono tali verità e di così facile intendimento, che confermate poi dall'esperienza quotidiana e dalla riflessione scientifica e dalle buone tradizioni appartengono alle massime comuni della vita, e costituiscono il patrimonio del comun senso morale. E chi

[1] *De Vita Beata*, c. 18-23, vol. I.

non conosce i pericoli e i danni morali delle ricchezze? e come esse sieno spesso cagione di mali gravissimi? E non è certo difficile a intendere come esse ci rendano timidi e paurosi di noi stessi e delle cose nostre, suscitando affanni continui, preoccupazioni incessanti, sollecitudini e ansietà travagliose, brame nuove e irrequietezza sempre maggiore. Chi non sa come esse per incitamento di superbia, di avarizia e di prodigalità riescano spesso a così pervertire i sociali affetti da renderci gravi, esosi o anche dannevoli agli altri? Senza dire che non di rado l'acquistarle, il custodirle e l'accrescerle si fa a scapito dell'onestà e della giustizia: indi le frequenti occasioni di turpitudini, di delitti e di perturbamenti sociali. E però si spiega come sentenze di tal genere occorrano non solo nei libri antichissimi del Vecchio Testamento ma anche negli scritti dei filosofi, dei poeti e di altri scrittori dell'antichità.

Che se vogliamo guardare un po' più addentro, non ci sarà malagevole scoprire anche in questa parte una notevole differenza tra la filosofia stoica e la dottrina cristiana. La filosofia stoica vuole che l'uomo, pur possedendo le ricchezze, non ponga in esse il suo animo, e ad esse serva. Alla stessa conchiusione va pure la dottrina cristiana, benchè per altra via. Se il sapiente stoico non lega il suo affetto alle ricchezze, egli con ciò mira non tanto a compiere il suo fine etico, quanto a mantenere la imperturbabilità dell'animo di contro ai colpi della cieca e malefica fortuna, che da un momento all'altro possono assalirlo e ridurlo alla miseria. Sicchè il dispregio stoico delle ricchezze, nel senso già spiegato, sarà consentaneo più al domma stoico del fine supremo della vita umana, che ai principî della legge morale: avrà una importanza che direi psicologica piuttosto che morale, soggettiva anzichè oggettiva. Tanto è ciò vero, che, se il sapiente stoico giudica di non potere più serbare pel difetto dei mezzi di vita quella tranquillità serena e imperturbata in cui è riposto il massimo bene dell'uomo, egli è dalla sua filosofia licenziato a uscire di vita, per non farsi lo zimbello di una fortuna capricciosa e crudele. Il cristiano invece neppure si affeziona alle ricchezze; e non si affeziona ad esse unicamente perchè teme che non abbiano a impedirgli il suo perfezionamento morale, e indi il fine ultimo e la conseguente felicità piena e interminata in altra vita: fine e felicità a cui tutto va subordinato quaggiù. E lontano dal sottrarsi al dolore che può venirgli dalla mancanza delle commodità e degli agi, il cristiano volentieri lo sopporta con animo rassegnato e fidente; e talora va fino ad accettarlo con gioia serena, sapendo che questo lo rende via via più perfetto e degno di quella beatitudine soprannaturale, che Gesù, uomo dei dolori, gli ha procurata con i meriti suoi. La noncuranza

delle ricchezze, nel cristiano, muove dal sentimento profondo della finitezza e della infermità di nostra natura, e serve mirabilmente a rinvigorire semprepiù quel salutare sentimento. Mentre pel disprezzo stoico delle ricchezze vediamo aggiungersi un nuovo e potente stimolo a quel senso d'orgoglio che è sì proprio dei seguaci della filosofia stoica; i quali, divisando di aver per tal disprezzo dato prova di virtù singolare e, quasi direbbesi, superiore alla umana natura, ostentano per tutti gli altri uomini una superba e burbanzosa alterigia.

Oltre di che si avverta che la filosofia stoica non si elevò al concetto cristiano del volontario abbandono delle ricchezze, qual mezzo di vita morale più perfetta. Anzi per la penna di uno dei suoi migliori interpreti sapemmo che essa esplicitamente augura al sapiente che non gli manchino i commodi e le agiatezze della vita; e non meno esplicitamente dichiara di preferire, alle malagevoli virtù provenienti dalla onesta povertà, quelle più facili a cui dà occasione l'uso regolato delle ricchezze. Sappiamo perciò di qualche stoico, il quale, povero, sopportò con calma e tranquillità la sua povera condizione; e sappiamo pure di qualche altro che nelle ricchezze tenne animo disinteressato ed equanime. Ma dove mai troviamo tanti esempi di volontaria e austera povertà, quanti ce ne offre la famiglia dei credenti in Gesù e degl'imitatori della sublime povertà di lui?

Fu detto [1] dal Meyer, ma non è dunque affatto vero che la morale stoica, per rispetto all'uso delle ricchezze si mostra più rigida e severa della morale cristiana.

Circa i beni dell'animo, ossia circa i beni che si riferiscono al perfezionamento del nostro intelletto e della nostra libera volontà, noto una importante differenza tra gli stoici antichi e i recenti. La scienza che intende a spiegarsi le cose come sono in sè stesse, prescindendo dalle relazioni che esse abbiano o possano avere con la nostra vita, questa scienza, che comunemente è detta speculativa, teoretica o contemplativa, Seneca non la pregia gran fatto; anzi la dichiara più volte una occupazione per lo meno inutile e senza costrutto. E la ragione è, che la verità delle cose giace profondamente inviluppata, e si nasconde alla nostra mente. Nè per questo, soggiunge egli, possiamo lamentarci della malignità della natura, perocchè la natura pose in aperto e presso a noi quanto poteva renderci migliori [2]. Nulla si dica di certe quistioni di storia e di erudizione nè di certe astrettezze e sottilità dialettiche

[1] *Op. cit.* p. 107, ediz. cit.
[2] *De Beneficiis*, lib. VII, c. 1, vol. 2. Veggasi pure, *De Brevitate vitae*, c. 13-14, vol. 1; *Epist.* 58, 71, vol. 3; *Epist.* 89, 106, vol. 4.

che Seneca ritiene come addirittura oziose e anche dannevoli [1]. E quelle che noi oggi chiamiamo arti belle, ad esempio, la pittura, la scultura, l'architettura e le stesse arti meccaniche e fabbrili ei le considera quali effetti e strumenti di lussuria [2].

Questi giudizi severi e, per certi rispetti, anche esagerati, se potranno apparire conformi alle aspirazioni e ai propositi di chi intese con dottrine pratiche a correggere e a migliorare il costume dei contemporanei, non sono certamente consentanei al pensiero e all'esempio degli antichi maestri di stoica filosofia. I quali, come sappiamo dalla storia, lasciarono trattati amplissimi sullo studio delle supreme cagioni delle cose e sulle leggi dell'arte dialettica e raziocinativa. E questo a Seneca non poteva essere, e non fu, ignoto.

Epitetto e Marc'Aurelio non ebbero forse della scienza speculativa e delle arti belle e dei mestieri fabbrili quel concetto che ne portò Seneca. E dico *forse*, perchè nulla dicono al proposito; ma anch'essi non se ne occupano punto; e si addimostrano moralisti e nulla più.

Gli Evangeli invece non parlano della necessità, importanza od utilità della scienza e dell'arte. Ed è ben naturale. La missione di Gesù fu religiosa e morale; e fu morale, perchè fu soprattutto religiosa. Ma neppure vi è negli Evangeli una parola che anche di lontano suoni noncuranza o disistima delle discipline speculative, dialettiche e artistiche. Si è detto che Paolo Apostolo spesso contrappone la sapienza del mondo a quella della croce, la scienza dei filosofi a quella di Gesù, per abbassare l'una ed esaltare l'altra [3]. Sì, è vero. Ma si badi che qui l'Apostolo allude alla scienza pagana o paganeggiante, e propriamente a quella parte di essa, che ignorò o disconobbe le verità divine e i supremi destini dell'uomo, e che fu sorgente di quella morale perversione, della quale arrossivano anche i migliori del paganesimo. E per una scienza cosiffatta, di cui si poteva abusare e si abusava già fin dai primordi della nuova religione, Paolo ha giustamente parole di biasimo e di rimprovero. Lo stesso Apostolo esorta i Romani, che non la facciano da savi più di quel che convenga, ma che sieno savi con sobrietà; essendochè Dio spartisce a ciascuno la misura della fede. Queste parole, anche se le considerate in sè, non han nulla di riprovevole per la scienza: esprimono una massima salutare, che vuole ordinata la scienza al perfezionamento morale della persona umana. Che se poi le riguardate nel contesto, le citate parole

[1] *Epist.* 45, 48, 71, 82, vol. 3; *Epist.* 88, 89, 106, 111, 113, vol. 4.

[2] *Epist.* 88, 90, vol. 4.

[3] *Ad Rom.* XVI, 17-20; *1ª Ad Tim.* I, 4; IV, 7; VI, 3-5, 20-21; 2ª *Ad Tim.* II, 14, 16-23; *Ad Tit.* III, 9.

si riferiscono al dovere, nei credenti, di contenersi ciascuno nel proprio ministero senza invadere quello degli altri [1]. Fra i Corintii sorge la questione degl' *idolotiti*, ossia dell'uso delle carni immolate agl'idoli. Era quistione che poteva offendere la mutua carità. E l'Apostolo delle genti a questo proposito scrive che la scienza gonfia, ma che la carità edifica [2]. E gli Ebrei parimenti ammonisce, che non si lascino sviare da varie e strane dottrine; perchè è bello riaffermare il cuore con la carità, non con cibi che non fecero pro a chi vi si attenne [3]. Qui ancora non c'entra per nulla la noncuranza o il biasimo della scienza. Paolo vuol dire solamente, che la scienza umana, dissociata dalla carità, è funesta cagione di appetiti disordinati. E chi oserebbe negare la verità e la grande efficacia morale di tale sentenza? Dunque nulla si trova nei primitivi documenti cristiani, che sia paragonabile al pensiero di Seneca intorno alla vacuità e al danno delle scienze astratte e delle arti belle e dei mestieri fabbrili.

E ora passiamo a considerare i beni morali propriamente detti, le morali virtù. Già sappiamo che, secondo gl'insegnamenti stoici, tutte le particolari virtù morali non sono che una specificazione, una determinazione della virtù per eccellenza o della sapienza che è tutt'uno: virtù e sapienza che talora è confusa con la fortezza. Ci è pure già noto in che sia riposta la virtù o sapienza stoica, e come essa costituisca il supremo bene dell'uomo, quel bene che lo rende veramente e pienamente beato [4]. Mezzi a conseguirlo sono, come si esprime Seneca, conoscere tutta la verità, serbare nelle azioni ordine, modo e decoro, volontà innocua e benigna, ossequente alla ragione, e non mai dissenziente da questa, e insieme amabile e ammirevole. A dir tutto con breve formola, tal deve essere l'animo del sapiente, quale a Dio si conviene [5]. Fine e mezzi che non trascendono certo l'ordine di natura, e possono e debbono perciò attuarsi nella vita terrena. E che tali dottrine sieno sostanzialmente differenti dagl'insegnamenti cristiani, lo vedemmo a suo luogo [6].

Fatta astrazione da questa sostanziale differenza, non può negarsi che nell'ordine dei doveri naturali, e specialmente di quelli che risguardano il perfezionamento morale dell'uomo, la filosofia stoica ha principii, sentenze e massime di un pregio morale indiscutibile. Vediamo, ad esempio, proporsi all'uomo l'esame della propria coscienza, affinchè si acquisti la co-

[1] *Ad Rom.* XII, 3. Veggasi pure, *1ª Ad Cor.* XII, 1-13.
[2] *1ª Ad Cor.* VIII, 1.
[3] *Ad Hebr.* XIII, 9.
[4] Parte I, c. VI.
[5] *Epist.* 92, vol. 4.
[6] Parte I, c. VI.

gnizione viva dei propri mancamenti, e si cerchino i mezzi di emenda e di avanzamento nell'arduo cammino della virtù [1]. Si vuole che fuggissimo la compagnia e l'esempio dei tristi, e che amassimo e cercassimo per converso la conversazione dei buoni; e che anzi avessimo sempre dinanzi alla mente l'imagine di chi fu modello di virtù preclara, affinchè ciascuno potesse sempre specchiarsi in quello, e studiare del continuo d'imitarlo il più e il meglio. Tal modello potrebbe ben essere Socrate, Platone, Zenone, Cleante, Crisippo, Posidonio, Regolo, Rutilio, Muzio Scevola, Tuberone, Lelio, Sestio Padre e, sopra tutti, Catone [2]. L'uomo inoltre faccia di accomodarsi alle condizioni di vita nelle quali le vicende umane lo han posto, e le quali in tutti gli ordini sociali sono sempre più o men gravi e dure [3]. Nè si contenti di fare il bene; ma si sforzi di acquistare l'abito del retto operare [4]. Alle abitudini prave già contratte si oppongano gli abiti delle virtù contrarie [5]. Così operi l'uomo, come se lui vedesse sempre qualcuno [6]. Così viva con gli uomini, come se lui vedesse Iddio; e così parli a Dio, come se lui ascoltassero anche gli uomini [7]. E Seneca specialmente dimostra a lungo la grande efficacia dei decreti ossia delle massime morali ragionate [8]; e contro Aristone intende a dimostrare la non meno grande efficacia dei precetti, ossia delle nude sentenze morali: efficacia tanto più grande, quanto esse sono meglio specificate e più appropriate alle condizioni speciali della vita [9].

Queste ed altrettali massime non sono per altro esclusivamente proprie ai maestri e ai discepoli della filosofia stoica; ma si trovano sparse in tanti altri documenti dell'antichità pagana greca e latina. E basterebbe all'uopo studiare principalmente le opere di Platone e di Aristotele e gli stessi detti di Epicuro, ai quali spessissimo si richiama Seneca sì per dare autorità maggiore alle sue parole, e sì per mostrare che le verità morali più importanti non sono l'opera delle diverse sette filosofiche, bensì il patrimonio comune di tutti i ben pensanti [10]. Anzi egli va fino a dire: I rimedi dell'anima

[1] Seneca, *Epist.* 28, 50, 68, 83, vol. 3. Arriano, *Op. cit.* lib. III, c. 25. Marc'Aurelio, *Commentariorum* etc. lib. V, § 11, lib. VIII, § 2.

[2] Seneca, *De Vita Beata*, c. 18, vol. 1; *Epist.* 11, 25, 64, 67, 71, 79, vol. 3; *Epist.* 95, 104, vol. 4. Marc'Aurelio, *Commentariorum* etc. lib. XI, § 26.

[3] Seneca, *De Tranquillitate Animi*, c. 10, vol. 1; *Epist.* 94, vol. 4.

[4] Seneca, *Epist.* 95, vol. 4.

[5] Arriano, *Op. cit.* lib. III, c. 12, 24.

[6] Seneca, *Epist.* 25, vol. 3.

[7] Seneca, *Epist.* 10, vol. 3.

[8] *Epist.* 95, vol. 4.

[9] *Epist.* 94, vol. 4. Arriano, *Op. cit.* lib. IV, c. 12. Marc'Aurelio, *Commentariorum* etc. lib. III, § 13.

[10] *Epist.* 12, 84, vol. 3; *Epist.* 92, vol. 4.

sono stati trovati già prima di noi; e non ci resta altro a cercare, se non come e quando bisogna recarli in atto. — [1] E però le massime citate e altre consimili s'incontrano di frequente nei libri non solo del Nuovo ma anche dell'Antico Testamento. Segno evidente che esse sono attinte, parte al buon senso morale degli uomini, e parte alle buone tradizioni della riflessione scientifica.

Tuttavia nei documenti cristiani anche queste dottrine morali prendono un significato assai più elevato, perchè sono coordinate alla pratica di altri doveri, o virtù che vogliano dirsi, doveri o virtù di un ordine superiore, e corrispondenti alla superiorità del fine ultimo che quei documenti assegnano all'uomo, e che la scienza pagana ignorò o disconobbe.

Tali virtù di ordine superiore possono compendiarsi tutte in quelle tre grandi virtù cristiane che sono la fede, la speranza e la carità in Gesù Cristo, e, per Gesù Cristo, in Dio; e che perciò non sono praticabili senza un aiuto specialissimo della bontà divina, ossia senza la grazia della redenzione, la quale produce quella sapienza tutta interiore che è luce e amore delle anime, e che, come impulso e come moto, previene, accompagna e compie tutti gli atti soprannaturalmente buoni del cristiano. Senza poi dire di quegli altri determinati modi istituiti da Gesù come strumenti sensibili di siffatta grazia divina, tra i quali citiamo ad esempio il battesimo e la cena eucaristica. Cose tutte di cui non s'incontra vestigio di sorta nelle dottrine della scuola stoica. Onde ben a ragione il cristianesimo si annunzia come un rinnovamento sostanziale dell'uomo interiore, come una novità grande e sublime nell'ordine del pensiero, dell'affetto e di tutta la vita morale e religiosa dell'uomo: novità, che è spesso paragonata a vita nuova germinata dall'alto, a luce nuova apparsa nel mondo della coscienza morale e religiosa del genere umano per opera del Mandato da Dio.

Ascoltiamolo dalla bocca stessa di Gesù, il quale dice di sè: Io sono la luce del mondo; chi segue me, non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita [2]. Finchè avete la luce, credete nella luce; sicchè siate figliuoli di luce [3]. Io sono la via, la verità, la vita [4]. Chi ascolta la mia parola, e crede a chi mi ha mandato, ha vita eterna, nè viene in giudizio, ma è tramutato dalla morte alla vita. In verità, in verità vi dico, che viene, anzi è venuta l'ora che i morti udranno la voce del Figliuolo dell'uomo, e quei che lo avranno

[1] *Epist.* 64, vol. 3.
[2] *Joh.* VIII, 12; IX, 5; XII, 35, 46. *Matth.* IV, 16. *Luc.* II, 32.
[3] *Joh.* XII, 36.
[4] *Joh.* XIV, 6.

udito, vivranno [1]. Io sono il pane della vita. Chi viene a me, non avrà fame, e chi crede in me non patirà sete giammai [2]. Lo spirito è quello che vivifica, la carne non approda a nulla. Le parole che io vi ho dette, sono spirito e vita [3]. Io sono la porta dell'ovile: se alcuno entri per me, sarà salvo, ed entrerà ed uscirà e troverà pascoli [4]. Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore [5]. - A Nicodemo, uno dei capi dei Giudei, così parla Gesù: In verità in verità ti dico, che se altri non sia nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Se altri non sia nato di acqua e di spirito santo, non può entrare nel regno di Dio. - E spiega egli stesso che intende parlare di un rinascimento del tutto interiore e spirituale [6].

Da questo interiore senso di rinnovamento morale e religioso vivamente penetrati gli Apostoli, cercano di trasfonderlo con la parola e con lo scritto nell'animo dei primi credenti. Pietro infatti ad essi così scrive: Amatevi caldamente tra voi di schietto fraterno amore con cuore puro: rigenerati come siete non da seme corruttibile, ma da seme incorruttibile per la parola di Dio vivo, la quale permane in eterno [7]. Come bambini nati pur ora, fate di bramare il puro latte spirituale per crescere di esso a salute [8]. Come stranieri e pellegrini, temperatevi dalle cupidità terrene, che pugnano contro lo spirito, diportandovi degnamente tra i gentili; acciocchè se sparlano di voi come di malfattori, al considerare le vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno che li visiterà [9]. - E Giacomo: Dio volente ci generò con parole di verità, perchè fossimo in certo modo primizie delle sue creature [10]. - E Giovanni: L'annunzio che da Gesù udimmo, e trasmettiamo a voi è questo, che Dio è luce; e tenebre, quali che sieno, non sono in lui. Se noi diremo di essere in comunanza con lui, e procediamo poi nelle tenebre, noi mentiamo, nè pratichiamo la verità. Che se camminiamo nella luce, siccome egli è nella luce, saremo in comunanza tra noi; e il sangue di Gesù Cristo, suo figliuolo, ci purifica di ogni peccato [11]. - Nell'inculcare l'antico e nuovo precetto dell'amore vicendevole Giovanni annunzia che le tenebre passarono, e la vera

[1] *Joh.* V, 24-25; VII, 37-38; VIII, 51.
[2] *Joh.* VI, 35, 51.
[3] *Joh.* VI, 64.
[4] *Joh.* X, 9.
[5] *Joh.* XV, 1-7.
[6] *Joh.* III, 3, 5.
[7] *1ª Petri*, I, 22-23.
[8] *1ª Petri*, II, 2.
[9] *1ª Petri*, II, 11-12.
[10] *Jac.* I, 18.
[11] *1ª Ioh.* I, 5-7.

luce già splendette [1]. E noi, soggiunge egli, sappiamo di essere stati tramutati dalla morte alla vita [2]. - Iddio ci ha donato la vita eterna; e codesta vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio, ha la vita; e chi non ha il Figlio, non ha vita [3]. - Ai Giudei, i quali col rigettare la parola divina se ne rendevano indegni, Barnaba e Paolo annunziano con evangelica franchezza essere omai tempo di rivolgersi ai gentili. Imperocchè così ingiunge loro il Signore; e citano al proposito le parole d'Isaia: Io ti ho costituito a luce delle genti per essere salute fino agli estremi della terra [4]. Più di tutti Paolo nelle sue lettere insiste su questo rinnovamento interiore operato dalla parola e dalla vita di Gesù. Così ai Romani scrive: Ignorate voi forse che quanti fummo battezzati in Cristo Gesù, fummo nella morte di lui battezzati? Fummo con lui sepolti pel battesimo nella morte; affinchè, come Cristo risuscitò dai morti per la gloria del Padre, così noi altresì camminassimo in nuova vita. Di fatti se fummo innestati alla conformità della morte di lui, saremo anche a quella della risurrezione, questo ben sapendo, che il nostro vecchio uomo è stato con lui crocefisso, affinchè il corpo del peccato sia annientato, sicchè da noi più non si serva al peccato [5]. La notte è preceduta, e il giorno è vicino: scuotiamo da noi le opere delle tenebre, e indossiamo le armi della luce [6]. - Il cristianesimo perciò è novità anche per rispetto alla legge antica. Ora siamo sciolti dalla legge della morte nella quale eravamo rattenuti. Talchè si serva da noi in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera [7]. Non vogliate conformarvi a questo secolo; riformatevi anzi pel rinnovamento del vostro spirito, affine di giudicare quale sia la volontà di Dio buona, accettevole e perfetta [8]. - A quei di Corinto e di Galazia ricorda, che egli li ha partoriti in Cristo per l'Evangelio [9]. E ai primi aggiunge: Purgatevi dal vecchio lievito, sicchè siate nuova massa come siete azzimi, perchè Cristo, la Pasqua nostra, è stato già immolato. Adunque festeggiamo non in vecchio lievito nè in lievito di malvagità e di nequizia, ma in azzimi di schiettezza e di verità [10]. Foste già peccatori; ma ora siete stati mondati e santificati e giustificati nel nome del Signor nostro Gesù Cristo e nello spirito del Dio

[1] *1ª Joh.* II, 8-11.
[2] *1ª Joh.* III, 14.
[3] *1ª Joh.* V, 11-12.
[4] *Actor.* XIII, 47.
[5] *Ad Rom.* VI, 3-4, 6.
[6] *Ad Rom.* XIII, 12.
[7] *Ad Rom.* VII, 6.
[8] *Ad Rom.* XIII, 12.
[9] *1ª Ad Cor.* IV, 15; *Ad Gal.* IV, 19.
[10] *1ª Ad Cor.* V, 7-8.

nostro [1]. Quel Dio, il quale comandò che splendesse dalle tenebre la luce, rilucette nei nostri cuori per illuminarli con la conoscenza della gloria di Dio nel volto di Cristo Gesù [2]. Non vi aggiogate con infedeli, perchè qual convenienza vi è tra la giustizia e l'iniquità? qual comunanza della luce con le tenebre [3]? - Siate incolpevoli e schietti figliuoli di Dio in mezzo a generazione perversa e corrotta, nella quale rilucete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola di vita. - Così ai Filippesi [4]. A quei di Efeso poi espone i beneficii della redenzione [5], per la quale, morti dai peccati, furono convivificati in Cristo [6]. Si ritraggano perciò dalla corruzione dei pagani intenebrati nell'intelletto, straniati dalla vita di Dio per l'ignoranza della mente e l'induramento del cuore. Spoglino l'uomo vecchio che si corrompe dietro le fallaci concupiscenze. Si rinnovino nello spirito della loro mente; e rivestano l'uomo nuovo, il creato secondo Dio in giustizia e santità verace [7]. Un tempo erano tenebre; ora sono luce del Signore: si portino da figli di luce. E il frutto della luce consiste in ogni rettitudine e giustizia e verità [8]. Anche i Colossesi, già estranei e nemici con la mente nelle opere malvagie, li ha ora riconciliati il Cristo nel suo corpo terreno per la morte, affinchè compariscano santi e irreprensibili e incontaminati innanzi a lui [9]. Risorti con Cristo, abbiano l'animo in alto, vivendo di lui. Si guardino dalle colpe, nelle quali un tempo vivevano sotto l'ira di Dio. Si spoglino del vecchio uomo; rivestiti del nuovo, del rinnovato alla conoscenza secondo l'imagine di colui che lo ha creato [10]. La venuta del Signore sarà improvvisa, come di ladro notturno. Ma voi, o fratelli di Tessalonica, non siete nelle tenebre, sicchè quel giorno v'incolga come ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno; noi non siamo della notte nè delle tenebre [11]. - A Timoteo fa notare, che l'apparimento del Salvatore nostro Gesù Cristo ha bensì distrutto la morte, ma ha illuminato la vita e l'immortalità per l'Evangelio [12]. E a Tito: La grazia del Dio Salvatore nostro è apparsa a tutti gli uomini, ammaestrandoci che, rin-

[1] 2ª *Ad Cor.* VI, 11.
[2] 2ª *Ad Cor.* IV, 6.
[3] 2ª *Ad Cor.* VI, 14.
[4] *Ad Philipp.* II, 15.
[5] *Ad Ephes.* I, 2-23.
[6] *Ad Ephes.* II, 5.
[7] *Ad Ephes.* IV, 18-24.
[8] *Ad Ephes.* V, 8-9.
[9] *Ad Coloss.* I, 21-22; II, 11-13.
[10] *Ad Coloss.* III, 1-10.
[11] 1ª *Ad Thess.* V, 4-5.
[12] 2ª *Ad Tim.* I, 10.

negate le empietà e le mondane concupiscenze, vivessimo con temperanza, giustizia e pietà nel presente secolo, aspettando la beata speranza e l'apparimento della gloria del grande Iddio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Il quale ha dato sè stesso per noi, affine di riscattarci da ogni iniquità, e di purificare per sè un popolo suo proprio zelatore di belle opere [1]. - Avendo, fratelli, pel sangue di Cristo, libera entrata nel santuario, la quale, come nuova e vivace via, egli ci ha inaugurata pel velame, ossia per la carne sua; e avendo un sacerdote grande sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero e con piena fede, purificati il cuore da mala coscienza, e mondi il corpo con acqua pura [2]. - Così agli Ebrei.

Interrogate dunque le testimonianze, possiamo con tutta sicurezza affermare che il cristianesimo nell'ordine morale e religioso si annunziò di contro al paganesimo come una novità sostanziale della quale s'informano il pensiero, il sentimento e tutta la vita dei nuovi credenti. E questa grandiosa manifestazione di pensiero, di sentimento e di vita nuova, cessate le lotte e le persecuzioni dei primi secoli, e diventata man mano coscienza comune dei popoli, produsse una civiltà affatto nuova: quella civiltà, di cui tutti, ancor oggi, proviamo i benefici effetti.

S. TALAMO.

[1] *Ad Tit.* II, 11-14.
[2] *Ad Hebr.* X, 19-24.

DISSENSIONES DOMINORVM

(Cod. Chis. E. VII. 211)

(Continuazione: vedi anno 1888, pag. 249).

---

§. 98. An actio tutelae utilis detur in magistratum.

[D]issentiunt in actione in magistratus danda. Nam dicit **M**[artinus], quemadmodum tenentur tutores, tenentur et magistratus; et hoc per legem ult. D. de magistra. conveni. [D. 27, 8, 9], quae dicit, quod eadem actio redditur in magistratibus [265], quae redditur in tutores. Sed in tutore[s] datur utilis actio tutelae, ut D. de tutelae et ratio. dis. Cum tutor [D. 27, 3, 18] et D. de neg. g. Ex facto [D. 3, 5, 29]; ergo in magistratibus eadem datur. **B**[ulgarus] contra: et dicit, quod actio in factum subsidiaria in eos datur, ut in instit. de sat. da. tu. §. Sciendum [I. 1, 24, 2], et dicit, quod, qui non est tutor, nec ipse nec heres eius tenetur tutelae; hic enim quasi contractus inter tutorem et pupillum intervenire videtur vel creditur, nec obloquitur quod in D. dicitur, scilicet eandem actionem dari in magistratum, quae datur in tutores; refertur enim ad actionis effectum magis quam ad nomen [266] actionis; est enim philosophice dictum.

§. 99. Utrum clericus debeat iurare de calumnia.

[V]arie sentiunt, an clericus de calumpnia iurare debeat. **M**[artinus] dicit, quod non, cum ecclesiasticis regulis et canonibus a beatissimis patribus institutis clerici [iurare] prohibentur, ut C. de episcopis et cle. Cum clericis. [C. 1, 3, 25]. Item quodam simili, quia remittitur patrono et parenti [267] propter reverentiam, ut D. de iure iuran. Iusiurandum § hec [268] [D. 12, 2, 34, 4], multo magis clericis, quibus maior reverentia debetur. Hoc tamen intelligendum est, cum vacant divinis ministeriis, et ea agunt, quae ad clericos spectant; alioquin

§. 98. — Vet. Coll. 82 — Rog. 85 — Hug. 445.
§. 99. — Vet. Coll. 83 — Rog. 86 — Hug. 64.

[265] Anche le Pandette fiorentine hanno *magistratibus* invece di *magistratus*. Vet. Coll. 82, Rog. 85 hanno *magistratus*.

[266] Cod. *quam nominis*. Vet. Coll. Rog. e Hug. *ad nomen*.

[267] Cod. *parempti*, dove le due ultime lettere sembrano piuttosto *n. pepn̄*.

[268] Leg. *hoc*. Con questa indicazione si vuol citare la seconda parte del § 4 della legge notata, parte che comincia colle parole: *hoc iusiurandum*. — Cod. Bon. della Vet. Coll. ha § *hoc iusiurandum*. — Rog. § *Qui iusiurandum*. — Hug. omette, dopo quella della legge, l'indicazione del § e ha invece: *sed hoc multo magis clericis.....*

privilegio carent, ut C. de episcopis et c. l. Generaliter [C. 1, 3, 51]. Sed **B**[ulgarus] contra: et dicit, quod in unaquaque lite iurandum est [269] de calumpnia [270], ut C. de iure iura. propter ca. l. II [C. 2, 58, 2] et in aut. de his qui ingrediuntur ad appell. §. Quia igitur [Nov. 49, 3], per advocatum tamen, ut **imperator Henricus** statuit et **Honorius papa** confirmavit [271], iuramentum, quo se purificent, praestare coguntur, ut in decretis [272] C. II q. V caput Omnibus in fine, et C. XII Q. II [Decr. Grat. 2, 5, 19 et 12, 2]. Et [273] **Cy**[prianus] super hoc ita distinguebat [274], utrum [275] clericus conveniatur nomine suae rei propriae, puta equi vel asini, an conveniatur de re ecclesiastica, non tamen pertinente ad spiritualia [276]. Nam si conveniatur nomine rei suae, ut dictum est, tunc sacramentum calumpniae ipse praestabit; cum alibi inveniatur clericum debere innocenciam suam suo sacramento purgare, ut C. de his qui ad ec. [277] confu. l. Praesenti [C. 1, 12, 6], et ad hoc est argumentum C. de testibus l. Servos [C. 4, 20, 8], ar. C. de sacr. sa. e. aut. Hoc ius. [ad C. 1, 2, 14] Si vero conveniatur pro re ecclesiastica, non tamen spirituali, tunc quidem poterit per advocatum [278] suum praestare sacramentum calumpniae, ut in lumbar. de advocatis, et vice [279]. l. ult. [II, 47, 10]. Sed, si conveniatur nomine spiritualium, puta de parrochia vel de criminibus [280] seu primiciis, tunc nec per se, nec per advocatum praestabit sacramentum calumpniae. Maledictus **Rubrianus** [281] dicit, clericum omnimodo iurare debere de calumpnia; et legem illam, quae est de episcopis et c. in l. Cum. [C. 1, 3, 24], ubi dicitur, quod clerici non debent iurare, sic intelligit, scilicet iuditio sisti.

§. 100.

Utrum tigni
[immis]sio tempo-
[re ac]quiratur.

Dicit dominus **M**[artinus] et **Al**[bericus], quod istae duae servitutes tempore acquiruntur, scilicet stillicidii et aquaeductus, ut D. de servitutibus [282] ur. prae. Foramen [D. 8, 2, 28] et C. de servitutibus et aqua l. Si aqua[m. C. 3,

§ 100. — Vet. Coll. 84 — Rog. 87 — Hug. 179. 393.

[269] Cod. *esse.*

[270] Cod. *calupnia.*

[271] Cfr. le note di Haubold e di Haenel al § 86 in f. di Rogerio.

[272] Cod. *in de decretis.*

[273] Cod. *ut.*

[274] Cod. *distingebat.*

[275] Cod. *iure.*

[276] Cod. *spiritalia.*

[277] Cod. *hec.*

[278] Cod. *avocatum.*

[279] Cod. *iure.*

[280] Il seguente *seu primiciis* farebbe credere che invece di *de criminibus* alcuno abbia letto *decimis.*

[281] Vedi la Prefazione. Hug. *Al. (Albericus) cum Iob. (Ioanne Bassiano).*

[282] Cod. *servito.*

34, 2]; aliae vero servitutes non acquiruntur tempore [283], quia non habent naturalem causam; et hoc dicit ex eadem lege Foramen [D. 8, 2, 28]. **B**[ulgarus] et **alii** dicunt, quod immissio tigni tempore acquiritur; et hoc dicunt [284] ex illa lege D. de servitutibus ur. prae. Si inter me et te [285] [D. 8, 2, 27], quae dicit: si in meo immissum habeas, aut tecum debeo agere, aut rem perdere. Quam legem **M**[artinus] determinat ita: scilicet rem perdere non decennio vel vicennio, sed ea consuetudine, quae excedit cursum vitae hominum vel hominum memoriam, ex qua non servitus, sed quasi servitus acquiritûr; et merito, quia, quod immissum est, non habet causam perpetuam, quamvis efectus perpetuus sit. **Al**[bericus] etiam alio modo interpretatur, et determinat hoc verbum, id est licebit domino tigna inmissa tollere et sibi habere, argumento D. de arbo. caeden. l. I. §. I [D. 43, 27, 1, 1] [286].

§. 101.

An interesse debeat excedere duplum.

Dissentiunt in interesse: an debeat excedere duplum. **Quidam** dicunt, quod debet duplum excedere, sed lege in C. de sententia [287] quae pro eo quod interest [C. 7, 47, 1]; ubi dicit, quod interesse non debet excedere duplum. **Ia**[cobus] et **alii** sic intelligunt, id est singulare [288] interesse non debet excedere duplum communis interesse. **M**[artinus] dicit, quod non debet duplum excedere, id est, ubi datur certum precium vel certa merces, non debet excedere duplum illius rei, quae data est; arg. ut D. de ver. o. Stipulatio ista § Alteri [D. 45, 1, 38, 17]. **Ia**[cobus] autem dicit, quod usque ad quadruplum tantum potest extendi; ar. ut D. de evictionibus Si dictum [289] [D. 21, 2, 56]. **B**[ulgarus], **U**[go], **P**[lacentinus], **Io**[annes], **Al**[bericus] dicunt, quod interesse potest etiam ultra quadruplum extendi, secundum voluntatem contrahentium; argumentum ut D. de evictionibus. Si dictum [D. 21, 2, 56] et C. de sponsa. l. ult. [C. 5, 1, 5], et quod dictum est de quadruplo, gracia exempli dictum est.

§. 102.

De probatione doli in pignoris amissione.

Dissentiunt de pignoris amissione. **M**[artinus] et **Al**[bericus] dicunt: si creditor dicat se amisisse pignus, sufficit si probet se amisisse sine dolo [290]: quia cum eo agitur aut quia habet, aut quia dolo desiit possidere, probandum ergo

§. 101. — Vet. Coll. 85 — Rog. 88 — Hug. 338.
§. 102. — Vet. Coll. 86 — Rog. 89 — Chis. Haen. 98 — Hug. 225. 357 i. f. 411, 2.

[283] Cod. *tempori.*
[284] Cod. *dicit.*
[285] Dig. *Sed si inter te et me.*
[286] Correggi *l. 1. pr.* o *l. 1. § 2.*
[287] Cod. *Sed leḡ. in. in* sembra *III.* — Leg. *de sententiis.....*
[288] Cod. *isingulare.*
[289] Cod. sembra scritto *sidōn* poi corretto in *sidm̄.*
[290] Così il cod. Credo si debba leggere colla Vet. Coll. e Hug. 225: *sufficit si probet se amisisse, nec cogitur dicere se amisisse sine dolo.*

est quod habeat, vel quod dolo desierit possidere; nam qui obicit dolum vel culpam probare debet, ut C. de pignoratitia ac. l. Si nulla [C. 4, 24, 8] et D. de probationibus l. Quotiens § I [D. 22, 3, 18, 1] et D. de leg. II. Omnia § Species [D. 31, 32, 5] et D. de administratione [291] tu. Cirogra. [292] [D. 26, 7, 57] ar. C. si vere [293] pi. a. l. I [C. 8. 29. 1] et ar. D. de doli ex. l. II § I. [D. 44, 4, 2, 1]. Consentio cum **B**[ulgar?] dicit contra [294]: et dicit creditorem probare debere absque dolo amisisse; quod excipit probare debet, et hoc probare per legem D. de exceptione rei i. Si rem [D. 44, 2, 17] et D. de nox. actionibus l. Quotiens § Praetor ait [D. 9, 4, 21, 2] et C. de fide instru. Cum quidam [C. 4, 21, 21, 2]. **Al**[bericus] idem quod **M**[artinus]; hac tamen distinctione, ut liceat creditori ius iurandum deferre; ad hoc est argumentum quod legitur D. locati. Si quis domum §. Impera. [D. 19, 2, 9, 4]. **Alii** distinguunt [295] an debitor amissionem confiteatur, quo casu probare debet dolum; an neget amissionem, quo casu dicunt creditorem debere probare se sine dolo amisisse. Sed quare distinguunt ita, nec legem nec rationem habent; quare inepta [296] est distinctio [297].

§. 103.

e legato con- nali filio re- et de eius smissione ad heredes filii.

Differunt circa legata transmittenda. **M**[artinus] dicit, legata conditionalia relicta filiis transmitti ad suos heredes, quamvis filii moriantur ante eventum condicionis; ut C. de his qui ante aper. ta. [C. 6, 52, 1]. **B**[ulgarus] et **alii** contra: et dicunt, sive sint relicta filiis sive aliis, si legatarii moriantur ante eventum conditionis, non transmittunt ad suos heredes, ut C. de caducis tollendis. § Sin autem [C. 6, 51, 1, 7]; et dicunt illam legem C. de his qui

§. 103. — Vet. Coll. 87 — Rog. 90 — Hug. 297.

[291] Cod. *anministratione.*

[292] Leg. *Chirographis.*

[293] Leg. *si vendito.*

[294] Cod. *Consentio cum B. d. contra.* Le parole *consentio cum* sono interpolate nel testo primitivo. (Cfr. Vet. Coll. 86 — Hug. 225). Si può credere che sia stata dimenticata la sigla *M [Martinus]*; onde dovrebbe leggersi: *Consentio cum [Martino]. B[ulgarus] dicit contra: et dicit.....* oppure leggere: *Consentio cum B[ulgaro] dicente contra: et dicit.....* Io credo più probabile la prima supposizione, perchè le interpolazioni: *Consentio cum....* in questo Ms. si riferiscono piuttosto all'opinione che precede, che non a quella che segue. Cfr. § 24, 87.

[295] Cod. *distingunt.*

[296] Cod. *inempta.*

[297] Nel margine inferiore della pagina. — § **Alii** *dicunt probare debere amissionem et qualitatem amissionis, ut per hoc appareat ipsum dolo vel sine dolo amissise. Puta creditor dicit: ego reposui rem istam in publico orreo, ubi quilibet reponere consuevit, et ibi fuerit amissa, tunc appareat sine dolo eum amissise; ut ar. C. loca. et con. l. I [C. 4, 65, 1] et C. de pignoraticia actione. Pignus. [C. 4, 24, 9]. Si negligentius eam custodivit tunc appareat eum dolo amissise.* **Alii** *dicunt, referre utrum agat cre* || Il foglio fu qui tagliato dal legatore. In luogo di *amissise*, leggi *amisisse.*

ante aper. ta. [C. 6, 52, 1] loqui de legatis relictis sub certa condicione, vel certa die, vel pure. Ad quod **M**[artinus] respondet dicens: ita [298] non ostenderetur speciale esse in filiis. Quod falsum est; nam legem illam [299] de caducis tollendis [C. 6. 51, 1, 7] loquitur generaliter, illa vero de his qui ante apertas tabu. [C. 6, 52, 1] specialiter.

§. 104.

Re sua' legata quae actio competat legatario adversus heredem.

Dissentiunt, quae actio competat ad legatum petendum. **M**[artinus] dicit, quod si testator legavit rem suam, adita hereditate, habet legatarius actionem ex testamento et rei vendicationem et ypotecariam. **Ego** [300] puto, cum res testatoris fuerit, personalem actionem ex testamento competere, ut dicat legatarius heredi: oportet te dare respectu possessionis, quam habes [300'] heres, ut C. de legatis l. III [C. 6, 37, 3] et D. de leg. II. Cum filius §. penult. [D. 31, 76, 8], et etiam competere ypotecariam in aliis rebus defuncti, in quantum personalis actio durat, ut C. communia de legatis l. I et II. [C. 6, 43, 1 et 2 § 1]. **Alii** contra: et dicunt, non competere actionem ex testamento, quia rem iam factam legatarii non debet legatarius petere personali actione, quia non potest legatarius dicere heredi: oportet te dare, cum res sit legatarii, nam ille qui ratione [301] convenitur non est obligatus, ut in insti. de actionibus in principio [I. 4, 6, 1].

§. 105.

Utrum in actione vi bonorum raptorum totum quadruplum poena sit, an rei persecutio in eo insit.

Martinus dicit, quod actio vi bonorum raptorum datur in quadruplum. Itaque totum quadruplum est poena, scilicet cum hominibus coactis rapina facta est; et hoc ex lege illa de vi bo. rap. D. l. penult. §. Si quis [D. 47, 8, 4, 6]. **Alii** contra: et dicunt, quod in quadruplo est rei persecutio, uti in insti. de vi b. r. [I. 4, 2, pr.]

§. 106.

An iudex sciens rei veritatem sine testium probatione et in civili et in criminali caussa sententiam ferre possit.

Dissentiunt, an iudex, sciens rei veritatem, sine testium probatione possit ferre sententiam. **M**[artinus] dicit, quod si iudex sciat rei veritatem negocii, de quo iudex et testis est, quod sententiam ferre potest secundum quod noverit in civili causa. Sed non in criminali; ubi, sine accusatione, iudicare non potest: exemplo Christi, qui mulierem deprehensam [302] in adulterio absolvit dicens: nemo est, qui te accuset, nec ego te condempnabo. **B**[ulgarus] contra:

§. 104. — Vet. Coll. 88 — Rog. 91 — Hug. 294.
§. 105. — Vet. Coll. 89 — Rog. 92 — Hug. 438.
§. 106. — Hug. 216.

[298] Cod. *ĩa.*
[299] Leg. *lex illa.*
[300] Vet. Coll. riferisce *Ego* a Martino. *Martinus dicit quod si testator — hypothecariam, dicens: Ego puto....* Hug. riferisce *Ego* a *Ioannes.*
[300'] Cod. *habet.*
[301] Leggi con Vet. Coll. Rog. Hug. *in rem* ovvero *in rem actione.*
[302] Cod. *mud'p̄.*

dicit enim, et in civili causa et in criminali iudicem, secundum quod scit, posse iudicare: et hoc per contrarium legis intellectum C. de fide instru. Apud eos [C. 4, 21, 13].

§. 107.
frater de-
ti intestati
a fratris he-
ate excludat.

Differunt in eo, qui decedens reliquit [303] fratrem et avum, quis eorum praeferendus sit. **M**[artinus] dicit, quod si aliquis moriatur, qui habet fratrem et avum, quod avus et frater insimul veniant ad successionem illius; et utitur tali argumento: Si avus moriretur [304] haberet necesse instituere nepotem; et si avus non eum instituisset, succederet ei ab intestato: ita e contrario succedit avus nepoti, turbato ordine mortalitatis, ratione miserationis, ut D. de inofficioso testamento l. Nam etsi [D. 5, 2, 15] et D. Si talis res. non ex scripto §. ult. [305] [D. 38, 6, 7, 1] et alio utitur argumento: scilicet, si nepos faciat testamentum, cogitur relinquere avo [306]; multo magis ab intestato succedit avus, quia, cum ipse nepos, si viveret, non posset facere testamentum, nisi aliquid relinqueret avo, multo fortius quidam alius, scilicet frater defuncti, non faciet, quin avus succedat nepoti, ut in aut. ut cum de appellatio. co. § Hoc quidem [307] [Nov. 115, 4, 9] in coll. VIII. **B**[ulgarus] et **alii** contra: et dicunt, si super [307'] moriatur, qui habeat fratrem et avum, quod frater excludit avum; et tali utitur argumento: scilicet si frater moriatur, quod alter frater simul cum patre ad successionem eius venirent; sed pater excludit avum, ergo frater escludit avum, ut C. de legitimis her. successio [308] [C. 6, 58, 1]. Ad quod **M**[artinus] respondit, et fallit hoc argumentum in descendentibus; et dicit, si pater moriatur, quod pariter filii ad successionem veniunt; sed frater excludit filium suum, ergo frater alius excludit filium fratris, scilicet nepotem suum; quod falsum est, quia insimul veniunt, ut in instit. de heredita. quae ab intest. §. Cum filius [I. 3, 1, 6].

§. 108.
n in causa
nali inopia
tionum rem
rando deci-
orteat.

Plac[entinus] dicit, etiam in criminalibus causis, inopia probationum emergente, rem esse decidendam per ius iurandum, ut C. de rebus cre. et iur. l. In bonae fidei. [C. 4, 1, 3]. **Alii** contra: et dicunt, neminem ex suspicionibus debere dampnari, ut D. de poenis. l. Absentem [D. 48, 19, 5];

§. 107. — Chis. Haen. 137 — Hug. 298 — Cfr. infra 198.
§. 108. — Chis. Haen. 142 — Hug. 188.

[303] Cod. *reliquid.*
[304] Leg. *morеretur.*
[305] Leg. *Si tabulae testamenti nullae extabunt. Scripto* § *ult.*
[306] Cod. *avuo.*
[307] Vuol citare il § 9 che comincia: *Si tales igitur.*
[307'] Leg. *frater.*
[308] Leg. *In successione.*

fortius, nec exactionis [309] sacramento, vel proprio, est absolvendum, ut C. de probatio. l. ult. [C. 4, 19, 25].

§. 109.

An iusiurandum a solo iudice delatum referri possit.

Iac[obus], **Pla**[centinus], **Ugo** et **Rog**[erius] [310] dicunt, iusiurandum, a solo iudice delatum, non posse referri, sed recusari; et, si condempnatio sequatur, poterit appellari, ut C. de re. creditis. l. Generaliter [C. 4, 1, 12, 2]. **Alii** contra: et omnes argumentantur ex eadem lege.

§. 110.

Idem sacramentum quomodo appellandum sit.

Dissentiunt in eodem sacramento: **quidam** enim appellant illud iudiciale, a iudice, cuius solius habet auctoritatem; **quidam** enim dicunt, illud esse necessarium, cum non potest referri, et omnes possunt argumentari ex responso D. t. e. [311] Ius i. §. Ait praetor [D. 12, 2, 34, 6].

§. 111.

Sententia, quae per appellationem suspensa erat, confirmata utrum ex priori an ex posteriori sententia actio in factum detur.

Differunt. **R**[ogerius] dicit, quod sententia appellatione suspensa, si postea confirmetur, non ex priori, sed ex posteriori oritur actio in factum; quia provocationis remedio pronuntiatum extinguitur. Idem dicit **Al**[bericus], ut D. ad S. consultum tur. l. I § ult. [D. 48, 16, 1, 14] et D. de poenis l. II [D. 48, 19, 3] et D. de iniusto ir. te. l. Postumus. Si pera [312] [D. 28, 3, 12,1]; et dicit, [si] superior sententia fuit confirmata per posteriorem, quod ex praecedenti sententia sit obnoxius. D. de admi. t. Cirogra, [D. 26, 7, 57, 1] et D. de infa. Furti. in pri. [D. 3, 2, 6, 1]. Si vero non sententia, sed taciturnitate, scilicet, quia causam appellationis non fuerit prosecutus appellans, dicit, quod nec provocatum fuisse videtur; et est argumentum D. si certum pe. Proinde §. I [D. 12, 1, 8] et C. de tempori. appellationum l. ult. §. ult. [C. 7, 63, 5, 4?]. **Alii** vero contra: et dicunt, utrobique ex principali sententia, quae confirmatur, actionem in factum oriri; ut C. de re. creditis et iure iurando. Generaliter. § II [C. 4, 1, 12, 2] ar. D. de bo. poss. secundum ta. l. Qui ex liberis §. Testari [313] [D. 37, 11, 11, 2]. Nimirum iudex, qui de appellatione cognoscit, nichil aliud facere debet, nisi priorem sententiam iustam vel iniustam pronuntiare, ut C. de appellationibus. Eos qui [C 7, 62, 6]. Ipse vero huic respondet: quod dicit verum est, sed hoc facit condempnando vel absolvendo, secundum quod prior iudex dixerit. **Io**[annes] dicit, quod semper ex posteriori sententia in factum oritur actio, ar. in insti. Quibus

§. 109. — Chis. Haen. 143 — Hug. 193.
§. 110. — Hug. 193 i. f.
§. 111. — Chis. Haen. 144 — Hug. 342.

[309] Leg. *ex actoris* o *ex accusatoris.*
[310] Chis. Haen. *Ia (Iacobus) Pi (Pillius)* W *(Wilhelmus de Cabriano).*
[311] Leg. *D. de iureiurando.*
[312] Leg. *Si paganus.*
[313] Leg. *testamento.*

mo. te. in. §. Imperatores[314] [I. 2, 17, 3, i. m.] et ar. de here. instit. Ex facto [D. 28, 5, 19] et l. ult. [D. 28, 5, 93] et ar. de infami. l. Furti accipe [D. 3, 2, 6, 1]. Sed obicitur de eo, quod legitur in C. de appellatio. Eos qui. [C. 7, 62, 6] scilicet, quia nihil aliud debet facere iudex appellationis[315], nisi pronuntiare iustam vel iniustam; ergo videtur quod non agatur ex tali sententia, sed tantum ex priori. **Respondeo**: istud facit iudex per consequentiam; nam[316] absolvendo vel condempnando, videtur iudex pronuntiare iustam vel iniustam, et, quod iudex possit absolvere vel condempnare in causa appellationis, colligitur ex l. D. iudi. solvi. l. penult. [D. 46, 7, 20]. Sed haec responsio non multum placet; quia iudex non ex necessitate, in causa appellationis condempnat vel absolvit; sed si vult hoc facere potest et nichil referre **Al**[bericum?] tantum ex aequipollentibus quis dixerit[316'].

§. 112. An in quem- nque de mino- pecunia emen- , detur pu- lo vel adulto ctio petendi m vel pecu- m.

[P]**la**[centinus][317] dicit, quicumque ex peccunia minoris aliquid emerit, datur adulto vel pupillo ellectio petendi vel rem vel peccuniam. Sed **R**[ogerius] contra: et dicit, hanc ita demum ellectionem minori concedendam, si tutor vel curator emerit: idem dicit in yconomo[318], cum yconomus emit.

§. 113. uid faciendum a venditore, inum tempore tuto non ad- atur.

Quidam dicunt, hoc esse conscilium, quod dicitur in D. de periculo et co. rei ven. [D. 18, 6, 1, 3], scilicet venditorem vini debere vasa conducere, nisi vinum advehatur tempore statuto. **Quidam** vero, secundum **M**[artinum], vendicionem[319] ex neccessitate teneri, scilicet ut vasa conducat, si potest, prius quam vinum effundat, ar. D. e. Si per emptorem [D. 18, 6, 5]; cogitur enim quis quandoque alienum negocium gerere, tamquam suum; ut D. de solut. l. I [D. 46, 3, 1] et C. de donat. Si quis. [C. 8, 53, 35] ar. D. de verb. o. Si mihi [D. 45, 1, 110]; et cum istud, scilicet vinum effundendum, mero vel stricto iure dictum sit, hoc, scilicet vasa conducere, aequitas dictat. Sed, cum nemo cogatur invitus alienum negocium gerere, conscilium hoc esse intelligo **ego Py**[llius], ut D. e. Lectos[320] [D. 18, 6, 43] et C. depositi[321] l. ult. [C. 4, 34, 12]; nisi cum obstrictus est hoc facere aliquo praecedente pacto: ut in societate. in D. pro socio. Verum. §. Si cum [D. 17, 2, 63, 5]

§. 112. — Chis. Haen. 146.
§. 113. — Chis. Haen. 147 — Hug. 408.

[314] Cod. *re. in.* § *Imperatores* — Vuol citare il § 3 che comincia: *Sed si quis.*
[315] Cod. *app̄llo.*
[316] Cod. *n̄* = *non.*
[316'] Non so come correggere queste ultime frasi certo mendose.
[317] Chis. Haen. *Ia (Iacobus).*
[318] Leg. *ecclesia* col Chis. Haen.
[319] Leg. *venditorem.*
[320] Cod. *lectas.*
[321] Cod. *deposita.*

et D. ad l. acqui. Quintus [D. 9, 2, 39]. **Al**[bericus] dicit, quod illud est conscilium et necessitas, et hoc innuit ultimus §. eiusdem legis Si doliare [D. 18, 6, 1, 4].

§. 114.

An actor possit reum ad rationes suas exhibendas compellere.

Dicit **Pla**[centinus] [322], quod nunquam actor potest compellere reum, ad actionem suam fundandam, ut suas exhibeat rationes. **Alii** vero contra: ut D. e. Si quis § ult. [D. 2, 13, 6, 10] et C. de edendo. Qui accusare [C. 2, 1, 4] [323].

§. 115.

An mutata ab actore actione reo denuo tempus ad deliberandum concedatur.

Item dicit **Pla**[centinus] [324], quod si actor prius editam actionem prorsus mutaverit, reus non compellitur respondere, nisi de novo ei tempus ad deliberandum [325] detur. Sed **Alii** dicunt, quod debet respondere: alioquin actione in factum, quae ex hoc edicto descendit, ad interesse convenietur, ut D. e. Ubi [D. 2, 13, 8, 1]. **Al**[bericus] dicit, quod si edidi prius actionem mandati ad petenda X, et reus super hac actione habuit tempus ad deliberandum, et postea mutavi actionem et edidi condictionem certi ad eadem X petenda, non debet iterum dari tempus ad deliberandum; quia ex eadem causa petitur, scilicet mandati, et eadem res petitur, et idem est iudicium, et bene potuit esse instructus in secunda editione per primam, sicut erat in prima. Sed si actor mutavit, et penitus aliam edidit, et non aptam negocio, dari debet tempus reo ad deliberandum.

§. 115 bis.

An actor post litem contestatam et sacramentum calumniae praestitum actionem mutare possit, et quatenus reo induciae concedantur.

Item actor [326] post litem contestatam, et sacramentum calumpniae praestitum, dum tamen ante sententiam latam, mutare potest actionem et aliam edere, et si non ex eadem causa petat, ut D. de nox. l. II § ult. [D. 9, 4, 4, 3] et in instit. de actio. § Si quis aliud [I. 4, 6, 35]; et si propter hoc quia non potuit reus esse instructus in secunda editione per primam, circa expensas aliquod dampnum passus est, id totum ab actore consequitur per actionem in factum; ut D. e. l. Ubi § ult. [D. 2, 13, 8 1]. **Io**[annes] et § Sed hoc non placet **Io**[anni] [327]. Immo ita potest mutare, si eadem causa

§. 114. — Chis. Haen. 149 — Hug. 7. 370.
§. 115. — Chis. Haen. 150 — Hug. 6.
§. 115 bis. — Manca nelle altre Raccolte. (Cfr. Hugolini Distinct. in Haenel. Adcessio II. §. 2).

[322] Chis Haen. *Ia (Iacobus).*

[323] La citazione del *C.* deve anteporsi a quella del *D.* per spiegare la citazione *D. e.* — Haenel ha creduto il § incompleto perchè trovò nel suo Ms. la sola citazione: *D. eod.:* io credo si tratti di una semplice dimenticanza dell'altra citazione del *C.*

[324] Chis. Haen. *Iac (Iacobus)* Cod. Chis. *Iac̄.*

[325] Cod. *adeliberandum* e così altre 3 volte nello stesso §.

[326] Cod. *actio.*

[327] Di queste ultime parole è impossibile poter determinare il senso con certezza. Forse con § *Sed* ha voluto alludere al pr. della *l. D. 2, 13, 8,* dove si legge: *sed culpam non praestabit nisi dolo proxima,* e intendere che *Io[annes]* credeva appropriata la citazione del § ult., mentre non consentiva con quella del pr.: *hoc non placet Io[anni]* —

durat et ex eadem causa petatur [328] per secundam actionem; non enim iuratur super actione, sed super ipso facto et causa; merito ergo, cum idem factum sit et eadem durat causa, potest mutare: sed si vellet ita mutare actionem, quod non ex eadem causa peteretur, tunc oportet iterum iurari de calumpnia; quia posset uterque malignari et per calumpniam Respondeo (?) [329] in hac secunda actione, cum primum sacramentum eum non teneret, ex quo alia causa est, et iterum lis contestari, et novae induciae dari deberent. Sed, secundum **Io**[annem], item si pecii XI, et super his iuravi de calumpnia potero postea mutare et petere X tantum; quia in eo quod plus est, et minus continetur, ut D. de in litem ju. l. Cum [330] [D. 12, 3, 9]. Sed si pecii X et iuravi, et postea petam XII, non potero; quia alia interpellatione [331] opus est, et alio sacramento, et novis induciis. Sed [332] **Io**[annes] dicit, quod si peraeque potest esse instructus, non debet habere inducias; si vero non, debet habere.

§. 116. Quando reus [acti]oni respondere [non] compellatur.

Item dicit **Pla**[centinus], quod, nisi actor ediderit suam actionem, reus non compellitur respondere. Sed **Od'**[ericus] contra [333].

§. 117. [Qu]omodo succe[dat] institutus, si [pot]estativa vel [mix]ta condicio [inst]itutionis casu [defe]cerit.

Mar[tinus] dicit, quod, si aliquis instituatur sub condicione potestativa vel mixta, et ea per casum fortuitum impeditam fuerit, quali[s]cumque sit, etiam proximior, ex testamento succedat; ut C. de institutionibus et sub. l. I [C. 6, 25, 1] et D. de condictionibus [334] insti. Quae sub §. Quotiens [D. 28, 7, 8, 6]. **U**[go] et **W**[ilhelmus de Cabriano] contra: dicunt enim, extraneum [335] ex testamento utique succedere ac consanguineum ab intestato, quia cura [336] eius vicium rumpitur testamentum. Dicunt **quidam**, quod solus est filius instituendus sub conditione potestativa; quia illud verbum « solus » excludit nepotem. **Alii** dicunt, quod, sicut filius est instituendus sub tali conditione, ita et nepos; quia persona filii et nepotis una et eadem intelligitur: ut C. de inpuberum

§. 116. — Chis. Haen. 151 — Hug. 6 nota *g*.
§. 117. — Chis. Haen. 156 — Hug. 284.

Forse *jo* di *Io[annes]* non è che un errore per indicare la prima parola del §; onde dovrebbe leggersi: § *ult. Is [D. 2, 13, 8, 1] et* § *Sed [D. 2, 13, 8, pr.] [Sed] hoc non placet Io[anni]*.

[328] Cod. *si eadem causa durat et ex eadem causa durat et eadem causa petatur.*

[329] Cod. R).

[330] Cod. *cul*

[331] Cod. *interppellatione.*

[332] Cod. ha la sigla di *secundum*, che è spesso confusa con quella di *sed.*

[333] Chis. Haen. *Iac (Iacobus) dicit, quod.... Sed Ott. (Otto Papiensis) contra....* Hug. *Placentinus dicit.... Sed Aldricus contra.*

[334] Leg. *condicionibus.*

[335] Cod. *extraneam.*

[336] Chis. Haen. *contra.* — Hug. *propter.*

et aliis sub. l. ult. [C. 6, 26, 11]. Nam, sicut filius est filius testatoris patris sui, ita nepos est filius filii.

§. 118. An substitutio compendiosa et a milite et a privato fieri possit.

Dicit M[artinus], quod sub testamento [337] compendiosa potest fieri tam a privato quam a milite. Sed **Alii** contra, ut C. de inpu. et aliis sub. l. Precibus [C. 6, 26, 8].

§. 119. De detractione quartae Falcidiae in substitutione tacita pupillari a milite facta.

Item differunt in eadem lege in fine [C. 6, 26, 8, i. f.]. Dicunt enim **B**[ulgarus] et **Pla**[centinus]: ubi compendiosa trahitur ad fideicommissariam, restitutio hereditatis debet fieri, nulla detracta Falcidia, cum in testamento militis cessat lex Falcidia; ut C. de testamento mili l. In testamento [C. 6, 21, 12]. Sed **Ro**[gerius] contra.

§. 120. An tacita pupillaris substitutio contra matrem admittatur.

Item differunt in eadem lege [C. 6, 26, 8]. Dicit enim **U**[go], quod tacita pupillaris non admittitur contra matrem, nisi in [uno] casu; scilicet, ubi duo inpuberes instituuntur. **Iac**[obus] dicit idem. **Pla**[centinus] dicit, tacitam pupillarem admittendam semper contra matrem, nisi ubi mater cum filio est instituta; ut C. de insti. et substi. l. ult. [C. 6, 25, 11].

§. 121. Quando committatur stipulatio poenalis, quae e conditione pendet.

Pla[centinus] [338] dicit, si poenalis stipulatio incipiat a conditione, sive potestativa, sive causali [339], tunc demum committitur [340], si desierit posse dare fierive, ut D. de verb. o. Ita sti. § Item si quis [D. 45, 1, 115, 2]. **Alii** vero distingunt [utrum] pendeat conditio ex facto promittentis, an ex insidiis fortunae. Si enim ex facto promittentis, dicunt, eam statim committi; ut D. de actio. et ob. l. Obligationum §. ult. [D. 44, 7, 44, 6]. In alio vero casu, cum [341] **Pla**[centino] consentiunt.

§. 122. Stipulatio poenalis quando committatur.

Dominus **W**[ilhelmus de Cabriano] dicit, quod, si poenalis stipulatio incipiat a praecedenti pactione, sive nuda sive obligatoria, statim committitur lite contestata; ut C. de contrahen. sti. Nuda. [C. 8. 38, 5]. **P**[lacentinus] et **alii**: cum potuit facere et non fecit, ut D. de verb. o. Ita sti. § ult, [D. 45, 1, 115, 2]. **Alii** vero distingu[u]nt, utrum incipiat a pactione nuda, an ab obligatoria. Ubi a nuda incipit, committitur lite demum contestata; ut C. de contrahen. et co. sti. l. Nuda [C. 8, 38, 5]. Ubi ab obligatoria incipit, cum **Pla**[centino]

§. 118. — Hug. 285.
§. 119. — Hug. 286.
§. 120. — Hug. 287.
§. 121. — Chis. Haen. 158 — Hug. 11. 355. 369.
§. 122. — Chis. Haen- 157 — Hug. 12. 355. 369.

337 Leg. *substitutio.*
338 Chis. Haen. *Ia (Iacobus).* Cod. Chis. *Iac̄.*
339 Leg. *casuali.*
340 Cod. *cum mittitur.*
341 Cod. *com.*

concordant, ut supra. Hanc ea[n]dem distinctionem facit **Io**[annes] circa committendam stipulationem, sed ita su[p]plet: quod, ubi incipit a pactione obligatoria, committitur stipulatio ex quo fuit in mora, id est post interpellacionem, ar. D. de fideius. l. Fideiussor ob. §. ult. [D. 46, 1, 16, 6], et alia argumenta inducit.

§. 123.

De mandato [pro]curatoris du[bitatur e]t de cautione [pre]standa.

Dicit etiam **Pla**[centinus]: Si procurator oferat cautionem de rato, ubi dubitatur de mandato, qualitercumque reus excipiat, non est a[d]mittendus invito reo, nisi mandatum probaverit vel caverit de rato, prout reus elegerit. **Alii** dicunt, prout ipse procurator voluerit, vel nisi sit de his personis, quae sine mandato agunt; ar. C. de procura. Exi. [C. 2, 13, 12]. **U**[go] vero distinguit hic: qualiter reus excipiat, utrum dicat: « non cognosco te procuratorem », an vero dicat: « dubito »; In primo casu cum **Pla**[centino] concordat; in secundo dicit, omnimodo admittendum eum, si satisdare voluerit.

§. 124.

[An] is, qui pro[hibi]ti domino [nego]tia gessit, [actio]nem pro ex[pens]is habeat.

Pla[centinus] et **Oto** [342] dicunt, quod, si post prohibitionem quis negotium gesserit et utiliter, nec directam, nec utilem habet actionem de impensis; ut C. de negotiis gestis l. ult. [C. 2, 19, 24] et D. man. Si pro te [D. 17, 1, 40]. **Alii** vero ex aequitate utilem ei indulgent, ad instar illius, qui animo depraedandi accessit ad aliena negocia gerenda: ut D. de negotiis gestis. Si pupil. §. un [343] [D. 3, 5, 5, 5]. Similiter indulget lex ei, qui bona fide aedificavit in solo alieno; cui **Iaco**[bus] dicit, tantum per retencionem consuli; ut D. de condictione in. Si in area [D. 12, 6, 33] et D. de doli ex. Paulus [D. 44, 4, 14].

V. Scialoja

(Continua)

§. 123. — Chis. Haen. 11 — Hug. 28 i. m.
§. 124. — Chis. Haen. 159 — Hug. 33.

[342] Hug. *Placentinus et Oderisius.*
[343] § *un* non esiste nel *D.*: forse sta per § *IIII [D. 3, 5, 5, 6].*

NOTE BIBLIOGRAFICHE

BOISTEL A., *Manuel du droit commercial à l'usage des étudians des facultés de droit et des écoles de commerce.* — Paris, Thorin 1887.

Questo volume è un compendio, che presenta tutte le nozioni indispensabili, l'esposizione dei principii di ciascuna materia, il commentario di tutti i testi attinenti alla legislazione commerciale francese, l'indicazione di tutte le questioni importanti, ed una discussione sommaria delle principali difficoltà.

È un'opera che può assai vantaggiosamente servire all'insegnamento; e l'egregio Autore, con questa e colla precedente sua pubblicazione del Corso completo di diritto commerciale, ha reso un segnalato servigio agli studiosi di questa parte del diritto.

F. C.

HUMBERT GUSTAVE, *Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les Romains.* — Paris, Thorin, 1887. Due vol. in 8° gr. di pag. 540, 502.

Con grande competenza negli studi del diritto pubblico e dell'economia politica dei Romani, il ch. A. ha svolto un ampio trattato sulle finanze e sulla contabilità negli antichi tempi di Roma. L'opera è divisa in tre parti; delle quali la prima ne considera le origini dai primi tempi della città e nel periodo repubblicano, la seconda ne segue l'ordinamento durante i secoli del principato, la terza abbraccia gli ultimi tempi del basso impero fino a Giustiniano. Quest'ultima parte è svolta con molta ampiezza, ed è veramente un lavoro nuovo e di grande valore.

Sulla scorta dei documenti, forniti tanto dalle fonti giuridiche che dai testi epigrafici, il dotto A. ricerca come fossero risolute, presso i Romani, le questioni che in materia di pubblica contabilità sorgono naturalmente dalle operazioni finanziarie. Ed ha principalmente di mira, studiare l'organismo del controllo legislativo, amministrativo e giudiziario delle finanze nei vari tempi; esponendo poi l'indole e le funzioni proprie così degli amministratori, come degli officiali addetti alla contabilità dello Stato. G.

ESPÉRANDIEU EMILE, *Épigraphie romaine du Poitou et de la Saintonge.* — Paris, Thorin, 1889.

— *Inscriptions de la cité des Lemovices.* — Paris, Thorin, 1891.

Fra gli epigrafisti di molto valore, che onorano presentemente la Francia, merita un posto assai distinto il sig. cap. E. Espérandieu; il quale, già noto ai dotti per molti scritti d'argomento archeologico, ha intrapreso ora una serie di pubblicazioni epigrafiche regionali, siccome già il Renier d'illustre memoria aveva fatto per l'Algeria, e recentemente il ch. prof. Jullian per la città di Bordeaux, il Vaillant per la Morinia, l'Allmer per la città di Vienne, il Mowat per la città di Langres, ecc.

Il primo dei volumi annunciati comprende le iscrizioni romane appartenenti alle regioni di Poitiers e di Saintes; il secondo quelle della finitima regione di Limoges — tutte nell'antica provincia Aquitania. I monumenti sono ordinatamente classificati secondo la loro natura; e di ciascun testo epigrafico è ampiamente riferita la bibliografia e la storia,

stabilita la giusta lezione, dichiarato ed illustrato il senso con molta erudizione, e spesso ancora dato un esatto fac-simile paleografico. Alle iscrizioni poi del Poitou è unito anche un album di belle tavole litografiche. G.

Sumner-Maine H., *Le droit international. La Guerre.* — Trad. de l'Anglais. Paris, Thorin, 1890.

Sono raccolte in questo volume le importanti lezioni di diritto internazionale sulla guerra, che il dotto professore dell'Università di Cambridge, sir S. Maine, recentemente defunto, aveva letto nel 1887. G.

Dürrbach F., *De Oropo et Amphiarai sacro.* — Parisiis, Thorin, 1890.

Compiute dalla Società archeologica di Atene ampie escavazioni presso la città di Oropo, nell'Attica, sono stati rinvenuti molti edifizi e monumenti spettanti al grande santuario di Amfiarao. Questi, secondo la favola greca, fu celebre medico ed indovino, al tempo della guerra di Tebe, e venne fulminato da Giove ed inghiottito dalla terra insieme con il carro, i cavalli e l'auriga. Per la somma perizia a lui attribuita nell'arte salutare e nella divinazione del futuro, gli Oropii gli prestarono onori divini.

Dalle recenti esplorazioni sono tornati in luce grandiosi avanzi del tempio dedicato ad Amfiarao, del portico, del teatro; molte basi ed iscrizioni, ricche di notizie storiche e di decreti sacri e civili: fra i quali gli atti del Senato romano relativi a controversie tra gli Oropii ed i pubblicani. Di tutte queste insigni scoperte il ch. sig. Dürrbach ha ora trattato con molta dottrina, esponendo prima ciò che riguarda la città di Oropo, la sua storia e le sue istituzioni, quindì le memorie concernenti il culto di Amfiarao. Alla dotta memoria vanno unite due carte: una topografica dell'Oropia e regioni limitrofe sul mare Euboico, l'altra dei monumenti ritrovati nel luogo sacro al celebre eroe e indovino.
G.

Garofalo F. P., *I fasti dei tribuni della plebe della Repubblica romana.* — Catania, 1889.

Seguendo in parte il metodo tenuto dal de Boor per i *Fasti censorii* (1873) e dal Wehrmann per i *Fasti praetorii* (1875), il sig. Garofalo nell'opera annunziata, ha tentato di comporre i fasti tribunicii per tutto il periodo della repubblica. Il tentativo senza dubbio è assai lodevole; ma francamente diciamo che alla riuscita non poteva bastare solo la buona volontà. L'A. stesso dichiara essergli mancati quei mezzi di studio, che avrebbero giovato ed anzi sarebbero stati necessari pel suo lavoro. Questo perciò apparisce essere stato unicamente condotto sulle principali fonti storiche (Dionigi d'Alicarnasso, Plutarco, Valerio Massimo, Cassio Dione, Cicerone, T. Livio ecc.), mentre non si trae verun profitto dal ricco materiale che forniscono altre fonti, e sopratutto le epigrafiche. Pare, per esempio, completamente sconosciuto all'A. il volume primo del *Corpus inscr. Lat.* stampato fin dal 1863; il quale contiene non solo molte iscrizioni commemoranti tribuni della plebe i cui nomi o cognomi invano si cercherebbero negli scrittori, ma anche osservazioni critiche di grande importanza fatte dal Mommsen intorno a questi magistrati, e specialmente sui loro nomi e sull'anno delle loro magistrature. Assai facile pure sarebbe stato giovarsi della serie dei senatori *tribunicii*, compilata dal ch. Willems nel 2º volume del *Senato;* e consultare

altre opere somiglianti, che trattano con vasta erudizione dei magistrati del tempo repubblicano. A ciò si aggiunge, che anche la cronologia è quasi costantemente errata, forse perchè l'A. ha adoperato vecchie edizioni di Dionigi e di Livio, nelle quali gli anni di Roma erano inesattamente notati.

Da un'avvertenza stampata sulla copertina del volume, pare che il sig. Garofalo stia compilando simili fasti per gli edili della plebe. Per questo nuovo lavoro, non gli sarà certamente sfuggito il *Dizionario epigrafico* del ch. prof. De Ruggiero; ove sotto la voce *aediles plebis* (vol. I p. 222) sono raccolti tutti i nomi di siffatti magistrati de' quali fanno ricordo le antiche iscrizioni. G.

HOCHART P., *De l'authenticité des annales et des histoires de Tacite.* — Paris, Thorin, 1890.

Il sig. Hochart, che già in un precedente lavoro aveva sostenuto essere interpolato negli Annali di Tacito il capitolo relativo alla persecuzione dei Cristiani sotto Nerone, ha ora messo fuori un'opinione più radicale — che cioè tutti quanti i libri degli Annali e delle Storie attribuiti a Tacito, sono pretta falsificazione degli umanisti del secolo decimoquinto; e ne attribuisce specialmente la paternità al celebre Poggio Bracciolini di Firenze.

La tesi è così strana e mal fondata, che crediamo non meriti seria confutazione. Imperocchè gli argomenti addotti dall'A. per sostenerla sono tali, che potrebbero egualmente esser buoni per dimostrare che tutti gli scritti classici, a noi pervenuti, furono inventati col rinascimento delle lettere. Il codice più vetusto di Tacito, che nessuno ha mai dubitato essere anteriore al secolo X, per il sig. Hochart, invece, è scritto di mano del Bracciolini, che si è servito di antiche pergamene ed ha saputo imitare perfettamente la paleografia dei secoli anteriori, per meglio accreditare la sua impostura. Per contrario, della celebre tavola in bronzo trovata in Lione quasi un secolo dopo il Bracciolini, e contenente parte del Scto per la cittadinanza delle Gallie [1], il cui testo corrisponde mirabilmente con quello dato da Tacito, il sig. Hochart si sbarazza con grande disinvoltura, dicendo che anch'essa può tenersi come falsificazione moderna! Le narrazioni di Tacito concordano con quelle di altri antichi scrittori?... è il Bracciolini che le ha copiate! Ne discordano?... è il Bracciolini che le ha travisate! Non sono date da altri?... è il Bracciolini che le ha inventate di sana pianta!

Un accurato studio del Borghesi (*Oeuvres* V p. 287 segg). ha messo in piena luce, come molte antiche iscrizioni e monete tornate in luce negli ultimi tempi, abbiano servito a dichiarare e confermare vari passi degli Annali e delle Storie di Tacito, specialmente per quel che riguarda persone, magistrature, pubblici istituti, del tutto ignoti o poco noti per altre fonti. Secondo la teoria del sig. Hochart, o tutti questi monumenti dovrebbero dirsi contraffazioni moderne; ovvero Poggio Bracciolini, oltre all'arte di scrivere i codici con una mano di cinque secoli a lui anteriore, avrebbe avuto anche tanta penetrazione da indovinare con mirabile precisione i risultati delle future scoperte! Con tutto il grande progresso che hanno avuto le scienze dal secolo XV fino a noi, neppure il dotto più eminente sarebbe oggi in grado di essere un.... falsario tanto abile e perspicace!

G.

[1] Cf. Mommsen, *Ephem. epigr.* VII p. 394.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

Italiane

Annali di Statistica. — Serie quarta, fasc. 38, 39.

Archivio della R. Società romana di storia patria — Vol. XIII (1890) fasc. 1-2.

Atti della R. Accademia dei Lincei — Serie quarta. Rendiconti, vol. VI, 2° semestre, fasc. 1-11.

— Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quarta, vol. VII, parte 2ª, fasc. 1-8.

Bullettino di archeologia cristiana. — Serie quinta, anno I (1890) fasc. 1.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XVIII (1890) fasc. 4-11.

Bullettino dell'Istituto di diritto romano — Anno III (1890) fasc. 1-4.

Bulletin de l'Institut international de statistique — Tom. IV (1889) fasc. 1.°

Civiltà (la) Cattolica — Aprile-Dicembre 1890, quaderni 955-972.

Corte (la) suprema di Roma — Anno XV (1890) fasc. 2-8.

Cultura (la) — Anno IX (1890) n. 5-22.

Digesto (il) italiano — dispense 128-143.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 89-97.

Foro (il) italiano — Vol. XV (1890) fasc. 7-24.

Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia — Aprile-Dicembre 1890.

Indici e cataloghi, pubblicati dal Ministero della P. Istruzione — Vol. IX. Indice del *Mare Magnum* di F. Marucelli.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo — Anno XXX (1890) vol. I n. 15-24; vol. II n. 1-26.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Année X (1890) fasc. 1-2.

Miscellanea della R. Società romana di storia patria. — G. A. Sala, Diario romano 1798-99. Parte 1ª, 2ª.

Notizie degli scavi di antichità — Anno 1890, fascicoli Gennaio-Giugno.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. IX fasc. 1° (disp. 28).

Römische Quartalschrift für christl. Alterthumskunde und für Kirchengeschichte — Anno IV (1890) fasc. 3, 4.

Temi (la) romana — Anno X (1890) fasc. 1-4.

Antologia giuridica. Catania — Anno IV (1890) n. 1-7.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. XLIV fasc. 4-6; vol. XLV fasc. 1-6.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quinta, tom. V disp. 2, 3; tom. VI disp. 4, 5.

Archivio storico lombardo. Milano — Anno XVII (1890) fasc. 2-4.

Archivio storico per le Marche e per l'Umbria. Foligno. — Vol. IV (1888) fasc. 13-14.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli. — Anno XV (1890) fasc. 2, 3.

Archivio storico siciliano. Palermo — Anno XIV fasc. 3, 4; anno XV fasc. 1, 2.

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze. — Vol. IV fasc. 2.

Archivio veneto. Venezia — Anno XIX tom. 38 parte 2ª (n. 76); tom. 39 (n. 77, 78).

Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca. — Vol. XXV.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXV disp. 8-14.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lett. ed arti. Venezia — Serie 7ª, tomo I disp. 7-10.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino. — Vol. V fasc. 1.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova. — Vol. XXI fasc. 1.

Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le province di Romagna. Bologna — Serie III vol. 8° fasc. 1-2.

— Documenti e studi pubblicati per cura della medesima. Bologna — Serie terza, vol. VI fasc. 3-6.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province Modenesi e Parmensi. Modena. — Serie terza, vol. V parte 2ª; vol. VI parte 1ª.

Circolo (Il) giuridico. Palermo — Serie terza, vol. I (1890) n. 6-10.

Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca. Lucca. — Vol. XIII parte 1ª.

Miscellanea di storia italiana. Torino. — Serie seconda, Tom. XIII.

Monumenti di storia patria delle province Modenesi. Modena — Serie delle cronache, vol. XV.

Rivista critica della letteratura italiana. Firenze — Anno VI n. 3-4.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Anno XIX fasc. 1-6.

Rivista storica italiana. Torino. — Anno VII (1890) fasc. 2, 3.

Studi Senesi. Siena. — Vol. VII (1890) fasc. 1-3.

Straniere

Annales de l'enseignement supérieur de Grenoble. Grenoble — Tom. I (1889) n. 1.

Annales du musée Guimet. Paris — Tomes XV, XVI 1, 2, XVII.

Annali dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Ljetopis Jugoslavencke Akademije). Zagabria — Fascicolo 2° (1877-1887).

Antichità pubblicate per cura dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Starine). Zagabria — Tom. XXII.

Archivio della Società scientifica e letteraria di Jassy (Romania) — Anno II, n. 1-3.

Basler Chroniken, herausg. von der hist. und antiq. Gesellschaft in Basel. Leipzig — Tom. IV.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel — Vol. XIII, fasc. 3°.

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris. — Livraisons 49-55.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno XIII (1890) fasc. 3-12.

Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — XIe année (1890) n. 8-24.

Bulletin international do l'Academie des Sciences de Cracovie. Cracovie — Comptes rendus des séances 1890, n. 3-9.

Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires. Paris — Année XXVII (1890) fasc. 4-12.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. XI (1890) fasc. 2-4.

Journal du Palais. Paris — Année 1890, livraisons 2-10.

Mémoires de l'Académie de Vaucluse. Avignon — Tom. VIII (1889) fasc. 3.

Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. Basel — 2ª Serie, n. 1, 2.

Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. XI (1890) fasc. 2-4.

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Zagabriae — Pars 1ª vol. III.

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Zagabriae — Tom. XX.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — XIVᵉ année (1890) n. 2-5.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1890, livraisons 6-12.

— Partie technique. Année 1890, livraisons 6-12.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble — Nouvelle série, vol. IV n. 10-12.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XXII (1890) n. 2-6.

Revue générale du droit. Paris — XIVᵉ année (1890) livr. 2-6.

Revue historique. Paris — XVᵉ année, tom. XLIII (n. 85, 86), tom. XLIV (n. 87, 88).

Revue des questions historiques. Paris — XXVᵉ année (1890) tom. XLVIII (n. 95, 96), tom. XLIX (n. 97).

Revue de l'histoire des religions. Paris — Neuvième année (1888) tom. XIX n. 1-3, tom. XX n. 1, 2.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. XI (1890) fasc. 2-4.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar. — Vol. XI (1890) n. 1, 2.

Roma, 1° Gennaio 1891.

STATUTI E REGESTI

DELL'

OPERA DI SANTA MARIA

DI ORVIETO

(fogli 10-17: pag. 73-136).

I.

STATUTI DELL'ANNO 1421

ISTE SUNT RUBRICE STATUTORUM INFRASCRIPTORUM

1. Ordinationes facte per Comune Urbevetanum de infrascriptis statutis condendis.
2. Ista sunt statuta et ordinamenta Operis et Fabrice Maioris Ecclesie Sancte Marie de Urbeveteri facta et compilata per infrascriptos egregios cives.
3. Que et quanta facere habeant domini Conservatores Civitatis Urbevetane in et pro Opere et Fabrica dicte Ecclesie Sancte Marie.
4. De electione Superstitum, Camerarii et Notarii dicte Fabrice.
5. De iuramento Superstitum, Camerarii et Notarii dicte Fabrice.
6. De offitio et autoritate Superstitum dicte Fabrice.
7. Que facere habeant et debeant dicti Superstites.
8. De magistris et operariis conducendis.
9. De venditionibus et locationibus bonorum stabilium dicte Fabrice fiendis.
10. De pena commictentis dolum vel fraudem in dictis venditionibus.
11. De venditionibus rerum mobilium dicte Fabrice.
12. De sollicitudine Superstitum.
13. De conductione caputmagistri et de tempore conductionum et de novi operis deliberatione.
14. De informationibus habendis per Superstites predictos.
15. De offitio Camerarii dicte Fabrice.
16. De introitibus dicte Fabrice recipiendis et de expensis fiendis.
17. De oblationibus recipiendis.
18. De oblationibus recipiendis, que fiunt in Ecclesia Sancti Andree ante Assumptam de Angelis.
19. De massaritiis et rebus mobilibus dicte Fabrice tenendis et conservandis.
20. De clavibus retinendis per ipsum Camerarium.
21. De vetitis mercantiis fiendis cum denariis dicte Fabrice.
22. Quod nullus Camerarius faciat alicui credentiam.
23. Quod Camerarius nullas faciat prestantias.
24. De mandato et procuratione Camerarii in causis Fabrice.
25. De debitoribus Fabrice imbussolandis.
26. De ratione ipsius Camerarii reddenda.
27. De salario dicti Camerarii Fabrice.
28. De loco recondendi libros dicte Fabrice.

§ 1. — *Ordinationes facte per Comune Urbevetanum de infrascriptis statutis condendis.*

In nomine domini, amen. Anno domini millesimo quatricenteximo vigesimo primo, pontificatus Sanctissimi in Xpo Patris et domini nostri domini Martini divina providentia PP. quinti anno quarto, Indictione quartadecima mensis maij die xiij.

Publico generali universali et maiori Consilio balie populi et comunis Civitatis Urbisveteris de mandato magnifici domini Agapiti de Columpna Civitatis Urbisveteris locumtenentis et potestatis pro sacrosanta Romana Ecclesia et dicto domino nostro domino Martino divina providentia PP. quinto, heri sero pro isto mane bannito per Mactiolum de Aquasparta publicum bannitorem et tubatorem comunis et in sala magna palatii populi convocato ad sonum campane ac tubarum ut moris est requisitionemque nunctiorum in sufficienti numero congregato. In quo quidem Consilio de mandato supradicti magnifici domini locumtenentis cum presentia, consensu et voluntate magnificorum dominorum Conservatorum pacis Urbevetano populo presidentium per me Cancellarium infrascriptum, inter cetera facta fuit infrascripta proposita primo optenta et deliberata inter ipsos dominos et duodecim secreti Consilii deliberationis, secundum formam statutorum et ordinamentorum dicte Civitatis, cuius tenor est iste, videlicet:

Cum ex indulto Sanctissimi domini nostri domini Martini pp. V regimen et administratio Operis et Fabrice venerabilis maioris Ecclesie Urbevetane sub vocabulo Virginis gloriose et beate Marie fundate fuerit et sit commissa et actributa comuni Urbevetano, et opus sit ipsam Fabricam reformare et offitiales ipsius Fabrice ibidem deputatos per dictum Comune et deputandos regulare et ordinare, et statuta et ordinamenta de novo condere, et quedam alia ibidem vigentia delere et resecare, ut facta ipsius Fabrice utilius procedant, quid videtur et placet dicto Consilio et Consiliariis eiusdem pro comodo et augumento ipsius Fabrice providere, deliberare et reformare generaliter et spetialiter proponendo.

Super omnibus et singulis emergentibus et dependentibus ab eisdem vestrum salubre consilium postulatur.

Ser Bonaventura unus ex consiliariis in dicto Consilio existentibus surgens in pedes et vadens ad solitam arrengheriam, ubi est solitum arrenghari, ibique arrenghando dixit et consuluit super predicta proposita et contentis in ea, quod habendo respectum ad gratiam optentam a Sanctitate domini nostri super factis Fabrice sancte Marie, et ut opera ipsius Fabrice bene et utiliter procedant, autoritate presentis Consilii, domini Conservatores habeant et possint eligere et vocare quatuor Cives urbevetanos, qui habeant videre et providere super necessariis dicte Fabrice, et omne id et totum quod per ipsos provisum et deliberatum fuerit ratum sit penitus atque firmum, ac si per

dictum generale Consilium factum et determinatum fuisse, non obstantibus quibuscumque.

Ser Iustus unus ex dictis Consiliariis, ut supra, dixit et consuluit super dicta proposita approbans per omnia supradictum Consilium redditum per prefatum ser Bonaventuram. Hoc tamen adiecit et adiunxit quod domini Conservatores, electis quatuor Civibus, ut supra, habeant mature aliquod colloquium cum aliquibus Civibus in eorum palatio super factis dicte Fabrice ad hoc ut bene et utiliter facta ipsius Fabrice dirigantur; et quid ibi consultum et declaratum fuerit per dictos quatuor electos debite executioni mandetur.

In reformatione et summa cuius quidem Consilii posito et misso diligenti partito ad fabas nigras et albas ut moris est super Consilio reddito per supradictum ser Bonaventuram et super adiuncta facta per supradictum ser Iustum, dicente domino Iacobo de Boncambiis de Narnea egregio legum doctore et tunc vicepotestate electo, quicumque vult et sibi placet consilium redditum per predictos mictat eius fabam nigram *del sì*, et quicumque non vult et sibi non placet mictat eius fabam albam *del no*. Quibus fabis datis, recollectis et numeratis, placuit dictum Consilium septuaginta Consiliariis eorum fabas nigras *del sì* restituentibus, non obstantibus septem Consiliariis restituentibus eorum fabas albas *del no* in contrarium premissorum, et sic dictum Consilium optentum deliberatum fuit ac penitus reformatum.

Eodem anno die penultimo mensis Iulii indictione quartadecima.

Existentes Magnifici viri, videlicet:

Nicolaus Nerii de Mealla

Franciscus Barthi de Claravallensibus

Iacobus Iacobutii de Maghaloctis

Bartholomeus Macthei quatuor Conservatores pacis Urbevetano populo presidentes in logia inferiori palatii eorum solite residentie in unum collegialiter congregati pro eorum laudabili offitio exercendo, volentes executioni mandare ea que ipsis remissa fuerunt per Consilium generale de eligendo quatuor Cives Urbevetanos, qui habeant Fabricam Sancte Marie Comuni commissam reformare, et offitiales ipsius Fabrice ibidem deputatos et deputandos regulare, et statuta et ordinamenta de novo condere et quedam delere et resecare pro utilitate, comodo et augumento ipsius Fabrice, confisi de probitatibus et virtutibus infrascriptorum civium, ipsos ad predicta exequenda et facienda nominaverunt, eligerunt et unanimiter et concorditer deputaverunt eorum nemine discrepante. Quorum nomina sunt ista, videlicet:

Ser Lutius ser Berardini

Ser Franciscus ser Tei

Gulielmus Iohannis et

Franciscus Butii Miscini.

Qui supradicti Cives constituti personaliter coram supradictis dominis Conservatoribus acceptaverunt, et in manibus mei Iohannis cancellarii infrascripti iurando promiserunt omnia et singula eis commissa bene et diligenter

facere et exercere, remotis prece, pretio, odio, timore et amore et omni alia humana gratia.

Eodem anno, die ultimo mensis Iulii.

Supradicti Magnifici domini Conservatores existentes in eorum palatio convocaverunt et congregaverunt iuxta voluntatem Consilii generalis et deliberationem quam plurimos et optimos cives urbevetanos in audientia nova inferiori dicti eorum palatii et coram ipsis proposuerunt et declaraverunt dictam electionem factam de supradictis quatuor civibus super necessariis dicte Fabrice electis, in qua congregatione deliberatum et stabilitum fuit per omnes unanimiter et concorditer quod dicti quatuor Cives electi iuxta deliberationem Consilii generalis possint et debeant statuta et ordinamenta ipsius Fabrice condere et delere et resecare pro eorum arbitrio voluntatis, et quod per ipsos factum, ordinatum et deliberatum fuerit, perpetuo plenam optineat roboris firmitatem.

§ 2. — *Ista sunt statuta et ordinamenta Operis et Fabrice Maioris Ecclesie Sancte Marie de Urbeveteri facta et compilata per infrascriptos egregios Cives.*

Ad exordium nostrum rite fundandum invocamus nomen domini nostri Yhu Xpi filii Dei altissimi et eius Genitricis gloriose et pie Virginis Marie principalis advocate omnium fidelium et precipue Comunis et populi Civitatis Urbevetane, sub cuius venerabili vocabulo maior ecclesia Urbevetana fuit et est fundata et ordinata, ut ea que facere, ordinare et compillare paramus sint ad eorum laudem, gloriam et honorem; sint et etiam fiant ad laudem et reverentiam immaculate virginis et martiris Sancte Lucie venerabilisque confessoris et doctoris beati Bernardi spetialium intercessorum eiusdem populi et Comunis Civitatis Urbevetane in celesti curia apud Deum et omnium sanctorum eiusdem omnipotentis Dei reddentes gratias quas possumus et debemus summo Ecclesie Dei Pastori Beatissimo patri et domino nostro domino Martino divina providentia PP. v.to, qui opus et Fabricam Maioris et venerabilis prefate Ecclesie Urbevetane regendam et gubernandam per eius apostolicas bullas pia consideratione commisit, devoto eiusdem Virginis Marie et fideli populo et Comuni Civitatis Urbevetane, qui ab origine dictam Ecclesiam venerabilem mira structura erexit, quam recolende memorie quondam S. P. et D. dominus Nicolaus PP. iiij cum sua Curia illis temporibus apud dictam Urbevetanam Civitatem degens suis manibus ipse fundavit, et generalem omnium peccatorum veniam indulxit cunctis fidelibus et devotis dictam Ecclesiam visitantibus et pro eius Fabrica manus porrigentibus adiutrices a primis vesperis ad secundos in die festivitatis sancti Britii annuatim, que est die tertiadecima mensis Novembris.

Ad honorem, statum et exaltationem Sacrosancte Romane Ecclesie matris nostre et prefati S. P. et D. nostri PP. Martini v et omnium suorum

successorum in apostolica sede sedentium; ad statum, conservationem et magnificentiam dicti Comunis et populi Civitatis Urbevetane; ad pacem, requiem et consolationem dicte Civitatis Urbevetane eiusque Comitatus, fortie et districtus; ad contemplationem et venerationem prefate venerabilis Ecclesie Sancte Marie, que caput est et dux populi et Comunis prefati Urbevetani, et ad perseverationem, augumentum et perfectionem dictorum operis pii et Fabrice sepedicte Ecclesie. Nos ser Lutius ser Berardini, ser Franciscus ser Tey, Guilielmus Iohannis Iannutii et Franciscus Butii Miscini Cives Urbevetani autoritatem habentes a Comune Urbevetano per Consilium balie populi dicte Civitatis nobis spetialiter attributam ordinandi et reformandi dictum Opus et Fabricam Maioris Ecclesie, prout patet in Cancellaria Comunis predicti manu facundissimi viri ser Iohannes Sassi de Pilleo Cancellario Comunis dicte Civitatis Urbevetane facimus et condimus ex omni infra autoritate et commissione statuta et ordinamenta infrascripta in et pro dictis Opere et Fabrica, in favorem et ad reformationem ipsius sub seriis et tenoribus infrascriptis.

§ 3. — *Que et quanta facere habeant domini Conservatores Civitatis Urbevetane in et pro Opere et Fabrica dicte Maioris Ecclesie S. Marie.*

Domini Conservatores Urbevetano populo presidentes circa Opus et Fabricam Maioris et venerabilis Ecclesie Urbevetane et circa gubernationem, regimen et ministerium ipsius Operis et Fabrice et dicte venerande Ecclesie pervigiles semper existant et diligenti cura solertique studio attendant assidue et insudent ad prosecutionem et perfectionem ipsius Operis et Fabrice subveniant etiam et assidue eisdem brachiumque ipsorum et offitium omnemque eorum autoritatem et potestatem pro ipso Opere et Fabrica et dicta veneranda Ecclesia tenentur ponere et impertiri, et conservare et manutenere debent dictum Opus et Fabricam usque ad consumationem eius sub protectione, ordine et cura Comunis et populi dicte Civitatis et Civium secularis ipsius Civitatis et contra omnes et singulos alios obstantes et presumentes dictum Opus et Fabricam subiugare sive usurpare et extra regimen eximere curam et gubernationem ipsius Comunis et Civium predictorum pugnare debent, resistere, advocare et convocare deputata Consilia populi ipsius et totum Comune eiusdem Civitatis conmovere et incitare; et in cunctis casibus contingentibus occurrere debent ipsi Operi et Fabrice dicte venerande Ecclesie consiliis, auxiliis et favoribus oportunis, statuta, ordinamenta, reformationes et decreta tot quot fuerint expedientia in favorem, subsidium et augumentum ipsius Operis et Fabrice omni tempore deliberare deliberari et condi facere per oportuna Consilia ipsius Civitatis et Comunis eiusdem tam ex eorum offitio, quam ad requisitionem et postulationem Superstitum et Camerarii dicte Fabrice.

De quatuor clavibus cum seraminibus existentibus in hostiis marmorei tabernaculi venerabilis Corporalis et stupendi miraculi Corporis Xpi, quod positum est et collocatum in dicta nostra venerabili Ecclesia et in capella

Corporalis ipsius, prefati domini Conservatores unam clavim duplicatam penes eos et in archa ipsorum semper debent retinere ad custodiam habendam ipsius venerabilis Corporalis; et dicta hostia cum dicta clavi omni tempore teneant reserata, nec aperiant ullo tempore, preterquam temporibus ordinatis, videlicet in festo venerabilis offitii Corporis Xpi, quod fuit compositum per Sancte Memorie Beatum Tomam de Aquino Ordinis fratrum predicatorum in dicta Civitate Urbevetana tempore felicis recordationis Urbani quondam pp. quarti residentis tunc cum eius curia in dicta Urbevetana Civitate, qui statuit et ordinavit ex huiusmodi stupendi miraculi contingentia dictum offitium per omnes mundi Ecclesias sollempniter celebrari. Ad quod stupendum miraculum devotionem convertens sanctissimus quondam pater Gregorius pp. xıȷ amplas indulgentias per eius apostolicas bullas in dicta venerabili Ecclesia et pro eius Fabrica annuatim tempore sollempnitatis ipsius Offitii Corporis Xpi gratiose concessit.

Item consuetum est aperire et ostendere dictum Corporale in concessa indulgentia tempore festivitatis Sancti Britii, que est xııȷ die mensis novembris annuatim [1]. Item quum solitum est aperire et ostendere dictum Corporale Cardinalibus et magnis prelatis atque sublimibus principibus dominis et presidibus advenientibus hanc nostram civitatem. Aliis autem vel alias prefati domini Conservatores dictam eorum clavim denegare debent, ne nimio et crebro spectaculo tanti stupendi miraculi devotio vilescat et veneratio decrescat. Aliarum verum clavium dicti Corporalis unam aliam retinet Camerarius dicte Fabrice, qui ad mandata dictorum dominorum Conservatorum tantum debet aperire et claudere. Ceteras vero claves eiusdem dominus Episcopus Urbevetanus et Capitulum dicte maioris Ecclesie penes eos conservant. Preterea de quatuor clavibus existentibus in cippo affixo ante maiestatem Tabule dicte Ecclesie, ubi pecunia offertur pro dicta Fabrica, duo sunt penes ipsos dominos Conservatores et relique due claves varie et diverse sunt penes dictum Camerarium. Clavis autem cassecte posite in capella Corporalis predicti, ubi offeruntur pecunie pro dicta Fabrica similiter esse debet penes dominos eosdem; nec non clavim cassecte bussolaminis de monetis defectivis oblatis dicte Fabrice existentis in camera dicte Fabrice adhuc retineant penes eos domini prelibati.

Et procedentes ad oblationes dicte Fabrice recipiendas in nonnullis temporibus ordinatis accedere debent prefati domini Conservatores precipue ad videndum et recolligendum, ponderandum et assignandum Camerario dicte Fabrice oblationes cereorum et cere que fiunt annuatim in dicta maiori Ecclesia et pro dicta Fabrica in die sollempnitatis offitii Corporis Xpi prefati. Et sub-

[1] La festa di S. Brizio, la quale non è posta fra le feste da osservarsi, come più innanzi si può vedere nel capitolo loro, fu introdotta nel 1454 e voluta fra le solennità, come quella che ricordava la consacrazione della chiesa... « Festum Sancti Britii et indulgentia consecrationis dicte Ecclesie Cathedralis Urbevetane, de qua indulgentia est fiendum, prout expresse sit tam a civibus, quam forensibus, maximum casum et magna solemnitas... » (Rif. Op. 1448-1457, c. 332).

sequenter de mense augusti in festo Assumptionis beate Marie Virginis annuatim omnes oblationes cereorum et cere, que fiunt in dicta venerabili Ecclesia pro ipsa Fabrica videre recolligere et ponderari faciant et dicto Camerario sub pondere assignare, et in quaterno ipsorum dominorum huiusmodi pondera scribi facere et notari, ac etiam per Notarium ipsius Camerarii in libro suo poni et remicti.

Item quando elevantur et percipiuntur oblationes, que fiunt ante maiestatem Tabule predicte pro ipsa Fabrica de cera, pannis et aliis rebus ibidem oblatis et similiter de capella dicti Corporalis, prefati domini Conservatores intersint, videant et respiciant. Et dicto Camerario assignari faciant, et per eius Notarium in libro suo distinctim et ordinate scribi et poni debeant.

Item cum contingerit Cippus prefatus ante maiestatem Tabule positus ex deliberatione dictorum dominorum et dicti Camerarii aperire, pro pecuniis oblatis ibidem percipiendis, prefati domini semper intersint una cum Camerario et Notario eiusdem Fabrice, et pecunie reperte in dicto Cippo extrahantur et deferantur publice in baccino per quemdam operarium dicte Fabrice ad Cameram dicti Camerarii, et ibi numerentur in presentia dictorum dominorum Camerarii et Notarii, et ad numerum dentur dicto Camerario et per eius Notarium ad introitum eiusdem scribantur tam in libro ipsius Notarii, quam etiam in quaternulo ipsorum dominorum Conservatorum ad hoc deputato. Et similiter fiat de pecunia reperta in cassecta capelle dicti Corporalis.

Item prefati domini Conservatores observent et faciant observari ordinamentum factum in Comuni dicte Civitatis de mostris et pontaturis offitialium forensium dicte Civitatis fiendis per dictos dominos Conservatores in presentia Camerarii et Notarii dicte Fabrice, et de ipsis pontaturis partem tangentem dictam Fabricam faciant integraliter solvere et satisfacere dicte Fabrice iuxta formam dicti ordinamenti; quod ordinamentum confirmamus et renovamus, prout patet in Cancellaria dicti Comunis [1].

§ 4. — *De electione Superstitum, Camerarii et Notarii dicte Fabrice.*

Ex autoritate Comunis et populi dicte Civitatis Urbevetane ac etiam deliberatione per Cives seculares habentes autoritatem ab ipso Comune eligantur et deputentur quatuor boni et diligentes Cives Urbevetani in Superstites dicti Operis et Fabrice predicte ad exequendum, ordinandum et perficiendum dictum Opus et Fabricam predictam ipsius maioris Ecclesie, et unus bonus et ydoneus Civis Urbevetanus et Camerarius dicte Fabrice, et unus bonus et expertus Notarius et scriba ipsius Fabrice ad scribendum et notandum publice et autentice introitus et exitus dicte Fabrice et alia facienda, que ad ipsorum

[1] In margine a quest'ultima parte del presente capitolo si legge: « Require in libro signato P. D. dicte Fabrice a cart. 115: Reformatio super punctaturis officialium. »

Superstitum, Camerarii et Notarii spectant offitia eis et cuilibet ipsorum, ut inferius adnotantur, sunt et fuerint deputata. Quorum et cuiuscumque ipsorum durent offitia predicta tempore sex mensium et pluri et minori tempore, prout dicto Comuni et habentibus autoritatem ab ipso Comune visum fuerit expedire, ita tamen quod predicta offitia et quelibet ipsorum numquam vacent. Et omnes dicti Offitiales sint et esse debeant seculares et extrahantur de bussulo ad fortunam temporibus ordinatis per brisciulos sive palluctas, sicut alii Offitiales dicti Comunis. Et nullus electus et deputatus ad dicta offitia sive ad aliquod eorumdem, qui sit vel esset tunc temporis debitor dicte Fabrice in aliqua pecunie quantitate, sive in aliqua alia re possit vel debeat acceptare vel aliquo modo exercere dictum offitium, nisi primo satisfecerit cum effectu eidem Fabrice omne id et totum ad quod ipse teneretur ipsi Fabrice infra illos videlicet dies, qui mediant inter extractionem et initium offitii ad penam quinquaginta librarum denariorum auferendam de facto per Potestatem et alios Rectores et offitiales Curie dicte Civitatis Urbevetane si contrafecerit in predictis, cuius pene quarta pars sit offitialis facientis executionem, alia quarta pars deveniat Camere dicti Comunis Urbisveteris, reliqua medietas ipsius pene applicetur dicte Fabrice. Quod si dicti Potestas vel alius Rector aut Offitialis dicte Curie Urbevetane ad hoc requisitus fuerit negligens circa huiusmodi pene executionem fiendam, incidat in tantumdem, nomine pene, ipso facto. In qua pena tempore sindicatus condempnetur per Scindicos dicti Comunis deputatos pro tempore ad dictos offitiales scindicandum. Et nichilominus talis extractus in Camerarium vel Notarium et offitium ipsum exercens contra formam presentis ordinamenti sit privatus ipso facto de salario suo. Et non scribatur per aliquem offitialem dicte Fabrice in aliqua pagha sive ad aliquem exitum ipsius Camerarii. Quod si forte acciderit dictum offitialem extractum debitorem predictum non solvisse, ut premictitur, debitum suum Fabrice predicte in terminum expressatum, tunc et eo casu dictus talis offitialis debitor extractus ab ipso offitio et ipso facto sit privatus.

Et successive et immediate illi cives, qui tunc temporis fecerunt et ordinaverunt imbussulationes offitiorum et offitia Comunis dicte Civitatis statim et vocentur et congregentur ad mandata dominorum Conservatorum pro tempore existentium in palatio eorumdem et infra duos dies a die initii ipsius offitii computandos teneantur et debeant providere de alio bono cive non debitore ipsius Fabrice in eodem offitio loco illius debitoris deputando per eos. Et facta dicta provisione quicumque fuerit electus et deputatus modo predicto et in casu premisso teneatur et debeat dictum offitium acceptare et exercere ad penam supradictam. Attendant autem in huiusmodi provisione non eligere ad ipsum offitium aliquem de imbussulatis sive extractis de ipso bussulo offitialium predictorum. Et similiter provideant et addant ad dictum offitium loco alicuius defuncti sive infirmantis sive peregrinantis licet absentis, de cuius redditu non speratur vel aliter impediti aliqua vera et iusta causa extracti ad ipsum offitium alios bonos et diligentes homines.

§ 5. — *De iuramento Superstitum, Camerarii et Notarii dicte Fabrice.*

Supradicti Superstites, Camerarius et Notarius ipsius Fabrice in principio temporis eorum et cuiuscumque ipsorum offitii priusquam eorum offitia incipiant exercere iurent et iuramenta ipsorum prestent et presentare teneantur et debeant in forma ante presentiam dominorum Conservatorum presidentium populo urbevetano pro tempore existentium et in manibus eorumdem et Cancellarii Comunis dicte Civitatis pro tempore existentis dicta eorum et cuiuscumque ipsorum offitia bene fideliter diligenter sollicite et utiliter facere et exercere. Et omnia et singula facere et gerere ad que tenentur et debent iuxta seriem tenorem et continentiam ordinamentorum infrascriptorum dictantium de eorum et cuiusque ipsorum offitiis. Et non submictere neque recognoscere quovis tempore sive modo aliquo sive aliqua de causa alicui persone ab aliqua persona cuiuscumque condictionis status gradus et dignitatis existat dicta offitia sive aliquid ipsorum, nisi et dumtaxat a Comuni et populo urbevetano et habentibus autoritatem ab ipso Comune et populo. Quorum dicta iuramenta scribantur et notentur in cancellaria dicti Comunis per Cancellarium existentem pro tempore.

§ 6. — *De offitio et autoritate Superstitum dicte Fabrice.*

Superstites electi et deputati super Opere et Fabrica dicte maioris urbevetane Ecclesie nomen habeant consequens rei, presideant et enim et supersint Operi prelibato tanquam regentes et gubernantes id ipsum. Pro cuius Operis et Fabrice regimine et gubernatione prefati Superstites habeant plenam autoritatem, potestatem et largum arbitrium ordinandi deliberandi regulandi reformandi constituendi mandandi prohibendi et revocandi ea omnia et singula que pro Opere et Fabrica memoratis noverint esse utilia et opportuna. Ad quorum deliberationes et ordinationes ceteri alii offitiales, magistri, caputmagistri, laborantes, manuales et Operarii quilibet et conducti dicte Fabrice et in dicta Fabrica obediant pariter et intendant, eorumque dictis deliberationibus et ordinationibus noscant protinus se teneri. Et ipsas deliberationes et ordinationes cum effectu observare, perficere et adimplere et non preterire teneantur et debeant, et ipsis nullo modo contraire sub pena perditionis eorum et cuiusque ipsorum salarii et mercedes. Quod salarium et mercedem, si contrafecerint vel obmiserint in predictis, protinus amictant et auferatur ab eis sive altero ipsorum in totum vel pro parte iusta iuditium dictorum Superstitum. Et Camerarius dicte Fabrice pro tempore existens ad mandata dictorum Superstitum prohibentium minime solvere teneatur sive debeat. Et Notarius eiusdem Fabrice nequaquam mictat, scribat vel ponat

ad exitum ipsius Camerarii huiusmodi salaria amissa ad penam infrascriptam et sub perditione etiam eorum Camerarii et Notarii et cuiusque ipsorum salarii, non obstantibus quibuscumque locationibus, conductionibus, conventionibus et pactis factis inter dictam Fabricam ex una et dictos offitiales, magistros, caputmagistros, laborantes, manuales, operarios et conductos, quomolibet et quavis de causa in dicta Fabrica et quemlibet ipsorum parte ex altera. In quibus quidem locationibus, conductionibus, conventionibus et pactis semper intelligatur et sit tacita subintellecta, quamvis non fuerit expressata, clausula reservationis huiusmodi autoritatis et potestatis dictorum Superstitum.

§ 7. — *Que facere habeant et debeant dicti Superstites.*

Sint igitur et esse debeant et teneantur supradicti Superstites in dicto eorum offitio exercendo solliciti et attenti ad dictum Opus et Fabricam ipsius venerabilis Ecclesie prosequendam, et ad constructionem et edificationem eiusdem perficiendam opera et laboreria ipsius Fabrice expedientia et magis utilia et necessaria ad perfectionem ipsius Operis tam inchoata, quam inchoanda teneantur et debeant prosequi facere et de novo ordinare et deliberare laborerium inchoatum cum deliberatione ante facta perfici et consumari facere cum omni cura et sollicitudine novum laborerium ipsius Operis cum matura deliberatione inchoari facere, et quid magis expediens necessarium et utile fuerit eligere; inutile autem et superfluum removere et revocare, expensas utiles et necessarias permictere et deliberare; inutiles autem et superfluas prohibere et cassare.

§ 8. — *De magistris et operariis conducendis.*

Ad ipsum Opus et Fabricam prosequendam et perficiendam dicti Superstites ex eorum offitio cum colloquio tamen et informatione Camerarii dicte Fabrice pro tempore existentis eligant et conducant magistros, laborantes, manuales et alios quoscumque operarios expedientes in dicto Opere pro laboreriis et operibus ipsius Fabrice fiendis ad annum sive ad mensem vel ad diem aut ad coptumum, prout eis visum fuerit melius expedire: et conductos sive conducendos magistros, laborantes, manuales et alios quoscumque operantes dicte Fabrice inutiles et superfluos sive non expertos aut negligentes cassare et removere in genere sive in particulari, non obstantibus aliquibus conventionibus et pactis, ut superius est expressum. Salaria vero, provisiones mercedes et pretia competentia et condecentes eisdem et cuilibet ipsorum iusta merita et conditiones eorum statuere, deputare et ordinare pro operibus et laboreriis atque laboribus fiendis et mictendis in dicta Fabrica et pro dicta Fabrica per eos et alterum ipsorum solvenda et satisfacienda de pecuniis dicte Fabrice. Dictaque salaria provisiones pretia et mercedes possint augere vel

diminuere iuxta merita et demerita operariorum dicte Fabrice [1]. Possint etiam et debeant dicti Superstites in dicta Fabrica laboreria et opera suctilia et formosa tam in marmore quam aliis lapidibus, quam in ligno et picturis, nec non in sculturis, sicut immagines et figuras, folia, frastaglia, circines, purpurellas, tarsias, pavimenta, musaica, vitrea intercisa et hiis similia, et opera que requirunt suctile artifitium dare et locare fienda et laboranda peritis et expertis magistris et laborantibus sive ad annum sive ad mensem sive ad diem conducendis pro competenti salario et provisione. Opera vero et laboreria grossa, levia et plana, sicut sunt schiasscie pro schiassciatu dicte Ecclesie, et sicut sunt lapides tiburtini vel macinegni vel alii lapides pro muribus et parietibus extensis construendis dent et locent et dare et locare teneantur laborantibus minus expertis ad coptimum et in mensura pro competenti pretio et salario ac etiam ad numerum, prout eis melius et utilius pro dicta Fabrica visum fuerit convenire [2].

§ 9. — *De venditionibus et locationibus bonorum stabilium dicte Fabrice fiendis.*

Et quia res et bona, que pro pia causa relinquuntur et obveniunt dicte Fabrice ea intentione ut vendantur, distrahantur et concedantur pro pecuniis habendis et expendendis in operibus dicte Fabrice, id circo prefati Superstites ex eorum offitio etiam cum colloquio et informatione ipsius Camerarii possint et debeant super venditionibus, distractionibus, locationibus et aliis concessionibus bonorum et rerum obventarum ipsi Fabrice fiendis, ut premictitur, pro pecuniis habendis, providere et deliberare bona fide et sine fraude, et ut ipsa bona et res maxime stabiles vendantur et distrahantur, locentur et concedantur plus offerentibus cum quam multis bannimentis pre-

[1] Ai 28 maggio 1557 si trova modificato questo capitolo, poichè fu deliberato: « Quod in futurum intelligatur reformatum et decretatum quod quis non possit modo aliquo, nec per camerarium, nec per magistros laborantes conduci pro dicta Opera, nisi prius proponatur in numero magno dicte Fabrice, alias dicta conductio intelligatur nulla. » (Rif. Op. 1554-1560, c. 157).

Quanto poi al tempo precedente allo statuto, circa alla diminuzione degli stipendi, si trova accennato il caso del 1381, quando « propter guerrarum turbidinem fabricam Operis S. M... multipliciter diminutam... intercedentibus quam pluribus civibus... » il Rettore della città Rinaldo Orsini commise ai Signori Sette di ridurre le paghe ai maestri, lavoratori, manuali, officiali e salariati dell'Opera. Ai 4 marzo dello stesso anno i Sette « examinatis rationibus et exitus civitatis et Fabrice prefate », col consenso del luogotenente del Vicario della città e dei canonici di Santa Maria, decretarono la riduzione (Rif. c. I, c. 178).

[2] Il primo lavoro che si fece dopo la compilazione di questi Statuti fu la prosecuzione del pavimento della Chiesa. Ai 24 dicembre 1821 i soprastanti riportandosi al presente capitolo, stabiliscono il prezzo del lavoro, a sette soldi il piede alla misura della Fabbrica. Contemporaneamente fu assegnato il salario per le demolizioni delle case della Canonica e delle altre case circostanti *pro platea iam incepta et nondum finita*, a soldi dodici e mezzo al giorno per ciascun operaio (Rif. Op. 1421-1426, c. 20).

missis pro maiori et meliori pretio sive pensione aut affictu, quam vendi et distrahi poterit locari atque concedi. Et circa ipsas venditiones, distractiones, locationes et concessiones deliberandas per eos et fiendas attendant Superstites diligenter, ne dolus vel fraus aliqua conmictatur per aliquem in dampnum vel lexionem ipsius Fabrice; hoc addito quod venditiones et distractiones bonorum et rerum stabilium dicte Fabrice deliberentur per eos et fiant in perpetuum quando fiunt iure proprio, et pro maiori et pluri pretio, quod poterit reperiri premissis bannimentis, ut superius est expressum. Non ergo ipsas venditiones et distractiones bonorum stabilium dicte Fabrice deliberent sive faciant dicti Superstites alicui persone pro tempore vite ipsius persone vel ad certum terminatum tempus aliquo respectu pro minori pretio, quam res ipsa valuerit tunc temporis quum visum et cognitum est experimento non nullas venditiones factas ad tempus vite sive alias terminatum pro minori pretio quam voluerit res ipsa ipsius Fabrice attulerunt dampnum et lexionem intulerunt dicte Fabrice.

Et ad validationem et corroborationem dictarum venditionum, distractionum, concessionum et locationum bonorum et rerum dicte Fabrice, que facte fuerint in preteritum et que fierent in futurum ex deliberatione dictorum Superstitum per dictum Camerarium, servato ordine premisso, statuimus et ordinamus ipsas dictas venditiones, distractiones, alienationes, concessiones et locationes et quemlibet contractum, quas et quem dictus Camerarius cum deliberatione et ordine premissis fecisset, fecerit et faciet in futurum quovis tempore valere et tenere et habere roboris firmitatem in iudicio et extra iudicium quamtumcumque in eis et super eis sive aliquo ipsorum non fuisset nec esset sive non intervenisset consensus alicuius prelati sive ecclesiastice persone cuiuscumque dignitatis et autoritatis existat. Et quamvis in eisdem non fuerit interpositum aliquod decretum quantumcumque a iure vel canone requisitum et nullam exceptionem vel obiectum aliquid de huiusmodi consensu sive decreto obmisso volumus per aliquem offitialem Curie Urbevetane sive alterius cuiuscumque Curie recipi vel admicti, ymo talem exceptionem vel obiectum opponens penam incidat ipso facto centum florenorum auri pro qualibet vice applicandam pro medietate dicte Fabrice et pro quarta parte Camere Comunis Urbisveteris, et pro reliqua parte quarta offitiali facienti executionem ipsius pene.

§ 10. — *De pena conmictentis dolum vel fraudem in dictis venditionibus.*

Quod si reperiatur in predictis venditionibus, distractionibus sive concessionibus bonorum et rerum dicte Fabrice aliquem ex offitialibus ipsius Fabrice dolum vel fraudem aliquam conmisisse quomodolibet in dampnum vel lexionem eiusdem Fabrice, tunc et eo casu conmictens et perpetrans huiusmodi dolum et fraudem penam incidat quinquaginta librarum denariorum

pro qualibet vice auferendam de facto per quemlibet offitialem dicte Curie Urbevetane et applicandam dicte Fabrice pro dimidia, et pro quarta parte Camere dicti Comunis et pro alia quarta parte offitiali facienti executionem et exactionem dicte pene.

§ 11. *De venditionibus rerum mobilium dicte Fabrice.*

Et quum oblationes in rebus mobilibus ultra pecunias res quamplures mobiles offeruntur, reliquuntur et conceduntur ipsi Fabrice a devotis Virginis gloriose, que vendi et distrahi oportent pro dictis habendis pecuniis et in dictam Fabricam convertendis, in quibus venditionibus minor exigitur cautela sive potest adhiberi, quam in rebus stabilibus, idcirco Superstites ad hec congregati in Camera dicte Fabrice facta deliberatione inter eos et per eos possint et valeant, prout eis visum fuerit, commictere huiusmodi venditiones rerum mobilium per Camerarium dicte Fabrice fiendas et pecunias ex pretiis ipsarum rerum exigendas cum presentia tamen et scientia dicti sui Notarii, eorum Camerarii et Notarii in predictis conscientias honerando, ut ea fiant bona fide et sine fraude.

§ 12. — *De sollicitudine Superstitum.*

Sint etiam dicti Superstites solliciti et attenti super exactionibus et executionibus debitorum dicte Fabrice fiendis et in hiis debeant sollicitare et exercitare Camerarium, Notarium, procuratores, advocatos, offitiales et nunctios quoscumque et mandatarios ipsius Fabrice ad petendum et exigendum, vendicandum et recuperandum pecunias et alias res debitas ipsi Fabrice a quibuscumque debitoribus, detentoribus et occupatoribus bonorum et rerum ipsius Fabrice. Teneantur etiam et debeant dicti Superstites sepe sepius visitare et requirere Camerarium et Notarium dicte Fabrice atque Caputmagistrum, magistros et laborantes et operarios quoscumque in ipsa fabrica atque laboreria et omnia opera dicte Fabrice que fiunt videre et examinare ac etiam sollicitare ut perficiantur, nec non monitiones utiles et necessarias ac etiam prohibitiones et mandata et precepta expedientia, prout noverint esse utilia facere quibuscumque offitialibus, caputmagistro, magistris, laborantibus et operariis dicte Fabrice de agendis sive non fiendis in ea. Errores quoque et defectus, quos noverint esse conmissos in dicta Fabrica sive paratos conmicti per quemcumque corrigere, emendare et reparare, ne dum alienos set proprios errores et defectus non pudeat eos corrigere in quibuscumque negotiis et gestis ut aliorum corrigantur errores. Studeant et huiusmodi conmictentes sive delinquentes in dicta Fabrica procaciter redarguere et submovere, ut facta ipsius Fabrice melius et utilius procedant. Tueantur etiam dicti Superstites ad omnem requisitionem Camerarii prefati accedere

et se conferre ad Cameram dicte Fabrice et ibidem residere omni vice et eo tempore quo opus fuerit pro factis et negotiis ipsius Fabrice peragendis, et in hiis non conmictant negligentiam aliquam. Quam si conmicterent quomodolibet in predictis multari possint ad relationem simplicem ipsius Camerarii per quemlibet offitialem Curie dicte Civitatis usque in decem soldis den. pro quolibet et qualibet vice qua obmiserint vel neglexerint, ut premictitur accedere, applicandis dicte Fabrice.

§ 13. — *De conductione Caputmagistri et de tempore conductionum et de novi operis deliberatione.*

Et ut facta Fabrice sepedicte magis utilius et cautius procedant, cum contingat fieri conductio Caputmagistri ipsius Fabrice et eius salarii conventio sive novum opus inchoari in ipsa Fabrica, fiat et fieri debeat huiusmodi Caputmagistri conducta et eius salarii conventio et novi operis deliberatio per dominos Conservatores tunc temporis presidentes in dicto Comune, et Superstites antefatos unanimiter et concorditer. Et similiter dissolutio huiusmodi conductionis Caputmagistri et eius salarii conventionis sive diminutio eiusdem sui salarii ex causis et rationibus animum sive animos ipsorum dominorum Conservatorum et Superstitum moventibus cum presentia et colloquio et informatione Camerarii prefati. Verumtamen si aliqua differentia sive contentio in predictis peragendis oriretur et esset inter dictos dominos Conservatores et Superstites tunc eo casu mictatur partitum inter eos ad fabas nigras et albas et quod optentum fuerit per duas partes ipsorum de tribus partibus fiat et executioni mandetur. Set perpendant actente prefati domini Conservatores et Superstites circa ipsius Caputmagistri conventionem salarii, quod impendendum, moderandum et limitandum est, ac etiam in largiendum iuxta dicti Caputmagistri peritiam temporibus attentis operibus et laboreriis, que fiunt et parantur in Fabrica sepedicta, exemplo summentes et menti reducentes digne memorie et famose industrie Magistrum Laurentium condam Senensem ipsius contemplande Ecclesie constructorem primevum [1], qui parvo contentus stipendio tam mirabilis operis et formosi vocatus est Cephas, volentes et declarantes nos Statutarii prelibati quod huiusmodi conductiones tam Caputmagistri, quam aliorum magistrorum, laborantium, manualium et aliorum operariorum dicte Fabrice ad tempus aliquid se conducentium in ipsa Fabrica plusquam ad diem vel quodcumque laborerium sive ministerium, non fiant neque fieri possint vel debeant sive per dictos dominos Conservatores, sive per dictos Superstites coniunctim vel disiunctim ultra annum sed tantummodo

[1] Il Maitani condotto ai servigi dell' Opera come Capomaestro nel 1310 non fu il primo architetto, come si è creduto sempre. Vedasi in proposito il mio studio sul Maitani e sui primi disegni della facciata nell'*Archivio Storico dell' Arte*, An. II. Loescher, Roma, 1889.

pro annali vel minori tempore fieri possit et renovari, modo et ordine premisso servato, salvis et exceptuatis offitialibus et operariis dicte Fabrice oblatis, quorum conducta fieri possit in perpetuum, et prout dictis Superstitibus visum fuerit convenire pro comodo et utilitate ipsius Fabrice.

§ 14. — *De informationibus habendis per Superstites predictos.*

Consilia autem, colloquia et informationes in omnibus et singulis peragendis in dicta Fabrica, dicti Superstites capiant precipue a dicto Camerario et ab eius Notario, ac etiam ab offitiale doctarum, qui verisimiliter maiorem notitiam haberet et habere debent de hiis, que aguntur et fieri debent in ipsa Fabrica, quam alie persone habeant. Et generaliter ab omnibus aliis personis investigare et querere ac etiam audire et capere consilia, informationes et oppiniones. Quorum et singulorum sana consilia et veras et bonas informationes prosequantur. Alia vero non sana et non bona respuant et ipsorum Superstitum meliores oppiniones perficiant et executioni faciant demandare. Ad que omnia peragenda prefati domini Conservatores in hiis que interveniunt, et supradicti Superstites in omnibus generaliter removeant ab animis eorum omnes malas affectiones et passiones, attendentes solum ad comoda dicte Fabrice, ratione suadente. In quibus omnibus singulis suprascriptis conscientias ipsorum dominorum Conservatorum et Superstitum oneramus, ut sciant, si male gesserint in predictis, satis Deum habere ultorem, ultra penas statutas in presentibus ordinamentis.

§ 15. — *De offitio Camerarii dicte Fabrice* [1].

Camerarius dicti Operis et Fabrice supradicte electus et deputatus ad ipsum Camerariatus offitium exercendum sit sollicitus, diligens et attentus bona fide sine fraude. Sit etiam et esse debeat assiduus in exercitio ipsius offitii et residentiam congruam et expedientem facere teneatur et debeat in Camera dicte Fabrice solite et ordinate more ipsius Camerarii super agendis

[1] L'ufficio del Camarlingo e del notaro prima della compilazione del presente Statuto era designato con la seguente deliberazione consigliare del 30 ottobre 1368:

« Quilibet camerarius ac notarius operis seu fabrice Ecclesie antedicte tam presentes, quam venturi teneantur et debeant stare et morari pro ipsorum offitio exercendo in ipsa Ecclesia ac in loco deputato dictis camerario et notario ac consueto et ibidem residentiam facere ad minus omni die congruo et decenti ab ortu solis vel de mane ora decenti usque ad oram tertie, et ab ora tertie, sumpta commestione, usque ad vesperas ad penam prestiti iuramenti et ad illam penam in quam incurrunt magistri et alii morantes et permanentes in servitium operis antedicti, et sic officialis doctarum dicti operis teneatur et debeat prefatis camerario et notario dottas facere sive puntaturas quemadmodum facit magistro operis sive fabrice memorate. Et quod Camerarius presens et venturus non debeat, nec possit aliquam pecunie quantitatem vel aliquid aliud recipere ab aliquo vel alicui aliquam

et prosequendis in dicta Fabrica. Et advertat continue, et curam, studium et omnem diligentiam gerat, et operetur assidue ut facta ipsius Fabrice et que ordinata et deliberata fuerunt per dominos Conservatores in casibus, in quibus ipsi intervenire debeant et per Superstites antedictos sive per dictum Comune Urbisveteris quo ritu procedant et exequantur bene et utiliter et oportune et sine dampno vel lexione ipsius Fabrice [1].

§ 16. — *De introitibus dicte Fabrice recipiendis et de expensis fiendis.*

Teneatur etiam et debeat dictus Camerarius pecunias introitus redditus et proventus ipsius Fabrice tempore suo recipere pro dicta Opere et Fabrica, et ad introitum suum poni, scribi et notari facere publice et autentice per suum et dicte Fabrice Notarium. Et sine presentia dicti sui Notarii vel scientia aliquas pecunias vel res mobiles maxime sive stabiles pro ipsa Fabrica recipere non debeat quoquo modo. Quod si forte casualiter contingerit ipsum Camerarium aliquid recipere in absentia dicti sui Notarii cum presentiam

pecunia quantitatem vel quid aliud dare vel solvere possit nec debeat, absque presentia sui notarii ad penam dupli totius eius quod reciperet daret vel solveret et centum sol. den. cor. quod totum devenire debeat ac converti in opere sepedicto, et quilibet possit accusare etc. Et quod notarius Camerarii operis antedicti, qui nunc est vel qui erit pro tempore teneatur et debeat ad penam vigintiquinque lib. den. cor. eidem auferendam de facto si contra fecerit per curiam domini Vicarii pro tempore presidentis solvendam et convertendam operi antefato, facere duos libros legatos, in quibus scribere debeat ordinate introytus et exitus suorum cam. et operis supradicti ac omnes contractus, de quibus pro dicto opere tempore sui offitii rogatus extiterit; de quibus libris finito eius offitio unum dimictere debeat operi antedicto et alium vel deponere et assignare in urbevetano comuni aut apud se retinere. Et ut per cam et notarium superius nominatos predicta melius essequantur, ordinentur et fiant, habeant ipse Cam. presens et venturus quilibet et notarius presens et venturus quaslibet pro ipsorum salario et mercede mense quolibet ut pro quolibet, florenos auri tres ab opere seu fabrica supradicta. » (Rif. Com. LXXXV, c. 74). Pochi anni dopo alla compilazione del presente Statuto, allorchè seguì nel 1430 una rinnovazione dello stato, fu chiesto dai riformatori di questo che nessun giudice, nè notaro potesse essere all'officio di Camarlingo della Fabbrica (Rif. Com. CXXXIII).

[1] Da Nallo di Pietro Novello Monaldeschi per testamento ebbe l'Opera i castelli del Botto e di Bagni (Arch. dell'Op. *Mem.* e *Contr.* 1357 c. 90). Da Simone Ugolino Prodenzani e da donna Francesca sua nipote nel 1457 fu donata la tenuta e il feudo di Prodo, e Francesco Monaldeschi, allora vescovo di Ascoli, rinunziò ai diritti che vi possedeva. Nel 1530 acquistò per lascito di Giacomo Vitelleschi giurisdizione sopra gli uomini ed il castello di Benano e sulla tenuta o feudo della Sala da donna Giovanna Monaldeschi con condizione espressa che se l'Opera in futuro venisse amministrata dagli ecclesiastici, la sua eredità dovesse spettare all'Ospedale di S. Maria della Stella, e parimente se questo cadesse sotto la direzione dei medesimi, dovesse andare a vantaggio della chiesa della Madonna del Sole fuori di città. Al Camarlingo fu data autorità di processare, condannare e punire i delinquenti dei castelli di dominio suo (Arch. dell'Op. *Rif.* 1527-1554 c. 71). Nel bossolo del dicembre 1553 fu riformato questo ufficio e stabilito coi capitoli che si pubblicano a parte in fine.

illius illo tunc habere non posset, saltim in presentia officialis doctarum dicte Fabrice illud recipiat. Et nihilominus ea die qua sic contingat recipere, teneatur dictus Camerarius notum facere dictum eius Notarium de huiusmodi receptis, ita quod ad introitum ipsius Camerarii per dictum eius Notarium quod receptum est infallanter ponatur ut supra. Et ne in dicta parte precipue aliqua fraus versari possit, addatur huic capitulo quod quilibet de predictis si Camerarius secus fecerit, possit accusare, denuntiare et referre cuilibet officiali Curie Urbevetane et dominis Conservatoribus et Superstitibus dicte Fabrice et omnibus aliis offitialibus dicti Comunis, et admictatur et teneatur sibi in credentia.

Expensas vero et exitus dicte Fabrice pro rebus, negotiis et opportunitatibus ipsius Fabrice, secundum quod fuerint ordinate et deliberate ut supra et reducte in scriptis per offitialem doctarum ipsius Fabrice ad hoc deputatum facere teneatur et debeat solvere de pecunia et avere dicte Fabrice sine aliqua diminutione, cum presentia tamen dicti sui Notarii. Et ipsas expensas et exitus scribi faciat et poni per eundem suum Notarium publice et autentice ad exitus expensarum ipsius Camerarii. Caveat etiam dictus Camerarius ne aliqua expensas sive solutiones seu mercatus tam emendo quam vendendo aut pretia mercationum aliquarum rerum in aliquo actu facere, solvere, dare sive conferre aliquibus personis vel cum aliquo contrahere super aliqua re, pro qua aliquid daretur vel solveretur per dictum Camerarium in quacumque quantitate et summa absque licentia, voluntate et deliberatione dictorum Superstitum et preter et ultra formam presentium Statutorum. Quas si forte facere presumpserit contra presentem ordinationem de proprio ipsius Camerarii intelligatur fecisse; et Notarius eius et dicte Fabrice minime et exitum ipsius Camerarii ponere vel scribere debeat. Et tempore reddende rationis ipsius Camerarii, Revisores eiusdem nullatenus ad eius exitum debeant vel possint admictere. Venditiones autem, distractiones, locationes et concessiones ac etiam obligationes rerum dicte Fabrice tam mobilium quam stabilium nullo modo faciat dictus Camerarius, neque conductiones caputmagistri sive quorumcumque magistrorum laborantium et operariorum ipsius Fabrice sine expressa licentia, voluntate et deliberatione dictorum Superstitum, et preter et ultra presentia ordinamenta et minus salaria et mercedes deputare sive convenire alicui. Quod si secus facere presumpserit, totum retractetur et revocetur quod factum fuerit, et in caput ipsius Camerarii retorqueri debeat omne dampnum quod dicta Fabrica incurrerit culpa et defectu ipsius Camerarii. Et predicta fieri et retractari debeant et possint per Superstites antedictos, prout eis visum fuerit expedire.

§ 17. — *De oblationibus recipiendis.*

Oblationes que fiunt in dicta Ecclesia pro dicta Fabrica, videlicet in cippo affixo pro ipsa Fabrica ante Maiestatem Tabule ipsius Ecclesie [1], cum per dictos dominos Conservatores et ipsum Camerarium deliberatum fuerit aperire cippus ipse, cum presentia dictorum dominorum Conservatorum sub numero, recipiat ipse Camerarius in presentia etiam dicti sui Notarii [2]. Et similiter oblationes que fiunt in ipsa Ecclesia in festo Venerabilis offitii Corporis Xpi tam super maiori altare dicte Ecclesie a primis vesperis ad secundos spectantes ad dictam Fabricam, quam alibi in dicta Ecclesià, tam

[1] Si dava il titolo di Maestà della Tavola alla antichissima immagine attribuita a mano greca, da taluno anche a San Luca, oggi nota come immagine di Santa Maria della Stella o Madonna di S. Brizio. È a questa immagine che si suole dare il culto più speciale della nostra Chiesa, come quella a cui la città è votata, e a cui si domanda l'assistenza nelle pubbliche calamità. Davanti a questa immagine solevasi offrire un condannato nelle principali solennità dell'anno, l'Assunta, Pasqua, Natale, Corpo di Cristo e S. Brizio, liberandolo per amor della Vergine. Confermò questa consuetudine l'abate cluniacense legato apostolico per il Card. Albornoz signore di Orvieto, nonostante che per decreto di questi nessuna sentenza si potesse togliere, se non per pagamento o per esecuzione personale (Arch. del Com. *Rif.* 1358, luglio 29, agosto 13, LXXVII, c. 44, 59). Così si praticò anche in seguito. Un ladro condannato alle forche e carcerato nelle carceri del Comune, nel Natale del 1381 venne condotto prigioniero, legato alle mani e con laccio al collo avanti alla Vergine, in nome della quale era ricevuto dal Camarlingo e rilasciato in libertà (Arch. dell'Op. *Rif.* 1373-84 c. 127). Per la festa di S. Brizio del 1383, a dì 13 Novembre, un altro fu menato *cum tubis et aliis piffaris honorifice et prout decet....* I Signori Sette presidenti del Comune, il Vicario pontificio assistito dal suo collaterale *eumdem stantem genuflexum ante dictam Maiestatem.... obtulerunt, mictendo ipsum in manibus Tomassi Gheptii Camerarii etc.* (Ivi 1373-84, c. 168). Questa venerata immagine da una cappella della nave laterale destra fu trasferita, per decreto del 1456, a piè della chiesa a destra entrando, fra la porta di mezzo e la laterale detta dell'inferno. Una splendida corona di argento che l'adornava fu rubata da un folignate che finì sulle forche, e confessò, in morte, il suo delitto e come di quella corona si fosse adornata una *giorneria;* epperò nel 1453 fu mandato uno a Foligno a ricuperarla (Ivi 1445-1427, c. 246). Era chiusa da cancelli e poi ornata da una cappella di marmo bianco a figure di santi a mezzo rilievo, a guisa di capanna. Nel 1622 per maggiore venerazione fu trasferita nella cappella così detta Nuova, di fronte a quella del SS.mo Corporale nell'altar maggiore al posto dell'Assunta *de Angelis.* Fu coronata dal Capitolo Vaticano solennemente l'otto giugno 1704. Si soleva onorare in modo straordinario nel giorno anniversario della fondazione e consacrazione della Chiesa, 13 Novembre; e perchè ricorre in quel giorno la festa di S. Brizio, il popolo la chiama ancora Madonna di S. Brizio. Per opera di devoti cittadini nel 1707 si pensò a decorare di marmi il suo altare, che fu posto in piedi dallo scultore Bernardino Cametti di Roma nel 1717.

[2] Il Capitolo pretendeva una parte delle offerte che si facevano alla Chiesa nei *ceppi* collocati in varî luoghi della medesima. Sulla fine del 1451 il ceppo fermato nella cappella nuova, detta anche di Nostra Signora Assunta, venne rotto e bruciato dall'Arciprete, contro cui il Camerlengo si richiamò al Vescovo con dichiarazione di volere anco ricorrere al Governatore (Arch. dell'Op. *Rif.* 1448-57, c. 207 t.).

in pecuniis et cera, quam in aliis quibuscumque rebus, recipere teneatur et debeat, nec non oblationes que fiunt in dicta Ecclesia annuatim in festo Assumptionis beate Marie Virginis Gloriose de mense Augusti, cum dicta presentia dictorum dominorum Conservatorum et dicti sui Notarii sub numero et pondere recipere non obmictat, tamquam spectantes ad dictam Fabricam. Attendat autem diligenter ipse Camerarius quod omnes oblationes, que fiunt omni tempore ante Maiestatem Tabule predicte, et in capella venerabilis Corporalis ipsius Ecclesie recipiat et ad ipsam Fabricam faciat integraliter devenire tamquam pertinentes ad eandem Fabricam, remotis exinde quibuslibet aliis usurpare presumentibus illas cuiuscumque gradus dignitatis et conditionis existant [1]. Oblationes autem que fiunt in castris, locis et terris Comitatus et districtus Urbisveteris et in aliis quibuscumque locis consuetis, ubi existunt cippi sive arche pro dicta Fabrica posite et deputate, in quibus mictuntur oblationes pro dicta Fabrica, congruis temporibus requirere faciat per nunctios ipsius Camerarii Fabrice, et ad ipsam Fabricam et ad manus ipsius Camerarii devenire faciat integraliter cum effectu, et ad eius introitum cum aliis proventibus ipsius Fabrice poni et scribi faciat singulariter et distinctim per eius Notarium ordinate [2].

[1] Il Consiglio deliberò agli 11 novembre 1378 che si chiedesse a papa Urbano VI di porre avanti alla cappella del Corporale una cassetta per le obblazioni, delle quali avesse a disporre la Fabbrica (Arch. del Com. *Rif. ad an.* c. 48). Fra i capitoli degli oratori al Papa, a dì 6 ottobre 1398, è la domanda delle obblazioni che venivano prese dal vescovo e dai canonici e l'Opera voleva a sè attribuite, come quelle che servivano *pro luminaribus in altari diebus et horis nocturnis et diurnis* (Rif. Com. *ad an.* c. 96 t). Anche vi fu questione fra il Camarlingo e il Clero per le offerte che si facevano all'altare del Corporale, quando vi si celebrava; volendole per sè i preti e reclamandole l' Opera. Da ciò il divieto di celebrare nella cappella senza licenza del Camarlingo, il quale la concedeva più volentieri quando i sacerdoti dichiarassero di non toccare le offerte. Ai 3 novembre 1415 si trova deliberato di rimettere a discrezione del medesimo, che i sacerdoti prendessero pani e candele, solite darsi solamente per le messe, sull'altare, in tempo della messa e in quella porzione che meglio a lui piacesse (Arch. dell'Op. *Rif.* 1411-1417, c. 202t.). In seguito i sacerdoti del Capitolo ricorsero all'espediente di erigere un altare avanti alla stessa cappella del Corporale, dove ogni dì si celebrava ed *ubi ponuntur oblationes, que ponerentur super altare dicte capelle Corporalis in grave damnum et preiuditium dicte Fabrice.* Richiesti di toglierlo si rifiutarono. Fu necessario ricorrere al Vicario del Vescovo, essendo questi assente (Ivi 1448-1457, delib. 11 maggio 1455, c. 244).

[2] I ceppi e i luoghi dove erano posti si hanno dalla nota seguente del 1354:

« M CCC L IIIJ°

« Memoria che questi ceppi scritti chi di sotto sonno quelli che sonno per lo contado d'Orvieto posti per l'uopara di Sancta Maria maghure d'Orvieto e l'oferta che ci entra dev'essare de la detta huopara.

« *I Ceppi di Teverina*

Il ceppo di Civitella d'Agliano
Il ceppo di Lubriano
Il ceppo di Sarmongnano
Il ceppo di Chastel di Pietro
In Castiglione.

§ 18. — *De oblationibus recipiendis, que fiunt in Ecclesia Sancti Andree ante Assumptam de Angelis*[1].

Decretum iam factum pro dicta Fabrica de oblationibus recipiendis que fiunt de mense Augusti ante Assumptam de Angelis penitus confirmantes, volumus inferius scribi et registrari. Cuius tenor talis est in effectu, videlicet: In anno domini MCCCLXXXVIIJ indictione XJ^{a} die XXVIJ mensis Augusti, Consilio magnificorum virorum Butii Piccioli, Siveri Nerini, magistri Simonis magistri Petri trium de numero Septem Urbevetano populo Presidentium Septatus predicti offitium ministrantium et prudentum virorum Nerii Petri Nisci, Monaldi Iohannis, Iohannis Angelutii, Petri Loddi, Petri Iohannis,

« *I Ceppi di Valdelacho*

Il ceppo di Bolseni
Il ceppo di San Lorenzo
Il ceppo di Bisenzo
Il ceppo de le Grotte
Il ceppo di Torri.

« *La Montagna*

Il ceppo di San Fele
Il ceppo del Milti (?)
Il ceppo di Collelongho
Il ceppo di Sanvenanzo
Il ceppo del Pornello
Il ceppo di Monte Jovi di Bindo
Il ceppo di Montechabione
Il ceppo di Sancta Maria del Torricchio
Il ceppo di Fichulle
Il ceppo del Montanso.

« *I Ceppi di Val de Chani*

Il ceppo di Frabo
Il ceppo di Chianciano
Il ceppo di Sartiano
Il ceppo di Scetona
Il ceppo di Camporseldule
Il ceppo di Fichinu
Il ceppo di Sanchascianu
Il ceppo de la badia Aquastorta
Il ceppo d'Allerona
Il ceppo di Charnaiuola. »

(Arch. dell'Op. *Mem. e Contr.*, 1353-1364, c. 32).

[1] Dell'antica statua dell'Assunta in cielo, dagli angeli circondata, forse sono da rinvenire traccie nella statua più volte restaurata che si espone e si conduce per la città processionalmente nella solennità del mezzo agosto. In tempo antico in quella circostanza coronavasi di una corona di argento dorata con perle e gigli di argento (Arch. dell'Op. *Rif.* 1401 c. 237 t.). Splendida corona fu offerta da una gentildonna l'anno 1440, di argento dorato a smalto, ornata di perle e di pietre preziose (Ivi 1436, c. 199). Il luogo ove stava riposta era presso la cappella della Maestà della Tavola. Ma l'umidità della parete la danneggiava, e nel 1446 fu ordinato di porla nella cappella nuova di faccia a quella del SS.^{mo} Corporale sopra all'altare (Ivi 1443-1448, c. 268 t.). Era stato proposto nel 1461 di ornarla, impiegando i denari de' palii de' Potestà per fare ad essa un bel manto di seta tessuto d'oro: ma invece fu più necessario ordinare una pianeta (Ivi 1458-1488, c. 148 t). Nel 1490 il suo tabernacolo si voleva dipingerlo (Ivi 1484-1525, c. 202 t). Nuovo tabernacolo fu cominciato da poi, nel 1530 non peranco finito; opera di Toto e Sebastiano suo figlio (Ivi 1525-1554, c. 73 t, 75). Malgrado le disposizioni dello Statuto che stabiliscono il diritto della Fabbrica sulle elemosine, il clero sollevò questioni anche sotto il pontificato

Mactei ser Angeli, Iohannis Michilutii, Tomassi magistri Marini, Tofi Cecchi molendinarii, Santutii Menicutii, ser Lutii ser Berardini, Luce magistri Francisci, ser Iohannis Paulutii Buzzichecti, Leonardi magistri Romani, ser Laurentii Lutii et Leonardi Vannutii Civium Urbevetanorum per dictos dominos Septatus offitium ministrantes in consiliarios datos et deputatos ad infrascripta ordinamenta condenda in capella Sancte Lucie posita in domibus residentie dominorum Septem et per dictos dominos Septem eisdem consiliariis facta proposita, videl: cum hoc sit quod in festo Assumptionis Sancte Marie Virginis Matris gloriose de mense Augusti annuatim portetur Assumpta maiestas de Angelis ab ipsa Ecclesia Sancte Marie ad Ecclesiam Sancti Andree de Urbeveteri, et apud dictam Ecclesiam Sancti Andree ponatur et per spatium certi temporis ibidem moretur et per Camerarium dicte Fabrice in portando dictam maiestatem ad dictam Ecclesiam Sancti Andree, et dum ibi residet non nulle expense fiant de cereis et cera pro luminaribus fiendis ante dictam Maiestatem, que dum ipsa residet in ipsa Ecclesia Sancti Andree multe oblationes fiunt ante ipsam maiestatem et ipsi maiestati; quas oblationes Canonici et alii Clerici Sancti Andree pro eis accipiunt et usurpant in dampnum Fabrice antedicte, et preter et contra intentionem huiusmodi offerentium; et per providum virum Lucam magistri Francisci Camerarium dicte Fabrice

di Pio II a proposito di un legato di Francesco Monaldeschi già Vescovo di Orvieto per la erezione della cappella dell'Assunta, tuttochè il Vescovo avesse dichiarato espressamente così; che, cioè, « eligatur (egli dice nel testamento) unus bonus idoneus et sufficiens cappellanus cum consilio ipsius Camerarii dicte Fabrice Sancte Marie maioris Urbisveteris *etc.*: electio dicti cappellani fiat et fieri debeat per Camerarium pro tempore existentem in perpetuum *etc.* Et cappellanus *etc.* nihil de introitibus manualibus et oblationibus dicte cappelle habere debeat, nec petere possit, sed integre sint ipsius Fabrice et eius Camerarii, prout hactenus fuerunt et non sunt, et nihil innovetur extra iura et iurisdictiones ipsius Fabrice, sed integra et illesa remaneant, quia sic asseruit esse conventum inter ipsum testatorem et camerarium, et sic voluit et mandavit perpetuo et inviolabiliter observari *etc.* » A questa disposizione i Canonici, levate lagnanze, tentarono contrastare. L'Opera ricorse al pontefice Pio II, il quale rimise l'affare all'arcivescovo di Manfredonia governatore della provincia del Patrimonio, per vedere se « elemosinas et oblationes et vota quecumque ipsi cappelle seu altari et imagini pro tempore facienda ad Fabricam huiusmodi pleno iure spectare et pertinere, et per Camerarium pro tempore et Superstites dicte Fabrice converti debere in opportunitates et commoda eiusdem Ecclesie, prout hactenus consuetum extitit, et dilectis filiis Episcopo et Capitulo Urbevetano ac omnibus aliis et singulis personis ecclesiasticis, religiosis et secularibus cuiuscumque dignitatis *etc.* ne sub excommunicationis pena et privationis beneficiorum *etc.* de oblationibus, elemosinis et votis huiusmodi, que in dicta cappella pro tempore vel in cippis ibidem pro conservandis elemosinis *etc.* deputatis poni se intromittere *etc.*, seu Camerarium et Superstites *etc.* directe vel indirecte perturbare quoquomodo presumant. » Il Manfredonia come ebbe esaminata la vertenza, pronunziò giudizio favorevole all'Opera, dichiarando che: « obventiones et vota quecumque *etc.* ipsi cappelle et altari eiusdem et imagini etc. quomodocumque obventa et facta et in futurum pro tempore facienda *etc.* spectasse et pertinuisse *etc.* spectare et pertinere debere ad dictam Fabricam, et per Camerarium et Superstites *etc.* in opportunitates et commoda eiusdem Ecclesie et Fabrice convertenda fore et esse et converti debere *etc.* »

exposita fuerit querela de predictis, et petitum fuerit de oportuno remedio provideri pro ipsa Fabrica; idcirco prefati domini Septatus offitium ministrantes et Consiliarii supradicti ex omni autoritate arbitrio et balia ipsorum eis ex forma Statutorum et ordinamentorum dicte civitatis attributis et omni meliori modo via iure, quibus melius potuerunt, pro utilitate et comodo dicte Fabrice, primitus inter eos comuni colloquio intervento et matura deliberatione prehabita missoque sollempni partito ad fabas nigras et albas. et demum optento inter eos per duas partes et ultra eorumdem ordinaverunt, decreverunt et statuerunt. quod quilibet Camerarius dicte Fabrice pro tempore existens teneatur et debeat vinculo iuramenti et ad penam xxv librarum denariorum de suo proprio et de facto eidem auferendam per quemcumque offitialem dicti Comunis, qui primo fuerit requisitus, et dicte Fabrice applicandam, eligere, mictere, ponere et deputare et morari facere in dicta Ecclesia Sancti Andree unum bonum et legalem hominem pro dicta Fabrica, qui ibidem dum dicta maiestas residet, continue moretur cum quadam cassa depicta signo Fabrice predicte, et in eadem vel in alio receptaculo reponat fideliter et recondat omnes et singulas oblationes et offertiones, que fierent dicte maiestati et ante ipsam maiestatem pro dicta Fabrica. Et quilibet offitialis Comunis predicti pro tempore existens, et a dicto Camerario requisitus, teneatur et debeat vinculo iuramenti et ad dictam penam, in qua ipso facto incurrat, que de suo salario deducatur, si negligens fuerit, dare et prestare in predictis dicto Camerario ad omnem ipsius requisitionem brachium suum, auxilium, consilium et favorem contra omnes personas cuiuscumque status, conditionis seu ordinis existat, que contradiceret dictas oblationes devenire ad dictam Fabricam [1].

§ 19. — *De massaritiis et rebus mobilibus dicte Fabrice tenendis et conservandis.*

Sacristales res, paramenta, ornamenta, cruces, calices, turibilia et alia res argenteas et siricales presentes et futuras cuiuscumque generis et spetiei dicte Fabrice existentes et existentia in armario ipsius Fabrice posito in sacristia dicte Ecclesie, claves dicti armarii omni tempore penes se dictus Camerarius, qui pro tempore fuerit, tenere et custodire teneatur et debeat, et habere, recipere et reassignare suo in offitio successori per inventarium publice et

[1] Nella festa dell'agosto il Comune alzava una loggia con altare nello spazzo della chiesa di S. Maria, ed ivi si ricevevano, nei primi tempi, le obblazioni (Arch. del Com. *Rif.* 1295, c. 110). Nel 1299 fu disposto per ciò un *tronco* per ricevere i denari, di cui erano tre chiavi, una presso un uomo buono e timorato di Dio posto per il Comune, un'altra presso il Vescovo e la terza presso il Capitolo. Ognuno di loro teneva un registro dei denari che si estraevano ciascun giorno. I denari si riponevano in un'arca a tre chiavi e non si cavavano se non alla presenza dei suddetti, quando la domenica si davano le paghe. L'arca si poneva in luogo a beneplacito del Vescovo (Arch. del Com. *Rif.* III, c. 114).

autentice tam scriptum, quam etiam scribendum manu Notarii dicte Fabrice, et prout et sicut in ordinamento sive decreto iam facto de dictis rebus sacristalibus latius continetur. Quod ordinamentum confirmamus et validamus et de novo etiam facimus et condimus, cuius tenor sequitur infrascriptus, videlicet inferius: Anno domini M . CCC . LXXX . VIIJ, indictione XJ die XXVJ mensis Augusti, tempore Septatus magnificorum virorum Butii Piccioli, Siveri Nerini, magistri Simonis, magistri Petri Civium Urbevetanorum de numero Septem Urbevetano populo presidentium et ipsius Septatus offitium ministrantium, vocatis et congregatis una cum eis spectabilibus viris Nerio Petri Nisci, Monaldo Iohannis, Iohanne Angelutii Petri Soddi, Petro Iohannis, Macteo ser Angeli, Iohanne Michilutii, Tomasso magistri Marini, Tofo Cecchi molendinario, Santutio Menicutii, ser Lutio ser Berardini, Luca magistri Francisci, ser Iohanne Paulutii Buzzichetti, Leonardo magistri Romani, ser Laurentio Lutii et Leonardo Vannutii civibus Urbevetanis ad mandata dictorum dominorum in capella Sancte Lucie domorum residentie eorumdem convocatis et congregatis ad infrascriptam deliberationem faciendam super petitione quadam oblata coram ipsis dominis per circumspectum virum Lucam magistri Francisci Camerarium dicte Fabrice effectualiter continente videlicet: Quod cum quoddam armarium magnum et pulcerrimum tarsiatum in sacristia dicte Ecclesie Sancte Marie noviter sit constructum expensis Fabrice supradicte ea intentione in eodem recondendi certa ornamenta pulcerrima et paramenta, aurum et argentum, et certas res alias ad servitium divini cultus deputatas, que sunt eiusdem Fabrice, et resideant res ipse penes Camerarium dicte Fabrice in quadam archa existente in Camera ipsius Camerarii, et indecens videatur et minus honestum, quod res ipse Deo dicate et Ecclesie sue in loco non sacro existant, tum etiam quod dicte res in dicta archa sunt adeo choartate et minus apte recondite, quod suctile artificium sirici et contestum auri ipsarum multo obducantur et deficiunt ineptitudine loci, ubi sunt posite, et postulando petierit idem Camerarius super huiusmodi materia deliberari, idcirco prefati domini et consiliarii unanimiter et concorditer, misso prius et optento inter eos sollempni partito ad fabas nigras et albas per decem et septem consiliarios reddentes eorum fabas nigras affirmativas del sic, non obstante una faba alba negativa del non in contrarium reddita, ordinaverunt, decreverunt et statuerunt, quod dicta pulcerrima ornamenta, paramenta, aurum, argentum et res alie dedicate, ut supra, que sunt in Camera residentie dicti Camerarii et Fabrice supradicte per dictum Camerarium ponantur et poni debeant apud dictam sacristiam in armario supradicto, et per sollempne inventarium manu publici Notarii Fabrice antedicte describantur, et ipsis, ut predicitur, descriptis et in dicto armadio reconditis et cum clavibus eiusdem armadii reclusis et seratis, claves huius armarii continue in perpetuum remaneant et stent penes dictum Camerarium dicte Fabrice, qui nunc est, et successive penes alios qui pro tempore erunt: et quod dictus Camerarius, qui nunc est et qui pro tempore fuerit, dicto sui Camerariatus offitio finito, teneatur et debeat claves armarii supradicti et res omnes et singulas dedicatas

predictas, que in ipso armario recondita sunt et erunt, iuxta formam inventarii conficiendi, ut premictitur, suo successori Camerario dare, tradere et assignare teneatur et debeat, et de ipsis rebus reddere et assignare plenariam rationem, prout de aliis gestis per ipsum in dicto offitio redere tenetur, sub vinculo iuramenti et ad penam xxv libr. den. eidem Camerario contrafacienti in predictis vel aliquo predictorum de facto auferendam per quemlibet offitialem dicti Comunis et dicte Fabrice applicandam.

Alias vero res mobiles et massaritias dicte Fabrice, que pro opportunitatibus ipsius Fabrice deputate et deputande sunt, et instrumenta et iura scripta ipsius Fabrice, que custodiuntur et conservantur pro ipsa Fabrica dictus Camerarius custodiat et conservet, et custodiri et servari faciat diligenter et per inventarium scriptum et publicatum manu sepedicti sui Notarii in introitu sui offitii recipiat et in dicto suo offitio successori post depositum eius offitium integraliter reassignet.

§ 20. — *De clavibus retinendis per ipsum Camerarium.*

Quilibet autem Camerarius dicte Fabrice retineat penes se claves, quas Camerarius semper consuevit retinere, videlicet unam clavim duplicatam de hostio Tabernaculi venerabilis Corporalis existentis in capella ipsius Ecclesie. Item claves duas de cippo affixo et existente in ipsa Ecclesia ante maiestatem tabule, ubi oblationes denariorum immictuntur pro dicta Fabrica. Item unam clavim de cassecta existente in dicta capella Corporalis, in qua mictuntur oblationes denariorum pro dicta Fabrica omni tempore. Item claves armarii existentis in sacristia dicte Ecclesie, in quo recondita sunt et existunt paramenta, ornamenta et alie res sacristales ipsius Fabrice. Ceteras autem alias claves, videlicet de Tabernaculo dicti venerabilis Corporalis, videlicet unam duplicatam retinent, prout consuetum exstitit omni tempore domini Conservatores Urbevetano populo presidentes: et de dicto cippo affixo ante Maiestatem Tabule predicte similiter prefati domini Conservatores retinent duas alias claves varias et diversas. Reliquam unam autem de cassecta existente in dicta capella Corporalis similiter retinent prefati domini Conservatores: et similiter retinent unam clavim de cassecta bulzonaminis existentis in dicta Camera residentie Camerarii. Ceteras vero claves de hostiis et gratis ferreis dicte Ecclesie solum dictus Camerarius retinere habeat vel alius, qui ad dictas claves retinendas deputatus fuerit per offitiales dicte Fabrice. Item et claves cipporum existentium in castris et terris Comitatus et districtus Urbisveteris, et de cassis et archis existentibus in Camera dicti Camerarii, et alia claves, sub quibus existunt et reconduntur res mobiles et massaritie dicte Fabrice apud ipsum Camerarium et sub eius custodia semper existant. Et inter alias res que ponuntur in inventario ipsius Camerarii omnes dicte claves ponantur et assignentur ut supra. Hoc addito et declarato quod nulla alia persona cuiuscumque gradus dignitatis ordinis aut preheminentie

existat, dictas vel alias claves de dictis locis aliquo ipsorum quovismodo retineat sive permictatur vel consensum prebetur per aliquem offitialem Comunis sive dicte Fabrice quovismodo, quod dicte claves sive alique ipsarum proveniant ad alias manus sive aput quoscumque alios existant, sive de novo fiant, nisi et dumtaxat aput dictos dominos Conservatores et Camerarium dicte Fabrice, prout superius distincte continetur, salvo quod et dumtaxat de quatuor clavibus Tabernaculi venerabilis Corporalis prefati. Cuius unam clavim duplicatam dominus Episcopus [1] Urbevetanus, et reliquam clavim duplicatam Capitulum dicte maioris Ecclesie Urbevetane consueverunt penes se retinere. Quod si dicti domini Conservatores et Camerarii pro tempore existentes de dictis clavibus secus fecerint aut permiserint aut consensum dederint modo aliquo penam incidant ipso facto pro quolibet et qualibet vice, qua contra factum fuerit in predictis aut aliquo predictorum, centum florenorum auri applicandam Camere dicti Comunis pro medietate, et pro alia medietate Fabrice sepedicte, et de offitiis et benefitiis dicti Comunis et dicte Fabrice perpetuo sint privati.

§ 21. — *De vetitis mercantiis fiendis cum denariis Fabrice.*

Caveat etiam quilibet Camerarius dicte Fabrice ne pecunias vel alias res ipsius Fabrice, que ad manus ipsius Camerarii et tempore suo pervenerint, operetur sive convertat, aut ipsis utatur vel eas expendat pro aliquibus suis mercantiis sive negotiis et factis propriis sub virtute iuramenti, et ad penam quinquaginta librarum denariorum suprascriptam et eodem modo et forma superius annotatis applicandam.

[1] Una deliberazione del Consiglio del dì 11 aprile 1394 accordò al Vescovo bagnorese Mattia Vicario generale vescovile d'Orvieto e al Camarlingo del Capitolo della Chiesa Cattedrale « duas claves, unam videl. pro quolibet cum quibus aperiuntur hostia, infra que residet illud sanctissimum miraculum Corporis D. N. J. C. Qui d. Mathias vicarius antedictus et dictus d. Modestus Camerarius prefatus promiserunt supradictis magnificis dd. Conservatoribus pacis .. dictas claves tenere et salvare ad honorem et laudem et reverentiam Dei omnipotentis et petitionem dd. Conservatorum pacis presentium et qui pro tempore presidebunt et eisdem dd. Conserv. ipsas claves toties dare et assignare quoties de ipsorum dd. Conserv. processerit voluntate, et finito officio eorumdem assignare easdem claves eorum et cuiuslibet ipsorum in officio successoribus, qui eorum successores habeant promittere antedictis Vicario et Camerario et ipsorum cuilibet ipsas claves tenere ut ipsi tenent, et assignare dictis dd. Conserv. et successoribus ipsorum toties quoties eisdem placuerit, et alias non assignare, et cum consensu dictorum Canonicorum et de ipsis clavibus facere et disponere, prout et sicut erit in placitum dd. Conserv. presentium et futurorum et aperire et aperiri facere hostia dicti loci, in quo ineffabile miraculum antescriptum est repositum ad omnem petitionem, mandatum et voluntatem dictorum dd. Conserv. et toties quoties eisdem dominis videbitur et placebit *etc.* » (Arch. del Com. *Rif.* 1394, c. 44).

§ 22. — *Quod nullus Camerarius faciat alicui credentiam.*

Et nullus Camerarius dicte Fabrice de rebus venditis vel distractis ipsius Fabrice per eum et suo tempore pretium differat recipere quoquo modo aut de ipso pretio terminum aliquem vel credentiam aliquam alicui ementi sive recipenti ipsas res facere debeat neque suo successori aliquem assignare debitorem de predictis que gesta fuerint per ipsum Camerarium tempore suo sub dicta proxima iam pena.

§ 23. — *Quod Camerarius nullas faciat prestantias.*

Preterea Camerarius predicte Fabrice prelibatus tempore suo nullas faciat prestantias de pecunia dicte Fabrice alicui operario ipsius Fabrice aut alteri cuicumque persone sub quovis quesito colore. Quod si quam forte fecerit contra presens ordinamentum teneatur et debeat ipsam prestantiam totaliter exegisse tempore suo Camerariatus offitii et non durante suo successori in eodem offitio exigendum sub dicta iam proxima pena, si non exegerit, ut promictitur.

§ 24. — *De mandato et procuratione dicti Camerarii in causis Fabrice.*

Quilibet autem Camerarius dicte Fabrice, durante tempore dicti sui Camerariatus offitii mandatum habeat generale et spetiale cum plena et libera et generali administratione pro dicto Opere et Fabrica et nomine ipsius Operis et Fabrice contra omnes et singulos debitores, detentores, occupatores, usurpatores et quomodolibet obligatos, de rebus bonis et iuribus ipsius Fabrice tam proventis quam proveniendis ipsius Fabrice, ad agendum et defendendum, litem contestandam, de calumpnia iurandum et cuiuslibet alterius generis iuramentum prestandum, et cunctos alios actos in quibuscumque causis litibus et questionibus sive controversiis motis et movendis cum quacumque et quibuscumque persona et personis, loco sive universitate atque collegio in quacumque curia tam ecclesiastica, quam seculari, et coram quocumque rectore, offitiale, iudice, commissario delegato vel subdelegato dato vel dando tam in agendo quam in defendendo civiliter aut criminaliter legitime exercendum usque ad diffinitivas sententias inclusive, in omni iudicio tam principali quam accessorio quantumcumque graviora et maiora existerent et spetialia mandata exigerent. Item ad petendum, exigendum et recipiendum omnia et singula credita et omnes et singulas pecunias et alias quascumque res et bona, queque ipsius Operis et Fabrice et pro ipsis Opere et Fabrica debita et debenda ipsi Fabrice quovis iure

et quavis ratione vel causa provenientibus (?) debitis et constitutis ab omnibus et singulis et quibuscumque debitoribus et obligatis ipsius Fabrice tam in genere quam in spetie, et de receptis sive de confessatis finiendum quietandum et liberandum et pactum de non petendo, faciendum cuicumque et quibuscumque solventibus satisfacientibus sive quomolibet dantibus ipsi Fabrice et Camerario prelibato pro ipso Opere et Fabrica, ut in forma, et cautelas debitas et consuetas faciendum iuxta morem Civitatis predicte; et in predictis et quolibet predictorum in genere et spetie dictus Camerarius legitimam personam habeat in iuditiis et extra iudicia interveniendi et interessendi nomine dicte Fabrice, et plenum et plenissimum mandatum habeat et generalem administrationem optineat. Ita quod in dicto eius mandato veniant et intelligantur esse attributa eidem Camerario omnia ea et singula que per ipsum Camerarium oportune et pro comodo et utilitate ipsius Fabrice fierent quoquo modo quantumcumque spetialia mandata exigerent, et de hiis oporteret spetialem et singularem ac expressam facere mentionem. Et ea omnia et singula que in huiusmodi causis fierent per dictum Camerarium nomine dicte Fabrice rata grata sint et firma, et vim optineant et roboris firmitatem omni tempore in iudicio et extra iuditium, quo videlicet ad legitimationem persone dicti Camerarii; volentes et statuentes quod contra prefatum mandatum Camerarii prelibati nulla exceptio iuris vel facti possit vel debeat per aliquem opponi vel obici quoquo modo, set opposita nullius valoris existant vel momenti. Et nullus rector, iudex vel offitialis Comunis dicte Civitatis vel quisque alius cuiuscumque autoritatis existat huiusmodi exceptionem recipiat vel admictat sub pena quinquaginta florenorum auri de facto auferendam a dicto rectore, iudice vel offitiale contrafaciente in predictis et applicandam pro medietate Camere dicti Comunis et pro alia medietate Fabrice sepedicte.

§ 25. — *De debitoribus Fabrice imbussolandis.*

Quoniam aliquando Camerarii dicte Fabrice sive ex negligentia sive aliqua affectione tacti executiones et exactiones contra debitores ipsius Fabrice, ut plurimum retardant et obmictunt facere sive fieri facere in dampnum et lesionem Fabrice sepedicte; et ut ipsi Camerarii astringantur et causam habeant exigendi credita et iura ipsius Fabrice acquirendi eorum temporibus, statuimus et ordinamus quod omnes et singuli debitores, tam presentes, quam futuri obligati et debentes aliquid solvere sive restituere aut relassare ipsi Fabrice quavis occasione, imbusciulentur et in busciulis scribantur distintim et separatim quilibet de per se cum nota sui debiti; et sic scripti in uno bussolo mictantur clauso et sigillato sigillo dominorum Conservatorum dicte Civitatis, et ponatur et recondatur et stet dictus bussolus in cassa bulzonaminis existente in Camera dicte Fabrice. Quo facto, in principio offitii cuiuslibet Camerarii congregentur domini Conservatores et Superstites prefati in Camera dicte Fabrice, et ipsis congregatis, in presentia eorum et

dicti Camerarii et Notarii sui extrahantur de dicto bussolo ad fortunam in numero sex briscioli dictorum debitorum saltim. Quos sex debitores, ut premictitur extractos et scriptos et notatos in libris dicte Fabrice manu Notarii dicti Camerarii Fabrice, prefatus Camerarius statim et incontinenti teneatur et debeat tempore suo deducere et deduci facere, tam per se, quam per advocatos et procuratores ipsius Fabrice, in iudicio et ad Curiam dicte Civitatis sive ecclesiasticam sive secularem, prout competit, et ipsos debitores et quemlibet ipsorum cogi et compelli facere cum effectu ad solvendum, satisfaciendum, restituendum vel relassandum omne debitum ipsi Fabrice, ita quod tempore ipsius Camerarii ipsa credita et que debita sunt ipsi Fabrice exigantur, persolvantur et satisfiant cum effecto; vel saltim dicti debitores sint in via executiva et in via executionis fiende sententie et rei iudicande. Quod si dictus Camerarius obmiserit et neglexerit quoquo modo predicta facere circa dictas exactiones et executiones debitorum Fabrice prelibate, ut premictitur, incidat ipso facto in penam vigintiquinque librarum denariorum et de facto auferendam ab ipso Camerario et dicte Fabrice applicandam pro dimidia, et Comuni Urbevetano pro quarta parte, et offitiali facienti exactionem ipsius pene pro reliqua quarta parte. Verumtamen quod in predictis precipue fuerit per unum ex dictis Camerariis inchoatum et tempore suo non finitum eius successor proximus Camerarius teneatur et debeat sub dicta pena prosequi et finiri facere cum effectu. Et successive quilibet Camerarius teneatur et debeat quod per unum in predictis fuerit inchoatum et non finitum ad finem perducere et perduci facere sub dicta iam pena. Per hec autem non intendimus ligare manus dicti Camerarii, quin contra omnes et singulos debitores ipsius Fabrice etiam non extractos de dicto bussulo ipse Camerarius offitium et mandatum suum exerceat cum effectu [1].

§ 26. — *De ratione ipsius Camerarii reddenda.*

Et deposito ipsius Camerarii offitio, quilibet Camerarius prelibatus teneatur et debeat res et bona mobilia et massaritias precipue dicte Fabrice, quas receperat per inventarium, ut supra continetur, suo proximo successori in

[1] Sopra questo argomento erasi occupato anche il Consiglio generale della città nello stesso anno 1421, qualche mese dopo la compilazione dei presenti Statuti. Ivi di fatti si trova registrata sotto il 3 settembre di detto anno la seguente deliberazione: « Cum Fabrica S. M. multos habet debitores, qui non curant eorum debitum solvere et satisfacere ipsi F., unde pervenit eidem dampnum et maximum detrimentum, et introitus dicte F. propter mala condictiones temporum non sufficiunt expensis et sint minores exitibus; proinde timendum sit ne propter penuriam et pecuniarum indigentiam ipsa F. claudatur... quod DD. Conservatores habeant convocare Camerarium et Superstites Fab. S. M. et una cum eis iuxta qualitatem introitus dicte F. ita expensas debeant limitare; et quod ad faciendam executionem contra debitores cum discretione debeant vocare et eligere unum ex offitialibus palatii, qui faciat dictam executionem contra debitores et habeat pro suo labore duodecim den. pro qualibet libra ad expensas debitorum » (Arch. del Com. *Rif. ad. an.*, c. 203).

eodem offitio statim et incontinenti prima die initii offitii dicti sui successoris assignare etiam per inventarium, et in ipso inventario addere et possi facere res mobiles, que tempore suo pervenissent in dicta Fabrica, videlicet illas res, que non distrahuntur, sed conservantur pro ipsa Fabrica. Pecunias autem et alias res dicte Fabrice mobiles residuatas penes ipsum Camerarium, que sunt extra dictum inventarium tempore suo eadem die dicto suo successori integraliter assignare. Et de gestis et administratis per eum, tempore suo et in dicto eius offitio reddere rationem plenariam revisoribus eiusdem rationis sue deputandis, et infra tempum statutum, prout infra de Offitio Revisorum continetur, teneatur et debeat dictus Camerarius sub dicta iam pena.

§ 27. — *De salario dicti Camerarii Fabrice.*

Habeat dictus Camerarius Fabrice pro salario et provisione dicti sui Offitii, quod gesserit et in eo servierit dicte Fabrice, pro quolibet mense temporis eiusdem sui offitii, duos florenos currentes ad rationem quatuor librarum cum dimidia den. pro quolibet floreno solvendos de pecunia et avere dicte Fabrice. de mense in mensem, durante tempore dicti sui offitii.

§ 28. — *De loco recondendi libros dicte Fabrice.*

Libros et volumina librorum, in quibus scripta et remissa sunt testamenta, relicta, legata, donationes et concessiones bonorum et rerum dicte Fabrice, nec non libros, in quibus scripta sunt et notata computa et rationes, introitus et exitus pecuniarum et rerum dicte Fabrice et Camerariorum eiusdem qui pro tempore extiterunt, et quecumque iura ipsius Fabrice, in quavis scriptura redacta ponantur, recondantur et permaneant in armariis, archis et cassis existentibus in Camera residentie Camerarii dicte Fabrice sub clavibus reserata aput dictum Camerarium existentibus, et deinde non extrahantur neque perlegentur, nisi per dominos Conservatores dicte Civitatis, per Superstites dicte Fabrice, per Camerarium et Notarium eiusdem, nec non per advocatos et procuratores Fabrice sepedicte. Et per eos etiam quibus commissum fuerit per dictos dominos Conservatores, Superstites et Camerarium. Ceteris aliis autem personis cuiuscumque conditionis ordinis et dignitatis existant, sit prohibitum et vetitum dictos libros et volumina librorum predictorum de eorum loco extrahere sive legere aut aperire vel videre. Et contrafaciens qualibet vice penam incidat decem librarum de facto auferendam per quemcumque offitialem dicte Civitatis Urbevetane et dicte Fabrice applicandam.

§ 29. — *De offitio Notarii dicte Fabrice.*

Notarius dicte Fabrice et Camerarii ipsius Fabrice electus et deputatus ut supra sit prudens, sollicitus et attentus ad dictum eius offitium exercendum: introitus et exitus universos pecuniarum bonorum et rerum dicte Fabrice tempore suo et ipsa die qua veniunt et fiunt pro ipsa Fabrica scribat et notet publice et autentice in libro suo fiendo de computo Camerarii dicte Fabrice distincte et ordinate [1]. Quem librum etiam scribat et faciat duplicatum eiusdem continentie et tenoris: quorum unum dimictat et assignet in Camera dicte Fabrice in fine dicti sui offitii, infra tempus videlicet infrascriptum sive dominis Conservatoribus dicte Civitatis pro tempore existentibus; alium vero librum retineat penes se dictus Notarius. Et omnibus receptionibus et solutionibus singulis pecuniarum et aliarum rerum fiendis per eius Camerarium tempore suo sit presens et assistat, investiget et perquirat cum diligentia ne aliquid recipiatur ipsius Fabrice per ipsum Camerarium tempore suo quin ad introitus ipsius Camerarii ponatur et scribatur per ipsum Notarium. Novas expensas tempore suo non ordinatas et non deliberatas per Superstites dicte Fabrice et secundum formam et seriem presentium Statutorum si fierent per eius Camerarium, minime scribat vel ponat ad exitum ipsius Camerarii. Deliberationes, ordinationes, voluntates et decreta atque conductiones dominorum Conservatorum et dictorum Superstitum tempore sui offitii factas scribere et notare publice et autentice ac etiam remictere in libro dicte Fabrice ad hec ordinato, teneatur dictus Notarius et maxime circa venditiones bonorum predicte Fabrice et subastationes et bannimenta fienda et oblationes facte super eisdem. Venditiones etiam bonorum et rerum dicte Fabrice remictat in dicto libro sub brevi compendio. Locationes et conductiones tam Caputmagistri quam Magistrorum et aliorum operariorum dicte Fabrice cum pactis et conventionibus factis extense remictat et scribat in dicto libro. Et similiter donationes, oblationes et concessiones, que fierent dicte Fabrice tempore suo, de quibus ipse Notarius esset rogatus, extendet et publicet in eodem. Cassationes solutionum, que fierent ipsi Camerario pro ipsa Fabrica faciat, et non obmictat in libro prefato iuxta instrumenta et scripturas, pro quibus appareat quem esse obligatum in aliquo ipsi Fabrice. Inventaria et repertoria oportuna de bonis, rebus et iuribus ipsius Fabrice scribat et ordinet diligenter aput ipsam Fabricam remansura, et precipue dictus Notarius inventarium faciat et conscribat in libro dicte Fabrice de omnibus et singulis bonis et rebus stabilibus, que obventa sunt et obvenirent tempore suo qualitercumque et quomodocumque ipsi Fabrice particu-

[1] Si avverte nelle Riformanze del Comune che molte scritture della Fabrica rogate dai notari non erano tenute in regola. Nel 1407 fu loro ordinato di riporle in Fabrica, redatte in pubblica forma, colle cancellazioni dai libri di tutti i debiti soddisfatti ecc. entro lo spazio di un mese dalla richiesta del Camarlingo (Arch. del Com. *Rif.* 1407-1408, c. 276).

lariter et distinctim confirmata et laterata, et a quo sive a quibus obventa sunt et quibus ex causis relicta sive concessa fuerint. Et deinde dictus Notarius ea quidem bona stabilia, maxime que tempore suo fuissent vendita vel distracta quomodolibet per dictam Fabricam cassare et cancellare de huiusmodi inventario. Et generaliter omnes et singulas dictas et alias quascumque scripturas debitas et necessarias ipsi Fabrice tempore suo faciat et ordinet, prout expedit, absque aliqua solutione et alia mercede vel alio salario, ultra, videlicet, salarium suum ordinatum pro dicto eius offitio, nisi aliquid ultra sibi offeratur ab aliquo, preter quam a dicta Fabrica, vel aliquid a sponte solventibus sibi detur, hoc tamen declarato et addito, videlicet: quod si dictus Notarius Fabrice eum contingat, durante tempore sui offitii, esse rogatum de aliqua donatione sive oblatione rei stabilis inter vivos facta dicte Fabrice valoris quinquaginta florenorum auri et ab inde infra, teneatur illam donationem et oblationem inter vivos factam remictere ut supra sine aliqua solutione, mercede vel salario. Abinde vero supra quinquaginta flor. auri valoris factam, dictus Notarius pro ipsius remissione habeat et recipiat de pecunia dicte Fabrice ab eius Camerario, ultra videlicet salarium suum deputatum, dimidium eius quod solvitur aliis Notariis non existentibus in offitio de simili remissione. De aliis vero donationibus, oblationibus, testamentis, ligatis et concessionibus rerum stabilium quovis tempore factis dicte Fabrice, de quibus ipse Notarius esset rogatus, solvatur et provideatur sibi, prout infra in presenti volumine continetur de Remissione scripturarum Fabrice. Testamenta, dispositiones et ultimas voluntates defunctorum relinquentium dicte Fabrice aut quomolibet concedentium ipsi Fabrice sepe sepius legere, perquirere et videre in voluminibus librorum dicte fabrice, ubi inscripta et remissa talia sunt, et que debentur et debite sunt et erunt ipsi Fabrice ex dictis testamentis, relictis et legatis aut concessionibus aliquibus extrahere et assignare Camerario, Procuratoribus et Advocatis ipsius Fabrice et scribere in brisciolis ipsos debitores tam veteres quam supervenientes tempore suo, et in bussulo poni et micti facere, prout supra fit mentio de Offitio Camerarii dicte Fabrice. Et hoc studeat et operetur ut que debita sunt ipsi Fabrice exigantur et deveniant in eadem. Preterea dictus Notarius teneatur et debeat semper et omni vice qua fuerit requisitus ab ipso suo Camerario et etiam fuerit oportunum pro factis dicte Fabrice interesse cum ipso Camerario et ire et se conferre personaliter cum eo ad quemcumque locum et coram quocumque rectore iudice vel offitiale et ad presentiam alterius cuiuscumque persone, et dicere et allegare, iuxta peritiam sui intellectus, iura et rationes ipsius Fabrice et sollicitare causas dicte Fabrice, et advocatos, procuratores et scriptores ipsius Fabrice, prout fuerit oportunum.

Accedat insuper dictus Notarius omni die ad Cameram residentie dicti Camerarii, durante tempore dicti sui offitii, et ibidem faciat bonam et congruam residentiam pro factis dicte Fabrice exequendis et peragendis. Et teneatur dictus Notarius libros suos publicos et authenticos de tota ratione sui Camerarii introituum et exituum ipsius scripsisse et perfecisse infra decem dies

immediate sequentes post depositum eius offitium, et unum ex dictis libris, ut premictitur, assignasse, dominis Conservatoribus dicte Civitatis pro tempore existentibus in Camera dicte Fabrice post revisam rationem Camerarii predicti remansurum, quem assignare teneatur, ut premictitur, infra dictos decem dies sine alia dilatione. Et in predictis vel aliquo predictorum non sit negligens vel remissus, et ipsa omnia que dictus Notarius ad dictum suum spectant offitium facere tenetur cum omni cura et sollicitudine faciat et adimpleat com effectu, bona fide et sine dolo et fraude aliqua sub virtute iuramenti et ad penam viginti quinque libr. den. de facto auferendam per quemlibet offitialem Curie Urbevetane et dicte Fabrice applicandam pro dimidia, et pro quarta parte Camere Comunis dicte Civitatis, et pro alia quarta parte offitiali faciendi exactionem dicte pene [1].

§ 30. — *De salario dicti Notarii.*

Salarium dicti Notarii sit duorum florenorum currentium ad rationem quatuor librarum cum dimidia den. mense quolibet temporis dicti sui offitii, in quo serviverit, ut premictitur. Quos Camerarius dicte Fabrice eidem Notario de mense in mensem temporis ipsius et de pecunia dicte Fabrice solvere teneatur et debeat.

§ 31. — *De prohibitis emptionibus et aliis negotiis offitialibus dicte Fabrice.*

Ad omnem fraudolentiam removendam et omnem lexionem ipsius Fabrice tollendam ab animis et presumptionibus offitialium dicte Fabrice, qui aliquando calumniati fuerunt et murmuratum extitit contra eos de male gestis in dicta Fabrica, maxime circa venditiones et distractiones bonorum et rerum ipsius Fabrice et alia dampnosa opera per dictos offitiales quondam gestam, idcirco statuimus et ordinamus quod de cetero nullus Superstites. Camerarius, Notarius sive alius dicte Fabrice offitialis, tempore eorum sive alterius ipsorum offitii et eorum durante offitio, audeat vel presumat palam sive occulte sive per se et nomine proprio, sive per aliquam intorpositam personam aliquam

[1] Nel 1560 fu aggiunto al Notaro della Fabbrica l'ufficio di registrare i battezzati. Questo nuovo ufficio risulta dalla seguente importante deliberazione del 3 febbraio di detto anno:

« Quod dominus Camerarius, qui pro tempore fuerit, debeat et obligatus sit pro quolibet anno dare et consignare dominis capellanis curatis dicte Ecclesie unum librum, in quo describuntur omnes illi, qui pro tempore baptizabuntur, et successive registrari debeant de anno in annum per notarium dicte Fabrice omnes et singuli, qui baptizabuntur in alio libro magno retinendo in dicta Fabrica, ad hoc ut clare videri et scrivi possit nativitas personarum ad tollendas lites et controversias » (Arch. dell'Op. *Rif.* 1560-1571, c. 11).

rem immobilem vel stabilem îpsius Fabrice emere sive acquirere quoquo modo. Et nullus opus sive laborerium in rebus et pro factis propriis ipsorum offitialium sive alicuius ipsorum per magistros aliquos sive operarios dicte Fabrice vel cum aliqua re ipsius Fabrice facere vel fieri facere aliqua forma vel aliquo modo ad penam perditionis pretii et rei empte sive acquisite per aliquem dictorum offitialium ementem sive acquirentem, ut premictitur, et dicte Fabrice applicandam ipso facto, et ad penam centum librarum den. applicandam pro medietate denunctiatori et pro alia medietate offitiali facienti huiusmodi executionem ex causa huiusmodi emptionis sive acquisitionis, et ad penam centum sold. den. pro quolibet faciente huiusmodi opera et laboreria, et quolibet die applicandam ut supra.

§ 32. — *Quod Notarius Fabrice in pricipio sui offitii teneatur legere capitula presentium Statutorum offitialibus dicte Fabrice.*

Ut nemo offitialium dicte Fabrice ignorantiam pretendere valeat de hiis, que ad eius spectant offitium tum de agendis quam obmictendis, statuimus et ordinamus quod dictus Notarius Fabrice in principio sui offitii teneatur et debeat legere et exponere vulgari sermone Superstitibus et Camerario et offitiali dictarum et omnibus aliis offitialibus dicte Fabrice capitula presentium Statutorum et ordinamentorum unumquodque capitulum, prout tangit unumquemque dictorum offitialium ad penam suprascriptam ipsi Notario precipue impositam.

§ 33. — *De offitiis supradictorum Superstitum, Camerarii et Notarii non removendis et de pena renuentium.*

Offitia supradictorum Superstitum, Camerarii Notarii Fabrice supradicte, que ad obsequium Virginis gloriose et pro Fabrica exequenda et perficienda dicte sue Ecclesie sunt deputata, volumus et ordinamus ipsos Superstites, Camerarium et Notarium seu aliquem ipsorum non debere, neque posse renuere vel recusare modo aliquo, nisi et dumtaxat evidentissime aliqua iusta et rationabilis causa inmineret vel aliquod devetum haberet. Et qui contrafecerit penam incurrat pro quolibet et qualibet vice xxv libr. denariorum auferendam de facto et dicte Fabrice applicandam.

§ 34. — *De donationibus factis dicte Fabrice non indigentibus insinuatione.*

Quoniam ecclesiis et piis locis iura et canones favent et subveniunt, in hiis maxime que ad comodum et utilitatem ipsarum ecclesiarum et piorum locorum cedunt, statuimus et ordinamus pro favore Fabrice sepe dicte, quod

nulla donatio quovis modo et sub quacumque forma facta et fienda de aliquibus bonis, rebus et iuribus per aliquam personam, collegium sive universitatem dicte Fabrice indigeat remissione sive insinuatione in libro donationum Comunis dicte Civitatis in quacumque summa, quantitate et valore existant etiam ex concessione expressive (?). Et propter huiusmodi obmissionem remissionis et insinuationis donationum predictarum non vitientur neque deficiant aut suis iuribus evacuentur prefate donationes facte vel fiende. Et obiectum aliquod pretestu remissionis et insinuationis non facte contra dictas donationes et donatarium nullatenus admictatur in aliquo iudicio sive per aliquem offitialem cuiuscumque auctoritatis et potestatis existat, ymmo tale obiectum allegans sive proponens coram quavis curia repellatur, et sibi perpetuum silentium imponatur et mulctetur ad arbitrium dicti offitialis, et ipso obiectu non obstante et dicta remissione et insinuatione non facta, nichilominus prefata donatio semper obtineat in iuditio et extra roboris firmitatem, non obstante capitulo Statuti sive ordinamenti Comunis dicte Civitatis disponentis de donationibus remictendis, cui Statuto et ordinamento, quoad premissa, totaliter derogamus.

§ 35. — *De electione et offitio Revisorum rationis Camerarii dicte Fabrice.*

Revisores et Ratiocinatores rationis et computi atque administrationis offitii cuiuslibet Camerarii dicte Fabrice sint quolibet tempore dicti Camerariatus offitii et cuilibet Camerario prefato particulariter et distinctim duo boni cives Urbevetani idonei et experti ad ipsam rationem revidendum et calculandum. Et unus bonus et expertus Notarius de Collegio Notariorum dicte Civitatis ad scribendum et publicandum calculum rationis ipsius Camerarii, qui duo Revisores et Notarius eligantur et deputentur per Comune predictum Urbisveteris, et et per illos cives, quibus per dictum Comune conmissum fuerit facere et ordinare alia offitia et alios offitiales dicte Civitatis, et imbussulentur et bussulo extrahantur temporibus ordinatis sicut alii offitiales dicti Comunis. Qui Revisores et Notarius ipsorum teneantur et debeant, postquam eis datus et assignatus fuerit liber rationis et computi dicti Camerarii, revidisse, ratiocinasse et calculasse dictam rationem Camerarii prefati infra quindecim dies proxime subsequentes, et dictus Notarius infra eundem terminum scripsisse, publicasse et assignasse in dicta Fabrica calculum rationis prefate. Alias si in dicto termino predicta omnia facere obmiserint, perdant eorum salaria pro dicta revisione deputata. Et nichilominus teneantur et debeant, cogantur et compellantur per quemcumque offitialem Curie Urbevetane statim post dictos quindecim dies elapsos revidere, calculare et facere, scribere et assignare dictam rationem et calculum rationis, ut supra continetur, singula singulis referendo. Attendant autem diligenter dicti Revisores et Notarius ipsorum et perquirant, examinent et discutiant introitus et exitus dicti Camerarii, ne

aliqua fraus vel dolus conmictatur in dampnum vel preiuditium ipsius Fabrice: et maxime revideant et examinent studiose exitus dicti Camerarii, ne alique expense sint facte per dictum Camerarium, que, videlicet, non fuerint ordinate et deliberate per Superstites dicte Fabrice et secundum formam et seriem presentium Statutorum. Quas si forte repererint contra predicta ordinamenta fecisse, nullatenus admictant. neque ponant, neque scribant in calculo rationis ipsius Camerarii ad exitum eiusdem sub infrascripta pena [1].

Preterea omnes et singulos defectus, culpas et negligentias et obmissiones, fraudes et dolos, quas et quos dicti Revisores et Notarios quomolibet repererint, et que et qui eis apparuerint talem Camerarium conmisisse tempore suo, in factis et pro factis dicte Fabrice, teneantur et debeant vinculo iuramenti et ad penam infrascriptam posuisse, notasse, scripsisse et assignasse calculum et in calculo rationis ipsius Camerarii. Que si secus fecerint dicti Revisores et Notarius penam incidant quinquaginta librarum denariorum pro quolibet ipsorum et quolibet predictorum auferendam de facto per quemcumque offitialem dicte Curie Urbevetane et Camere dicte Fabrice pro medietate applicandum et pro quarta parte Camere Comunis dicte Civitatis solvendam, et pro reliqua quarta parte offitiali exigenti ipsam penam dandam. Et quia condecens et consonum rationi quod tam scribens Notarius, quam scriptus Camerarius de gestis sive obmissis rationem reddat, statuimus insuper et ordinamus quod prenominati Revisores videant, examinent et perscrutentur gesta notata et facfa per Notarium dicte Fabrice olim et dicti sui Camerarii tempore suo ad dictam Fabricam pertinentia si bene et ordinate et secundum formam dicti sui offitii scripta sunt et posita, nec non si aliqua obmissa sunt, aut inordinate remissa. Et omnes et singulos defectus, errores et dementias, culpas, negligentias sive ignorantias, quos et quas dictus Notarius commisisset tam in faciendo, quam obmictendo et non observando in dicto eius offitio prefati Revisores teneantur et debeant, ex autoritate dicti eorum offitii, perquirere, investigare, videre, cognoscere, corrigere et emendari facere, et aliter referre et denuntiare dominis Conservatoribus et aliis offitialibus Curie Urbevetane, dictusque Notarius de gestis et factis obmissis et neglectis per eum in dicto eius offitio, teneatur et debeat eisdem Revisoribus plenariam reddere rationem. Salaria autem dictorum Revisorum et Notarii eorum de pecunia dicte Fabrice per Camerarium existentem pro tempore, facto prius et assignato dicto calculo rationis, persolvantur ad rationem quadraginta soldorum denariorum pro quolibet ipsorum et qualibet ratione Camerarii predicti.

[1] Nel 1299 il Consiglio ordinava che ogni mese due buone e legali persone rivedessero i conti (Arch. del Com. *Rif.* III, c. 114). La nomina dei Revisori si trova fatta dal Comune anche nel 1339 (Ivi, *Rif. ad an.* c. 22). Nel 1353 il Camarlingo fu forzato ad osibire i libri ed assegnarli al successore coi denari e col tesoro (Ivi, *Rif. ad an.* I, 3: II, 8). Nel 1357 e 1358 si rivedevano i conti del Camarlingo da due cittadini avanti al Vicario del Vescovo (Ivi, *Rif.* 1357, c. 49 e 1358, c. 66). Nel 1368 fu ordinata una revisione degli atti da venti anni indietro (Ivi, *Rif. ad an.* c. 30, 61).

§ 36. — *De electione Offitialis doctarum et de eius offitio.*

Quidam bonus, diligens, rectus, attentus et fidelis homo eligatur et ponatur in dicta Fabrica per dominos Conservatores dicte Civitatis et Superstites dicte Fabrice pro tempore existentes, cuius conducta fiat et optineatur per duas partes de tribus partibus ipsorum eligentium, misso partito ad fabas nigras et albas, si omnes unanimiter ad hec non essent in concordia, super doctis et horis et diebus obmissis Caputmagistri, magistrorum, laborantium manualium et aliorum quorumcumque operariorum dicte Fabrice, et ipsis omnibus et singulis tam conductis ad diem, mensem vel annum, quam etiam ad quodcumque tempus obmictentibus laborare et exercere ea ad que deputata fuerint pro dicta Fabrica fiendis, ponendis et scribendis. et de eorum et cuiuscumque ipsorum taxandis et deducendis salariis, provisionibus et mercedibus particulariter et distinctim, secundum rata temporis obmissi et salarii provisionis et mercedis cuiuslibet ipsorum. Et nullus ex magistris, laborantibus, operariis et manualibus dicti Operis conductis tam ad annum sive mensem aut ad diem vel ad aliud quodcumque tempus excusetur vel eximetur aut excusari vel eximi possit vel debeat de huiusmodi doctis eisdem fiendis pro diebus, horis et temporibus obmissis et dimissis etiam die sabati et aliis quibuscumque diebus laboratoriis, non obstante aliqua consuetudine in contrarium faciente. Et omnes et singulos laborantes et operantes et se exercentes ad quodcumque offitium, laborarium sive misterium, salariatos et sub certa mercede conductos in dicta Fabrica, eorumque dies sive menses vel alia tempora, quibus serviverint et laboraverint in eadem Fabrica, eorumque salaria et mercedes atque provisiones, et generaliter omnes et singulas expensas et solutiones, que fierent et fieri deberent per Camerarium dicte Fabrice tempore suo, et quibus personis et causis, scribat et notet manu sua in foliis papirium et in libro suo registret de edogmata in edogmatam: et sic, ut premictitur, in foliis scripta et notata det et assignet omni die sabati de sero ipsi Camerario et suo Notario pro solutionibus fiendis et paghis. Caveat autem dictus Offitialis doctarum ne aliquas scribat expensas in aliqua pagha non ordinatas et non deliberatas per Superstites dicti Operis et secundum formam presentium Statutorum ad penam infrascriptam. Residentiam autem is qui fuerit deputatus super doctis predictis continuam faciat aput dictam Fabricam in logia maxime ipsius, in qua magistri et operarii ipsius Fabrice laborant lapides et opera marmorea vel alia magisteria pro ipsa Fabrica visitando et requirendo nichilominus alios operarios dicte Fabrice laborantes extra dictam logiam et eis doctas pro horis et diebus obmissis faciendo et ponendo ut supra. Et advertat diligenter ne obmictat facere doctas illis magistris, laborantibus, manualibus et operariis quibuscumque, quamvis in dicta logia sedentibus vel stantibus aut in alio loco pro ipsa Fabrica residentibus super aliquo laborerio vel opere ipsius Fabrice confabulantibus et nova dicentibus et obmicten-

tibus laborare et operari ea ad que sunt deputati. Quod non minus hii qui obmictunt modo et forma predictis laborare et operari merentur doctas, quam si recederent de dicta logia vel de alio loco, ubi deputati essent horis non concessis. Et ut dictus Offitialis sciat et sibi nota sint tempora in quibus operarii prefati debent quolibet die laboratorio inchoare opera ipsorum et dimictere eadem opera, statuimus et ordinamus quod Magistri, laborante, manuales et operarii omnes et singuli dicte Fabrice quolibet die laboratorio intrent et intrare debeant de mane ad laborandum opera eis et cuilibet ipsorum conmissa in ultima hora noctis cuiuslibet temporis, que pulsatur in aurora diei, in qua hora quilibet ex dictis magistris laborantibus et manualibus et operariis quibuscumque sit personaliter in logia dicte Fabrice vel in alio loco deputato ad laborandum. Et taneatur et debeat continue omni die predicto laborari et operari opus dicte Fabrice sibi commissum, et ab huiusmodi opere non discedere usque ad ultimam horam cuiuslibet diei predicti et omni tempore, nisi et dumtaxat horis concessis et deputatis, videlicet infrascriptis:

De mensibus novembris, decembris, ianuarii, februarii, martii, aprilis, septembris et octobris prefati magistri, laborantes, manuales et operarii quicumque ipsius Fabrice habeant de mane quolibet die laboratorio, pro mistu sumendo, mediam horam; et pro prandio sumendo unam horam. De mensibus vero maii, iunii, iulii et augusti habeant de mane, pro mistu sumendo, mediam horam; pro prandio sumendo, unam horam. In meridie autem pro merenda sumenda et pausa simul habeant aliam mediam horam. Pro quibus horis ut supra concessis nulla fiat eis docta huiusmodi temporis amissis [1].

§ 37. — *De festivitatibus custodiendis.*

Volumus etiam ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei et gloriose virginis Marie et aliorum Sanctorum celestis Curie festa infrascripta et sollempnitates venerari et custodiri per caputmagistrum, magistros, laborantes, manuales et operarios quoscumque ipsius Fabrice, qui et quilibet eorum in festivitatibus, sollempnitatibus et diebus festivis infrascriptis cessare debeant et desistere ab eorum laboreriis et operibus in Fabrica sepe dicta; pro quibus festivitatibus, sollempnitatibus et diebus festivis infrascriptis, volumus caputmagistrum, magistros, laborantes, manuales et operarios quoscumque salariatos, videlicet et ad annum vel mensem conductos ad huiusmodi doctas aliqualiter teneri.

[1] Nel 1453 aggiuntosi al dottiere Pietro di Nuccio, come persona invecchiata, altro dottiere, che fu Vallarano di Filippo da Foligno, a questi fu dato anche l'ufficio della revisione de' ceppi e della ricognizione dei mobili e degli immobili della Fabbrica (Arch. dell'Op. *Rif.* 1448-1457, c. 250).

De mense ianuarii
Circumcisionis Domini — die primo
Epifanie Domini — die vj
Sancti Antonii — die xvij
Sancti Constantii — die xxix
De mense februarii
Purificationis Sante Marie — die secundo
Sancti Macthie Apostoli — die xxiiij
De mense martii
Sancti Gregorii — die xij
Annunctiationis Sancte Marie — die xxv
De mense aprilis
Sancti Marci Evangeliste — die xxv
De mense maii
Sanctorum Iacobi et Philippi — die primo
Sancte Crucis — die tertio
Sancti Pancratii — die xij
De mense iunii
Sancte Barnabe Apostoli — die xj
Sancti Iohannis Baptiste — die xxiiij
Sanctorum Petri et Pauli — Die xxix
De mense iulii
Sancte Marie Magdalene — die xxij
Sanctorum Iacobi et Xpsfori — die xxv
Sancti Faustini — die xxix
De mense augusti
Sancte Marie de Nive eodem } die v
Sancti Dominici }
Sancti Laurentii martiris — die x
Assumptionis Virginis Marie — die xv
Sancti Bartolomei — die xv
Sancti Augustini — die xxviij
De mense septembris
Sancti Egidii — die primo
Nativitatis Sancte Marie — die viij
Sancti Mactei apostoli — die xxj
Sancti Angeli — die xxiiij
De mense octobris
Festivitatis Omnium Sanctorum — die primo
Offitii mortuorum usque ad tertias — die ij
Sancti Leonardi — die vj
Sancte Katerine — die xxv
Sancti Andree — die ultimo

De mense decembris
Sancti Nicolai — die vj
Conceptionis Sancte Marie — die viij
Sancte Lucie — die xiij
Sancti Tome — xxj
Nativitatis Domini Nostri — die xxv
Sancti Stephani — die xxvj
Sancti Iohannis Evangeliste — die xxvij
Sancti Silvestri — die ultimo.

Omnes igitur magistri, laborantes, manuales et operarii quicumque ipsius Fabrice et in dicta Fabrica conducti hobediant dicto Offitiali posito super doctis, in hiis videlicet que deliberaverunt et fuerunt per Superstites antedictos et que mandata fuerunt et iniuncta eisdem et cuilibet ipsorum per dictum offitialem [1]. Habeat etiam dictus offitialis doctarum manutenere, custodire et salvare massaritias ferreas, hereas, ligneas, funes et alias quascumque massaritias et instrumenta et ferramenta queque et que videlicet operantur in dicta Fabrica penes ipsum offitialem existentes et existentia, per ipsum Camerarium assignata, et de eis habeat inventarium in scriptis redactum, quod scribi debeat et remicti in libro Fabrice per Notarium dicti Camerarii, cuius copia sit penes eumdem Offitialem doctarum. Et predicta omnia et singula faciet et observet dictus Offitialis sollicite, attente et diligenter et bona fide absque fraude aliqua, et ea non obmictat neque conveniat vinculo iuramenti et ad penam x librarum denariorum pro qualibet vice, qua contrafecerit aut obmiserit in predictis vel aliquo predictorum auferendam de facto per quemlibet Offitialem Curie dicte Civitatis et dicte Fabrice applicandam.

§ 38. — *De pena operariorum delinquentium.*

Nullus autem ex dictis magistris, laborantibus, manualibus et operariis quibuscumque conductis in dicta Fabrica audeat vel presumat verba aliqua iniuriosa vel obprobriosa alicui Offitiali dicte Fabrice dicere vel proferre, sive inter eos contumelias aliquas facere verbo vel facto ad penam quinque soldorum den. deducendam et retinendam de eorum et cuiusque ipsorum salario et pretiis per Camerarium dicte Fabrice pro quolibet et qualibet vice, et dictus Offitialis doctarum teneatur dicta verba iniuriosa et contumelias referre dicto Camerario; non derogando in hac parte statutis et ordinamentis Comunis dicte Civitatis et auctoritati et potestati Offitialium Curie Urbevetane.

[1] Il Cap. XXII della Carta del popolo edita nel 1334 esimeva dalla pena « magistri, discipuli et laborantes qui laborabunt et laborant aliquibus diebus festivis, prohibitis et vetitis per aliqua statuta et capitula Statuti artium in opere et fabrica Ecclesie b. Marie. » Ma chi lavorasse in detti giorni festivi aveva la metà del prezzo che avesse ricevuto negli altri giorni (V. *La Carta del Popolo* ecc. Firenze, 1884, pag. 765).

§ 39. — *De electione et offitio Custodis cereorum maioris altaris dicte Ecclesie.*

Eligatur et deputetur homo quidam bonus et attentus per dictos Superstites et Camerarium dicte Fabrice ad custodiam cereorum et candelarum, qui et que deputantur et concremantur super et circa maius altare dicte Ecclesie pro luminaribus fiendis quando divina et solempnia offitia celebrantur in dicta Ecclesia, nec non ad incendendum lampades ante maiestatem Tabule, et in capella Corporalis et ante Comunionem ipsius Ecclesie existentes [1], et alias lampades et lampadibus ad dictam Fabricam pertinentes in locis et temporibus ordinatis et consuetis de oleo dicte Fabrice; qui habeat custodire dictos cereos et candelas predictas, et ipsos cereos et candelas ponere et accendere in dictis temporibus super et circa dictum altare et super candelabris ordinatis et deputatis, et in aliis locis consuetis ipsius Ecclesie plus et minus, secundum ferias et sollempnitates concurrentes in anno, et ibi retinere durante divino offitio et ipso finito tollere et recondere in archa ad hec deputata: et mozzones et mucchos dictorum cereorum et candelarum, qui et que concremantur ante dictam maiestatem et in dicta capella Corporalis recolligere et dicto Camerario pro dicta Fabrica integraliter assignare. Advertat etiam ad oblationes que fiunt et ponuntur ante dictam maiestatem Tabule et in capella Corporalis ne auferantur sive usurpentur per aliquem clericum sive alium quemque, set omni tempore assignentur et cedant dicto Camerario ipsius Fabrice pro eadem Fabrica. Habeat etiam offitium tergendi et mundandi chorum dicte Ecclesie precipue et sepe sepius, et curam habeat et custodiam dicti chori, ne per pueros vel alias personas deducatur sive devastetur in aliqua parte sui. Mundare insuper et tergere teneatur et debeat spatium

[1] Gli *Statuti Sinodali* della diocesi di Liegi in Francia, pubblicati nel 1287 recano: *Corpus Domini in honesto loco sub altari « in armariolo » sub clave custodiant* (D. Martène, *Thes. nov. anecd.* t. IV, col. 842). In Orvieto si teneva il Santissimo Sacramento in una nicchia nel muro circondata da cancelli. Il ciborietto di marmo che l'adornava fu donato alle monache di santa Chiara dopo che l'Eucaristia venne riposta in un tabernacolo di legno sopra l'altare maggiore, davanti al quale ardeva una gran lampada, e dipoi fu appeso un lampadario di bronzo, così grande e pesante che venne quindi rimosso per timore della volta e sostituito da un altro di legno. Come più antica memoria che si rinvenga ne' documenti di un tabernacolo per il SS̃mo Sacramento è l'atto del 28 Novembre 1360, dove è la spesa « pro porticiolis tabernaculi ubi morantur hostie consacrate » (Arch. dell'Op. *Cam.* VI, c. 179). È ricordata la Communione in una spesa del 9 dicembre 1368 per la finestra che le stava sopra; cioè la spesa di cinque braccia e un quarto di panno lino per incerare la detta finestra (Ivi, *Cam.* VIII). Le ostie erano riposte in cofanetto, che fu dipinto nel 1388 dal pittore Pietro di Puccio (Ivi, *Cam.* XII). Il custode del coro, dell'altare e accensore delle candele all'uffizio aveva anche la cura della lampada avanti la Communione nel 1378 (Ivi, *Rif.* 1373-1384); per la quale lampada si fece un cassettino nel 1458 (Ivi, *Cam.* 1449-1460). Si trovava sotto gli organi grandi a lato della cappella del Corporale (Ivi, *Rif.* 1436-1443, c. 293).

et pavimentum dicte Ecclesie [1] sepe in anno et precipue in festivitatibus, sollempnitatibus et indulgentiis, que fiunt et sunt in dicta Ecclesia, et grates ferreas capelle Corporalis clausas et seratas debeat retinere, et temporibus ordinatis sive ad mandata Superstitum et Camerarii prefati etiam aperire et reclaudere. Grates vero ferreas positas iusta corum dicte Ecclesie de mane et de sero omni die claudere et aperire horis consuetis et ordinatis [2]. Sit etiam hobediens dicto Camerario in hiis et aliis operibus expedientibus in dicta Ecclesia et dicte Fabrice convenientibus tamen persone sue et suo ministerio. Caveat autem ne fraudem aliquam conmictat in hiis que sibi conmictuntur et precipue circa cereos, candelas, mozzones et mucchos cereorum et candelarum, qui et que concremantur expensis dicte Fabrice in locis superius expressatis, nec non circa oleum dicte Fabrice, quod mictit per eum in dictis lampadibus. Quod si fraudem vel dolum modo aliquo commiserit in predictis seu aliquo predictorum, privetur ipso facto eius dicto offitio et omni salario et provisione sua, et perdat si qua bona obtulisset dicte Fabrice et incidat in penam xxv librarum den. pro qualibet vice auferendam de facto per quemlibet Offitialem Curie dicte Civitatis et dicte Fabrice applicandam.

§ 40. — *De electione et offitio vendentis candelas ante maiestatem Tabule.*

Ad candelas minutas vel alias candelas dicte Fabrice tenendas et vendendas ante maiestatem Tabule dicte Ecclesie pro ipsa Fabrica et pro pretio ordinato et consueto sive ordinando, quidam bonus assiduus et legalis homo per dictos Superstites et Camerarium eligatur et ponatur, qui habeat tenere et vendere ante dictam maiestatem Tabule et pro dicta Fabrica dictas candelas pro pretio ordinato vel ordinando per dictos Superstites et Camerarium ipsius Fabrice omnibus devotis personis, que emunt dictas candelas pro luminaribus fiendis ante dictam maiestatem et ante dictum Corporale et alibi in dicta Ecclesia ob reverentiam et honorem Dei et Virginis gloriose matris eius et sanctorum eiusdem. Et vendat tantummodo candelas, quas Camerarius

[1] Michele di Bernardo da Venezia nel 1361 si appostò con l'Opera obbligandosi di vendere le candele « e di giacere in dì e notte in nella chiesia e di chiudere e di oprire essa chiesia e di scopare essa chiesia, choll'aiuto di manovali o altre persone e di scopare il choro e le madonne e d'avere guarda a tutte le chose che dentro sonno alla detta Santa Maria » (Arch. dell'Op. *Mem. e Contr.* I, 121).

Alla nettezza della chiesa si trovano destinati nel 1367 i frati *Ingesuati* (Ivi, *Cam.* VIII, giugno 15).

Nel 1455 per testamento di donna Mitta vedova di Nicola da Viterbo furono istituiti quattro scolari assistenti giorno e notte alla sagrestia e all'altar maggiore (Ivi, *Lib. testam.* c. 252, *Rif.* 1448-1457, c. 237 t.).

[2] Le grate di ferro presso il coro sono le medesime cancellate che vediamo di qua e di là dalla nave calcidica prima di salire ad essa. Il coro non era stato ancora trasportato dalla nave centrale alla parete di fondo all'abside.

dicte Fabrice et pro ipsa Fabrica dederit et assignaverit eisdem et non alias vel alio modo; et pecuniam exigendam et recipiendam per eum et pretio dictarum candelarum det et assignet integraliter dicto Camerario et de eis bonam reddat rationem. Nemo autem alius, quam supradictus deputatus ad vendendum candelas pro Fabrica predicta audeat vel presumat vendere in dicta Ecclesia candelas aliquas aliquibus personis ad penam quinque librarum denariorum pro quolibet et qualibet vice, qua contrafactum fuerit applicandam dicte Fabrice de facto; et quilibet possit accusare et denunctiare et teneatur sibi in credentia. Habeat insuper Offitium vendendi panes qui offeruntur et mictuntur in archa panis posita ante dictam maiestatem pro ipsa Fabrica eo pretio, quod fuerit ordinatum et deliberatum per dictos Superstites et Camerarium antefatum. Curet etiam dictos panes vendere pauperibus et egenis personis non autem habentibus alias unde vivere. Et in hoc removeat ab animo suo odium, amorem, timorem, affectionem, complacentiam et omnem aliam mundanam gratiam sub virtute iuramenti; et pecuniam recipiendam per eum ex pretio dicti panis det et assignet integraliter dicto Camerario; et de ipso pane et pretio panis bonam reddat rationem. Portas etiam dicte Ecclesie claudat de sero et aperiat de mane tempestive et claves ipsarum portarum penes se retineat et custodiat. Similiter autem cancellos maiestatis Tabule predicte claudat et aperiat de sero et de mane, prout opus est, et claves ipsorum cancellorum penes se etiam retineat et custodiat. Caveat autem in predictis ne dolum vel fraudem aliquam conmictat vel aliquid usurpet in dampnum vel lesionem dicte Fabrice ad penam decem librarum denariorum, pro qualibet vice, qua contrafactum fuerit in predictis vel aliquo predictorum auferendam de facto per quemlibet Offitialem Curie Urbevetane et dicte Fabrice applicandam [1].

§ 41. — *De electione et offitio temperantis orlogium.*

Quidem bonus et expertus homo eligatur et ponatur per dictos Superstites et Camerarium dicte Fabrice ad temperandum, gubernandum et custodiendum orlogium dicte Fabrice, quod positum est super turri prope dictam Ecclesiam, qui habeat, teneatur et debeat dictum orlogium omni die temperare et regulare pro horis diurnis pariter et nocturnis pulsandis et secundum tempora variare, et dictum orlogium sollicite et diligenter revidere et manutenere; et defectus dicti orlogii, si quid acciderint, reparare iusta peritiam suam, et aliter pandere et demostrare Superstitibus et Camerario dicte Fabrice, ut ipsi defectus reparentur et reaptentur.

[1] Forse erano questi gli uffici dell'*Oblato*, il quale aveva privilegio di franchigia. Maestro Simone da Ortona indicato come Oblato della Chiesa di S. M. fu fatto immune da ogni onere, « cum oblatus Ecclesie censetur persona ecclesiastica » (Arch. del Com. *Rif.* 1407-1408, c. 276).

§ 42. — *De electione et offitio preconis.*

Eligatur etiam per Superstites et Camerarium antedictos unus preco qui faciat bannimenta et preconia, que sibi commicterentur a dictis Superstitibus et Camerario, maxime super rebus et bonis dicte Fabrice vendendis et distrahendis in locis publicis et consuetis dicte Civitatis tot quot fuerint oportuna et iniuncta sibi fuerint a dictis Superstitibus et Camerario; et similiter quecumque alia bannimenta et preconia pro factis dicte Fabrice ex quibuscumque de causis necessaria. Qui preco teneatur et debeat dicta bannimenta et preconia, ut premictitur, facere et referre Camerario et Notario dicte Fabrice pro tempore existente ad penam perditionis salarii ipsius preconis.

§ 43. — *De electione et offitio balitoris.*

Eligant insuper et deputent dicti Superstites et Camerarius unum balitorem et nunctium publicum pro factis, causis et negotiis publicis dicte Fabrice circa citationes, requisitiones, monitiones, precepta, mandata, executiones, pignorationes, gravationes tenutarum, acceptiones et alia quecumque expedientia acta ad offitium balitoris et nunctii publici pertinentia fiendis et fienda tam ad petitionem et instantiam Camerarii dicte Fabrice, quam alterius procuratoris eiusdem, ex mandato videlicet et commissione cuiuslibet Rectoris, Iudicis sive Offitialis dicte Civitatis tam in Curia Ecclesiastica quam laycali. Qui balitor et nunctius publicus teneatur et debeat in principio dicti sui offitii iuramentum prestare in animam suam et iurare debeat dictum eius offitium bene, diligenter et sollicite exercere, et iniuncta sibi executioni mandare et relationes facere, et sibi credatur de huiusmodi citationibus et aliis predictis, que fierent per eum bona fide et sine dolo. Et ut supra facere teneatur ad penam perditionis sui salarii. Et similiter iurare teneantur et debeant omnes alii supradicti offitiales, videlicet offitialis doctarum, offitialis ad custodiendum cereos, offitialis ad vendendum candelas, offitialis ad temperandum orlogium et preco, et iuramentum presentare in animam ipsorum et cuiusque ipsorum manibus tactis scripturis in presentia dictorum Superstitum, Camerarii et Notarii de eorum et cuiusque eorum offitio bene et legaliter exercere iuxta seriem et continentiam capitulorum presentium Statutorum, prout tangit singula singulis referendo. Quorum et cuiuslibet eorum conducta, salarium et iuramentum per Notarium dicte Fabrice et Camerarii scribatur et notetur in libris dicte Fabrice et dicti Notarii.

§ 44. — *De salariis ordinandis cuilibet dictorum officialium.*

Omnibus et singulis supradictis officialibus eligendis et deputandis in dicta Fabrica et pro ipsa Fabrica conductis electis et deputatis per supradictos dominos Conservatores, Superstites et Camerarium singula singulis referendo ita per eosdem dominos Conservatores, Superstites et Camerarium referendo, ut supra, competens salarium et condecens provisio fiat, deputetur et declaretur iusta merita offitiorum predictorum solvendum et solvenda de pecunia et avere dicte Fabrice per Camerarium eiusdem, eo modo et forma, quibus fuerit per eosdem dominos Conservatores, Superstites et Camerarium, referendo ut supra, deliberatum et ordinatum.

§ 45. — *De advocatis et procuratoribus dicte Fabrice eligendis.*

Cum dicta Fabrica semper indigeat advocato et procuratore expertis et peritis pro bonis et iuribus ipsius Fabrice petendis consequendis recuperandis et defendendis, et temporibus retroactis omnes advocati et procuratores degentes in foro Civitatis Urbevetane appeterint simul advocationes et procurationes causarum dicte Fabrice habere, et salaria et provisiones quam plurimas recipere ab omni eadem, non sine magno et superfluo honore ipsius Fabrice, igitur Superstites et Camerarius dicte Fabrice scribant seu scribi faciant per Notarium eiusdem in brisciulis nomine et pro nomine omnes advocatos et procuratores peritos et expertos et exercentes in foro dicte Civitatis advocationem et procurationem singulariter et divisim, et quemlibet ipsorum advocatorum et procuratorum in unoquoque brisciuolo de per se, et sic scripti dicti brisciuli mictantur in quodam bussulo clauso et sigillato et recondito in cassa bulzonaminis, et quomodolibet anno in Kal. mensis Ianuarii extrahantur de dicto bussulo ad fortunam duo brisciuli, quorum unus contineat nomen advocati et reliquus contineat nomen procuratoris. Qui duo pro illo anno tantum, videlicet advocatus et procurator, sint et esse debeant electi et deputati pro dicta Fabrica, et per dictos Superstites et Camerarium. Qui ipsos duos, videlicet advocatum et procuratorem, debeant creare, constituere et ordinare et mandatum plenum, et generalem administrationem eisdem dare et concedere in plena forma pro dicta Fabrica et pro dicto anno tantum super litibus et questionibus, causis et controversiis ipsius Fabrice motis et movendis, et pro iuribus eiusdem petendis, vendicandis, recuperandis et defendendis cum salario et provisione duorum florenorum currentium ad rationem quatuor librarum et decem sold. pro quolibet floreno et pro quolibet dictorum advocatis et procuratoris, et pro dicto anno, quo serviverint sive steterunt in Civitate Urbevetana ad requisitionem dictorum Superstitum et Camerarii et cuiuslibet ipsorum pro eorum patrocinio et consilio procurando et dando in

causis et factis dicte Fabrice solvendo de pecunia dicte Fabrice per Camerarium eiusdem in duabus paghis, videlicet de semestre in semestre; et aliter et ultra quam statutum est, non possint neque debeant elegi vel deputari in dicta Fabrica per dictos Superstites et Camerarium nisi immineret magna necessitas et evidens utilitas ipsius Fabrice; in quo casu dicti Superstites et Camerarius possint aliter providere circa dictos advocatos et procuratores habendos; hoc addito, quod si per accidens extractus de dicto bussulo advocatus sive procurator tunc temporis abesset a dicta Civitate non rediturus de proximo, vel impeditus aliqua de causa, adeo quod non posset patrocinium presentare dicte Fabrice, illico remictatur brisciulus illius absentis sive impediti, et extrahatur alius brisciulus advocati sive procuratoris residentis tunc in dicta Civitate et non abfuturi neque impediti. Et predictus modus omni tempore retineatur et observetur et reiteretur prout supra continetur.

§ 46. — *De iure reddendo et executione facienda in causis dicte Fabrice*

Omnes et singuli Rectores, Potestates, Vicepotestates, Collaterales, Assessores, Iudices et quilibet Offitiales Curie Civitatis Urbevetane, quibuscumque nominibus nuncupentur et quacumque autoritate fungantur, teneantur et debeant vinculo iuramenti ad petitionem et simplicem requisitionem Superstitum et Camerarii et cuiuslibet procuratoris et mandatarii Operis et Fabrice Maioris Ecclesie Urbevetane coniunctim et disiunctim in omnibus et singulis causis, litibus et questionibus atque controversiis dicti Operis et Fabrice contra quascumque personas et universitates et quecumque loca et collegia cognoscere et procedere summarie, simpliciter, de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate etiam obmissis sollempnitatibus iuris et iudiciorum Statutorum et ordinamentorum Comunis dicte Civitatis Urbisveteris diebus feriatis et non feriatis, cavillationibus, subterfugiis, exceptionibus et appellationibus frivolis partis adverse omnino reiectis, et causas, lites et questiones huiusmodi terminare, diffinire et executioni mandare, iustitia mediante. Item cogere teneantur et compellere debeant remediis oportunis omnes et singulas personas, tam mares quam feminas, et quascumque universitates et collegia queque sine strepitu et figura iudicii, ut supra, debitores et debitrices debentes et debentia Operi antedicto in quacumque pecuniarum quantitate, sive mobilibus eidem Operi et Fabrice debitis seu debendis de testamentis, relictis, donationibus, oblationibus, concessionibus, instrumentis vel aliis quibuscumque de causis et ex quibuscumque promissionibus, conventionibus, prestantiis et obligationibus, statim eisdem Offitialibus vel alicui ipsorum fide facta per publicam scripturam vel alium quemcumque legitimum modum. Et contra ipsos et quemlibet ipsorum debitores et debentes ut supra teneantur et debeant facere et fieri facere cum effectu, et mandare facere et commictere de sententiis condempnamentis, instrumentis publicis, testamentis, relictis et

debitis sive creditis quibuscumque ipsius Fabrice; executiones personales in capiendo detinendo et cogendo, et executiones reales in pignorando, gravando, mulctando, tenutas et possessiones bonorum et rerum huiusmodi debitorum dando et adiudicando, et mulcta indicta contra dictos debitores et quemlibet ipsorum faciendo et inferendo quousque dicto Operi et Fabrice de suis creditis et iuribus et de pecuniis et rebus quibuscumque sibi debitis fuerit plenarie et effectualiter satisfactum, omni sublata negligentia sive tarditate ex offitio suo etiam summarie et sine figura iudicii ad penam centum librarum denariorum bonorum pro quolibet eorum Rectorum, Potestatum, Vicepotestatum, Collateralium, Assessorum, Iudicum et offitialium quorumcumque primitus requisito obmictente sive retardante huiusmodi facere executiones pro causis et factis Fabrice memorate deducendam et detinendam de salario dicti rectoris tempore sui scindicatus et dicte Fabrice applicandam de facto et sine aliquo processu [1].

§ 47. — *De executione danda Offitiali facienti exactionem.*

Et ut dicti Rectores et ceteri offitiales dicti Comunis Urbisveteris sint prontiores ad huiusmodi executiones fiendas et velociores, statuimus et ordinamus quod quilibet Rector, Potestas sive Vicepotestas, Collateralis, Assessor sive Iudex et quilibet alterius nomine offitialis Comunis dicte Civitatis Urbisveteris coniunctim et disiunctim faciens cum effectu et ad finem perducens dictas executiones et exactiones pecuniarum et rerum aliarum ipsi Operi et Fabrice debitarum, ut supra, a quibuscumque debitoribus et debentibus dicto Operi et Fabrice, ut premictitur, adeo quod ad dictam Fabricam et ad manus Camerarii eiusdem effectualiter deveniant pecunie ipse et res quecumque debite ut supra, sive in totum sive pro parte, babeat et lucretur pro huiusmodi executione et exactione, ut prefertur, fienda a quocumque debitore dicte Fabrice contra quem fieret dicta executio et huiusmodi exactio, duodecim denarios pro qualibet libra debiti prefati exacti, sive de toto sive de parte soluta videlicet pro rata. Et hoc de omni debito, ut premictitur, exacto sive in pecunia sive in aliqua alia re et spetie continente extimationem. Que si non contineret extimationem provideatur dicto Offitiali facienti executionem,

[1] Che i giudizi per interesse dell'Opera si facessero in via sommaria fu accordato dal Vicario pontificio Girardino e dai Sette e dai Dodici con decreto 2 Marzo 1357 che ha il seguente considerando: « Cum pro fabrica, opera et laborerio ecclesie Sancte Marie episcopatus protettricis et gubernatricis comunis et populi Civitatis Urbisveteris et sui districtus necessaria sit pecunia, nec ad presens sit sufficiens penes camerarium dicte Ecclesie, et faciliter haberi possit, mandando executioni legata et fideconmixa eidem fabrice seu Ecclesie relicta in pluribus testamentis, codicillis et ultimis voluntatibus seu eidem Ecclesie debitis et quocumque contractu, quomolibet et qualicumque de causa, que comode expediri non possit per Iudices Curie domini Vicarii..... » (Arch. del Com. *Rif.* LXXVI, c. 48).

prout equum fuerit et condignum, per dictos Superstites et Camerarium dicte Fabrice, expensis tamen debitoris sive de bonis huiusmodi debitoris Fabrice et non aliter [1].

§ 48. — *Quod testamenta, instrumenta et iura dicte Fabrice remictantur per Notarios in libris dicte Fabrice.*

Omnes et singuli notarii habentes aliqua testamenta, relicta sive legata sive aliqua instrumenta, donationes et concessiones aliquas spectantia et pertinentia, et spectantes et pertinentes ad dictam Fabricam, de quibus fuerint rogati vel ad eos, sive ad aliquem ipsorum publicationes sive registrationes horum testamentorum legatorum et relictorum, donationum, concessionum et instrumentorum quoquo modo pertineant, teneantur et debeant vinculo iuramenti, quod prestiterunt de eorum arte et offitio bene et legaliter excercendis, remictere et registrare publice et autentice in libris dicte Fabrice ad hec deputato, infra octo dies proxime subsequentes a die, quo ipsi Fabrice iura veniunt et acquisita sunt ex dictis testamentis, legatis et relictis, donationibus, concessionibus atque instrumentis computandos, hoc declarato quod si hereditas aliqua vel aliquod legatum sub conditione relicta aut facta fuerit eventura infallanter, tunc et eo casu quilibet ex dictis Notariis teneatur et debeat infra dictum terminum remisissse et registrasse in dictis libris.

Et quia omnis labor aptat premium, statuimus et ordinamus, quod quilibet Notarius remictens, ut premictitur, huiusmodi testamenta, legata, relicta, donationes, concessiones et instrumenta habeat et recipere debeat a dicta Fabrica et de pecunia dicte Fabrice, per Camerarium tunc temporis existentem, pro eius salario, provisione et mercede, videlicet de rebus et bonis relictis sive concessis dicte Fabrice libere et absolute, quo ad proprietatem et sine aliquo onere vel impensa ipsius Fabrice usque in quantitatem xxv librarum sive in pecunia sive in re eiusdem quantitatis valoris et extimationis aut infra pro rata, duodecim denarios pro qualibet libra et ab inde supra sex denarios pro qualibet libra. De aliis autem rebus relictis cum aliquo onere sive cum aliqua impensa fienda ipsius Fabrice solvatur eidem Notario aliqualiter minus quam suprascriptum est, secundum discretionem Superstitum et Camerarii dicte Fabrice [2].

[1] Sul principiare del secolo xv l'ufficio di esecutore era per tre mesi. Il nobil uomo Pietro Dominici di Ancona doveva recare seco un famiglio: aveva un salario di sei ducati d'oro al mese e la casa (Arch. del Com. *Rif.* 1401-1406, c. 415).

[2] Per un frammento del vecchio Statuto del Comune da me pubblicato (Firenze, Cellini, 1884, pag. 774), i notai avevano obbligo sotto pena di dieci lire per ogni volta, di domandare agli infermi che facessero testamento se avessero a lasciare per il bene dell'anima loro qualche cosa all'Opera. Dovevano assegnare al Vescovo e ai Soprastanti dell'Opera, entro i quindici giorni dopo il testamento, i legati fatti all'Opera.

§ 49. — *Quod in rebus dicte Fabrice pingatur signum eius forma hic posita, et de pena devastantis dictum signum.*

In rebus Fabrice sepedicte, videlicet in domibus et aliis edifitiis tempore quo obveniunt ipse Fabrice, illico ponatur et pingatur signum dicte Fabrice, ut supra figuratum, ad evidentiam iurium ipsius Fabrice. Et hoc fieri faciat Camerarius prelibatus. Nemo autem dictum signum, positum et pictum ut supra, audeat vel presumat cancellare, abradere sive quoquo modo delere de rebus Fabrice sepedicte, sine expressa licentia Superstitum et Camerarii predictorum. Et qui contra fecerit, incidat in penam ipso facto decem librarum den. auferendam de facto per quemlibet offitialem dicte Curie Urbevetane, et applicandam pro medietate dicte Fabrice, pro quarta parte Camere Comunis Urbisveteris et pro alia quarta parte Offitiali facienti exactionem dicte pene; cum hac additione, videlicet, quod signum predictum non fiat neque ponatur in aliqua re super et de qua esset tunc temporis aliqua lix, questio, causa vel contentio, donec ipsa lix, questio, causa vel contentio fuerit terminata et sopita pro parte dicte Fabrice, et exceptis emptoribus et habentibus causam et iura a dicta Fabrica de ipsa re, quibus licitum sit huiusmodi signum de re empta et acquisita a dicta Fabrica tollere et elevare impune.

§ 50. — *De bravio offerendo dicte Fabrice per Rectores forenses dicte Civitatis.*

Ordinamentum iam factum in Cancellaria Comunis dicte Civitatis vigens de bravio offerendo per Potestatem ipsius Civitatis eidem Fabrice confirmantes et in melius reformantes, ut pie oblationis uberius porrigantur adiutrices pro dicta Fabrica, statuimus et ordinamus, quod quilibet forensis Rector sive Potestas sive Vicepotestas aut alio quovis nomine rectoratus nuncupetur veniens ad regimen ipsius offitii ad dictam nostram Civitatem Urbevetanam et dictum offitium ibidem pro semestre gesserit tempus teneatur et debeat in fine ipsius offitii et pro ipso semestre unum blavium sirici offerre, dare et relassare dicte venerabili nostre Ecclesie pro ipsa Fabrica valoris et extimationis decem florenorum auri et de auro, et plus et minus pro rata temporis, quo dictus Rector in dicto offitio permaneret de proprio ipsius Rectoris [1]. Et scindici eiusdem Rectoris tempore scindicatus ipsius teneantur

[1] In margine a questo capitolo si legge:
« M°. CCCC. 65 die septima Ianuarii fuit condempnatus quidam ser Silvester, vigore istius Statuti et vigore istorum verborum aut alio quovis nomine rectoratus nuncupatur. Vide in libro actorum Petri Mei aurificis Camerarii in dicto tempore manu ser Petri Stefani tunc notarii Fabrice ».

et debeant ipsum olim Rectorem obmictentem predicta facere per sententiam condempnare eidem Fabrice in dicto bravio extimationis iam dicte ad simplicem petitionem et requisitionem Camerarii seu cuiuslibet mandatarii aut nunctii dicte Fabrice etiam factam. Quod si dicti scindici dictam condempnationem facere obmiserint quoquo modo, teneantur de proprio ipsorum solvere et satisfacere dictum blavium vel eius valorem et satisfactionem predictam eidem Fabrice, et ad solvendum et satisfaciendum predicta cogantur et compellantur de facto per quemlibet Rectorem et offitialem dicte Civitatis pro tempore estantem ad omnem simplicem requisitionem dicti Camerarii sive mandatarii ipsius Fabrice ad penam vigintiquinque florenorum auri, quam dictus Rector vel offitialis requisitus ipso facto incurrat, si fuerit negligens in predictis applicandam dicte Fabrice. Verumtamen si salaria dictorum Rectorum diminui sive limitari contingerint plus solito, itaque videretur indecens tantis valoris blavium offerri per ipsum Rectorem, tunc et eo casu domini Conservatores dicte civitatis una cum Superstitibus et Camerario dicte Fabrice et eo numero aliorum civium Urbevetanorum quos ipsi domini Conservatores duxerint convocandos et congregandos habeant et possint deliberare de minori extimatione et valore ipsius blavii, si eis visum fuecit convenire, et pro tempore declarando per eos [1].

[1] Nel 1323 si trova registrata l'offerta fatta dal pubblico di undici palii per l'Opera; ma il decreto del Comune relativo all'offerta del palio è dell'anno 1407. Un frammento dello Statuto antico, pubblicato forse dopo l'anno 1315, ha un capitolo che prescrive l'offerta dei ceri a tutte le arti e ai luoghi del contado ai baroni nella vigilia dell'Assunta. Il Capitolo è il seguente: *De luminaria beate Marie facienda de mense Augusti.* « Ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei et beate Marie virginis matris eius statuimus et ordinamus, quod Potestas et Capitaneus et domini v teneantur et debeant vinculo iuramenti xxv diebus ante festum eiusdem virginis Marie, quod de mense augusti celebratur, per licteras et numptios Comunis Urbisveteris requiri et vocari facere omnes et singulos comites, vicecomites, barones et alios magnates nostri Comitatus et districtus ac etiam omnia pleberia et comunantie terrarum et castrorum comitatus et districtus predicti, quod vigilia dicti festi debeant interesse cum eorum cereis ponderis consueti et se presentare coram dicto domino Potestate et sua curia ad honorandum festum predictum. Et de quolibet pleberio, comunantia seu terra venire debeant vj massarii ad minus ad penam.... *(lacerazione nella pergamena).* Et hec Potestas banniri faciat per Civitatem. Et qui non iverit in xj sol. puniatur. Consules vero cuiusque artis civitatis predicte et quilibet eorum cum hominibus sue artis teneantur et debeant procurare et facere cum effectu, quod in dicto festo, silicet in die vigilie ipsius quelibet dictarum artium fieri et construi faciat et habere debeat bonum et honorabilem cereum eiusdem ponderis et magnitudinis bone cere, sicut fieri fecerunt et habuerunt anno proxime elapso, et illos omnes die dicte vigilie apud dictam ecclesiam more solito dimictere et offerre debeant ad penam c. lib. den. pro qualibet arte, que in aliquo contrafaceret. Et quod quilibet artifex dicte civitatis teneatur ire cum suo cereo in manu cum arte sua et post cereum sue artis in dicta vigilia ad penam xl sol. pro quolibet non eunte. Et quod dicte artes et quelibet earum cum dictis cereis ad dictam ecclesiam in vigilia dicti festi ordinate et per ordinem vadant et accedant, sicut ire et accedere consueverunt temporibus retrohactis. Et quod Camerarius Comunis dare non possit nec debeat pro dicto Comuni in dicto festo seu vigilia eiusdem aliquem cereum officialibus seu familiaribus domini Potestatis et Capitanei, nec alicui alii officiali nec balitori dicti Comunis vel alicui predictorum. Et si daret de suo proprio det et

§ 51. — *De hereditate sive legato relictis dicte Fabrice acceptandis et repudiandis modo et ordine infrascripto.*

Quoniam quando contingit dicte Fabrice relinqui hereditas sive aliqua legata fieri et bona concedi in rebus stabilibus cum aliquo onere et cum aliquibus impensis fiendis, que potius sunt dampnosa quam luctosa ipsi Fabrice, que si inconsulte Camerarius dicte Fabrice vel aliis mandatarius adiret vel acceptaret, dampnum et detrimentum dicta Fabrica consequeretur, ideo duximus statuendum, quod dicti Superstistes sive Camerarius vel aliquis mandatarius ipsius Fabrice aliquam hereditatem sive aliquod legatum aut concessionem aliquam relictam sive factam de re stabili cum aliquo honere vel aliqua impensa fienda non adeant neque acceptent, nec non hereditatem, ut premictitur, relictam, quamvis in ea nulla onera apparerent cum ipsa hereditas posset quam pluribus debitis et oneribus occultis subiacere similiter non audeant adire vel acceptare, nisi prius ex parte ipsius Camerarii fiant et mictantur tria bannimenta in publicis locis et consuetis dicte Civitatis per preconem dicte Fabrice. Et unusquisque dictorum bannimentorum habeat intervallum quinque dierum continuorum, et in quolibet bannimento exprimatur et proclametur per dictum preconem, quod quicumque deberet recipere

non expensis Comunis, salvo quod domino Potestati dare debeat unum cereum ponderis c. lib. cere per eum offerendum et dimictendum in dicto festo die vigilie ipsius apud ecclesiam supradictam. Additum quod quodlibet pleberium et comunantia supradicta comitatus et districtus in suo et sue terre statuto ponere teneatur facere et portare cereum ad dictum festum ponderis consueti. Die vero vigilie dicti festi post nonas donec luminaria dicti festi facta et completa fuerit, nullus tabernarius vinum vendat vel vendi faciat, nec alicui det bibere, nec teneat tabernam apertam. Contra predicta vel aliquid predictorum faciens in c. sol. vice qualibet puniatur. Et quilibet contrafacientes possint accusare, in malefitiis vero et delictis, que conmicterentur per aliquem die festivitatis predicte seu vigilia ipsius pene omnes sint duplicate ».

Nello Statuto del secolo XVI per la rubrica LXXI si disponeva che i consoli e camarlinghi delle arti si recassero in processione col cero acceso nella solennità del *Corpus Domini*, e finita la processione nell'entrata della Chiesa, li consegnassero al Camarlingo. Nella vigilia poi della Madonna d'Agosto, i Consoli consegnassero i ceri senza accenderli: gli artisti avessero le facole accese e le consegnassero.

Inoltre il comune largiva a moltissime chiese della città e fuori per le feste titolari un cero, che poi dovevasi recare in mostra nella festa principale, che era quella del *Corpus Domini*. La Carta del popolo al capitolo XCIIII prescrive: « quod in cereis artium Civitatis possint esse tria mala de floribus cere et ab inde infra et non plures et de colore cere, de quo fiet et erit cereus. Item quod nulle frasche seu rami fieri possint in ipsis cereis, et qui contrafecerit pro quolibet consule artium, cuius erit cereus, condempnetur in XL sol. cur. et in X libr. condempnetur ille, qui cereum fecerit et qui in ipsis faceret frascas vel mala ultra dictam formam. Et predicta exequantur per dominum Capitaneum et condempnentur qui contrafacerent predictis. Et teneatur dominus Capitaneus die vigilie beate Virginis de mense Augusti, quando fit festum, facere videri cereos, si essent facti contra formam predictam ».

aliquibus de causis, aut habere pretenderet aliquid a defuncto nominatim sive ab alia persona qui vel que reliquisset suam hereditatem sive huiusmodi legata fecisset, licet aliqua bona stabilia concessisset dicte Fabrice vel super ipsis bonis et rebus relictis sive concessis, compareat cum eius petitione scripta continente ius vel creditum quod diceret habere debere in et super dicta hereditate et bonis relictis sive concessis a defuncto sive ab alia persona coram dicto Camerario et eius Notario infra terminum bannimenti, et audietur de iure. Aliter terminis predictis elapsis et non comparente, nulla sibi audientia prebetur. Et factis dictis tribus bannimentis et aliquibus comparentibus ad predicta cum eorum petitionibus, dictus Camerarius statim congregari faciat in Camera sua omnes Superstites, advocatos et procuratores in Camera sua dicte Fabrice et ibidem inter eos et per eos videantur, examinentur et praticentur petitiones comparentium et honera et debita dicte hereditatis, et bonorum relictorum sive concessorum, ut supra. Et de iuribus dicte hereditatis et bonorum predictorum diligenter discutiatur et investigetur. Et si viderint dicti Superstites Camerarii, advocati et procuratores huiusmodi hereditatem vel legata prefata vel bona concessa fore lucrosa pro dicta Fabrica, statim adeat et acceptet dictus Camerarius nomine dicte Fabrice. Si vero dampnosa fuerint, repudiet et respuat de consensu, presentia et deliberatione dictorum Superstitum, advocatorum et procuratorum. Quod si nemo comparuerit ad dicta bannimenta, tunc et eo casu dictus Camerarius adeat et acceptet huiusmodi hereditatem et legata et bona concessa. Et nullus de cetero audiatur querelans contra dictam Fabricam super bonis ipsius hereditatis et legatorum et aliter concessis, salvis semper relictis et legatis apparentibus in testamento vel codicillis defuncti assignatis et patentibus in ipsa Fabrica. Que si hereditas sive legata fuerint pro parte dicte Fabrice acceptata, ut premictitur, solvantur cum effectu per ipsam Fabricam, non obstantibus comparitionibus legatariorum et creditorum ad dicta bannimenta non factis.

Verumtamen si aliquis creditor aut ius aliquod habens in bonis defuncti sive alias concessis eidem Fabrice contra heredes eiusdem defuncti vel super bonis ipsis propter absentiam vel aliquid iustum impedimentum aut aliquam veram ignorantiam in dictis terminis bannimentorum nequiverit comparere cum eius petitione ad predicta, et creditum et ius suum sit evidens et ostensum esse verum et de iure debeatur ipsi persone venienti post dicta bannimenta, tunc congregatis iterum dictis Superstitibus, advocatis et procuratoribus ipsius Fabrice, ut supra, proponatur huiusmodi negotium coram eos per ipsum Camerarium et per eos et inter eos deliberetur quid fiendum in predictis, ut magis et melius visum fuerit equum convenire eisdem, non obstante lapsu dictorum terminorum. Et quod deliberatum fuerit in dicto casu per eos, fiat et exequatur, ita tantum quod dicta Fabrica semper conservetur indempnis de predictis.

§ 52. — *De rebus et iuribus litigiosis non recipiendis.*

Ad omnem calumpniam evitandam et convitia fugienda, que dicte Fabrice et offitialibus suis, quando obici vel infringi possent, quum nonnulli in se minime confidentes et imbecilles, reputantes se potius vinci posse, quam vincere, concedunt plerumque sub aliquo titulo ipsi Fabrice res, bona et iura, quas et que non possident, sive que sunt litigiosa aliquo actu vel ad litigium parata ex aliquo inditio sive per alios detinentur et occupantur, hoc facientes ut ponant duriorem et potentiorem hostem adversariis eorum, non alia bona conscientia moli, et quando non nulla concessiones fiunt inutiles ipsi Fabrice, statuimus et ordinamus, quod dicti Superstites et Camerarius, vel aliquis eorumdem sive aliquis mandatarius ipsius Fabrice huiusmodi concessiones bonorum et iurium predictorum in dictis casibus vel aliquo ipsorum casuum recipere licet acceptare non presumant neque debeant ab illis personis concedere voluntatibus, nisi primo cum matura deliberatione per dictos Superstites Camerarium, advocatos et procuratores ipsius Fabrice fuerit visum, cognitum sive comprehensum ad sufficientiam de iuribus huiusmodi ipsorum concedere volentium. Et nisi ipse res consequi et optineri possent de iure et absque litigio et absque iniuria vel offensa alterius persone sive loci cum aliqua utilitate percipienda per ipsam Fabricam, aliter si secus fieret non valeat neque teneat ipso iure quod factum fuerit in premissis.

§ 53. — *De cameris Canonice uno semel reficiendis.*

De consuetudine antiquata [1] extitit observatum, quod pro residentia Archipresbiteri, Archidiaconi et Canonicorum et quatuor presbiterorum curatorum capellanorum dicte nostre Urbevetane Ecclesie, Fabrica et offitiales ipsius Fabrice dant et parant cameras eisdem, ut possint in dictis cameris continuam facere residentiam et offitiare dictam Ecclesiam et interesse offitiis et horis canonicis et divinis dicendis in eadem die noctuque [2]. Ideo statuimus

[1] Nel 1293 i Canonici abitavano nelle case dei figli del fu Giovanni Modezzi tolte a pensione dal Comune a sedici fiorini d'oro all'anno (Arch. del Com. *Lib. d'entr. e spese*). Le spese della costruzione della Canonica fatta dal Camarlingo dell'Opera cominciano dall'anno 1348 (Arch. dell'Op. *Cam.* 1345-1349). E si ha una canonica formata dell'acquisto di più case di varî cittadini nell'anno 1363. Il Camarlingo consegnava le stanze ai Canonici, i quali non potevano mutarle senza licenza (Ivi, *Mem.* e *Contr.* 1353-1364, c. 168; *Rif.* 1448-1457, c. 63). Fu rinnovata la Canonica nel 1408, ampliandola, e in compenso delle spese, il Vescovo e il Capitolo cederono all'Opera il pianterreno di alcune stanze con un orticello e casalino contiguo alla vecchia Canonica, resa inabitabile « propter gentes armigeras ibidem iam residentes ob conditiones guerrarum Civitatis » (Arch. dell'Op. *Instrum.).*

[2] Nel 1452 il Vescovo voleva per sè la camera dell'Arciprete. L'Opera volle mantenuto il suo diritto. La deliberazione del 6 giugno di detto anno è del seguente tenore:

et ordinamus quod Superstites et Camerarius dicte Fabrice pro tempore existentes dent et assignent uno semel condecentes cameras et mansiones in loco honesto prope dictam Ecclesiam positas prefatis Archipresbitero, Archidiacono, Canonicis et quatuor Capellanis presbiteris curatis ipsius Urbevetane Ecclesie residentibus continue et assiduam residentiam facere volentibus in dictis cameris et mansionibus, itaque unusquisque ipsorum Cameram et mansionem precipuam habeat. Et dictas cameras sive alteram ipsarum reparatione indigentem uno semel reficere et reaptare debeant expensis dicte Fabrice, vicelicet de tectis, hostiis et fenestris, et de muris et parietibus atque balchionibus deficientibus in eisdem, et semel tantum reparate et reaptate, ut premictitur, amplius vel aliquo tempore sive per eumdem vel alium quemque Camerarium successorem non reficiantur, neque reaptentur modo aliquo, nisi et dumtaxat in casu, quo ruinarent sive ruinam minarentur absque defectu et culpa dictorum prelatorum, canonicorum et presbiterorum; addentes quod in aliquo alio actu sive in aliqua alia re aut pluries sive aliter aliquis Camerarius pro tempore existentes non faciat neque mictat aliquas alias expensas in ipsis Cameris vel aliqua ipsarum ad penam centum librarum denariorum pro quolibet Camerario contrafaciente et qualibet vice de facto auferendam per quemlibet Offitialem Curie Urbevetane et dicte Fabrice applicandam. Et omnes dicte expense, preter et ultra formam presentis Statuti facte, ut premictitur, de proprio ipsius Camerarii facte censeantur et per Revisores ipsius Camerarii ad eius exitum minime admictantur; hoc declarato et adiuncto, quoc si dictis Superstitibus et Camerario pro tempore existentibus visum fuerit pro evidenti et necessaria causa et honore dicte Ecclesie pluribus capellanis eiusdem Ecclesie residentiam continuam facere volentibus ad divina Offitia celebranda in eadem, possint et valeant unanimiter et concorditer et ipsorum nemine discordante plures cameras et mansiones providere, dare et assignare eisdem ipsa de causa, et fieri facere, ut supradictum est, de cameris Canonicorum. Aliis vero clericis sive personis cuiuscumque gradus ordinis et dignitatis existant non dentur neque assignentur modo aliquo per dictam Fabricam vel eius offitiales alique Camere sive mansiones pro aliquo actu sive pro aliquo tempore ad penam suprascriptam, salvis et exceptis oblatis, caputmagistris sive magistris forensibus indigentibus mansionibus, quibus, secundum quod deliberatum et conventum fuerit, per Superstites et Camerarium dicte Fabrice provideri possit. Et ut dicte refectiones et reparationes dictarum

« Cum hoc sit quod Rev. dominus Episcopus Urbevetanus vult auferre cameram, quam tenet Archipresbiter et vult pro se, propter quod dominus Archipresbiter non haberet residentiam nec haberi poterit aliam cameram, et forsan non esset bonum nec utile dicte Fabrice dare sive permictere habere dictum Episcopum ipsam cameram, quare ipse Camerarius recurrit prefatis magnificis dominis Conservatoribus quod super hoc provideant et reparent prout eis videbitur... domini Conservatores et Superstites *etc.* deliberaverunt quod non detur ipsa camera dicto domino Episcopo, quia ipse non habet aliquod interesse in et supra ipsa Camera, et quod claves ipsius camere dentur ipsis dominis Conservatoribus qui defendant ipsam Cameram » (Arch. dell'Op. *Rif.* 1448-1457, c. 2461).

Camerarum et mansionum canonice predicte, que fieret uno semel per Camerarium dicte Fabrice, ut prefertur, semper appareant apud dictam Fabricam fore factas una vice, volumus quod Notarius dicte Fabrice pro tempore existens teneatur et debeat in libris dicte Fabrice scribere et notare omnes et singulas cameras et mansiones, ut predicitur, refectas et reparatas tempore pro et quibus ipse Camere et mansiones de dictis prelatis canonicis et capellanis curatis vel aliis capellanis ipsius Ecclesie ex causa premissa fuerint date et assignate [1].

§. 54. — *De non eligendis sibi sepulturis in dicta Ecclesia.*

Item quia minus digni eligunt et assumunt quantum sibi sepulturas in dicta nostra venerabili Ecclesia, supra corum videlicet, et supra grates ferreas dicte Ecclesie, ubi soliti sunt sepelliri Episcopi, Archipresbiteri, Archidiaconi et Canonici ipsius Ecclesie, tanquam in eminentiori et venerabiliori loco quam sit in ipsa Ecclesia, non considerantes ulterius conditiones eorum, que non merentur tales et tantas sibi eligere et sumere sepulturas, ideo statuimus et ordinamus, quod de cetero, salvis solitis sepulturis dictorum prelatorum et canonicorum ipsius Ecclesie, nemo alius cuiuscumque conditionis, ordinis et dignitatis existat, audeat vel presumat sibi eligere, deputare aut sumere sepulturam in dicto loco ipsius Ecclesie, videlicet a dicto choro et gratis supra sine expressa licentia, voluntate et deliberatione dominorum Conservatorum dicte Civitatis, Superstitum et Camerarii dicte Fabrice pro tempore existentium et simul concordantium ad penam quinquaginta florenorum auri auferendam de facto ad heredibus defuncti eligentis et sumentis sibi sepulturam predictam, cuius pene tertia pars sit dicte Fabrice, alia tertia pars sit Comunis Urbisveteris, et alia tertia pars offitialis facientis executionem cum effectu dicte pene. Et quilibet possit accusare et denunctiare atque referre cuicumque offitiali Curie Urbevetane, et teneatur sibi in credentia; hoc addito, quod quicumque ex predictis minus dignis a decem annis citra huiusmodi sepulturam ipso vivente assumpsisset sine licentia et deliberatione predictis, retractetur et removeatur ab ipso loco, prout dictis Superstitibus et Camerario visum fuerit deliberare et convenire [2].

[1] Ai 27 aprile 1550 si trova riformato così questo capitolo: « Quod Camerarius teneatur reaptare omnes cameras dicte Fabrice in termine unius anni hodie inchoandi expensis F. pro duabus tertiis et pro alia tertia expensis habitantium: et deinde in posterum omnes habitantes teneantur restituere dictas cameras in eo statu, in quo eis consignate fuerint; et dicta reformatio intimari debeat dictis canonicis habitantibus in dictis cameris. Et casu quo nolint contribuere ad tertiam partem expensarum, Camerarius non teneatur ad aliquam reaptationem in futurnm, aliter teneatur de suo proprio ». (Arch. dell'Op. *Rif.* 1527-1554, c. 156 t.).

[2] L'anno appresso alla compilazione di questi Statuti, cioè nel 1422 si era ripreso a costruire il così detto *schiasciato* ossia pavimento a lastre di marmo rosso nella parte inferiore della chiesa, vicino alla porta detta del battesimo. Molti desideravano avere ivi

§ 55. — *De prohibitis fustigatorum representationibus in dicta Ecclesia.*

Fustigatorum sive disciplinatorum actus et mores, qui ab initio fuerant ad Dei et sanctorum eius laudem et honorem hodie ad mundi laudes et vanitates totaliter fiunt: et qui in primordiis homines qui aderant conpungebant fere humiles et devotos, nunc in fabulas et derisum penitus sunt conversi, ita quod ea que pro animarum salute adinventa fuerunt, ad perditionem admodo sunt reversa. Que licet in eorum remotis domibus talia facta sint redarguenda, cum fiunt publice in Ecclesiis penitus sunt dampnanda; quum turbis occurrentibus in eadem mala dant perditionis exempla; precipue in vestibus sacris et Deo dicatis indumentis, que clericis et sacerdotibus in divinis tantum offitiis sunt concessa, quibus dicti disciplinati in huiusmodi eorum actibus utuntur eaque manibus immundis pollunt et abusive profanant, ut autem pastoribus et prelatis, que tam detestanda consentiunt et fieri permictunt, non sine gravi iniuria et offensa Salvatoris et eius Ecclesie Sancte et totius cleri. Quocirca bono zelo moti duximus statuendum, quod nulli disciplinati sive fustigati alicuius discipline de ipsa Civitate, quocumque nomine nuncupentur, audeant vel presumant de cetero aliquas eorum representationes sive devotiones nuncupatas, que verius sunt derisiones, de quibuslibet actis et gestis domini nostri Yhesu Xpi filii Dei, sive matris eius gloriose virginis Marie, aut aliquorum eius sanctorum sive de aliquo miraculo intervento alicuius sacramenti et rei sacre, vel de ipso filio Dei et eius matris virginis Marie, sive de aliquo sancto, in dicta maiori Ecclesia Urbevetana vel in aliqua parte ipsius Ecclesie, videlicet in toto et per totum pavimentum, ordinare vel facere quoquo modo, sive aliquo tempore, aut in aliqua forma, ad penam centum soldorum denariorum pro quolibet canente sive faciente huiusmodi representationes aut assertas devotiones, sive quomodolibet contrafaciente, et qualibet vice; cuius pene quarta pars sit denunctiatoris, alia quarta pars sit offitialis facientis exactionem dicte pene, reliqua medietas sit Comunis Urbisveteris. Et quilibet possit accusare et denunctiare huiusmodi contrafacientes, et credatur iuramento ipsius et teneatur in credentia. Et quilibet offitialis

le loro sepolture, e perciò si trova la deliberazione sotto il primo dicembre di accordare la sepolura a spese dei richiedenti, dando anco facoltà ai meno ricchi di pagare, entro un lasso di tempo, il prezzo delle due *schiascie* o lastre necessarie alla copertura del sepolcro (Arch. dell'Op. *Rif.* 1421-1426, c. 64). Il diritto che si sborsava all'Opera era di tre fiorini (Ivi, c. 66).

Il Vicario del cardinale Simoncelli vescovo d'Orvieto nel 1562, ordinò sotto pena di scomunica la demolizione di tutti i depositi, e a di 9 marzo si trova deliberato « che il Signor Camerlengo habbia autorità et facultà et in tutti i modi debbia far levare et guastare tutti i depositi et casse et altre cose, quale sonno ad pompa de' funerali de' defunti existente nella nostra chiesa cathedrale, acciò si obedisca alli mandati delli Superiori, si come siamo tenuti. (Ivi, *Rif.* 1560-1571, c. 61 t).

dicte Curie Urbevetane possit et debeat in predictis procedere, inquirere et investigare tam ex suo offitio quam etiam ad denunctiationem cuiuslibet persone, iuris ordine non servato et sine aliquo processu, et penas exigere a predictis contrafacientibus ipso facto [1].

§ 56. — *De prohibitione et pena ballantium et canentium mundanas cantilenas in dicta Ecclesia.*

Quoniam, ut ait dominus noster Yhesus Xpus *Domus mea, que est templum Dei, domus orationis vocabitur*, Evangelista dictante, et homines quam multi seculares in tantam devenerunt lasciviam et omnimodam deposuerunt reverentiam, que debetur a fidelibus exiberi precipue in domo Dei, que est Ecclesia eius sancta, quod non verentur in ipsa Ecclesia mundanas vanitates canere, et inlicita et prohibita ioca facere et substinere ac permictere, que fient in dedecus et contemptum ipsius Ecclesie Dei sancte; quare cupientes huiusmodi inordinatos et reprobos mores et actus de ipsa Ecclesia Dei eicere et removere, statuimus et ordinamus, quod nulla persona cuiuscumque generis aut sexus et cuiuscumque status conditionis et preheminentie existat, audeat vel presumat in dicta nostra venerabili Ecclesia Urbevetana vel in aliqua parte ipsius Ecclesie, aliqua tripudia sive ballamenta et ioca secularia et mundana facere, nec non mundanas cantilenas sive aliquos actus pertinentes ad mundana ioca facere dicere ordinare sive aliquo modo inducere aut mandare vel aliquo actu persuadere, quod talia ioca fiant in eadem Ecclesia. Et multo fortius inibemus hac nostra municipali lege perpetuo duratura omnibus et singulis instrionibus, ioculatoribus et ciarmatoribus, ne eorum spectacula, ioca et ciurmarias quoquo modo presumant in dicta Ecclesia vel in aliqua parte ipsius facere sive exercere aliquo tempore et sub aliquo quesito colore. Quos etiam instriones, ioculatores et ciarmatores presumentes in dicta nostra Ecclesia dictas eorum reprobas artes quomolibet peragere, volumus et ordinamus posse eicere per quemcumque de ipsa Ecclesia etiam invitos reicere et repellere, et resistentes cum contumelia dictam Ecclesiam exire compellere impune. Contrafacientes autem in predictis vel aliquo predictorum, pena centum librarum denariorum pro quolibet et qualibet vice feriantur de facto applicanda pro medietate Camere dicti Comunis Urbisveteris et pro quarta parte cuilibet denunctiatori, et pro reliqua quarta parte cuicumque offitiali Curie Urbevetane exigenti dictam penam sine aliquo processu [2].

[1] Il dì 4 e il dì 7 marzo 1421 il Vicepodestà Iacomo da Narni fece bandire ai Disciplinati di S. Maria e di S. Martino l'ordine contenuto in questo Capitolo. Furono pure bandite pubblicamente per la città le pene per coloro che trasgredissero ai capitoli susseguenti 58, 61 e 62. (Arch. dell'Op. *Rif.* 1421-1426, c. 28 t).

I disciplinati di San Martino fin dal 1403 avevano la cappella sottoposta al SS. Corporale (Ivi, c. 177).

[2] Meglio di questo capitolo dello Statuto e dei susseguenti si leggerà una deliberazione del 22 gennaio 1561 relativa al culto nella Cattedrale; e cioè: « Quod... deputentur

§ 57. — *De obsequiis defunctorum fiendis per ipsam Fabricam.*

Camerarius dicte Fabrice pro tempore existens faciat et fieri faciat celebrare obsequia defunctorum, qui reliquerunt anniversaria fieri per Camerarium dicte Fabrice pro eorum animabus annuatim iusta intentiones et dispositiones defuncti, temporibus debitis et deputatis de pecunia dicte Fabrice. Et pro hiis celebrandis obsequiis tantam pecuniam irroget et expendat, quantam defunctus reliquid et non ultra, hoc ordine servato circa ceram sive candelas cere expendendas; videlicet, quod omnibus et singulis sacerdotibus missas celebrantibus legendo in unoquoque osequio et unaquaque missa dentur due candele cere concremande super altare, ubi missa celebratur pro quolibet sacerdote, et nulla differentia fiat sive prerogativa inter eos quo ad hunc actum, salvo quod in missa cantando et super eius altare dentur et ponantur octo candele concremande in dicta missa. Intervenientibus vero clericis circa funus defuncti obsequio celebrando, quatuor candele dentur canonicis dicte Ecclesie pro quolibet eorum, et si interfuerit Archipresbiter sive Archidiaconus dicte Ecclesie sive Vicarius domini Episcopi Urbevetani habeant pro quolibet ipsorum duplum candelarum que dentur canonicis predictis. Ceteris autem aliis clericis in sacris ordinibus constitutis et stantibus in dicto obsequio circa ipsum funus dentur due candele tantum pro quolibet, nulla prerogativa habita inter eos. Aliis vero clericulis et scolaribus dictorum clericorum una tantum detur candela pro quolibet. Et omnes dicte candele sint in libra xxv vel plures, unus cereus concremandus super dicto funere proponatur et relinquatur eisdem clericis finito obsequio. Pecuniam autem deputatam et residuatam ultra expensas candelarum predictarum et cerei prefati Camerarius distribuat inter ipsos clericos et unicuique partem suam, prout tangit, dividat pro rata, aliqualem differentiam et prerogativam faciendo inter sacerdotes huiusmodi celebrantes missas plus merentes et alios clericos non celebrantes minus merentes, prout discretioni ipsius Camerarii visum fuerit convenire, et alias vel alio modo dicta obsequia non faciat neque fieri faciat dictus Camerarius.

duo cives, qui una cum Revm̃o et Illm̃o Cardinale Simoncello Episcopo huiusce nostre Ecclesie debeant diligenter operam dare quod dicta Ecclesia sit bene offitiata, et presbiteri habentes curam capellarum in dicta Ecclesia sicelebrare et celebrari facere debeant missas, ad quas sint obligati, tempore debito, ut cultus divinus sit preservatus et honoratus modo et ordine prout convenit, et Ecclesia ita celebris et honorata habeat suas partes correspondentes » (Arch. dell'Op. *Rif.* 1560-1571, c. 29 t). Fu poi impedito a canonici e beneficiati di ricevere cappellanie nella cattedrale, di celebrare nei dì feriali avanti l'ora quinta del giorno, nei festivi, avanti la quinta, e di dire più messe nella chiesa a un tempo medesimo, ma invece l'una appresso l'altra e gradatamente. Si vollero anche i canonicati conferiti a soli cittadini orvietani, accadendo dei forastieri frequenti le assenze per la residenza loro altrove. Finalmente a maggiore venerazione del Santissimo Sacramento dall'altare furono tolte le lampade e sostituite le facole di cera della durata di 24 ore continue (Ivi, c. 30 e segg). La grave spesa della cera fece poi ben presto ritornare all'olio (Ivi, c. 31 t).

§ 58. — *De pena proicientium lapides in Ecclesia Sancte Marie, et ponentium pelles seu lanam ante dictam Ecclesiam.*

Statuimus et ordinamus quod nulla persona masculus sive femina parvus vel magnus proiiciat aliquem lapidem ad muros schiectos nove Maioris Ecclesie beate Marie virginis de Urbeveteri. Contrafaciens solvat qualibet vice centum soldos denariorum: et si proiceret lapides seu percuteret cum aliqua alia re ad muros seu lapides muratos vel murandos in basamento, fenestris seu portis et pariete anteriori dicte Ecclesie vel in aliis portis, basamentis et fenestris ipsius Ecclesie vel in aliquo eorum vel aliter cum quacumque re fecerit predicta vel aliquid predictorum, solvat qualibet vice nomine pene decem libras denariorum. Et si propter talem proiectionem vel percussionem vel eius occaxione ruperit seu fregerit vel qualitercumque devastaverit aliquas fenestras vel figuram in totum vel in aliqua parte seu particula, solvat nomine pene vigintiquinque libras denariorum, et semper dampnum teneatur emendare in duplum. Et si proiecerit cum arcu ad palluctas vel cum balista cum iectulo infra muros vel ad tectum vel parietes dicte Ecclesie, solvat qualibet vice nomine pene quadraginta soldos et dampnum emendet in duplum. Et si persona proiciens vel faciens aliquid predictorum fuerit minor quatuordecim annis, maior tamen novem annorum, pater vel mater seu alii propinquiores consanguinei solvant nomine pene viginti soldos qualibet vice, et semper dampnum emendet in duplum. Et offitiales operarii Opere dicte Ecclesie et quilibet eorum possit facientes contra predicta vel aliquid predictorum expellere corrigere percutere et verberare sine aliqua pena. Et de predictis vel aliquid predictorum dominus Potestas et Capitaneus dicte Civitatis, qui pro tempore fuerit in sua Curia possit et debeat inquirere et investigare suo offitio et contrafacientes punire et condemnare in penis predictis. Et nichilominus quilibet possit de predictis et quolibet predictorum tanquam de publico crimine accusare et cum iuramento credatur cum uno teste bone fame. Quarum penarum et cuiuslibet earum quarta pars sit domini Potestatis et cuiuslibet alterius offitialis facientis dictam executionem: et alia quarta pars sit Comunis Urbisveteris et alia quarta accusatoris, et alia quarta pars Operis Sancte Marie.

Et nulla persona ponat vel ponere faciat ante parietem anteriorem predicte Ecclesie, nec in platea, que est ante dictam Ecclesiam vel ante parietem vel portas eiusdem Ecclesie vel prope eas ad decem passos aliquas pelles roffias seu lanas, nec faciat aliquam lorduram vel immunditiam, seu terram ponat vel proiciat, nec poni vel proici faciat. Et qui contra predicta vel aliquid predictorum fecerit, solvat nomine pene quadraginta soldos denariorum qualibet vice. Et quilibet possit dictas pelles et lanas atque roffias inde proicere incidere et devastare sine pena et contradictione ali-

cuius persone. Et quilibet possit contrafacientes accusare, et habeat medietatem pene, et credatur sacramento accusatoris et credentia teneatur eidem [1].

§ 59. — *De pena pingentium et pingi facientium in dicta Ecclesia sine licentia Camerarii et Superstitum.*

Item cum prefata Ecclesie Sancte Marie sit pulcerrime et decore construenda incepta, ut evidentissime apparet, quod quasi in orbe terrarum consimilis non reperitur, et in eadem Ecclesia non nulli pictores minus sollempniter pingentes in ipsa Ecclesia picturas et imagines sanctorum et sanctarum quam plurimas pinserunt et cotidie depingunt invalidas et defectuosas respectu rerum nobilium aliarum, que sunt ad decorem et pro decore dicte Ecclesie, et quasi sit in obprobrium omnibus civibus et aliis inspicientibus videre et respicere tam vitaperosas et opprobriosas picturas, idcirco statuimus et ordinamus, quod nulla persona, cuiuscumque status, conditionis et preheminentie existat, audeat vel presumat pingere, nec pingi facere in prefata Ecclesia Sancte Marie nec in aliqua parte ipsius Ecclesie aliquas picturas, figuras vel immagines absque expressa licentia Camerarii et quatuor Superstitum Operis et Fabrice sepedicte. Et qui contrafecerit in predictis, tam pictor depingens, quam etiam depingi faciens in penam vigintiquinque librarum denariorum auferendam de facto contrafacientibus per quemcumque offitialem dicte Civitatis et dicte Fabrice applicandam [2].

[1] Questo capitolo è tolto dallo Statuto del Comune. Il Consiglio lo aveva deliberato fin dal 1307.

[2] Ai 24 novembre 1422 si trova così deliberato: « Quod dictus Monaldus camerarius det et dare possit cuilibet postulanti licentiam pingendi et pingi faciendi ymmagines et figuras in dicta maiori Ecclesia per manus cuiusdam experti pictoris et magistri ipsius artis melioris et peritioris quam sit in dicta civitate ad eiusdem Camerarii conscientiam remictendo » (Arch. dell'Op., *Rif.* 1421-1426, c 62). Le prime pitture che si fecero dopo questa deliberazione sono le pitture di maestro Bartolomeo di Pietro, il quale si trova indicato come buono e sufficiente, cosicchè nel 1431 fu deliberato: « Quod magister Bartolomeus magistri Petri pictor de Urbeveteri possit et ei liceat pingere in maiori Ecclesia S. M. ad petitionem cuiuslibet de licentia Camerarii et Superstitum dicte Fabrice, actenta bonitate et sufficientia sui magisterii » (Ivi, *Rif.* 1431-1435, c. 7).

Curioso è il documento seguente che si trova nelle Riformanze dell'Opera dal 1443 al 1448. I Soprastanti criticano il Camarlingo per aver distrutte le pitture della cappella dell'Annunziata presso la porta del Coro per porvene altre: lo rimproverano acerbamente e gli impongono di sospendere il lavoro:

1448, die lune undecima februarii

« Convenientibus et in uno congregatis in camera nova dicte Fabrice Petro Iacobutii, Mariano Mey et Tomasso ser Butii et Bartholomeo Antonii Mactioli de Urbeveteri hon. Superstitibus dictorum Operis et Fabrice ex eorum proprio officio et auctoritate, sedentes in dicta camera coram dicto Iacobo Camerario predicto, primo et ante omnia unusquisque ipsorum per ordinem redarguerunt dictum Iacobum Cãm. quod tam inconsulte et absque licentia et deliberatione ipsorum processerit ad destruendum certas picturas positas in capella Annumptiate iuxta portam cori dicte Ecclesie pro novis picturis fiendis, et quare ex

§ 60. — *Quod pauperes et mendicantes non possint neque debeant stare intra cancellos etc.*

Pauperes mendicantes et quilibet elemosinam petentes quomolibet intra cancellos Maiestatis Tabule Ecclesie predicte prope portam existentis vel prope dictos cancellos vel prope cippum, in quo fiunt oblationes in subsidium dicte Fabrice vel prope banchum super quo venduntur candele ad minutum pro dicta Fabrice vel intra grates ferreas capellarum venerabilis Corporalis et capelle, que est illi obviam, non audeant vel presumant neque possint stare et elemosinas petere quoquo modo. Et licitum sit oblatis et alii laboratoribus laborantibus et existentibus in dicto Opere predictos pauperes vel huiusmodi mendicantes inde pellere et repellant omnino. Et si dicti pauperes vel quomolibet mendicantes rebelles essent alicui predictorum pellentium per dictos oblatos et operarios seu' existentes in dicto Opere capi, possint per personam et spentulari; et si opus fuerit, percuti leviter manu vacua vel cum baculo sine aliquo banno et pena. Et quod predicti percutientes sint oblati operarii vel existentes in dicto Opere, credatur sacramento Superstitum vel Camerario dicti Operis presentibus vel qui fuerint in futurum.

§ 61. — *De pena vendentium et ementium et negotiantium in dicta Ecclesia.*

Evangelica doctrina monemur ne in Ecclesia Dei negotiationes secularium quomolibet fiant, quos dominus noster Yhesus Xpus dum ageret in humanis eiecit in templo sancto eius. Quocirca statuimus et ordinamus quod nulla persona cuiuscumque sexus, conditionis, ordinis et preheminentie existat, audeat vel presumat in dicta nostra venerabili Ecclesia sive in aliqua parte sui vendere vel vendi facere aliquas res mundanas et seculares, vel emere seu emi facere, vel aliquas mercimonias aut negotiationes secularium contrahere vel facere; vel aliquas stationes mercimoniarum aut aliarum quarumcumque rerum ad secularium usus pertinentes, in quocumque genere et spetie in ipsa Ecclesia quomodolibet retinere causa vendendi sive emendi, ut prefertur. Et

suo solo consilio talem promptitudinem habuerit. Et subsequenter mandaverunt et preceperunt eodem ex omni ipsorum officio et auctoritate qualiter ipse Cam., ibidem presentialiter constitutus coram ipsis, non procedat aliquo modo ad aliquam prosequtionem pro dictis picturis et figuris fiendis absque expressa ipsorum licentia et auctoritate, et aliquam expensam ibidem non faciat, alias protestati fuerunt quod suis expensis faciet et solvet penam, secundum formam statutorum dictorum Operis et Fabrice. Item mandaverunt dicto Camerario quod ab expensis ordinariis et officialium et laborantium aliquam aliam expensam non presumant facere, sine ipsorum expressa licentia et auctoritate, sub dicta protestatione et pena, presente dicto Camerario » (Ivi, *Rif.* 1443-1448, c. 332t).

hoc locum habeat in rebus tantum mobilibus et manualibus. Et contrafaciens tam vendens quam emens sive retinens huiusmodi stazones penam incidat ipso facto centum librarum denariorum auferendam sine aliquo processu per quemlibet offitialem Curie Urbevetane et applicandam pro dimidia dicte Fabrice, pro quarta parte Camere Comunis Urbisveteris et pro alia quarta parte offitiali facienti executionem ipsius pene. Et insuper cuilibet liceat dictos vendentes et ementes et stationes retinentes de ipsa Ecclesia expellere et eicere etiam invitos compellere, ut exeant ipsam Ecclesiam, et res ipsas et mercimonias evertere et reicere de ipsa Ecclesia etiam cum contumelia, verbo et facto et impune. Et predicta banniantur per preconem Comunis Urbisveteris et dicte Fabrice publice in platea dicte Ecclesie.

§ 62. — *De pena vendentium et ementium super scalis dicte Ecclesie.*

Et licet scale dicte nostre venerabilis Ecclesie intra eius hedificia contineantur, ne per aliquos ignoranter aliquid inhonestum commictatur, volumus et ordinamus, quod super dictis scalis ipsius Ecclesie et in ipsis schalis seu in aliqua parte ipsarum scalarum, nemo vendat vel emat olera, poma, fructus, allea, cepas, linum, canapem, funes, vasa, caseos, hereas massaritias vel ferreas, cistas, canistros vel aliquas ligneas massaritias, et generaliter omnes merces ad penam decem librarum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice auferendam de facto per quemlibet offitialem dicte Civitatis et applicandam pro dimidia dicte Fabrice et pro quarta parte Comunis Urbisveteris. Et pro reliqua quarta parte offitiali facienti executionem. Preterea quilibet possit impune dictos vendentes et ementes et res predictas eicere et repellere, proicere et elevare de dictis schalis cum redargutione et aliquali contumelia. Et predicta banniantur publice per preconem dicte Fabrice in platea dicte Ecclesie.

§ 63. — *Cassatio ordinamenti de orfanis maritandis* [1].

Quamvis motu pio cives nonnulli Urbevetani curaverint ordinare et dedeliberari facere in Comuni, quod de pecunia et introitibus Fabrice sepedicte in quolibet semestre maritarentur cum traditione dotium alique orfane et miserabiles persone, quod in processu temporis visum est et cognitum experi-

[1] Con deliberazione del Consiglio del 24 febbraio 1417, fu deliberato dotare le orfane, secondo la domanda fattane dall'ufficio dell'Opera nei seguenti termini:

« Supplicatur humiliter et devote pro parte Camerarii et Superstitum Operis et Fabrice Sancte Marie maioris de Urbevetere ob devotionem populi et ex relictis et oblationibus factis, ipsa Ecclesia sit, ut apparet, mirabiliter hedificata; et nonnulle persone pauperes et miserabiles sepissime veniant tam pro subventione orfanorum, quam pro subventione sustentationis vite querant ab ipso Camerario et Superstitibus amore Dei et beate

mento ipsum ordinem ab eius intellectu non modicum exorbitare, quum predicta fiebant ad voluptates hominum et complacentias, non autem respiciebatur ad necessitates et opportunitates huiusmodi orfanarum, preterea commictebatur contra sive preter voluntates et dispositiones defunctorum relinquentium et concedentium dicte Fabrice pro edificatione et constructione ipsius venerabilis Ecclesie ob devotionem honorem et reverentiam Virginis gloriose matris Dei; et scriptum est in iure, quod voluntas dictorum disponentium pro lege servanda est, nec advertebatur quod voluntates et dispositiones dictorum relinquentium et concedentium ipsi Fabrice pervertebantur et in aliam causam quam ipsi elegerint convertebantur res et bona relicta et concessa Fabrice sepe dicte, et de pia causa per disponentes prefatos ordinata et relicta subtrahebatur pro alia causa non relicta et ordinata, et hec redundabant ad detrimentum ipsius Fabrice et Operis prefate Ecclesie, quocirca hiis respectibus et considerationibus volentes dictas voluntates et dispositiones decedentium et concedentium ad terminos earum reducere, ut non extendatur ulterius vel aliter quam ipsi disponentes et concedentes elegerint, et ne ipsi Fabrice et Operi subtrahatur sive diminuatur de substantia et facultate sibi relicta et concessa ad laudem et honorem omnipotentis Dei et virginis Marie matris eius et prefate Ecclesie sue sancte, tollimus et cassamus et ex toto removemus dictum ordinamentum, decretum sive statutum conditum et factum, ut predicitur, in Comune dicte Civitatis de ipsis orfanis maritandis, quas relinquimus devotis hominibus et personis expresse et specifice volentibus eis benefacere de eorum substantia.

Virginis Marie gloriose eis subveniri per viam elimosine in aliqua quantitate, et quamquam opus pium existat, tamen ipse Camerarius non audet nec potest cum deliberatione dictorum Superstitum pecuniam vel res dicte Fabrice in alio ponere vel expendere, nisi pro edificatione et conservatione Ecclesie predicte; et ad hoc ut ipsa beata Virgo huic civitati sit pia et auxiliatrix et pacem unionem et concordiam per intercessionem eiusdem apud suum filium postulet et exoret pro ipsa comunitate, et ut facta dicte Fabrice melius *etc.* et centuplum accipiat, iuxta evangelicam lectionem, quatenus Vestra Magnificentia dignetur per consilia oportuna providere, ordinare, deliberare et reformare, quod Camerarius dicte Fabrice presens et qui pro tempore fuerit et quilibet eorum possit valeat et debeat de pecunia dicte Fabrice dare et expendere pro orfanis maritandis vel aliis elemosinis largiendis miserabilibus et pauperrimis personis et summa egestate egentibus, cum deliberatione Superstitum dicte Fabrice usque in summam et quantitatem pro toto tempore sui offitii centum libr. den., ita tamen quod nulla affectio vel voluntas ipsum Camerarium vel Suprestites trahat vel inducat, set propria paupertas vel necessitas egentis de quibuscumque introitibus et quibuscumque rebus et quibuscumque consistant sive dampno et preiudicio Camerarii supradicti, et prout vere discretioni et caritate Camerarii et Suprestitum, qui pro tempore fuerunt dictorum Operis et Fabrice videbitur largiendam etc. »

Fu deliberato che i Conservatori e i Camarlinghi in questi casi di conferimenti dotali procedessero d'accordo fra loro, e che se le orfane morissero senza figli legittimi, la Fabbrica dovesse succedere alle medesime nelle somme loro elargite, in aumento e diminuzione della terza parte di dette somme, secondo la forma degli Statuti e degli ordinamenti del Comune di Orvieto (Arch. del Com. *Rif.* 1416-1417, c. 114, 115).

§ 64. — *Quod omnia statuta ultra presentia in dicta Fabrica sint cassa.*

Et ut alia statuta sive ordinamenta que ullis temporibus in preteritum fuerint sive quoquo modo apparere possent facta et condita quavis autoritate in dicto Opere et Fabrica sub quibuscumque tenoribus et formis forte repugnantia presentibus statutis et ordinamentis aut inutilia et superflue, vel quovismodo appareant facta in quibuscumque voluminibus scripta et notata non allegentur per aliquem sive per aliquos neque ipsis vel aliquo ipsorum uti possint, vel super eis aliqua disputatio sive contentio aut contrarietas vel dubietas oriri possit, cassamus, tollimus et annullamus et iuris omnibus evacuamus omnia alia statuta, ordinamenta, reformationes et decreta in preteritum facta et que quomolibet apparerint fore condita per quemcumque autoritatem et potestatem sub quibuscumque formis et tenoribus et in quibuscumque voluminibus notata et registrata, que volumus et deliberamus tolli removeri et deleri de dicta Fabrica et de quibuscumque aliis locis, in quibus reperirentur, tanquam nullius efficacie vel valoris, et presentia statuta et ordinamenta vim habere et optinere roboris firmitatem, salvis tamen et reservatis omnibus et singulis aliis statutis ordinibus et reformationibus et decretis factis et conditis quovis tempore per dictum Comune Urbevetanum et per Cives seculares ipsius Comunis tantum in favorem comodum et augumentum dicte Fabrice dummodo non repugnent supradictis statutis et ordidinibus sive alicui ipsorum vel in aliqua parte eorumdem, et dummodo non habeant derogare apostolice bulle, ut supra, concesse populo et Comuni Urbevetano, neque habeant contrariari deliberationi, ut supra, facte per dictum Comune quoquomodo, nec habeant summictere dictam Fabricam et eius regimen et gubernaculum alicui persone Ecclesiastice cuiusvis dignitatis, gradus, preheminentie et ordinis existat. Que quidem ubicumque et quomodocumque apparentia in contrarium premissorum superius declaratorum tollimus, cassamus et annullamus, ut superius est expressum.

Die vigesimo secundo mensis decembris eiusdem anni Domini prescripti, indictione XIII, conclusa et completa fuerunt supradicta statuta et ordinamenta per supradictos prudentes et circumspectos viros ser Lutium ser Bernardini ser Franciscum ser Thei, Guilielmus Iohannis et Franciscum Butii Misini Cives Urbevetanos statuentes prefatos ex commissione et auctoritate, ut supra, eis concessa per Comune Urbevetanum, ex deliberatione Generalis Consilii Balie populi dicte Civitatis electos et nominatos, tempore magnificorum virorum Nicolai Nerii de Mealla, Francisci Bartholomei de Chiaravallensibus Civ: Urbevet:, Iacobi Iacobutii de Magaloctis et Bartho-

lomei Mattei tunc Conservatorum pacis, et consignata et presentata fuerunt magnificis viris Benedicto Monaldi Fascioli, ser Monaldo Nisii, ser Catalano Petri et Nerio Manfredi presentibus Conservatoribus Urbevetano populo presidentibus, in palatio dicti Consilii solite residentie dictorum dominorum Conservatorum, presentibus Petro Thomassutii mercatore tunc Camerario dicte Fabrice, Monaldo Iohannis domini Nicole, domino Crescimbene ser Angeli et ser Baptista ser Iohannis testibus ad predicta vocatis et rogatis, qui domini Conservatores in dicto palatio residentes dicta statuta et ordinamenta, ut supra condita, receperunt et acceptaverunt et deinde assignaverunt pro lege servanda prefato Petro Camerario dicte Fabrice, ut apud dictam Fabricam perpetuo resideant et observentur et executioni mandentur in omnibus et per omnia, iuxta formam et tenorem et ritum dictorum statutorum et ordinamentorum, rogantes me Iohannem cancellarium infrascriptum ut de ipsorum statutorum et ordinamentorum conclusione, compilatione, acceptatione et consignatione et aliis predictis publicam conficerem scripturam.

Post predicta ante presentiam magnifici principis Agapiti de Columna Locumtenentis pro Sancta Romana Ecclesia et Sanctissimo in Xpo patre et domino nostro domino Martino divina providentia pp. quinto in Civitate Urbevetana eiusque comitatu, fortia et districtu magnifici et circumspecti viri ser Monaldus Nisii, Benedictus Monaldi Fascioli, ser Catalanus Petri et Nerius Manfredi Cives Urbevetani tunc Conservatores pacis Urbevetano populo presidentes personaliter accedentes postulaverunt suprascripta statuta et ordinamenta facta et condita pro reformatione, favore et comodo dicte Fabrice per ipsum dominum Locumtenentem approbari et confirmari, ut in forma.

Qui dominus Locumtenens petitioni dictorum dominorum Conservatorum annuens tanquam iuste, consideransque fore facta pro pia et laudabili causa ad reverentiam et honorem omnipotentis Dei et eius Genitricis Virginis Marie et pro edificatione eiusdem sancti templi, pia consideratione motus, et ex omni eius auctoritate, ipsa dicta statuta et ordinamenta in qualibet parte ipsorum confirmavit, approbavit et validavit, et in omnibus partibus suis ipsa dicta statuta et ordinamenta roboravit et voluit et declaravit ab omnibus, prout iacent, inviolabiliter observari.

Et ego Iohannes Sassi de Pileo publicus imperiali auctoritate Notarius et iudex ordinarius et nunc Cancellarius et notarius Reformationum Comunis dicte Civitatis omnibus et singulis supradictis dum sic agerentur, interfui et rogatus scripsi et publicavi, meumque signum consuetum apposui ad fidem omnium premissorum.

FINE DELLO STATUTO

II.

CAPITOLI DELL'ANNO 1553

I.

Capitoli de l'offitio del Camerlengo della fabrica.

1. Ordinorno et statuirno che l'offitio del detto cam:° sia et esser debbia annale da incominciarsi dal primo giorno di Gennaro *1554* et come seguita da finirsi con sal.° prouisione et emolumenti soliti et consueti. Qual sal.° non lo possa nè deba hauere si non con mandato in scrittis di d[i]. soprastanti indirizati al suo cassiere, quale habi da essere sottoscritto da tutti o da la magior parte et ch'habi da astenerse d'ogni altro emolumento sotto pena di dupplicata restitutione ad detta fabrica de infamia perpetua, priuatione de offitio et non solo del predetto, ma d'ogni altro offitio publico de la città nostra et de piu di scudi cinquanta da aplicarsi per la metà alla Fabrica predetta un quarto all'executore et l'altro quarto all'Accusatore et nel detto offitio il sudetto cam.° non possa in modo alcuno esser confirmato et uacando el Camorlengo per morte naturale et ciuile il cassiere sia obligato far far prouisione di nuouo cam.° fra un mese, altrimente se intenda casso et uacare l'offitio del detto cassiere.

2. Statuirno che li detti Camerlenghi et ciaschuno de essi quale per li tempi sirà habia et debia resedere tre dì della settimana nell'Audientia pub:[a] dela fabrica cioè il lunedì mercordi et sabato almeno; i quali dì s'intendino Iuridici et in le predette rendere ragione alli uassalli et lauoratori di detta fabrica et intimare tale ordine ali predetti lavoratori et uassalli acciò si possi ragioneuolmente gouernare et caso che detto cam.° fusse assente dala città per causa di detta fabrica o per altra ragionevole o uer fusse grauato d'jnfermità chê alhora in quel caso il cassier habia et debia resedere rendere ragione et far tutte le altre cose necessarie et conueniente a detto offitio et cessante l'impedimento di detto cam:° deba fare integramente l'offitio suo.

3. Ordinorno anchora che il detto cam:° sia tenuto et obligato revedere almeno una uolta il mese la sacristia et di tutte le robbe che ui si trouino farne inuent°. publico et mese per mese o almeno tre uolte l'ano recontrarlo con il sacrestano et trouandolo in alcuna parte defectiuo et che le robbe mancassero che subito possa et debba licentiar il sudetto sacrestano et procurare appresso Monsig: et suo Vicario che sia carcerato et forzato pagare il ualore del doppio et di più di quello ch'il detto Cam.° conuerrà per

istrumento con il sudetto sacrestano quale strettamente sia obligato a render conto di sè ogni uolta sirà recercato.

4. Item che il detto cam.° sia tenuto et obligato tenere detta sacrestia et chiesa con buona cura et diligenza et finita di cera et di ministri secondo el solito a ció si tenghi con la debita delicatura et de più hauere occhio alli cappellani della fabrica ch'alli debiti tempi et hore dichino le messe, et personalmente serueno, et non per sostituto, et che li detti Cam. non possino in modo alcuno habilitare detti cappellani et concederlo a seruitio di qual si uoglia persona sotto pena del suo salario et non di meno li detti cappellani siano priuati del offitio dela cappellania anchora che con licentia del ditto Cam:° et de diece scudi, qual pena debiano promettere detti cappellani pagare et darne sicurtà nel tempo che sirano assunti, et che almeno dui volte l'anno habi da fare reuedere et resarcire i tetti di detta chiesa.

5. Item ordinorno che il detto Cam:° habi et deba hauere quattro soprastanti, secondo l'ordine di quali habia et debia desponere di tutti et singoli entrate di detta fabrica et fare ogni prouisione, tanto per il culto diuino quanto per ogni altra cosa gli sirà da quelli ordinato et tutto quello ordinato al suo cassiere si spenda sicundo il decreto fatto dai soprastanti gli si debba far buono com legitimamente et ingiustamente factj et sia obligato a rendere conto ad ogni requisitione deli sudetti soprastanti.

6. Item ordinorno chel detto cam:° habi da auere un ministro, quale si deba chiamare cassiere o computista, al quale possa comettere ed ordinare quanto giudicherà necessario et expediente ad benefitio del culto diuino et dele altre ordinarie facende et medesimamente ordinarli tutto quello harà da spendere. Però per suo mandato scritto et sottoscritto di sua mano et sigillato con suo sigillo et quello che talmente sirà pagato et fatto s'intenda legittimamente disposto et exeguito et altramente facendo caschi in pena di priuatione d'offitio.

7. Item statuirno che detto cam:° debia fare un libro grosso intitulato memoriale dela fabrica, nel quale habia et debia scriuere o far scriuere tutte et singule possessione, tenute, tanto siluate come uignate, pratiue, oliuate, case, botteghe, molini et altre cose spettante et pertinente ad detta fabrica, con li confini et mesure, vocaboli, luoghi delle cose predette a ciò s'habi perpetua memoria et fermeza dei beni dela fabrica et più certeza dell'entrate de essa et che il deputato ad fare il sumario dele scritture dela fabrica sia obligato andare a pigliare il possesso di tutti i beni de la fabrica et farne istrumento.

8. Ordinorno che detto cam:° sia tenuto et obligato fare un altro libro intitulato libro di conti doue debia scrivere et anotare in debito et credito tutto quello ch'in nome suo peruenisse alle mani del detto cassiere, et similmente sicundo l'ordine predetto si spendesse et tener conto di tutti mandati qual facessi, et altrimente facendo per ciaschuna uolta contrafarà, caschi in pena di diece scudi da aplicarsi come di sopra et di più sia tenuto alla restitutione del doppio.

9. Item ordinorno che il detto cam:° sia tenuto et obligato conmettere al cassiere che ciaschun mese li debia dar in mano la notula de tutti i debitori et creditori de la fabrica acciò opportunamente si possi prouedere a quanto per tal causa gli conuiene et fare inventario de tutte et singule scritture di detta fabrica et con licentia di soprastanti elegere una persona idonea quale habia ad fare detto repertorio et insumma si scriua tutto quello in dette scritture si contiene a benefitio di detta fabrica acciò brieuemente in ogni tempo si possino sapere le ragioni di detta fabrica et che hauesse uerso gli anime di quelli che hauessero lassato alcun bene, prouedendo sopra ciò, a quanto ragioneuolmente detta fabrica è tenuta, et tal cam:° et soprastanti possino dare quel salario gli parrà conueniente a quello che tale scritture trouerà et ne farà repertorio et summario.

10. Item statuirno che il detto cam:° debba osseruare tutte et singule ordinationi capitoli leggi et decreti fatti da soprastanti et Numero magiori di detta fabrica, li quali s'habino da far scriuere doue sirano descritti tutti li p.ti capitoli in uno libretto in carta pecora legato in tauole con catena di ferro et si debia tenere nell'Audienza quale sia obligato nel principio di detto suo offitio leggerlo acciò delle cose quale in quello si contiene non ne possi pretendere ignoranza et essendo in colpa di non leggerlo, non di meno sia tenuto magiormente a tutto quello in detto libro et sui capitoli si contiene, li qual tutti capitoli ordini et decreti fatti il presente nuouo capitolo s'intendino et siano confirmati et approuati.

11. Item che il detto Cam:° sia tenuto et obligato nel fine del suo offitio per dieci dì hauer reso conto di tutti et singuli cose administrate et restituire tutto quello in sua mano canonicamente si trouassi, non derogando però alla dupplicata restitutione delle cose et robbe che iustamente ali sua mano fussero peruenuti et ale pene incurse si come di sopra neli precedenti capitoli.

12. Item ordinorno che nel principio dell'offitio suo detto Cam.° sia tenuto et obligato farse dare il libro del suo antecessore et cassiere in termine di due giorni et usare sopra de ciò ogni deligentia e non uolendolo dare sia obligato ragunare il Numero grande et in quello exporre la diligentia usata et la retinenza delle predetti; qual libro essendoli peruenuto alle mani nel tempo predetto sia tenuto et obligato hauerlo consignato nelle mani di reueditori et usar diligenza sia reuisto nella fabrica come è solito, sotto pena di perdita del suo offitio et di X scudi d'applicarsi come di sopre.

13. Item ordinorno ch'il suddetto Cam:° subito che li uerranno ale mani l'entrate rendite et prouenti di detta fabrica li debba hauer consignate in mano del suo cassiere et tale consignatione notarla al suo libro facendo debitore il detto cassiere all'incontro del suo credito mercantilmente.

14. Item ordinorno acciò che facilmente si possino esseguire le faccende di detta fabrica et con maggiore efficacia et obligatione habino da seruir quelli, li quali sirano ordinati a tal effetto che oltre quella mercede aquisterano apresso Idio chel Cam.° di detta fabrica per mostrare gratitudine di benefitii receuuti et dare animo al continuo seruitio, sia tenuto et obligato oltre il solito

et ordinario spender in la festa de s:ta Maria candeloro dare a ciaschun delli predetti una facola di cera bianca di peso di libre due l'una con arme del opra e particolarmente di quel soprastante a chi si manda et alla pasqua capretti dua per ciaschuno et che li detti soprastanti nel resto si remetteno al perpetuo dono quale da Dio potrà sperare.

II.

Del offitio del Cassiere de la fabrica.

1. Ordinorno et statuirno che l'offitio del cassiere et computista de la fabrica duri et durar debia per uno anno, cominciando dal di sirà extratto et come seguita da finirsi, et cussì durante tutto el tempo del suo Cam:° et habia et haver debia per suo salario ducati vinticinque da pagarsi mese per mese con m.to del Cam.° et soprastanti sigillato et scritto per mano del detto Cam.° et sottoscritto per mano de li prefati soprastanti.

2. Item ordinorno che il detto cassiere debia havere una stantia de la fabrica, dove habia da tenere sua cassa conti e libri, et lì scrivere tutto quello li conviene per essegutione dell'offitio suo, et che debba in assentia del Cam.° resedere tre dì de la settimana, cioè lunedì mercordì et sabato sì come in nel capitolo d'esso Cam:° si contiene et per causa, come in quello, sotto pena di ducati dui per ciascheduna volta contrafacessi da aplicarsi per una meza parte alla detta fabrica, un quarto all'accusatore et un quarto all'executore.

3. Item ordinorno che 'l detto cassiere o computista habia et debia essequire tutto quello li sirà ordinato dal Cam:° et pagare per mandato scritto et sottoscritto dal detto Cam.° et sigillato con suo sigillo, et cossì pagando et esseguendo s'intenda legitimamente pagato et esseguito, et altrimenti facendo caschi in pena di dieci scudi d'applicarsi come di sopra.

4. Item statuirno et ordinorno che 'l detto cassiere o computista sia tenuto et obligato nel principio del suo offitio nelle mani del S.re Governatore giurare, et giurando promettere di bene et fidelmente esercitare il suo offitio et rendere conto delle cose administrate in termine di X giorni finito el suo offitio et restituire tutto quello nelle sua mano si trovassi et dar deposito et sicurtà de esseguire le cose predette, et inoltre pagare trecento duc.ti tutte le volte si trovassi non haver bene et fidelmente resi i suoi conti da applicarsi sicome nel'istrumento si converrà con detto Cam.° et render tutti i libri tanto fatti da lui, quanto altri libri et scritture che a detta fabrica appartenessero.

5. Item ordinorno che detto computista et cassiere habia da fare un libro chiamato il Giornale, dove giornalmente habia da scrivere tutte le faccende et actioni che li passeranno per le mani et intrata et uscita, et poi deba fare un libro chiamato il quinternuccio longo, dove se habi da notare et

scrivere tutto il minuto et cose straordinarie, et doppo habia ad fare un libro intitolato libro grosso, dove si scriva tutta l'entrata et uscita et conto di cassa, il quale libro grosso s'habi da spogliare il giornale et quinternuccio in quelle partite che ditto quinternuccio non fussi spogliato dal giornale, secondo lo stil mercantile.

6. Item ordinorno che il detto cassiere o computista ciaschun mese debia dare in mano del Cam.° la notula di tutti i debitori et creditori de la fabrica et tenere ricordato al detto Cam.° giornalmente tutte le faccende occurrente a ciò opp.te detto Cam.° possi provedere a quanto per tal causa gli conviene.

7. Item ordinorno che tutte et singole entrate di detta fabrica, come grani, vini, orzi, biade, danari et tutte entrate da consignarseli dal Cam.° predetto o suo ministro et quelle da scrivere et anotare li suoi l[i], et renderne conto, sì come di sopra et restituire tutto quello che in sua mani si trovasse, segondo la forma di precedenti capitoli, talmente che il Cam.° non possa tenere più di dua dì in mano che non habi consignati al suo cassiere. *Vincti, duabus fabis albis non obstantibus.*

III.

Del offitio de' soprastanti de la fabrica.

1. Ordinorno et statuirno che l'offitio di ciaschuno soprastante sia annuale et nel principio del offitio giurino et giurar debino in mano de Mons[re]. R[mo]. Governatore di bene et caritativamente essercitare l'officio loro sotto la pena de la indignatione di Dio et raunarsi ne la audienza pub.[ca] de la fabrica almeno una volta il mese per disporre, ordinare et esseguire quanto giustamente conosceranno essere espediente, utile et necessario per detto luogo, et questo non solo faccino et esseguischino in quello li sarà proposto dal Cam.°, ma ancora per sè medesimi siano tenuti et obligati proporre, ordinare, stabilire et esseguire a benefitio et utile di detta fabrica a tale che sempre tra loro s'intenda essere la proposta della utilità di tal luogo pio, et di più che possino et debiano astrengere tanto il Cam:° quanto il detto cassiere o computista a mostrare i libri et conti di ciascun di loro, secondo giudicheranno essere espediente, et questo acciò li predetti Cam:° et cassiere habino da stare in continuo timore di tale revedimento et per questo tenere tutte l'entrate et uscite pronti et denari in cassa, essendovene, ad ogni requisitione, et non tenerli spesi in particolare facende et negotii loro, et questo siano tenuti farlo almeno quattro o sei volte l'anno a l'improviso, caschando in l'indignatione preditta tutte le volte che in contrario facessero et advisassino li sudetti Cam:° et cassiere.

2. Item ordinorno et statuirno che li detti soprastanti siano tenuti et obligati oltre l'una volta il mese ragunarsi, ma tutte le volte che siranno re-

cercati dal detto Cam:º per le necessità et facende di detta fabrica, et far sì et in tal modo che tutte le actione di quella passino opportunatamente et senza danno et preiuditio secondo il poter loro di detta fabrica sotto la pena preditta.

3. Item ordinorno che li detti soprastanti possino et debiano trovando il Cam:º o cassiere in alcuna fraude o dolo farle astrìngerli alle pene, delle quale appareno sopra ne i capitoli, tanto sotto la rubrica del offitio del Cam.º come in quella del offitio del cassiere, et che ad istanza de li predetti ciaschun giudice et officiale possa esseguire però con un mandato in scrittis fatto et sottoscritto da li medesimi.

4. Item ordinorno et statuirno che li nuovi soprastanti insieme con lo Camerlengo habino et debiano revedere tutti et singuli conti et libri fatti tanto dal precedente Cam.º et cassiere, come ogn'altra scrittura et in termine d'otto giorni calculare et il calculo scrivere et notificare al detto Cam:º et cassiere, et per fare tal cosa habino et havere debiano Julii sei per ciascuno soprastante et Cam.º, et caso che per li tempi fussi alcun computista in Orvieto forastieri lo debano chiamare a tale revedimento et calculo da darsi con provisione che da loro sirà statuito et ordinato, et non essendovi forastiero, parendoli expediente di chiamare un altro de la città con sal.º quanto li parerà, imperò che sia manco di quello dessero al forastieri, et in evento che alcuno di soprastanti non intervenisse et durassi fatiga in tale revedimento et calculo con questo imperò che non possino essere mancho di tre a rivedere detti conti, li quali revedimenti et conti non facendosi et essendo negligenti a fare detti conti caschino in pena di duc.ti vinticinque per ciascheduno et non di meno siano forzati dal superiore a revedere detti conti sotto quelle pene in quei tempi che al superiore parerà.

5. Item ordinorno che tutti et singoli persone, quali siranno eletti dal presente bussolo vinti et ottenuti debiano havere accettato il loro offitio sotto pena di quindici scudi d'applicarsi per la metà a quel cittadino pigliassi l'offitio in luogo suo, un quarto alli soprastanti et l'altro quarto all'essequtore.

FINE DEI CAPITOLI

III.

REGOLAMENTO ORGANICO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI ORVIETO

Seduta straordinaria in data 1 Luglio 1864.

Regnando Sua M. Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

D'ordine della Giunta Municipale a mente dell'art. 90 della Legge Comunale e Provinciale 23 ottobre 1859 si è convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio oggi giorno di Venerdì 1 Luglio 1864 alle ore 5 1/2 pomeridiane, previa regolare invitazione a termini degli Art. 76 e 77 della legge stessa.

Fatto l'appello nominale risultarono

Intervenuti:

1 Ravizza Giuseppe, Sindaco
2 Piccolomini Conte Tommaso, Ass.
3 Ravizza Giulio, Ass. Suppl.
4 Pollidori Pollidoro, id.
5 Viti Conte Carlo, Consigliere
6 Valentini Avv. Costanzo, id.
7 Fumi D. Antonio, id.
8 Franci Carlo, id.
9 Malvolti Antonio, id.
10 Buccolini G. Antonio, id.
11 Faina Claudio, id.
12 Felici Sebastiano, id.

Mancanti:

1 Bucciosanti Giuseppe, Consigliere
2 Luzi Enrico, id.
3 Bracci Giacomo, id.
4 Barduagni Luigi, id.
5 Pallucco Francesco, id.
6 Orsini Paolo, id.
7 Montini Nicola, id.
8 Medori Nicola, id.
9 Canini Andrea, id.
10 Ricchi Luigi Antonio, id.
11 Petrangeli Agostino, id.
12 Vaggi Nazzareno, id.
13 Ottaviani Francesco, id.
14 Mazzocchi Leandro, id.
15 Salvatori Domenico, id.
16 Viti March. Annibale, id.
17 Gaddi Giuseppe, id.

Trovatosi che il numero dei presenti è legale, giusta il portato dell'art. 86 della legge sudd. per essere la seconda convocazione, il sig. Giuseppe Ravizza Sindaco ha assunto la presidenza, ed aperta la seduta, domanda al Consiglio se vuole che la seduta stessa debba essere privata; o pubblica ed all'unanimità venne dichiarata pubblica.

Il Presidente comunica. — Piacque alle SS. LL. Illme eleggere, nella quarta tornata della pross. pass. sessione di primavera in data 10 Maggio 1864, una Commissione Municipale per compilare un regolamento organico per l'Amministrazione della R. Fabbrica di S. Maria della Stella di questa città. Avendo dessa esaurito quanto le venne affidato, presenta oggi il risultato delle sue operazioni coi seguenti articoli.

Art. 1. Il Comune proprietario del Duomo esercita l'Amministrazione per mezzo dì una Commissione dal medesimo delegata.

Art. 2. Questa Commissione è formata di un Presidente, di N. 4 Consiglieri e due supplenti scelti dal Consiglio Municipale.

Art. 3. Il Presidente viene eletto dal Consiglio, e deve avere le due qualifiche di elettore politico ed amministrativo.

Art. 4. La Commissione ha un Cassiere da eleggersi dal Consiglio e richiedesi che presti un'ipoteca o garanzia da riconoscersi idonea dal pubblico Consiglio.

Art. 5. La medesima viene assistita da un Consultore legale, il quale è scelto dal Presidente d'accordo colla Commissione.

Art. 6. Il Presidente rimane in carica durante il tempo di quattro anni: la Commissione viene rinnovata la metà in ogni biennio coll'estrazione a sorte nel primo biennio; tanto il Presidente quanto la Commissione possono essere rieletti.

Art. 7. La Commissione dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, veglia al regolare andamento dell'Opera e provvede agli atti di semplice amministrazione.

Art. 8. La medesima sarà tenuta di presentare in ogni anno per l'approvazione, e precisamente nella sessione di autunno, il preventivo dell'amministrazione dell'anno futuro al Consiglio Municipale.

Art. 9. Nel preventivo si dovranno distinguere le spese che procedono da titoli autentici e che non sono soggette a variazioni da quelle che sono state introdotte delle passate gestioni e che possono essere soggette a provvide modificazioni.

Art. 10. Dovrà la Commissione egualmente presentare il consuntivo al Consiglio Municipale non più tardi del mese di marzo di ciascun anno per l'approvazione.

Art. 11. Il più anziano della Commissione rappresenta il Presidente se questi si troverà assente od impedito.

Art. 12. In caso di urgenza la Commissione prende le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio Comunale e dovrà redigerne apposito verbale per renderne conto al pubblico Consiglio.

Art. 13. L'urgenza dovrà riconoscersi e votarsi dalla Commissione a maggioranza assoluta.

Art. 14. La Commissione delibera a maggioranza di voti; le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 15. Appartiene alla Commissione:

I. Il deliberare le spese causali occorrenti nel corso dell'anno entro i limiti accordati in bilancio.

II. Determinare le condizioni dei contratti in conformità delle proprie deliberazioni e di quelle del Consiglio Comunale.

III. Assistere agli incanti occorrenti nell'interesse dell'amministrazione, e ne stipula i contratti.

IV. Fare infine tutti gli atti conservatori dei diritti dell'Opera suddetta.

Art. 16. Il di lei presidente rappresenta l'Opera in giudizio, sia egli attore o convenuto.

Art. 17. La Commissione amministratrice di detta Opera nomina sospende o licenzia i salariati di quella, senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli la sua azione o quella della Commissione che le succederà. A questa è riserbato il diritto di applicare la temporanea sospensione anche agli stipendiati dell'Opera.

Art. 18. Eletta che sarà la Commissione amministratrice suddetta, a di lei cura verrà redatto un regolamento interno per il migliore andamento dell'amministrazione per essere quindi approvato dal Consiglio.

Art. 19. Indipendentemente dell'attuale regolamento organico per l'amministrazione dell'Opera di santa Maria della Stella, il Municipio dichiara di voler mantenuti ed a sè riservati tutti quei diritti di proprietà, azioni e giurisdizioni del medesimo in ogni tempo esercitati nel Duomo, suoi beni ed annessi alla predetta amministrazione.

Firmati: La Commissione — Piccolomini Conte Tommaso — Viti Conte Carlo — Pollidoro Pollidori — Fumi D. Antonio.

Data lettura del regolamento di cui sopra venne sottoposto, articolo per articolo, all'esperimento dei voti per alzata e seduta.

Tutti gli articoli furono approvati all'unanimità.

Letto il presente verbale ad alta e intelligibile voce, venne approvato da tutta l'adunanza, e firmato dal Presidente, dal membro Anziano, e da me sottoscritto Segretario in conformità dell'Art. 213 della ricordata Legge.

Il Presidente
F.to Giuseppe Ravizza

Il Membro Anziano
F.to Tommaso Conte Piccolomini

Il Segretario
F.to Cesare Calabresi

Certificato di pubblicazione.

Dietro relazione dell'inserviente comunale Pietro Grassini, certifico io infrascritto Segretario, che il presente verbale è stato pubblicato ed affisso all'albo pretorio di questo Comune nel giorno di sabato in presenza di molte persone.

In fede ecc.

Orvieto li 10 Luglio 1864.

Il Segretario Comunale
F.to Cesare Calabresi.

Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
F.to Cesare Calabresi.

IV.

R. DECRETO DI RIFORMA DEL REGOLAMENTO DELL'OPERA

VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

Visto il progetto di regolamento per l'amministrazione del Duomo di Orvieto deliberato da quel Consiglio Comunale in seduta del giorno 1 luglio 1864:

Visto l'altro progetto di regolamento per la stessa materia stato proposto dal Sotto Prefetto del Circondario colle modificazioni indottevi dal Prefetto della Provincia dell'Umbria in Consiglio di Prefettura:

Visto il parere del Consiglio di Stato dato in adunanza del 1 decembre 1865:

Visto l'articolo 82 della vigente legge Comunale e Provinciale:

Sulla proposizione del Guardasigilli Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Amministrazione dell'Opera di Santa Maria della Stella, ossia del Duomo di Orvieto, è affidata ad una Deputazione composta di un Presidente, di quattro Consiglieri e di due Supplenti.

Articolo 2.

Il Presidente è nominato da Noi sulla proposta del Ministro dei Culti, e dura in ufficio quattro anni.

I Consiglieri e supplenti sono eletti dal consiglio Comunale di Orvieto e stanno pure in ufficio quattro anni.

La Deputazione però quanto ai Consiglieri e supplenti si rinnova per metà ogni biennio. Al fine del primo biennio la scadenza di due Consiglieri e di un Supplente sarà determinata dalla sorte.

Tanto il Presidente, quanto i Consiglieri e supplenti possono essere riconfermati.

Articolo 3.

Possono essere nominati a far parte della Deputazione tutti quelli che possono essere eletti Consiglieri Comunali.

Cessa dal far parte della Deputazione chiunque incorra in uno degli impedimenti per cui si perde la qualità di Consiglieri Comunali. In questo caso, come altresì in quello di decesso, dimissione o scioglimento della Deputazione, si provvederà a mente dell'art. 2 al rimpiazzo dei membri mancanti ed alla ricostituzione della Deputazione.

Articolo 4.

La Deputazione può essere disciolta per decreto reale emanato sulla proposta del Ministro de' Culti, previo il parere del Consiglio di Stato.

Della medesima maniera possono essere singolarmente revocati dall'ufficio i membri della Deputazione.

Articolo 5.

La Deputazione delibera a maggioranza di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno tre dei membri che la compongono. In caso di parità di voti, è preponderante quello del Presidente dell'adunanza. I supplenti non prendono parte alle deliberazioni salvo in mancanza dei Consiglieri effettivi.

Articolo 6.

Il più anziano dei Consiglieri, e ad eguale anzianità il più vecchio, rappresenta il Presidente, se questi si troverà assente od impedito.

Articolo 7.

Il Presidente della Deputazione rappresenta l'Opera in giudizio, sia dessa attrice o convenuta: spetta ad esso il fare tutti gli atti conservatori dei diritti dell'Opera.

Spetta pure ad esso il curare l'esecuzione di tutte le deliberazioni della Deputazione e del Consiglio Comunale concernenti l'Opera, purchè siano muniti, ove occorra, della opportuna approvazione.

Articolo 8.

Appartiene alla Deputazione:

1. Il deliberare le spese causali occorrenti nel corso dell'anno entro i limiti del credito stanziato all'uopo in bilancio.

2. Il deliberare le condizioni dei contratti in conformità delle proprie deliberazioni o di quelle del Consiglio Comunale.

3. L'assistere agli incanti occorrenti nell'interesse dell'amministrazione e stipulare i contratti.

4. Il nominare, sospendere e licenziare i salariati dell'Opera senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli la sua azione a quella della Deputazione che le succederà.

5. Il vegliare infine al regolare andamento dell'Opera e provvedervi cogli atti di semplice amministrazione.

Articolo 9.

La Deputazione è tenuta di presentare ogni anno alle deliberazioni del Consiglio Comunale e precisamente nella sessione di autunno il bilancio per l'amministrazione dell'anno venturo.

Articolo 10.

Dovrà ugualmente la deputazione sottoporre alle deliberazioni del Consiglio Comunale non più tardi del mese di marzo il conto consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 11.

Parimenti qualunque proposta intenda fare la Deputazione che venga ad eccedere i limiti di una ordinaria amministrazione dovrà essere trasmessa al Consiglio Comunale per le sue deliberazioni.

Articolo 12.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale di cui è menzione negli articoli 9, 10, 11 non sono eseguibili prima che siano approvate dal Prefetto ovvero dal Ministero dei Culti in esito a ricorso.

Articolo 13.

L'applicazione della somma stanziata in bilancio per le spese di culto sarà lasciata alla libera disposizione del Capitolo con obbligo tuttavia di dettagliato resoconto.

Articolo 14.

La Deputazione dovrà compilare un inventario

1. di tutti i beni mobili ed immobili di ragione del tempio;
2. di tutti gli effetti preziosi, arredi ed altri oggetti appartenenti alla Chiesa;
3. di tutti i documenti che costituiscono l'archivio della Fabbrica.

Articolo 15.

Di questo inventario, che dovrà essere verificate dal Sindaco e dal Sotto Prefetto, una copia sarà deposta e custodita nell'archivio comunale, ed un'altra nell'archivio della Sottoprefettura.

Articolo 16.

Sempre quando occorra qualche variazione nella consistenza delle cose di ragione dell'Opera, si faranno le corrispondenti annotazioni sull'inventario, e conformi comunicazioni al Municipio ed alla Sottoprefettura.

Gli inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di Presidente della Deputazione.

Articolo 17.

Una speciale commissione sarà nominata dal Prefetto della Provincia, composta di un architetto, di uno scultore, di un pittore appartenenti ad una delle tre Accademie artistiche di Firenze, Perugia e Siena, che dovrà in ciascun anno recarsi in Orvieto per esaminare i lavori di riparazione già eseguiti nell'anno precedente e tracciare colle opportune indicazioni tecniche quelle da eseguirsi nell'annata sopravveniente.

Articolo 18.

La Commissione dovrà in un verbale da rimettersi per copia alla Deputazione, al Municipio ed al Sottoprefetto di Orvieto, consegnare i suoi rilievi e le sue conclusioni sul già fatto e sul da farsi.

Articolo 19.

Ai componenti la Commissione sarà accordata un'indennità da determinarsi dal Prefetto, sulla proposta della Deputazione.

Articolo 20.

Ove si abbiano a praticare intorno al tempio lavori straordinari e di suprema importanza artistica, se ne dovrà riferire al Ministro de' Culti, il quale col parere del Ministero della Pubblica Istruzione, darà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 21.

La Deputazione nomina il Cassiere; ella determina pure l'aggio che gli si dovrà corrispondere e la cauzione che dovrà prestare.

Articolo 22.

Il Cassiere, sia nel riscuotere le entrate spettanti all'Opera, sia nell'estinguere i mandati, sia in fine nel rendere il suo conto, si uniformerà al disposto degli articoli 123, 124 e 125 della vigente legge Comunale.

Articolo 23.

La Deputazione entrerà in ufficio il 1 gennaio prossimo venturo 1867, e subito preparerà un progetto di regolamento interno che verrà sottoposto alle deliberazioni del Consiglio Comunale ed alla approvazione del Prefetto.

Articolo 24.

Il prefato Guardasigilli Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti è incaricato delle esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze li due dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.
Borgatti.

V.

R. DECRETO CHE DICHIARA IL DUOMO D'ORVIETO MONUMENTO NAZIONALE

VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Visto l'articolo 6 della Legge 11 Agosto 1870 (allegato P);

Sentito il parere della Giunta di belle arti addetta al Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, reggente il Ministero dell'Istruzione Pubblica;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo

Il Duomo di Orvieto è dichiarato Monumento nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte de' Conti.

Dato a Roma, addì 19 Marzo 1874.

VITTORIO EMANUELE
G. Cantelli

Reg. alla Corte dei Conti
30 Marzo 1874
Vol. 71 D. Amministrativi e C. 30
Ayres

Per copia conforme
Il Direttore Capo della Div. 2.

VI.

R. DECRETO CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 17-20 DEL REGOLAMENTO

Prefettura della Provincia dell' Umbria.

UMBERTO I per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

Visto il R. decreto 2 dicembre 1866, con cui, nel riordinarsi l'amministrazione dell'Opera del Duomo di Orvieto, venne fra l'altro, all'Art. 17 e seguenti, creata una speciale Commissione da nominarsi dal Prefetto della Provincia, e composta di un architetto, di un pittore e di uno scultore appartenenti ad una delle tre Accademie artistiche di Firenze, Perugia e Siena, con incarico di recarsi ogni anno in Orvieto per esaminare i lavori di riparazione eseguiti nell'anno precedente e tracciare con le opportune indicazioni tecniche quelli da eseguirsi nell'anno sopravegnente,

Ritenuta la convenienza di sostituire nelle attribuzioni della detta Commissione speciale la Commissione conservatrice degli oggetti di Belle Arti e dei Monumenti della Provincia,

Sentito il Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, fatta d'accordo al Ministro d'istruzione pubblica:

Abbîamo decretato e decretiamo.

Articolo 1.

La Commissione speciale creata con l'Articolo 17 e seguenti dell'anzidetto R. decreto 2 dicembre 1866 per i restauri del Duomo di Orvieto è disciolta;

Articolo 2.

Agli Articoli 17, 18, 19 e 20 del ripetuto R. decreto sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 17. I lavori di restauro del Duomo di Orvieto sono posti sotto la direzione e vigilanza della Commissione conservatrice degli oggetti di Belle Arti e Monumenti della Provincia di Perugia in conformità alle prescrizioni del decreto e della circolare del Ministero della pubblica istruzione del 21 luglio 1882. Due o più membri della detta commissione designati dal Prefetto

presidente della medesima, dovranno in ciascun anno condursi ad Orvieto per esaminare i lavori di restauro eseguiti e tracciare con le opportune indicazioni tecniche quelli da eseguirsi in seguito.

Art. 18. I detti membri della Commissione dovranno in un verbale redatto in duplice originale consegnare i loro rilievi e le loro conclusioni sul già fatto e sul da farsi, il quale verbale dal Prefetto presidente della Commissione, a cui sarà indirizzato, verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia e dei culti ed a quello della istruzione pubblica, e comunicato in copia alla Deputazione del Duomo al Municipio ed al Sottoprefetto di Orvieto.

Art. 19. Ai membri della Commissione che si condurrà in Orvieto sarà concessa una indennità da determinarsi dal Prefetto secondo le norme consuete e da comunicarsi alla Deputazione del Duomo.

Art. 20. Ove si abbiano da praticare al Duomo restauri straordinari e di suprema importanza artistica, la Commissione conservatrice ne riferirà al Ministero della pubblica istruzione, il quale di concerto col Ministero di grazia e giustizia e dei culti darà gli opportuni provvedimenti.

Il predetto Nostro Ministro Guardasigilli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma 29 Giugno 1884.

UMBERTO
Ferracciù

Per copia conforme
Per il Direttore Capo di Divisione Superiore
Marchetti.

Per copia conforme
Il Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti
Fiorelli.

Per altra copia conforme alla precedente, per uso di Ufficio

Perugia 28 Luglio 1884

Il Segretario
G. Maineri.

VII.

BOLLARIO DELL'OPERA

I. **1284, giugno 22** — *Atti di convenzione fra il Vescovo Francesco ed i canonici, che richiama anche altra precedente, per la nuova chiesa cattedrale* (Arch. del Capitolo, cod. I, c. 24).

In nomine domini, amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, indictione duodecima, tempore domini Martini pape quarti, die vigesimo secundo mensis iunii. Cum venerabilis pater dominus Franciscus Dei gratia Urbevetanus episcopus et dominus Ugulinus Archipresbiter de consensu et voluntate totius Capituli Urbevetani intenderent ad honorem Dei et beate virginis Marie novam hedificare ecclesiam honorabilem, sicut diutius est tractatum, et unire parrochiam S. Marie cum parrochia S. Costantii, ita quod una sit ecclesia cathedralis sub vocabulo beate virginis Marie; attendentes quod proventus ecclesie S. Marie usque modo comunes, fuerunt, scilicet, ipsi domino Episcopo pro medietate et ipsi Capitulo pro alia medietate, et proventus ecclesie S. Constantii sunt archipresbiteri et Capituli predictorum in solidum, super proventibus et reditibus dicte ecclesie nove et utriusque parrochie, prefatus d. Episcopus ex una parte et prenominatus d. Ugulinus archipresbiter, d. Iohannes Galici, d. Pandulfus, presbiter Federicus, presbiter Fortis, d. Ildribandinus Berardini, d. Monaldus de Monaldensibus, magister Nicolaus de Guercino et d. Ildribandinus de Iovi canonici Urbevetani, nomine et vice dicte Capituli ex altera, ad hanc compositionem et concordiam devenerunt, videlicet: — 1° *che il Vescovo abbia un terzo delle rendite della nuova chiesa e il resto i Canonici:* — 2° *che dai proventi si deducano le spese per la illuminazione, olii e cera:* — 3° *che l' avanzo si divida come sopra:* — 4° *che* pro sartis, tectis *e altre cose opportune si sottopongano ugualmente il Vescovo e il Capitolo, rimettendosi all' arbitrio del canonico Pandolfo e di Cittadino* Philippi *giudice, promettendone l' osservanza sotto pena di cento marche d'argento:* — 5° *che i proventi di battesimo e di olio rimangano* in provvisione *del Capitolo:* — 6° *che le offerte di denari e candele per anniversarii e trigesime sieno divise come il solito* in coherentia contractus concordie habite inter dictum d. Episcopum ex una parte et archipresbiterum et canonicos supradictos, nomine et vice Capituli memorati ex altera, super proventibus dividendis et honeribus subeundis ecclesie nove que fieri debet: — 7° *che finalmente i frutti, i quali perverranno* ex constitutione facta per Capitulum de prebendis vacaturis, *rimangano a piacere del Capitolo.*

Actum est hoc in Civitate Urbevetana in sacrestia predicte ecclesie S. Constantii, presentibus fratre Nicolao de Mathelica Vicario d. Episcopi *etc.* Et ego Oddo olim Leonardus *etc.* not. *etc.*

II. 1285, marzo 3 — (Ivi, perg.).

In nomine domini, amen. Anno MCC octuagesimo quinto, indictione XIII, tempore Martini pape IV die III Martii. Cum in nova ecclesia construenda ad honorem b. Marie virginis, sicut tractatum est per ven. d. Franciscum Episcopum Urbevetanum et stabilitum per Consilium Civitatis, oporteat destrui cameras quasi omnes archipresbiteri et Capituli pro solo ubi dicta Ecclesia construi debet, placuit tam d. Episcopo, quam d. Bartoni vicario eiusdem Capituli et dd. presbiteris Federico et Forti, Pandulfo, Ildibrandino, Bernardino, Monaldo Bernardini de Iovi, Canonico Urbevetano, et omnes de unanimi voluntate et plena concordia fuerunt, presente, contradicente et non consentiente d. Iohanne eorum Concanonico quod pro recompensatione ipsius cammerarum et claustri, cellarii et partis orti, dominus Episcopus predictus pro solo necessario ipsis archipresbitero et Capitulo tam pro cammeris ipsorum construendis, quam pro claustro ordinando emere teneatur ortum Barthonis domini Petri Gani, qui est iuxta ortum dicti Capituli et domunculam, que est ad pedem orti predicti. Item domum Petri Bonfilii. Item domos alias omnes, que sunt ab angulo dicte domus Petri Bonfilii usque ad angulum maioris domus Massei culta, ita quod dicta domus Massei intelligatur inclusa, et deinde sicut mictit per ortum Iacobi Pagani Barote ad viam publicam que venit de Vignarco pro eo pretio quo singule res predicte fuerint extimate per extimatores ponendos per Comune Civitatis Urbevetane, et teneatur facere hedificari cammeras in dicto solo, ita quod cammere construantur in ea altitudine et grossitudine in qua est nunc cammera presbiteri Fortis et sunt cammere domini Pandolfi d. Iohannis et magistri Nicolai, salvo quod cammera archipresbiteri sit in duplo magna et alta et cammere omnes canonicorum sint in eadem longitudine et amplitudine, in qua sunt predicte cammere, hoc expresse acto quod ortus predictus predicti Barthonis ematur nunc ante quam Ecclesia incipiatur. Cetere vero domus emantur successive similiter, ita quod omnes emptiones domorum et ortorum fiant et pretium solvatur et cammere construantur antequam cammere predicte destruantur, ita tamen quod lapides, cementa, ligna et tegule cammerarum que nunc sunt, convertatur in novis cammeris construendis, quas dominus Episcopus predictus convertere noluerit. Cetera vero que supererint remaneant dictis canonicis, hoc insuper acto expresse, quod predicta omnia fiant de proventibus et obventionibus, que obvenerint occasione ipsius nove Ecclesie construende.

Acta sunt in civitate urbevetana in palatio Episcopatus in camera dicti d. Episcopi suprascripti, presentibus d. Cittadino Episcopi, fratre Nicolao de Matellica, magistro Beraldo de Adria, magistro Petro d. Cittadini, Tadeo de Celleno, Futio Ioannis, Prantio Pieri et Guidarotio Iacoppi de Balneoregio,

Iacobutii Panatii de Iottono et pluribus aliis testibus ad hec creatis et rogatis etc.

Et ego Apollenaris Benentende auctoritate alme Urbis Prefecti notarius publicus predictis interfui et ea rogatus scripsi et publicavi.

III. **1285, marzo 3** — (Ivi).

Anno *etc.* In instrumento concordie habite inter ven. fratrem d. Franciscum Episcopum et Capitulum Urbevetanum super emendis ortis et domibus pro claustro et novis cameris construendis, sicuti apparet instrumentum scriptum manu mei Apollenaris notarii infrascripti, expresse actum est quod si pretium ortorum et domorum que emi debent et construtio camerarum que facienda erit propter aliquem casum vel aliquod impedimentum solvi non possent de proventibus et obventionibus que obvenerint occasione nove Ecclesie construende, dictus d. Episcopus predicta omnia facere teneatur de bonis et proventibus suis et Episcopatus, et hoc promisit dictus d. Episcopus per se et suos subcessores dominis Bartoni canonico et vicario dicti Capituli, presbiteris Forti et Federico, Pandulfo, Ildibrandino Bernardini, Monaldo et Ildebrandino de Iovi canonicis urbevetanis nomine dicti Capituli et pro se et eorum subcessoribus stipulantibus et recipientibus facere observare et adimplere, sicut in ipso instrumento concordie continetur. Pro quibus omnibus observandis et adimplendis pro se et suos subcessores obligavit eiisdem canonicis pro se et eorum subcessoribus stipulantibus et recipientibus omnes fructus et proventus, quos Episcopatus habet in Meana et in contrata Meane et in contrata Heremi de Laureto et in molendinis positis in flumine Palee existentibus in contrata Meane, cuius fructus omnes Canonici et eorum subcessores possint eorum auctoritate capere et percipere et predicta omnia adimplere de fructibus supradictis et postquam predicta omnia fuerint adimplenda dicti fructus ad dictum Episcopatum libere revertantur.

Acta sunt hec in Civitate Urbevetana in palatio Episcopatus *etc. ut supra.*

IV. **1289, dicembre 13** — *Niccolò IV concede l'indulgenza di un anno e quaranta giorni a chi visiti in certe festività la chiesa di Santa Maria e la cappella di S. Costanzo* (Arch. dell'Opera, perg.).

Nicolaus Episcopus Servus Servorum Dei Venerabili Fratri . . . Episcopo et dilectis Filiis . . Archipresbitero et Capitulo Urbevetano salutem et Apostolicam benedictionem. Virga venustissima et omnium virtutum floribus insignita, Virgo Dei genitrix gloriosa, cuius pulchritudinem sol et luna mirantur, cuius precibus iuvatur populus Christianus, florem pretiosissimum immarcescibilem et eternum dominum Iesum Christum, ineffabili Sancti Spiritus cooperatione produxit; ob cuius reverentiam loca eiusdem Virginis vocabulo insignita sunt a Christifidelibus veneranda, ut eius piis adiuti suffragiis eterne retributionis premia consequi mereantur. Cupientes igitur ut ecclesia vestra eiusdem Vir-

ginis insignita vocabulo, nec non et Capella Sancti Constantii eidem ecclesie contigua, que ad vos filii Archipresbiter et Capitulum, ut dicitur, solum spectat, a fidelium populis congruis honoribus frequententur, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ecclesiam ipsam in Nativitatis, Purificationis, Annuntiationis et Assumptionis ipsius Virginis, et Capellam eandem in ipsius Sancti festivitatibus, et per octo dies festivitates ipsas immediate sequentes, nec non et in Anniversariis dierum dedicationum ecclesie et Capelle predictarum devote visitaverint, annuatim de omnipotentis Dei misericordia, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, unum annum et quadraginta dies de iniunctis sibi penitentiis misericorditer relaxamus. Datum Rome apud Sanctam Mariam Maiorem, Idibus Decembris, Pontificatus nostri Anno Secundo.

Iacobus Viterbiensis
pro ecclesia sua.

V. **1290, settembre 6** — *Nicola di Trevi, camarlingo e notaro pontificio, stabilisce col Capitolo le convenzioni per la costruzione della nuova Cattedrale* (Arch. del Capitolo, perg.).

In nomine domini, amen. Licet dudum inter ven. patrem d. Franciscum Dei gratia Episcopum ex parte una et discretos viros d. Pandulphum archipresbyterum et Capitulum Urbevetanum ex altera non nulli tractatus initi fuerint super edificatione et constructione nove maioris Ecclesie Urbevetane in honorem beate Marie Virginis faciende, ita quod de duabus; videlicet S. Marie noviter construende et Sancti Constantii Ecclesiis fiat una solempnis, nobilis et comunis sub principali vocabulo eiusdem gloriose Virginis nuncupanda: nec ipse partes potuerint super quibusdam articulis concordare, demum tamen ad supplicationem ipsius d. Episcopi santissimus pater et dominus noster d. Nicolaus divina providentia papa quartus, ne occasione discordie huiusmodi hedificatio et constructio ipsius Ecclesie contingeret de cetero retardari, nobis magistro Nicolao de Trebis eiusdem d. Pape Camerario et Notario mandavit et commisit oraculo vive vocis, quod quicquid discordie occasione predicta esset vel esse posset inter partes easdem, terminare, declarare ac decidere, prout videremus expediens, curaremus. Nos igitur eidem Virgini gloriose in hoc laudabili negocio volentes mente devota et plenis affectibus deservire, vocatis coram nobis pluries partibus supradictis, ut eas in executione huiusmodi operis ad concordiam reducere curaremus, secundum mandatum apostolicum nobis factum, tandem nobis mediantibus et mandantibus talis inter partes easdem concordia intervenit, videlicet quod ipsa Ecclesia, sicut predicitur, nobilis et solempnis ad instar S. Marie maioris de Urbe in loco ubi nunc sunt claustrum, camere archipresbyteri et canonicorum, quatuor apothece posite iuxta cameram archipresbyteri et iuxta viam publicam et una apotheca sub camera ipsius archipresbyteri, pars orti et cellari dictorum archipresbyteri et Capituli construatur. Ita tamen quod emptiones domorum et ortorum pro claustro, cammeris Archipresbyteri et Canonicorum reficiendis

fiant per eumdem d. Episcopum sub... ipsius.., camere faciende edificentur et construantur ad expensas ipsius d. Episcopi, secundum conventiones et pacta olim habita inter eos, prout de ipsis pactis et conventionibus evidenter apparent publica instrumenta, quorum tenores tales sunt *(seguono gli atti 3 marzo 1285).*

Predicti vero Archipresbyter et Capitulum pro se et subcessoribus tradant, dent et concedant eidem d. Episcopo recipienti pro se et subcessoribus suis, nomine Episcopatus Urbevetani, omnes et singulas cameras archipresbyteri et canonicorum, claustrum ipsorum, partem orti et partem cellari, prout dicta nova Ecclesia protendetur. Item quod Ecclesia S. Ypoliti Vallislacus Urbevetane diocesis cum omnibus suis iuribus spiritualibus per eumdem d. Episcopum eisdem archipresbytero et Capitulo gratis et liberaliter conferatur, tradatur et uniatur, prout melius et plenius fieri poterit per eosdem Archipresbyterum et Canonicos Urbevetanos in perpetuum retinendam, qui archipresbyter et Capitulum in eadem Ecclesia S. Ypoliti unum presbyterum et unum scolarem instituendum per eos ibidem et habere ac tenere perpetuo teneantur, qui in eadem Ecclesia S. Ypoliti vel in Ecclesia S. Marie de castro S. Laurentii, que a dicta Ecclesia S. Ypoliti dependet et curam obtinet animarum continue serviant in divinis. Pro recompensatione vero soli Ecclesie S. Constantii et edificii ipsius Ecclesie, que nunc est et quatuor apothecarum et que sunt posite iuxta viam publicam et camere archipresbiteri et unius apothece, que nunc est sub camera archipresbiteri ac etiam pro recompensatione domorum et camerarum, que sunt post tribunal S. Constantii versus ecclesiam S. Marie, que nunc est, nec non pro recompensatione cimiteri et sacristie ecclesie S. Constantii, que dirui debent occasione maioris Ecclesie urbevetane construende, que ad predictos archipresbyterum et Capitulum tantum spectant, dictus d. Episcopus det, conferat, uniat, tribuat et concedat omnes possessiones et bona omnia ad dictam Ecclesiam S. Hypoliti et eius membra spectantia cum omnibus eorum iuribus et pertinentiis publicis et privatis eisdem archipresbitero et Capitulo per eos et subcessores eorum in perpetuum possidendas ac in eorum usus etiam retinendas, salvis et reservatis eidem d. Episcopo et subcessoribus suis et episcopatui urbevetano omnibus iuribus episcopalibus in eadem Ecclesia S. Hypoliti et membris ipsius, prout habet et consuevit babere in Ecclesia S. Iohannis de castro S. Laurentii Vallislacus, ita quod eidem d. Episcopo et episcopatui urbevetano d. Archipresbiter et Capitulum medietatem procurationis seu procurationum pro ipsa Ecclesia S. Ypoliti solvere teneatur, sicut nunc solvit et sicut hactenus solvere consuevit. In procurationibus autem Legatorum et Numptiorum apostolice Sedis pro dicta Ecclesia S. Ypoliti et possessionibus eius dictus Archipresbyter et Capitulum solvat atque contribuat pro rata que continget eisdem, secundum facultates ipsorum et secundum libram, que fit de bonis Capituli supradicti: prefati quoque Archipresbiter et Capitulum dent, tradent et concedant eidem d. Episcopo recipienti nomine suo et subcessorum suorum et Episcopatus urbevetani solum Ecclesie S. Constantii, cimiterium et sacristiam eiusdem Ecclesie et quinque apotecas supe-

rius nominatas. Item quod sacristia et cimiterium dicte nove Ecclesie construende fiant et ordinentur ubi honestius et congruentius fieri poterunt vel etiam ordinari vel in solo episcopatus seu in solo eidem episcopatui concesso ab Archipresbitero et Capitulo supradictis, ita tamen quod cimiterium predictum in claustro dicti Capituli non fiat, nec ad dictum cimiterium et sacristiam faciendam Capitulum in aliquo aliquatenus teneatur. Item quod in sarcitectis reparatione, luminaribus omnibus et aliis expensis et honeribus ipsius nove Ecclesie utilibus et necessariis subeundis, prout talem decebit Ecclesiam, postquam prefata Ecclesia completa fuerit, dictum Capitulum duas partes ponere et contribuere teneatur, sicut de obventionibus ipsius Ecclesie percipiet duas partes. Dictus vero d. Episcopus et subcessores ipsius, prout percipiet tertiam partem in eiusdem sarcitectis reparatione luminaribus et aliis expensis et oneribus ipsius Ecclesie utilibus et necessariis subeundis, prout talem decebit Ecclesiam, postquam completa fuerit, ponere et contribuere teneantur, hoc expresse acto, quod in ipsa platea, que erit ante novam Ecclesiam, et in illa que erunt et sunt ipsius nove Ecclesie, scilicet in solo S. Constantii, cimiterii et sacristie et cameris post tribunal S. Constantii nullum debeat edificium fieri, nisi nove Ecclesie faciende foret necessarium evidenter; videlicet si aliqui fructus ex dictis plateis aliquo tempore percipiet Episcopus et episcopatus urbevetanus ex dictis fructibus tertiam partem et dictum Capitulum duas partes percipient, sicut de obventionibus dicte nove Ecclesie inter eos est concorditer ordinatum. Ecclesia vero S. Constantii destruetur quando nobis videbitur expedire, salva et reservata nobis auctoritate et plenaria potestate addendi, minuendi, declarandi, corrigendi et interpretandi iis predictis omnibus et singulis, prout, quando, quoties et qualiter nobis videbitur expedire. Supradicta vero omnia et singula predicti d. Franciscus Episcopus et Capitulum, videlicet d. Pandulphus archipresbiter, d. Ildebrandinus archidiaconus, d. Bartoni Iohannes, presbiter Fortis, Monaldus, Nicolaus, presbiter Petrus, Oddo, Rainerius et Adonulfus canonici urbevetani in mea presentia personaliter constituti per se et subcessores ipsorum receperunt, acceptaverunt, emologaverunt et pariter approbaverunt, promittentes ad invicem per stipulationem sollempnem per se et subcessores eorum omnia et singula pernotata sub obligatione omnium bonorum suorum episcopatus et Capituli predictorum se in perpetuum inviolabiliter servaturos. In quorum omnium testimonium et cautelam, duo instrumenta, unum quod remaneat penes predictum d. Episcopum et subcessores ipsius, aliud vero penes dictum Capitulum in eadem forma fieri per discretum virum magistrum Iacobum Pisoni de Viterbio camere d. Pape notarium mandavimus ac etiam publicari.

Actum apud Urbemveterum in domibus hospitalis S. Marie, in quibus dictus d. Camerarius morabatur, anno nativitatis dominice MCCLXXXX, indictione tertia, mensis septembris die sexto intrante, pontificatus d. Nicolai pape quarti anni tertio. presentibus dominis Episcopo, archipresbitero et Capitulo urbevetano prescriptis ac religioso viro fratre Andrea de Fabriano

vicario ipsius Episcopi nec non et nobilibus viris dominis Hermanno d. Cittadini. Ugolino d. Boncontis de Monaldensibus et Cittadino Episcopi iudice de Urbeveteri testibus.

Et ego Iacobus Pisoni de Viterbio apostolica auctoritate et nunc camere d. Pape Notarius prescriptis interfui et ea de mandato et auctoritate prefati ven. viri magistri Nicolai de Trebiis d. Pape Camerarii et Notarii fideliter scripsi et in publicam formam redegi meoque signo signavi.

VI. **1292, luglio 7** — *Niccolò IV accorda al Capitolo le rendite di sant' Ippolito di Val del Lago in compenso del suolo, dove, in parte, sorge la nuova cattedrale, e per certe altre cose concesse con permesso suo dal Vescovo nelle quotidiane distribuzioni canonicali* (Arch. del Capitolo, perg.).

Nicolaus episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Archipresbitero et Capitulo ecclesie urbevetane salutem et apostolicam benedictionem. Ut in divinis beneplacitis exequendis eo magis et iocundius delectari possitis ac libentius et devotius per nos in Ecclesia Urbevetana divina officia frequententur quo vos et singuli vestrum se noverint spiritualiter et temporaliter de suis laboribus premia reportare, presentium auctoritate ordinamus, ut fructus redditus et proventus Ecclesie Sancti Ypoliti Vallislacus Urbetane diocesis ac terrarum, vinearum, silvarum et aliorum bonorum ipsius, que in recompensationem soli in quo pro parte maior Ecclesia Urbevetana de novo construitur et pro quibusdam aliis rebus per Venerabilem fratrem nostrum Urbevetanum Episcopum sunt ex nostra permissione concessa in cotidianas distributiones, que singulis vestrum cum horis canonicis interfueritis personaliter tantummodo assignentur et non in usus alios convertantur, decernentes ex nunc irritum et inane si secus a quoquam contigerit attemptari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre ordinationis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum apud Urbeveterem non. Iulii pontificatus nostri anno quarto.

VII. **1292, agosto 21** — *Niccolò IV concede indulgenza di un anno e quaranta giorni a quanti favoriranno la costruzione della cattedrale, della quale aveva egli stesso colle sue mani posata nel fondamento la prima pietra, da lui prima benedetta, con l' assistenzà de' cardinali* (Arch. dell' Opera, perg.).

Nicolaus Episcopus Servus Servorum Dei. Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem et Apostolicam benedictionem. Inter universa opera divine placita voluntati fundare et edificare domum Domini non minimum reputatur. Immolatur in ea quidem pro redemptione criminum hostia

salutaris, dignis laudibus glorificatur Omnipotens, Sanctis eius debitus honor impenditur et ad vocem sacerdotis aperiuntur celi et assurgunt agmina Angelorum. Cum itaque Venerabilis frater noster . . Episcopus et dilecti filii Capitulum Urbevetanum in honore Sancte Marie Virginis Cathedralem ecclesiam Urbevetanam de novo edificare inceperint, opere plurimum sumptuoso, Nosque in ipsius ecclesie fundamento pro reverentia ipsius Virginis gloriose primarium lapidem per nos benedictum, dilectis fratribus nostris Sacrosante Romane ecclesie Cardinalibus nobis assistentibus, propriis manibus duxerimus collocandum, Universitatem vestram rogamus et hortamur in domino in remissionem vobis peccaminum iniungentes, quatinus cum fidelium suffragia ad opus predictum esse noscantur plurimum oportuna de bonis nobis a Deo collatis pias ad hoc elemosinas et grata caritatis subsidia erogetis, ut per subventionem vestram opus huiusmodi valeat feliciter consumari et vos per hec et alia bona que Deo inspirante feceritis ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos enim de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis, qui eis ad hoc usque ad consummationem ipsius operis manum porrexerint adiutricem unum annum et quadraginta dies de iniunctis sibi penitentiis misericorditer relaxamus. Datum apud Urbemveterem X Kalendas Septembris Pontificatus nostri anno quarto.

VIII. **1296, agosto 7** — *Bonifacio VIII accorda l'indulgenza di un anno e quaranta giorni a chi aiuti la fabbrica fino al suo compimento* (Ivi).

Bonifatius Episcopus Servus Servorum Dei. Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem. Inter universa *etc. ut supra.* Cum itaque venerabilis frater noster . . Episcopus et dilecti filii Capitulum Urbevetanum in honore Sancte Marie Virginis Cathedralem ecclesiam Urbevetanam dudum edificare incept: ee [1] opere plurimum sumptuoso et ad ipsius operis consumationem sint fidelium suffragia quamplurimum oportuna, Universitatem vestram rogamus et hortamur in domino in remissionem vobis peccaminum iniungentes, quatinus de bonis vobis a Deo collatis pias ad hoc elemosinas et grata eis caritatis subsidia erogetis, ut per subventionem vestram opus huiusmodi valeat feliciter consumari et vos per hec et alia bona, que domino inspirante feceritis, ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos enim de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis qui eis ad hoc usque ad consumationem ipsius operis manum porrexerint adiutricem unum annum et quadraginta dies dè iniunctis sibi penitentiis misericorditer relaxamus. Datum Anagnie vij Idus Augusti Pontificatus nostri anno secundo.

[1] Vedesi nel testo una rasura colle parole sovrapposte: *i incept: ee*, in luogo delle altre, forse, *e inceperint* che il senso e la sintassi richiedono.

IX. **1297, novembre 3** — *Bonifacio VIII accorda cento giorni d'indulgenza a chi aiuti la fabbrica* (Ivi).

Bonifatius Episcopus servus servorum Dei. Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem. Ecclesiarum fabricis manum porigere adiutricem pium apud Deum et meritorium reputantes frequenter Christi fideles ad impendendum ecclesiis ipsis huiusmodi auxilium nostris monemus litteris et hortamur, et ut ad id eo fortius animentur quo magis ex hoc animarum comodum speraverint adipisci, nonnunquam pro hiis temporalibus suffragiis spiritualia eis munera, videlicet remissiones et indulgentias elargimur. Cum itaque sicut Venerabilis frater noster . . Episcopus et dilecti filii . . Archipresbiter et Capitulum Urbevetanum nobis exponere curaverint [iam [1]] Cathedralem ecclesiam Urbevetanam edificar[i inceptam esse [2]] opere quamplurimum sumptuoso et ad consumationem dicti operis proprie sibi non suppetant facultates, Universitatem vestram monemus, rogamus et hortamur in Domino in remissionem vobis peccaminum iniungentes, quatinus attendentes provide quod inter holocausta virtutum illud Deo acceptabilius redditur quod de pinguedine caritatis offertur de bonis nobis a Deo collatis eisdem Episcopo et Capitulo pro eiusdem perfectione operis grata caritatis subsidia erogetis, ut per subventionem vestram opus ipsum valeat consummari et vos per hec et alia bona que domino inspirante feceritis ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos enim de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis qui eis ad hoc manus porrexerint adiutrices centum dies de iniunctis sibi penitentiis misericorditer relaxamus. Presentes vero litteras mitti per questuarios districtius inhibemus, eas si secus actum fuerit carere viribus decernentes. Datum Bulseni iij Nonas Novembris Pontificatus nostri anno tertio.

n. p.

1297, novembre 3 — *Lo stesso accorda altra indulgenza di due anni e altrettante quarantene a chi visiti la chiesa e ne aiuti la fabbrica* (Ivi).

Bonifatius *etc. ut supra.....* gaudia pervenire. Nos enim de omnipotentis Dei misericordia *etc.* omnibus vere penitentibus et confessis, qui prima die dominica mensis cuiuslibet causa devotionis ad Ecclesiam supradictam accesserint et ad hoc efficacem manum porrexerint adiutricem duos annos et totidem quatragenas de iniunctis sibi penitentiis misericorditer relaxamus *etc. ut supra.*

[1] Di altra mano sopra rasura.
[2] Di altra mano sopra rasura.

X. **1327, marzo 25** — *Il card. Giovanni diacono di S. Teodoro Legato della Santa Sede accorda indulgenza a tutti coloro che avessero concorso al compimento della fabbrica e della cattedrale* (Arch. del Comune, Dipl. *ad an.*).

Iohannes miseratione divina sancti Theodori Diaconus Cardinalis apostolice Sedis Legatus universis Xpi fidelibus presentes patentes litteras inspecturis salutem in Domino. Quoniam, ut ait apostolus, omnes stabimus ante tribunal Xpi recepturi prout in corpore gessimus sive bonum fuerit sive malum, oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus prevenire et eternorum intuitu seminare in terris quod reddente Domino cum multiplicato fructu recolligere valeamus in celis firmam spem fiduciamque tenentes, quoniam qui parce seminat, parce et metet, et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet vitam eternam. Cum itaque venerabili Urbevetana ecclesia, gloriosissime domine nostre beate Marie semper virginis vocabulo insignita, structura mirabili fabricetur, prout eius fabrica opere plurimum sumptuoso se cunctis inruentibus exhibet manifestam, ad cuius consumationem laudabilem vestra et aliorum Xpi fidelium suffragiis noscuntur plurimum oportuna, universitatem vestram actente requirimus et rogamus, vobis in remissionem peccaminum iniungentes, quatinus eiusdem virginis gloriose, que nostra advocata et salus existit eiusque partus fecundissimus mundo lucem exhibuit devotionis intuitu de bonis a Deo nobis collatis, prefato operi impendia et caritativa elemosinarum subsidia tribuatis, ut eandem Dominam nostram constituatis inde vobis apud Redemporem humani generis eius filium benedictum perpetuam adiutricem, et per hec et alia bona opera, que, Domino inspirante, feceritis, coadiuvante etiam prefato Domino nostro, possitis ad eterne felicitatis gaudia pervenire. Nos enim de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius meritis et apostolice Sedis, qua in hac parte fungimur auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad fabricam eiusdem ecclesie manus suas porrexerint adiutrices, centum predicta et nostre legationis auctoritate quadraginta dies de iniunctis eis penitentiis misericorditer relaxamus.

Datum apud Urbemveterem viij kal. aprilis pontificatus Sanctissimi in Xpo patris et domini nostri domini Iohannis pape XXIJ anno undecimo.

XI. **1344, febbraio 13** — *Clemente VI dà indulgenza a chi visiti il Duomo nella festa del* Corpus Domini *e sua ottava* (Arch. dell'Opera, perg.).

Clemens episcopus servus servorum Dei universis Christifidelibus presentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem. Etsi devota populi fidelis sinceritas ad veneranda Sanctorum, quorum suffragiis indigere noscitur solemnia, quodque donis spiritualibus, videlicet remissionibus et indulgentiis invitetur, ad illius tamen venerationem celeberrimam, quam Sanctorum omnium conditor se pro redemptione generis humani dedit in precium et fidelibus suis

speratur in premium se daturum, est fidelium ipsorum devotio ampliori huiusmodi largitione munerum gratanda. Olim siquidem felicis recordationis Urbanus papa quartus predecessor noster, pia consideratione premeditans et attendens fidelium ipsorum devotioni congruere et expedire saluti, quod illud salutiferum et dulcissimum sacramentum Corporis et Sanguinis domini nostri Iesu Christi, quo quotidie in Ecclesia pro salute nostra pascimur et potamur, preter illam venerandam memoriam, quam quotidie facit ipsa Ecclesia, celebritate solemnitatis specialis fulgeret, ad hoc certum annuum festum, videlicet quintam feriam post octavas pentecostes providit perpetuis temporibus statuendum. Et ut clerus et populus ad colendum festum ipsum inducerentur devotionis et ad Ecclesiam in qua eiusdem festi celebraretur officium frequentius convenirent, omnibus vere penitentibus et confessis, qui matutinali officio festi eiusdem in Ecclesia in qua huiusmodi ageretur officium, centum, qui vero misse totidem, qui autem in primis eiusdem festi vesperis interessent, similiter centum, qui vero in secundis totidem. Eis vero, qui prime, tertie, sexte et none ac completorii officiis adessent, pro qualibet horarum ipsarum quadraginta. Illis autem qui per octavas illius festi matutinalibus, vespertinis, misse ac predictarum horarum officiis interessent, centum dies singulis octavarum diebus de iniunctis penitentiis relaxavit. Sane pro parte dilectorum filiorum cleri et populi civitatis urbevetane, nobis et Ecclesie Romane immediate subiecte, nuper humiliter supplicato, quod cum in Ecclesia urbevetana, post institutionem dicti festi, die ipso primum oratorium constructum fuerit et propter quoddam miraculum, quod ad consolationem fidelium et Fidei exaltationem Catholice, ibidem extitit divina clementia mirabiliter operata, tam de civitate ipsa, quam vicinis partibus cum ingenti devotione fidelium multitudo innumerabilis annis singulis in festivitate huiusmodi ad Ecclesiam conveniat supradictam, ad augendam devotionem convenientium huiusmodi ampliare dictas indulgentias de benignitate apostolica dignaremur. Nos qui devotionem et merita crescere populi Christiani paternis desideriis affectamus, supplicationi huiusmodi benignius inclinati, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum apostolorum eius Petri et Pauli auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis, qui singulis annis in eodem festo et per octavas ipsius ad Ecclesiam predictam causa devotionis convenerint, divina officia, sicut superius, per horas distincta sunt audituri, preter indulgentias per eumdem predecessorem generaliter, ut prefertur, concessas, totidem de gratia concedimus speciali. Datum Avenione idibus februarii, pontificatus nostri anno secundo.

XII. **1349, aprile 1** — *Il card. Anibaldo vescovo di Frascati Legato della Santa Sede concede l'indulgenza per il compimento della fabbrica* (Arch. del Comune, Dipl. *ad an.*).

Anibaldus miseratione divina Episcopus Tusculanus Sancte Romane Ecclesie Cardinalis apostolice Sedis Legatus universis Xpi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Digne agere credimus si fideles Xpi

ad exercendum opera pietatis indicimus et spiritualibus muneribus utamur. Sane nuper sanctissimus pater et dominus noster dominus Clemens divina providentia papa VI nos ad Regnum Sicilie et totam terram ipsius Regni citra Farum et Tuscie ac nonnullas alias partes et provincias in litteris ipsius domini pape super nostra legatione concessis expressas cum plene legationis officio pro urgentibus et arduis Ecclesie Romane negotiis destinans ac volens ut incole partium legationum nobis commissarum quanto spiritualium munerum potiora dona eis provenire prospexerint, tanto ad pietatis opera promptius animentur, nobis concessit suas apostolicas litteras in hec verba. — Clemens episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Anibaldo episcopo Tusculano apostolice Sedis Legato salutem et apostolicam benedictionem. Cum te ad Regnum Sicilie et totam terram ipsius Regni citra Farum et Tuscie ac nonnullas Italie partes pro nostris et Ecclesie Romane negotiis destinemus, Nos volentes ut illarum partium incole quanto spiritualium munerum potiora dona sibi provenire prospexerint tanto ad pietatis opera propensius animentur, presentium tibi auctoritate concedimus, ut omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad constructionem ecclesiarum seu pontium et reparationes ipsarum manus porrexerint adiutrices, centum dies de iniunctis sibi penitentiis misericorditer valeas, cum in legatione huiusmodi fueris, relaxare litteris suis super huiusmodi indulgentiis per te concedendis, tua legatione finita, minime valituris. Datum Avinioni IJ kal. decembris pontificatus nostri anno septimo. — Cum itaque sicut post concessionem et receptionem apostolicarum litterarum predictarum accepimus Ecclesia Urbevetana, que est sub beate Virginis vocabulo insignita, reparetur opere nimium sumptuoso, ad cuius perfectionem sunt Xpi fidelium subsidia quam plurimum oportuna, universitatem vestram requirimus, rogamus et hortamur in Domino Yhesu Xpo, quatenus de bonis vobis a Deo collatis pias helemosinas et grata caritatis subsidia ad fabricam ipsius Ecclesie gratanter erogare curetis, ut per subventionem vestram huiusmodi Ecclesia supradicta compleri valeat, vosque per hec et alia bona que, Domino inspirante, feceritis ad eterna possitis gaudia feliciter pervenire. Nos enim de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad fabricam supradicte Ecclesie manus porrexerint adiutrices, auctoritate apostolica, qua in hac parte fungimur, centum dies de iniunctis eis penitentiis misericorditer relaxamus presentibus, post finitam legationem nostram minime valituris.

Datum apud Urbemveterem kal. aprilis pontificatus prefati domini Clementis pape VJ anno septimo.

XIII. **1377, giugno 24** — *Gregorio XI, rammentato il miracolo di Bolsena, concede indulgenza nella festa del* Corpus Domini *a chi visiti la chiesa e a chi ne aiuti la fabbrica* (Arch. dell'Opera, perg.).

Gregorius episcopus servus servorum Dei *etc.* Quamvis cum ad illud ineffabile divini muneris Sacramentum, quo quotidie verum corpus unigeniti Dei filii dominini Iesu Christi Redemptoris nostri in altari per cunctas orbis ecclesias per manus catholicorum sacerdotum pro salute universorum fidelium immolatur, perspicacis convertimus considerationis acumen, ad tanti venerationem Sacramenti, propter fragilitatem nostram reddamur penitus imbecilles, nichilominus tamen quantum nobis ab alto conceditur, flexis anime genibus, hoc superceleste donum colimus, et ut ab ipsis fidelibus prona humilitate veneretur, ac ut loca, in quibus specialiter et visibiliter tanti Sacramenti superstupendo miraculo reperiuntur indicia, celebrius visitentur, eos quibusdam allectivis muneribus indulgentiis scilicet et remissionibus invitamus. Cupientes igitur ut Ecclesia Urbevetana, que in honorem et sub vocabulo gloriose virginis Dei genitricis Marie fundata et constructa existit, et in qua, sicut accepimus, quia felicis recordationis Urbani pape quarti predecessoris nostri temporibus, tunc in nostra civitate Urbevetana cum sua curia commorantis, in castro nostro Bulseni, Urbevetane diocesis dubitanti presbytero dum corpus Dominicum consecrasset, sancta et immaculata hostia in specie carnis et sanguinis apparuit ac in corporali nonnulle gutte veri Christi sanguinis figuras Redemptoris nostri representantes visibiliter remanserunt, idem predecessor hoc tam stupendum et omnibus seculum inauditum Miraculum collocavit, congruis honoribus frequentetur, et ut Christifideles eo libentius causa devotioni confluant ad eandem, quo ibidem ex hoc uberius dono celestis gratie conspexerint se refectos, pro consolatione quoque dilectorum filiorum populi et communis civitatis predicte, qui una nobiscum his temporibus turbinum contra ferventium impetum procellarum multis inconsulte deviantibus, constantibus pectoribus permanserunt, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis, qui a primis vesperis ad secundos vesperos festi corporis Domini nostri Iesu Christi dictam Ecclesiam devote visitaverint et pro Fabrica ipsius Ecclesie manus adiutrices porrexerint annuatim, omnes et singulas illas indulgentias et remissiones peccatorum et iniunctarum penitentiarum, quas quicumque Romani Pontifices predecessores nostri Basilicam Principis Apostolorum de Urbe in nativitate dictorum apostolorum annuatim visitantibus indulserunt, auctoritate apostolica presentium tenore in perpetuum concedimus et misericorditor relaxamus. Datum Anagnie VII kalendas Iulii, pontificatus nostri anno septimo.

Franciscus.

XIV. **1420, novembre 13** — *Martino V esclude il clero dall'amministrazione della fabbrica e accorda il governo della medesima a tre o più cittadini laici* (Ivi).

Martinus Episcopus Servus Servorum dei. Dilectis filiis .. Conservatoribus et Comuni Civitatis nostre Urbevetane salutem et apostolicam benedictionem. Exigunt vestre devotionis affectus et petitiones vestras illas presertim quas in reparationem et fabricam ecclesiarum utiliter prodire conspicimus ad exauditionis gratiam admittamus. Sane pro parte vestra nobis nuper exhibita petitio continebat, quod licet ecclesia vestra Urbevetana ab olim constructa et fundata fuerit ac dotata eiusque fabrice et conservationis cura, per quam satis ampliata extitit, pertinuerit ad homines prelibatos, tamen a quibusdam citra temporibus nonnulli clerici dicte Civitatis se in huiusmodi fabrica eiusque reddituum et proventuum receptione et administratione, contra veterem et observatam consuetudinem, imiscere seu intromictere sub certis titulis et coloribus hactenus presumpserunt, in diminutionem devotionis Urbevetani populi et ipsius ecclesie non modicum dispendium et iacturam. Quare pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum, ut statui ecclesie et fabrice prefatarum super hiis de oportuno remedio providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur de vestris solicitudine industria et affectione, quam ad reparationem et fabricam eiusdem ecclesie geritis in domino, confidentes ac sperantes quod ipsa fabrica pro augmento et ampliatione insigni prefate ecclesie quotidie feliciter suscipiet incrementum, vobis, ut duos vel tres seu plures cives Urbevetanos laicos fide bonitate et idoneitate conspicuos et preclaros, quos pro tempore duxeritis in superstites dicte fabrice nominandos eligere ipsosque ad tempus, de quo vobis videbitur super introitibus proventibus oblationibus obventionibus relictis et legatis in reparationem et fabricam dicte ecclesie convertendis et etiam exponendis, auctoritate nostra constituere ordinare et etiam deputare usque ad nostrum et Sedis apostolice beneplacitum, libere et licite valeatis, auctoritate Apostolica concedimus per presentes, volentes et etiam statuentes, quod Episcopus Urbevetanus pro tempore existens et dilecti filii Clerus Civitatis eiusdem de ipsa fabrica eiusque reddituum et proventuum administratione, huiusmodi durante beneplacito, se nullatenus intromictere debeant quoquo modo, quibus etiam harum serie districtius inhibemus, ne se super premissis quavis auctoritate etiam apostolica contra presentis concessionis nostre tenorem quomodolibet intromictant, nisi in quantum de nostro procederet beneplacito voluntatis. Nos cum eisdem Civibus per vos in superstites dicte fabrice eiusque conservationis, ut premittitur, eligendis et deputandis omnia et singula introitus proventus obventiones relicta legata et bona ad ipsam ecclesiam ratione dicte fabrice proventura vel etiam provenire debentia quovis modo a quibusvis illorum debitoribus cuiuscumque status gradus ordinis preeminentie vel conditionis extiterint petendi et exigendi et de receptis solventes finiendi quitandi et liberandi ac alia in premissis faciendi

disponendi mandandi et exequendi que Superstites dicte fabrice qui fuerunt pro tempore facere consueverunt de consuetudine vel de iure, et que prefati Cives pro augmento divini cultus ac ampliatione et incremento ecclesie prelibate expedire cognoverint, eadem auctoritate, plenam et liberam tenore presentium licentiam elargimur, non obstantibus quibuscumque deputationibus seu concessionibus super huiusmodi fabrica quibusvis personis illarum partium forsitan per nos factis, quibus ipso durante beneplacito specialiter derogamus, necnon Constitutionibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Decernimus insuper ex nunc irritum et inane si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis voluntatis statuti inhibitionis elargitionis derogationis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum Idibus Novembris Pontificatus nostri anno tertio.

Gratis de mandato dñi nostri Pape
R. de Valentia.

XV. **1427, dicembre 8** — *Martino V contro i debitori della fabbrica* (Arch. dell'Opera, *Rif.* 1421-1424, c. 210t).

MARTINUS PP. V.

Dilecte Fili salutem *etc.* Cum conservationem et augmentum fabrice Ecclesie urbevetane paternaliter affectemus, et cupiamus ut omnes et singuli qui pro relictis et legatis aut alia quacumque de causa aliquid debent fabrice supradicte ad id solvendum et satisfaciendum effectualiter compellantur, discretioni tue auctoritate presentium commictimus et mandamus, ut omnes et singulas personas cuiuscumque status, gradus vel conditionis fuerint, in terris, castris et locis comitatus territorii et districtus Urbevetani habitantes et residentes, licet alterius sint diocesis, que ratione legatorum relictorum donatorum aut aliqua quavis de causa aliquid debent operi fabrice supradicte ad solvendum et satisfaciendum de omnibus que debent eidem Fabrice et eius officialibus usque ad Sedis apostolice beneplacitum previa ratione compellas per censuram ecclesiasticam et alia iuris remedia oportuna, super quibus plenam et liberam tibi concedimus tenore presentium facultatem, non obstantibus fe. re. Bonifatii pp. VIIJ predecessoris nostri illis presertim, quibus cavetur quod nullus extra suam Civitatem et diocesim, nisi in certis exceptis casibus et in illis ultra unam dictam ad iudicium evocetur, quam aliis constitutionibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Dat. Rome apud Sanctos apostolos sub anulo piscatorum die VIIJ decembris pontificatus nostri anno nono.

Duplicatum
B. de Montepolitiano

Al di fuori.
Dilecto filio Francisco de Monaldensibus
Electo Urbevetano.

XVI. **1428, marzo 13** — *Martino V contro i detentori di beni e cose della fabbrica* (Ivi).

Martinus Episcopus Servus Servorum Dei, Dilecto filio . . Priori ecclesie Sancti Iohannis de platea Urbevetane salutem et apostolicam benedictionem. Significavit nobis dilectus filius Iannusius Cristofori Magister Camerarius nuncupatus fabrice ecclesie Urbevetane quod nonnulli iniquitatis filii quos prorsus ignorat redditus legata prata pascua nemora vineas auri et argenti quantitates litteras auctenticas testamenta libros cartas instrumenta publica pecuniarum summas et nonnulla alia bona ad fabricam ipsius ecclesie spectantia temere et malitiose occultare et occulte detinere presumunt non curantes ea prefato Iannusio exhibere in animarum suarum periculum ipsorumque Iannusii ac fabrice non modicum detrimentum super quo idem Iannusius Apostolice Sedis remedium imploravit. Quocirca discretioni tue per Apostolica scripta mandamus quatinus omnes huiusmodi occultos detentores reddituum legatorum ac aliorum bonorum predictorum ex parte nostra publice in ecclesiis coram populo per te vel alium moneas ut infra competentem terminum quem eis prefixeris ea prefatis Iannusio et fabrice a se debita restituant et revelent ac de ipsis plenam et debitam satisfactionem impendant et si id non adimpleverint infra alium competentem terminum, quem eis ad hoc peremptorie duxeris prefigendum, ex tunc in eos generalem excomunicationis sententiam proferas ac eam ubi et quando expedire videris usque ad satisfactionem condignam solenniter publicari. Datum Rome apud Santos Apostolos IIJ Idus Martii Pontificatus nostri anno undecimo.

R. gratis
I. De Thomarellis

XVII. **1441, luglio 29** — *Eugenio IV contro i detentori della fabbrica* (Arch. dell'Opera, *Rif.* 1436-1443, c. 279).

Eugenius episcopus servus servorum Dei dilecto filio . . Archipresbitero Ecclesie Urbevetane salutem et apostolicam benedictionem. Significavit nobis dilectus filius Andreutius Xpofori Civis Urbevetanus Camerarius fabrice Ecclesie Urbevetane quod nonnulli iniquitatis filii, quos prorsus ignorat, possessiones, domos, terras, ortos, campos, vineas, prata, pascua, silvas, arbores, arborum fructus, census, fructus, redditus, libros, calices, cruces, ornamenta, paramentaque ecclesiastica, iocalia, vasa aurea argentea cuprea stannea lignea, lectos, cultrices, linteamina, ferramenta, domorum utensilia, litteras authenticas, instrumenta publica donationum, et testamentorum recognitiones, cedulas, scripturas, herbe, feni, cere, vini, olei, grani, leguminum, lane, lini lignorum auri argenti monetati et non monetati quantitates debita, legata pecuniarum summas et nonnulla alia mobilia et immobilia bona ad dictam Fabricam spectantia temere et maliciose occultare et occulte detinere presumunt, non curantes

ea prefato Camerario exibere in animarum suarum periculum, ipsorumque Camerarii Fabrice et Ecclesie non modicum detrimentum, super quo idem Camerarius apostolice Sedis remedium imploravit. Quo circa discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus omnes huiusmodi occultos detentores possessionum terrarum censuum fructuum reddituum et aliorum bonorum predictorum ex parte nostra, publice, in Ecclesiis coram populo per te vel alium moneas, ut infra competentem terminum, quem eis prefixeris ea prefato Camerario a se debita restituant et revelent, ac de ipsis plenam et debitam satisfactionem impendant, et si id non adimpleverint infra alium competentem terminum, quem eis ad hoc peremptorie duxeris prefigendum, ex tunc in eos generalem excomunicationis sententiam proferas, et eam facias ubi et quando expedire videris usque ad satisfactionem condignam solemniter publicari.

Datum Florentie anno incarnationis dominice, millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, quarto kal. Augusti, pontificatus nostri anno undecimo.

A. de Strata.

Qui dominus Iohannes Archipresbiter Urbevetanus cum omni qua decuit reverentia acceptavit et dictam bullam accepit reverenter, eam osculavit et super caput eius posuit in signum obedientie et reverentie, presentibus honesto et religioso fr. Antonio de Neapoli ordinis S. Francisci predicatore et domino Iohanne Iacobi magistri Bernardi de Urbeveteri testibus etc.

XVIII. **1443, novembre 26** — *Eugenio IV incarica i soprastanti e il camarlingo deputati sopra la fabbrica di S. Maria del restauro del palazzo papale e della chiesa orvietana* (Arch. dell' Opera, *Rif.*, 1443-1448, c. 17 t.).

EUGENIUS PP. IIII.

Dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem. Inter ceteras petitiones, quas proximis diebus fecerunt nobis dilecti filii oratores nostre Civitatis Urbevetane, multum instituerunt ut palatium illud nostrum et ecclesie Urbevetane faciamus reparari, cum tecta parietesque magna ex parte ruinam minari dicant, et in portis fenestrisque et aliis parietibus magna sit reparatio necessaria. Placuit vero id nobis fuisse memoratum, quia nedum volumus pati predicti palatii ruinam, sed intendimus illud facere et reparari et in meliorem dispositionem, quam retroactis temporibus fuerit reduci, presertim quia faciliter posset accedere quod in temporibus proxime future estatis illuc accedere deliberemus aliquot diebus vel mensibus permansuri. Verum camera nostra ad presens tantis ultra solitum gravata expensis ut incomodum sit futurum facere nunc talem reparationem, et omnis mora in similibus est penitus removenda, quia quod nunc pro decem reparabitur, si corruet non posteac poterit pro centum reparari. Quare volumus et mandamus vobis ut dictam reparationem, prout nunc est necessaria, ex introitibus ad fabricam Ecclesie deputatis fieri ad arbitrium Episcopi nunc urbivetani celeriter curetis et tamen

tenebitis compotum expense quam facitis, quia nostre intentionis est satis brevi dictam expensam Ecclesie restaurare, in qua restauratione et compensatione vos potius lucratos fuisse quam aliquid perdidisse pro fabrica sentietis.

Datum Rome apud Sanctum Petrum sub anulo nostro secreto die XXVJ novembris MCCCCXLIIJ pontificatus nostri anno decimotertio.

Blondus.

Al di fuori: Dilectis filiis Superstitibus et Camerario deputatis super fabricam Ecclesie Urbevetane.

XIX. **1449, gennaio 30** — *Niccolò V sottomette l'ospedale di S. Maria alla fabbrica di detta chiesa* (Arch. dell'Opera, *Rif.* 1448-1457, c. 12).

NICOLAUS PP. V.

Dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem. Ut hospitale beate Marie debito ordine dirigatur et in eo hospitalitas, prout ab eius initio fuit institutum, observetur, illud cum iuribus et pertinentiis suis. Fabrice dicte Ecclesie de cetero subiacere, sicut alias fuisse. precepimus, et parte vestra nobis supplicatum extitit, auctoritate apostolica decernimus per presentes, in contrarium non obstantibus quibuscumque. Volumus autem quod de introitibus suis, aut aliter, prout vobis videbitur, dilecto filio Pacifico ordine Sante Marie Servorum, qui illius regimini certo hactenus tempore dicitur prefuisse pro sue vite substentatione dari et solvi faciatis ducatos viginti de Camera, donec et quousque sibi de aliquo benefitio duxerimus providendum.

Datum Rome apud Sanctum Petrum sub anulo piscatoris die penultima Ianuarii MCCCCXLVIIIJ pontificatus nostri anno secundo.

P. Lucensis.

Al di fuori: Dilectis fiiliis Conservatoribus pacis Urbevetano populo presidentibus et Comuni [1].

XX. **1456, giugno 10** — *Calisto IV esenta dal pagamento delle decime* (Ivi).

CALISTUS PAPA III.

Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Ecclesie sancte Marie Urbevetane insignis edificis in qua corporale servatur super quo miraculum apparuit, cuius ratione per universum orbem christianum celebratur festum corporis domini nostri, edificata est hactenus, prout quotidie edificari, ex elemosinis civium, nec habet aliquod introitus certos, unde preteritis temporibus prefecti et presidentes fabrice illius ad nullam decimarum solutionem compulsi fuerunt; relatumque est nobis nonnullas elemosinas per hec tempora fuisse tardatas propter famam decimarum, que a dictis fabrice presiden-

[1] Altro Breve ai medesimi e agli ufficiali della Fabbrica, da Roma del 20 ottobre 1451, invita a pagare frate Pacifico (Op. *Rif.* 1448-1457, c. 95).

tibus dicebatur fuisse petitas; quare tibi mandamus ut nihil ratione decimarum a dicta fabrica aut eius presidentibus quovis modo exigas aut petas. Breve autem hoc cum legeris dictis presidentibus pro earum securitate consignabis.

Datum Rome apud Sanctum Petrum sub anulo piscatoris, Die X Iunii MCCCCLVJ, Pontificatus nostri anno secundo.

Al di fuori: Dilecto filio Collectori decimarum
Civitatis Urbevetane presenti et futuro.

XXI. **1461, marzo 23** — *Pio II commette la revoca delle alienazioni e vendite fatte illecitamente dei beni della fabbrica* (Ivi).

Pius Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis filiis Priori Monasterii Sancti Andree Urbevetani per Priorem soliti gubernari et.. Vicario in Spiritualibus generali Venerabilis fratris nostri Episcopi Urbevetani salutem et Apostolicam benedictionem. Ad audientiam nostram pervenit, quod tam moderni Operarii fabrice ecclesie Urbevetane, quam nonnulli, qui in offitio Operarie dicte ecclesie precesserunt eosdem, decimas terras domos vineas possessiones redditus prata pascua nemora molendina iura iurisdictiones et quedam alia bona ad dictam fabricam legitime spectantia, datis super hoc litteris, confectis exinde publicis instrumentis, factis renuntiationibus et penis adiectis, in gravem eiusdem fabrice lesionem, nonnullis clericis et laicis aliquibus eorum ad vitam quibusdam vere ad non modicum tempus et aliis perpetuo ad firmam vel sub censo annuo concesserunt, quorum aliqui dicuntur super hiis confirmationem littere in forma communi a Sede Apostolica impetrasse. Quia vero nostra interest super hoc de oportuno remedio providere, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus ea que de bonis dicte fabrice per concessiones huiusmodi alienata inveneritis illicite vel distracta, non obstantibus litteris instrumentis iuramentis renuntiationibus penis et confirmationibus supradictis, ad ius et proprietatem eiusdem fabrice legitime revocare curetis. Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Testes autem qui fuerint nominati si se gratia odio vel timore subtraxerint, censura simili appellatione cessante, compellatis veritati testimonium perhibere. Quod si non ambo hiis exequendis potueritis interesse ea alter vestrum nihilominus exequatur. Datum Rome apud Sanctum Petrum anno Incarnationis dominice millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, decimo kalendas Aprilis Pontificatus nostri anno quarto.

M. de Sole.

XXII. **1461, marzo 13** — *Pio II rende giustizia al camarlingo della fabbrica e dispone che il Capitolo non s'intrometta nelle elemosine fatte dai fedeli alla chiesa* (Ivi).

Pius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Provincie Patrimonii pro nobis et Romana Ecclesia Gubernatori salutem et apostolicam benedictionem. Piis supplicum votis libenter annuimus eaque favoribus prosequimur

opportunis. Exhibita quidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Camerarii et Superstitum Fabrice Ecclesie Urbevetane petitio continebat, quod licet ipsi a tanto tempore, cuius contrarii memoria hominum non existit, oblationes, eleemosynas et vota, que in certa capella vetustissima, sive loco *la Madonna della tavola* vulgariter nuncupato in ambitu Ecclesie Urbevetane consistente, in quo imago gloriosissime Virginis Marie depicta habetur et ad quam propter diversa miracula, que meritis et intercessionibus prefate Marie Virginis omnipotens Deus inibi continuo operatur, christifideles illorum partium magnum gerunt devotionis affectum, per fideles ipsos dietim asseruntur percipere, illaque in Fabricam dicte Ecclesie convertere consueverint, nec non bone memorie Franciscus de Monaldensibus Episcopus Esculanus et ex civitate urbevetana oriundus, postquam de bonis sibi a Deo collatis, cum adhuc vitam ageret in humanis, unam capellam de novo et in ea unum altare de consensu Camerarii et Superstitum prefatorum construi et edificare disposuerit illadque condens in eius ultima voluntate testamentum de bonis predictis usque ad certam summam pro uno capellano, qui inibi missas et alia divina officia deberet celebrare, dotari voluerit et ordinaverit, ea lege quod capellanus predictus de oblationibus, eleemosynis et votis huiusmodi nullatenus se impedire quovis modo posset, prout in testamento dicti Episcopi dicitur plenius contineri; tamen Camerarius et Superstites prefati dubitant, per constructionem, dotationem capelle et altaris huiusmodi super perceptione oblationum, eleemosynarum et votorum predictorum ac eorumdem dicta Fabrica conversione imposterum turbari posse. Quare pro parte Camerarii et Superstitum predictorum asserentium, quod structure dicte Ecclesie et edificia ex oblationibus et eleemosynis huiusmodi hactenus conservari consueverunt, Nobis humiliter supplicatum, quod oblationes, eleemosynas et vota quecumque ipsi capelle seu altari construendo et Imagini pro tempore faciendis ad Fabricam huiusmodi spectare et per Camerarium pro tempore et Superstites eiusdem Fabrice fore convertenda, prout hactenus fuit consuetum, statuere, decernere et ordinare, ac alias in premissis opportune provideri de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui conservationem ecclesiarum, presertim Cathedralium affectamus, de premissis certam notitiam non habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus si, et postquam vocatis qui fuerint evocandi, ita esse repereris, oblationes, eleemosynas et vota quecumque ipsi capelle seu altari et Imagini pro tempore facienda, ad Fabricam huiusmodi pleno iure spectare et pertinere, et per Camerarium pro tempore et Superstites dicte Fabrice in opportunitates et commoda eiusdem Ecclesie convertenda fore et converti debere, prout hactenus consuetum extitit, auctoritate nostra decernere et declarare. Et nihilominus Ven. fratri nostro Episcopo pro tempore existenti et dilectis filiis Capitulo Urbevetano ac omnibus aliis et singulis personis ecclesiasticis religiosis et secularibus cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, preheminentie vel conditionis fuerint, ne sub excominactionis pena ac privationis beneficiorum, feudorum, livellorum, honorum, dignitatum quorumlibet de oblationibus, eleemosynis et votis huiusmodi,

que in dicta capella pro tempore fieri in cippis ibidem pro conservandis eleemosynis dicte Fabrice deputatis poni, se intromittere, aut illa recipere et in suos usus convertere seu Camerarios et Superstites predictos super illis vel eorum occasione directe vel indirecte, vel quovis alio quesito colore in iudicio vel extra molestare, vexare vel perturbare quoquomodo presumant, inhibentes eadem auctoritate nostra prorsus decernendo irritum et inane quidquid secus a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac dicte Ecclesie iuramento, confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, tertio idus Martii pontificatus nostri anno quarto.

G. de Piccolomineis

Io. de Bucabellis

Reg. apud me G. de Piccolomineis

XXIII. **1477, luglio 23** — *Sisto IV accorda indulgenza plenaria per il* Corpus Domini (Arch. del Comune, Dipl. *ad an.*).

Sixtus episcopus servus servorum Dei. Universis Christifidelibus presentes literas inspecturis salutem *etc.* Salvator noster Dei patris filius unigenitus Iesus Christus, qui pro universorum salute fidelium carnem sumere et crucem subire non abnuit, nobis qui meritis licet insufficientibus eius vices in terris gerimus exemplum laudabile prebuit imitandum, ut sicut ipse Redemptor noster sui sacratissimi Sanguinis aspersione humano generis, primi parentis lapsu perpetua morte damnato salutem preparavit eternam, ita et nos sui thesauri salutiferi nostre custodie celitus commissi indulgentiarum videlicet et remissionum dispensatione oves sui gregis hostis antiqui versutia a semitis mandatorum deviantes et peccatorum mole oppressas ad caulas beatitudinis sue reducamus: quod facere procul dubio non ambigimus dum fideles quoslibet ad porrigendum oportuna auxilia, Ecclesiarum presertim Cathedralium insignium fabricis eisdem indulgentiis et remissionibus salubriter invitamus, ut que propriis meritis attingere non valent, hiis saltem suffragiis adiuti, largiente divina pietate, consequi mereantur, sane licet Cathedralis Ecclesia civitatis nostre Urbevetane, quam felicis recordationis Nicolaus papa quartus predecessor noster, zelo devotionis accensus, sub vocabulo gloriose Dei Genitricis Marie Virginis, etiam primarium benedicendo et ponendo lapidem, spectabili structura marmorea edificare incepit ac quibusdam indulgentiis ad perpetuam rei memoriam decoravit et in qua digne conservatum perhibetur memorabile ac venerandum illud sacratissimum Corporis et Sanguinis Domini nostri Iesu Christi miraculum, quod dudum tempore beate memorie Urbani pape IV etiam predecessoris nostri tunc in dicta civitate cum sua curia residentis contigisse recitatur ex quodam presbytero dum de veritate sacramenti Eucharistie variis cogitationibus se occuparet, et ob id Apostolorum limina visitare instituisset ac die quodam in

Ecclesia Sancte Christine apud opidum Bulsenum Urbevetane diocesis missam celebraret, in cuius manibus immolata per eum Altissimo sacratissima hostia, circa fractionem eius in sanguinem illico fuit conversa et effusa super Corporali, in quo etiam hodie per viginti plicas distinctas ymago Redemptoris et domini nostri Iesu Christi sanguine perfusa, cunctis cernentibus, evidenter apparet. Quod Corporale cum huiusmodi hostia Urbanus predecessor prefatus ex dicta Civitate cum tota eius inibi curia solemniter veniens usque ad pontem Riviclari e manibus tunc episcopi urbevetani illud de Ecclesia Sancte Christine predicta reverenter deferentis devotissime accepit et in dicta ecclesia urbevetana posuit, ubi hodie in magno et insigni auri ac argenti tabernaculo, singulari ingenio maximaque arte composito, sub diligenti custodia honorabiliter reconditum habetur ac in cuius solemnitatem et venerandam inde memoriam idem Urbanus predecessor statuit festum tam gloriosissimi sacramenti. annis singulis et temporibus perpetuis, quinta feria post octavas penthecostes a cunctis fidelibus ubique solemniter celebrari propriumque eiusdem solemnitatis officium per beatum Thomam de Aquino in ipsa curia existentem compositum edidit. Successivis temporibus eleganti ac sumptuoso opere ex piis Christifidelium illarum partium eleemosynis in magna parte perfecta, ac inter alias Italie ecclesias spectabilis et decora habeatur, tamen propter inopiam Fabrice ipsius Ecclesie diversasque iacturas et damna, quibus civitas illa ex differentiis et turbationibus, que aliquotiens ibidem proh dolor! viguerunt, fatigata fuit, ex proventibus dicte Fabrice ac eleemosynis huiusmodi, utpote propter premissa plurimum diminutis opus eiusdem Fabrice ad optatum effectum perduci nondum potuit neque potest, sed ad hoc ac alias ipsius Fabrice necessitates sublevandas, pia Christifidelium suffragia sunt quamplurimum opportuna. Nos itaque premissa paterno recensentens affectu ac pia mente cupientes ut Fabrica predicta facilius perficiatur et compleatur, ac Ecclesia prefata in suis structuris et edificiis iam ceptis conservetur, restauretur ac manuteneatur, nec non calicibus, libris, paramentis et aliis ecclesiasticis ornamentis decenter decoretur, ipsaque Ecclesia peramplius congruis frequentetur honoribus et in iugem memoriam tam venerabilis sacramenti Christifideles devotionis causa libentius confluent ad eamdem ac ad ipsius perfectionem et complementum, nec non edificiorum et structurarum huiusmodi conservationem et restaurationem ac librorum, calicium, paramentorum et aliorum ornamentorum emptionem et provisionem faciendam eo promptius manus porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie, uberius conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia ac beatrorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis, qui a primis vesperis vigilie festivitatis eiusdem sacratissimi Corporis Christi, feria quinta post octavas Penthecostes usque et per totam diem sequentis diei festivitatis eiusdem dictam Ecclesiam devote visitaverint, ac ad illius Fabricam predictam nec non structurarum et edificiorum huiusmodi complementum, restaurationem et conservationem calicum quoque et librorum ac aliorum ornamentorum ecclesiasticorum acquisitionem et augumentum manus porrexerint adiutrices,

plenariam omnium peccatorum suorum remissionem et indulgentiam, auctoritate apostolica, tenore presentium, ex certa nostra scientia misericorditer elargimur. Et ut Christifideles ipsi ad eandem Ecclesiam pro consequendis huiusmodi indulgentiis et remissionibus confluentes et undecumque venientes, conscientie pacem et animarum salutem, Deo propitio, eo facilius et efficacius consequantur, quo purgatis eorum cordibus ad illas suscipiendas munere spiritualis gratie aptiores reddentur, venerabili fratri nostro Episcopo urbevetano, presbyteros idoneos seculares et cuiusvis ordinis regulares tot quot necessarii fuerint confessores in dicta Ecclesia deputandi ipsisque sic deputatis, quorumcumque dictam Ecclesiam causa indulgentie huiusmodi consequende visitantium, confessiones per duos antecedentes et totidem festivitatem predictam immediate sequentes dies audiendi, illisque per eos diligenter auditis, singulis vere penitentibus et confessis ad omnibus et singulis criminibus, excessibus, delictis et peccatis, aliis de quibus corde contriti et ore confessi fuerint in singulis, non tamen Sedi apostolice reprovatis casibus, debite absolutionis beneficium in forma Ecclesie consueta, auctoritate nostra impendendi ac penitentiam salutarem iniungendi plenam et liberam, harum serie, eisdem scientia et auctoritate, concedimus facultatem, presentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo, decimo kalendas augusti pontificatus nostri anno sexto.

D. Gallettus.

XXIV. **1481, maggio 30** — *Sisto IV conferma l'indulgenza per il* Corpus Domini (Arch. dell'Opera, perg.).

SIXTUS PP. IIII.

Dilecti filii salutem et Apostolicam benedictionem. Supplicari nobis humiliter fecistis dignaremur Indulgentias isti ecclesie vestre in festo Corporis Christi concessas confirmare, et decernere illas in generali omnium Indulgentiarum suspensione a nobis edita non includi: Nos celebritate tanti Misterii moti, et vestris in hac parte supplicationibus inclinati, presentium tenore indulgentias ipsas confirmamus, pristinumque robur et vigore (*sic*) decernimus, perinde ac si suspensio ipsa, quo ad illas dumtaxat non emanasset: suspensione ipsa, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque. Datum Rome apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris. Die XXX Maii M.CCCCLXXXI. Pontificatus nostri anno Decimo.

L. Grifus.

Al di fuori:

Dilectis filiis Consilio et Communi Civitatis nostre Urbevetane.

XXV. **1509, dicembre 21** — *Giulio II incorpora alla fabbrica le rendite delle chiese di San Salvatore del Sasso e di Santa Maria in Agello, perchè con le loro rendite si possa condurre a termine l' edificio della cattedrale* (Ivi).

Iulius Episcopus Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Piis singulorum votis illis presertim per que ecclesiarum quarumlibet presertim Cathedralium insignium necessarie reparationi et conservationi valeat salubriter provideri libenter annuimus ac ea favoribus prosequimur oportunis........ [1] Siquidem omnia beneficia ecclesiastica apud Sedem Apostolicam tunc vacantia et in antea vacatura collationi et dispositioni nostre reservavimus, decernentes ex tunc irritum et inane si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Cum itaque postmodum Sancti Salvatoris de Saxo et Sancte Marie de Agello Urbevetane diocesis sine cura ecclesie Heremitoria nuncupate per liberam resignationem [dilecti] filii Bartholomei Capre nuper ipsarum ecclesiarum Rectoris de illis, de quibus alias tunc certo modo vacantibus canonice sibi provisum extitit et super quibus in Romana Curia coram certo causarum palatii apostolici..... Locumtenente contra tunc Operarium seu Camerarium fabrice opere nuncupate ecclesie Urbevetane liticando diffinitivam pro se et contra dictum Operarium seu Camerarium sententiam, que nulla provocat[ione] in rem transivit iudicatam, reportavit litteris executorialibus desuper in forma solita decretis illarum possessione per eum non habita in manibus nostris sponte factam et per nos admissam apud Sedem predictam........ ut et vacent ad presens nullusque de illis preter nos hac viae disponere potuerit sive possit reservatione et decreto obsistentibus supradictis. At sicut exhibita nobis nuper pro parte dilectorum filiorum modernorum operariorum vel camerariorum dicte fabrice seu opere petitio continebat cum fructus redditus et proventus dicte fabrice adeo tenues existant ut summam centum et quinquaginta ducatorum auri de Camera annuatim non excedant et....s difficile immo impossibile foret quod huiusmodi edificium dicte ecclesie Urbevetane, quod sumptuoso apparatu ceptum est, ad debitum finem duci possit cum magnarum pecuniarum summa opus sit si iam dicte ecclesie sine cura.... fabrice perpetuo unirentur annecterentur et incorporarentur et illarum fructus redditus et proventus in opus dicte fabrice converterentur profecto utilitati et venustati dicti operis seu edificii non parum consuleretur pro parte tam Bartholomei quam operariorum seu Camerariorum predictorum asserentium fructus redditus et proventus dictarum ecclesiarum sine cura decem florenorum auri similium secundum comunem extimationem valorem annuatim non excedere, nobis fuit humiliter supplicatum, ut easdem ecclesias sine cura eidem fabrice seu opere perpetuo unire annectere et incorporare ac alias in premissis oportune providere de benignitate apostolica

[1] Le lacune sono prodotte dalle corrosioni della pergamena.

dignaremur. Nos igitur qui dudum inter alia volumus quod semper in unionibus commissis fieret ad partes vocatis quorum interesset Bartholomeum et operarios seu Camerarios prefatos ac eorum singulos a quibusvis excomunicationis suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et penis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis si quibus quomodolibet innodati existant ad effectum presentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ecclesias predictas sive premisso sive alio quovis modo aut ex alterius cuiuscumque persona seu per similem resignationem dicti Bartholomei vel cuiusvis alterius de illis in dicta Curia vel extra eam etiam coram Notario publico et testibus sponte factam vacent, etiam si tanto tempore vacaverit, quod eorum collatio iuxta Lateranensis statuta Concilii....... predictam legitime devolute ipseque ecclesie Heremitoria nuncupate dispositionis Apostolice specialiter vel alias generaliter reservate existant et super eis inter aliquos lis cuius statim presentibus haberi volumus......... pendat indecisa dummodo earum dispositio ad nos hac vice pertineat cum omnibus iuribus et pertinentiis suis eidem fabrice seu opere, auctoritate apostolica, tenore presentium, perpetuo unimus annectimus et incorporamus, ita quod liceat eisdem modernis et pro tempore existentibus prefati fabrice seu opere operariis seu Camerariis per se vel alium seu alios corporalem possessionem unitarum ecclesiarum iuriumque et pertinentiarum predictorum propria auctoritate libere apprehendere et perpetuo retinere illarumque fructus redditus et proventus in Urbevetane ac aliarum ecclesiarum huiusmodi usus et utilitatem convertere diocesani loci et cuiusvis.... licentia super hoc minime requisita. Non obstantibus voluntate nostra predicta ac felicis recordationis Bonifacii pape VIII predecessoris nostri et aliis Apostolicis Constitutionibus contrariis quibuscumque Aut si......... provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dicte Sedis vel legatorum eius litteras impetrarint etiamsi per eas ad inhibitionem reserva.. ....ctum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras et processus habitos per easdem et inde secuta quecumque ad dictas unitas ecclesias volumus non extendi, sed nullum per hoc eis..........tionem beneficiorum aliorum preiudicium generari et quibuslibet aliis privilegiis indulgentiis et litteris Apostolicis generalibus vel specialibus quorumcumque tenore existant per que presentibus non expressa......... non inserta effectus earum impedire valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Proviso quod propter unionem annexionem et incorporationem predictas dicte unite ecclesie debitis non fraudentur obsequiis sed earum congrue supportentur onera consueta. Nos enim prout est irritum decernimus et inane si secus super [hiis a] quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter attemptatum forsan est hactenus vel in posterum contigerit attemptari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis unionis annexionis incorporationis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare

presumpserit indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius noverit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum anno Incarnationis dominice millesimo quingentesimo nono duodecimo kalendas Ianuarias Pontificatus nostri anno septimo.

M. Casanova.

XXVI. **1513, dicembre 5** — *Leone X dà facoltà di scomunicare i detentori di beni e cose della fabbrica* (Ivi).

Leo Episcopus Servus Servorum Dei. Dilecto filio Archipresbitero ecclesie Urbevetane salutem et apostolicam benedictionem. Significarunt nobis dilecti filii Magister fabrice ecclesie Sancte Marie Maioris Urbevetane, quod nonnulli iniquitatis filii quos prorsus ignorant diversa bona ad fabricam huiusmodi spectantia furtu seu alias inique subtraxerunt pluraque alia gravia damna eis et in bonis ipsius fabrice nequiter intulerunt, et ad id faciendum auxilium consilium et favorem dolose prestiterunt, nec non census fructus redditus proventus terras domos molendina possessiones vineas ortos campos prata pascua nemora silvas arbores arborum fructus ligna postes pisces aquas aquarum decursus vini bladi frumenti ordei avene lini lane cere olei auri argenti monetati et non monetati quantitates tascas ciphos coclearia discos scutellas vasa argentea erea cuprea sbannea ferrea lignea pannos lineos laneos sericos vestes tunicas foteraturas mantellos caputia zonas annulos perlas et alia iocalia, lectos culcitras linteamina mappas manutergia domorum utensilia equos iumenta oves boves et alia animalia, libros scripturas publicas et privatas instrumenta prothocolla testamenta codicillos et alia documenta debita credita deposita mutua legata iura iurisdictiones pecuniarum summas et nonnulla alia mobilia et immobilia bona ad dictam fabricam etiam ratione Castri de Pruodo ac alias legitime spectantia temere et malitiose occultare et occulte detinere presumunt non curantes ea prefatis significantibus exhibere in animarum suarum periculum et ipsorum magistrorum et fabrice non modicum detrimentum, super quo ipsi significantes Apostolice Sedis remedium implorarunt. Quocirca discretioni tue per Apostolica scripta mandamus quatenus omnes huiusmodi bonorum subtractores damnorum illatorum auxilii et favoris prestitores nec non bonorum predictorum occultos detentores ex parte nostra publice in ecclesiis coram populo per te vel alium seu alios moneas, ut infra compententem terminum quem eis prefixeris prefatis significantibus a se debita restituant et revelent ac de ipsis plenam et debitam satisfactionem impedant et si id non adimpleverint infra alium competentem terminum quem eis ad hoc peremptorie duxeris prefigendum ex tunc in eos generalem excomunicationis sententiam proferas ac eam facias ubi et quando expedire videris usque ad satisfactionem condignam solenniter publicari. Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis dominice Millesimo quingentesimo tertio decimo nonas decembres Pontificatus nostri anno primo.

S. Gerona.

XXVII. **1519, febbraio 25** — *Leone X con atto di moto proprio esonera la fabbrica di S. Maria, mediante pagamento di ottocento ducati, dalla porzione dovuta alla fabbrica di S. Pietro di Roma sul legato di donna Giovanna della Cervara, ordinando che in avvenire nulla possa esigersi dalla fabbrica di S. Pietro sui legati a favore di quella d' Orvieto* (Ivi).

Motu Proprio etc.

Cum, sicut accepimus, dilecta olim in Xto filia Iohanna de Cervaria relicta quondam Petri Antonii de Monaldensibus, antequam ab hac luce migrasset, de bonis suis condens testamentum Castrum Sale cum omnibus iuribus et pertinentiis ad dictum Castrum Urbevetane diocesis bonaque sua omnia tam mobilia quam stabilia fabrice seu opere Ecclesie Urbevetane et certis aliis ecclesiis hospitalibus et locis piis reliquerit et donaverit; ipsamque fabricam Ecclesie Urbevetane in dicto Castro et bonis cum onere certorum legatorum heredem instituerit, prout in testamento et donatione quorum, tenor hic pro expresso haberi volumus, latius continetur. De quibus Castro et relicto et donatione nondum solutio et exactio fabrice principis Apostolorum de Urbe certam portionem iuxta ratam et formam et tenorem literarum Apostolicarum desuper emanatarum habere debet. Nos vero qui ad prefatam ecclesiam in qua miraculum sacratissime Eucharistie disponente Domino enituit et apud universos fere Christifideles celebratum existit sincerum gerentes devotionis affectum; et propterea considerantes quod si ratam et portionem legatorum relictorum ac donationum predicte fabrice principis Apostolorum de Urbe debitam exigere vellemus seu exigi pateremur, opus quasi divinum fabrice ecclesie Urbevetane imperfectum remaneret, volentes etiam quantum cum Deo possumus providere et efficere ut insignis fabrica predicta ad laudem et gloriam Dei perficiatur, et divinus cultus in dicta ecclesia manuteneatur atque augeatur; idcirco motu et scientia predictis ex nostra mera et spontanea voluntate ac de plenitudine potestatis omnem ratam seu portionem fabrice principis Apostolorum de Urbe debitam ex dicto Castro Sale ac quibuscumque aliis bonis stabilibus et immobilibus per predictam quondam Iohannam relictis legatis seu donatis aut in testamento dimissis eidem fabrice et opere ecclesie Urbevetane solutis Thesaurario nostro ducatis octocentis, gratiose damus remittimus ac concedimus. Et quoniam accepimus quod multa in dies fierent relicta et elemosine prefate fabrice Urbevetane pro complemento illius mirabilis operis nisi dubitaretur quod relicta et elemosine huiusmodi pro fabrica principis Apostolorum de Urbe et commissarios super illa per Nos deputatos dinumerentur et in alios usus predestinandos converterentur; ideo opere precium (?) quin imo pium esse duximus providere ac declarare motu et scientia supradictis, quod perpetuis futuris temporibus ex bonis tam mobilibus quam immobilibus quomodocumque et qualitercumque relinquendis legandis seu donandis prefate fabrice ecclesie Urbevetane illius Camerariis pro tempore existentibus rata

seu portio aliqua pro dicta fabrica principis Apostolorum de Urbe per commissarios nostros deputatos vel deputandos non possit exigi neque peti sed illa integra et illesa sine aliqua diminutione eidem fabrice Urbevetane remanerent, ita quod unicuique in futurum sine metu alicuius diminutionis liceat dicte fabrice Urbevetane bona sua in testamento vel alia ultima voluntate relinquere atque donare, mandantes Andree de Albircijs affini et commissario nostro et aliis conmissariis nostris vel ab eo deputatis vel in futurum a nobis mediate vel immediate deputandis supradicta fabrica sancti Petri, quatenus pretextu predictorum relictorum et donationum dicte fabrice Urbevetane factorum ac perpetuis futuris temporibus fabricam predictam ac illius Camerarium pro tempore existentem in aliquo molestari valeant, irritum nihilominus et inane nulliusque roboris et momenti fore decernentes quicquid secus in premissis per quemquam scienter vel ignoranter fieri aut attemptari contigerit in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque (*Fiat ut petitur I.*), et quod littere sub plumbo seu in forma brevis super premissis expediri possint (*Fiat I.*). Datum Rome apud Sanctum Petrum quinto kalendas Martii anno sexto.

XXVIII. **1520, aprile 20** — *Leone X revoca un suo breve precedente relativo all'amministrazione della fabbrica e conferma le costituzioni di Martino V per il governo laico dell' Opera* (Ivi).

LEO DECIMUS

Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Alias exposito nobis pro parte dilectorum filiorum Herculis de Ballionibus Electi et Canonicorum et Capituli Ecclesie Urbevetane, quod dudum cura, regimen et administratio Fabrice dicte Ecclesie et illius introituum ad certos laicos Camerarium et Superstites nuncupatos per Conservatores, Communitatem dicte civitatis pro tempore existentes deputatos una cum certis ex Canonicis dicte Ecclesie spectaret et pertineret, vos, exclusis penitus Episcopo et Canonicis, Fabricam et introitus huiusmodi regere et gubernare consuevissetis, et ex hoc Ecclesia predicta et divinus cultus, sicuti eadem expositio subiungebat, non modicum damnum paterentur. Nos tunc cupientes ut introitus dicte Fabrice, cuius administratio per felicis recordationis Martinum papam V predecessorem nostrum ad suum et apostolice Sedis beneplacitum vobis concessa fuit, ut recte administrarentur ac in dicte Ecclesie necessitatibus converterentur, instante tunc prefato Hercule Electo Urbevetano per alias nostras in forma brevis literas decrevimus et mandavimus, ut deputationi Camerarii et Superstitum per vos, ut premittitur, faciendum, venerabilis frater Episcopus Urbevetanus pro tempore existens, una cum duobus Canonicis dicte Ecclesie interesset, statuimusque et ordinamus ut electio et deputatio et imbussolatio Camerariorum et Superstitum predictorum per Gubernatorem et Conservatores et per Consilium generale eiusdem Civitatis pro tempore existentem fierent; ita quod per minus Consilium minime fieri possent; et revisores librorum Camerariorum ac in-

troituum dicte Fabrice per Communitatem deputati, libros hujusmodi eidem Electo ac aliis Episcopis pro tempore existentibus vel eorum in spiritualibus Vicariis generalibus exhiberent, quo dictos libros per triduum dumtaxat detinere possint et deinde libros ipsos sine aliqua difficultate eisdem revisoribus restituerent, et quod bona et possessiones dicte Fabrice vendi, alienari vel locari ultra triennium absque nostra et Sedis apostolice speciali licentia, ut pretium triennale bonorum et possessionum huiusmodi insimul sed annuatim tantum recipi possit, prout in dictis literis, quorum tenorem hic pro sufficienter expressis et insertis habere volumus, plenius continetur. Cum autem nuper per dilectos filios Bartholomeum Sensatum et Franciscum Verium dicte Fabrice procuratores acceperimus, quod Conservatores et Communitas ac particulares cives ipsius Civitatis Ecclesiam predictam a principio erexerunt, illiusque Fabricam cum multis eorum impensis sumptuosissimo opere prosequuti sunt quodque fabrica ipsa postmodum Christifidelibus erogationibus et eleemosinis incrementum suscepit suscipitque in dies, et propterea predictus Martinus predecessor noster dicte Ecclesie curam et regimen, clericorum administratione penitus interdicta, Conservatoribus et Communitati eiusdem Civitatis pro tempore existentibus ad suum et Sedis apostolice beneplacitum concesserit. quodque si curam et regimen huiusmodi a vobis auferretur, et ecclesiastici se in illis intromitterent, Christifideles predicti ad erogandas eleemosynas et pias erogationes in Fabricam huiusmodi retraherentur, idque in maximum Ecclesie et Fabrice predictarum detrimentum cederet, idcirco nos cupientes, ut Fabrica predicta, sicuti hactenus per vos diligenter administrata extitit, et ita in futurum diligentius administretur et gubernetur, ac iura Communitatis predicte illesa remaneant, motu proprio, non ad vestram vel alterius pro vobis super oblate petitionis instantiam, sed ex nostra scientia et de apostolice potestatis plenitudine, administrationem Fabrice predicte vobis ac Conservatoribus pro tempore existentibus per prelibatum Martinum predecessorem nostrum concessam ac literas desuper expeditas harum serie confirmantes et innovantes, decernimus et declaramus per presentes, quod cura, regimen et omnimoda administratio dicte Fabrice ad eos atque ad Conservatores eiusdem Civitatis pro tempore existentes, iuxta tenorem literarum Martini, spectent et pertineant ac si libere predicte a nobis nullatenus emanassent, non obstantibus literis predictis in forma brevis, quibus harum serie specialiter derogamus et expresse ceterisque in contrarium facientibus. Datum Rome apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die vigesima aprilis millesimo quingentesimo vigesimo, pontificatus nostri anno octavo.

XXIX. **1527, gennaio 10** — *Clemente VII approva la composizione interceduta fra la fabbrica di S. Maria di Orvieto e la fabbrica di S. Pietro di Roma per il legato del castello di Benano* (Ivi).

CLEMENS PAPA VII

Dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem. Quum, sicut nuper nobis exponi curastis, super quodam legato opidi seu castri Benani Urbevetane dioceseos per bone memorie Iacobum Bututum de Corneto Fabricae Ecclesiae Urbevetanae olim facto et ad fabricam Basilicae sancti Petri de Urbe pro quinta parte vigore litterarum Apostolicarum spectante, cum dilectis filiis Collegio et Praefectis dictae Fabricae principis Apostolorum ad quandam pecuniarum compositionem in eiusdem Basilicae instaurationem convertendam amicabiliter deveneritis, prout in patentibus litteris eiusdem Collegii et Praefectorum, quarum tenores hic pro expressis haberi volumus dicitur plenius contineri, Nobis humiliter supplicari fecistis, ut pro majori roboris firmitate, compositiones et patentes litteras huiusmodi confirmare et approbare, de benignitate apostolica dignaremur, Nos vestris humilibus supplicationibus inclinati, compositionem et dicti Collegii patentes litteras ac omnia in eis contenta, auctoritate apostolica, tenore presentium approbamus et confirmamus, presentisque scripti patrocinio communimus, omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint, in eisdem plenarie supplentes. Et nihilominus dilectis filiis Archidiacono et Archipresbitero Ecclesiae Urbevetanae nunc et pro tempore existenti per praesentes in virtute sanctae obedientiae mandamus, quatenus vobis efficacis deffensionis praesidio assistentes, ubi et quotiens opus fuerit, et pro parte nostra requisiti extiteritis per se vel alium seu alios, faciat vos et alios dictae Fabricae Sanctae Mariae Camerarios et Praefectos pro tempore existentes, legato praedicto pacifice frui et gaudere, non permittentes vos et successores vestros, directe vel indirecte, a quoquam desuper molestari, aut perturbari, contradictores et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, appellatione postposita compescendo. Invocato etiam ad hoc si opus fuerit, auxilio brachii secularis, non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Rome apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris. Die X Ianuarii MDXXVII Pontificatus nostri anno quarto.

Evangelista

Al di fuori:

Dilectis filiis Camerario et Praefectis Fabricae Sanctae Mariae Maioris Civitatis nostrae Urbisveteris.

XXX. **1528, gennaio 27** — *Clemente VII regola l'amministrazione dell'Opera* (Arch. dell'Opera, *Rif.* 1527-1554, c. 21 t).

CLEMENS PP.ª VIJ.

Ad futuram rei memoriam. Ut Fabrica Cathedralis Ecclesie Urbevetane, que ad Dei laudem sub gloriosissime matris eius tutela et invocatione preclaro sane et sumptuoso opere constructa est, cuiusque Fabrice administratio dilectis filiis Conservatoribus pacis et Comunitati nostre Civitatis Urbevetane per fe. re. Martinum pp.m V predecessorem nostrum ad suum et Sedis Apostolice beneplacitum dumtaxat concessa fuit, rectius et fidelius quam hactenus procedat et administretur, cum non solum ex fidedignorum testimonio ac complurium tam clericorum quam civium urbevetanorum querela, sed etiam oculata fide nostra prospeximus dictam Fabricam nullum aut permodicum suscipere incrementum, idque ex infideli Camerariorum dicte Fabrice administratione procedere, cupientesque propterea super hoc oportune providere, tenore presentium perpetuo statuimus et ordinamus, quod deinceps perpetuis futuris temporibus, unus camerarius, qui per unum annum dumtaxat dicte Fabrice presit in maiori et generali Consilio Civitatis Urbevetane eligi sicque electus antequam dicti officii curam exercere incipiat de illud bene et fideliter administrando rationemque administrationis in fine per officii reddendo, et si quid per revisores sui computi eum ipsi Fabrice teneri declaratum fuerit eisdem revisoribus solvendo se etiam in pleniori forma Camere obligare idoneosque fideiussores pariter se obligantes, nec non tactis sacrosanctis scripturis iuramentum in manibus eiusdem Consilii maioris et generalis prestare debeat et teneatur: quodque in revisione huiusmodi computi per dictum Camerarium in fine anni sui officii reddendi, tres persone simul et coniunctim, videlicet Gubernator pro tempore dicte Civitatis seu ab eo deputatus et alius a dilecto filio nostro Nicolao Sancti Viti in Macello martirum diacono Cardinale de Rodulphis nuncupato moderno et pro tempore existente dicte Ecclesie administratore vel episcopo seu eius in spiritualibus vicario generali deputatus, tertius vero revisor Comunitatis pro tempore existens. Quos revisores huiusmodi computi in perpetuum deputamus intervenire, et si quid per eundem Camerarium dicte Fabrice deberi repererint, eundem Camerarium fideiussoresque eius, statim ad id eidem Fabrice solvendum manu regia et appellatione non obstante, compellere debeant, dantes et concedentes eisdem revisoribus plenam et omnimodam super hoc facultatem et auctoritatem. Gubernatori vero pro tempore existente sub excomunicationis late sententie pena mandantes, ut eisdem revisoribus omni favore et auxilio super hoc assistat, eorumque ordinationes sine mora et retardatione exequatur. Et nichilhominus sub eadem excommunicationis pena Conservatoribus et Cancellario dicte Civitatis pro tempore existentibus precipimus, ut in qualibet creatione dicti Camerarii et rursus in fine officii eius presentes litteras nostras in maiori et generali Consilio eorum alta voce legi faciant ad memorandum

tam eorum quam revisorum et Camerarii predictorum officium et quemlibet sui debiti et fidelitatis admonendum, insuperque tam revisores quam Camerarium predictos et alios quoscumque si quid doli vel fraudis in administratione pecuniarum ipsius Fabrice et revisione huiusmodi computi commiserint preter restitutionem ab eis faciendam excomunicationis late sententie pena inodamus, a qua non nisi satisfatione previa et a romano pontifice absolvi possint preter quam in mortis articulo, constituti presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis.

Datum in Civitate nostra Urbevetana sub annulo piscatoris die xxvij Ianuari M D XXVIIJ pontificatus nostri anno quinto.

Blasius.

XXXI. **1577, marzo 19** — *Gregorio XIII concede la liberazione di un' anima, per la quale si celebri nell' altare del Santissimo Corporale* (Ivi).

Gregorius episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Omnium saluti, paterna charitate intenti, inter iam multa pietatis officia, que nos pro munere nostro convenit exercere, sacra interdum loca spiritualia privilegio insignimus, ut inde fidelium defunctorum saluti amplius consuletur. Quocirca ut Ecclesia Urbevetana simili usque privilegio minime decorata, ac in ea altare situm in cappella Miraculi Sanctissimi Corporalis hoc speciali dono illustretur, auctoritate nobis a Domino tradita, concedimus, ut quoties missa ad predictum altare celebratur pro anima cuiuscumque fidelis, que Deo in charitate coniuncta, ab hac luce migraverit, ipse de thesauro Ecclesie indulgentiam consequatur, quatenus Domini nostri Iesu Christi et beatissime Virginis Marie, beatorum apostolorum Petri et Pauli aliorumque Sanctorum omnium meritis suffragantibus a purgatorii penis liberetur. Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominice MDLXXVIJ tertio decimo kalendas aprilis, pontificatus nostri anno sexto.

XXXII. **1612, luglio 14** — *Paolo V concede indulgenza plenaria nella festa di S. Faustino* (Arch. del Comune, Dipl. *ad an.*).

Paulus papa V.

Universis Xpi fidelibus presentes literas inspecturis salutem et apostolicam benedictionem. Ad augendum fidelium religionem et animarum salutem, coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus utriusque sexus Xpi fidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis, qui Ecclesiam Cathedralem Urbevetanam die festo sancti Faustini Martyris a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi singulis annis devote visitaverint et ibi pro Xpianorum principum concordia haeresum extirpatione ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium

peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus, presentibus ad septemnium tantum valituris.

Datum Romae apud Sanctum Marcum sub annulo Piscatoris, die xiiij Iulii MDCXIJ Pontificatus nostri anno octavo.

Gratis pro Deo *etc.* S. Cobellutius

XXXIII. **1622, febbraio 26** — *Gregorio XV concede l'indulgenza plenaria* pro una vice *nell'orazione delle quarant'ore che si fa nella Cattedrale in un giorno della settimana santa* (Arch. dell'Opera, perg.).

GREGORIUS PP. XV.

Universis Christifidelibus praesentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem. Ad augendam fidelium religionem et animarum salutem, coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis, qui orationi quadraginta horarum de licentia Ordinarii in Ecclesia Cathedrali Urbevetana in uno ex diebus maioris hebdomadae instituendae, per aliquod temporis spatium devote interfuerint, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus, praesentibus pro una vice tantum valituris.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die XXVI februarii MDCXXII pontificatus nostri anno secundo.

Gratis pro Deo etiam scriptura. I. Car. S. Eus.

XXXIV. **1622, settembre 24** — *Gregorio XV concede l'indulgenza plenaria nel giorno della traslazione della immagine di Maria Vergine* (Ivi).

GREGORIUS PP. XV.

Universis Christi fidelibus praesentes literas inspecturis salutem et Apo stolicam benedictionem. Ad augendam fidelium religionem et animarum salutem coelestibus Ecclesiae thesauris pro caritate intenti omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere penitentibus et confessis ac sacra communione refectis, qui Ecclesiam Cathedralem Urbevetanam in die quo fiet translatio imaginis Beatae Mariae Virginis in dicta Ecclesia existentis a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi devote visitaverint, et ibi pro Christianorum principum concordia, haeresum extirpatione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum Iudulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus pro una vice tantum valituris.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die xxiiij Septembris MDCXXII. Pontificatus nostri Anno Secundo.

I. Car. S. Ius.[a]

XXXV. **1622, settembre 24** — *Gregorio XV concede l'indulgenza plenaria per l'Assunta e parziale nei sabati dell'anno* (Ivi).

GREGORIUS PP. XV.

Ad perpetuam rei memoriam. Splendor paternae gloriae, qui sua mundum illuminat ineffabili claritate pia vita fidelium de clementissima eius maiestate sperantium tunc precipue benigno favore prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adiuvatur. Volentes igitur Ecclesiam Cathedralem Urbevetanam aliquo spirituali dono illustrare; de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis, qui dictam Ecclesiam die festo Assumptionis Beatae Mariae Virginis a primis Vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi singulis annis devote visitaverint, et ibi pro Christianorum principum concordia, haeresum extirpatione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus; iis vero qui litaniis Beatae Mariae Virginis decantandis interfuerint, et ut praedicitur oraverint, quo die praedictorum egerint centum dies de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Praesentibus pro festo perpetuis futuris temporibus, pro litaniis vero ad septennium tantum valituris.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die xxiiij Septembris MDCXXII. Pontificatus nostri anno secundo.

I. Car. S. Ius.[a]

XXXVI. **1629, luglio 7** — *Urbano VIII concede* ad septennium *l'indulgenza plenaria per la festa del* Corpus Domini (Ivi).

URBANUS PP. VIII.

Universis *etc.* Ad augendam fidelium religionem et animarum salutem coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis, qui Ecclesiam Cathedralem Urbevetanam die festo SSm̃i Corporis Christi a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi singulis annis devote visitaverint, et ibi pro Christianorum principum concordia, haeresum extirpatione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus, presentibus ad septemnium tantum valituris. Volumus autem ut si alias Christifidelibus dictam Ecclesiam visitantibus aliquam aliam indulgentiam perpetuo vel ad tempus nondum elapsum duraturam concessimus, quodque si praesentatione, admissione seu publicatione

praesentium aliquod vel minimum detur aut sponte oblatum recipiatur, ipsae praesentes nullae sint scriptae.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die VII Iulii MDCXXIX, pontificatus nostri anno sesto.

M. A. Maraldus.

Gratis pro Deo et scriptura.

XXXVII. **1688, luglio 24** — *Innocenzo XI proibisce sotto pena di interdetto che le sacre suppellettili della Cattedrale vengano usate da chicchessia fuori della chiesa, salvo per le funzioni del Vescovo.*

Innocentius papa XI ad futuram rei memoriam. Conservationi et manutentioni ornamentorum et paramentorum Ecclesie cathedralis Urbevetane quantum cum Domino possumus benigniter consulere ac dilectos filios Camerarium et alios officiales Fabrice dicte Ecclesie Urbevetane specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodate existunt, ad effectum presentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ne de cetero quisquam, quavis auctoritate vel superioritate fungens, vasa, calices, candelabra et alia paramenta ecclesiastica auro vel argento aut quavis alia materia confecta, nec non quamcumque suppellectilem sacram tam hactenus in dicta Ecclesia seu illius sacristia collocata et illi etiam per quoscumque Christifideles donata et assignata, quam in posterum forsan collocanda, donanda et assignanda, aliis Ecclesiis, monasteriis, oratoriis, congregationibus et locis piis seu quibusvis personis cuiusvis gradus, ordinis, conditionis, qualitatis et dignitatis et quacumque auctoritate, superioritate et officio fungentibus, praeterquam casu, quo pro tempore existens Episcopus Urbevetanus ad aliam Ecclesiam ibi aliquam functionem peracturus se conferret, commodare aut sub quovis quesito colore, ingenio, causa, ratione et occasione ex dicta Ecclesia seu illius sacristia extrahere et asportare seu ut commodentur, extrahentur et asportentur permittere aut consentire audeat seu praesumat sub excommunicationis late sententie per contrafacientes eo ipso absque alia declaratione incurrendis penis, apostolica auctoritate, tenore presentium, interdicimus et prohibemus, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus ut presentis prohibitionis copia in valvis dicte Ecclesie seu illius sacristie aut alio conspicuo loco, ubi ab omnibus cerni possit, continuo affixa remaneat.

Datum Rome apud Sanctam Mariam maiorem sub annulo piscatoris die 24 julii 1688, pontificatus nostri anno duodecimo.

I. F. Albanus.

XXXVIII. **1750, luglio 29** — *Benedetto XIV conferma i privilegi pontifici già concessi alla fabbrica, e accorda al Consiglio generale di rifermare per due e tre anni il Camarlingo della medesima; quindi permette allo stesso Camarlingo l'uso continuo dell'inginocchiatoio e del suppedaneo nella Cattedrale* (Ivi).

Benedictus papa XIV ad perpetuam rei memoriam. Sincerae fidei affectus, quem dilecti filii Communitas ac universitas et homines civitatis nostrae Urbevetanae erga nos et hanc Sanctam Sedem gerere comprobantur, nos inducunt ut eos speciali favore gratiae prosequamur. Exponi siquidem nobis nuper fecerunt moderni Confalonerius et Conservatores, nomine etiam Generalis Consilii civitatis nostrae Urbevetanae, quod inter caetera privilegia indultaque a nonnullis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris Fabricae cathedralis Ecclesiae Urbevetanae concessa, illud reperitur per quasdam felicis recordationis Clementis pape VII itidem praedecessoris nostri in simili forma brevis die 27 ianuarii 1528 expeditas litteras, quibus perpetuo statuit et ordinavit, quod deinceps perpetuis futuris temporibus unus Camerarius, qui per unum annum dumtaxat dictae Fabricae praesit in maiori et Generali Consilio civitatis praefatae eligi, sicque electus, antequam dicti officii curam exercere incipiat, de illud bene et fideliter administrandi, rationem administrationis in fine sui officii reddendo, et si quid per revisores sui computi eum ipsi Fabrice teneri declaratum fuerit eisdem revisoribus solvendo, se etiam in pleniori forma Camerae obligari, idoneosque fideiussores pariter se obligantes, nec non tactis sacrosantis scripturis, iuramentum in manibus eiusdem Consilii maioris et Generalis praestare debeat et teneatur, quodque in revisione huiusmodi computi per dictum Camerarium in fine anni sui officii reddendi, tres personae simul coniunctim, vid. Gubernator pro tempore dictae Civitatis seu ab eo deputatus et alius a pro tempore existente Episcopo Ecclesiae Urbevetanae huiusmodi seu eius vicario in spiritualibus generali deputatus, tertius vero revisor Communitatis pro tempore existentes, quos revisores huiusmodi computi deputavit intervenire; et si quid per eumdem Camerarium dictae Fabrice deberi reperiant, eumdem Camerarium fideiussoresque eius statim ad in eidem Fabricae solvendum, manu regia et appellatione non obstante, compellere debeant; ac dedit concessione eisdem revisoribus plenam et omnimodam super hoc facultatem et auctoritatem: Gubernatori vero pro tempore existenti sub excommunicationis latae sententiae poena mandavit, ut eisdem revisoribus omni favore et auxilio super hoc adsistat et nihilominus sub eadem excommunicationis poena Conservatoribus et Cancellario dictae Civitatis pro tempore existentibus praecepit ut in qualibet creatione dicti Camerarii et rursus in fine officii eius praesentes literas in maiori et Generali Consilio eorum alta voce legi faciant ad memorandum tam eorum quam revisorum praedictorum et Camerarii officium et quemlibet sui debiti et fidelitatis admonendum. Insuper tam revisores quam Camerarium praedictum et alios quoscumque si

quid doli vel fraudis in administratione pecuniarum ipsius Fabricae et revisione huiusmodi computi commiserint, praeter restitutionem ab eis faciendam excommunicationis latae sententiae poena innodavit, a qua nonnisi satisfactione praevia et a Romano Pontifice absolvi possint, praeterquam in mortis articulo constituti; praesentibus perpetuis futuris temporibus duraturis et alias, prout in dictis litteris, quarum tenorem praesentibus pro expresso haberi volumus uberius continetur. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti exponentes experientia compertum habeant, officium camerariatus huiusmodi ad annum tantum, ut petitur, iuxta dictorum Clementis praedecessoris praedicti litterarum tenorem et dispositionem duraturum, potius damnum quam utilitatem eidem Fabricae inferre ac propterea easdem praedecessoris huiusmodi litteras quoad hanc partem per nos moderari plurimum desiderant; nobis propterea humiliter supplicari fecerunt, ut sibi in praemissis opportune providere et infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur, Nos igitur ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, in quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, supplicationibus etiam dilecti itidem filii magistri Antonii Ripanti civitatis praedictae Urbevetanae illiusque Comitatus et districtus Gubernatoris, nomine Consilii praedicti, nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnia et singula indulta, praerogativas, gratias et privilegia eidem Fabricae cathedralis Ecclesiae Urbevetanae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris quomodolibet concessa, ut petitur, dummodo sint in usu et specialiter revocata minime existant, apostolica auctoritate tenore praesentium confirmamus et approbamus illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus et quatenus opus sit, auctoritate et tenore praesentis de novo concedimus, ac moderno et pro tempore existenti Consilio Generali civitatis praedictae, si prius ipsi constituerit. Camerarium electum munus illi demandatum durante anno per memoratas Clementis praedecessoris praefati literas dumtaxat volito recte et fideliter explevisse ac opportunam esse existimaverit, Camerarium praedictum de novo confirmari, memorati Clementis praedecessoris praedicti literis minime obstantibus, Camerarium praedictum, postquam officii sui demandati partes accurate, diligenterque praestiterit, non solum ad secundum, verum etiam ad tertium annum successive de novo confirmandi facultatem, auctoritate et tenore praesentis tribuimus et impertimur; ea tamen conditione, ut Camerarius praedictus singulis annis elapsis, non tamen dicto triennio elapso, rationem administrationis reddere teneatur. Volumus autem ac auctoritate praedicta praecipimus, ut revisio computorum huiusmodi semper fiat et peragatur iuxta dispositum et praescriptum in memoratis Clementis praedecessoris praedicti literis et iuxta resolutionem a nobis in particulari congregatione per nos deputata die 11 augusti proxime praeteriti captam, per quam declaratum fuit, ut pro tempore existens Episcopus Urbevetanus per

seipsum vel per aliam personam ecclesiasticam a se deputandam revisioni computorum huiusmodi intersit. Insuper nos considerantes quod officium camerariatus Fabricae huiusmodi nullam utilitatem electo ac nominato illudque exercenti afficere solet, immo Camerarius praeter quam plurimos labores, nonnullas expensas peragere cogitur, honorificentiae dicti pro tempore existentis Camerarii consulere volentes, pro futuris temporibus munus praedictum strenue et accurate exequatur, auctoritate et tenore praedictis. concedimus, ut modernus et pro tempore existens Camerarius Fabricae huiusmodi in quibusvis publicis functionibus in Ecclesia cathedrali praedicta pro tempore habendis, quibus dilecti itidem filii Magistratus civitatis praedictae interesse solet, locum subtus scannum, quo Magistratus huiusmodi in dicta Ecclesia gaudet ac sedem, vulgo, ut dicitur, *Camerale*, ac scabellum, vulgo *inginocchiatoio*, ac stratum, vulgo *suppedaneo*, semper haberi illisque libere, licite uti et potiri ac gaudere possit et valeat. Decernentes, ipsas praesentes literas semper firmas, validas et efficaces existere et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ab illis ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari et ab eis respective inviolabiliter observari sicque in praemissis per quoscumque Iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici Auditores iudicari et definiri debere ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus praefatis Clementis praedecessoris literis nec non constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac cathedralis Ecclesiae illiusque Fabricae civitatis, Magistratus et Consilii huiusmodi etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alias roboratis statutis, consuetudinibus privilegiis quoque indultis et literis apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo piscatoris die 29 Iulii 1750 pontificatus nostri anno decimo.

D. Card. Passioneus.

XXXIX. **1753, agosto 22** — *Benedetto XIV conferma le risoluzioni della S. Congregazione del Concilio a favore della fabbrica nei rapporti del Vescovo con l'amministrazione di essa* (Ivi).

Benedictus papa XIV ad futuram rei memoriam. Alias pro parte dilectorum filiorum Camerarii caeterorumque officialium praesidentium Fabricae et manutentioni Cathedralis Ecclesiae Urbevetanae nobis expositum fuit, quod cum a venerabili fratre moderno Episcopo Urbevetano nonnullae controversiae excitatae fuissent, tam quoad iurisdictionem dictae Fabricae, quae vigore quorumdam privilegiorum a recolendae memoriae Martino V, Clemente VII,

Leone X aliisque Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris eiusmodi exponentibus concessorum et a nobis per quasdam nostras in simili forma brevis die 28 Iulii 1750 expeditas litteras confirmatorum laicis et ab Episcopo Urbevetano pro tempore existente exempta declarata fuit, quam quoad locum et modum, quo computationum seu computorum revisio facienda et ratio quolibet anno per Camerarium pro tempore existentem fabricae huiusmodi administrationem reddenda foret recipienda, Nos ad evitandas lites et expensas, quae ea de causa magno cum Fabricae praefatae sumptu erogandae sunt, quasque dicti exponentes alias coram Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Concilii Tridentini interpretum coacti fuerunt, supplicem libellum nobis porrectum dilecto filio magistro Iosepho Alexandro Furietti eiusdem Congregationis Secretario remisimus, ut cognitis rationibus hinc inde deductis, differentias componeret et modum in posterum observandum statueret, dictus vero magister Iosephus Alexander, post longum et maturum examen super quibusdam praepositis dubiis de communi consensu quasdam resolutiones per nos admissas edidit tenoris sequentis nempe: Dubia - PRIMO - Pretende il Vescovo che nella revisione dei conti volendo egli intervenire in persona, debbano o monsignor Governatore o il deputato intervenire nel palazzo vescovile e non nella casa della Fabbrica, e di più come capo della revisione fissare il giorno e l'ora da farsi la revisione. - SECUNDO Essendosi nell'ultima revisione sottoscritta la sentenza del vescovo separatamente dal Governatore e dal deputato, si deve stabilire se debbasi da tutti tre sottoscrivere la sentenza sindacatoria, come essi credevano di dover fare - TERTIO - Se il Vescovo possa visitare le sagre suppellettili che stanno riposte nella casa della Fabbrica, scritture, libri e tabelle che in essa si custodiscono e farsegli, occorrendo, portare in palazzo vescovile. - QUARTO - Pretende il vescovo che li chierici salariati dalla Fabbrica senza il suo consenso non possano fuori della Cattedrale vestire con abito clericale e di poterli licenziare da sè dal servizio della medesima. - QUINTO - Pretende di disporre, fare e disfare ciò che vuole delle suppellettili ed altro della chiesa senza l'opera del Camerlingo. - SEXTO - Di valersi delle suppellettili sagre nelle funzioni ancora fuori della Cattedrale, come ancora il di lui Vicario. - SEPTIMO - Di far decreti di cose ancora non necessarie nella visita della Cattedrale e farli eseguire senza opera del Camerlengo.

Resolutiones sunt quae sequuntur, vid. - PRIMO - La revisione dovrà farsi, come in passato s'è praticato, nella casa della Fabbrica, e per la suddetta revisione Monsignor Governatore dovrà con Monsignor Vescovo concertare il giorno e l'ora quando questi voglia venire in persona, in difetto Monsignor Governatore fisserà adirittura il giorno e l'ora. - SECUNDO - Dopo fatta la revisione doverà sottoscriversi la sentenza sindicatoria da tre, cioè da Monsignor Vescovo, quando sia intervenuto alla revisione di persona, altrimenti da Monsignor Governatore, dalla persona mandata dal Vescovo, e dal deputato, e non già separatamente, come s'è fatto l'ultima volta. - TERTIO - Il Vescovo non può pretendere di visitare nella casa della Fabbrica le scrit-

ture, i libri ed altro che ivi si custodisce, se non ciò che può servire per la revisione: quanto poi alle sagre suppellettili, delle quali si servono nella Cattedrale, quando siano ridotte in istato che più non convenga valersene, valendosi della sua autorità, può sospenderle. - QUARTO - I salariati che vestono da chierici nella Chiesa non possono fuori della Cattedrale vestire l'abito clericale senza l'assenso del Vescovo, quale però non ha la libertà di licenziarli dal servizio. - QUINTO - Il Vescovo non ha l'autorità di fare ciò che vuole delle sagre suppellettili ed altro della Chiesa, ma suggerirlo al Camerlengo - SEXTO - Potrà valersi, come s'è praticato in passato, il Vescovo delle sagre suppellettili ancor fuori della Cattedrale: ma no nella Diocesi, ed il Vicario non potrà valersene fuori della Cattedrale. - SEPTIMO - Non potrà il Vescovo fare decreti per cose non necessarie nella Cattedrale. - URBEVETANA - *inter Episcopum et Conservatores civitatis ac Camerarium Fabricae Cathedralis.* Ex audientia Sanctissimi die 28 Martii 1753. Sanctissimus approbavit.

I. A. Furiettus Sacrae Congregationis Concilii Secretarius.

Cum autem, sicut dicti exponentes nobis nuper exponi fecerunt, ipsi, quo praeinsertae Resolutiones firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summe desiderent, nos igitur ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodlibet innodatae existant, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, audita relatione magistri Iosephi Alexandri praeinsertas resolutiones, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit plenissime suffragari et ab illis inviolabiliter observari; sicque in praemissis per quoscumque Iudices ordinarios et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales etiam de Latere Legatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus praemissis constitutionibus et ordinationibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die 22 augusti 1753 pontificatus nostri anno decimoquarto.

D. Card. Passioneus.

XL. **1762, luglio 21** — *Clemente XIII concede l'indulgenza all'altare della Madonna di S. Brizio* (Ivi).

CLEMENS PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam. Omnium saluti paterna charitate intenti sacra interdum loca spiritualibus Indulgentiarum muneribus decoramus, ut inde Fidelium defunctorum animae Domini Nostri Iesu Christi eiusque Sanctorum suffragia meritorum consequi et illis adiutae ex Purgatorii poenis ad aeternam salutem per Dei misericordiam perduci valeant. Volentes igitur Ecclesiam Cathedralem Urbevetanam, in qua aliud Altare privilegio Apostolico pro animabus defunctorum a Purgatorii poenis liberandis perpetuo decoratum reperitur, et in ea situm Altare Beatae Mariae Virginis sub denominatione della Stella vulgo la Madonna di S. Brizio nuncupatae hoc speciali dono illustrare, supplicationibus quoque Venerabilis Fratris Antonii moderni Episcopi Urbevetani Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, auctoritate Nobis a Domino tradita, ac de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, ut quandocumque sacerdos aliquis secularis, vel cuiusvis Ordinis Congregationis et Instituti regularis Missam Defunctorum pro anima cuiuscumque Christifidelis, quae Deo in charitate coniuncta ab hac luce migraverit ad secundo dictum Altare celebrabit anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum suffragii indulgentiam consequatur, ita ut eiusdem Domini nostri Iesu Christi ac Beatissimae Virginis Mariae Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus a Purgatorii poenis liberetur, concedimus et indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die XXI Iulii MDCCLXII. Pontificatus Nostri anno quinto.

H. Card. Antonellus.

XLI. **1767, luglio 11** — *Clemente XIII concede l'indulgenza plenaria perpetua da lucrarsi una sola volta all'anno entro l'ottava della festa del* Corpus Domini (Ivi).

CLEMENS PP. XIII.

Universis Xpti fidelibus praesentes literas inspecturis salutem et apostolicam benedictionem. Ad augendam fidelium religionem et animarum salutem coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis, qui Ecclesiam Cathedralem Urbevetanam die festo solemnitatis SSmi Corporis Christi ac septem diebus immediate subsequentibus singulis annis devote visitaverint, et ibi pro Christianorum principum concordia, haeresum extirpatione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam spatio predicti octidui per unumquemque Christifidelem

semel tantum quolibet anno lucrifaciendum omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die XJ Iulii MDCCLXVIJ pontificatus nostri anno nono.

H. Card, Antonellus.

F. Orengo.

Publicetur ob maiorem Dei gloriam et animarum Xpti fidelium salutem in forma Ecclesiae consueta. In quorum etc. Datum Urbeveteri ex Cancellaria Episcopali hac die 19 augusti 1767.

A. Episcopus Urbevetanus.

XLII. **1774, luglio 12** — *Clemente XIV concede l'indulgenza plenaria perpetua nelle feste della Santissima Trinità e di Nostro Signore e nelle sette principali di Maria Santissima e l'indulgenza perpetua di cento giorni in tutti gli altri giorni dell'anno* (Ivi).

CLEMENS PP. XIV.

Universis etc. Ad augendum fidelium religionem et animarum salutem coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus confessis ac sacra communione refectis, qui Ecclesiam Cathedralem Urbevetanam in singulis SSñae Trinitatis ad D. N. Ihesu Christi, nec non in septem Beatae Mariae Virginis Immaculatae festis diebus, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi singulis annis devote visitaverint, et ibi pro Christianorum principum concordia, haeresum extirpatione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praedictorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. In reliquis vero totius anni diebus iisdem Christifidelibus praefatam Ecclesiam ut supra visitantibus et ibidem orantibus quo die pariter praefatorum id egerint centum dies de iniunctis eis seu alias quomolibet debitis poenitentis in forma Ecclesiae consueta relaxamus, in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die XII Iulii MDCCLXXIV, pontificatus nostri anno sexto,

A. Card. Nigronus.

Cristallini.

Publicetur, etc.
B. Archid. Bisenzi Provic. Gen.

Ex audientia SSñi
die 20 maii 1775.

SSm̃i D. N. Pius PP. VI benigne concessit, ut supraenumeratae indulgentiae in perpetuum, ut asseritur, concessae, etiam animabus fidelium defunctorum per modum suffragii applicari possint et valeant.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum.

Iulius Caesar de Somalia S. Congr. Indulg.
Secretarius.

Exhibita fuit in Cancellaria Episcopalis Urbisveteris hac die 10 aprilis 1775.

I. Ant. Valentini not. et Canc. substit.

XLIII. **1777, dicembre 12** — *Pio VI accorda al Camarlingo della fabbrica il privilegio di usare lo strato di panno verde nel suo banco per l'assistenza alle pubbliche funzioni* (Ivi).

Pius papa VI ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex Altissimi regum Regis et dominantium Domini in terris vicegerens, inter gravissimas sui apostolatus curas, quibus assidue premitur, hanc quoque sollicitudinem peculiari studio suscipere consuevit, ut ii qui devotione ac fide erga hanc Sanctam Sedem maxime commendabilis dignoscuntur, honoribus ac praeeminentiis sua et Sedis apostolicae benignitate decorentur, praesertim cum hi Sanctae Romanae Ecclesiae dominio temporali subditi sint, quo beneficio devincti et in eadem devotione et fide erga ipsam Sedem apostolicam sincere persistant et eorum exemplo alii ad similia praemia promerenda inducantur. Hinc cum nobis pro parte dilectorum filiorum nobilium civitatis nostrae Urbevetanae expositum fuerit, alias a felicis recordationis Benedicto XIV praedecessore nostro supplicantibus Confalonerio et Conservatoribus dictae Civitatis per litteras in forma brevis expeditas 28 Julii 1750 ad consulendam honorificentiae officii et decori Camerarii Fabricae Cathedralis Ecclesiae Urbevetanae fuisse perpetuo statutum et ordinatum. — Quod deinceps pro tempore existens Camerarius in quibusvis functionibus in Ecclesiae Cathedrali praefata pro tempore habendis, quibus dilecti iidem filii Magistratus civitatis praefatae interesse solent, locus subtus scamnum quo Magistratus huiusmodi in dicta Ecclesia gaudeat ac sedem vulgo, ut dicitur, *camerale* ac scabellum, vulgo *inginocchiatoio* ac stratum, vulgo *suppedame* semper habere illisque libere ac licite uti et potiri ac gaudere possit ac valeat. — Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praefatum scamnum nullo panno esset coopertum, unde vix ac ne vix quidem a coeteris communibus scamnis secerneretur; hinc praefati exponentes novas preces obtulerunt recolendae memoriae Clementi XIV ibidem praedecessori nostro pro concessione induIti, ad hoc, ut praefatum genuflexorium Camerario Fabricae concessum, panno viridi decenter cooperiatur, idemque Camerarius post Magistratum immediate per ministrum superpelliceo indutum thurificetur unico ductu et denique in missa solemni per eiusmodi ministrum detur pax eum instrumento ab ipso osculando. Ipse vero Clemens praedecessor noster huiusmodi

supplici libello cum consilio venerabilium fratrum S. R. E. Cardinalium Sac. Rit. negotiis deputatorum benigne indulserit; Nobis propterea praefati nobiles exponentes humiliter supplicari fecerunt, ut nedum praefatas litteras Benedicti XIV praedecessoris nostri in forma brevis expeditas, et memoratum Clementem XIV ibidem praedecessoris nostri decretum, ut firmius subsistant, auctoritate nostra Apostolica confirmare, sed etiam duo pulvinaria panno viridi colore cooperta supra praefatum genuflexorium, alias Camerario concessum imponenda concedere ac indulgere dignaremur, Nos igitur in eorumdem exponentium in Nos et Sanctam Sedem fidei devotionis merita paternae dirigentes considerationis indultum, ac ipsos in hac re, qnantum cum Domino possumus, specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes eorumque singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existant, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutas fore censentes et supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praefatas litteras recolendae memoriae Benedicti XIV praedecessoris nostri in forma brevis expeditas in ea parte, quoad usum scamni, scabelli et strati supplicantibus impertitur; et felicis memoriae Clementis XIV itidem praedecessoris nostri rescriptum, apostolica auctoritate tenore praesentium confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, et quatenus opus sit, auctoritate et tenore praefatis, de novo concedimus. Insuper prae oculis etiam habentes honorificentiam qua decet decorari praefatum Camerarium, qui nulla utilitate memoratum officium exercet, in retributionem maximi laboris quem in administratione Fabricae Cathedralis Ecclesiae Urbevetanae impendere tenetur, eidem moderno Camerario et omnibus deinceps existentibus, quod in futuris temporibus et in quibusvis functionibus in Ecclesia Cathedrali habendis prefatis pulvinaribus panno viridi coopertis libere ac licite uti, potiri ac gaudere possit et valeat, auctoritate et tenore praefatis indulgemus ac impertimur. Decernentes eadem praesentes literas semper firmas, validas et efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere ac illis ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari ac ab eis respective inviolabiliter observari. Sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus *etc. etc.* Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die 12 decembris 1777, pontificatus nostri anno tertio.

Pro domino Cardinali de Comitibus
Bernardinus Mariscottus Substit.

XLIV. **1783, dicembre 9** — *Pio VI concede l'indulgenza plenaria perpetua nella festa della dedicazione della chiesa ed altra indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene nel giorno di S. Giuseppe* (Ivi).

PIUS PP. VI.

Ad perpetuam rei memoriam. Ad augendam *etc.* omnibus *etc.* qui Ecclesiam Cathedralem Urbevetanam die festo dedicationis eiusdem Ecclesiae a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi singulis annis decreta vigilaverint, et ibi pro Christianorum principum concordia, haeresum extirpatione ac S. M. E. exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper eisdem Christifidelibus *etc.* praefatam Ecclesiam die festo S. Josephi ut supra visitantibus et ibidem orantibus septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus, in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die IX decembris MDCCLXXXIIII pontificatus nostri anno nono.

I. Card. de Comitibus.

Publicetur *etc.*

A. Can. Vaggi Pro Vic. gen.

XLV. **1783, dicembre 9** — *Pio VI concede l'indulgenza plenaria perpetua nelle dodici feste degli Apostoli, da applicarsi anche alle anime del Purgatorio* (Ivi).

PIUS PP. VI.

Ad perpetuam *etc.* Ad augendum *etc.* omnibus *etc.* qui Ecclesiam Cathedralem Urbevetanam in Sanctorum Duodecim Apostolorum festis diebus a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi singulis annis devote visitaverint et ibi pro Christianorum principum concordia, haeresum extirpatione ac S. M. E. exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praefatorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii, applicare possint, misericorditer in Domino concedimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae *ut supra.*

I. Card. De Comitibus

Publicetur *etc.*

A. Can. Vaggi Pro vic. Gen.

XLVI. **1784, marzo 8** — *Pio VI concede l'indulgenza plenaria perpetua tutte le prime domeniche di ogni mese, e l'indulgenza perpetua di sette anni ed altrettante quarantene in tutte le altre domeniche fra l'anno* (Ivi).

Ex audientia SS̃mi
die 8 martii 1784.

SS̃mus benigne annuit pro gratia petitae extensionis; ita ut omnes et singuli utriusque sexus Christifideles, qui vere poenitentes et confessi ac Sacra Communione refecti infrascriptam Cathedralem Ecclesiam in omnibus primis Dominicis cuiuslibet mensis devote visitaverint et in ea pias ad Deum preces fuderint pro Catholicae fidei propagatione aliisque Sanctae Matris Ecclesiae necessitatibus, plenariam omnium peccatorum indulgentiam et remissionem consequantur. In reliquis vero totius anni Dominicis, quatenus in eas nulla incidat ex iam concessis festivitatibus pro indulgentiae plenariae consecutione, iisdem Christifidelibus praefatam Ecclesiam ut supra visitantibus ut in ea orantibus septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxavit in perpetuum.

I. Mercanti Substitutus.

Publicetur *etc.*
A. Can. Vaggi Pro Vic. Gen.

XLVII. **1784, marzo 30** — *Pio VI concede facoltà di creare 30,000 scudi di censi per sopperire alle spese dei restauri della Cattedrale* (Ivi).

Pius pp. VI.

Dilecte fili noster salutem et apostolicam benedictionem. Cum nobis alias tui nomine expositum fuerit istam tuam Ecclesiam Cathedralem in interiori, tum in exteriori sui parte sumptuosis adeo indigere reparationibus, ut annui redditus Fabricae ipsius Cathedralis, firmis remanentibus caeteris oneribus, quibus eadem Fabrica gravata existit, operi multae impensae huiusmodi facere satis omnino impares essent, eaque propter hiis precibus hisce desuper Nobis humiliter porrectis annuendo ac splendorem et nitorem eiusdem Cathedralis Ecclesiae prae oculis habendo per nostras in simili forma Brevis die XV aprilis transacti anni MDCCLXXXIII expeditas litteras tibi commissimus et mandavimus, ut auditis architectis coeterisque artium peritis super iis, quae opporportuna ac necessaria forent pro externa et interna eiusdem Cathedralis Ecclesiae restauratione et constructione Fornicis in tota sua interiori parte, eorum propositiones Nobis referres ac simul rationes, quae necessarios sumptus suppeditarent, suggereres, prout in eisdem litteris uberius continetur. Impiget tibi de mandato manere functus ei nostrisque oculis nedum peritorum propositiones sed etiam varias diversasque rationes, e quibus necessariae impensae

percipi possent subiecisti: Nobisque propterea humiliter supplicari fecisti, ut in praemissis opportune provvidere, ac ut Ecclesiae Cathedralis huiusmodi reparationi aliquo modo consulere dignaremus. Nos igitur omnibus prius peritorum relationibus tuisque consiliis ac rerum et temporum vicibus mature perpensis hiis votis quantum Nobis ex alto conceditur annuere volentes, ac supplicationibus tuis Nobis hisce desuper humiliter porrectis inclinati, Tibi vel per te ipsum vel per personam seu personas a te subdelegandam seu subdelegandas, unum vel plures census super bonis Fabricae dictae Cathedralis Ecclesiae ad formam Pianae constitutionis usque ad summam scutorum triginta millium monetae Romanae sub eo tamen minori interusurio quo fieri poterit, absque ullius censurae aut pene eeclesiasticae incursu in dictas reparationes erogandam vendendi ac constituendi plenam et amplam facultatem, auctoritate apostolica, tenore praesentium, tribuimus et impertimur. Ut porro conventa legalia interusuria persolvi ac venditi annui census huiusmodi intra certum tempus redimi possint, quin redditus ac proventus eiusdem Fabricae aliquo modo imminuantur, hinc facultatem imponendi aliquam praestationem seu taxam super omnibus fructibus, redditibus et proventibus quarumcumque Ecclesiarum, Abbatiarum capitularium et conventualium prioratuum quoque, praepositurarum, praeceptoriarum, canonicatuum, praebendarum, dignitatum etiam maiorum et principalium personatuum, administrationum et officiorum quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum simplicium et residentialium cum cura et sine cura secularium ac monasteriorum ordinis sancti Benedicti, sancti Augustini, Cistercientium, Cluniacentium, Praemonstratentium, Carthusientium, Camalducentium, Montisoliveti, Vallis Umbrosae et quorumcumque aliorum Ordinum utriusque sexus etiam mendicantium et cassinentium, sancti Salvatoris, Lateranentium aliorumque Congregationum tam virorum, quam mulierum et societatuum, conventuum et locorum piorum et confraternitatuum licet quovismodo exemptarum in ista tua Dioecesi Urbevetana existentium, auditis tamen eorumdem monasteriorum, conventuum, locorum piorum deputatis, auctoritate et tenore praesentis, concedimus atque tribuimus. Quoniam vero praestabit huiusmodi ita statuenda erit, ut conveniat quantitati reddituum locorum piorum, monasteriorum, conventuum, confraternitatum ac beneficiorum Dioecesis huiusmodi hinc facultatem quoque impertimur sub poenis arbitrio tuo imponendis ac etiam per censuras ecclesiasticas cogendi superiores monasteriorum regulares quomodolibet, ut praefertur, exemptorum, et administratores locorum piorum, monasteriorum, confraternitatum huiusmodi ac beneficiatos quoscumque ad exebitionem librorum et status reddituum ac respective onerum cuiuslibet ex dictis locis piis, monasteriis, conventibus, confraternitatibus et beneficiis ad hoc ut introitus cum exitu iuxta proportione habita, comparari possit, indeque praestatio in ea quantitate, quae viribus cuiuslibet ex eis conveniat, dummodo tamen pro beneficiis curam animarum annexam habentibus congrua conciliaris illaesa remaneat, statuatur et praescribatur. Non solum autem praestationem hanc per te imponi posse volumus ad constituendum annuum redditum ad solvenda annua interusuria dictorum censuum et ad re-

stituendam sortem principalem, seu redimendas intra certum tempus annuos census huiusmodi necessarium, sed etiam ut citius quo fieri poterit praedicti census redimantur, ac praestatio huiusmodi finiatur, tibi facultatem tribuimus, qua omnes omnino fructus ac redditus ad confraternitates seu societates dictae tuae Dioecesis quomodolibet spectantes, quos ex librorum exhibitione prefata eis superextare cognoveris in dictam causam erogare valeas. Tandem cum ad aliquam etiam annuam praestationem super bonis fructibus, redditibus et provenientibus mensae tuae episcopalis te afferat, hinc facultatem et potestatem imponendi super bonis huiusmodi annuam taxam scutorum quinquagentorum, auctoritate et tenore presentis, attribuimus et concedimus, mandantes propterea in virtute sanctae obedientiae ac sub indignationis nostrae aliisque arbitrio nostro imponendis poenis monasteriorum, conventuum, domorum utriusque sexus regularium ac confraternitatum, sodalitiorum caeterumque locorum piorum superioribus, prioribus, deputatis, rectoribus, officialibus et ministris cuiuscumque status, gradus, ordinis et quantitatibus existentibus ac speciali mentione dignis, nec non beneficiatis cum cura et sine cura, ut tibi non solum omnia istrumenta librosque in quibus bona, redditus, iura et onera quaecumque ad monasteria, conventus, domos, confraternitates, loca et opera pia, quaecumque spetcan. et pertinen. adnotata reperiuntur absque ulla more ratione et pretextu exhibeant, sed etiam te de omnibus et singulis, de quibus eos requisiveris, docere ac certiorem facere debant, alioquin sententiam seu poenam quam rite tuleris in rebelles ac tuis mandatis parere recusantes statueris ratam habebimus et faciemus, auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Non obstantibus constitutionibus *etc etc.*

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die XXX martii 1784 pontificatus nostri anno decimo.

I. Cardinalis de Comitibus
Lo✠co Sigilli

Al di fuori:

Dilecto filio nostro Paulo Francisco Sanctae Romanae Ecclesiae presbitero Cardinali Antamoro nuncupato ex concessione et dispensatione Apostolica Episcopo Urbevetano.

XLVIII. **1784, aprile 21** — *Pio VI commenda il cardinale Antamoro vescovo di Orvieto per il suo zelo a favore dei restauri della Cattedrale* (Ivi).

Pius pp. VI.

Dilecte Fili Noster salutem et Apostolicam benedictionem. Litteris tuis die X. huius mensis ad Nos datis luculenter expressa agnovimus praeclari gratique in nos animi Tui iudicia, quae etsi nova Nobis non sint, tamen a Te confirmari fuit pro singulari Nostra erga Teipsum caritate Nobis iucundissimum. Ad cetera haec officia accessit studii tui significatio, quo erga istud celeberrimum Cathedrale Templum mirifice affertus es, libenterque agnovimus

eidem tam exterius, quam interius restaurando plurimum Te tua pietate, cura, atque opera esse effecturum. Id certe Nobis quantopere cordi sit, satis iam Tibi perspectum fecimus paratique etiam imposterum sumus animum hunc Tibi Nostrum, si qua se obtulerit opportunitas, quoad fieri poterit, comprobare. Deum Optimum Maximum rogamus, ut communia vota nostra pro suae Domus decore secundet, ac provehat coelesti sua benedictione, in cuius auspicium Apostolicam Benedictionem Tibi Dilecte Fili Noster, Tuaeque fidei commisso populo ex animo ac peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XXI aprilis MDCCLXXXIV, pontificatus nostri anno decimo.

Benedictus Stay.

Al di fuori:

Dilecto Filio Nostro Francisco Tit.° S. Alexii Presbytero S. R. E. Card. Antamori Episcopo Urbevetano.

XLIX. **1803, febbraio 1** — *Pio VII conferma il breve del predecessore Pio VI e cede il sopravanzo sulle rendite delle chiese appartenenti alle soppresse università delle arti* (Ivi).

Pius pp. VII.

Dilecte fili noster salutem et apostolicam benedictionem. Pastoris aeterni vices in terris quamquam immeriti gerentes, curis vigilamus assiduis, ut ea quae a Romanis Pontificibus Praedecessoribus pro sacrorum templorum reparatione illorum praesertim, quae structura et vetustate magis celebrantur constituta sunt, non solum firma et illibata remaneant, strictaque serventur, sed etiam eorumdem Pontificum praescriptis, si quid opportune per Nos addendum esse videbitur, libenter addamus. Expositum itaque nobis tuo nomine nuper fuit, quod dudum pro restaurationibus ipsius celeberrimi templi Cathedralis Ecclesia Urbevetana fe. re. Pius pp. VI praedecessor Noster, auctoritate apostolica, sub certis modo et forma tunc expressis, ad preces bo. me. Pauli Francisci dum vixit S. R. E. Praesbyteri Cardinalis Antamoro, tunc ex concessione et dispensatione apostolica eiusdem Ecclesiae Urbevetanae Praesulis concessit, ut ipse super bonis Fabricae d. Cathedralis unum vel plures census passivus ad summam usque triginta millium scutorum monetae Romanae contrahere et constituere posset, ac pro fructuum solutione et censum huiusmodi sortis principalis extintione intra certum tempus ac sine ulla bonorum Fabricae praedictae iactura aut reddituum imminutione facienda eidem Paulo Francisco Cardinali annuam praestationem seu taxam imponendi super omnes et singulos ecclesiasticos redditus civitatis et dioecesis praefatae Urbevetanae facultatem tribuit ac alias, prout in eiusdem Pii praedecessoris desuper in simili forma Brevis die XXX martii MDCCLXXXIV expeditis literis, quarum tenore praesentibus suo plene et sufficienter expresso haberi volumus, uberius continentur. Cum autem, sicut in eadem expositione additum erat tu litteras praefatas per nos confirmare ac novas etiam concessiones ad rem

huiusmodi conficiendam per utiles superaddi plurimum desideres. Nos te in in tuo laudabili proposito tam celebris templi restaurationes moliere quo per temporum circumstantias fieri poterit modo persequendi et absolvendi conserere volentes, suplicationibus tuo nomine Nobis similiter porrectis inclinati, memoratas Pii praedecessoris litteras iuxta illarum formam et tenorem cum omnibus et singulis in eis contentis et expressis, auctoritate apostolica, tenore praesentium, adprobamus et confirmamus easdem litteras omnino servari volumus atque decernimus. Praeterea ad rem celerius perficiendam circumspectione tua quidquid expletis omnibus respectivis oneribus superserit ex redditibus et fructibus ecclesiarum suppressarum universitatum Lignarum, Calceolariorum, Fabrorum, Cementariorum seu aedium structorum et mercatorum istius Civitatis et dioecesis Urbevetanae dicti templi reparationibus execuendis ad totalem usque aeris alieni praeti seu censum extinctionem dumtaxat applicandi et convertendi quamcumque opportunam et necessariam, auctoritate et tenore praefatis, tribuimus facultatem. Quoniam omnia rectius expeditiusque procedant, te quoque in supremum Fabricae praedictae redditum et expensarum huiusmodi faciendarum Praesidentem eadem auctoritate declaramus et constituimus, tibique statum activum et passivum dictae Fabricae pro data tibi a Domino prudentia efformandi quantum pecuniae pro aeris alieni praedicti extintione et fructuum solutione quantumque pro memoratis restaurationibus efficiendis annuatim fuerit impendendum aequa lance praescribendi, sumptus superflua rescindi ac penitus tollendi, impensas moderandi, ministrorum numerum imminuendi, officiales tui libitum constituendi et eiiciendi, ac demum duos vel plures ecclesiasticos ac etiam seculares, spectata integritate, delegandi atque ab his et aliis ad quos spectabit, accepti et expensi rationem bis in anno, .ac etiam saepius, si tibi in Domino ita expedire visum fuerit, omnino repetendi potestatem faciamus. Non obstantibus omnibus et singulis illis quae ab eodem Pio praedecessore in suis memoratis litteris concessae sunt, non obstare, nec non motibus nostris propriis in contrarium praemissorum editis coeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctam Mariam maiorem sub annulo Piscatoris die I februarii MDCCCIII pontificatus nostri anno tertio.

R. Can. Braschius de Honestis.

Lo✠co sigilli

Al di fuori:

Dilecto filio nostro Caesari S. R. E. Cardinali Brancadoro nunc ex concessione et dispositione Apostolica Ecclesiae Urbevetanae Praesul.

L. **1824, settembre 17** — *Leone XII nomina una speciale commissione di cittadini per amministrare la fabbrica* (Ivi).

Dilectis filiis Gonfalonerio et Antianis Civitatis nostrae Urbisveteris

LEO PP. XII.

Dilectis filiis salutem et apostolicam benedictionem. Romanis Pontificibus Preadecessoribus Nostris nihil umquam curae fuit magis, quam in dicatis Deo templis, quae praesertim eximiis monumentis religionis ditentur, magnificentiae operis, pro ratione temporum, iuncta elegantia. Non multos ergo post annos, ex quibus a fel. rec. Urbano IV Praedecessore Nostro in Cathedralem Urbevetanam Ecclesiam memorandum illud linteum seu corporale, est illatum, quod, Sacerdote Volsinii sacrificante, et Eucharisticum panem frangente, pretioso Christi sanguine immaduit, Nos et augustioris templi, quo monumentum illud sacratissimum exciperetur, Nicolaus IV Praedecessor itidem Noster primum auspicalem lapidem posuit. Iam prospere autem ex collata a vestris civibus pecunia et suppeditatis ab Apostolica hac Sede praesidiis opus illud processit, ut in Italia magnificis templis referta, admirationi sit Urbevetana Cathedralis Ecclesia et nobilissimis accenseatur. Id etiam a praedecessoribus Nostris provisum est, ut bonorum, quae templi patrimonium constituunt accuratissima sit administratio; scilicet reditus desint, quorum ope Sacrae Aedis curatores aptam eius administris mercedem solvant, Aedem, quum opus reparent instruantque suppellectili religiosa. At vero, quum anteactis temporibus ex voto Romanorum Pontificum ea omnia contingerent valde secus (quod non sine maximi doloris sensu accepimus) sese habent hoc tempore. Constat enim templi ministros sui laboris mercedem saepe diu ac frustra expectare, illius suppellectilem attritam esse et angustum ingenti aeri alieno Aedem Sacram esse obligatam, a quo explicari statim ex parte possit, si illi debitae ab aliis pecuniae repetantur, et debitores, quod non accidit urgeantur, domos autem rusticas adiunctas praediis, quae sunt in patrimonio templi, vetustate fatiscere, quin iis reficiendis manus admoneantur. Haec quum istius Civitatis Clerus ac populus conquesti apud Nos fuerint, non potuimus de rebus tam illustris templi ac divini prodigii fidem perennemque memoriam erecti et bonarum studiosis tanto opere commendati non sollicitudinem intentum suscipere. Quia igitur neque ex Praedecessorum Nostrorum sanctionibus, neque legitima ex consuetudine Camerarius, ut vocatur, et alii quocumque nomine nuncupati curatores templi Urbevetani, eam perpetue gerere administrationem debent; quinque ex auctoritate fel. rec. Pii VII Praedecessoris Nostri eo munere nunc funguntur definitum suae curationi tempus iam diu explerere; convenire eos iussimus, qui in Consilio civitatis suffragii ferendi ius habent, Nobisque aliquos demonstrare cives urbevetanos laicos fide, bonitate et idoneitate conspicuos et praeclaros, quibus dotibus Praedecessor Noster Martinus V in apostolicis litteris, datis idibus novembris anno MCCCCXIX, illos praeditos esse

vult, qui ad eiusmodi munus vocentur. Quam autem Urbevetanum Consilium Nobis decemviros his dotibus ornatos indicaverit, inter hos selegimus dilectos filios comitem Vincentium Negroni, Petrum Bucciotti, Iosephum Nardini, Petrum Paullum Petrangeli et Marcum Onori cives urbevetanos in spem erecti fore, ut iis sedulo in bonorum illius templi administrationem incumbentibus, eius splendor, dignitas et opes reviviscant. Nos ergo omnes et singulos, quibus hae literae favent, peculiari prosequi benevolentia volentes, et a quibusvis excomunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis ac poenis quovismodo ac quacumque de caussa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei caussa absolventes et absolutos fore censentes, recensitos Urbevetanos cives administratores bonorum Piae Fabricae templi Cathedralis urbevetani Praeside dilecto filio comite Negroni, ad octo annos a data praesentium inchoandos, auctoritate Apostolica creamus et constituimus, iisque instruimus facultatibus, quibus Nostri Praedecessores Camerarios et alios quocumque nomine nuncupatos Curatores templi istius praeditos esse voluerunt; Nostrorumque Praedecessorum ea de re constitutiones, inter quas illam, quam fel. rec. Benedictus PP. XIV die XXII augusti anni MDCCLIII ad dirimendas controversias, quae in administratione gerenda oriri possent, edidit hisce apostolicis litteris insertas et ad verbum expressas haberi mandavimus, illasque apostolica auctoritate confirmamus et approbamus. Volumus tamen administratores bonorum Piae Fabricae singulis annis accepti expensique rationem reddere, venerabili fratri Episcopo Urbevetano una cum eiusdem Nostrae Civitatis Gubernatore et Gonfalonerio pro tempore eosque rationibus administrationis accurate collectis, iunctim sententiam, ut aiunt, syndicatoriam de iis ferre, eamque ad Nostri status secretariam mittere, ut rerum istius templi conditio quotannis Apostolicae Sedi constet ac pateat. Haec constituimus atque praecipimus, decernentes insuper has litteras firmas, validas et efficaces existere et fore suosque plenarios et integros effectus sertiri et obtinere et eorum caussa, quae expressa sunt, hoc futurisque temporibus plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque Iudices ordinarios et delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, non obstantibus eiusdem Benedicti XIV Praedecessoris Nostri super divisione materiarum aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die XVII septembris MDCCCXXIV, pontificatus Nostri anno primo.

I. Card. Albanus.

LI. **1826, gennaio 12** — *Leone XII sospende le molestie alla fabbrica per parte dei creditori e dispone il modo di soddisfarli* (Ivi).

Die 12 Ianuarii 1826.
Ex audientia SSm̃i.

Sm̃us attentis expositis acceptisque informatione et voto Em̃i d. Card. Guerrieri, quum ne antique celebresque structurae templo Urbisveteris maximo per properatam extinctionem aeris alieni quo gravatur, media manutentionis deficiant, creditores aequitas consentire impellat, quod salva crediti substantia, solutioni modus aliquis imponatur, oratorum precibus benigne annuens, quascumque pro fructibus et accessionibus capitalis debiti cuiuscumque generis vel hactenus decursis, vel in quovis praesentis anni termino respective maturandis, molestias adversus prefati templi Fabricam sisti mandavit, imposito tamen eidem, sive eius administratoribus onere numerandi creditoribus intra quinquennium decurrendum ab anno 1827 in posterum cumulum dictorum fructuum et accessionum singulis quotannis quintam respective cumulati crediti partem, sub lege numerandi solidum, si mora intervenerit, et non retardata solutione eorumdem fructuum et accessionum pro terminis quibus maturandis a kalendis Ianuarii anni 1827 in posterum. Quo vero ad creditum fratrum Pacetti [1], Sanctitas Sua, datis ad totum currentem annum inducies, dimitti istud voluit in duas equales ratas, alteram anno 1827, alteram anno 1828, firmis quoad creditum Valadier ordinibus eidem consignatis et commissa exequtione praesentis rescripti R. P. D. Epo urbevetano, cui facultatem tribuit liquidandi respectiva credita et designandi terminos solutionis quinque ratarum fructuum et accessionum intra quinquennium, ut supra, faciendae. Contrariis quibus non obstantibus.

A. Buttaoni SSm̃i Auditor.

✝ Loco Sigilli.

LII. **1826, luglio 13** — *Leone XII rescrive al memoriale degli amministratori della fabbrica per la sovvenzione di scudi 25,000* (Ivi).

Beatissimo Padre

Gli amministratori della Fabbrica dell'insigne Duomo di Orvieto espongono umilmente alla Santità Vostra, come in adempimento del Breve di loro deputazione del 27 settembre 1824 hanno esibito presso la Suprema Segreteria di Stato il loro rendiconto annuale dal 1 marzo 1825 a tutto il mese di febbraio anno corrente. Dal quale rendiconto e dallo stato attuale della

[1] Giuseppe Valadier architetto della Fabbrica per operazioni e mercedi architettoniche fissate, dopo il giudizio intentato all'Opera, mediante amichevole composizione, doveva scudi 1500 dalla Fabbrica. I fratelli Pacetti figli del fu Vincenzo Pacetti scultore per il pagamento di statue scolpite per la chiesa ottenne un sequestro sopra l'affittuario del feudo di Prodo per scudi 888.

detta Fabbrica, appoggiati alle debite giustificazioni risulta, *che* esiste nelle rendite della Chiesa uno sbilancio annuo di scudi 659, il quale anderà ad accrescersi considerevolmente nella prossima rinnovazione degli affitti; *che* inoltre vi è un debito di censi passivi nella sorte di scudi 21,475 con un arretrato di frutti non soddisfatti nella somma di scudi 3,332; *che* il fabbricato del tempio è nell'urgente bisogno di una quantità di ristauri, la spesa dei quali viene giudicata dai periti dell'arte non minore di scudi 20,000; *che* in fine occorre la somma di altri scudi 5000 almeno *per* rinnovare in gran parte le sacre supellettili, intorno ai quali si è dovuta da gran tempo tralasciare la sacra visita, a fine di non essere costretti di ordinare la sospensione; *per* risarcire le fabbriche dei predi rustici, e rendere la primiera attività alla trasandata coltivazione dei fondi. Si fa quindi conoscere, che l'accennato debito de'censi non è punto della detta Fabbrica, ma che a tenore di due Brevi Apostolici della S. M. di Pio Sesto e Pio Settimo deve essere totalmente a carico dei Luoghi Pii della diocesi di Orvieto « quin redditus et proventus eiusdem Fabricae ullo modo imminuantur, » come sono le parole dei sullodati Brevi: che perciò sarebbe giusto che non potendo neppur i Luoghi Pii sostenere più un tal debito per essere stata alienata la maggior parte de'loro beni in favore dello Stato, venisse il medesimo debito incamerato. Per gli altri scudi 25,000 si propone d'imporre una tassa di scudi 1500 annui sull'intiera Diocesi per dieci anni, con che verrebbe a realizzarsi la somma di scudi 15,000; ed in quanto ai residuali scudi 10,000 se ne implora la sovvenzione parimenti in dieci rate annuali dalla Cassa del Camerlengato, poichè trattasi di conservare un monumento prezioso, che costituisce, come tutti sanno, il Capo d'Opera dell'antico e moderno buon gusto in ogni genere di belle arti.

In tale stato di cose i detti Amministratori umilmente prostrati ai piedi della Santità Vostra, in nome non solo dell'intiero popolo Orvietano, antico sostenitore dei diritti della S. Sede ed onorato della dimora e presenza di trentadue Sommi Pontefici, ma ancora della intiera Cristianità, la quale venera in ogni angolo di quelle sacre pareti il testimonio eterno del gran miracolo di Bolsena, supplicano il paterno cuore di Vostra Beatitudine, affinchè voglia degnarsi con atto di sua somma giustizia di ordinare l'incameramento del succennato debito de' censi, di assegnare per benefica grazia sovrana in beneficio della detta Fabbrica scudi 10,000 sulla Cassa del Camerlengato, e di autorizzare la tassa di scudi 1.500 per anni dieci sulla fondiaria della diocesi Orvietana, la quale non solamente non si ricusa, ma si protesta che benedirà quel peso che contribuirà a salvare l'oggetto della sua più tenera devozione. Che della grazia *ecc.*

Al di fuori:

Alla Santità di Nostro Signore
Papa Leone duodecimo
Felicemente regnante

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XI)

—

DOCUMENTI